

730

MODELLO 730/2025

Periodo d'imposta 2024

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

I. INTRODUZIONE

1. Perché conviene il Modello 730
2. Modello 730 precompilato
3. Modello 730 ordinario (non precompilato)
4. Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione
5. Chi può presentare il Modello 730
6. Chi deve presentare il Modello REDDITI Persone fisiche
7. La dichiarazione congiunta
8. Rimborsi, trattenute e pagamenti

II. ASPETTI GENERALI

1. Come è composto il modello
2. Cosa c'è di nuovo
3. Destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef
4. Informativa sul trattamento dei dati personali
5. Rettifica del Modello 730
6. Redditi o contributi da dichiarare con il Modello REDDITI Persone fisiche
7. Altre informazioni utili

2

2

2

5

5

6

7

7

8

9

10

11

12

14

15

15

III. GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. Informazioni relative al contribuente
2. Familiari a carico
3. Dati del sostituto d'imposta
4. Firma della dichiarazione
5. Quadro A - Redditi dei terreni
6. Quadro B - Redditi dei fabbricati e altri dati
7. Quadro C - Redditi di lavoro dipendente ed assimilati
8. Quadro D - Altri redditi
9. Quadro E - Oneri e spese
10. Quadro F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati
11. Quadro G - Crediti d'imposta
12. Quadro I - Imposte da compensare
13. Quadro L - Ulteriori dati
14. Quadro W - Investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale
15. Quadro M - Redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva. Rivalutazione dei terreni
16. Quadro T - Plusvalenze di natura finanziaria
17. Quadro K - Comunicazione dell'amministratore di condominio

16

16

18

21

21

21

24

33

47

53

95

101

109

110

110

110

112

119

125

IV. APPENDICE

Codici catastali comunali

127

I-XV

I. INTRODUZIONE

1. Perché conviene il Modello 730

I lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi) possono presentare la dichiarazione con il modello 730. Utilizzare il modello 730 è vantaggioso, in quanto il contribuente:

- non deve eseguire calcoli e pertanto la compilazione è più semplice;
- ottiene il rimborso dell'imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
- se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.

2. Modello 730 precompilato

Per chi viene predisposto

A partire dal 30 aprile, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione la dichiarazione dei redditi precompilata nell'area dedicata del proprio sito web www.agenziaentrate.gov.it.

Nell'area web dedicata, oltre alla modalità di compilazione ordinaria, è resa disponibile al contribuente, una modalità di presentazione semplificata e guidata della dichiarazione 730 precompilata. Con tale modalità di compilazione, le informazioni a disposizione dell'Agenzia delle entrate sono proposte con un linguaggio semplificato al contribuente, che può direttamente confermarle o modificarle attraverso un percorso guidato. I dati così confermati, modificati o integrati sono riportati in maniera automatica nei campi corrispondenti del modello 730.

Quali informazioni contiene

Per la predisposizione del modello 730 precompilato, l'Agenzia delle entrate utilizza le seguenti informazioni:

- i dati contenuti nella Certificazione Unica, che viene inviata all'Agenzia delle entrate dai sostituti d'imposta: ad esempio, i dati dei familiari a carico (anche se riportati nel prospetto dei percettori dell'Assegno unico), i redditi di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, il credito d'imposta APE, i compensi di lavoro autonomo occasionale, i dati delle locazioni brevi;
- gli oneri deducibili o detraibili ed i rimborsi, anche per i familiari a carico individuati in base ai dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate: ad esempio, spese sanitarie e relativi rimborsi, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, spese per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. "pace contributiva"), contributi versati alle forme di previdenza complementare, contributi versati per i lavoratori domestici, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia, spese per la frequenza di asili nido e relativi rimborsi, spese per l'istruzione scolastica e relativi rimborsi, spese universitarie e relativi rimborsi, spese funebri, erogazioni liberali agli istituti scolastici, erogazioni liberali a favore di ONLUS, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche, per l'arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico (bonifici per interventi su singole unità abitative e spese per interventi su parti comuni condominiali), spese per interventi di "sistemazione a verde", spese e relativi rimborsi per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico;
- le somme riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), derivanti dalla cessione dell'energia prodotta in esubero a seguito di utilizzo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili;
- alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente: ad esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l'arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico e le spese per l'installazione infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici), i crediti d'imposta e le eccedenze riportabili;
- altri dati presenti nell'Anagrafe tributaria: ad esempio, le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro), i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24.

Le principali fonti utilizzate per precompilare i quadri del modello 730 sono elencate nel seguente prospetto:

FRONTESPIZIO	Certificazione Unica e Anagrafe tributaria
PROSPETTO DEI FAMILIARI A CARICO	Certificazione Unica e dichiarazione anno precedente
QUADRO A - Redditi dei terreni	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e banche dati immobiliari
QUADRO B - Redditi dei fabbricati	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e banche dati immobiliari e Certificazione Unica - Locazioni brevi
QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati	Certificazione Unica
QUADRO D - Altri redditi	Certificazione Unica, Comunicazione da GSE
QUADRO E - Oneri e spese	Comunicazioni oneri deducibili e detraibili, dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e Certificazione Unica
QUADRO F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati	Certificazione Unica, dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e pagamenti e compensazioni con F24
QUADRO G - Crediti d'imposta	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e compensazioni con F24 e Certificazione Unica
QUADRO M - Redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva. Rivalutazione dei terreni	Comunicazioni rimborsi oneri deducibili e detraibili anni precedenti e Certificazione Unica

Come si accede al 730 precompilato

Il modello 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente, a partire dal 30 aprile, in un'apposita sezione del sito web dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

È possibile accedere al 730 precompilato utilizzando:

- un'identità SPID – Sistema pubblico d'identità digitale;
- CIE - Carta di identità elettronica;
- una Carta Nazionale dei Servizi.

Dal 1° ottobre 2021, in linea con quanto disposto dal Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (DL n. 76/2020), l'Agenzia delle entrate non rilascia più ai cittadini le credenziali "proprietarie" (ossia rilasciate direttamente dall'Agenzia), salvo alcuni casi particolari. Per approfondimenti visita la pagina "Accesso ai servizi".

Nella sezione del sito web dell'Agenzia delle entrate dedicata al 730 precompilato è possibile visualizzare:

- il modello 730 precompilato;
- un prospetto con l'indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l'elaborazione della dichiarazione (ad esempio i dati del sostituto che ha inviato la Certificazione Unica oppure i dati della banca che ha comunicato gli interessi passivi sul mutuo). Se le informazioni in possesso dell'Agenzia delle entrate risultano incomplete, queste non vengono inserite direttamente nella dichiarazione ma sono esposte nell'apposito prospetto per consentire al contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle nel 730 precompilato. Ad esempio, dall'Anagrafe tributaria può risultare l'atto di acquisto di un fabbricato, di cui però non si conosce la destinazione (sfitto, dato in comodato, ecc.). Nello stesso prospetto sono evidenziate anche le informazioni che risultano incongruenti e che quindi richiedono una verifica da parte del contribuente. Ad esempio, non vengono inseriti nel 730 precompilato gli interessi passivi comunicati dalla banca, se il contratto di mutuo è stato stipulato almeno due anni prima ma nella dichiarazione dell'anno precedente non risulta un immobile adibito ad abitazione principale per l'intero periodo d'imposta;
- l'esito della liquidazione: il rimborso che sarà erogato dal sostituto d'imposta o dall'Agenzia delle entrate e/o le somme che saranno trattenute in busta paga o che dovranno essere versate con modello F24. L'esito della liquidazione non è disponibile se manca un elemento essenziale, quale, ad esempio, la destinazione d'uso di un immobile. Il risultato finale della dichiarazione sarà disponibile dopo l'integrazione del modello 730;
- il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione.

Il contribuente può accedere alla propria dichiarazione precompilata anche tramite il proprio sostituto che presta assistenza fiscale oppure tramite un Caf o un professionista abilitato. In questo caso deve consegnare al sostituto o all'intermediario un'apposita delega per l'accesso al 730 precompilato.

Quando si presenta

Il 730 precompilato deve essere presentato entro il 30 settembre direttamente all'Agenzia delle entrate o al Caf o al professionista o al sostituto d'imposta.

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Come si presenta

● **Presentazione diretta**

Se il contribuente intende presentare il 730 precompilato direttamente tramite il sito web dell'Agenzia delle entrate deve:

- indicare i dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio. Il modello 730 può essere presentato con la modalità senza sostituto, per scelta del contribuente, sia in assenza del sostituto d'imposta, sia in presenza del sostituto. Se non è indicato il sostituto, in caso di credito, l'Agenzia delle entrate provvederà a rimborsarlo, in caso di debito il pagamento potrà avvenire tramite la stessa applicazione online, indicando l'Iban del conto corrente su cui effettuare l'addebito. In alternativa, sarà possibile stampare il modello F24 già precompilato con i dati necessari e pagare con le modalità ordinarie;
- compilare la scheda per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef, anche se non esprime alcuna scelta;
- verificare con attenzione che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi.

Se il 730 precompilato non richiede nessuna correzione o integrazione, il contribuente lo può accettare senza modifiche.

Se, invece, alcuni dati del 730 precompilato risultano non corretti o incompleti, il contribuente è tenuto a modificare o integrare il modello 730, ad esempio per aggiungere un reddito non presente. Inoltre, il contribuente può aggiungere gli oneri detraibili e deducibili non presenti nella dichiarazione precompilata, ad esempio le spese per le attività sportive praticate dai figli. In questi casi vengono elaborati e messi a disposizione del contribuente un nuovo modello 730 e un nuovo modello 730-3 con i risultati della liquidazione effettuata in seguito alle modifiche operate dal contribuente.

Una volta accettato o modificato, il modello 730 precompilato può essere presentato direttamente tramite il sito web dell'Agenzia delle entrate. Tutte le funzionalità sopra descritte, sono disponibili anche tramite la nuova modalità di compilazione semplificata, accessibile sempre nell'area web dedicata.

La ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione trasmessa è disponibile, previa autenticazione, nel sito web dell'Agenzia delle entrate, all'interno dell'area dedicata alla dichiarazione precompilata e nella sezione "Ricevute e comunicazioni".

Se, dopo aver effettuato l'invio del 730 precompilato, il contribuente si accorge di aver commesso degli errori, le rettifiche devono essere effettuate con le modalità descritte nel paragrafo "Rettifica del modello 730".

Le persone fisiche giuridicamente incapaci possono presentare la dichiarazione per il tramite dei loro rappresentanti legali (per es. tutori, amministratori di sostegno, genitori di minorenni). I contribuenti che hanno difficoltà o sono impossibilitati a utilizzare in autonomia il suddetto servizio possono richiedere a una persona di fiducia di operare nel loro interesse.

Le modalità di abilitazione della persona di fiducia sono descritte nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

● **Presentazione tramite sostituto d'imposta, Caf o professionista abilitato**

In alternativa alla presentazione diretta tramite il sito web dell'Agenzia delle entrate, il modello 730 precompilato può essere presentato:

- al proprio sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest'ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale;
- a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, esperto contabile, ragioniere o perito commerciale, Società tra professionisti).

Il contribuente deve consegnare al sostituto d'imposta, al Caf o al professionista un'apposita delega per l'accesso al proprio modello 730 precompilato.

Presentazione al sostituto d'imposta

Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d'imposta deve consegnare, oltre alla delega per l'accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1, in busta chiusa. Il modello riporta la scelta per destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'Irpef. Può anche essere utilizzata una normale busta di corrispondenza indicando "Scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef", il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. In caso di dichiarazione in forma congiunta le schede per destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'Irpef sono inserite dai coniugi in due distinte buste. Su ciascuna busta vanno riportati i dati del coniuge che esprime la scelta.

Prima dell'invio della dichiarazione all'Agenzia delle entrate e comunque entro il:

- 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
- 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
- 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
- 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
- 30 settembre per quelle presentate dal 1° al 30 settembre;

il sostituto d'imposta consegna al contribuente una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, con l'indicazione del rimborso che sarà erogato e delle somme che saranno trattenute. Si consiglia di controllare attentamente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati dal sostituto d'imposta per riscontrare eventuali errori.

Presentazione al Caf o al professionista abilitato

Chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato deve consegnare oltre alla delega per l'accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1, in busta chiusa. Il modello riporta la scelta per destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'Irpef. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici.

In caso di presentazione del modello 730 precompilato senza modifiche, il contribuente non deve esibire la documentazione relativa agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi all'Agenzia delle entrate. Al contrario, in caso di presentazione del modello 730 con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, il contribuente deve esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione, con la sola eccezione della documentazione comprovante le spese sanitarie che non risultano modificate rispetto alla dichiarazione precompilata.

Il contribuente conserva la documentazione in originale mentre il Caf o il professionista ne conserva copia che può essere trasmessa, su richiesta, all'Agenzia delle entrate. I principali documenti da esibire sono:

- la Certificazione Unica e le altre certificazioni che documentano le ritenute;
- gli scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze che provano le spese sostenute. Il contribuente non deve esibire i documenti che riguardano le spese deducibili già riconosciute dal sostituto d'imposta, né la documentazione degli oneri detraibili che il sostituto d'imposta ha già considerato quando ha calcolato le imposte e ha effettuato le operazioni di conguaglio, se i documenti sono già in possesso di quest'ultimo;
- gli attestati di versamento d'imposta eseguiti con il modello F24;
- la dichiarazione modello REDDITI in caso di crediti per cui il contribuente ha richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

I documenti relativi alla dichiarazione di quest'anno vanno conservati fino al **31 dicembre 2030**, termine entro il quale l'amministrazione fiscale può richiederli. Non dovranno essere conservati i documenti riferiti ai dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata.

I Caf o i professionisti abilitati hanno l'obbligo di verificare, nei casi previsti, che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d'imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) e rilasciano per ogni dichiarazione un **visto di conformità** (ossia una certificazione di correttezza dei dati).

Se il Caf o il professionista appone un visto di conformità infedele, è tenuto al pagamento di una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata a seguito dei controlli formali da parte dell'Agenzia delle entrate (ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973), sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. A condizione che l'infedeltà del visto non sia stata già contestata con comunicazione d'irregolarità, il Caf o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente oppure, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica. In tal caso, la somma dovuta dal Caf o dal professionista abilitato è ridotta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Prima dell'invio della dichiarazione all'Agenzia delle entrate e comunque entro il:

- 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
- 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
- 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
- 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
- 30 settembre per quelle presentate dal 1° al 30 settembre;

il Caf o il professionista consegna al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente. Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni in-

tervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista e sono indicati i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d'imposta e le somme che saranno trattenute.

Si consiglia di controllare attentamente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati dal Caf o dal professionista per riscontrare eventuali errori.

Vantaggi sui controlli

Se il 730 precompilato viene presentato direttamente tramite il sito web dell'Agenzia delle entrate oppure al sostituto d'imposta:

- senza effettuare modifiche, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all'Agenzia delle entrate;
- con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri, comunicati all'Agenzia delle entrate, che non sono stati modificati, mentre sugli oneri comunicati che risultano modificati, rispetto alla dichiarazione precompilata, saranno effettuati i controlli documentali relativamente ai soli documenti che hanno determinato la modifica. Le agevolazioni sui controlli, nel caso di presentazione diretta del 730, si applicano anche se il contribuente si avvale della modalità di compilazione semplificata, disponibile nell'area web dedicata.

Se il 730 precompilato viene presentato mediante CAF o professionista:

- senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi;
- con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista, anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all'Agenzia delle entrate, ad eccezione dei dati delle spese sanitarie, per le quali il controllo formale è effettuato relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.

I controlli documentali possono riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d'imposta mediante la Certificazione Unica. La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell'imposta (ad esempio se vengono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale, se vengono indicati o modificati i dati del soggetto che effettua il conguaglio oppure se viene indicato o modificato il codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico).

L'Agenzia delle entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni. Ad esempio, potrà essere controllata l'effettiva destinazione dell'immobile ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale.

3. Modello 730 ordinario (non precompilato)

Il contribuente non è obbligato ad utilizzare il modello 730 precompilato messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Può infatti presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il modello 730 o il modello REDDITI).

Il contribuente per cui l'Agenzia delle entrate ha predisposto il modello 730 precompilato, ma ha percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (ad esempio redditi d'impresa), non può utilizzare il modello 730 precompilato, ma deve presentare la dichiarazione utilizzando il modello REDDITI ordinario o modificando il modello REDDITI precompilato.

Il contribuente per cui l'Agenzia delle entrate non ha predisposto il modello 730 precompilato (ad esempio perché non è in possesso di alcun dato da riportare nella dichiarazione dei redditi) deve presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie utilizzando il modello 730, ove possibile, oppure il modello REDDITI, sempre che non rientri nei casi di esonero descritti nei successivi paragrafi.

Reperibilità del modello

Il modello 730/2025 e le relative istruzioni sono reperibili esclusivamente sul sito web dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

A chi si presenta

Il Mod. 730 ordinario può essere presentato al **sostituto d'imposta** che presta l'assistenza fiscale, al Caf o al professionista abilitato. I lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio devono presentare il Mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato.

Quando e come si presenta

Il 730 ordinario si presenta entro il 30 settembre al Caf o al professionista abilitato o al sostituto d'imposta.

Nel caso di presentazione al sostituto d'imposta il contribuente deve consegnare il modello 730 ordinario già compilato.

Nel caso di presentazione al Caf o al professionista abilitato possono essere richiesti al momento della presentazione della dichiarazione i dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante.

4. Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione

Il contribuente deve controllare se è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi – modello 730 o modello REDDITI – oppure se è esonerato. Il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione se ha conseguito redditi nell'anno 2024 e non rientra nelle ipotesi di esonero elencate nelle successive tabelle (l'abitazione principale e le pertinenze citate nelle tabelle sono quelle per le quali non è dovuta l'Imu per il 2024). In questo caso deve verificare se può presentare il modello 730 o deve presentare il modello REDDITI, secondo le istruzioni fornite nei seguenti paragrafi.

La dichiarazione **deve comunque essere presentata** se le addizionali all'Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta.

La dichiarazione **deve essere presentata** anche se sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca.

La dichiarazione **può essere presentata**, anche in caso di esonero, per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2024.

5. Chi può presentare il modello 730

Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che nel 2025 sono:

- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
- persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- persone impegnate in lavori socialmente utili;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all'Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi:
 - al sostituto d'imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo;
 - a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo e si conoscono i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all'Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi al sostituto d'imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno 2024 al mese di giugno dell'anno 2025;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770), Irap e Iva;
- persone che percepiscono alcune tipologie di redditi soggetti a tassazione separata e/o a imposta sostitutiva, nonché da rivalutazione del valore dei terreni;
- persone che percepiscono redditi derivanti da cessione di partecipazioni non qualificate, obbligazioni e altri strumenti che generano plusvalenze, nonché plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate e dalla cessione di crypto-attività.

I contribuenti sopra elencati possono presentare il modello 730 senza sostituto, precompilato o ordinario, indipendentemente dall'aver o meno, nel corso del 2025, un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

Il modello 730 senza sostituto precompilato va presentato direttamente all'Agenzia delle entrate ovvero a un Caf o a un professionista abilitato.

Il modello 730 senza sostituto ordinario va presentato a un Caf o a un professionista abilitato.

In entrambi i casi nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera "A" nella casella "730 senza sostituto" e nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" va barrata la casella "Mod. 730 dipendenti senza sostituto". Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall'Agenzia delle entrate. Se, invece, emerge un debito, il pagamento viene effettuato tramite il modello F24.

Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i **contribuenti che nel 2024 hanno percepito almeno uno dei seguenti redditi**:

- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata e a imposta sostitutiva e i dati relativi alla rivalutazione dei terreni indicati nel quadro M e le plusvalenze di natura finanziaria indicate nel quadro T.

Inoltre, possono utilizzare il modello 730 anche coloro che adempiono agli obblighi relativi al monitoraggio delle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e/o che sono tenuti al pagamento delle relative imposte (IVAFE, IVIE e Imposta crypto-attività), compilando il quadro W.

Chi presenta la dichiarazione per conto di persone **incapaci**, compresi i **minori**, o per il **contribuente deceduto** può utilizzare il modello 730 se per questi ricorrono le condizioni descritte.

I contribuenti sopra elencati che scelgono di utilizzare il modello REDDITI PF, devono presentarlo in via telematica all'Agenzia delle entrate.

Coloro che nel 2024 e/o nel 2025 non sono residenti in Italia possono utilizzare il solo modello REDDITI PF (vedi in Appendice la voce "Condizioni per essere considerati residenti").

CASI DI ESONERO

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella seconda colonna.

L'esonero non si applica se il contribuente deve restituire, in tutto o in parte, il trattamento integrativo e/o il bonus tredicesima.

TIPO DI REDDITO	CONDIZIONI
Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*)	
Lavoro dipendente o pensione	1. Redditi corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall'ultimo che ha effettuato il conguaglio
Lavoro dipendente o pensione + Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*)	
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto. <i>Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche</i>	2. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale
Redditi esenti. <i>Esempi: rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli handicappati, pensioni sociali</i>	
Redditi soggetti ad imposta sostitutiva (diversi da quelli soggetti a cedolare secca). <i>Esempi: interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico</i>	
Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. <i>Esempi: interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili</i>	

(*) L'esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell'abitazione principale. Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l'Imu.

CASI DI ESONERO CON LIMITE DI REDDITO

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, nei limiti di reddito previsti nella seconda colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella terza colonna.
L'esonero non si applica se il contribuente deve restituire, in tutto o in parte, il trattamento integrativo e/o il bonus tredicesima.

TIPO DI REDDITO	LIMITE DI REDDITO (uguale o inferiore a)	CONDIZIONI
Terreni e/o fabbricati (comprese abitazione principale e sue pertinenze ^(*))	500	
Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito ^(**)	8.500	Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni.
Pensione + altre tipologie di reddito ^(**)	8.500	Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.
Pensione + terreni + abitazione principale e sue pertinenze ^(*) (box, cantina, ecc.)	7.500 (pensione) 185,92 (terreni)	
Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito ^(**) È escluso l'assegno periodico destinato al mantenimento dei figli	8.500	
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro. Esempi: compensi percepiti per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi da attività commerciali occasionali, redditi da attività di lavoro autonomo occasionale	5.500	
Compensi derivanti esclusivamente da attività in bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche	30.658,28	
Compensi da attività sportive	15.000	a) Derivanti esclusivamente da attività sportive nel settore del dilettantismo b) Derivanti esclusivamente da attività nel settore del professionismo

^(*) Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l'Imu.

^(**) Il reddito complessivo deve essere calcolato senza tener conto del reddito derivante dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze.

CONDIZIONE GENERALE DI ESONERO

In generale è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un'imposta non superiore ad euro 10,33 come illustrato nello schema seguente:

Contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili che si trovano nella seguente condizione:

imposta lorda ^(*)	—
detrazioni per carichi di famiglia	—
detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi	—
ritenute	=
importo non superiore a euro 10,33	

^(*) L'imposta lorda è calcolata sul reddito complessivo al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze.

6. Chi deve presentare il Modello REDDITI Persone fisiche

Devono presentare il modello REDDITI Persone fisiche 2025 e non possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:

- nel 2024 hanno percepito:
 - redditi derivanti da produzione di "agroenergie" che non si considerano produttive di reddito agrario;
 - redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione;
 - redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
 - redditi di lavoro autonomo a cui, ai fini delle imposte sui redditi, si applica l'art. 50 del Tuir (soci delle cooperative artigiane);
 - redditi "diversi" non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righe D4 e D5;
 - redditi provenienti da "trust", in qualità di beneficiario;
- nel 2024 e/o nel 2025 non sono residenti in Italia (vedi in Appendice la voce "Condizioni per essere considerati residenti");
- devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 (sostituti d'imposta);
- utilizzano crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero diversi da quelli di cui al rigo G4;
- devono compilare il prospetto degli aiuti di Stato, ad eccezione degli agricoltori in regime di esonero che sono beneficiari unicamente di crediti d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione nel Mod. F24;
- coloro che destinano a locazione breve più di 4 appartamenti.

7. La dichiarazione congiunta

Se entrambi i coniugi possiedono solo redditi indicati nel precedente paragrafo "Chi può presentare il modello 730" e almeno uno dei due può utilizzare il modello 730, i coniugi possono presentare il modello 730 in forma congiunta.

Non è possibile utilizzare la forma congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nella dichiarazione congiunta va indicato come “dichiarante” il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure quello scelto per effettuare i conguagli d'imposta negli altri casi.

In caso di dichiarazione in forma congiunta le schede per destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'Irpef sono inserite dai coniugi in due distinte buste. Su ciascuna busta vanno riportati i dati del coniuge che esprime la scelta. Può anche essere utilizzata una normale busta di corrispondenza indicando “Scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef”, il cognome, il nome e il codice fiscale del contribuente. La scheda deve essere consegnata anche se non viene espressa alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici.

8. Rimborsi, trattenute e pagamenti

A partire dalla retribuzione di competenza del **mese di luglio**, il datore di lavoro o l'ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi all'Irpef e alle altre imposte risultanti dal modello 730-4 o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all'Irpef, e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all'Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all'addizionale comunale all'Irpef, imposta sostitutiva sui premi di risultato.

Il sostituto d'imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l'importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.

Per i **pensionati** queste operazioni sono effettuate a partire dal **mese di agosto o di settembre** (anche se è stata richiesta la rateizzazione). Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell'interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d'imposta.

Nei casi previsti dalla legge, l'Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi sul modello 730 presentato, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle entrate (con le stesse modalità, di seguito descritte, previste nel caso di 730 presentato dai contribuenti privi di sostituto d'imposta) a partire dal mese di dicembre entro il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

A **novembre** viene effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all'Irpef e alla cedolare secca. Se il contribuente vuole che la seconda o unica rata di acconto relativo all'Irpef e alla cedolare secca sia trattenuta in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha sostenuto molte spese detraibili e ritiene che le imposte dovute nell'anno successivo dovrebbero ridursi) oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d'imposta entro il **10 ottobre**, indicando, sotto la propria responsabilità, l'importo che eventualmente ritiene dovuto.

Nel caso di 730 precompilato o ordinario presentato con la modalità senza sostituto (in assenza del sostituto d'imposta oppure, in presenza del sostituto, per scelta del contribuente di avvalersi comunque di tale modalità):

- se dalla dichiarazione presentata emerge un **debito**, il Caf o il professionista:
 - trasmette il modello F24 in via telematica all'Agenzia delle Entrate;
 - o, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il modello F24 compilato al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell'Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale. I versamenti devono essere eseguiti con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del modello REDDITI Persone fisiche.
- Se il 730 precompilato senza sostituto è presentato direttamente all'Agenzia delle Entrate, nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato il contribuente può eseguire il pagamento *on line* oppure stampare il modello F24 per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie;
- se dalla dichiarazione presentata emerge un **credito**, il rimborso relativo all'Irpef e alle relative addizionali, quello relativo alla cedolare secca e dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato è eseguito, a partire dal mese di dicembre, direttamente dall'Amministrazione finanziaria. Se il contribuente ha fornito all'Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene accreditato su quel conto. La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline) oppure utilizzando l'apposito modello (disponibile sullo stesso sito internet), che, firmato digitalmente, può essere trasmesso via PEC a qualsiasi direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate, o consegnato in formato cartaceo, con firma autografa, presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, allegando copia di un documento di identità (in quest'ultimo caso, la consegna può essere effettuata anche da un'altra persona, compilando la sezione del modello riservata alla delega e allegando copia di un documento di identità sia del delegante che del delegato). Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.A.

Qualora, invece, il contribuente intenda utilizzare in compensazione (ex art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241) i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, è tenuto ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con apposito provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate (art. 37, comma 49-bis, del decreto-legge n. 223 del 2006, come modificato dall'art. 3, comma 2, del decreto legge n. 124 del 2019).

A prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, resta fermo l'obbligo di presentare il modello F24 “a saldo zero” esclusivamente attraverso i predetti servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett. a), del D.L. n. 66 del 2014 (cfr. risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019).

Nel caso di 730 precompilato o ordinario in cui siano presenti anche redditi da attività lavorative nel settore turistico (rigo C16), nonché redditi indicati nei quadri M, T e/o W:

- se dalla liquidazione delle relative imposte sostitutive emerge un **debito**, il Caf o il professionista:
 - trasmette il modello F24 in via telematica all'Agenzia delle Entrate;

- o, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il modello F24 compilato al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell'Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale. I versamenti devono essere eseguiti con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del modello REDDITI Persone fisiche;
- Se il 730 precompilato senza sostituto è presentato direttamente all'Agenzia delle Entrate, nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato il contribuente può eseguire il pagamento on line oppure stampare il modello F24 per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie;
- se dalla liquidazione delle relative imposte sostitutive emerge un **credito**, la parte di credito non destinata a essere utilizzata in compensazione nel modello F24 è rimborsata direttamente dall'Amministrazione finanziaria. L'erogazione del rimborso avviene in capo al soggetto dichiarante, anche nel caso di dichiarazione congiunta. Se il contribuente ha fornito all'Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene accreditato su quel conto. La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline) oppure utilizzando l'apposito modello (disponibile sullo stesso sito internet), che, firmato digitalmente, può essere trasmesso via PEC a qualsiasi direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate, o consegnato in formato cartaceo, con firma autografa, presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, allegando copia di un documento di identità (in quest'ultimo caso, la consegna può essere effettuata anche da un'altra persona, compilando la sezione del modello riservata alla delega e allegando copia di un documento di identità sia del delegante che del delegato). Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.A.;
- per il pagamento con il modello F24 degli eventuali importi a debito derivanti dall'insieme delle imposte sostitutive di cui al rigo C16 del quadro C, nonché di quelle relative ai redditi indicati nei quadri M, T e W il soggetto che presta l'assistenza fiscale provvede a utilizzare prioritariamente gli eventuali importi a credito derivanti dalle medesime imposte sostitutive e, per l'eventuale debito residuo, i crediti derivanti dalle singole imposte principali: Irpef, Addizionali regionali e comunali, e Cedolare Secca. In caso di presentazione del modello 730 in forma congiunta l'utilizzo dei crediti in compensazione con modello F24 in caso di debiti derivanti dalle predette imposte sostitutive avviene separatamente per il Dichiarante e per il Coniuge.

II. ASPETTI GENERALI

1. Come è composto il modello

A) MODELLO 730 BASE

- **Frontespizio**
Informazioni relative al contribuente (in particolare codice fiscale, dati anagrafici, residenza e domicilio fiscale), dati dei familiari a carico e del sostituto d'imposta.
- **Firma della dichiarazione**
- **Quadro A (redditi dei terreni)**
Redditi che derivano dal possesso dei terreni.
- **Quadro B (redditi dei fabbricati)**
Redditi che derivano dal possesso dei fabbricati, anche se si tratta dell'abitazione principale.
- **Quadro C (redditi di lavoro dipendente e assimilati)**
Redditi di lavoro dipendente e di pensione. Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Ritenute relative all'Irpef, alle addizionali regionale e comunale, le ritenute relative all'imposta sostitutiva sulla R.I.T.A., i dati relativi al trattamento integrativo, al bonus tredicesima e alla detrazione per il comparto sicurezza e difesa.
- **Quadro D (altri redditi)**
Redditi di capitale, redditi di lavoro autonomo non derivante da attività professionale e redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero, redditi da sublocazioni brevi).
- **Quadro E (oneri e spese detraibili e oneri deducibili)**
Spese che danno diritto a una detrazione d'imposta e spese che possono essere sottratte dal reddito complessivo (oneri deducibili).
- **Quadro F (acconti, ritenute, eccedenze e altri dati)**
Acconti relativi all'Irpef, all'addizionale comunale e alla cedolare secca sulle locazioni. Ritenute diverse da quelle indicate nei quadri C e D. Crediti o eccedenze di versamento derivanti dalle dichiarazioni degli anni precedenti.
- **Quadro G (crediti d'imposta)**
Crediti d'imposta relativi ai fabbricati, per l'incremento dell'occupazione, per i redditi prodotti all'estero, per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione, per la ricostruzione degli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo, per l'acquisto prima casa *under 36*, per art bonus, per negoziazione e arbitrato, per le mediazioni, per il contributo unificato, per lo sport bonus, per la videosorveglianza, per la bonifica ambientale, social bonus, per spese per l'attività fisica adattata, per spese per l'accumulo di energia da fonti rinnovabili, erogazioni a favore delle fondazioni ITS Academy e a quelle che operano in zone ad alto tasso di disoccupazione.
- **Quadro I (Imposte da compensare)**
Utilizzo del credito derivante dal modello 730/2025 per il versamento con il Mod. F24 dell'Imu dovuta per l'anno 2025 e delle altre imposte per le quali è previsto il pagamento con il Mod. F24.
- **Quadro L (Ulteriori dati)**
Informazioni in merito ai redditi prodotti dai residenti a Campione d'Italia.

■ **Quadro W (Investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale)**

Informazioni relative agli investimenti all'estero e alle attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione, comprensive delle relative imposte sostitutive (IVAFE, IVIE e Imposta crypto-attività).

■ **Quadro M (Redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva. Rivalutazione dei terreni)**

Informazioni relative a redditi a tassazione separata, ad imposta sostitutiva e all'opzione per l'imposta sostitutiva pensionati esteri. Dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni effettuata ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, ai premi per assicurazioni sulla vita in caso di riscatto del contratto e ai redditi derivanti da procedura di pignoramento presso terzi.

■ **Quadro T (Plusvalenze di natura finanziaria)**

Informazioni relative a plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 20 per cento e/o del 26 per cento. Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e/o da cessione di partecipazioni in paesi a regime fiscale privilegiato o di OICR immobiliari esteri e/o da cessione di crypto-attività del 26%. Minusvalenze non compensate nell'anno. Partecipazioni rivalutate.

■ **Quadro K (Comunicazione dell'amministratore di condominio)**

Beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare, dati identificativi dei relativi fornitori e dati catastali del condominio nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

B) MODELLO 730-1

Scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef.

C) MODELLO 730-3

Prospetto di liquidazione con il risultato contabile della dichiarazione. Contiene il calcolo dell'Irpef, delle addizionali e delle altre imposte che saranno trattenute o rimborsate dal sostituto d'imposta.

2. Cosa c'è di nuovo

Le principali novità contenute nel modello 730/2025 sono le seguenti:

- **Ampliamento platea 730:** è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali in precedenza era necessario presentare il modello REDDITI PF, quali:
 - redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva e da rivalutazione dei terreni (quadro M);
 - plusvalenze di natura finanziaria (quadro T);
- **Redditi a tassazione separata:** da quest'anno i redditi assoggettati a tassazione separata vanno indicati nel quadro M anziché nel quadro D. In particolare, i rimborsi di oneri per i quali si è fruito della detrazione in anni precedenti vanno indicati nel rigo M3 (ad esempio, rimborsi di spese sanitarie portati in detrazione negli anni precedenti al 2024);
- **Modifica scaglioni di reddito e delle aliquote IRPEF:** è prevista una riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote;
- **Nuovo regime agevolativo per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e I.A.P.:** per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, considerati congiuntamente, non concorrono ovvero concorrono parzialmente alla formazione del reddito complessivo;
- **Locazioni brevi:** i redditi derivanti da contratti di locazione breve sono assoggettati ad imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca con aliquota al 26 per cento nel caso di opzione per tale tipo di regime; la predetta aliquota è ridotta al 21 per cento per i redditi da locazione breve relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi;
- **Codice Identificativo Nazionale (CIN):** per i contratti di locazione per finalità turistiche e per i contratti di locazione breve, il locatore o il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva deve indicare nella sezione III del quadro B il Codice Identificativo Nazionale (CIN) assegnato dal Ministero del Turismo;
- **Lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera:** dal 2024, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 10.000 euro;
- **Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente:** per il solo periodo d'imposta 2024 è innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;
- **Lavoro sportivo dilettantistico e professionistico:** il lavoro sportivo dal 31 luglio 2024, non può generare reddito assimilato a quello di lavoro autonomo;
- **Modifica alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa:** nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di 610,50 euro ai lavoratori che nell'anno 2023 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro;
- **Bonus tredicesima:** per l'anno 2024, ai titolari di reddito di lavoro dipendente con un reddito complessivo non superiore ad euro 28.000 che rispettino determinate condizioni, è riconosciuta un'indennità di importo pari ad euro 100, ragguagliata al periodo di lavoro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo;
- **Trattamento Integrativo:** per l'anno 2024, l'agevolazione in questione spetta, in rapporto al periodo di lavoro nell'anno, se l'imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è maggiore della detrazione per lavoro dipendente ridotta di 75 euro;
- **Lavoratori impatriati:** ridisegnato il regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024; i redditi prodotti dai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare (limitatamente al 40 per cento del loro ammontare in presenza di un figlio minore o in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime) al ricorrere di determinate condizioni;

- **Rimodulazione delle detrazioni per oneri:** per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, è prevista una riduzione di 260 euro dell'ammontare della detrazione dall'imposta lorda spettante per l'anno 2024;
- **Detrazione Superbonus:** per le spese sostenute nel 2024 rientranti nel Superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 70%. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale;
- **Detrazione Sismabonus ed eliminazione barriere architettoniche:** per le spese sostenute nel 2024 relative ad interventi rientranti nel Sismabonus o finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 119-ter del D.L. 34/2020, la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo;
- **Opzione Superbonus 2023:** per le spese Superbonus sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è possibile optare per la ripartizione in 10 rate annuali di pari importo mediante presentazione di una dichiarazione integrativa di quella presentata per il periodo d'imposta 2023, da presentare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024. L'opzione è irrevocabile e la maggiore imposta eventualmente dovuta è versata, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024, senza applicazione di sanzioni e interessi;
- **Detrazione bonus mobili:** per l'anno 2024, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è pari a 5.000 euro;
- **IVIE e IVAFE:** l'aliquota dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero è fissata all'1,06 per cento, mentre per i prodotti finanziari detenuti in Stati o Territori a regime privilegiato l'aliquota è del 4 per mille annuo;
- **Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri:** dall'anno 2024 è consentito ai lavoratori residenti in determinati comuni italiani, situati a 20 km dal confine svizzero, in possesso di specifici requisiti, di optare per l'applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi.

3. Destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef

Ciascun contribuente può utilizzare una scheda unica per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef.

Il contribuente può destinare:

- l'otto per mille del gettito Irpef allo Stato oppure a una Istituzione religiosa;
- il cinque per mille della propria Irpef a determinate finalità;
- il due per mille della propria Irpef in favore di un partito politico.

Le scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef non sono in alcun modo alternative tra loro e possono, pertanto, essere tutte espresse.

Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute.

Per esprimere le scelte, il contribuente deve compilare l'apposita scheda (Mod. 730-1), da presentare integralmente anche nel caso in cui sia stata operata soltanto una delle scelte consentite.

Anche i contribuenti che non devono presentare la dichiarazione, indicati nel precedente paragrafo 4 della parte "I - Introduzione", possono scegliere di destinare l'otto, il cinque e il due per mille dell'Irpef utilizzando l'apposita scheda allegata allo schema di Certificazione Unica 2025 o al modello REDDITI Persone fisiche 2025 e seguendo le relative istruzioni.

Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef

Il contribuente può destinare una quota pari all'otto per mille del gettito Irpef:

- allo Stato (a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario. Il contribuente ha la facoltà di effettuare questa scelta indicando una specifica finalità tra le seguenti: fame nel mondo, calamità, edilizia scolastica, assistenza ai rifugiati, beni culturali, prevenzione e recupero da tossicodipendenze e altre dipendenze patologiche);
- alla Chiesa Cattolica (a scopi di carattere religioso o caritativo);
- all'Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito);
- alle Assemblee di Dio in Italia (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo);
- alla Chiesa Evangelica Valdese, (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi) per scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale sia a diretta gestione della Chiesa Evangelica Valdese, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale e internazionale;
- alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari o culturali in Italia e all'estero, direttamente o attraverso le Comunità ad essa collegate);
- all'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (per la tutela degli interessi religiosi degli Ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari in special modo volti alla tutela delle minoranze, contro il razzismo e l'antisemitismo);
- alla Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (per il mantenimento dei ministri di culto, la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri);
- alla Chiesa apostolica in Italia (per interventi sociali, culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri);
- all'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero);
- all'Unione Buddhista Italiana (per interventi culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri paesi, nonché assistenziali e di sostegno al culto);
- all'Unione Induista Italiana (per sostentamento dei ministri di culto, esigenze di culto e attività di religione o di culto, nonché interventi culturali, sociali, umanitari ed assistenziali eventualmente pure a favore di altri paesi);
- all'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG), per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Istituto e delle attività indicate all'articolo 12, comma 1, lettera a) della legge 28 giugno 2016, n.130, nonché ad interventi sociali e umanitari in Italia e all'estero, ad iniziative per la promozione della pace, del rispetto e difesa della vita in tutte le forme esistenti e per la difesa dell'ambiente;

- all'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" (per fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza, per il mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, per scopi filantropici, assistenziali e culturali da realizzarsi anche in Paesi esteri).

La ripartizione tra le Istituzioni beneficiarie avverrà in proporzione alle scelte espresse. La quota d'imposta che risulterà non attribuita verrà divisa secondo la proporzione derivante dalle scelte espresse; la quota che risulterà non attribuita e che proporzionalmente spetterebbe alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa apostolica in Italia sarà devoluta alla gestione statale.

La scelta va espressa sul modello 730-1, firmando nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle istituzioni beneficiarie sopra descritte.

Scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef

Il contribuente può destinare una quota pari al cinque per mille della propria imposta sul reddito alle seguenti finalità:

- a) sostegno degli enti del Terzo Settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 46, comma 1, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese costituite in forma di società, nonché sostegno delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), iscritte all'Anagrafe delle ONLUS. L'articolo 9, comma 6, del Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'articolo 9, comma 4, del Decreto-legge n. 198 del 29 dicembre 2022, stabilisce, infatti, che fino al 31 dicembre 2023, le ONLUS iscritte all'Anagrafe, continuano ad essere destinatarie della quota del cinque per mille dell'Irpef, con le modalità previste per gli enti del volontariato dal DPCM 23 luglio 2020;
- b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
- c) finanziamento della ricerca sanitaria;
- d) finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 28 luglio 2016);
- e) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza;
- f) sostegno alle Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;
- g) sostegno degli enti gestori delle aree protette.

La scelta va espressa sul "Modello 730-1" apponendo la propria firma solo nel riquadro corrispondente alla finalità cui si intende destinare la quota del cinque per mille dell'Irpef. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui vuole destinare direttamente la quota del cinque per mille dell'Irpef.

Scelta per la destinazione del due per mille dell'Irpef ai partiti politici

Il contribuente può destinare una quota pari al due per mille della propria imposta sul reddito a favore di uno dei partiti politici iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'art. 4 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e il cui elenco è trasmesso all'Agenzia delle Entrate dalla "Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici".

Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici destinatari della quota del due per mille dell'Irpef, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro presente sulla scheda, indicando nell'apposita casella il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari. L'elenco con i codici relativi ai partiti è riportato nella tabella "Partiti politici ammessi al beneficio della destinazione volontaria del due per mille dell'Irpef" in Appendice (dopo l'elenco dei codici catastali comunali).

4. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.

Finalità del trattamento

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e per eventuali ulteriori finalità che potranno essere previste da specifiche norme di legge. I dati potranno essere utilizzati al fine di individuare contribuenti con profili di elevato rischio di evasione, di frode o di elusione fiscale, così come previsto dalla normativa in materia.

Conferimento dei dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi.

Se i dati riguardano anche familiari o terzi, questi ultimi dovranno essere informati dal dichiarante che i loro dati sono stati comunicati all'Agenzia delle Entrate.

L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.

L'indicazione del numero di telefono, del cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 l'utilizzo della scheda unica per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef comporta il conferimento di categorie particolari di dati personali.

L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.

L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 e dell'art. 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228.

L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 13.

Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta è facoltativo e richiede il conferimento di dati particolari.

Base giuridica

La base giuridica del trattamento è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività (liquidazione, accertamento e riscossione) di cui è investita l'Agenzia delle Entrate (art. 6, §1 lett. e) del Regolamento), in base a quanto previsto dalla normativa di settore. Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 stabilisce le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda i dati relativi alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille, gli stessi saranno conservati per il tempo necessario a consentire all'Agenzia delle entrate di effettuare i controlli presso gli intermediari e/o i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale circa la corretta trasmissione delle relative informazioni. Saranno, inoltre, conservati per il tempo necessario a consentire al destinatario della scelta e al contribuente che effettua la scelta di esercitare i propri diritti: tale periodo coincide con il termine di prescrizione ordinaria decennale che decorre dalla effettuazione della scelta.

Modalità del trattamento

I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Categorie di destinatari dei dati

I suoi dati personali saranno trattati dai soggetti designati dal Titolare quali Responsabili, ovvero dalle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare, o del Responsabile. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi; tuttavia, se necessario, potranno essere comunicati:

- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da un atto amministrativo generale o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria;
- ad altri eventuali soggetti terzi, qualora la comunicazione si dovesse rendere necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Trasferimento dati all'estero

Alcuni dati potrebbero essere comunicati, in adempimento di un obbligo previsto dalla legge o sulla base di norme di cooperazione internazionale, a Paesi o a organizzazioni internazionali situati sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione 106 - 00147 nonché gli intermediari, per la sola attività di trasmissione.

Responsabile del trattamento

L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale sono affidate la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate, designata per questo Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Responsabile della Protezione dei Dati

Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it per le questioni relative al trattamento dei dati personali.

Diritti dell'interessato

L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione all'interno della propria area riservata, area *Consultazioni* del sito *web* dell'Agenzia delle Entrate.

I diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento possono essere esercitati alternativamente tramite:

- applicazione web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate;
- apposito form in area libera del sito dell'Agenzia delle entrate che guida l'utente nelle diverse fasi di redazione dell'istanza;
- posta ordinaria o raccomandata a/r all'indirizzo Via Giorgione n.106 – 00147 Roma;
- posta elettronica certificata all'indirizzo eserciziodiritti@pec.agenziaentrate.it.

Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento (UE) e al D.Lgs. 196/2003 ha diritto di proporre reclamo innanzi all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento (UE). Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito *web* del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.

Consenso

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.

Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto è previsto dalla legge; mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la de-

trazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef, sia per poterli comunicare all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari.

Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per mille dell'Irpef, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef.

Modifiche

L'Agenzia delle entrate si riserva il diritto di apportare alla presente informativa, a propria esclusiva discrezione ed in qualunque momento, tutte le modifiche ritenute opportune o rese obbligatorie dalle norme di volta in volta vigenti, dandone adeguata pubblicità nella sezione dedicata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

5. Rettifica del modello 730

Modello 730 rettificativo

Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale deve comunicarglielo il prima possibile, per permettergli l'elaborazione di un Mod. 730 "rettificativo".

Modello 730 integrativo

Se, invece, il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole.

A. Integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel Mod. 730 originario) o un'imposta pari a quella determinata con il Mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), a sua scelta può:

- presentare entro il **25 ottobre** un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il **codice 1** nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio. Il Mod. 730 integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il Mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell'integrazione che viene effettuata. Se l'assistenza sul Mod. 730 originario era stata prestata dal sostituto d'imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione;
- presentare un modello REDDITI Persone fisiche 2025, utilizzando l'eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Il modello REDDITI Persone fisiche 2025 può essere presentato:
 - entro il 31 ottobre (correttiva nei termini);
 - oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI Persone fisiche 2025 relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa);
 - oppure entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998). In questo caso l'importo a credito potrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

B. Integrazione della dichiarazione in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d'imposta

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il **25 ottobre** un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In questo caso dovrà indicare il **codice 2** nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio. Il nuovo modello 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio".

C. Integrazione della dichiarazione in relazione sia ai dati del sostituto d'imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un'imposta invariata

Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un'imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario, il contribuente può presentare entro il **25 ottobre** un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando il **codice 3** nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio.

D. Integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il modello REDDITI Persone fisiche 2025.

Il modello REDDITI Persone fisiche 2025 può essere presentato:

- entro il 31 ottobre (correttiva nei termini). In questo caso, se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso);
- entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa). In questo caso se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;
- entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998). In questo caso se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso.

La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l'obbligo da parte del datore di lavoro o dell'ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730.

6. Redditi o contributi da dichiarare con il modello REDDITI Persone fisiche

I contribuenti che presentano il Mod. 730/2025 devono, inoltre, presentare:

- **il quadro RM del Mod. REDDITI Persone fisiche 2025** se hanno percepito nel 2024 indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;
- **il quadro RU e, ove necessario in relazione alla tipologia del credito d'imposta utilizzato, anche il quadro RS del Modello REDDITI Persone fisiche 2025** da parte degli agricoltori in regime di esonero (articolo 34, comma 6, D.P.R. n. 633 del 1972), se nel corso del 2024 hanno usufruito di crediti d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione nel modello F24.

I quadri RM, RU e RS devono essere presentati, insieme al frontespizio del Mod. REDDITI Persone fisiche 2025, nei modi e nei termini previsti per la presentazione dello stesso Mod. REDDITI 2025.

Resta inteso che i contribuenti, in alternativa alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità appena descritte, possono utilizzare integralmente il Mod. REDDITI Persone fisiche 2025.

7. Altre informazioni utili

Locazioni brevi

A partire dal 1° giugno 2017 è stata introdotta un'apposita disciplina fiscale per i contratti di locazioni di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa (cd. Contratto locazione breve).

Il reddito derivante da tali locazioni brevi costituisce reddito fondiario per il proprietario dell'immobile o per il titolare di altro diritto reale e va indicato nel quadro B; per il sublocatore o il comodatario, invece, costituisce reddito diverso e va indicato nel quadro D.

Dall'anno d'imposta 2021 il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Negli altri casi, l'attività di locazione da chiunque esercitata si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'art. 2082 del codice civile in base al quale è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Pertanto, se nel corso del 2024 sono stati destinati a locazione breve più di 4 appartamenti, non può essere utilizzato il modello 730, ma va utilizzato il modello REDDITI PF. Il Comune di Venezia può autonomamente individuare i limiti massimi e i presupposti per la destinazione degli immobili residenziali ad attività di locazione breve.

Unioni civili

In base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Imu, Imi, Imis e Ilia

La legge di stabilità 2016 prevede che dal periodo d'imposta 2014 si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (Imi) della provincia di Bolzano e all'imposta immobiliare semplice (Imis) della provincia di Trento le disposizioni relative all'Imu riguardo la sostituzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali. Pertanto, nelle istruzioni al modello 730 i riferimenti all'Imu si intendono effettuati anche all'Imi e all'Imis.

La legge di bilancio 2023 dispone che dal 1° gennaio 2023 si applicano anche all'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) della Regione Friuli Venezia Giulia le disposizioni relative all'Imu riguardo la sostituzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali. Pertanto, nelle istruzioni al modello 730 i riferimenti all'Imu si intendono effettuati anche all'ILIA.

Certificazione Unica 2025

Le istruzioni del modello 730 fanno riferimento alla Certificazione Unica rilasciata dal sostituto d'imposta.

Se è stata rilasciata una Certificazione Unica 2024 perché il rapporto di lavoro si è interrotto prima che fosse disponibile la Certificazione Unica 2025, il sostituto d'imposta è comunque tenuto a rilasciare una nuova Certificazione Unica, entro il 16 marzo 2025, che deve essere utilizzata per la compilazione del modello 730.

Modalità di arrotondamento

Gli importi da indicare nella dichiarazione devono essere arrotondati all'unità di euro per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro oppure per difetto se inferiore a questo limite (ad esempio 65,50 diventa 66; 65,51 diventa 66; 65,49 diventa 65).

Sul modello sono prestampati due zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali vanno indicati gli importi.

Conversione delle valute estere dei Paesi non aderenti all'euro

In tutti i casi in cui è necessario convertire in euro redditi, spese e oneri originariamente espressi in valuta estera deve essere utilizzato il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno precedente più prossimo. Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno delle principali valute sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I numeri arretrati della Gazzetta possono essere richiesti alle Librerie dello Stato o alle loro corrispondenti. Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno si può consultare il sito Internet della Banca d'Italia, all'indirizzo: <https://www.bancaditalia.it/compiti/operazioni-cambi/cambi/index.html>.

Modelli aggiuntivi

Se lo spazio disponibile nel modello non è sufficiente per i dati che è necessario inserire, occorrerà riempire altri moduli, numerandoli progressivamente nell'apposita casella posta in alto a destra indicando sempre il codice fiscale nell'apposito spazio. Il numero complessivo dei modelli compilati per ciascun contribuente va riportato nella casella posta nel riquadro "Firma dichiarazione" della prima facciata del Modello base compilato.

Ad esempio, se nel quadro E (Sez. III) devono essere indicati i dati relativi a più di tre interventi di recupero del patrimonio edilizio, può essere utilizzato un ulteriore modulo del quadro E, riportando in alto a destra il codice fiscale e il numero "2" nella casella "Mod. N."

Infine, nella casella “N. modelli compilati” va riportato il numero “2”, per evidenziare che oltre al Modello base è stato compilato anche il secondo modulo del quadro E.

Proventi sostitutivi e interessi

I proventi sostitutivi di redditi (ad esempio la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, ecc.) e gli interessi moratori e per dilazioni di pagamento devono essere dichiarati utilizzando gli stessi quadri nei quali vanno dichiarati i redditi che sostituiscono o i crediti a cui si riferiscono (vedi in Appendice la voce “Proventi sostitutivi e interessi”).

Fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale (artt. 167 - 171 c.c.) è un complesso di beni, appartenenti ad un terzo o ad entrambi i coniugi o ad uno solo di essi, destinati al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi della famiglia.

I redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale sono imputati per metà del loro ammontare a ciascuno dei coniugi (art. 4, comma 1, lett. b) del Tuir.

Usufrutto legale

I genitori devono includere nella propria dichiarazione anche i redditi dei figli minori sui quali hanno l'usufrutto legale. I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio minore. Tuttavia, non sono soggetti ad usufrutto legale:

- i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
- i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
- i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto (la condizione però, non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima);
- i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà (se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a questi);
- le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.

I redditi dei figli minori non soggetti ad usufrutto legale devono, invece, essere dichiarati a nome di ciascun figlio da uno dei genitori (se la potestà è esercitata da uno solo dei genitori la dichiarazione deve essere presentata da quest'ultimo).

Amministratori di condominio

Gli amministratori di condominio che si avvalgono dell'assistenza fiscale, presentano la comunicazione dell'amministratore di condominio o compilando il quadro K del modello 730 o presentando, oltre il modello 730, il quadro AC del Mod. REDDITI Persone fisiche 2025 relativo all'elenco dei fornitori del condominio, insieme al frontespizio dello stesso Mod. REDDITI Persone fisiche 2025 nei modi e nei termini previsti per la presentazione di questo modello.

Gli amministratori di condominio devono riportare nel quadro K (ovvero nel quadro AC del modello REDDITI) anche i dati catastali degli immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali.

Dichiarazione presentata dagli eredi

Per le persone decedute dal 1° gennaio 2024 al 30 settembre 2025, la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024 può essere presentata utilizzando il modello 730/2025.

In tal caso il modello 730 va presentato al Caf o professionista abilitato o presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate. Non può essere consegnato né al sostituto d'imposta della persona fisica deceduta né al sostituto d'imposta dell'erede.

Per le persone decedute successivamente al 30 settembre 2025, la dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2024 può essere presentata utilizzando esclusivamente il modello REDDITI PF entro i termini indicati nel paragrafo “Termini di presentazione della dichiarazione da parte degli eredi” del capitolo “Informazioni preliminari” del modello REDDITI PF 2025.

Se la persona deceduta aveva presentato il Modello 730/2024 dal quale risultava un credito successivamente non rimborsato dal sostituto d'imposta, l'erede può far valere tale credito nella dichiarazione presentata per conto del deceduto indicandolo nel rigo F3.

Per le informazioni sulle modalità di compilazione, vedere le istruzioni fornite al capitolo “Informazioni relative al contribuente”.

Termini di versamento da parte degli eredi

Per le persone decedute nel 2024 o i soggetti deceduti entro il 28 febbraio 2025 i versamenti devono essere effettuati dagli eredi nei termini ordinari. Per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il 31 dicembre 2025.

III - GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. Informazioni relative al contribuente

La casella “**Dichiarante**” deve essere barrata dal contribuente che presenta la propria dichiarazione dei redditi.

Se viene presentata la dichiarazione congiunta, il contribuente che intende far eseguire le operazioni di conguaglio al proprio datore di lavoro o ente pensionistico deve barrare entrambe le caselle “**Dichiarante**” e “**Dichiarazione congiunta**”, mentre il coniuge deve barrare solo la casella “**Coniuge dichiarante**”.

Il contribuente che presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci (compreso il minore) deve barrare la casella “**Rappresentante o tutore o erede**” e indicare il proprio codice fiscale nella casella “**Codice fiscale del rappresentante o tutore o erede**”. In tal caso, la casella “**Dichiarante**” non deve essere barrata.

L'erede che presenta la dichiarazione per conto del contribuente deceduto barra la casella “**Rappresentante o tutore o erede**” e indica il proprio codice fiscale nella casella “**Codice fiscale del rappresentante o tutore o erede**”. In tal caso, non occorre barrare la casella “**Dichiarante**”. Nel campo “**Data carica erede**” l'erede indica la data del decesso del soggetto per cui presenta la dichiarazione.

Nella casella “**Codice fiscale**” deve essere indicato il codice fiscale del contribuente. Il codice fiscale deve corrispondere a quello indicato nella tessera sanitaria o, nel caso in cui non sia stata ancora emessa, a quello risultante dall'apposito tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria.

La casella **“Soggetto fiscalmente a carico di altri”** deve essere compilata con il codice ‘1’ dal contribuente con reddito complessivo uguale o inferiore a **2.840,51 euro** al lordo degli oneri deducibili, con il codice ‘2’ dai figli di età non superiore a 24 anni con reddito complessivo uguale o inferiore a **4.000 euro** al lordo degli oneri deducibili (vedi il successivo capitolo “Familiari a carico”); per tali soggetti, il requisito dell’età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d’imposta. La casella va compilata dal figlio con meno di 21 anni anche se il genitore o i genitori di cui è a carico non fruiscono delle detrazioni per figli a carico.

La casella **“730 integrativo”** deve essere compilata dal contribuente che presenta una dichiarazione integrativa (vedi, nella parte II, il capitolo “Rettifica del modello 730”) indicando:

- il codice ‘1’ se l’integrazione o la rettifica comportano un maggior credito o un minor debito rispetto alla dichiarazione originaria o un’imposta pari a quella determinata con il Mod. 730 originario;
- il codice ‘2’ se l’integrazione o la rettifica riguardano esclusivamente le informazioni da indicare nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”;
- il codice ‘3’ se l’integrazione o la rettifica riguardano sia le informazioni da indicare nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” sia i dati relativi alla determinazione dell’imposta dovuta se dagli stessi scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito o un’imposta pari a quella determinata con il Mod. 730 originario.

Nel caso di 730 presentato dai lavoratori dipendenti privi di un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio o nel caso di 730 presentato per conto del contribuente deceduto (vedi nella Parte I il paragrafo “Chi può presentare il Mod. 730”) o nel caso di contribuente che non vuole avvalersi dell’intermediazione del sostituto d’imposta, va indicata la lettera **“A”** nella casella **“730 senza sostituto”**.

Il contribuente può evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichiarazione dei redditi, indicando un apposito codice nella casella **“Situazioni particolari”**. Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblicazione del presente modello di dichiarazione, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in relazione a quesiti posti dagli utenti e riferiti a specifiche problematiche. Pertanto, questa casella può essere compilata solo se l’Agenzia delle Entrate comunica (ad esempio con circolare, risoluzione o comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare.

Dati del contribuente

Vanno riportati negli appositi spazi il cognome e il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla della relativa provincia. Chi è **nato all’estero** deve indicare, in luogo del Comune, lo Stato di nascita senza compilare lo spazio relativo alla provincia.

In caso di dichiarazione presentata per conto di persona incapace, compreso il minore, si rimanda al successivo paragrafo “Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal contribuente”.

Se qualcuno dei dati anagrafici indicati nella tessera sanitaria o nel tesserino è errato, il contribuente deve recarsi presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate per ottenerne la variazione. Fino a quando la variazione non è stata effettuata il contribuente deve utilizzare il codice fiscale che gli è stato attribuito, anche se sbagliato.

Residenza anagrafica

La residenza anagrafica deve essere indicata solo se il contribuente ha variato la propria residenza nel periodo dal 1° gennaio 2024 alla data in cui presenta la dichiarazione.

Si ricorda che la residenza si considera cambiata anche nel caso di variazione dell’indirizzo nell’ambito dello stesso Comune.

Se la residenza è stata variata occorre indicare:

- i dati della nuova residenza alla data di consegna del Mod. 730, avendo cura di riportare negli appositi spazi i dati relativi a: Comune, sigla della provincia, CAP, tipologia (via, viale, piazza, largo ecc.), indirizzo, numero civico, frazione, se presente;
- il giorno, il mese e l’anno in cui è intervenuta la variazione.

La residenza anagrafica deve essere indicata anche dai contribuenti che presentano per la prima volta la dichiarazione dei redditi, i quali devono barrare la casella “Dichiarazione presentata per la prima volta”.

L’indicazione del **numero di telefono, di cellulare** e dell’indirizzo di **posta elettronica** consente di ricevere dall’Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Domicilio fiscale per l’attribuzione dell’addizionale regionale e dell’addizionale comunale

Il domicilio fiscale coincide generalmente con la residenza anagrafica. In casi particolari l’amministrazione finanziaria può consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello di residenza.

Il domicilio fiscale consente di individuare la Regione e il Comune per i quali è dovuta rispettivamente l’addizionale regionale e comunale.

Domicilio fiscale al 1° gennaio 2024

Il rigo “Domicilio fiscale al 1/1/2024” va sempre compilato indicando il domicilio alla data del 1/1/2024.

Se la residenza è variata, gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui essa si è verificata, pertanto il contribuente che ha cambiato la propria residenza dovrà attenersi alle seguenti istruzioni per compilare il rigo relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2024.

Se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2023 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2023 indicare il nuovo domicilio. I contribuenti che si sono trasferiti in Italia nel corso dell’anno 2024 devono indicare il domicilio fiscale nel quale hanno trasferito la residenza.

Si ricorda che non possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2024 e/o nel 2025 non sono residenti in Italia (vedi in Appendice la voce “Condizioni per essere considerati residenti”).

Se il comune in cui si risiede è stato istituito per fusione avvenuta dal 2020 fino al 1° gennaio 2024 compreso e se tale comune ha deliberato **aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef differenziate per ciascuno dei territori** dei comuni estinti, compilare la casella **“Fusione comuni”** indicando l’apposito codice identificativo dell’ex comune riportato nella tabella denominata “Elenco dei codici identificativi da indicare nella casella “Fusione Comuni” del rigo “Domicilio fiscale al 1° gennaio 2024” presente in Appendice.

Per alcuni casi particolari si rimanda alle istruzioni fornite successivamente.

Domicilio fiscale al 1° gennaio 2025

Il rigo "Domicilio fiscale al 1/1/2025" va compilato solo se il comune è diverso da quello al 1° gennaio 2024.

Se la residenza è variata, il contribuente che ha cambiato la propria residenza dovrà attenersi alle seguenti istruzioni per compilare il rigo relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2025.

Se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2024 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2024 indicare il nuovo domicilio.

Se la variazione è dovuta alla fusione, anche per incorporazione, di comuni preesistenti il rigo non va compilato.

Se il comune in cui si risiede è stato istituito per fusione avvenuta dal 2021 al 2025 e se tale comune ha deliberato **aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef differenziate per ciascuno dei territori** dei comuni estinti, il rigo va compilato e nella **casella "Fusione comuni"** va indicato l'apposito codice identificativo dell'ex comune riportato nella tabella denominata "Elenco dei codici identificativi da indicare nella casella "Fusione Comuni" del rigo "Domicilio fiscale al 1° gennaio 2025" presente in Appendice.

Per alcuni casi particolari si rimanda alle istruzioni fornite successivamente.

Casi particolari**Trasferimento da un municipio ad un altro nell'ambito dello stesso comune risultante dalla fusione di altri comuni, che ha deliberato aliquote differenziate**

Se il contribuente risiede in un comune fuso (risultante dalla fusione di altri comuni) che ha deliberato aliquote differenziate per ciascuno dei municipi riferiti ai comuni estinti ed il municipio di residenza al 1/1/2024 è diverso da quello di residenza al 1/1/2025, deve essere compilato sia il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2024, riportando nella casella "Fusione Comuni" il codice identificativo dell'ex Comune nel quale si risiedeva a tale data, che il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2025, riportando nella casella "Fusione Comuni" il codice identificativo dell'ex Comune nel quale si risiede a tale data.

Nuovo comune sorto dal distacco di uno o più territori appartenenti ad uno o più comuni che continuano ad esistere

Se il contribuente risiede in un nuovo comune risultante dal distacco di uno o più territori appartenenti ad uno o più comuni che continuano ad esistere, deve essere compilato sia il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2024, riportando i dati del comune originario (comune dal quale si è distaccata una parte di territorio), che il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2025, riportando i dati del nuovo comune. Nel rigo relativo al domicilio fiscale al 1/1/2025 non deve essere compilata la casella "Fusione Comuni".

Casi particolari addizionale regionale

La casella 'Casi particolari addizionale regionale' va compilata con il codice "1" esclusivamente da coloro che hanno il domicilio fiscale nel Veneto o nelle Marche e si trovano nelle condizioni riportate in Appendice alla voce "Addizionale regionale casi particolari", al fine di fruire di un'aliquota agevolata. Coloro che hanno il domicilio fiscale nel Veneto richiedono l'agevolazione per se stessi indicano il codice 2.

Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal contribuente

I soggetti tenuti a presentare la dichiarazione per conto del contribuente deceduto o per conto di persona incapace, compreso il minore, possono utilizzare il Mod. 730, purché il contribuente per il quale si presenta la dichiarazione abbia le condizioni per usare questo modello (vedi il paragrafo "Chi può presentare il Mod. 730").

Chi presenta la dichiarazione per conto di terzi deve compilare due moduli del frontespizio riportando in entrambi il codice fiscale del contribuente (deceduto o minore o tutelato o rappresentato o beneficiario) e quello del soggetto che presenta la dichiarazione per conto di altri ovvero il codice fiscale dell'erede o del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno.

Nel primo modulo del frontespizio del 730:

- barrare la casella **"Dichiarante"**;
- barrare la casella:
 - **'Tutelato/Rappresentato'** - nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall'amministratore di sostegno per la persona con limitata capacità di agire;
 - **'Minore'** - nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale;
 - **'Deceduto'** - nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dall'erede del contribuente deceduto. In tal caso occorre compilare con la lettera "A" anche la casella "730 senza sostituto" presente nel frontespizio del modello 730 e barrare la casella "Mod. 730 dipendenti senza sostituto" presente nella sezione "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio";
- riportare i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.

Nel secondo modulo del frontespizio del 730 è necessario:

- barrare nel rigo "Contribuente", la casella **"Rappresentante o tutore o erede"**. Per l'erede è necessario compilare anche la casella **"Data carica erede"**;
- compilare soltanto i riquadri **"Dati anagrafici"** e **"Residenza anagrafica"**, incluso il rigo "Telefono e posta elettronica", riportando i dati del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno o erede. Non deve essere compilato il campo "data della variazione" e non deve essere barrata la casella "Dichiarazione presentata per la prima volta".

Si ricorda che in questi casi non è possibile presentare una dichiarazione congiunta e che i redditi di chi presenta la dichiarazione non devono mai essere cumulati con quelli del soggetto per conto del quale viene presentata.

In entrambi i modelli deve essere apposta la sottoscrizione della persona che presenta la dichiarazione.

2. Familiari a carico

In questo prospetto devono essere inseriti i dati relativi ai familiari che nel 2024 sono stati fiscalmente a carico del contribuente, al fine di fruire delle detrazioni dall'imposta per il coniuge, i figli o gli altri familiari a carico o delle altre agevolazioni previste per le persone indicate in questo prospetto. Queste detrazioni vengono calcolate dal soggetto che presta l'assistenza fiscale.

Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2024 **hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili**. Sono considerati fiscalmente a carico i **figli di età non superiore a 24 anni** che nel 2024 **hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili**.

Nel limite di reddito di **2.840,51 euro (o 4.000 euro)** che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, vanno computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:

- il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero:

- il **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato;
- i **figli** (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi, pertanto, ai fini dell'attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria "altri familiari".

Possono essere considerati a carico anche i seguenti **altri familiari**, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi quelli adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne.

Se nel corso del 2024 è cambiata la situazione di un familiare, bisogna compilare un rigo per ogni situazione.

Le **detrazioni per carichi di famiglia** variano in base al reddito, quindi chi presta l'assistenza fiscale dovrà calcolare l'ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 12 del Tuir.

A seconda della situazione reddituale del contribuente le detrazioni per carichi di famiglia possono spettare per intero, solo in parte o non spettare (vedere in Appendice la "tabella 3" – detrazioni per coniuge a carico, la "tabella 4" – detrazione ordinaria per figli a carico, la "tabella 5" – detrazioni per altri familiari a carico).

Dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico di cui all'art. 12 del Tuir spettano solo per i figli con 21 anni o più. Per i figli di età inferiore, esse sono state sostituite dall'assegno unico che è erogato dall'INPS a seguito di apposita richiesta. Per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni fiscali di cui al citato articolo 12 sono cumulabili con l'AUU eventualmente percepito.

Dal 1° marzo 2022 non spetta più la maggiorazione di 200 euro per ciascun figlio prevista per le famiglie con più di tre figli; inoltre, non spetta più l'ulteriore detrazione di 1.200 euro prevista per le famiglie con più di 4 figli.

Dal 1° marzo 2022 non sono più riconosciute le maggiorazioni previste per i figli con disabilità poiché anche queste maggiorazioni sono sostituite dall'assegno unico e, in questo caso, anche per i figli con 21 anni o più.

Nel caso in cui non si avesse diritto alla detrazione per i figli a carico, ad esempio perché il primo figlio è nato a maggio 2024, non viene meno la necessità di indicare i dati dei figli nel prospetto dei familiari a carico poiché questi dati sono necessari per riconoscere le altre agevolazioni previste per i figli a carico.

Si rammenta che per i figli non è mai possibile fruire delle detrazioni previste per gli altri familiari a carico.

I nonni che hanno a carico i nipoti a seguito di un formale provvedimento di affidamento o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare (equiparata all'affidamento ai sensi della legge 5 maggio 1983, n. 184) non possono beneficiare delle detrazioni previste per i figli e per gli altri familiari a carico.



Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022.

Come compilare il rigo relativo al coniuge

Nel **rigo 1** indicare i dati relativi al coniuge.

Colonna 1: barrare la **casella 'C'**.

Colonna 4 (codice fiscale): indicare il **codice fiscale** del coniuge.

Il codice fiscale del coniuge deve essere indicato anche se non è fiscalmente a carico.

Colonna 5 (n. mesi a carico): utilizzare questa casella solo se il coniuge è stato a carico. Indicare '12' se il coniuge è stato a carico per tutto il 2024. In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del 2024, riportare il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a carico. Per esempio, in caso di matrimonio celebrato a giugno del 2024, la detrazione spetta per sette mesi, pertanto, nella casella indicare '7'.

Come compilare i rigi relativi ai figli e agli altri familiari a carico

Righi da 2 a 5

Nel **rigo 2** devono essere indicati i dati relativi al primo figlio.

Colonna 1: barrare la **casella 'F1'** se il familiare indicato è il primo figlio a carico (vale a dire quello di età anagrafica maggiore tra quelli a carico) e la **casella 'F'** per i figli successivi al primo (vedere in Appendice la voce "Familiari a carico - Casi particolari di compilazione della casella F1").

Colonna 2: barrare la casella 'A' se si tratta di un altro familiare.

Colonna 3: barrare la casella 'D' se si tratta di un figlio con disabilità. Se viene barrata questa casella non è necessario barrare anche la casella 'F'. Si precisa che è considerata persona con disabilità quella riconosciuta tale ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Colonna 4 (codice fiscale): indicare il codice fiscale di ciascuno dei figli, **tranne di quelli in affidamento preadottivo**, e degli altri familiari a carico.

Il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere indicato, anche se non si fruisce delle relative detrazioni, che sono attribuite interamente a un altro soggetto. È altresì necessario indicare il codice fiscale dei figli a carico residenti all'estero.

I cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico devono essere in possesso di una documentazione attestante lo **status** di familiare che può essere alternativamente formata da:

- documentazione originale rilasciata dall'autorità consolare del Paese d'origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio;
- documentazione con apposizione dell'*apostille*, per le persone provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
- documentazione validamente formata nel Paese d'origine, in base alla normativa di quella nazione, tradotta in italiano e certificata come conforme all'originale dal Consolato italiano nel paese di origine.

Colonna 5 (n. mesi a carico): indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il familiare è stato a carico ('12' se il familiare è stato a carico per tutto il 2024). Se, invece, è stato a carico solo per una parte del 2024, riportare il numero dei mesi corrispondenti. Per esempio, per un figlio nato nel mese di agosto indicare '5'.

Colonna 7 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante.

La detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori. Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50 per cento ciascuno. Tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, **in mancanza di accordo tra le parti**, nella misura del 100 per cento al genitore affidatario oppure in caso di affidamento congiunto nella misura del 50 per cento ciascuno. Anche in questo caso, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato; tale possibilità permette di fruire per intero della detrazione nel caso in cui uno dei genitori abbia un reddito basso e quindi un'imposta che non gli consente di fruire in tutto o in parte della detrazione.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, salvo diverso accordo tra i genitori o salvo diverse disposizioni del giudice, la detrazione spettante per il figlio maggiorenne può continuare ad essere ripartita nella medesima misura in cui era ripartita nel periodo della minore età del figlio.

Se un genitore fruisce al 100 per cento della detrazione per figlio a carico, l'altro genitore non può fruirne. La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi:

- figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
- non è legalmente ed effettivamente separato.

Si ha, invece, diritto per il primo figlio con 21 anni o più alla detrazione prevista per il coniuge a carico quando l'altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio oppure per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente se non si è risposato o se risposato si è legalmente ed effettivamente separato.

In particolare nella casella di colonna 7 indicare:

■ **per ogni figlio a carico:**

- '100' se la detrazione è richiesta per intero;
- '50' se la detrazione è ripartita tra i genitori;
- '0' se la detrazione è richiesta per intero dall'altro genitore;
- la lettera 'C' nel rigo 2 se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico per l'intero anno. Se questa detrazione non spetta per l'intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la detrazione come coniuge. Il contribuente può, se più favorevole, utilizzare la detrazione prevista per il primo figlio;

■ **per ogni altro familiare a carico:**

- '100' se l'onere grava per intero;
- la percentuale nel caso in cui l'onere gravi su più persone. Si ricorda che la detrazione deve essere ripartita in misura uguale tra i soggetti che ne hanno diritto

Colonna 8 (detrazione 100% affidamento figli): la casella va barrata, nel caso di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli, dal genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento. Si ricorda che la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Se il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non può usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.

Colonna 10 (n. mesi detrazione figli 21 anni o più): indicare 12 se il figlio con 21 anni o più è stato a carico per tutto il 2024. Se, invece, è stato a carico solo per alcuni mesi, riportare il numero dei mesi corrispondenti. Ad esempio, per un figlio nato ad agosto 2003 e che ha compiuto 21 anni ad agosto 2024, indicare '5'. Se il figlio ha avuto meno di 21 anni per tutto il 2024, questa colonna non va compilata.

Casella "Numero figli in affidamento preadottivo a carico del contribuente": indicare il numero dei figli in affidamento preadottivo (righe da 2 a 5 per i quali è barrata la casella 'F', 'F1' o 'D') per i quali nel prospetto dei familiari a carico non è stato indicato il codice fiscale, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE PROSPETTO DEI FAMILIARI A CARICO

Si consideri il caso di un contribuente con quattro figli a carico:

- un figlio nato a febbraio 2002 che ha più di 21 anni per tutto il 2024 e per cui spetta la detrazione per figli a carico per tutto l'anno;
- un figlio nato a giugno 2003 che compie 21 anni a giugno 2024 e per cui spetta la detrazione per figli a carico per 7 mesi;
- un altro figlio nato a gennaio 2021 che compie tre anni a gennaio 2024 e per cui non ha diritto alla detrazione per figli a carico per tutto il 2024;
- un ultimo figlio nato a marzo 2024 per cui non spetta alcuna detrazione per figli a carico.

FAMILIARI A CARICO

BARRARE LA CASELLA		CODICE FISCALE		mesi a carico	%	detrazione 100% affidamento figli	n. mesi detrazione figli 21 anni o più	NUMERO FIGLI IN AFFIDOPREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE
		(il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)						
C = Coniuge F1 = Primo figlio F = Figlio A = Altro D = Figlio con disabilità	1	<input checked="" type="checkbox"/> CONIUGE	4 XXXXXXXXXXXXXXXXX	5				<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>
	2	<input checked="" type="checkbox"/> PRIMO FIGLIO ³ D	YYYYYYYYYYYYYYYY	12	50		12	
	3	<input checked="" type="checkbox"/> ² A D	ZZZZZZZZZZZZZZZZ	12	50		7	
	4	<input checked="" type="checkbox"/> A D	HHHHHHHHHHHHHHHH	12	50			
	5	<input checked="" type="checkbox"/> A D	KKKKKKKKKKKKKKKK	10	50			

3. Dati del sostituto d'imposta

Il contribuente è tenuto a indicare i dati del sostituto d'imposta che dovrà provvedere al conguaglio. I contribuenti possessori di redditi di lavoro dipendente, pensione o reddito assimilato a quello di lavoro dipendente possono rilevare tali dati dalla Certificazione Unica consegnata dal sostituto di imposta (il dipendente di società estera deve indicare i dati relativi alla sede della stabile organizzazione in Italia che effettua le ritenute).

Le informazioni sono presenti nella sezione dalla Certificazione Unica riservata ai "Dati relativi al datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta". **Nella casella "codice sede" va riportato il codice indicato nel punto 11 della Certificazione Unica – Sezione Dati Anagrafici se la stessa casella risulta compilata.**

Se il sostituto che dovrà effettuare i conguagli è diverso da quello che ha rilasciato la Certificazione Unica, i dati vanno richiesti al nuovo sostituto. Nel caso di dichiarazione congiunta vanno indicati i dati del sostituto del dichiarante, mentre nel modello del coniuge dichiarante non va compilato il riquadro. Nel caso di dichiarazione presentata per conto di altri vanno indicati i dati del sostituto del minore o del tutelato o del rappresentato, mentre nel modello del rappresentante o tutore non va compilato il riquadro. Nel caso di dichiarazione presentata per conto del contribuente deceduto i dati del sostituto non sono mai presenti, neanche nel modello dell'erede.

La casella "**Mod. 730 dipendenti senza sostituto**" deve essere barrata dal contribuente che si trova nelle seguenti condizioni:

- non ha un sostituto d'imposta che sia tenuto a effettuare il conguaglio o non vuole avvalersi di tale possibilità;
- presenta il Mod. 730 a un centro di assistenza fiscale (Caf-dipendenti) o a un professionista abilitato o il modello 730 precompilato direttamente all'Agenzia delle entrate.

La casella "**Mod. 730 dipendenti senza sostituto**" va barrata anche se si sta presentando la dichiarazione per il contribuente deceduto che nel 2024 ha percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

In tali casi non vanno compilati gli altri campi della presente sezione.

Per ulteriori informazioni vedi nella Parte I il paragrafo "*Chi può presentare il Mod. 730*".

4. Firma della dichiarazione

Questo riquadro contiene:

- la casella dove indicare il numero dei modelli compilati. Se sono stati compilati moduli ulteriori rispetto al Modello base, seguire le istruzioni fornite nella parte II, nel paragrafo "Modelli aggiuntivi";
- la casella da barrare nel caso in cui si intenda richiedere al Caf o al professionista abilitato di essere informato su eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative a irregolarità nella liquidazione della dichiarazione presentata. Nel caso di dichiarazione congiunta l'eventuale scelta deve essere effettuata da entrambi i coniugi. Chi presenta la dichiarazione per conto di altri può barrare la casella indifferentemente in uno dei due modelli 730. Il Caf o il professionista deve informare il contribuente di volere o meno effettuare tale servizio utilizzando le apposite caselle della ricevuta Mod. 730-2 e nel prospetto di liquidazione deve barrare la casella posta in alto per comunicare tale decisione all'Agenzia delle Entrate;
- lo spazio riservato alla sottoscrizione della dichiarazione.

5. QUADRO A - Redditi dei terreni

Il reddito dei terreni si distingue in reddito dominicale e reddito agrario. Il proprietario del terreno o il titolare di altro diritto reale è tenuto a dichiarare sia il reddito dominicale sia il reddito agrario, nel caso in cui lo stesso svolga direttamente l'attività agricola. Se l'attività agricola è esercitata da un'altra persona, il reddito dominicale deve essere dichiarato, comunque, dal proprietario, mentre il reddito agrario deve essere dichiarato da chi svolge l'attività agricola.

Al riguardo, si ricorda che il reddito dominicale è costituito dalla parte dominicale del reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 32 del Tuir; mentre il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nell'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile (artt. 27 e 32 del Tuir).

Deve utilizzare questo quadro:

- chi è proprietario o possiede a titolo di enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato per cui è prevista l'iscrizione in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
- l'affittuario che esercita l'attività agricola nei fondi in affitto e l'associato nei casi di conduzione associata. In questo caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto;
- il socio, il partecipante dell'impresa familiare o il titolare d'impresa agricola individuale non in forma d'impresa familiare che conduce il fondo. Se questi contribuenti non possiedono il terreno a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario.

Fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 32, comma 3-bis, del Tuir il reddito agrario ed il reddito dominicale delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati di cui all'art. 32, comma 2, lett. b-bis) del Tuir, è determinato mediante l'applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l'immobile della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400 per cento (art. 28, comma 4-ter e art. 34, comma 4-bis, del Tuir). Il reddito dominicale determinato ai sensi del citato decreto, ovvero, in via transitoria, ai sensi del comma 4-ter dell'art. 28 del Tuir, non può essere inferiore alla rendita catastale attribuita all'immobile destinato alle attività dirette alla produzione di vegetali di cui all'art. 32, comma 2, lett. b-bis). Conseguentemente, qualora la rendita catastale attribuita all'immobile destinato alle attività dirette alla produzione di vegetali di cui all'art. 32, comma 2, lett. b-bis) risultasse più alta del reddito dominicale delle colture, in colonna 1 dovrà essere indicata la rendita catastale del predetto immobile.



Per individuare le attività agricole vedere in Appendice la voce "Attività agricole".

Non vanno dichiarati in questo quadro i terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli (ad es. per una cava o una miniera), in quanto costituiscono redditi diversi e, pertanto, vanno indicati nel rigo D4 del quadro D.

Non vanno dichiarati, in quanto non producono reddito dominicale e agrario:

- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, per esempio giardini, cortili ecc.;
- i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i beni e le attività culturali purché il proprietario non abbia ricavato alcun reddito dalla loro utilizzazione per tutto il periodo d'imposta. Tale circostanza deve essere comunicata all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico interesse.

Agroenergie

La produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano **produttive di reddito agrario** (articolo 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005, come modificato dall'articolo 1 comma 910, della legge 28 dicembre 2015, n. 208). Pertanto, nelle ipotesi descritte, il relativo reddito deve essere indicato nel presente quadro A.

Nel caso in cui, invece, la produzione di energia oltrepassi i limiti sopra riportati, in luogo del Mod. 730 va presentato il **modello REDDITI Persone fisiche 2025**, compilandolo secondo le relative istruzioni.

Terreni esenti Imu

Nel caso di terreni non affittati, l'Imu sostituisce l'Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. Pertanto, chi presta l'assistenza fiscale calcolerà il reddito dei terreni non affittati tenendo conto del solo reddito agrario. Se il terreno non affittato è esente dall'Imu risulta dovuta l'Irpef. Per i terreni affittati, invece, sono dovute sia l'Irpef che l'Imu. Ad esempio sono esenti dall'Imu i terreni ricadenti in aree montane o di collina individuati utilizzando i criteri di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 e la circolare n. 4/DF del 14 luglio 2016. Per ulteriori informazioni sulle esenzioni Imu si può consultare il sito internet del Dipartimento delle Finanze. In tali casi va barrata la casella "Imu non dovuta" (colonna 9).

Rivalutazione dei redditi dei terreni

Per il calcolo del reddito dei terreni, il soggetto che presta l'assistenza fiscale rivaluta i redditi dominicale e agrario nelle misure di seguito descritte.

Il reddito dominicale è rivalutato dell'80 per cento, mentre il reddito agrario è rivalutato del 70 per cento.

La rivalutazione dell'80 e del 70 per cento non si applica nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani imprenditori che non hanno ancora compiuto i 40 anni, in presenza delle condizioni descritte in Appendice alla voce "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura".

I redditi dominicale e agrario sono ulteriormente rivalutati del 30 per cento. L'ulteriore rivalutazione non si applica nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (casella di colonna 10 barrata).

Per gli anni 2024 e 2025, è stato previsto un regime agevolato per i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. In particolare, i suddetti redditi dominicali e agrari concorrono congiuntamente alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

- fino a 10.000 euro, 0 per cento;
- oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento;
- oltre 15.000 euro, 100 per cento.

La descritta agevolazione compete anche ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto purché appartenenti al medesimo nucleo familiare, siano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola in qualità di coltivatori diretti e partecipino attivamente all'esercizio dell'impresa familiare.

COME SI COMPILA IL QUADRO A

I redditi dominicali e agrari possono essere ricavati direttamente dagli atti catastali se la coltura praticata corrisponde a quella risultante dal catasto; se non corrisponde, vanno seguite le indicazioni contenute in Appendice alla voce "Variazioni di coltura dei terreni".

I redditi dominicale e agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno. Tale metodo si applica anche alle superfici adibite alle colture prodotte in serra.

Si precisa che l'attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all'art. 32, comma 2, lett. b) e c) del Tuir. Per ciascun terreno indicare i dati di seguito descritti.

Colonna 1 (Reddito dominicale): indicare l'ammontare del reddito dominicale risultante dagli atti catastali. Fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 32, comma 3-bis, del Tuir il reddito dominicale delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati di cui all'art. 32, comma 2, lett. b-bis) del Tuir, è determinato mediante l'applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l'immobile della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400 per cento.

Colonna 3 (Reddito agrario): indicare l'ammontare del reddito agrario risultante dagli atti catastali. Fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 32, comma 3-bis, del Tuir il reddito agrario delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati di cui all'art. 32, comma 2, lett. b-bis) del Tuir, è determinato mediante l'applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l'immobile della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400 per cento.

La rivalutazione dei redditi dominicale e agrario sarà operata da chi presta l'assistenza fiscale, nella misura descritta nel precedente paragrafo "Rivalutazione dei redditi dei terreni".

In caso di **conduzione associata**, nella colonna 3 deve essere indicata la quota di reddito agrario calcolata in proporzione al periodo di durata del contratto e alla percentuale di partecipazione. Tale percentuale è quella che risulta da un apposito atto firmato sottoscritto da tutti gli associati, altrimenti le partecipazioni si considerano ripartite in parti uguali.

In caso di **società semplici** costituite per l'esercizio in forma associata di attività agricola con attività e redditi compresi nei limiti fissati dall'art. 32 del Tuir, i soci devono indicare le quote di partecipazione agli utili come risultano dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta. Se non sono determinate, le quote si presumono proporzionali ai conferimenti.

Colonna 2 (Titolo): indicare uno dei seguenti codici:

- '1' proprietario del terreno non concesso in affitto;
- '2' proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico);
- '3' proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone (regime di libero mercato);
- '4' conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario;
- '5' socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale e/o agrario imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società. Il reddito dominicale va indicato in colonna 1 e il reddito agrario va riportato in colonna 3. Non vanno indicati giorni e percentuale di possesso;
- '6' partecipante dell'impresa familiare agricola diverso dal titolare. Indicare nella colonna 3 la quota del reddito agrario imputata dall'impresa familiare. Il partecipante dell'impresa familiare che è anche proprietario del terreno deve riportare, secondo le regole ordinarie, reddito dominicale (colonna 1), giorni e percentuale di possesso;
- '7' titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare;
- '10' socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale e agrario non imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società. Gli importi vanno indicati rispettivamente nelle colonne 1 e 3. Non vanno indicati giorni e percentuale di possesso;
- '11' socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale e/o agrario imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società che fruisce del regime agevolato previsto per imprenditori agricoli professionali. Il reddito dominicale va indicato in colonna 1 e il reddito agrario va riportato in colonna 3. Non vanno indicati giorni e percentuale di possesso e non va barrata la colonna 10.

Se il proprietario del terreno o il conduttore del fondo è, oppure il titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, può essere indicato indifferentemente il codice 1 o 7, oppure 4 o 7.

Colonna 4: indicare il **periodo di possesso** del terreno espresso in giorni (365 se per l'intero anno). Se vengono utilizzati più righe per indicare le diverse situazioni relative ad un solo terreno, la somma dei giorni indicati nei singoli righe non può essere superiore a 365.

Colonna 5: indicare la **percentuale di possesso** espressa in percentuale (100 se per intero).

Colonna 6 (Canone di affitto in regime vincolistico): in caso di terreno dato in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico), indicare il canone risultante dal contratto, rapportato al periodo di colonna 4.

Colonna 7 (Casi particolari): indicare uno dei seguenti codici:

- '2' perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha presentato denuncia all'ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) entro tre mesi dalla data in cui si è verificato o, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto. In tale situazione i redditi dominicale e agrario sono esclusi dall'Irpef;
- '3' terreno in conduzione associata;
- '4' terreno dato in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale o che acquisiscano tali qualifiche entro due anni dalla firma del contratto di affitto che deve avere durata uguale o superiore a cinque anni (vedi in Appendice la voce "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura");
- '6' se ricorrono contemporaneamente le condizioni specificate al codice 2 e al codice 4.

Se nella colonna 7 è presente uno di questi codici, chi presta l'assistenza fiscale riconosce l'agevolazione e lo comunica nel riquadro riservato ai messaggi del modello 730-3.

Colonna 8 (Continuazione): se nel corso del 2024 si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, acquisto o perdita della qualifica di coltivatore diretto o IAP, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In questi casi, va barrata la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.

Se la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad esempio nell'ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto e in alcune delle ipotesi indicate in Appendice alla voce "Società semplici e imprese familiari in agricoltura", occorre compilare due distinti rigi senza barrare la casella di colonna 8.

Colonna 9 (IMU non dovuta): barrare la casella se il terreno rientra tra le ipotesi di esenzione descritte nel paragrafo "Terreni esenti Imu". In tali casi sul reddito dominicale del terreno sono dovute l'Irpef e le relative addizionali anche se il terreno non è affittato.

Se i dati del singolo terreno sono esposti su più rigi la casella di questa colonna va barrata solo sul primo dei rigi compilati, in quanto si riferisce all'intero periodo d'imposta.

Colonna 10 (Coltivatore diretto o IAP): barrare la casella nel caso di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola. Per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle società che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

- a) fino a 10.000 euro, 0 per cento;
- b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento;
- c) oltre 15.000 euro, 100 per cento.

Se tale condizione è riferita solo ad una parte dell'anno è necessario compilare due distinti rigi, barrando la casella "Continuazione" e la casella "Coltivatore diretto o IAP"; quest'ultima solo nel rigo relativo al periodo nel quale si è verificata tale condizione.

Se nell'anno d'imposta si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), la presente casella va barrata in tutti i rigi per i quali sussiste la condizione agevolativa.

Il familiare del coltivatore diretto titolare di impresa agricola, può barrare la casella di colonna 10 se è iscritto alla gestione assistenziale e previdenziale agricola in qualità di coltivatore diretto e se appartiene allo stesso nucleo familiare del titolare dell'impresa agricola a cui partecipa attivamente.

Colonna 11 (Produzione vegetali): barrare la casella qualora il rigo sia compilato per l'attività agricola diretta alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, così come previsto dall'art. 32, comma 2, lett. b-bis) del Tuir.

6. QUADRO B - Redditi dei fabbricati e altri dati

Devono utilizzare questo quadro:

- i proprietari di fabbricati situati nello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come dotati di rendita;
- i titolari dell'usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (es. uso o abitazione) il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato. Si ricorda che il diritto di abitazione (che si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale) spetta, ad esempio, al coniuge superstite (art. 540 del Codice Civile);
- i possessori di immobili che, secondo le leggi in vigore, non possono essere considerati rurali;
- i soci di società semplici e di società ad esse equiparate, che producono reddito di fabbricati.

Non producono reddito dei fabbricati e quindi non vanno dichiarati:

- le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al possessore o all'affittuario dei terreni ed effettivamente adibite ad usi agricoli. In tale caso il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno. I requisiti per il riconoscimento della ruralità dell'immobile, validi con decorrenza 1° dicembre 2007, sono contenuti nell'art. 9 del D.L. n. 557/93, come modificato dall'art. 42-bis del D.L. n. 159/2007 e dall'art. 1, comma 275, della legge n. 244/2007. Le unità immobiliari che sulla base della normativa vigente non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito di fabbricati le unità immobiliari che rientrano nelle categorie A/1 e A/8 e quelle che hanno caratteristiche di lusso;
 - le costruzioni che servono per svolgere le attività agricole comprese quelle destinate alla protezione delle piante, conservazione dei prodotti agricoli, custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
 - i fabbricati rurali destinati all'agriturismo;
 - le unità immobiliari, per cui sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, per il solo periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
 - gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando il possessore non ricava alcun reddito dall'utilizzo dell'immobile. Il contribuente in questo caso deve presentare una comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
 - le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, nonché i monasteri di clausura, se non sono locati, e le loro pertinenze.
- Inoltre, non vanno dichiarati, perché compresi nel reddito dominicale e agrario dei terreni su cui si trovano, i redditi dei fabbricati nelle zone rurali e non utilizzabili come abitazione alla data del 7 maggio 2004, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina edilizia dall'imprenditore agricolo proprietario, acquisiscono i requisiti di abitabilità, e sono concessi in locazione dall'imprenditore agricolo. Questa disciplina si applica solo per il periodo del primo contratto di locazione che deve avere una durata compresa tra cinque e nove anni (art. 12 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, in vigore dal 7 maggio 2004); gli immobili che non sono oggetto di locazione utilizzati nello svolgimento delle attività dirette alla produzione di vegetali di cui all'art. 32, comma 2, lett. b-bis) del Tuir ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 28, commi 4-ter e 4-quater del Tuir (art. 36, comma 3.1, del Tuir).

Abitazione principale

In generale, non è dovuta l'Imu per l'abitazione principale e le relative pertinenze (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali) pertanto il relativo reddito concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef. Tuttavia è prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze.

Diversamente, non sono dovute l'irpef e le addizionali per le abitazioni principali e pertinenze per le quali è dovuta l'Imu per il 2024 (ad esempio abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - "abitazioni di lusso"). In queste ipotesi, poiché il reddito dell'abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione. Nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 2.

Fabbricati non locati

In generale, l'Imu sostituisce l'irpef e le relative addizionali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito (codici '2', '9', '10', '15' nella colonna 2 dei righi da B1 a B5), i quali vanno comunque indicati nel quadro B.

Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà il reddito dei fabbricati tenendo conto esclusivamente degli immobili concessi in locazione (codici '3', '4', '8', '11', '12', '14' e '16' nella colonna 2 dei righi da B1 a B5).

Sono previste le seguenti **eccezioni**:

- per alcune categorie di immobili può essere prevista l'esenzione totale dall'Imu. In questo caso nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 1. Dal 2016, per l'unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, non deve essere indicato tale codice in quanto è prevista la riduzione al 50 per cento dell'IMU invece dell'esenzione totale (legge n. 208 del 28 dicembre 2015, art. 1, comma 10);
- se gli immobili ad uso abitativo (Categorie catastali da A1 ad A11, escluso A10) non locati e assoggettati all'Imu sono situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale (anche se fabbricato rurale) il relativo reddito concorre alla formazione della base imponibile dell'irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento. In questo caso nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 3. Si ricorda che per abitazione principale si intende quella nella quale il proprietario (o titolare di altro diritto reale), o i suoi familiari dimorano abitualmente (codice 1 nella colonna 2).

Locazioni per finalità abitative e immobili classificati nella categoria catastale C/1 – Cedolare secca

Per le abitazioni e gli immobili classificati nella categoria catastale C/1 (di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locare congiuntamente) concessi in locazione è possibile scegliere il regime di tassazione definito "**cedolare secca**" sugli affitti (art. 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23) che prevede l'applicazione di un'imposta che sostituisce, oltre che l'irpef e le addizionali regionale e comunale, anche le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione. L'opzione per la cedolare secca può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locare nei confronti delle cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.

L'opzione per l'applicazione della cedolare secca comporta che i canoni tassati con l'imposta sostitutiva sono esclusi dal reddito complessivo e, di conseguenza, non rilevano ai fini della progressività delle aliquote Irpef.

L'opzione per tale regime spetta esclusivamente al **locatore** titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile, per contratti di locazione aventi ad oggetto **immobili ad uso abitativo** e relative pertinenze **locati per finalità abitative**.

Il regime della cedolare secca è stato esteso ai contratti di locazione stipulati **nell'anno 2019**, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella **categoria catastale C/1** e le relative pertinenze locare congiuntamente. Per fruire della cedolare secca le unità immobiliari devono avere una superficie fino a 600 metri quadri. Nel computo dei metri quadri non si tiene conto della superficie delle pertinenze.

Per i contratti stipulati o prorogati nel 2019 e che rispettavano gli altri requisiti previsti dalla norma, l'opzione per la cedolare secca può essere effettuata anche negli anni successivi.

Il locatore, per beneficiare del regime della cedolare secca, deve comunicare preventivamente al conduttore, tramite lettera raccomandata, la scelta per il regime alternativo di tassazione e la conseguente rinuncia, per il corrispondente periodo di durata dell'opzione, ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.

La **base imponibile** della cedolare secca è costituita dal **canone di locazione annuo** stabilito dalle parti, al quale si applica un'**aliquota del 21%** per i contratti disciplinati dal codice civile o a canone libero.

Dal 2014, per le sole locazioni di immobili adibiti ad uso abitativo e relative pertinenze, è prevista un'**aliquota agevolata del 10%** per i contratti di locazione a canone concordato (o concertato) sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini (art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998) relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia) e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere (codice 8 o 12 nella colonna "Utilizzo" della sezione I del quadro B).

Si ricorda che al fine di fruire dell'aliquota agevolata del 10% per i contratti di locazione a canone concordato "non assistiti" occorre acquisire l'attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell'accordo, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all'Accordo Territoriale.

L'aliquota agevolata si applica anche ai contratti di locazione a canone concordato stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'art. 2, c. 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Per il 2020 essa si applica solo ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui al periodo precedente con popolazione fino a 10.000 abitanti. L'agevolazione si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 (art. 1, c. 1, D.L. n. 189/2016) in cui sia stata individuata una zona rossa. In questi casi, deve essere compilata la casella di colonna 13 "Altri dati".

L'**opzione** per il regime della cedolare secca si esprime **in sede di registrazione del contratto** e produce effetti per l'intera durata del contratto, salva la possibilità di revoca. Se il contratto alla scadenza è prorogato, per continuare ad applicare il regime della cedolare secca, occorre comunicare all'Agenzia delle entrate la relativa opzione.

L'opzione viene espressa nella dichiarazione dei redditi solo per i contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione (contratti di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno), salvo che il contribuente provveda alla registrazione volontaria o in caso d'uso del contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso l'opzione deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto.

In entrambi i casi – opzione in sede di registrazione e opzione in dichiarazione – nella **sezione I del quadro B** vanno indicati i **dati dell'immobile** concesso in locazione e va inserito nella casella di colonna 11 **"Cedolare secca"** il relativo codice.

Si ricorda, infine, che il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca viene aggiunto al reddito complessivo solo per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi, le detrazioni per canoni di locazione e per stabilire la spettanza o la misura di agevolazioni collegate al reddito (ad esempio valore I.S.E.E. e assegni per il nucleo familiare).



Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti sulla cedolare secca si possono consultare sul sito www.agenziaentrate.gov.it, il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 7 aprile 2011, la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 26/E del 1° giugno 2011 e n. 20/E del 4 giugno 2012 e n. 47/E del 20 dicembre 2012 e decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225, la risoluzione n. 115/E del 1 settembre 2017 e la circolare n. 8/E del 7 aprile 2017 e la circ. n. 13 del 31 maggio 2019.

Locazioni brevi per finalità abitative e anche turistiche

A partire dal 1° giugno 2017 è stata introdotta un'apposita disciplina fiscale per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa.

Il termine di 30 giorni deve essere considerato in relazione ad ogni singola pattuizione contrattuale; anche nel caso di più contratti stipulati nell'anno tra le stesse parti, occorre considerare ogni singolo contratto, fermo restando tuttavia che se la durata delle locazioni che intervengono nell'anno tra le medesime parti sia complessivamente superiore a 30 giorni devono essere posti in essere gli adempimenti connessi alla registrazione del contratto.

Questa disciplina si applica sia nel caso in cui i contratti siano stipulati direttamente tra locatore (proprietario o titolare di altro diritto reale, sublocatore o comodatario) e conduttore, sia nel caso in cui in tali contratti intervengano soggetti che esercitano attività d'intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali *on-line*, che mettono in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Il contratto di locazione breve può avere ad oggetto, unitamente alla messa a disposizione dell'immobile abitativo, la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali nonché di altri servizi che corredano la messa a disposizione dell'immobile, come ad esempio, la fornitura di utenze, *wi-fi*, aria condizionata. La disciplina in esame non è invece applicabile se insieme alla messa a disposizione dell'abitazione sono forniti servizi aggiuntivi che non presentano una necessaria connessione con la finalità residenziale dell'immobile, quali ad esempio, la fornitura della colazione, la somministrazione di pasti, la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche o di interpreti.



Dal 2021 l'attività di locazione breve si intende svolta nell'esercizio di attività di impresa se sono destinati alla locazione breve più di 4 appartamenti. In tal caso, il relativo reddito non può essere dichiarato utilizzando il modello 730, ma va dichiarato utilizzando il terzo fascicolo del modello REDDITI Persone fisiche. In caso di locazione nel corso del 2024 di più di 4 appartamenti non può essere utilizzato il modello 730.

Il Comune di Venezia può autonomamente individuare i limiti massimi e i presupposti per la destinazione degli immobili residenziali ad attività di locazione breve.

Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applicano le disposizioni previste per il regime della "cedolare secca sugli affitti", in caso di opzione per tale tipo di tassazione, con l'aliquota del 26 per cento, ridotta al 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

Il medesimo regime fiscale si applica anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso, stipulati nelle medesime forme descritte, conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi.



In conseguenza dell'introduzione di tale normativa cambia la tassazione del canone di locazione dell'immobile concesso in locazione dal comodatario per periodi non superiori a 30 giorni: in tal caso il reddito del canone di locazione è tassato in capo al comodatario come reddito diverso e quindi va indicato dal comodatario nel quadro D. Il proprietario dell'immobile indicherà nel quadro B la sola rendita catastale dell'immobile concesso in comodato gratuito.

La disciplina delle locazioni brevi, inoltre, prevede che se i relativi contratti sono stati conclusi con l'intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali *on-line*, i canoni di locazione sono assoggettati ad una ritenuta del 21% a titolo d'acconto se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve. La ritenuta è effettuata nel momento in cui l'intermediario riversa le somme al locatore.

La ritenuta è applicata sull'importo del canone o corrispettivo lordo indicato nel contratto di locazione breve; non devono essere assoggettati a ritenuta eventuali penali o caparre o depositi cauzionali in quanto si tratta di somme di denaro diverse ed ulteriori rispetto al corrispettivo.

Nell'importo del corrispettivo lordo sono incluse anche:

- le somme corrisposte per le spese per servizi accessori eccetto il caso in cui tali spese siano sostenute direttamente dal conduttore o siano a questi riaddebitate dal locatore sulla base dei costi e dei consumi effettivamente sostenuti;
- l'importo della provvigione dovuta all'intermediario se è trattenuta dall'intermediario sul canone dovuto al locatore in base al contratto.

Gli intermediari che effettuano la ritenuta sono tenuti a certificare le ritenute operate ai locatori mediante il rilascio della Certificazione Unica.

Al riguardo si ricorda che il reddito fondiario derivante dalla locazione effettuata nel corso del 2024 va riportato in dichiarazione anche se il corrispettivo è stato percepito nel corso del 2023 ed è indicato nella Certificazione Unica – Locazioni brevi 2024. Il medesimo reddito fondiario va indicato in dichiarazione anche se il corrispettivo non è stato ancora percepito o, se percepito, la Certificazione Unica non è stata rilasciata; mentre se il corrispettivo è stato percepito nel 2024 ma il periodo di locazione avviene nel corso del 2025, la tassazione va rinviata all'anno in cui la locazione è effettivamente effettuata.

Il reddito derivante dalla sublocazione o dalla locazione del comodatario va tassato nell'anno in cui il corrispettivo è percepito senza tener conto di quando effettivamente il soggiorno ha avuto luogo.

Si ricorda che il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca viene aggiunto al reddito complessivo solo per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi, le detrazioni per canoni di locazione e per stabilire la spettanza o la misura di agevolazioni collegate al reddito (ad esempio valore I.S.E.E. e assegni per il nucleo familiare).



Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti sulle locazioni brevi si possono consultare, sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 12 luglio 2017, la circolare n. 24/E del 12 ottobre 2017 e la Circolare n. 10/E del 10 maggio 2024.

CASI PARTICOLARI

Redditi da proprietà condominiali

I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e gli altri servizi di proprietà condominiale che hanno una rendita catastale autonoma devono essere dichiarati dal condomino solo se la quota di reddito che spetta per ciascuna unità immobiliare è superiore a 25,82 euro. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

Soci di cooperative edilizie

I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale, devono dichiarare il reddito dell'alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa. Stesso obbligo vale per chi ha avuto in assegnazione uno degli alloggi riscattati o per i quali è previsto un patto di futura vendita da parte di Enti come lo IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), ex INCIS (Istituto Nazionale Case per gli Impiegati dello Stato), ecc.

Redditi di natura fondiaria e fabbricati situati all'estero

I redditi derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all'estero devono essere dichiarati nel quadro D.

Immobili in comodato

Gli immobili concessi in comodato non devono essere dichiarati dal comodatario (es. un familiare che utilizza gratuitamente l'immobile) ma dal proprietario. In caso di locazioni brevi, il proprietario continua ad indicare nella propria dichiarazione dei redditi gli immobili concessi in comodato, mentre il reddito relativo alle locazioni poste in essere dal comodatario deve essere dichiarato dal comodatario stesso nel quadro D in quanto reddito diverso.

Contratti di locazione di tipo "transitorio" e cedolare secca

L'aliquota ridotta della cedolare secca si applica anche ai contratti transitori da 1 a 18 mesi, a condizione che si tratti di un contratto di locazione a canone concordato relativo ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative o in quelli ad alta tensione abitativa. Per fruire dell'aliquota agevolata al 10% occorre indicare nella colonna 2 dei rigli da B1 a B5 il codice '8'. In caso di tassazione ordinaria non spetta l'abbattimento del 30% e va utilizzato il codice '3'.

COME SI COMPILA IL QUADRO B

Il quadro è composto da due sezioni: la prima (B1-B5) va utilizzata per dichiarare i redditi dei fabbricati; la seconda (B11) va utilizzata per indicare i dati relativi ai contratti di locazione.

SEZIONE I - Redditi dei fabbricati

Per ciascun immobile va compilato un rigo del quadro B (da B1 a B5). Se nel corso del 2024 è variato l'utilizzo dell'immobile (abitazione principale, a disposizione, locata con tassazione ordinaria, locata con cedolare secca, ecc.) o la quota di possesso o se a seguito di calamità è stato distrutto o dichiarato inagibile, vanno compilati più rigli, uno per ogni situazione, barrando la casella "Continuazione" di colonna 8.

In questa sezione devono essere indicati:

- i dati degli immobili non concessi in locazione (es. abitazione principale, immobili a disposizione o concessi in comodato d'uso gratuito).
- i dati degli immobili concessi in locazione, sia se si intende assoggettare il reddito a tassazione ordinaria sia nel caso di opzione per il regime della cedolare secca.

Se i rigli del prospetto non sono sufficienti per indicare tutti i fabbricati deve essere compilato un quadro aggiuntivo.

Righi da B1 a B5

Per ciascun immobile indicare i dati di seguito descritti.

Colonna 1 (Rendita catastale): indicare la rendita catastale. La rivalutazione del 5 per cento della rendita verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale. Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale presunta; se le rendite dei fabbricati sono state aggiornate, va indicata la nuova rendita.

Nel caso di immobile di interesse storico o artistico la rendita catastale va riportata nella misura ridotta del 50 per cento.

I soci di società semplici e di società equiparate (ai sensi dell'art. 5 del Tuir) che producono reddito di fabbricati, devono indicare in questa colonna il reddito attribuito dalla società e non la rendita catastale e devono indicare nella colonna 2 "Utilizzo" il codice 16 o 17.

Colonna 2 (Utilizzo): indicare uno dei codici di seguito elencati, che individuano l'utilizzo dell'immobile:

- '1'** immobile utilizzato come **abitazione principale**. Si considera abitazione principale quella in cui il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente.
- Per l'abitazione principale spetta la deduzione dal reddito complessivo fino all'ammontare della rendita catastale della casa e delle sue pertinenze, calcolata tenendo conto della quota di possesso e del periodo dell'anno in cui la casa è stata adibita ad abitazione principale. La deduzione spetta anche quando la casa è la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente, che lì risiedono. La deduzione viene calcolata da chi presta l'assistenza fiscale. È bene ricordare che la deduzione per l'abitazione principale compete per una sola unità immobiliare, per cui se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l'altro utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell'immobile che il contribuente utilizza come abitazione principale. La deduzione per l'abitazione principale spetta anche nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale per il ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché la casa non sia locata.
- Se l'unità immobiliare in parte è utilizzata come abitazione principale e in parte è concessa in locazione va indicato in questa colonna il codice 11 o 12.
- Il codice '1', relativo all'abitazione principale, può essere indicato anche nelle seguenti ipotesi:
- quando la casa è la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente, che lì risiedono;
 - nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale per il ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché la casa non sia locata.
- Se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l'altro utilizzato da un proprio familiare, il codice 1 può essere indicato solo per l'immobile che il contribuente utilizza come abitazione principale.
- Per le abitazioni principali e le pertinenze assoggettate a Imu (come ad esempio le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) non sono dovute Irpef e addizionali. In questo caso nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 2 e poiché il reddito dell'abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione;
- '2'** immobile, ad uso abitativo, **tenuto a disposizione** oppure dato in uso gratuito (comodato) a persone diverse dai propri familiari (vedi istruzioni al codice '10'). Si tratta, ad esempio, dell'immobile posseduto in aggiunta a quello adibito ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari;
- '3'** immobile **locato in regime di libero mercato**, anche per periodi non superiori a 30 giorni, o "patti in deroga", oppure concesso in locazione a canone "concordato" in mancanza dei requisiti descritti nelle istruzioni relative al codice '8'. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va indicato il relativo codice in colonna 11 "Cedolare secca", chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile la corrispondente imposta sostitutiva.
- Il codice 3 va indicato anche se l'immobile, nel corso del periodo d'imposta, in parte è tenuto a disposizione e in parte concesso in locazione in regime di libero mercato, anche per periodi non superiori a 30 giorni, o "patti in deroga". Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va indicato il relativo codice in colonna 11 "Cedolare secca";
- '4'** immobile locato in regime legale di determinazione del canone (**equo canone**). Nel caso di opzione per il regime della cedolare va indicato il relativo codice in colonna 11 "Cedolare secca", chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile la corrispondente imposta sostitutiva.
- Il **codice 4** va indicato anche se l'immobile, nel corso del periodo d'imposta, in parte è **tenuto a disposizione** e in parte concesso in locazione in regime legale di determinazione del canone o "equo canone". Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va indicato il relativo codice in colonna 11 "Cedolare secca". Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile la corrispondente imposta sostitutiva.
- '5'** **pertinenza dell'abitazione principale** (box, cantina, ecc.) iscritta in catasto con autonoma rendita. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato). Se la pertinenza è assoggettata ad Imu nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 2;
- '8'**
- immobile situato in un **comune ad alta densità abitativa** concesso in locazione a canone "concordato" (art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998) in base agli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini più rappresentative a livello nazionale. Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, l'indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito imponibile; nel caso di opzione per il regime della cedolare va indicato il relativo codice in colonna 11 "Cedolare secca" e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile (non ridotto del 30 per cento) l'imposta sostitutiva con l'aliquota agevolata del 10 per cento;
 - immobile, dato in locazione a canone "concordato" con opzione per il regime della cedolare secca, situato in uno dei comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti il 28 maggio 2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi. Per i contratti stipulati nel 2020, se l'immobile è situato nei comuni di cui al periodo precedente con popolazione fino a 10.000 abitanti. Dal 2020 se situato nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 in cui sia stata individuata una zona rossa. In questi casi vanno compilate le caselle di colonna 11 "Cedolare secca" e di colonna 13 "Altri dati" e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva con l'aliquota agevolata del 10 per cento;
- '9'** immobile che non rientra in nessuno dei casi individuati con i codici da 1 a 17. Ad esempio il codice '9' va indicato nel caso di:
- unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici;
 - pertinenza di immobile tenuto a disposizione;
 - immobile tenuto a disposizione in Italia da contribuenti che dimorano temporaneamente all'estero o se l'immobile è già utilizzato come abitazione principale (o pertinenza di abitazione principale) nonostante il trasferimento temporaneo in altro comune;
 - immobile di proprietà condominiale (locali per la portineria, alloggio del portiere, autorimesse collettive, ecc), dichiarato dal singolo condomino nel caso in cui la quota di reddito spettante sia superiore a euro 25,82;
 - abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un terzo e da questo locata con il nuovo regime delle locazioni brevi;

- '10'** abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un proprio familiare a condizione che vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica oppure unità in comproprietà utilizzata come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante;
- '11'** immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione in regime di libero mercato, anche per periodi non superiori a 30 giorni, o "patti in deroga".
Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va indicato il relativo codice in colonna 11 "Cedolare secca", chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile la corrispondente imposta sostitutiva;
- '12'** se:
- l'immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone "concordato" è situato in uno dei **comuni ad alta densità abitativa**.
In questo caso se per il reddito da locazione si è optato per l'applicazione della tassazione ordinaria, l'indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito imponibile.
Se per il reddito da locazione si è optato per il regime della cedolare secca va indicato il relativo codice in colonna 11 "Cedolare secca" e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile (non ridotto del 30%) l'imposta sostitutiva con l'aliquota agevolata del 10 per cento;
 - l'immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone "concordato" con opzione per il regime della cedolare secca, situato in uno dei **comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza o sono stati interessati dagli eventi sismici del 2016** (vedi istruzioni al codice '8').
In questo caso devono essere compilate le caselle di colonna 11 "Cedolare secca" e di colonna 13 "Altri dati". Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva con l'aliquota agevolata del 10 per cento;
- '14'** immobile situato nella regione Abruzzo, dato in locazione a persone residenti o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009. Va compilata la sezione II del quadro B.
Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la riduzione del 30 per cento del reddito. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va indicato il relativo codice in colonna 11 "Cedolare secca", chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile la corrispondente imposta sostitutiva.
Il **codice 14** dovrà essere utilizzato anche qualora l'immobile, nel corso del periodo d'imposta, in parte è **tenuto a disposizione** e in parte concesso in locazione ai soggetti sopra indicati;
- '15'** immobile situato nella regione Abruzzo dato in comodato a persone residenti o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009;
- '16'** reddito dei fabbricati attribuito da società semplice imponibile ai fini Irpef (fabbricati locati o con esenzione Imu). Il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso;
- '17'** reddito dei fabbricati attribuito da società semplice non imponibile ai fini Irpef (fabbricati non locati senza esenzione Imu). Il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso.
- Colonna 3 (Periodo di possesso):** indicare per quanti giorni è stato posseduto l'immobile (365 per l'intero anno). Se vengono utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative al singolo fabbricato, la somma dei giorni presenti nei singoli righi non può essere superiore a 365. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è diventato idoneo all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.
Se l'immobile è stato parzialmente locato, i giorni in cui si è verificata la contemporanea locazione di porzioni dell'immobile vanno contati una sola volta.

ESEMPIO

Sono stipulati più contratti di locazione breve di porzioni di unità abitative:
porzione A, contratto di durata 1° agosto – 16 agosto 2024
porzione B, contratto di durata 10 agosto – 20 agosto 2024
Il totale dei giorni da indicare nella colonna 3 sono 20.

Se il periodo di locazione è a cavallo di due anni (ad esempio dal 24 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024), riportare solo i giorni del periodo di locazione relativo al 2024.

ESEMPIO

Il 30 ottobre 2024 è stipulato un contratto di locazione breve con periodo di soggiorno dal 24 dicembre 2024 al 7 gennaio 2025.
Nella colonna 3 va indicato il numero 8 corrispondente al numero di giorni che va dal 24 al 31 dicembre 2024.

Colonna 4 (Percentuale di possesso): indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per intero).

Colonna 5 (Codice canone): da compilare se tutto o parte dell'immobile è dato in locazione.

Indicare uno dei seguenti codici corrispondenti alla percentuale del canone che viene riportata nella colonna 6 "Canone di locazione":

- '1'** 95% del canone nel caso di applicazione della **tassazione ordinaria**;
- '2'** 75% del canone nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se il fabbricato è situato nella città di **Venezia** centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano;
- '3'** 100% del canone nel caso di opzione per il regime della **cedolare secca**;
- '4'** 65% del canone, nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se l'immobile è riconosciuto di **interesse storico o artistico**, in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Colonna 6 (Canone di locazione): da compilare se tutto o parte dell'immobile è dato in locazione.

Riportare il 95% del canone annuo che risulta dal contratto di locazione se nella colonna 5 (Codice canone) è stato indicato il codice 1, il 75% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 2, il 100% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 3, il 65% del canone se nella colonna 5 è stato indicato il codice 4.



Se il fabbricato è concesso in locazione solo per una parte dell'anno, il canone annuo va indicato in proporzione ai giorni (colonna 3) di durata della locazione.

In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso.

L'ammontare del canone da indicare in questa colonna è determinato calcolando l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice Istat e della maggiorazione spettante in caso di sublocazione. La somma va diminuita delle spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se comprese nel canone.

Se il canone è riferito ad un contratto di locazione breve per cui si è optato per la cedolare secca, l'ammontare da indicare in questa colonna è pari al 100% del corrispettivo lordo, pertanto la somma non va diminuita delle spese sostenute dal locatore e delle somme addebitate a titolo forfettario al locatario per prestazioni accessorie.

La somma va diminuita delle spese per servizi accessori solo se sono sostenute direttamente dal conduttore o sono a questi riaddebitate dal locatore sulla base dei consumi effettivamente sostenuti.

Se si è in possesso della Certificazione Unica 2025 e il periodo di locazione si è interamente concluso nel 2024, riportare l'importo del corrispettivo indicato nel punto 19 del quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2025 qualora nella casella 4 è indicato l'anno "2024" e non risulta barrata la casella del punto 21 (*locatore non proprietario*). Se la casella del punto 4 risulta compilata ed è indicato l'anno "2025", l'importo indicato al punto 19, non deve essere riportato nella presente dichiarazione, ma in quella relativa ai redditi 2025 da presentarsi nel 2026. Se invece risulta barrata la casella di col. 21, l'importo va riportato nel rigo D4 del quadro D con il codice 10 (si rimanda alle istruzioni del quadro D) della presente dichiarazione.

Per le locazioni avvenute nel 2024, l'importo della locazione breve va indicato anche se il corrispettivo lordo non è stato riscosso nel corso del 2024 e anche se non è presente nel quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2025.

Se il periodo di locazione è a cavallo di due anni (ad esempio dal 24 dicembre 2024 al 7 gennaio 2025 o dal 28 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024), riportare solo l'importo del corrispettivo lordo indicato nel quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2025 relativo alle sole locazioni effettuate nel 2024.

ESEMPIO

Il 30 ottobre 2024 è stipulato un contratto di locazione breve con periodo di soggiorno dal 24 dicembre 2024 al 7 gennaio 2025 ed opzione in sede di dichiarazione per la cedolare secca. L'ammontare totale del corrispettivo lordo è 980 euro.

Giorni totali di locazione: 14

Giorni di locazione nel 2024: 8

Nella colonna 6 va indicato il risultato della seguente operazione: $(980:14) \times 8 = 560$.

Nel caso di più importi per locazioni brevi certificati nella "Certificazione redditi – locazione brevi" ovvero nel caso di più certificazioni, è necessario aggregare i dati con riferimento a ciascun immobile sommando gli importi presenti nel punto "importo corrispettivo" della CU (punti 19, 119, 219, 319 e 419) per i quali le relative caselle "*locatore non proprietario*" (punti 21, 121, 221, 321 e 421) non risultano barrate e nella casella "Anno" (punti, 4, 104, 204, 304 e 404) è indicato l'anno "2024". In alternativa, se risulta più agevole, è comunque possibile esporre i dati nel quadro B analiticamente per singolo contratto.

Se l'immobile è posseduto in comproprietà ma è dato in locazione da uno o più comproprietari per la propria quota (es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato dagli altri due al terzo) il contribuente deve indicare soltanto la propria quota annua di locazione e nella colonna 7 "Casi particolari" deve essere indicato il codice "5".

Se l'importo del canone di locazione è stato rinegoziato, nella colonna 7 "Casi particolari" va indicato il codice 8.

Si ricorda che i canoni non percepiti relativi a contratti di locazione di abitazioni non devono essere dichiarati se il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità dell'inquilino si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi o, per i canoni non percepiti dal 1° gennaio 2020, se la mancata percezione è comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In tali casi la rendita catastale viene comunque assoggettata a tassazione.

Se il **canone di locazione si riferisce, oltre che all'abitazione, anche alle sue pertinenze** (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, in questa colonna per ciascuna unità immobiliare (abitazione e pertinenza) va indicata la relativa quota del canone; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare. Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula:

$$\text{Quota proporzionale del canone} = \frac{\text{canone totale} \times \text{singola rendita}}{\text{totale delle rendite}}$$

ESEMPIO

Rendita catastale dell'abitazione rivalutata del 5%:	450
Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5%:	50
Canone di locazione totale:	10.000
Quota del canone relativo all'abitazione:	$\frac{10.000 \times 450}{(450 + 50)} = 9.000$
Quota del canone relativo alla pertinenza:	$\frac{10.000 \times 50}{(450 + 50)} = 1.000$

Colonna 7 (Casi particolari): indicare uno dei seguenti codici relativi a situazioni particolari:

- '1' se l'immobile è distrutto o inagibile a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi ed è stato escluso da imposizione a seguito di certificazione da parte del Comune attestante la distruzione o l'inagibilità (vedi in Appendice la voce "Immobili inagibili"). Questo caso va indicato il codice "9" nella colonna 2 "Utilizzo";
- '3' se l'immobile è inagibile per altre cause ed è stata chiesta la revisione della rendita (vedi in Appendice la voce "Immobili inagibili"). In questo caso va indicato il codice "9" nella colonna 2 "Utilizzo";
- '4' se l'immobile ad uso abitativo è concesso in locazione e non sono stati percepiti, in tutto o in parte, i canoni di locazione previsti dal contratto e il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi o, per i canoni non percepiti dal 1° gennaio 2020, se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è stata effettuata l'ingiunzione di pagamento o l'intimazione di sfratto per morosità. In tali ipotesi, se il canone di locazione è stato percepito solo per una parte dell'anno, va compilato un unico rigo, riportando in colonna 6 la quota di canone effettivamente percepita e indicando in colonna 7 il codice 4. Se l'importo del canone di locazione è stato rinegoziato in diminuzione, nella colonna 7 "Casi particolari" va indicato il codice 7. Si ricorda che se non è stato percepito alcun canone viene comunque assoggettata a tassazione la rendita catastale;
- '5' se l'immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es. immobile posseduto da tre comproprietari locato dagli altri due al terzo). In questo caso nella colonna 6 va indicata soltanto la quota del canone annuo che spetta al contribuente;
- '6' se è stato rinegoziato in diminuzione l'importo del canone di locazione dell'immobile ad uso abitativo e non è stato comunicato all'Agenzia delle Entrate;
- '7' se è stato rinegoziato in diminuzione l'importo del canone di locazione dell'immobile ad uso abitativo e non è stato comunicato all'Agenzia delle Entrate e non sono stati percepiti, in tutto o in parte, i canoni di locazione previsti dal contratto e il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi o per i canoni non percepiti dal 1° gennaio 2020, se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è stata effettuata l'ingiunzione di pagamento o l'intimazione di sfratto per morosità. In tali ipotesi, se il canone di locazione è stato percepito solo per una parte dell'anno, va compilato un unico rigo, riportando in colonna 6 la quota di canone effettivamente percepita e indicando in colonna 7 il codice 7. Si ricorda che se non è stato percepito alcun canone viene comunque assoggettata a tassazione la rendita catastale;
- '8' se è stato rinegoziato in diminuzione l'importo del canone di locazione dell'immobile ad uso abitativo e non è stato comunicato all'Agenzia delle Entrate e l'immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es. immobile posseduto da tre comproprietari locato dagli altri due al terzo). In questo caso nella colonna 6 va indicata soltanto la quota del canone annuo che spetta al contribuente.

Colonna 8 (Continuazione): barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente.

Colonna 9 (Codice Comune): indicare il codice catastale del Comune dove si trova l'unità immobiliare rilevabile dall'elenco "Codici catastali comunali" posto in calce all'Appendice. Se i dati del fabbricato sono indicati su più righe, il codice catastale deve essere riportato solo sul primo rigo del quadro B in cui il fabbricato è stato indicato.

Colonna 11 (Cedolare secca): compilare la casella nel caso di opzione per l'applicazione della cedolare secca sulle locazioni. La casella può essere compilata solo in presenza delle condizioni descritte nel paragrafo "Locazioni per finalità abitative e immobili classificati nella categoria catastale C/1 – Cedolare secca" e nel paragrafo "Locazioni brevi per finalità abitative e anche turistiche". La casella può essere compilata solo se nella colonna 2 "Utilizzo" è stato indicato uno dei seguenti codici: '3' (canone libero), '4' (equo canone), '8' (canone concordato agevolato), '11' (locazione parziale abitazione principale con canone libero), '12' (locazione parziale abitazione principale con canone concordato agevolato) e '14' (locazione agevolata immobile situato in Abruzzo).

Indicare uno dei seguenti codici:

- '1' nel caso di locazione ordinaria "Locazioni per finalità abitative e immobili classificati nella categoria catastale C/1 – Cedolare secca" e non rientrante nella classificazione delle locazioni brevi;
- '2' nel caso di contratto di locazione a canone libero non superiore a 30 giorni o di immobile destinato alla locazione breve (articolo 1, comma 595, legge 30 dicembre 2020, n. 178), con tassazione al 21 per cento (aliquota agevolata che il contribuente può applicare su un solo immobile a sua scelta);
- '3' nel caso di contratto di locazione a canone libero non superiore a 30 giorni o di immobile destinato alla locazione breve (articolo 1, comma 595, legge 30 dicembre 2020, n. 178), con tassazione al 26 per cento.

Se è stato indicato il codice 1, chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva con l'aliquota del 21 per cento o del 10 per cento.

Si ricorda che l'esercizio dell'opzione per il regime della cedolare secca per un contratto di locazione relativo a una porzione dell'unità abitativa vincola all'esercizio dell'opzione per il medesimo regime anche per il reddito derivante dalla contemporanea locazione di altre porzioni della stessa.

La casella può risultare compilata con i codici 2 e 3 solo in presenza dei codici 3 e 11 nella colonna 2 (Utilizzo) del rigo.

Colonna 12 (Casi particolari IMU): indicare uno dei seguenti codici in presenza delle relative situazioni particolari riguardanti l'applicazione dell'Imu:

- '1' fabbricato, diverso dall'abitazione principale e relative pertinenze, del tutto esente dall'Imu o per il quale non è dovuta l'Imu per il 2024, ma assoggettato alle imposte sui redditi. In questo caso sul reddito del fabbricato sono dovute l'Irpef e le relative addizionali anche se non è concesso in locazione;
- '2' abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l'Imu per il 2024, come nel caso di abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ("abitazioni di lusso"). Indicando questo codice, sul relativo reddito non sono dovute l'Irpef e addizionali in quanto sostituite dall'Imu. Deve essere indicato questo codice anche per le pertinenze riferite ad abitazioni principali assoggettate ad Imu;
- '3' immobile ad uso abitativo non locato, assoggettato ad Imu, situato nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale. In questo caso il reddito dell'immobile concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative ad-

dizionali nella misura del 50 per cento. Si ricorda che per abitazione principale si intende quella nella quale il proprietario (o titolare di altro diritto reale), o i suoi familiari dimorano abitualmente (codice 1 nella colonna 2). Sono compresi i fabbricati rurali adibiti ad abitazione principale pur non presenti nel quadro B.

Se i dati del singolo fabbricato sono esposti su più righe, la presente colonna va compilata in ciascun rigo per il quale si verifica la condizione relativa al singolo codice. Ad esempio, nel caso di immobile "di lusso" utilizzato come abitazione principale per una parte dell'anno e in seguito concesso in locazione, il codice 2 va indicato solo sul primo dei due righe in cui sono riportati i dati del fabbricato.

Colonna 13 (Altri dati): indicare il codice '1' nel caso di contratti di locazione a canone "concordato", con opzione per la cedolare secca, relativi ad immobili ubicati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti il 28 maggio 2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi. Per i contratti stipulati nel 2020, questo codice va utilizzato solo se l'immobile si trova nei suddetti comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti. Inoltre, dal 2020 esso va utilizzato per gli immobili ubicati nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 (art. 1, c. 1, D.L. n. 189/2016) in cui sia stata individuata una zona rossa (codice 8 o codice 12 nella colonna 2 dei righe da B1 a B5).

SEZIONE II - Dati relativi ai contratti di locazione

È necessario compilare la presente sezione, riportando gli estremi di registrazione dei contratti di locazione, nel solo caso in cui l'immobile è situato nella regione Abruzzo ed è dato in locazione a soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili (codice 14 nella colonna 2 dei righe da B1 a B5).

Rigo B11

Colonna 1 (N. rigo Sezione I): indicare il numero del rigo della sezione I del quadro B nel quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato. Nel caso di contemporanea locazione di più porzioni dello stesso immobile, al quale è attribuita un'unica rendita catastale, vanno compilati più righe della sezione II del quadro B, riportando in questa colonna il medesimo rigo della Sezione I.

Colonna 2 (Mod. n.): indicare il numero del modello nel quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato, solo se sono stati compilati più modelli.

Colonne da 3 a 6 (Estremi di registrazione del contratto di locazione): vanno compilate se il contratto di locazione è stato registrato presso l'Ufficio e nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall'ufficio non è indicato il codice identificativo del contratto.

Se il contratto di locazione è stato registrato tramite Siria, Iris, Locazioni web o Contratti online oppure tramite il modello RLI, in alternativa può essere compilata la colonna 7 (Codice identificativo del contratto).

Colonna 3 (Data di registrazione): indicare la data di registrazione del contratto.

Colonna 4 (Serie): indicare il codice relativo alla modalità di registrazione:

'1T' registrazione telematica tramite pubblico ufficiale;

'3' registrazione del contratto presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate;

'3P' registrazione telematica tramite Siria e Iris;

'3T' registrazione telematica tramite altre applicazioni (Locazione Web, Contratti online e modello RLI);

'3A' e '3B' codici utilizzati negli anni passati presso gli uffici;

'3X' registrazione telematica del comodato/preliminare tramite l'applicazione RAP (Registrazione di Atto Privato).

Colonna 5 (Numero e sottonumero di registrazione): indicare il numero e l'eventuale sottonumero di registrazione del contratto.

Colonna 6 (Codice Ufficio): indicare il codice identificativo dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il contratto. I codici sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella tabella "Codici ufficio da utilizzare per il versamento delle annualità successive" presente nella sezione relativa alla registrazione dei contratti di locazione.

Colonna 7 (Codice identificativo del contratto): indicare il codice identificativo del contratto composto da 17 caratteri e reperibile nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall'ufficio o, per i contratti registrati per via telematica, nella ricevuta di registrazione. Se sono state compilate le colonne da 3 a 6 questa colonna non va compilata.

Colonna 8 (Contratti non superiori 30 gg.): barrare la casella nel caso di **contratto di locazione non registrato di durata non superiore a trenta giorni** complessivi nell'anno (per tale tipologia di contratto è previsto l'obbligo di registrazione solo in caso d'uso). Se è barrata questa casella, non vanno compilate né le colonne da 3 a 6 relative agli estremi di registrazione del contratto né la colonna 7 relativa al codice identificativo del contratto.

Colonna 9 (Anno di presentazione dichiarazione ICI/IMU): se per l'immobile è stata presentata la dichiarazione ICI oppure la dichiarazione Imu, indicare l'anno di presentazione.

SEZIONE III - Codice CIN

L'articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 ha previsto che il locatore ovvero il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva debba richiedere il Codice Identificativo Nazionale (CIN) qualora l'unità immobiliare ad uso abitativo sia destinata a contratti di locazione per finalità turistiche, nonché alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Rigo B12

Colonna 1 (N. di rigo): riportare il numero del rigo della sezione I nel quale sono stati indicati i dati dell'immobile locato. Nel caso di contemporanea locazione di più porzioni dello stesso immobile, al quale è attribuita un'unica rendita catastale, riportare in questa colonna il primo rigo utilizzato della sezione I.

Colonna 2 (Mod. n.): indicare il numero del modello nel quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato, solo se sono stati compilati più modelli.

Colonne 3 (Codice CIN): riportare il Codice Identificativo Nazionale assegnato dal Ministero del Turismo.

7. QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

In questo quadro vanno indicati i redditi di lavoro dipendente, i redditi di pensione e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente percepiti nell'anno 2024.

I dati da indicare nel quadro C possono essere ricavati dalla Certificazione Unica 2025 rilasciata dal sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) oppure dalla certificazione rilasciata dal soggetto che non possiede la qualifica di sostituto (ad esempio il privato per il lavoratore domestico).

Se il rapporto di lavoro viene interrotto prima che sia disponibile la Certificazione Unica 2025, il sostituto d'imposta, oltre a rilasciare la Certificazione Unica 2024 a seguito di richiesta del dipendente, è tenuto anche a rilasciare la Certificazione Unica 2025 entro il 16 marzo 2025. Pertanto, per la compilazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere comunque ricavati dalla Certificazione Unica 2025.

Se il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione, redditi di lavoro dipendente e di pensione devono essere indicati anche se il datore di lavoro o l'ente pensionistico ha prestato l'assistenza fiscale.



Se il contribuente nel corso dell'anno ha avuto più rapporti di lavoro dipendente o assimilati e ha chiesto all'ultimo datore di lavoro di tener conto degli altri redditi percepiti, deve indicare in questo quadro i dati presenti nella Certificazione Unica rilasciata da quest'ultimo.

Per i contribuenti che percepiscono redditi di lavoro dipendente, pensione ed assimilati sono previste delle detrazioni d'imposta. Il calcolo della detrazione spettante è effettuato da chi presta l'assistenza fiscale tenendo conto oltre che del reddito di lavoro anche del reddito complessivo.

La detrazione può spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del contribuente.



Vedere in Appendice la tabella 6 "Detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati", la tabella 7 "Detrazioni per redditi di pensione", la tabella 8 "Detrazioni per alcuni redditi assimilati e per alcuni redditi diversi".

Il quadro C è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- **Sezione I:** redditi di lavoro dipendente, di pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- **Sezione II:** altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che non vanno riportati nella sezione I;
- **Sezione III:** ritenute Irpef e addizionale regionale all'Irpef trattenuta dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e II;
- **Sezione IV:** addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e II;
- **Sezione V:** riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (trattamento integrativo e bonus tredicesima);
- **Sezione VI:** detrazione per comparto sicurezza e difesa;
- **Sezione VII:** tassazione mance settore turistico-alberghiero e di ricezione;
- **Sezione VIII:** erogazioni in natura.

SEZIONE I - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

In questa sezione vanno indicati i redditi di lavoro dipendente, di pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali spetta una detrazione d'imposta rapportata al periodo di lavoro. In presenza della Certificazione Unica 2025 l'importo del reddito di lavoro dipendente è riportato nel punto 1 o 2, mentre il reddito di pensione è indicato nel punto 3.

Si tratta in particolare di:

- redditi di lavoro dipendente e di pensione. Vedere in Appendice la voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero";
- redditi di lavoro dipendente svolto all'estero in zone di frontiera. Vedere in Appendice il punto 2 della voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero";
- redditi di lavoro e di pensione, prodotti in euro, dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia;
- indennità e somme da assoggettare a tassazione corrisposte ai lavoratori dipendenti da parte dell'INPS o di altri Enti. Ad esempio: cassa integrazione guadagni, mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale (nell'edilizia, nell'agricoltura, ecc.), malattia, maternità ed allattamento, TBC e post-tubercolare, donazione di sangue, congedo matrimoniale;
- indennità e compensi, a carico di terzi, percepiti dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione maturati fino al 31 dicembre 2006; nonché l'ammontare imponibile erogato della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 nel caso di riscatto (art. 14 del D. Lgs. n. 252/2005), che non dipenda dal pensionamento dell'iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (c.d. riscatto volontario); le somme percepite come rendita integrativa temporanea (RITA) anticipata nell'eventualità in cui il contribuente opti per la tassazione ordinaria di tali somme;
- compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;
- compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti aumentati del 20 per cento;
- somme percepite come borsa di studio o assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione. Vedere, al riguardo, in Appendice la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito";

- indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le indennità sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirle risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);
- remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica;
- assegni corrisposti:
 - dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari;
 - dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto;
 - dall'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto;
 - per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità collegate;
 - dalla Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto;
 - dalla Chiesa apostolica in Italia per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto;
 - dall'Unione Buddhista Italiana e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto;
 - dall'Unione Induista Italiana e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto;
 - dall'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», dalle cappellanie e dalle congregazioni per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto;
- compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle ASL con contratto di lavoro dipendente (ad esempio biologi, psicologi, medici addetti all'attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all'emergenza sanitaria territoriale, ecc.);
- somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali svolti senza vincolo di subordinazione e di impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.

Tra i compensi rientrano anche quelli percepiti per:

- cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
- collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore;
- partecipazioni a collegi e a commissioni;
- redditi percepiti dai lavoratori sportivi nell'ambito del dilettantismo, sia sotto forma di lavoro subordinato che tramite contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- redditi percepiti da coloro che svolgono attività di carattere amministrativo-gestionale in favore di società e associazioni dilettantistiche, sia sotto forma di lavoro subordinato che attraverso contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti per uffici e collaborazioni che rientrano:

- a) nell'oggetto proprio dell'attività professionale esercitata dal contribuente in base a una previsione specifica dell'ordinamento professionale (ad esempio compensi percepiti da ragionieri o dottori commercialisti per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore di società o enti) o di una connessione oggettiva con l'attività libero professionale resa (compensi percepiti da un ingegnere per l'amministrazione di una società edile);
- b) nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente resa dal contribuente.

Non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che sono stati corrisposti dall'artista o professionista, al coniuge, ai figli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.

L'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, ha introdotto, a decorrere dal 29 dicembre 2023, un nuovo regime agevolativo in favore dei lavoratori impatriati, ovvero per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024. La disposizione citata prevede che i redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, nonché i redditi di lavoro autonomo, prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del Tuir, concorrono, entro il limite di 600.000 euro, alla formazione del reddito complessivo **nella misura del 50 per cento del loro ammontare**.

I predetti redditi concorrono, invece, alla formazione del reddito complessivo **nella misura del 40 per cento del loro ammontare**:

- a) se il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore;
- b) in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime. In tale caso l'ulteriore beneficio è fruito a partire dal periodo d'imposta in corso al momento della nascita o dell'adozione e per il tempo residuo di fruibilità dell'agevolazione. Si fa presente che la maggiore agevolazione da ultimo descritta si applica a condizione che, durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore, il figlio minore di età, ovvero il minore adottato, sia residente nel territorio dello Stato.

Le agevolazioni si applicano nel periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale nel territorio dello Stato e nei quattro periodi d'imposta successivi.

I regimi agevolativi descritti richiedono che i lavoratori:

- a) si impegnino a risiedere fiscalmente in Italia per almeno quattro anni;
- b) non siano stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il loro trasferimento;
- c) prestino l'attività lavorativa per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio dello Stato;
- d) siano in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il nuovo regime degli impatriati, conseguentemente, abroga, a far data dal 29 dicembre 2023, la disciplina dei lavoratori impatriati come previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e dell'articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

Tuttavia, tali ultime disposizioni continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro **residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023** ovvero, **per i rapporti di lavoro sportivo, abbiano stipulato il relativo contratto entro la medesima data**.

Limitatamente ai soggetti che trasferiscono la propria **residenza anagrafica** nell'anno 2024 il beneficio fiscale si applica per ulteriori tre periodi di imposta nel caso in cui il contribuente sia divenuto proprietario, entro la data del 31 dicembre 2023 e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento, di un'unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia. In tal caso i redditi di lavoro dipendente e assimilato a quello di lavoro dipendente, negli ulteriori tre periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo **nella misura del 50 per cento del loro ammontare**.

Casella "Casi particolari"

Nella presente casella va indicato uno dei seguenti codici:

- '2' se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i **docenti e ricercatori**, che siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. I redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10 per cento nell'anno in cui il docente o ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia e nei cinque anni successivi o nei maggiori termini normativamente previsti, sempreché la residenza permanga in Italia;
 - '4' se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione, prevista per i **lavoratori impatriati** che sono rientrati in Italia dall'estero. In presenza dei requisiti previsti dall'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e dall'art. 1, commi 150 e 151, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura **del 50%**;
 - '6' se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i **lavoratori impatriati** (art. 16, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147) che consente di far concorrere i redditi da lavoro dipendente e i redditi assimilati alla formazione del reddito complessivo limitatamente al **30%** del loro ammontare. Per i lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, la fruizione di tale agevolazione è subordinata all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'art. 13-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
 - '8' se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i **lavoratori impatriati** (art. 16, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147) che hanno trasferito la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. Tale agevolazione consente loro di far concorrere il reddito da lavoro dipendente e i redditi assimilati alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare. Per i lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, la fruizione di tale agevolazione è subordinata all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'art. 13-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
 - '9' se si è trasferita la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019 e si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i **lavoratori impatriati** che rientrano in Italia dall'estero di cui al comma 5-quater dell'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (nella versione vigente fino al 20 maggio 2022), poiché si possiede la qualifica di **sportivo professionista**. In tal caso il reddito da lavoro dipendente e i redditi assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al **50%** del loro ammontare. L'opzione per questo regime agevolato comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile. Le modalità per l'effettuazione di tale versamento sono state stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2021. Questa disciplina continua ad applicarsi ai redditi derivanti dai contratti in essere al 20 maggio 2022 e fino alla loro naturale scadenza. Per i contratti sportivi stipulati a partire dal 21 maggio 2022 e non oltre il 31 dicembre 2023 non è possibile fruire di alcuna delle agevolazioni di cui al menzionato art. 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015, salvo i seguenti casi:
 - i redditi derivanti dai predetti rapporti di lavoro sportivo siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica entro l'anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore a euro 1.000.000;
 - i redditi derivanti dai predetti rapporti di lavoro sportivo siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l'anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore a 500.000 euro. In questi due casi i redditi di cui al comma 1 dell'art. 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare. Per i rapporti di lavoro sportivo ai quali risulta applicabile il regime di cui al già menzionato art. 16, D.Lgs. n. 147 del 2015, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo delegata per lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno definiti i criteri e le modalità di attuazione del comma 5-quater dell'art. 16, D.Lgs. n. 147 del 2015, con riferimento al decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze di cui al comma 3 dello stesso art. 16.
- Nei casi ordinari il beneficio di cui ai codici da "2" a "9" è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro. Pertanto, la presente casella va compilata esclusivamente nell'ipotesi particolare in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione e il contribuente intenda fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella presente dichiarazione dei redditi. In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato nei righi da C1 a C3 già nella misura ridotta.
- Nelle Annotazioni della Certificazione Unica 2025, è indicata la quota non imponibile, se il sostituto non ha operato l'abbattimento. L'ammontare di tali redditi è indicato con il codice:
- BC per docenti e ricercatori;
 - BD per i lavoratori impatriati;
 - CQ per i lavoratori impatriati che intendono fruire della riduzione del reddito da lavoro dipendente e assimilati nella misura del 70 per cento (codice 6);
 - CR per i lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia e intendono fruire della riduzione del reddito da lavoro dipendente e assimilati nella misura del 90 per cento (codice 8);
 - CS per gli sportivi professionisti impatriati che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019.
- Per ulteriori informazioni in merito al regime degli impatriati, si rinvia alla circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020.

- '10'** se sono stati superati i limiti di deducibilità dei contributi per previdenza complementare certificati in più modelli di Certificazione Unica non conguagliati. In questo caso nei righi da C1 a C3 va riportato il reddito di lavoro dipendente aumentato della quota di contributi dedotta in misura eccedente rispetto ai limiti previsti;
- '11'** se in dichiarazione si opta per la tassazione ordinaria delle somme percepite sotto forma di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA). In tal caso nella colonna 1 dei righi da C1 a C3 va indicato il codice 2 e nella colonna 3 riportare l'importo indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2025 con il codice AX. Nella colonna 1 del rigo C5 indicare il numero dei giorni riportato nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2025 con il codice AX e nella colonna 2 del rigo C9 riportare l'importo della ritenuta a titolo d'imposta sostitutiva indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2025 con il codice AX;
- '12'** se il beneficio di cui al codice '9' è stato riconosciuto dal datore di lavoro. In tal caso il punto 462 della Certificazione Unica 2025 è compilato con il codice '9';
- '13'** se si è trasferita la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e, pur avendo esercitato l'opzione di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con l'*errata corrige* del 24 giugno 2021), si fruisce in dichiarazione della detassazione nella misura del 50%;
- '14'** se si è trasferita la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e, pur avendo esercitato l'opzione di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con l'*errata corrige* del 24 giugno 2021), si fruisce in dichiarazione della detassazione nella misura del 90%;
- '15'** se si è già trasferita la residenza in Italia prima del 2020 e alla data del 31 dicembre 2019 si risulta beneficiario del regime previsto per il rientro dei docenti e ricercatori e, pur avendo esercitato l'opzione di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 marzo 2022, si fruisce in dichiarazione della detassazione nella misura del 90%.
- '16'** se si fruisce in dichiarazione del **nuovo regime** agevolativo previsto per i **lavoratori impatriati** (art. 5, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209), che consente di far concorrere, a decorrere dal periodo d'imposta 2024, alla formazione del reddito complessivo, il reddito da lavoro dipendente, ovvero il reddito assimilato a quello di lavoro dipendente prodotto in Italia, entro il limite annuo di 600.000 euro **limitatamente al 50% del loro ammontare**.
- '17'** se si fruisce in dichiarazione del **nuovo regime** agevolativo previsto per i **lavoratori impatriati** (art. 5, commi 4 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209), che consente di far concorrere, a decorrere dal periodo d'imposta 2024, alla formazione del reddito complessivo, il reddito di lavoro dipendente, ovvero il reddito assimilato a quello di lavoro dipendente prodotto in Italia, entro il limite annuo di 600.000 euro **limitatamente al 40% del loro ammontare**.

Nei casi ordinari il beneficio di cui ai codici da 13 a 17 è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro. Pertanto, la presente casella va compilata esclusivamente nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione e il contribuente intenda fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella presente dichiarazione dei redditi. In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato nei righi da C1 a C3 già nella misura ridotta.

Nelle Annotazioni della Certificazione Unica 2025, è indicata la quota non imponibile, se il sostituto non ha operato l'abbattimento. L'ammontare di tali redditi è indicato con il codice:

- CT per i lavoratori impatriati prima del 30 aprile 2019, che hanno effettuato l'opzione per la riduzione del reddito da lavoro dipendente nella misura del 50% per ulteriori 5 periodi d'imposta (provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021, come rettificato con l'*errata corrige* del 24 giugno 2021);
- CU per i lavoratori impatriati prima del 30 aprile 2019, che hanno effettuato l'opzione per la riduzione del reddito da lavoro dipendente nella misura del 90% per ulteriori 5 periodi d'imposta (provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021, come rettificato con l'*errata corrige* del 24 giugno 2021);
- CV per i docenti e ricercatori rientrati prima del 2020, che hanno effettuato l'opzione per la proroga del periodo di fruizione della riduzione del reddito da lavoro dipendente nella misura del 90% (provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 marzo 2022);
- GA per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal 2024 e intendono fruire della riduzione del reddito di lavoro dipendente e assimilati nella misura del 50 per cento (codice 16);
- GB per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal 2024 e intendono fruire della riduzione del reddito di lavoro dipendente e assimilati nella misura del 60 per cento (codice 17).

Casella "Stato estero"

Se è stata compilata la casella "Casi particolari" con i codici da 2 a 9, e da 12 a 17 occorre indicare in questa casella il codice dello Stato estero in cui si era residenti fino al rientro o trasferimento in Italia. Il codice è rilevabile dalla tabella n. 10 presente in Appendice.

Coloro che fruiscono in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i **docenti e ricercatori**, possono indicare Stati appartenenti all'Unione Europea e Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

Righi da C1 a C3 - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Colonna 1 (Tipo): indicare uno dei seguenti codici che identifica il reddito (la compilazione di questa colonna è obbligatoria):

- '1'** redditi di **pensione**;
- '2'** redditi di **lavoro dipendente** o assimilati, nonché trattamenti pensionistici integrativi (ad es. quelli corrisposti dai fondi pensione previsti dal D. Lgs. n. 252 del 2005);
- '3'** compensi percepiti per lavori socialmente utili in regime agevolato.

Compensi per lavori socialmente utili

Nel caso di compensi percepiti per lavori socialmente utili da chi ha raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia, si applica un regime fiscale agevolato in presenza delle condizioni previste dalla specifica normativa.

Se i compensi hanno fruito del regime agevolato, nella Certificazione Unica 2025 sono riportati sia i compensi esclusi dalla tassazione (quota esente, punto 496) sia quelli assoggettati a tassazione (quota imponibile, punto 497) nonché le ritenute dell'Irpef (punto 498) e dell'addizionale regionale (punto 499) trattenute dal datore di lavoro.

In questo caso indicare:

- nella colonna 3 dei righe da C1 a C3, la somma dei due importi (quota esente + quota imponibile);
- nella colonna 7 del rigo F2 del quadro F (e non nel rigo C9 del quadro C), l'importo delle ritenute Irpef;
- nella colonna 8 del rigo F2 del quadro F (e non nel rigo C10 del quadro C) l'importo delle ritenute addizionale regionale.

Se i compensi non hanno fruito del regime agevolato e pertanto sono stati assoggettati a regime ordinario, i compensi percepiti per lavori socialmente utili sono stati indicati nel punto 1 (tempo indeterminato) e/o 2 (tempo determinato) della Certificazione Unica 2025 e le ritenute Irpef e l'addizionale regionale rispettivamente nei punti 21 e 22 della stessa Certificazione Unica.

In questo caso l'importo dei compensi indicati nel punto 1 e/o 2 dovrà essere riportato nella colonna 3 di uno dei righe da C1 a C3, riportando nella relativa casella di colonna 1 il codice 2, mentre le ritenute Irpef e l'addizionale regionale trattenuta dovranno essere riportate rispettivamente nei righe C9 e C10 del quadro C.

Se il reddito complessivo del lavoratore, al netto della deduzione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, risulta superiore a **9.296,22 euro**, i compensi erogati per lavori socialmente utili saranno assoggettati a Irpef e all'addizionale regionale e comunale all'Irpef anche se hanno fruito del regime agevolato risultante dalla Certificazione Unica (codice 3 indicato nella colonna 1 dei righe da C1 a C3);

'4' redditi di **lavoro dipendente prestato**, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero **in zone di frontiera** ed in altri Paesi limitrofi da persone residenti nel territorio dello Stato;

'7' redditi di **pensione** in favore dei superstiti corrisposti agli orfani;

'8' redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti dai lavoratori sportivi operanti nel settore del dilettantismo;

'9' redditi di lavoro dipendente degli atleti e delle atlete operanti nel settore professionistico, di età inferiore a 23 anni. Per gli atleti che praticano sport di squadra questo codice va utilizzato se i compensi sono corrisposti da società sportive professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato superiore a 5 milioni di euro e se è compilato il relativo punto 782 o 785 della Certificazione Unica.

Colonna 2 (Indeterminato/Determinato): nel caso di reddito di lavoro dipendente, compensi per lavori socialmente utili o redditi prodotti in zone di frontiera, riportare il codice '1' contratto a tempo indeterminato se nella Certificazione Unica risulta compilato il punto 1, riportare il codice '2' contratto a tempo determinato se nella Certificazione Unica risulta compilato il punto 2. Nel caso di reddito di lavoro sportivo (codice '8' o '9' in colonna 1) riportare il codice '1' contratto a tempo indeterminato se nella Certificazione Unica risultano compilati uno o più dei punti da 781 a 783, riportare il codice '2' contratto a tempo determinato se nella Certificazione Unica risultano compilati uno o più dei punti da 784 a 786.

Colonna 3 (Reddito): riportare l'importo dei redditi percepiti indicato nel **punto 1 (lavoro dipendente e assimilati a tempo indeterminato)**, nel **punto 2 (lavoro dipendente e assimilati a tempo determinato)** o nel **punto 3 (pensione)** della Certificazione Unica 2025.

■ Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 3 (**compensi per lavori socialmente utili**) per la compilazione si rinvia al precedente paragrafo "Compensi per lavori socialmente utili".

■ Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 4 (**redditi prodotti in zone di frontiera**), riportare l'intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente.

In particolare:

– se è compilato il **punto 455** della Certificazione Unica 2025, riportare nella colonna 2 il codice 1 (tempo indeterminato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 455;

– se è compilato il **punto 456** della Certificazione Unica 2025, riportare nella colonna 2 il codice 2 (tempo determinato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 456.

Chi presta l'assistenza fiscale terrà conto della sola parte di reddito eccedente 10.000 euro.

■ Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 7 (**redditi di pensione in favore dei superstiti corrisposte agli orfani**) riportare nella colonna 3 l'importo indicato nel **punto 457**. Chi presta assistenza fiscale terrà conto della sola parte di reddito eccedente i 1.000 euro.

■ Se nella colonna 1 è stato indicato il codice '8' (**redditi degli sportivi dilettanti**), riportare l'intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente.

In particolare:

– se è compilato il **punto 781** della Certificazione Unica 2025, riportare nella colonna 2 il codice 1 (tempo indeterminato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 781;

– se è compilato il **punto 784** della Certificazione Unica 2025, riportare nella colonna 2 il codice 2 (tempo determinato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 784.

Chi presta l'assistenza fiscale terrà conto della sola parte di reddito eccedente 15.000 euro.

■ Se nella colonna 1 è stato indicato il codice '9' (**redditi degli sportivi professionisti under 23**), riportare l'intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente.

In particolare:

– se è compilato il **punto 782** della Certificazione Unica 2025, riportare nella colonna 2 il codice 1 (tempo indeterminato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 782;

– se è compilato il **punto 785** della Certificazione Unica 2025, riportare nella colonna 2 il codice 2 (tempo determinato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 785.

Chi presta l'assistenza fiscale terrà conto della sola parte di reddito eccedente 15.000 euro.

■ Se nella colonna 1 è stato indicato il codice '8' (**redditi degli sportivi dilettanti**), e nella Certificazione Unica è stato compilato anche il **punto 783 e/o il punto 786** occorre compilare distinti righe. In particolare, nel primo rigo:

– se è compilato il **punto 781** della Certificazione Unica 2025, riportare nella colonna 2 il codice 1 (tempo indeterminato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 781;

– se è compilato il **punto 784** della Certificazione Unica 2025, riportare nella colonna 2 il codice 2 (tempo determinato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 784.

Chi presta l'assistenza fiscale terrà conto della sola parte di reddito eccedente 15.000 euro. Nella verifica del limite di 15.000 euro occorre tenere conto anche dei compensi indicati nel rigo D3 con il codice '5'.

Nel secondo rigo, indicare in colonna 1 il codice '2' e:

- se è compilato il **punto 783** della Certificazione Unica 2025, riportare nella colonna 2 il codice '1' (tempo indeterminato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 783;
- se è compilato il **punto 786** della Certificazione Unica 2025, riportare nella colonna 2 il codice '2' (tempo determinato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 786.

■ Se nella colonna 1 è stato indicato il codice '9' (**redditi degli sportivi professionisti under 23**), e nella Certificazione Unica è **stato compilato anche il punto 783 e/o il punto 786** occorre compilare due distinti righi, in particolare, nel primo rigo:

- se è compilato il **punto 782** della Certificazione Unica 2025, riportare nella colonna 2 il codice 1 (tempo indeterminato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 782;
- se è compilato il **punto 785** della Certificazione Unica 2025, riportare nella colonna 2 il codice 2 (tempo determinato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 785.

Chi presta l'assistenza fiscale terrà conto della sola parte di reddito eccedente 15.000 euro.

Nel secondo rigo, indicare in colonna 1 il codice '2' e:

- se è compilato il **punto 783** della Certificazione Unica 2025, riportare nella colonna 2 il codice '1' (tempo indeterminato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 783;
- se è compilato il **punto 786** della Certificazione Unica 2025, riportare nella colonna 2 il codice '2' (tempo determinato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 786.

Se oltre al punto 783 e/o 786 sono compilati anche i punti da 761 a 765 (Campione d'Italia) e/o i punti da 455 a 456 (Frontalieri), occorre preliminarmente compilare distinti righi per fruire delle agevolazioni previste per i residenti a Campione d'Italia, per i frontalieri e per le agevolazioni previste per gli sportivi, avendo l'accortezza di indicare nella colonna 3 dei righi in cui sono indicati il codice '8' o il codice '9' l'importo indicato al punto 761 o 762 o 765 (ovvero indicare l'importo del reddito al lordo della quota esente prevista per i residenti a Campione d'Italia e della quota esente prevista per i lavoratori sportivi), in colonna 4 indicare il codice 5.

Se alla formazione dell'importo indicato nel punto 1 e/o 2 della CU concorrono anche altri redditi da lavoro dipendente per cui in colonna 1 va indicato il codice '2' seguire le istruzioni sopra fornite, avendo cura di indicare in colonna 3 l'ammontare del reddito per cui non si ha diritto ad alcuna agevolazione.

Se nella Certificazione Unica 2025 sono compilati uno o più punti da 761 a 764 (**Compenso lordo Campione d'Italia**), le colonne da 1 a 3 vanno compilate nel seguente modo:

- se nella CU 2025 è compilato il punto 761 indicare in colonna 1 il codice '2', in colonna 2 il codice '1' e in colonna 3 l'importo indicato nel punto 761;
- se nella CU 2025 è compilato il punto 762 indicare in colonna 1 il codice '2', in colonna 2 il codice '2' e in colonna 3 l'importo indicato nel punto 762;
- se nella CU 2025 è compilato il punto 763 indicare in colonna 1 il codice '1' e in colonna 3 l'importo indicato nel punto 763;
- se nella CU 2025 è compilato il punto 764 indicare in colonna 1 il codice '7' e in colonna 3 l'importo indicato nel punto 764.

In tali casi indicare il codice '5' nella colonna 4. Tale codice non va indicato qualora il sostituto d'imposta abbia riconosciuto un'agevolazione non spettante.

In presenza di una Certificazione Unica 2025 che certifichi un reddito di lavoro dipendente a tempo indeterminato e un reddito di pensione per cui è stato effettuato il conguaglio, occorre compilare due distinti righi, riportando gli importi indicati nei punti 1 e 3 della Certificazione Unica 2025.

In presenza di una Certificazione Unica 2025 che certifichi un reddito di lavoro dipendente a tempo determinato e un reddito di pensione per cui è stato effettuato il conguaglio, occorre compilare due distinti righi, riportando gli importi indicati nei punti 2 e 3 della Certificazione Unica 2025.

In entrambi i casi, nel rigo C5 riportare nella colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 6 della Certificazione Unica 2025 e nella colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 7 della Certificazione Unica 2025.

In presenza di una Certificazione Unica 2025 che certifichi un reddito di **lavoro dipendente e un reddito di pensione** per cui è stato effettuato il conguaglio, occorre compilare due distinti righi, riportando gli importi indicati nei punti 1 e 3 della Certificazione Unica 2025. In questo caso, nel rigo C5 riportare nella colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 6 della Certificazione Unica 2025 e nella colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 7 della Certificazione Unica 2025.

In presenza di una Certificazione Unica 2025 che certifichi redditi prodotti in euro dai residenti a **Campione d'Italia e redditi per cui non è possibile fruire dell'agevolazione** prevista per i residenti a Campione d'Italia, occorre compilare distinti righi, secondo le modalità di seguito indicate:

- se nella CU 2025 è compilato il punto 761 indicare in colonna 1 il codice '2', in colonna 2 il codice '1' e in colonna 3 l'importo indicato nel punto 761;
- se nella CU 2025 è compilato il punto 762 indicare in colonna 1 il codice '2', in colonna 2 il codice '2' e in colonna 3 l'importo indicato nel punto 762;
- se nella CU 2025 è compilato il punto 763 indicare in colonna 1 il codice '1' e in colonna 3 l'importo indicato nel punto 763;
- se nella CU 2025 è compilato il punto 764 indicare in colonna 1 il codice '7' e in colonna 3 l'importo indicato nel punto 764;

In tali casi indicare il codice '5' nella colonna 4. Tale codice non va indicato qualora il sostituto d'imposta abbia riconosciuto un'agevolazione non spettante.

- se nella CU 2025 è compilato il punto 771 indicare in colonna 1 il codice '2', in colonna 2 il codice '1' e in colonna 3 l'importo indicato nel punto 771;
- se nella CU 2025 è compilato il punto 772 indicare in colonna 1 il codice '2', in colonna 2 il codice '2' e in colonna 3 l'importo indicato nel punto 772;
- se nella CU 2025 è compilato il punto 773 indicare in colonna 1 il codice '1' e in colonna 3 l'importo indicato nel punto 773.

In tali casi nella colonna 4 **non va** indicato il codice '5'.

Colonna 4 (Altri dati): indicare uno dei seguenti codici che identifica la fonte estera dei redditi indicati nelle colonne precedenti (la compilazione di questa colonna è riservata ai soli contribuenti residenti in Italia che percepiscono redditi prodotti all'estero. Vedere in Appendice la voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero"):

- '1' **redditi di fonte estera** se nella colonna 1 è indicato il codice 1 o 2;
- '2' **pensione ai superstiti di fonte estera** se nella colonna 1 è indicato il codice 1 o 7;
- '5' **redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia**. Il codice può essere utilizzato se si hanno i requisiti per fruire di tale agevolazione e se nella colonna 1 non è indicato il codice 4;
- '6' **redditi prodotti all'estero in via continuativa** e come oggetto esclusivo del rapporto e **determinati sulla base delle retribuzioni convenzionali** definite annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (art. 51, comma 8-bis, del Tuir, v. punto 2 della voce d'Appendice "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero").

Rigo C4 - Somme per premi di risultato e welfare aziendale

Questo rigo va compilato solo dai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato per fruire della tassazione agevolata prevista per le somme percepite per premi di risultato e welfare aziendale.

Possono fruire della tassazione agevolata per le somme percepite per premi di risultato e welfare aziendale i lavoratori dipendenti che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024 hanno percepito compensi per premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d'impresa e che nell'anno d'imposta 2023 abbiano percepito redditi da lavoro dipendente d'importo non superiore a 80.000 euro.

Dall'anno d'imposta 2016 è stato reintrodotta un sistema di tassazione agevolata per le retribuzioni premiali derivanti da contratti collettivi aziendali o territoriali i cui limiti a partire dall'anno d'imposta 2017 sono d'importo complessivamente non superiore a 3.000 euro (in questo caso risultano compilati con il codice 1 i punti 571 e/o 591 della Certificazione Unica 2025). Il limite di 3.000 euro trova applicazione anche nel caso in cui l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro in base a contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati **dopo il 24 aprile 2017**.

Se l'azienda nel corso del 2024 ha coinvolto pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro (in questo caso risultano compilati con il codice 2 i punti 571 e/o 591 della Certificazione Unica 2025) in base a contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati **fino al 24 aprile 2017** e ancora vigenti, il limite per fruire della tassazione agevolata è di 4.000 euro.

Tale sistema prevede che le retribuzioni premiali siano erogate:

- sotto forma di compensi per premi di risultato o di partecipazione agli utili dell'impresa e in tal caso sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva del 5 per cento;
- o, a richiesta del lavoratore e purché previsto dalla contrattazione di secondo livello, sotto forma di benefit, intendendosi tali le prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità che è possibile definire, sinteticamente, di rilevanza sociale. I benefit non sono assoggettati ad alcuna imposizione entro i limiti dell'importo del premio agevolabile;
- o, a scelta del lavoratore, sotto forma di auto aziendali, prestiti, alloggi o fabbricati concessi in uso o comodato o servizi di trasporto ferroviario di persone. Il valore di tali benefit, determinato ai sensi dell'art. 51, comma 4 del Tuir, **è assoggettato a imposizione ordinaria**, non è possibile assoggettarli a tassazione sostitutiva.

In generale l'imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d'imposta (in tal caso risultano compilati i punti 572 e/o 592 "Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva" della Certificazione Unica 2025 e i punti 576 e/o 596 "Imposta sostitutiva" o 577 e/o 597 "Imposta sostitutiva sospesa"), tranne nei casi di espressa rinuncia in forma scritta da parte del lavoratore oppure perché il datore di lavoro ha verificato che la tassazione ordinaria è più favorevole per il lavoratore (in tal caso risultano compilati i punti 578 e/o 598).

Di conseguenza possono verificarsi le seguenti situazioni particolari:

- 1) il contribuente **ha percepito compensi per premie di risultato da più datori di lavoro ed è in possesso di più modelli di Certificazione Unica** tutti non conguagliati oppure è in possesso di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati. Il contribuente, pertanto, potrebbe aver fruito della tassazione agevolata su un ammontare di compensi superiore al limite previsto. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi occorre, quindi, procedere al conguaglio degli importi indicati nelle varie Certificazioni Uniche in possesso del contribuente in modo da assoggettare a tassazione ordinaria l'ammontare dei compensi percepiti che eccede il limite dei 3.000 euro (fino a 4.000 se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro in base a contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati fino al 24 aprile 2017 e ancora vigenti).
Nell'eventualità in cui il contribuente sia in possesso anche di Certificazioni Uniche rilasciate da aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, il limite fino a 4.000 euro può essere applicato solo se l'importo o la somma degli importi dei compensi percepiti per premi di risultato indicati in tali Certificazioni Uniche (somma dei punti 572, 573, 578 e 579 delle Certificazioni Uniche con codice 2 nel punto 571 e/o somma dei punti 592, 593, 598 e 599 delle Certificazioni Uniche con codice 2 nel punto 591) è di ammontare superiore ai 3.000 euro. In tal caso la tassazione agevolata sarà applicata solo sui premi di risultato che nelle Certificazioni Uniche sono individuati con il codice 2. Diversamente si applica sempre il limite dei 3.000 euro.
Al fine di consentire a chi presta l'assistenza fiscale di determinare il limite di volta in volta applicabile occorre compilare tanti moduli quante sono le Certificazioni Uniche in possesso del contribuente;
- 2) il contribuente ha percepito compensi da uno o più datori di lavoro e, quindi, è in possesso di uno o più modelli di Certificazione Unica 2025, nei quali in tutti o in parte risultano compilati i punti da 571 a 602 ma il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi a tassazione agevolata in mancanza dei requisiti previsti. Ad esempio, il lavoratore nell'anno 2023 aveva percepito un reddito di lavoro dipendente superiore a 80.000 euro e, pertanto, non era nelle condizioni per fruire della tassazione agevolata. In tal caso il lavoratore, in dichiarazione, dovrà assoggettare a tassazione ordinaria i compensi ricevuti.

Il contribuente può decidere di modificare la tassazione operata dal sostituto se ritiene quest'ultima meno vantaggiosa e si trova, ad esempio, in una delle seguenti condizioni:

- a) avere interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria i compensi percepiti per premi di risultato ai quali il datore di lavoro ha applicato l'imposta sostitutiva (punti 572, 576, 592 e 596 della Certificazione Unica 2025 compilati). In tal caso il soggetto che presta l'assistenza

fiscale farà concorrere alla formazione del reddito complessivo i suddetti compensi considerando le imposte sostitutive trattenute quali ritenute Irpef a titolo d'acconto;

- b) avere interesse ad assoggettare a tassazione sostitutiva i compensi percepiti per premi di risultato che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria (punto 578 e/o 598 della Certificazione Unica 2025 compilato). Condizione necessaria per esercitare tale opzione è quella di aver percepito nell'anno 2023 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro. In tal caso il soggetto che presta l'assistenza fiscale non comprenderà nel reddito complessivo i suddetti compensi (entro il limite massimo di 3.000 o 4.000 euro lordi) e calcolerà sugli stessi l'imposta sostitutiva del 5 per cento.



Si può fruire del regime agevolativo previsto per le somme percepite per premi di risultato solo se sono stati stipulati contratti collettivi di secondo livello che, entro trenta giorni dalla stipula, sono stati depositati telematicamente presso la competente Direzione territoriale del lavoro.

L'indicazione nel rigo C4 delle somme percepite per premi di risultato è obbligatoria in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del trattamento integrativo di cui al rigo C14. Pertanto, il presente rigo va sempre compilato in presenza di una Certificazione Unica 2025 nella quale risulti compilato il punto 571 e uno dei punti da 572 a 579. Se nella Certificazione Unica 2025 risultano compilati anche i punti da 591 a 602 occorrerà compilare un secondo rigo C4 utilizzando un ulteriore modulo del quadro C.



In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati o di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati occorre compilare tanti moduli quante sono le Certificazioni Uniche in possesso del contribuente. Occorre compilare più di un modulo anche nel caso in cui nella Certificazione Unica sono compilati i punti da 591 a 602.

Colonna 1 (Codice): riportare il codice indicato nel punto 571 (o 591) della Certificazione Unica 2025.

Nella Certificazione Unica è riportato:

- il **codice 1** se il limite dell'importo dei premi di risultato da assoggettare ad agevolazione è pari a 3.000 euro;
- il **codice 2** se il limite dell'importo dei premi di risultato da assoggettare ad agevolazione è pari a 4.000 euro poiché l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24 aprile 2017 e sono ancora vigenti.

Colonna 2 (Somme tassazione ordinaria): indicare l'importo risultante dal punto 578 (o 598) del modello di Certificazione Unica 2025.

Colonna 3 (Somme imposta sostitutiva): indicare l'importo risultante dal punto 572 (o 592) del modello di Certificazione Unica 2025.

Colonna 4 (Ritenute imposta sostitutiva): indicare l'importo risultante dal punto 576 (o 596) del modello di Certificazione Unica 2025.

Colonna 5 (Benefit): indicare l'importo risultante dal punto 573 (o 593) del modello di Certificazione Unica 2025.

Colonna 6 (Benefit a tassazione ordinaria): indicare l'importo risultante dal punto 579 e/o 599 del modello di Certificazione Unica 2025.

Colonne 7 (Tassazione ordinaria) e 8 (Tassazione sostitutiva):

Le colonne 7 e 8 sono fra loro alternative e, pertanto, non è possibile barrarle entrambe.

È obbligatoria la compilazione di una delle due caselle per esprimere la scelta per il trattamento fiscale delle somme percepite per premi di risultato, sia se si intenda modificare la tassazione operata dal datore di lavoro sia se si intenda confermarla. Se risultano compilate le sole colonne 1, 5 e/o 6, le colonne 7 e 8 possono non essere compilate.



In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati o di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati la scelta per il trattamento fiscale delle somme percepite per premi di risultato va effettuato solo sul primo modulo compilato.

Si ricorda che il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi ad imposta sostitutiva tranne nel caso di espressa richiesta da parte del lavoratore per la tassazione ordinaria oppure nel caso in cui abbia verificato che quest'ultima sia più favorevole.

Se si intende confermare la tassazione operata dal datore di lavoro, seguire le indicazioni di seguito riportate.

- **colonna 7:** barrare la casella se nella Certificazione Unica 2025 è compilato il punto 578 (e/o 598) (Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria) e, pertanto, si conferma la tassazione ordinaria delle somme percepite per premi di risultato;
- **colonna 8:** barrare la casella se nella Certificazione Unica 2025 è compilato il punto 572 e/o 592 (Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva) e, pertanto, si conferma la tassazione con imposta sostitutiva delle somme percepite per premi di risultato.

Se si intende modificare la tassazione operata dal datore di lavoro, seguire le indicazioni di seguito riportate:

- **colonna 7:** barrare la casella se nella Certificazione Unica 2025 è compilato il punto 572 e/o 592 (Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva) e, pertanto, si sceglie la tassazione ordinaria delle somme percepite per premi di risultato che il datore di lavoro ha assoggettato ad imposta sostitutiva;
- **colonna 8:** barrare la casella se nella Certificazione Unica 2025 è compilato il punto 578 e/o 598 (Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria) e, pertanto, si sceglie di assoggettare ad imposta sostitutiva le somme percepite per premi di risultato che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria.

Colonna 9 (Assenza requisiti)

Se si intende modificare la tassazione agevolata operata dal datore di lavoro perché non si è in possesso dei requisiti previsti dalla norma (ad esempio, perché nell'anno precedente sono stati percepiti redditi da lavoro dipendente d'importo superiore a 80.000 euro o perché il datore di lavoro ha applicato l'agevolazione in assenza del contratto collettivo di secondo livello o in assenza del deposito telematico di tale contratto presso la competente Direzione territoriale del lavoro, entro trenta giorni dalla stipula) barrare la presente casella.

Rigo C5 - Periodo di lavoro

Indicare il numero di giorni relativi al periodo di lavoro.

Colonna 1 (Lavoro dipendente): indicare il numero dei giorni relativi al periodo di lavoro dipendente o assimilato, il cui reddito è stato riportato in questa sezione (365 per l'intero anno). In particolare:

- se è stato indicato un solo reddito di lavoro dipendente o assimilato per cui il datore di lavoro ha rilasciato la Certificazione Unica 2025, riportare il numero dei giorni indicato nel **punto 6 della Certificazione Unica 2025**;
- se è stato indicato il solo reddito assimilato relativo alla rendita temporanea anticipata, riportare il numero dei giorni indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2025 con il codice AX;
- se invece il datore di lavoro non ha rilasciato la Certificazione Unica 2025 (perché non obbligato a farlo) è necessario determinare il numero di giorni tenendo conto che vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e che vanno sottratti i giorni per cui non spetta alcuna retribuzione, neanche differita (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni);
- se il rapporto di lavoro è part-time (nel senso che la prestazione lavorativa viene resa per un orario ridotto) i giorni possono essere considerati per l'intero periodo di lavoro;
- se sono stati indicati più redditi di lavoro dipendente o assimilati, indicare il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola.



Pe il calcolo dei giorni in altri casi (contratti a tempo determinato, indennità o somme erogate dall'INPS o da altri enti e borse di studio) vedere in Appendice la voce "Periodo di lavoro - casi particolari".

Colonna 2 (Pensione): indicare il numero dei giorni relativi al periodo di pensione per cui è prevista la detrazione per i pensionati (365 per l'intero anno). In particolare:

- se è stato indicato un solo reddito di pensione, riportare il numero dei giorni segnalato nel **punto 7 della Certificazione Unica 2025**;
- se sono stati indicati più redditi di pensione, riportare il numero totale dei giorni tenendo conto che i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola;
- se sono stati indicati oltre a redditi di lavoro dipendente anche redditi di pensione, la somma dei giorni riportati in colonna 1 e in colonna 2 non può superare 365, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno considerati una volta sola.

SEZIONE II - Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

In questa sezione vanno indicati i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali spetta una detrazione d'imposta non rapportata al periodo di lavoro. In presenza della Certificazione Unica l'importo del reddito è riportato nel punto 4 o nel punto 5. Si tratta in particolare di:

- a) assegni periodici percepiti dal coniuge, compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, disposti dal giudice, e percepiti periodicamente dall'ex coniuge (c.d. "contributo casa"). Sono esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio. È importante sapere che se il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno o il "contributo casa" si considerano destinati al coniuge per metà del loro importo;
- b) assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
- c) compensi e indennità corrisposte da amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione (art. 53, comma 1, del Tuir), e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale. Sono tali, ad esempio, anche quelli corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.);
- d) compensi corrisposti ai giudici tributari e agli esperti del tribunale di sorveglianza;
- e) indennità e assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
- f) rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso.
Le rendite che derivano da contratti stipulati sino al 31 dicembre 2000 costituiscono reddito per il 60 per cento dell'ammontare lordo percepito. Per i contratti stipulati successivamente le rendite costituiscono reddito per l'intero ammontare;
- g) compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (art. 50, comma 1, lett. e) del Tuir).

Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli.

Righi da C6 a C8

Colonna 2 (Reddito): riportare l'importo dei redditi percepiti indicato:

- nel **punto 4** (altri redditi assimilati) **della Certificazione Unica 2025** o nel punto 765 se il sostituto d'imposta ha riconosciuto l'agevolazione prevista per i residenti a Campione d'Italia;
- nel **punto 5** (assegni periodici corrisposti al coniuge) **della Certificazione Unica 2025** o nel punto 766 se il sostituto d'imposta ha riconosciuto l'agevolazione prevista per i residenti a Campione d'Italia. In tali casi va anche barrata la casella di **Colonna 1** "Assegno del coniuge".

In colonna 3 (Altri dati) indicare:

- il **codice '1'** per i compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, se nei punti 741, 743 o 745 della sezione "Particolari tipologie reddituali" della Certificazione Unica è indicato il codice 7;

- il **codice '5'**, che identifica i redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia, se nella CU 2025 sono compilati i punti da 765 o 766 o comunque se si hanno i requisiti per fruire di tale agevolazione. Tale codice non va indicato qualora il sostituto d'imposta abbia riconosciuto un'agevolazione non spettante.

In presenza di una Certificazione Unica 2025 che certifichi redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia e redditi per cui non è possibile fruire dell'agevolazione prevista per i residenti a Campione d'Italia, occorre compilare distinti righi, secondo le modalità di seguito indicate:

- se nella CU 2025 è compilato il punto 765 tale importo va riportato in colonna 2;
 - se nella CU 2025 è compilato il punto 766 tale importo va riportato in colonna 2 e va barrata la casella di colonna 1.
- In tali casi indicare il codice '5' nella colonna 3. Tale codice non va indicato qualora il sostituto d'imposta abbia riconosciuto un'agevolazione non spettante.
- se nella CU 2025 è compilato il punto 774 tale importo va riportato in colonna 2;
 - se nella CU 2025 è compilato il punto 775 tale importo va riportato in colonna 2 e va barrata la casella di colonna 1.
- In tali casi nella colonna 3 non va indicato il codice '5'.

SEZIONE III - Ritenute IRPEF e addizionale regionale all'IRPEF

Rigo C9

Colonna 1 (Ritenute Irpef): indicare il totale delle **ritenute Irpef** relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II. L'importo è indicato nel **punto 21 della Certificazione Unica 2025**.

Colonna 2 (Ritenute Imposta sostitutiva RITA): indicare il totale delle **ritenute dell'imposta sostitutiva** sulla rendita integrativa temporanea anticipata indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2025 con il codice AX. Questa colonna va compilata solo se nella casella "Casi particolari" del quadro C è indicato il codice '11'.

Rigo C10: indicare il totale dell'**addizionale regionale all'Irpef** trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II. L'importo è indicato nel **punto 22 della Certificazione Unica 2025**. Se sono stati percepiti compensi per lavori socialmente utili per compilare i rigi C9 e C10 seguire le istruzioni relative alla colonna 1 dei rigi da C1 a C3 e in particolare il paragrafo "Compensi per lavori socialmente utili".

SEZIONE IV - Ritenute addizionale comunale all'IRPEF

Rigo C11: indicare le ritenute di **acconto 2024 dell'addizionale comunale** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II.

L'importo è indicato nel **punto 26 della Certificazione Unica 2025**.

Rigo C12: indicare le ritenute del **saldo 2024 dell'addizionale comunale** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II. L'importo è indicato nel **punto 27 della Certificazione Unica 2025**.

Rigo C13: indicare le ritenute di **acconto 2025 dell'addizionale comunale** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

L'importo è indicato nel **punto 29 della Certificazione Unica 2025**.

I lavoratori dipendenti o pensionati che hanno fruito della **sospensione delle ritenute Irpef** e delle addizionali regionale e comunale all'Irpef a seguito di **eventi eccezionali** devono comunque riportare nei rigi da C9 a C13 gli importi relativi al totale delle ritenute Irpef e delle addizionali regionale e comunale all'Irpef comprensivi di quelle non operate per effetto dei provvedimenti di sospensione. Nel rigo F5 del quadro F va indicato l'importo sospeso. Al riguardo vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali".

SEZIONE V - Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (trattamento integrativo e bonus tredicesima)

Dal 1° luglio 2020 è riconosciuta una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo, denominata "**trattamento integrativo**", ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati.

Per l'anno 2024 esso è riconosciuto nella misura di 1.200 euro ai lavoratori la cui imposta lorda, determinata tenendo conto solo dei redditi da lavoro dipendente e di alcuni assimilati, sia di importo superiore alle detrazioni per lavoro dipendente, diminuite dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno e il cui reddito complessivo non sia superiore a 15.000 euro. Se le condizioni precedenti sono rispettate, ma il reddito complessivo determinato considerando per intero i redditi per cui si è fruita dell'agevolazione prevista dai regimi speciali per i docenti e ricercatori e i cd. "impatriati", aumentato dei redditi assoggettati a cedolare secca sugli affitti e delle mance assoggettate ad imposta sostitutiva e al netto del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, è compreso tra 15.001 e 28.000 euro, occorre verificare che la somma di alcune detrazioni sia maggiore dell'imposta lorda di cui al rigo 16 del 730-3. Se questa condizione è verificata, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque, non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle menzionate detrazioni e l'imposta lorda.

Le detrazioni di cui occorre tener conto sono le seguenti:

- a) detrazioni per carichi di famiglia;
- b) detrazioni per lavoro dipendente e assimilati;
- c) detrazioni per interessi passivi su prestiti o mutui agrari contratti fino al 31 dicembre 2021;
- d) detrazioni per interessi passivi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021 per l'acquisto o la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;

- e) detrazioni per spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro, per l'acquisto di veicoli per persone con disabilità e spese per l'acquisto di cani guida, tutte sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data;
- f) detrazioni per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data;
- g) tutte le detrazioni previste da altre disposizioni normative relative a spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data. Si tratta, in particolare, delle rate residue derivanti dalle detrazioni spettanti per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 per:
 - a. interventi ammessi al c.d. Sisma *bonus*;
 - b. interventi ammessi al c.d. *Bonus verde*;
 - c. interventi finalizzati al recupero o al restauro delle facciate degli edifici esistenti - *Bonus facciate*;
 - d. interventi di acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;
 - e. spese per l'arredo degli immobili ristrutturati - *Bonus mobili*;
 - f. spese per l'arredo degli immobili giovani coppie;
 - g. spese per acquisto abitazione classe energetica A o B;
 - h. spese per interventi finalizzati al risparmio energetico – *Eco bonus*;
 - i. *superbonus*;
 - j. spese per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. *pace contributiva*).

Alla formazione del reddito complessivo ai fini del trattamento integrativo concorrono le quote di reddito esenti dalle imposte sui redditi previste per i ricercatori e docenti universitari e per gli impatriati, nonché l'importo del reddito di locazione assoggettato a cedolare secca.

Il trattamento integrativo è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro in busta paga a partire dal mese di gennaio.

Chi presta l'assistenza fiscale ricalcola l'ammontare del trattamento integrativo tenendo conto di tutti i redditi dichiarati e le indica nel prospetto di liquidazione, Mod. 730-3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.

Pertanto, se il datore di lavoro non ha erogato, in tutto o in parte, chi presta l'assistenza fiscale riconosce l'ammontare spettante nella presente dichiarazione. Le agevolazioni spettanti sono riconosciute nella presente dichiarazione anche se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d'imposta.

Se dal calcolo effettuato da chi presta l'assistenza fiscale, le agevolazioni risultano, in tutto o in parte, non spettanti, l'ammontare riconosciuto dal datore di lavoro in mancanza dei presupposti previsti, viene recuperato con la presente dichiarazione.



Per consentire a chi presta l'assistenza fiscale di calcolare correttamente il trattamento integrativo, tutti i lavoratori dipendenti (codice 2, 3, 4, 8 o 9 nella colonna 1 dei righi da C1 a C3) devono compilare il rigo C14.

Indennità tredicesima mensilità (cd. *Bonus tredicesima*)

Per l'anno 2024, ai lavoratori dipendenti è riconosciuta, nel rispetto di determinate condizioni, un'indennità per un importo pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo (art. 2-bis decreto legge 9 agosto 2024, n. 113).

Al fine del riconoscimento del beneficio economico:

- il lavoratore dipendente deve essere titolare di un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
- il lavoratore dipendente deve avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del Tuir;
- l'imposta lorda determinata sui redditi di cui all'articolo 49 del Tuir, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore deve essere di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Tuir.

Si precisa che ai fini della determinazione del limite del reddito complessivo di euro 28.000, rileva anche la quota esente dei redditi agevolati percepiti dai docenti e ricercatori e i cd. "impatriati", nonché dei redditi dei fabbricati assoggettati a cedolare secca e delle mance assoggettate ad imposta sostitutiva. Infine, si precisa altresì che il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

L'indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente di fatto il cui coniuge non legalmente ed effettivamente separato o convivente sia beneficiario della stessa indennità.

L'indennità è riconosciuta, unitamente alla tredicesima mensilità, dal sostituto d'imposta su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli.

L'indennità è rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore beneficiario ed è riconosciuta anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d'imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta. L'indennità risultante dalla dichiarazione dei redditi è computata nella determinazione del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Qualora il beneficio economico erogato dal sostituto d'imposta risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione.



Per ulteriori chiarimenti si rimanda alle Circolari n. 19/E del 10 ottobre 2024 e n. 22/E del 19 novembre 2024.

Rigo C14 - Riduzione pressione fiscale (trattamento integrativo e bonus tredicesima)

Colonna 1: (Codice)

Riportare il codice indicato nel **punto 390 della Certificazione Unica 2025**.

Nella Certificazione Unica è riportato:

- il **codice 1** se il datore di lavoro **ha riconosciuto** il trattamento integrativo e lo ha erogato tutto o in parte. In questo caso nella colonna 2 del rigo C14 va riportato l'importo del trattamento integrativo erogato dal sostituto d'imposta (punto 391 della Certificazione Unica 2025);

- il **codice 2** se il datore di lavoro **non ha riconosciuto** il trattamento integrativo ovvero pur avendolo riconosciuto, non ha provveduto ad erogarlo neanche in parte. In questo caso non va compilata la colonna 2 del rigo C14.

Colonna 2 (Trattamento erogato)

Riportare l'importo del trattamento integrativo erogato dal sostituto d'imposta, indicato nel **punto 391 della Certificazione Unica 2025**. In nessun caso, invece, deve essere riportato nel modello 730 l'importo del trattamento integrativo riconosciuto ma non erogato, indicato nel **punto 392 della Certificazione Unica**.

Colonna 3 (Esenzione ricercatori e docenti)

Riportare l'importo indicato nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice '2' o '15'. Se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i **docenti e ricercatori**, riportare l'ammontare indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica con il codice BC o CV per docenti e ricercatori. Se nelle annotazioni alla Certificazione Unica non sono presenti tali informazioni riportare la quota di reddito da lavoro dipendente che non è stata indicata nei righe da C1 a C3.

Colonna 4 (Esenzione Impatriati)

Riportare l'importo indicato nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice 4, 6, 8, 9, 13, 14, 16 o 17. Se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per gli **impatriati**, riportare l'ammontare indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica con il codice BD o CQ o CR o CS o CT o CU o GA o GB. Se nelle annotazioni alla Certificazione Unica non sono presenti tali informazioni riportare la quota di reddito da lavoro dipendente che non è stata indicata nei righe da C1 a C3.

Presenza di più Certificazioni

- 1) In presenza di **più modelli di Certificazione Unica non conguagliati**:
 - nella **colonna 1** va riportato il codice 1 se in almeno in uno dei modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 1 nel punto 390. Nella colonna 1 va invece indicato il codice 2 se in tutti i modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 2 nel punto 390;
 - nella **colonna 2** va riportata la somma degli importi indicati nel punto 391 dei modelli di Certificazione Unica non conguagliati;
 - nella **colonna 3** va riportata la somma degli importi indicati nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice '2' o '15';
 - nella **colonna 4** va riportata la somma degli importi indicati nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice '4' o '6' o '8' o '9' o '13' o '14' o '16' o '17'.
- 2) In presenza di una **Certificazione Unica che conguaglia tutti i precedenti modelli di Certificazione Unica**, nelle colonne da 1 a 4 vanno riportati esclusivamente i dati indicati nella Certificazione rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio (punti 390, 391, 462 e 463).
Nelle colonne 3 e 4 vanno riportati esclusivamente i dati indicati nella Certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta che ha effettuato il conguaglio.
- 3) In presenza di una **Certificazione Unica che conguaglia solo alcuni modelli di Certificazione Unica**, per la compilazione delle colonne da 1 a 4 vanno seguite le istruzioni sopra fornite per i modelli di Certificazione Unica non conguagliati, tenendo presente che la Certificazione Unica rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio sostituisce i modelli di Certificazione Unica conguagliati.

Colonna 5 (Redditi di lavoro dipendente)

Riportare l'importo indicato nel punto 721 della Certificazione Unica 2025 ove è riportato il reddito di cui all'articolo 49 del Tuir, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo.

Colonna 6 (Bonus erogato)

Riportare l'importo indicato nel punto 723 della Certificazione Unica 2025 ove è riportato l'importo dell'indennità che il sostituto d'imposta ha erogato al dipendente.

Colonna 7 (Restituzione bonus per assenza dei requisiti)

Barrare la casella in caso di restituzione del bonus erogato dal sostituto d'imposta e non spettante per assenza dei requisiti.

Colonna 8 (Giorni bonus)

Riportare il numero di giorni di lavoro dipendente indicati nel punto 726 per i quali il percipiente ha diritto alla detrazione di cui all'articolo 13, comma 1 del Tuir.

Presenza di più Certificazioni

- 1) In presenza di **più modelli di Certificazione Unica non conguagliati** indicare:
 - nella **colonna 5 (Redditi di lavoro dipendente)** la somma degli importi indicati nel punto 721 di ciascuna Certificazione Unica;
 - nella **colonna 6 (Bonus erogato)** la somma degli importi indicati nel punto 723 di ciascuna Certificazione Unica. In nessun caso, invece, deve essere riportato l'importo del bonus riconosciuto ma non erogato, indicato nel punto 724 della Certificazione Unica.

Nella **colonna 8 (Giorni Bonus)**, in presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati o di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati, riportare la somma dei giorni indicati nel punto 726 delle singole CU.



Se sono state indicate più indennità, indicare il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola.

- 2) In presenza di una **Certificazione Unica che conguaglia tutti i precedenti modelli di Certificazione Unica**, nelle colonne 5, 6 e 8 vanno riportati esclusivamente i dati indicati nella Certificazione Unica rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio (punti 721, 723 e 726).
- 3) In presenza di una **Certificazione Unica che conguaglia solo alcuni modelli di Certificazione Unica**, per la compilazione delle colonne 5, 6 e 8 vanno seguite le istruzioni sopra fornite per i modelli di Certificazione Unica non conguagliati, tenendo presente che la Certificazione Unica rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio sostituisce i modelli di Certificazione Unica conguagliati.



Se non risulta compilato il punto 723 della CU 2025 e non si intende fruire del bonus, le colonne del rigo C14 inerenti il bonus tredicesima non vanno compilate.

SEZIONE VI - Detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa

Questa sezione è riservata al personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2024, per il quale è prevista una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 45, comma 2, decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95). L'agevolazione spetta ai lavoratori che nell'anno 2023 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro. La riduzione d'imposta è determinata dal datore di lavoro sul trattamento economico accessorio erogato (punto 383 della Certificazione Unica 2025).

Qualora la detrazione d'imposta non trovi capienza nell'imposta lorda determinata ai sensi dell'articolo 11 del Tuir, la parte eccedente può essere fruita in detrazione dell'imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell'anno 2024 ed assoggettate all'aliquota a tassazione separata di cui all'articolo 17 del Tuir.

Nel caso in cui il sostituto non abbia riconosciuto tale detrazione al percipiente, il contribuente può fruirne in dichiarazione se nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2025 è presente il codice BO.

La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa sono individuate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95). Per l'anno d'imposta 2024 essa è pari a 610,50 euro (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2024, pubblicato in G.U. n. 184 del 7 agosto 2024).

Rigo C15

Nella **colonna 1 (Fruita tassazione ordinaria)** riportare l'importo della detrazione indicato nel punto 384 della Certificazione Unica 2025 o, nel caso di più Certificazioni Uniche, la somma degli importi indicati nei punti 384 di tutte le Certificazioni Uniche.

Nella **colonna 2 (Non fruita tassazione ordinaria)** riportare l'importo della detrazione indicato nel punto 385 della Certificazione Unica 2025 o, nel caso di più Certificazioni Uniche, la somma degli importi indicati nei punti 385 di tutte le Certificazioni Uniche.

Nella **colonna 3 (Fruita tassazione separata)** riportare l'importo della detrazione indicato nel punto 516 della Certificazione Unica 2025 o, nel caso di più Certificazioni Uniche, la somma degli importi indicati nei punti 516 di tutte le Certificazioni Uniche.

Chi presta l'assistenza fiscale terrà conto della detrazione in sede di liquidazione della dichiarazione.

SEZIONE VII - Tassazione mance settore turistico-alberghiero e di ricezione

Questa sezione va compilata dai lavoratori dipendenti delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (per la definizione di esercizi si veda l'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287) del settore privato che hanno percepito somme a loro destinate a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamenti elettronici e a loro riversate

Rigo C16 - Tassazione agevolata mance

Il rigo C16 può essere utilizzato dai lavoratori dipendenti delle strutture ricettive e delle imprese di somministrazione di cibi e bevande (art. 5, legge 25 agosto 1991, n.287) del settore privato che nel 2024 hanno percepito somme dai clienti a titolo di liberalità (mance), anche attraverso mezzi di pagamento elettronici e che nell'anno d'imposta 2023 hanno percepito redditi da lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro. Ai fini del calcolo del limite reddituale previsto devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.

Salvo rinuncia scritta del lavoratore, il sostituto d'imposta assoggetta le mance a una tassazione sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 5 per cento.

Questa tassazione agevolata può essere applicata su un ammontare delle mance non superiore al 25 per cento della somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell'anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, ivi comprese le mance, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori di lavoro diversi. La parte eccedente il menzionato limite deve essere assoggettata a tassazione ordinaria.

In generale l'imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d'imposta (in tal caso risulta compilato il punto 652 "Mance assoggettate ad imposta sostitutiva" della Certificazione Unica 2025 e il punto 653 "Imposta sostitutiva" o il punto 654 "Imposta sostitutiva sospesa"), tranne nei casi di espressa rinuncia in forma scritta da parte del lavoratore.

Il contribuente può decidere, però, di modificare la tassazione operata dal sostituto se ritiene quest'ultima meno vantaggiosa e si trova, ad esempio, in una delle seguenti condizioni:

- avere interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria le mance percepite che invece il datore di lavoro ha assoggettato a imposta sostitutiva (punto 652 della Certificazione Unica 2025 compilato). In tal caso il soggetto che presta l'assistenza fiscale farà concorrere alla formazione del reddito complessivo i suddetti compensi considerando le imposte sostitutive trattenute quali ritenute Irpef a titolo d'acconto;
- avere interesse ad assoggettare a tassazione sostitutiva le mance percepite che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria (punto 654 della Certificazione Unica 2025 compilato). Condizione necessaria per esercitare tale opzione è quella di aver percepito nell'anno 2023 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro. In tal caso il soggetto che presta l'assistenza fiscale non comprenderà nel reddito complessivo i suddetti ammontari (entro il limite massimo dato dalla somma di tutti gli importi indicati nella colonna 2 del presente rigo di tutti i moduli compilati) e calcolerà sugli stessi l'imposta sostitutiva del 5 per cento.



Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla circolare n. 26/E del 29 agosto 2023.



L'importo delle mance assoggettato ad imposta sostitutiva rileva in tutte le ipotesi in cui le vigenti disposizioni, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefici a qualsiasi titolo facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali.

L'indicazione nel rigo C16 delle mance percepite e assoggettate ad imposta sostitutiva è obbligatoria in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del trattamento integrativo di cui al rigo C14.

Colonna 1 (Reddito settore turistico): indicare l'importo indicato nel punto 651 della Certificazione Unica.

Colonna 2 (Somme tassazione ordinaria): indicare l'importo indicato nel punto 655 della Certificazione Unica.

Colonna 3 (Somme imposta sostitutiva): indicare l'importo indicato nel punto 652 della Certificazione Unica.

Colonna 4 (Ritenute imposta sostitutiva): indicare l'importo indicato nel punto 653 della Certificazione Unica.

Colonne 5 (Tassazione ordinaria) e 6 (Tassazione sostitutiva):

Le colonne 5 e 6 sono fra loro alternative e, pertanto, non è possibile barrarle entrambe.

È obbligatoria la compilazione di una delle due caselle per esprimere la scelta per il trattamento fiscale delle mance percepite, sia se si intenda modificare la tassazione operata dal datore di lavoro sia se si intenda confermarla.

In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati o di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati la scelta per il trattamento fiscale delle mance percepite va effettuato solo sul primo modulo compilato.

In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati o di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati occorre compilare tanti moduli quante sono le Certificazioni Uniche in possesso del contribuente.

Si ricorda che il datore di lavoro ha assoggettato queste somme ad imposta sostitutiva tranne nel caso di espressa richiesta da parte del lavoratore per la tassazione ordinaria.

Se si intende confermare la tassazione operata dal datore di lavoro, seguire le indicazioni di seguito riportate.

- **colonna 5:** barrare la casella se nella Certificazione Unica 2025 è compilato il punto 655 e, pertanto, si conferma la tassazione ordinaria delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande;
- **colonna 6:** barrare la casella se nella Certificazione Unica 2025 è compilato il punto 652 e, pertanto, si conferma la tassazione con imposta sostitutiva delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande.

Se si intende modificare la tassazione operata dal datore di lavoro, seguire le indicazioni di seguito riportate:

- **colonna 5:** barrare la casella se nella Certificazione Unica 2025 è compilato il punto 652 e, pertanto, si sceglie la tassazione ordinaria delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande che il datore di lavoro ha assoggettato ad imposta sostitutiva;
- **colonna 6:** barrare la casella se nella Certificazione Unica 2025 è compilato il punto 655 e, pertanto, si sceglie di assoggettare ad imposta sostitutiva le mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria.

Colonna 7 (Assenza requisiti): se si intende modificare la tassazione agevolata operata dal datore di lavoro perché non si è in possesso dei requisiti previsti dalla norma (ad esempio, nel caso di tassazione agevolata delle mance, ad esempio, perché nell'anno precedente sono state percepite somme superiori ad importo 50.000 euro) barrare la presente casella.

SEZIONE VIII - Erogazioni in natura

Rigo C17

La legge di Bilancio 2024, in deroga all'art. 51 del Tuir, stabilisce che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica, del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa, non concorre al reddito di lavoro dipendente, entro il limite complessivo di **euro 1.000** (o di **euro 2.000** per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico).

In relazione alle spese rimborsate, il contribuente non potrà beneficiare delle agevolazioni previste, quali, ad esempio, la detrazione, per l'abitazione principale, per gli interessi passivi dei mutui o dei canoni di locazione, in quanto queste ultime, poiché oggetto di rimborso, non possono essere considerate rimaste a carico del lavoratore.

Il superamento dei limiti sopra indicati comporta la concorrenza dell'intero ammontare alla determinazione del reddito tassabile secondo le modalità ordinarie e non soltanto della quota parte eccedente detti limiti.

Colonna 1 (Benefit base): indicare l'importo riportato nel punto 474 della CU 2025.

Colonna 2 (Con figli fiscalmente a carico): indicare l'importo riportato nel punto 475 della CU 2025.



In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati o di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati occorre compilare tanti moduli quante sono le Certificazioni Uniche in possesso del contribuente.



Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla circolare n. 5/E del 7 marzo 2024

8. QUADRO D - Altri redditi (redditi di capitale, lavoro autonomo e redditi diversi)

Nel **quadro D** vanno indicati i redditi di capitale, i redditi di lavoro autonomo e i redditi diversi.

Righi da D3 a D5

Alcuni redditi di lavoro autonomo e diversi (ad esempio i compensi per attività di lavoro autonomo occasionale) da indicare nel **quadro D** possono essere ricavati dalla Certificazione Unica rilasciata dal sostituto d'imposta.

I redditi diversi derivanti da sublocazione breve e da locazione breve da parte del comodatario indicati nel **quadro** Certificazione Redditi-Locazioni brevi della Certificazione Unica 2025 vanno indicati nel rigo D4 indicando nella colonna "3" il codice 10, tranne nel caso in cui nel corso del 2024 sono stati locati più di 4 appartamenti. In tal caso il comodatario non può utilizzare il modello 730.

Nella tabella seguente sono indicati i righi del **quadro D** nei quali vanno esposti i redditi in relazione alla "Causale" presente nel punto 1 della Certificazione Unica 2025 – Lavoro autonomo.

**TABELLA DI RACCORDO TRA CERTIFICAZIONE UNICA 2025 – LAVORO AUTONOMO
E RIGHI DA D3 A D5 DEL QUADRO D DEL MODELLO 730/2025**

"CAUSALE" INDICATA NEL PUNTO 1 DELLA CU	RIGO E CODICE DA INDICARE NEL QUADRO D	TIPOLOGIA DI REDDITO
B	D3 codice 1	Proventi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali da parte dell'autore o inventore
C	D3 codice 3	Redditi che derivano dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro
D	D3 codice 3	Utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali
E	D3 codice 2	Redditi che derivano dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali
L	D4 codice 6	Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad esempio eredi e legatari)
L1	D4 codice 6	Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione
M	D5 codice 2	Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale
M1	D5 codice 3	Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere
M2	D5 codice 2	Redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI
N	D4 codice 7 (o D4 codice 11 per i residenti a Campione d'Italia)	Indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche
N2	D3 codice 4	Redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, erogati fino al 30 luglio 2024
N3	D3 codice 5	Redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che prevedono particolari soglie di esenzione a seguito di specifiche disposizioni normative, erogati fino al 30 luglio 2024
O	D5 codice 2	Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001)
O1	D5 codice 3	Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001)
V1	D5 codice 1	Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente

Redditi di capitale

A seguito della riforma della tassazione dei redditi di capitale introdotta con la Legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi da 1003 a 1006), ai fini fiscali, non rileva più la distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate poiché entrambe le tipologie di partecipazioni sono assoggettate allo stesso regime impositivo che prevede l'effettuazione di una ritenuta a titolo d'imposta da parte dei soggetti che intervengono nella loro riscossione.

Si evidenzia che la legge di bilancio 2018 ha previsto un periodo transitorio durante il quale agli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e la cui distribuzione è deliberata dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 continua ad applicarsi la disciplina previgente anche se l'effettiva distribuzione avviene successivamente al 31 dicembre 2022.

A seguito di tale modifica normativa, gli utili e gli altri proventi di natura qualificata o non qualificata formati dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta e pertanto non vanno indicati nel **quadro D**.

Sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta anche gli utili e gli altri proventi equiparati provenienti da imprese o enti residenti o localizzate in Stati o Territori a fiscalità privilegiata, relativi a partecipazioni non qualificate i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati. Per la definizione di mercato regolamentato si rinvia alla circolare n. 32 del 23 dicembre 2020.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, l'art. 32-*quater* del D.L. n. 124 del 2019 ha modificato la tassazione degli utili distribuiti alle società semplici in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'art. 47, comma 7, del Tuir, dalle società e dagli enti residenti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a), b), c) e d), del medesimo testo unico. In particolare, i dividendi corrisposti alla società semplice

si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale (art. 89 o art. 59 del Tuir). Detti utili, per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all'impresa ai sensi dell'art. 65 del Tuir, sono soggetti a tassazione con applicazione della ritenuta di cui all'art. 27, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973.

I righe D1 e D2 devono, pertanto, essere utilizzati per dichiarare i seguenti redditi percepiti nel 2024 indipendentemente dal momento in cui è sorto il diritto a percepirla:

- gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'Ires;
- gli utili distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata;
- tutti gli altri redditi di capitale.

Tali proventi sono riportati nella certificazione degli utili (CUPE) o sono desumibili da altra documentazione rilasciata dalle società emittenti, italiane o estere, o dai soggetti intermediari.

Non devono, invece, essere dichiarati in questi righe i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta oppure a imposta sostitutiva.

I redditi di capitale concorrono alla formazione del reddito complessivo:

- nella misura del 49,72 per cento se derivano da utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- nella misura del 40 per cento se derivanti da utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- nella misura del 58,14 per cento se derivanti da utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

Concorrono invece integralmente alla formazione del reddito complessivo gli utili e gli altri proventi equiparati provenienti da imprese o enti residenti o localizzate in Stati o Territori a fiscalità privilegiata, tranne quelli derivanti da partecipazioni di natura non qualificata in imprese i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati.

I contribuenti, che presentano il Mod. 730, devono compilare il quadro se hanno percepito nel 2024 redditi di capitale di fonte estera su cui non sono state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non è stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.



In Appendice, alla voce "Utili e proventi equiparati prodotti all'estero" sono contenute le informazioni sul trattamento fiscale degli utili prodotti all'estero.

Rigo D1 - Utili ed altri proventi equiparati

Nel rigo D1 indicare gli utili e gli altri proventi equiparati in qualunque forma corrisposti da società di capitali o enti commerciali, residenti e non residenti, riportati nella certificazione rilasciata dalla società emittente o desumibili da altra documentazione.

In questo rigo vanno indicati anche gli utili e i proventi:

- derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- derivanti dai contratti di cointeressenza (ossia dalla partecipazione, insieme ad altre persone o aziende a un'operazione economica, che implica la condivisione di utili e perdite);
- conseguiti in caso di recesso, riduzione del capitale esuberante o liquidazione anche concorsuale di società ed enti indipendentemente dal periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione.

Nella **colonna 1 (tipo di reddito)** indicare uno dei seguenti codici:

- '1' in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia o residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale non privilegiato formati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- '2' in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato;
- '3' in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura **non qualificata** provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o Territori che hanno un regime fiscale **privilegiato**, i cui titoli **non sono negoziati in mercati regolamentati**. Se è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello probatorio (proposto ai sensi del comma 3 dell'art. 47-bis del Tuir), gli utili e gli altri proventi devono, invece, essere indicati nel rigo M31 della sezione II A del quadro M;
- '4' per i soggetti di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000 in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Paesi o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, per i quali sia stato dimostrato il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b, dell'art. 47-bis del Tuir e sia stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello probatorio (proposto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo);
- '5' in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia oppure residenti in Stati che hanno un regime fiscale non privilegiato formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- '6' per i soggetti di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000 in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Paesi o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, per i quali sia stato dimostrato il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b, dell'art. 47-bis del Tuir e sia stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello probatorio (proposto ai sensi del

comma 3 del medesimo articolo), prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;

- '7' in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b, dell'art. 47-bis del Tuir, per i soggetti di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000 qualora non abbiano presentato l'istanza di interpello probatorio prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbiano ricevuto risposta favorevole, formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- '8' in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b, dell'art. 47-bis del Tuir, per i soggetti di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000 qualora non abbiano presentato l'istanza di interpello probatorio prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbiano ricevuto risposta favorevole, formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- '9' in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato, formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
- '10' per i soggetti di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000 in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali sia stato dimostrato il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b, dell'art. 47-bis del Tuir e sia stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle entrate a seguito di interpello probatorio proposto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
- '11' in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b, dell'art. 47-bis del Tuir, per i soggetti di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000 qualora non abbiano presentato l'istanza di interpello probatorio prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbiano ricevuto risposta favorevole, formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

Colonna 2 (redditi)

Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 1 o 4 o 7**, riportare il **40 per cento** della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2024, desumibili dalla certificazione degli utili rilasciata dalla società emittente ai punti 28, 31, 34 e 37.

Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 5 o 6 o 8**, riportare il **49,72 per cento** della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2024, desumibili dalla certificazione degli utili ai punti 29, 32 e 35.

Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 9 o 10 o 11** riportare il **58,14 per cento** della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2024 desumibili dalla relativa certificazione ai punti 30, 33 e 36.

Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 2 o 3**, riportare il **100 per cento** della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2024, desumibili dalla certificazione degli utili nei punti da 28 a 37.

Nella **colonna 4 (ritenute)** riportare l'importo complessivo delle ritenute d'acconto subite, indicato nel punto 41 della certificazione degli utili.

Se sono state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi con la stessa codifica, si deve compilare un solo rigo D1, riportando nella colonna 2 la somma dei singoli importi relativi agli utili e agli altri proventi equiparati e nella colonna 4 la somma delle ritenute. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare altri rigi D1 utilizzando ulteriori moduli del quadro D.

Rigo D2 - Altri redditi di capitale

Nel rigo D2 vanno riportati gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2024, al lordo delle eventuali ritenute a titolo di acconto.

Nella **colonna 1 (tipo di reddito)** indicare uno dei seguenti codici:

- '1' in caso di interessi e di altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito o in conto corrente. Si precisa che questi interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, se le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale;
- '2' in caso di rendite perpetue dovute come corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.) e di prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.);
- '3' in caso di compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fidejussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi;
- '4' in caso di redditi corrisposti dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione. Devono essere, inoltre, inclusi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie;
- '5' in caso di:
 - altri interessi, esclusi quelli di natura compensativa, diversi da quelli sopra indicati;
 - ogni altro provento in misura definita che deriva dall'impiego di capitale;
 - altri proventi che derivano da altri rapporti che hanno per oggetto l'impiego del capitale esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto;
 - proventi che derivano da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente;
 - proventi che derivano dal mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente;
 - interessi di mora;
 - interessi per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale;

- '6' in caso di proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi;
- '7' in caso di utili che derivano da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, comma 1 lett. f), del Tuir, se dedotti dall'associante in base alle norme del Tuir vigenti prima della riforma dell'imposizione sul reddito delle società (D.Lgs. 344/2003);
- '8' in caso di redditi imputati per trasparenza dai fondi immobiliari diversi da quelli di cui al comma 3 dell'art. 32 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, ai partecipanti, diversi dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo alla data del 31 dicembre 2024 o se inferiore al termine del periodo di gestione del fondo.

Devono essere dichiarati nel presente rigo i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli per i quali sono stati indicati i codici 1, 4 e 7 se il periodo di durata dei contratti o dei titoli è inferiore a cinque anni; se invece il periodo di durata è superiore a cinque anni, questi redditi devono essere dichiarati nel rigo M2 della sezione I del quadro M, indicando il codice 4 (in questo caso i redditi saranno assoggettati a tassazione separata salvo opzione per la tassazione ordinaria).

Nella **colonna 2 (redditi)** riportare l'importo del reddito relativo alla tipologia indicata in colonna 1.

Nella **colonna 4 (ritenute)** indicare l'importo complessivo delle ritenute d'acconto subite.

Se sono stati percepiti proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare altri righi D2 utilizzando ulteriori moduli del quadro D.

Rigo D3 - Redditi derivanti da attività assimilate al lavoro autonomo

Nel presente rigo devono essere indicati i redditi derivanti da altre attività di lavoro autonomo, che essendo carenti di alcune peculiarità proprie del lavoro autonomo, sono definite come assimilate.

Per tali compensi sono previste delle detrazioni dall'imposta lorda che, se spettanti, verranno riconosciute dal soggetto che presta l'assistenza fiscale. Queste detrazioni, infatti, sono teoriche poiché la loro determinazione dipende dalla situazione reddituale del contribuente (vedere la tabella 8 riportata dopo l'Appendice).

Nella **colonna (Altri dati)** indicare il codice '5' che identifica i redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia se si hanno i requisiti per fruire di tale agevolazione.

Nella **colonna 1 (tipo di reddito)** indicare il tipo di reddito contraddistinto dal codice:

- '1' per i proventi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.), vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale, salvo che rientrino nell'oggetto proprio dell'attività. Questi proventi sono contraddistinti dalla lettera "B" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2025 – Lavoro autonomo;
- '2' per i compensi che derivano dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali. Questi compensi sono contraddistinti dalla lettera "E" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2025 – Lavoro autonomo;
- '3' per i redditi che derivano dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro e per gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata. Questi redditi sono contraddistinti dalla lettera "C" o "D" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2025 – Lavoro autonomo;
- '4' per i redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, erogati fino al 30 luglio 2024. Questi redditi sono contraddistinti dal codice "N2" nel punto 1 della "Causale" della Certificazione Unica 2025 – Lavoro autonomo;
- '5' per i redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che prevedono particolari soglie di esenzione a seguito di specifiche disposizioni normative, erogati fino al 30 luglio 2024. Questi redditi sono contraddistinti dal codice "N3" nel punto 1 della "Causale" della Certificazione Unica 2025 – Lavoro autonomo.

Nella **colonna 2 (redditi)** indicare l'importo del reddito percepito nel 2024 al lordo della relativa riduzione forfetaria e della franchigia che saranno applicate da chi presta l'assistenza fiscale.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 1 spetta una riduzione forfetaria del 25 per cento. Se il contribuente ha un'età inferiore a 35 anni, la riduzione verrà operata nella misura del 40 per cento.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 2 la riduzione verrà operata nella misura del 15 per cento.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 5 spetta un'esenzione di 15.000 euro che sarà riconosciuta da chi presta l'assistenza fiscale. Questi compensi vanno indicati anche se di importo inferiore a **15.000 euro** e se nel corso del 2024 sono stati percepiti redditi derivanti da attività sportiva svolta nel settore professionistico e/o dilettantistico da indicare nei righi da C1 a C3.

Nella **colonna 3 (ritenute)** indicare l'importo delle ritenute di acconto subite.

Rigo D4 - Redditi diversi (per i quali non è prevista una detrazione)

Redditi diversi – Locazioni brevi

A partire dal 1° giugno 2017 è stata introdotta un'apposita disciplina fiscale per le locazioni di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa.



Dal 2021 l'attività di locazione breve si intende svolta nell'esercizio di attività di impresa se sono destinati alla locazione breve più di 4 appartamenti. In tal caso, il relativo reddito non può essere dichiarato utilizzando il modello 730, ma va dichiarato utilizzando il terzo fascicolo del modello REDDITI Persone fisiche. In caso di locazione nel corso del 2024 di più di 4 appartamenti non può essere utilizzato il modello 730.

La disciplina delle locazioni brevi si applica ai soli contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017. Un contratto si considera stipulato a partire dal 1° giugno 2017 se a partire da tale data il locatario ha ricevuto la conferma della prenotazione.

Il termine di 30 giorni deve essere considerato in relazione ad ogni singola pattuizione contrattuale; anche nel caso di più contratti stipulati nell'anno tra le stesse parti, occorre considerare ogni singolo contratto, fermo restando tuttavia che se la durata delle locazioni che intervengono nell'anno tra le medesime parti sia complessivamente superiore a 30 giorni devono essere posti in essere gli adempimenti connessi alla registrazione del contratto.

Il regime fiscale prevede la possibilità di optare per l'applicazione della cedolare secca anche per i percettori di redditi diversi derivanti da sublocazione breve o da locazione breve dell'immobile ricevuto in comodato.

Inoltre, se i contratti di locazione breve sono stati conclusi con l'intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, sono assoggettati ad una ritenuta del 21 per cento a titolo d'acconto se essi intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve.

Si ricorda che il reddito assoggettato alla cedolare secca viene aggiunto al reddito complessivo solo per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi, le detrazioni per canoni di locazione e per stabilire la spettanza o la misura di agevolazioni collegate al reddito (ad esempio valore I.S.E.E. e assegni per il nucleo familiare).



Il reddito derivante dalle locazioni brevi stipulate dal comodatario dell'immobile va indicato dal comodatario stesso e non dal proprietario dell'immobile.



Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti sulle locazioni brevi si possono consultare le istruzioni al quadro B o, sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 12 luglio 2017, la circolare n. 24/E del 12 ottobre 2017 e la Circolare n. 10/E del 10 maggio 2024.

Compilare la **colonna 2 (cedolare secca)** nel caso di opzione per l'applicazione della cedolare secca sulle locazioni brevi (articolo 1, comma 595, legge 30 dicembre 2020, n. 178), inserendo il codice "1" nel caso di contratti di locazione a canone libero non superiori a 30 giorni o di immobili destinati alla locazione breve, tassazione al 21 per cento, o il codice "2" nel caso di contratti di locazione a canone libero non superiori a 30 giorni o di immobili destinati alla locazione breve, tassazione al 26 per cento;

La casella può essere compilata solo se nella colonna 3 è indicato il codice 10.

L'esercizio dell'opzione per il regime della cedolare secca per un contratto di locazione relativo a una porzione dell'unità abitativa vincola all'esercizio dell'opzione per il medesimo regime anche per il reddito derivante dalla contemporanea locazione di altre porzioni della stessa unità abitativa.

Nella **colonna 3 (tipo di reddito)** indicare il tipo di reddito contraddistinto dal codice:

- '1' per i corrispettivi percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o dell'esecuzione di opere volte a rendere i terreni stessi edificabili. Per quanto concerne la nozione tecnica di "lottizzazione" vedere in Appendice la relativa voce;
- '2' per i corrispettivi percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati (compresi i terreni agricoli) o costruiti da non più di cinque anni. Sono esclusi i corrispettivi percepiti per la cessione degli immobili acquisiti per successione e per la cessione delle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, per individuare il periodo di cinque anni occorre far riferimento alla data di acquisto o costruzione degli immobili da parte del donante. Non vanno indicati i corrispettivi delle cessioni se sulle plusvalenze realizzate è stata applicata e versata a cura del notaio, all'atto della cessione, l'imposta sostitutiva;
- '3' per i redditi che derivano dalla concessione in usufrutto, dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili. Per le sublocazioni brevi e per la locazione di immobili ricevuti in comodato indicare il codice 10;
- '4' per i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;
- '5' per i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero (diversi da quelli compresi nel successivo codice 8);
- '6' per i redditi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell'autore o inventore) o da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione. Questi redditi sono contraddistinti dalla lettera "L" o "L1" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2025 – Lavoro autonomo. Chi ha acquistato il reddito a titolo gratuito deve dichiararlo per intero e non ha diritto a deduzioni di spesa. Chi ha acquistato il reddito a titolo oneroso deve dichiarare l'importo percepito, ridotto in misura forfetaria del 25 per cento;
- '7' per le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (ex Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo che ha assunto in materia le competenze dell'ex ASSI e di conseguenza quelle dell'ex Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine – UNIRE). Queste somme sono contraddistinte dalla lettera "N" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2025 - Lavoro autonomo. Questi ultimi compensi vanno indicati solo se eccedono complessivamente **10.000 euro**. Vanno sempre riportati se sono indicati redditi in questo rigo con il codice 11;
- '8' per i redditi degli immobili situati all'estero non locati per i quali è dovuta l'IVIE e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale che in Italia risultano classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- '9' per gli altri redditi diversi sui quali non è stata applicata alcuna ritenuta, ad esempio vincite conseguite all'estero per effetto della partecipazione a giochi *on line*;

'10' per i redditi che derivano dalla sublocazione di immobili ad uso abitativo per periodi non superiori a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa e dalla locazione, da parte del comodatario, dell'immobile abitativo ricevuto in uso gratuito, per la medesima durata;

'11' per i redditi di cui al codice '7' che sono stati prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia;

'14' indicare le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si siano conclusi da non più di dieci anni all'atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo (art. 67, comma 1 lett. b-bis del Tuir).

Nella **colonna 4 (redditi)** indicare il reddito lordo percepito nel 2024.

Nel caso di terreni e fabbricati situati all'estero:

■ per gli immobili locati (codice 5 nella colonna 3 di questo rigo D4):

- se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero in questa colonna va indicato l'ammontare del canone di locazione percepito ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese;
- se il reddito derivante dalla locazione è invece soggetto ad imposta nello Stato estero, in questa colonna va indicato l'ammontare netto (al netto, cioè, delle spese strettamente inerenti eventualmente riconosciute nello Stato estero) dichiarato in detto Stato per il 2024 (o, in caso di difformità dei periodi d'imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano). In tal caso, spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero;

■ per gli immobili non locati per i quali è dovuta l'IVIE e per i fabbricati adibiti ad abitazione principale (codice 8 nella colonna 3 di questo rigo D4), il reddito non è assoggettato ad Irpef e alle addizionali. L'immobile non va dichiarato se nello Stato estero non è tassabile e il contribuente non ha percepito alcun reddito; se nello Stato estero l'immobile è tassabile con tariffe d'estimo o criteri simili, va indicato l'importo che risulta dalla valutazione effettuata all'estero, ridotto delle spese eventualmente riconosciute.

Se nella colonna 3 è stato indicato il codice 6 gli acquirenti a titolo gratuito devono indicare il reddito nell'intera misura, senza deduzione di spese, mentre, gli acquirenti a titolo oneroso devono dichiarare l'importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento.

Se nella colonna 3 è stato indicato il codice 7 o 11, riportare le somme percepite al lordo della quota esente.

Se nella colonna 3 è stato indicato il codice 10, indicare l'importo riportato al punto 19 del quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2025 qualora risulti barrata la relativa casella del punto 21 (*locatore non proprietario*).

Se in possesso di più quadri della Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2025 o se sono compilati più righi dello stesso quadro, indicare la somma dei corrispettivi lordi incassati nel 2024. È comunque possibile esporre i dati anche in forma analitica indicando i redditi relativi a ciascuna locazione in più moduli.

Nel caso di più importi per locazioni brevi certificati nella "Certificazione redditi – Locazioni brevi" ovvero nel caso di più certificazioni, è necessario sommare gli importi presenti nel punto "importo corrispettivo" della Certificazione Unica (punti 19, 119, 219, 319 e 419) per i quali la relativa casella "locatore non proprietario" (punti 21, 121, 221, 321 e 421) risulta barrata.

Nella **colonna 5 (spese)** indicare le spese specificamente inerenti la produzione dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2, 3, 10 e 14. Si ricorda che non sono deducibili le spese relative alla c.d. indennità di rinuncia.

Se nella colonna 3 è stato indicato il codice 1 o 2 le spese sono costituite dal prezzo d'acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere volte a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle operazioni, si assume come prezzo il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza. Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d'imposta, le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione.

Se in colonna 3 è indicato il codice 14, nel caso in cui gli interventi agevolati ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si siano conclusi da non più di cinque anni all'atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 34 del 2020. Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni all'atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50 per cento di tali spese, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui al periodo precedente. Per i medesimi immobili di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 67, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi precedenti, è rivalutatosi in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.



Le spese e gli oneri da indicare nella colonna 5 non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale sono indicate, per ciascuno dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2 e 3, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni e il reddito conseguito. Questo prospetto, se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente. Relativamente ai redditi contraddistinti dai codici 1 e 2 dovrà essere conservata ed eventualmente esibita anche la perizia giurata di stima.

La colonna 5 non può essere compilata se nella colonna 3 è indicato il codice 10 ed è stata compilata la colonna 2.

Nella **colonna 6 (ritenute)** indicare l'importo delle ritenute di acconto subite.

Se nella colonna 3 è stato indicato il codice 7 o 11, esporre il totale delle ritenute, mentre il totale dell'addizionale regionale trattenuta deve essere riportato nella colonna 5 del rigo F2 del quadro F.

Se nella colonna 3 è stato indicato il codice 10, non bisogna indicare l'importo delle relative ritenute in quanto le stesse devono essere riportate nello specifico rigo F8 della Sezione VII del quadro F.

Nella **colonna 7 (codice CIN)** riportare il Codice Identificativo Nazionale assegnato dal Ministero del Turismo solo se nella colonna 3 è indicato il codice 10.

Rigo D5 - Redditi derivanti da attività occasionale (commerciale o di lavoro autonomo) o da obblighi di fare, non fare e permettere

Nel presente rigo devono essere indicati i redditi derivanti da attività commerciali o da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

Per i redditi da indicare nel rigo D5 sono previste delle detrazioni dall'imposta lorda che, se spettanti, verranno riconosciute da chi presta l'assistenza fiscale. Queste detrazioni, infatti, sono teoriche poiché la loro determinazione dipende dalla situazione reddituale del contribuente (vedere la tabella 8 riportata dopo l'Appendice).

Nella **colonna (Altri dati)** indicare il codice '5' che identifica i redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia se si hanno i requisiti per fruire di tale agevolazione e se in colonna 1 sono indicati i codici 1, 2 e 3.

Nella **colonna 1 (tipo di reddito)** indicare il tipo di reddito contraddistinto dal codice:

- '1' per i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente. Questi redditi sono contraddistinti dal codice "V1" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2025 – Lavoro Autonomo, qualora riguardino provvigioni corrisposte per prestazioni occasionali, ad esempio ad un agente o rappresentante di commercio o ad un mediatore o procacciatore d'affari;
- '2' per i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. Questi redditi sono contraddistinti dalla lettera "M" o "M2" od "O" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2025 – Lavoro autonomo;



Non devono essere dichiarati i compensi percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente rese nei confronti dell'artista o professionista.

'3' per i redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere. Questi redditi sono contraddistinti dalla lettera "M1" od "O1" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2025 – Lavoro autonomo.

Nella **colonna 2 (redditi)** indicare il reddito lordo percepito nel 2024.

Nella **colonna 3 (spese)** riportare le spese inerenti la produzione dei redditi.



Le spese e gli oneri da indicare nella colonna 3 non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale è indicato, per ciascuno dei redditi per ognuna delle operazioni eseguite, l'importo lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto, se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente.

Nella **colonna 4 (ritenute)** indicare l'importo delle ritenute d'acconto subite.



Le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri che sono stati portati in detrazione in anni precedenti, che fino allo scorso anno andavano indicati nel soppresso rigo D7, da quest'anno vanno riportate nel rigo M3.

9. QUADRO E - Oneri e spese

Nel quadro E vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2024 che danno diritto a una detrazione d'imposta o a una deduzione dal reddito.

Cos'è la detrazione

Alcune spese, come ad esempio quelle sostenute per motivi di salute, per l'istruzione o per gli interessi sul mutuo dell'abitazione, possono essere utilizzate per diminuire l'imposta da pagare. In questo caso si parla di detrazioni. La misura di queste agevolazioni varia a seconda del tipo di spesa (19 per cento per le spese sanitarie, 50 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia, ecc.). In caso di incapienza, cioè quando l'imposta dovuta è inferiore alle detrazioni alle quali si ha diritto, la parte di detrazione che supera l'imposta non può essere rimborsata. Esiste un'eccezione per le detrazioni sui canoni di locazione (sezione V di questo quadro) e l'ulteriore detrazione per figli a carico (rigo 23 del modello 730-3), per le quali, in alcuni casi, si può avere il rimborso.

Cos'è la deduzione

Una serie di spese, come per esempio i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari o le erogazioni liberali in favore degli enti non profit, può ridurre il reddito complessivo su cui calcolare l'imposta dovuta. In questo caso si parla di deduzioni.

In entrambi i casi, chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto d'imposta) calcola l'importo della detrazione o della deduzione e lo indica nel prospetto di liquidazione, Mod. 730-3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.

Spese sostenute per familiari a carico

Alcuni oneri e spese (ad esempio le spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, i contributi previdenziali e assistenziali, le spese per l'abbonamento al trasporto pubblico, le spese in favore dei figli con disturbi specifici dell'apprendimento - DSA) danno diritto alla detrazione o alla deduzione anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone fiscalmente a carico (v. le istruzioni del paragrafo 2 "Familiari a carico"). In questo caso, la detrazione o deduzione spetta anche se non si fruisce delle detrazioni per carichi di famiglia, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto (nel prospetto "Familiari a carico" sono indicati il codice fiscale del familiare e il numero dei mesi a carico, ma la percentuale di detrazione è pari a zero) o perché il figlio ha

meno di 21 anni. Il documento che certifica la spesa deve essere intestato al contribuente o al figlio fiscalmente a carico. In quest'ultima ipotesi le spese devono essere suddivise tra i due genitori nella misura in cui sono state effettivamente sostenute. Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, l'intera spesa sostenuta può essere attribuita al coniuge non a carico.

Più in generale, la detrazione spetta al contribuente che ha sostenuto la spesa nell'interesse dei familiari a carico anche nell'ipotesi in cui i documenti di spesa siano intestati ad un altro familiare anch'esso fiscalmente a carico del soggetto che ha sostenuto la spesa, fermo restando le specifiche ipotesi in materia di acquisto di autovetture per persone con disabilità e spese per la frequenza di asili nido.

Per i contributi e i premi versati alle forme pensionistiche complementari e individuali e ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale versati nell'interesse delle persone fiscalmente a carico, la deduzione spetta per la sola parte da questi ultimi non dedotta.

Spese sostenute per familiari non a carico con patologie esenti

Le spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non a carico, con patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (ticket), danno diritto alla detrazione per la parte che non trova capienza nell'imposta dovuta dal familiare non a carico (v. istruzioni del rigo E2).

Spese sostenute dagli eredi

Gli eredi hanno diritto alla detrazione d'imposta (oppure alla deduzione dal proprio reddito complessivo) per le spese sanitarie sostenute per il defunto dopo il decesso.

Oneri sostenuti dalle società semplici

I soci di società semplici hanno diritto di fruire, in misura proporzionale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del Tuir, della corrispondente detrazione di imposta (oppure della deduzione dal proprio reddito complessivo) per alcuni oneri sostenuti dalla società. Questi sono specificati in Appendice alla voce "Oneri sostenuti dalle società semplici" e vanno indicati nei corrispondenti righi del quadro E.

Il quadro E è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- **Sezione I - (righe da E1 a E14):** spese per le quali spetta la **detrazione d'imposta del 19 per cento** (per esempio spese sanitarie) **o del 26 per cento o del 30 per cento** (erogazioni liberali alle ONLUS o alle APS) **o del 35 per cento** (erogazioni liberali alle OV) **o del 90 per cento** (premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del sismabonus al 110 per cento ad un'impresa di assicurazione);
- **Sezione II - (righe da E21 a E36):** spese e oneri per i quali spetta la **deduzione** dal reddito complessivo (per esempio, contributi previdenziali);
- **Sezione III A - (righe da E41 a E43):** spese per le quali spetta la **detrazione d'imposta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche**;
- **Sezione III B - (righe da E51 a E53):** dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione;
- **Sezione III C - (righe da E56 a E59):** **detrazione d'imposta del 50 per cento** per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, l'installazione delle infrastrutture di ricarica, l'acquisto di mobili per l'**arredo di immobili e IVA** per acquisto abitazione classe A o B e le detrazioni d'imposta al **110 per cento, al 90 per cento e al 70 per cento** per l'installazione delle infrastrutture di ricarica eseguite congiuntamente ad alcuni interventi superbonus;
- **Sezione IV - (righe da E61 a E62):** spese per le quali spetta la detrazione d'imposta per gli interventi di risparmio energetico;
- **Sezione V - (righe da E71 a E72):** dati per fruire delle **detrazioni d'imposta per canoni di locazione**;
- **Sezione VI - (righe da E81 a E83):** dati per fruire di **altre detrazioni d'imposta** (per esempio, spese per il mantenimento dei cani guida).

SEZIONE I - Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19, del 26, del 30, del 35 e del 90 per cento

In questa sezione vanno indicate le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento, del 26 per cento del 30 per cento, del 35 per cento o del 90 per cento (quest'ultima aliquota si applica ai premi relativi ad assicurazioni per il rischio sismico stipulate contestualmente alla cessione all'impresa assicurativa della detrazione Superbonus).



Dall'anno d'imposta 2020 la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri, spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Il contribuente dimostra l'utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza, l'utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» può essere documentato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

Nelle tabelle che seguono, con riferimento a ciascuna spesa, è indicato il rigo dove riportare l'importo pagato e il codice attribuito. Quest'ultimo coincide con quello indicato nella Certificazione Unica se il datore di lavoro ha considerato la relativa spesa nel calcolo delle ritenute. In questo caso le spese indicate nei punti 342, 344, 346, 348, 350 e 352 della Certificazione Unica devono essere comunque riportate nei righe da E1 a E10.

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19 PER CENTO

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
	Spese sanitarie	E1	24	Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia	da E8 a E10
	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti	E2	25	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico	"
	Spese sanitarie per persone con disabilità	E3	26	Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche	"
	Spese veicoli per persone con disabilità	E4	27	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo	"
	Spese per l'acquisto di cani guida	E5	28	Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale	"
	Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione	E6	29	Spese veterinarie	"
	Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale	E7	30	Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi	"
8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili	da E8 a E10	31	Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado	"
9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio	"	32	Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico	"
10	Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale stipulati fino al 31 dicembre 2021	"	33	Spese per asili nido	"
11	Interessi per prestiti o mutui agrari stipulati fino al 31 dicembre 2021	"	35	Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato	"
12	Spese per istruzione diverse da quelle universitarie	"	36	Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni	"
13	Spese per istruzione universitaria	"	38	Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave	"
14	Spese funebri	"	39	Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza	"
15	Spese per addetti all'assistenza personale	"	40	Spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale	"
16	Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive)	"	43	Premi per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi	"
17	Spese per intermediazione immobiliare	"	44	Spese per minori o maggiorenni con DSA	"
18	Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede	"	45	Spese per iscrizione annuale o abbonamento AFAM per ragazzi	"
20	Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari	"	46	Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale stipulati dal 1° gennaio 2022	"
21	Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche	"	47	Interessi per prestiti o mutui agrari stipulati dal 1° gennaio 2022	"
22	Contributi associativi alle società di mutuo soccorso	"	99	Altre spese detraibili	"

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 26 PER CENTO

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
61	Erogazioni liberali a favore delle ONLUS	da E8 a E10	62	Erogazioni liberali a favore dei partiti politici	da E8 a E10

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 30 E DEL 35 PER CENTO

CODICE	DESCRIZIONE DETRAZIONE DEL 30 PER CENTO	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE DETRAZIONE DEL 35 PER CENTO	RIGO
71	Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle ONLUS, APS e ETS	da E8 a E10	76	Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle organizzazioni di volontariato (OV) e degli ETS	da E8 a E10

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 90 PER CENTO

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
81	Premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d'imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un'impresa di assicurazione	da E8 a E10



Dall'anno d'imposta 2020 la detrazione d'imposta per alcune delle spese indicate in questa sezione varia in base all'importo del reddito complessivo. In particolare, essa spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. In caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro. Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca e dei redditi assoggettati ad imposta sostitutiva per la tassazione delle mance nel settore turistico-alberghiero e di ricezione.

SPESE PER LE QUALI LA DETRAZIONE VARIA IN BASE AL REDDITO

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
12	Spese d'istruzione	da E8 a E10	31	Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado	da E8 a E10
13	Spese universitarie	"	35	Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato	"
14	Spese funebri	"	36	Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni	"
15	Spese per assistenza personale	"	38	Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave	"
16	Attività sportive dei ragazzi	"	39	Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza	"
17	Intermediazioni immobiliare	"	40	Spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale	"
18	Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede	"	43	Premi per assicurazioni aventi per il rischio di eventi calamitosi	"
21	Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche	"	44	Spese per minori o maggiorenni con DSA	"
25	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico	"	45	Spese per iscrizione annuale o abbonamento AFAM per ragazzi	"
26	Erogazioni liberali per attività culturali e artistiche	"	61	Erogazioni liberali a favore delle ONLUS	"
27	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo	"	81	Premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d'imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un'impresa di assicurazione	"
29	Spese veterinarie	"		Spese per canoni di leasing di immobili da adibire ad abitazione principale	E14
30	Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi	"			



Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 50.000 l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda, spettante per l'anno 2024 e come sopra determinata, è diminuito di un importo pari ad euro 260. In particolare, tale riduzione riguarda gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento (ad esclusione delle spese sanitarie), le erogazioni liberali in favore dei partiti politici e i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

ISTRUZIONI COMUNI AI RIGHI DA E1 A E4

Spese sanitarie rimborsate

Non possono essere indicate le spese sanitarie sostenute nel 2024 che nello stesso anno sono state rimborsate, come ad esempio:

- le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;
- le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal contribuente a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale, sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che, fino all'importo complessivo di 3.615,20 euro, non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza di questi contributi è segnalata al punto 441 della Certificazione Unica. Se nel punto 442 della Certificazione Unica viene indicata la quota di contributi sanitari che, essendo superiore al limite di 3.615,20 euro, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente a tale quota. Nella determinazione della proporzione si deve tener conto anche di quanto eventualmente riportato nel punto 575 e/o 595 della Certificazione Unica 2025.

Il medesimo principio si applica anche nell'ipotesi di contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso, detraibili nel limite di 1300 euro. L'erogazione dei sussidi da parte delle predette società per il rimborso delle spese sanitarie sostenute dai soci comporta che tali spese non siano rimaste a carico dei soci medesimi. Qualora i contributi associativi versati risultino di ammontare superiore all'importo sul quale è possibile calcolare la detrazione, le spese sanitarie rimborsate possono considerarsi rimaste a carico sulla base della percentuale risultante dal rapporto tra i contributi eccedenti il predetto limite e il totale dei contributi versati. Ciò anche se i contributi associativi non abbiano un'univoca destinazione al rimborso delle spese sanitarie.

Le spese sanitarie sostenute nel 2024 e che saranno rimborsate in anni successivi possono essere portate in detrazione già al netto dell'importo che verrà rimborsato oppure possono essere detratte per l'intero importo, salvo poi indicare l'importo ricevuto nel rigo M3 nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta in cui si percepirà il rimborso.

Possono, invece, essere indicate le spese rimaste a carico del contribuente, come per esempio:

- le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento);
- le spese sanitarie rimborsate sulla base di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro o ente pensionistico o pagate direttamente dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente. L'esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per queste assicurazioni è segnalata al punto 444 della Certificazione Unica.



Ulteriori informazioni sulle spese sanitarie, comprese quelle relative agli autoveicoli e motoveicoli, e chiarimenti sulle spese sostenute all'estero sono riportate in Appendice alla voce "Spese sanitarie".

Spese che possono essere rateizzate

Se le spese sanitarie indicate nei **rigli E1, E2 ed E3** superano complessivamente i **15.493,71** euro la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali costanti e di pari importo.

A questo scopo è sufficiente barrare l'apposita casella, dato che il calcolo della rateizzazione e, quindi, della detrazione spettante verrà eseguito da chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto).

I contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni hanno richiesto la rateizzazione delle spese sanitarie devono compilare il rigo E6.

Rigo E1 - Spese sanitarie

Colonna 2 (Spese sanitarie): indicare l'intero importo delle spese sanitarie sostenute nell'interesse proprio e dei familiari a carico.

Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione del 19 per cento solo sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro.

Per le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante") in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.

In Appendice, alla voce "Spese sanitarie", è riportato un elenco delle spese che danno diritto alla detrazione, insieme ad alcune informazioni sulla documentazione da conservare e sulle spese sostenute all'estero.

L'importo da indicare nel rigo E1, colonna 2, deve comprendere le spese sanitarie indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 1.

Le spese sanitarie relative patologie esenti, per le quali è possibile che la detrazione spettante sia superiore all'imposta dovuta, vanno indicate nella colonna 1 di questo rigo.

Colonna 1 (Spese per patologie esenti): indicare le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica.

Si tratta di alcune malattie e condizioni patologiche per le quali il Servizio Sanitario Nazionale ha riconosciuto l'esenzione dal ticket in relazione a particolari prestazioni sanitarie. Per un elenco completo si può consultare la banca dati del Ministero della Salute disponibile sul sito www.salute.gov.it.

Le spese indicate in questa colonna non possono essere comprese tra quelle indicate nella colonna 2 di questo rigo.

Per queste spese spetta un'agevolazione che consiste nella possibilità di non perdere la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta. L'eccedenza verrà indicata da chi presta l'assistenza fiscale nello spazio riservato ai messaggi del prospetto di liquidazione, Mod. 730-3, per consentire al familiare che ha sostenuto le spese per patologie esenti di fruire della restante quota di detrazione (v. istruzioni del rigo E2).

Rigo E2 - Spese sanitarie per familiari non a carico con patologie esenti: indicare l'importo della spesa sanitaria sostenuta nell'interesse del familiare non fiscalmente a carico con patologie esenti la cui detrazione non ha trovato capienza nell'imposta lorda da questi dovuta.

La parte di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta del familiare è desumibile dalle annotazioni del Mod. 730-3 o dal quadro RN del Mod. REDDITI Persone fisiche 2025 di quest'ultimo.

L'ammontare massimo delle spese sanitarie indicate in questo rigo non può superare 6.197,48 euro.

La detrazione che spetta sulla somma delle spese indicate nei rigli E1 ed E2 sarà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto) solo sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro.

Rigo E3 - Spese sanitarie per persone con disabilità: indicare l'importo delle spese sanitarie sostenute per persone con disabilità e, in particolare:

- per i mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento;
- per i sussidi tecnici e informatici che facilitano l'autosufficienza e l'integrazione.

Per queste spese la detrazione del 19 per cento spetta sull'intero importo.

Sono considerati persone con disabilità coloro che, avendo una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che causa difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e determina un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, e che per tali motivi hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica (istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992), o da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l'incarico di certificare l'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.

I grandi invalidi di guerra (art. 14 del T.U. n. 915 del 1978) e le persone a essi equiparate sono considerati persone con disabilità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992. In questo caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti quando sono stati concessi i benefici pensionistici.

Le persone con disabilità possono attestare le loro condizioni personali anche con un'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore). Altre informazioni sono riportate in Appendice alla voce "Spese sanitarie per persone con disabilità".

L'importo da indicare nel rigo E3 deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 3.

Rigo E4 - Spese veicoli per persone con disabilità: indicare le spese sostenute per l'acquisto:

- di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie delle persone con disabilità;
- di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di ciechi, sordi, persone con disabilità psichica o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone con pluriamputazioni.

La detrazione, nel limite di spesa di **18.075,99 euro**, spetta con riferimento a un solo veicolo (auto o moto), a patto che sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità.

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, a meno che il veicolo non sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, dal limite di 18.075,99 euro va detratto l'eventuale rimborso dell'assicurazione. In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza tra l'imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell'agevolazione e quella agevolata, a meno che la cessione non sia avvenuta in

seguito a un mutamento della disabilità che comporta per la persona la necessità di acquistare un altro veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.

La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo: in questo caso indicare nel rigo E4 l'intero importo della spesa sostenuta e, nell'apposita casella, il numero 1 per segnalare che si vuol fruire della prima rata.

Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2021, nel 2022 o nel 2023 e nella relativa dichiarazione si è scelto di ripartire la detrazione in quattro rate annuali di pari importo, indicare:

- l'intero importo della spesa (identico a quello indicato nel Mod. 730 relativo agli anni 2021, 2022 o 2023);
- il numero della rata che si utilizza per il 2024 (4, 3 o 2) nell'apposita casella.

La detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell'ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (come, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante). Queste spese devono essere sostenute entro quattro anni dall'acquisto e concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99. Se vengono compilati due righe E4, uno per l'acquisto dell'autoveicolo e l'altro per la manutenzione straordinaria la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali solo per l'acquisto e non per la manutenzione straordinaria.

Altre informazioni sono riportate in Appendice alla voce "Spese sanitarie per persone con disabilità".

L'importo da indicare nel rigo E4 deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 4.

Rigo E5 - Spese per l'acquisto di cani guida: indicare la spesa sostenuta dai ciechi per l'acquisto del cane guida.

La detrazione spetta per l'intero ammontare del costo sostenuto ma con riferimento all'acquisto di un solo cane e una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale.

La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo, indicando nell'apposita casella del rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e l'intero importo della spesa sostenuta.

L'importo da indicare nel rigo E5 deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 5.

Rigo E6 - Spese sanitarie rateizzate in precedenza: questo rigo è riservato ai contribuenti che negli anni 2021 e/o 2022 e/o 2023 hanno sostenuto spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro ed hanno scelto la rateizzazione nelle precedenti dichiarazioni dei redditi. Se in più di una delle precedenti dichiarazioni è stata scelta la rateizzazione, è necessario compilare più righe E6 utilizzando distinti modelli. Nella **colonna 1** indicare il numero della rata di cui si intende fruire. Il numero delle rate va da 2 a 4.

Nella **colonna 2** indicare l'importo delle spese di cui è stata chiesta la rateizzazione.

In particolare se nelle precedenti dichiarazioni è stato utilizzato il Mod. 730:

- per le spese sostenute nel 2023 l'importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo 136 del prospetto 730-3/2024, mentre nella casella delle rate va indicato il numero 2;
- per le spese sostenute nel 2021 e/o nel 2022 l'importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo E6 del quadro E del Mod. 730/2024.

Se, invece, nelle precedenti dichiarazioni è stato utilizzato il modello REDDITI Persone Fisiche:

- per le spese sostenute nel 2023 l'importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo RN47, colonna 55, del Mod. REDDITI Persone Fisiche 2024 mentre nella casella delle rate va indicato il numero 2;
- per le spese sostenute nel 2021 e/o nel 2022 l'importo da indicare nella colonna 2 è pari all'importo indicato nel rigo RP6 del quadro RP del Mod. REDDITI Persone Fisiche 2024 moltiplicato per quattro.

L'importo da indicare nel rigo E6 deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 6.

Interessi passivi - Rigo E7 e codici 8, 9, 10 e 11 nei righe da E8 a E10

In questi righe vanno indicati gli importi degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione pagati nel 2024 per i mutui, a prescindere dalla scadenza della rata.

In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l'importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.

Nel caso in cui il contributo venga erogato in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione per l'intero importo degli interessi passivi, l'ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata a titolo di "onere rimborsato".

Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:

- mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);
- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto dell'abitazione principale (ad esempio per l'acquisto di una residenza secondaria). Sono esclusi da questa limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili e i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale.

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile, possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre questo costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all'acquisto. Per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:

$$\frac{\text{costo di acquisizione dell'immobile} \times \text{interessi pagati}}{\text{capitale dato in mutuo}}$$

Se il mutuo è intestato a più persone, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.

Gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione sono le spese necessarie alla stipula del contratto di mutuo. Tra questi oneri sono compresi: l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio per mutui stipulati in altra valuta, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva sul capitale prestato), la cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, notарili e di perizia tecnica, la penalità per anticipata estinzione del mutuo, ecc. Le spese notарili includono sia l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita) sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente come, ad esempio, l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca.

Il rigo E7 e il codice 8 nei rigi da E8 a E10 devono comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari rispettivamente indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con i codici onere 7 e 8.

Rigo E7 - Interessi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale: indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale. **Nella colonna 1** indicare gli importi corrisposti nel 2024 e dovuti per contratti di mutuo stipulati entro il 31 dicembre 2021. L'importo indicato in colonna 1 deve comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere "7". Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2024 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 7. **Nella colonna 2** indicare gli importi pagati nel 2024 e dovuti per contratti di mutuo stipulati a partire dal 1° gennaio 2022 e l'importo degli interessi relativi ai mutui per cui dal 1° gennaio 2022 è intervenuto un accollo/subentro/rinegoziazione. In questi casi per data di stipula del mutuo è da intendersi la data di stipula del contratto di accollo/subentro/rinegoziazione/ del mutuo. L'importo indicato in colonna 2 deve comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere "48". Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2024 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 48.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).

In caso di separazione legale, anche il coniuge separato, finché non interviene l'annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque la detrazione per la quota di competenza, se nell'immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.

La detrazione spetta su un **importo massimo di 4.000,00 euro**.

In caso di contitolarità del contratto o di più contratti di mutuo, questo limite si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (per esempio i coniugi non fiscalmente a carico l'uno dell'altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di 2.000,00 euro ciascuno). Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare un'ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare ed è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

La detrazione spetta a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo al mutuo. Non si tiene conto delle variazioni dell'abitazione principale derivanti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non sia locato.

Per i mutui stipulati prima del 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto, a meno che al 1° gennaio 2001 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla disciplina previgente. Per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993 la detrazione spetta purché l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l'8 giugno 1994.

Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se l'originario contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, compresa l'ipotesi di surrogazione per volontà del debitore (art. 120-*quater*, comma 8, decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385). In questa ipotesi, come pure in caso di rinegoziazione del mutuo (vedi in Appendice la voce "Rinegoziazione del contratto di mutuo"), il diritto alla detrazione spetta per un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo, maggiorata delle spese e degli oneri accessori correlati con l'estinzione del vecchio mutuo e l'accensione del nuovo.

Se l'immobile acquistato è sottoposto a ristrutturazione edilizia, la detrazione spetta dalla data in cui viene adibito ad abitazione principale, purché questo avvenga sempre entro due anni dall'acquisto.

Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a partire dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall'acquisto, l'acquirente notifichi al locatario l'intimazione di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'immobile sia adibito ad abitazione principale.

Si ha diritto alla detrazione anche se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l'immobile ad abitazione principale, può fruire nuovamente della detrazione in relazione alle rate pagate a decorrere da quel momento.

La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale. La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile, per i mutui ipotecari relativi all'acquisto dell'unica abitazione di proprietà, a prescindere dal requisito della dimora abituale.

Contratti di mutuo stipulati prima del 1993

Per i contratti di mutuo stipulati prima del 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di **4.000,00 euro** per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell'anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

Se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull'importo massimo di **2.065,83 euro** per ciascun intestatario del mutuo.

Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo e si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto (vedi la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo" in Appendice).

Righi da E8 a E10 - Altre spese: indicare le spese desumibili dalla sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica contraddistinte dai codici da 8 a 48 e 99, per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento, le spese contraddistinte dai codici 61 e 62, per le quali spetta la detrazione d'imposta del 26 per cento, le spese contraddistinte dal codice 71, per le quali spetta la detrazione del 30 per cento, le spese contraddistinte dal codice 76, per le quali spetta la detrazione del 35 per cento, le spese contraddistinte dal codice 81, per le quali spetta la detrazione del 90 per cento.

Per indicare più di tre codici, occorre compilare un ulteriore modulo, secondo le istruzioni fornite nel paragrafo "Modelli aggiuntivi", parte II, capitolo 7.



L'elenco dei codici è riportato nelle tabelle "Spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento", "Spese per le quali spetta la detrazione del 26 per cento", "Spese per le quali spetta la detrazione del 30 per cento", "Spese per le quali spetta la detrazione del 35 per cento", Spese per le quali spetta la detrazione del 90 per cento", presenti all'inizio delle istruzioni relative alla Sezione I del quadro E.

Indicare:

- nella **colonna 1** il codice che identifica la spesa;
- nella **colonna 2** la spesa sostenuta.

I codici che identificano le spese per le quali spetta la **detrazione del 19 per cento** sono i seguenti:

'8' per gli **interessi relativi a mutui ipotecari per l'acquisto di altri immobili**. L'importo non può essere superiore a **2.065,83 euro** per ciascun intestatario del mutuo. La detrazione riguarda gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati prima del 1993. Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per l'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (per la quale valgono invece le istruzioni relative al rigo E7) e per i quali non sia variata tale condizione (per esempio se l'immobile viene dato in locazione).

Di conseguenza, vanno indicate nel rigo E7 o con il codice 8 nei righi da E8 a E10 le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi.

Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell'acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell'alloggio, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. In tal caso, il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.

Se un contribuente si è accollato un mutuo, anche per successione a causa di morte, dopo il 1° gennaio 1993, ha diritto alla detrazione se ricorrono nei suoi confronti le condizioni previste per i mutui stipulati a partire da quella data. In questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo.

La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme a quello deceduto del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo e che sussistano gli altri requisiti. Ciò vale sia nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi, sia se il reddito dell'unità immobiliare è dichiarato da un soggetto diverso. È ancora possibile fruire della detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo (v. la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo" in Appendice);

'9' per gli **interessi relativi a mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio**.

La detrazione riguarda gli interessi passivi, gli oneri e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici.

La detrazione spetta su un **importo massimo di 2.582,28 euro**.

In caso di contitolarità del contratto o di più contratti di mutuo, questo limite si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in base ai millesimi di proprietà.

L'importo deve comprendere gli interessi passivi sui mutui indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 9;

'10' per gli **interessi relativi a mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale** per contratti stipulati fino al 31 dicembre 2021. La detrazione riguarda gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione

per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 e fino al 31 dicembre 2021 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale. Gli importi corrisposti per mutui ipotecari stipulati a partire dal 1° gennaio 2022 vanno indicati con il codice **'46'**. Con questo codice vanno indicati anche gli interessi relativi ai mutui per cui dal 1° gennaio 2022 è intervenuto un accollo/subentro/rinegoziazione. In questi casi per data di stipula del mutuo è da intendersi la data di stipula del contratto di accollo/subentro/rinegoziazione/ del mutuo.

La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del possessore a titolo di proprietà o di altro diritto reale dell'unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, o nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione. La detrazione spetta su un **importo massimo di 2.582,28 euro**.

La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile, per i mutui ipotecari relativi alla costruzione dell'unica abitazione di proprietà, a prescindere dal requisito della dimora abituale.

L'importo indicato con il codice **'10'** deve comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 10. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2024 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione - art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 10. L'importo indicato con il codice **'46'** deve comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere **'46'**. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2024 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione - art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 46.



Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale".

'11' per gli **interessi relativi a prestiti o mutui agrari** stipulati fino al 31 dicembre 2021. Gli importi corrisposti per mutui agrari stipulati a partire dal 1° gennaio 2022 vanno indicati con il codice **'47'**. Con questo codice vanno indicati anche gli interessi relativi ai mutui per cui dal 1° gennaio 2022 è intervenuto un accollo/subentro/rinegoziazione. In questi casi per data di stipula del mutuo è da intendersi la data di stipula del contratto di accollo/subentro/rinegoziazione/ del mutuo.

La detrazione riguarda gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie. La detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, viene calcolata su un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.

L'importo indicato con il codice **'11'** deve comprendere gli interessi passivi sui mutui indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere **'11'**. L'importo indicato con il codice **'47'** deve comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere **'47'**;

'12' per le **spese di istruzione** sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62), per un importo annuo non superiore a 800 euro per ciascun alunno o studente. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso.

Se la spesa riguarda più di un alunno, occorre compilare più righe da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 12 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 12. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2024 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione - art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 12.

Tra i contributi volontari detraibili sono compresi, ad esempio:

- le spese per la mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi quali l'assistenza al pasto e il pre e post scuola;
- le spese per le gite scolastiche e per l'assicurazione della scuola;
- le spese per il servizio di trasporto scolastico;
- i contributi finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa deliberati dagli organi d'istituto (ad esempio corsi di lingua e di teatro, svolti anche al di fuori dell'orario scolastico e senza obbligo di frequenza)."



Questa detrazione non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa che sono indicate con il codice 31.

'13' per le **spese di istruzione** sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri. Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l'iscrizione fuori corso, e, per le università non statali italiane e straniere, non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 13. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2024 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione - art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 13;

'14' per le **spese funebri** sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con esse. L'importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a **1.550,00 euro**. Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa. Nel caso di più eventi occorre compilare più righe da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 14 e la spesa relativa a ciascun decesso.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 14;

'15' per le **spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale** nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Sono considerate non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana le persone che non sono in grado, per esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti.

Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.

La detrazione per le spese di assistenza non spetta, dunque, quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie (come, per esempio, nel caso di assistenza ai bambini).

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari non a carico (v. l'elenco dei familiari nel paragrafo 2 "*Familiari a carico*").

Il contribuente può fruire della detrazione, fino a un **importo massimo di 2.100 euro**, solo se il reddito complessivo non supera i 40.000 euro. Nel limite di reddito deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Il limite di 2.100 euro è riferito al singolo contribuente a prescindere dal numero delle persone cui si riferisce l'assistenza. Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l'importo da indicare in questo rigo non può superare 2.100 euro.

Se più familiari hanno sostenuto spese per assistere lo stesso familiare, il limite massimo di 2.100, euro deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.

Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall'addetto all'assistenza, e deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il pagamento e di chi presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 15. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2024 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 15;

'16' per le **spese per attività sportive praticate dai ragazzi**.

La detrazione riguarda le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni (anche se compiuti nel corso del 2024 la detrazione spetta per l'intero anno d'imposta – circolare n. 34/E del 4 aprile 2008), ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad esempio figli).

L'importo da considerare non può essere superiore per ciascun ragazzo a **210,00 euro**.

La detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad esempio i genitori). In questo caso sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi. La spesa complessiva non può comunque superare 210 euro per ciascun ragazzo.

Se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 16 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 16.

Per fruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare il bollettino bancario o postale, o la fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti:

- la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale, o, se persona fisica, il nome cognome e la residenza, nonché il codice fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione;
- la causale del pagamento;
- l'attività sportiva esercitata;
- l'importo pagato;
- i dati anagrafici di chi pratica l'attività sportiva e il codice fiscale di chi effettua il pagamento;

'17' per i **compensi**, comunque denominati, **pagati a soggetti di intermediazione immobiliare** per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale.

L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a **1.000 euro**.

Se l'unità immobiliare è acquistata da più persone, la detrazione, nel limite di 1.000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 17;

'18' per le **spese sostenute dagli studenti universitari** iscritti a un corso di laurea di un'università situata in un Comune diverso da quello di residenza per **canoni di locazione** derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431), o per canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.

Per fruire della detrazione l'università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa oppure nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni.

La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a **2.633 euro**.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 18;

'20' per le **erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065,83 euro annui, a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari**, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite:

- Onlus;
- organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
- altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedano tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
- associazioni sindacali di categoria.

Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche dell'importo indicato con il codice '61' nei righi da E8 a E10.

Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 20;

'21' per le **erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche**. L'importo da indicare non può essere superiore a **1.500,00 euro**.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 21;

'22' per i **contributi associativi alle società di mutuo soccorso**. Sono tali i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano per assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia o, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie (art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818). Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione. L'importo da indicare non può essere superiore a **1.300 euro**. L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 22.



Le erogazioni indicate con i codici 21 e 22 devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.

'24' per le **erogazioni in denaro, a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia"**. Chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto) calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca).

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 24;

'25' per le **spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico**. Si tratta delle spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico, secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e del DPR 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni, nella misura effettivamente rimasta a carico. La documentazione finalizzata a documentare la necessità di effettuare le spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n. 445/2000) presentata al Ministero per la cultura (ex Ministero per i beni e le attività culturali), relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 25.



Questa detrazione è cumulabile con quella del 50 per cento per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta del 50 per cento. Quindi, le spese per le quali si è chiesto di fruire della detrazione possono essere indicate anche in questo rigo nella misura ridotta del 50 per cento.

Per i contribuenti che hanno iniziato i lavori negli anni precedenti il limite di 48.000 o 96.000 euro deve tenere conto anche di quanto speso nelle annualità precedenti. Le spese superiori ai limiti previsti, per le quali non spetta più la detrazione del 36 o del 50 per cento, possono essere riportate per il loro intero ammontare.



Questa detrazione non è cumulabile con la fruizione del Credito di imposta per interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico di cui all'art. 65-bis, decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

'26' per le **erogazioni liberali in denaro a favore delle attività culturali ed artistiche**. Si tratta delle erogazioni a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministero per la cultura (ex Ministro per i Beni e le Attività Culturali), di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico individuate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e dal D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni. Sono comprese anche le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose elencate sopra, e per gli studi e le ricerche eventualmente necessari a questo scopo, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scien-

tifico-culturale anche a scopo didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate dal Ministero per la cultura (ex Ministro per i Beni e le Attività Culturali). Rientra in questa agevolazione anche il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione. La documentazione richiesta per fruire della detrazione è sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, presentata al Ministero per la cultura (ex Ministero per i beni e le attività culturali) e relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 26.



Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, "art - bonus", da indicare nel rigo G9.

'27' per le **erogazioni liberali a favore degli enti dello spettacolo**. Si tratta delle erogazioni sostenute a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca). L'importo indicato nel rigo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 27.



Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, "art - bonus", da indicare nel rigo G9.

'28' per le **erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni operanti nel settore musicale**. Si tratta delle erogazioni sostenute a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato (art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367). Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca). Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:

- al patrimonio della fondazione dai privati al momento della loro partecipazione;
- come contributo alla gestione dell'ente nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;
- come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi d'imposta successivi alla data di pubblicazione del sopraindicato decreto. In questo caso per fruire della detrazione il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno le somme indebitamente detratte verranno recuperate.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 28.



Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, "art-bonus", da indicare nel rigo G9.

'29' per le **spese veterinarie** sostenute per la cura di animali legalmente detenuti per compagnia o per pratica sportiva. L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 550 euro. La detrazione sarà calcolata sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro.

Ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un totale di 600 euro, nel rigo andranno indicati 550 euro e la detrazione del 19 per cento sarà calcolata su un importo di 421 euro.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 29;

'30' per le **spese sostenute dai sordi per i servizi di interpretariato**. Si considerano sordi (in base alla legge 26 maggio 1970, n. 381) i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la patologia non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (legge n. 95 del 20 febbraio 2006).

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 30. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2024 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 30;

'31' per le **erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado**, statali e paritari senza scopo di lucro, che appartengono al sistema nazionale d'istruzione (legge 10 marzo 2000, n. 62), nonché a favore degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, delle università e degli ITS Academy, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa.

La detrazione spetta a condizione che il pagamento venga effettuato con versamento postale o bancario o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 31;

'32' per i **contributi versati per il riscatto del corso di laurea o del corso ITS Academy dei familiari a carico**. Il riscatto degli anni di laurea, pertanto, è possibile anche per le persone che non hanno ancora iniziato l'attività lavorativa e non sono iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza.

Se, invece, i contributi sono stati versati direttamente dall'interessato che ha percepito un reddito sul quale sono dovute le imposte, possono essere dedotti dal reddito di quest'ultimo (v. istruzioni del rigo E21). L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 32;

'33' per le **spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido**, pubblici o privati, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio fiscalmente a carico.

La detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell'onere da ciascuno sostenuto. Se il documento di spesa è intestato al bambino, o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile annotare sullo stesso la percentuale di ripartizione.

Se la spesa riguarda più di un figlio, occorre compilare più righe da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 33 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun figlio.

L'importo deve comprendere le somme indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 33. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2024 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 33. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2024, se nello stesso periodo si è fruito del bonus asili nido;

'35' per le **erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato**.

La detrazione è ammessa se le erogazioni liberali in denaro derivano da donazioni o da disposizioni testamentarie destinate al conseguimento delle finalità del fondo. Il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, istituito presso la Banca d'Italia, ha lo scopo di ridurre la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.

Per avvalersi della detrazione è necessario che tali erogazioni siano effettuate mediante versamento bancario o postale. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previste ulteriori modalità di effettuazione di tali erogazioni liberali. L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 35;

'36' per i **premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni**. La detrazione riguarda:

- per i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all'estero o a compagnie estere. La detrazione è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
- per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante).

L'importo non deve complessivamente superare **530,00 euro** e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 36;

'38' per **premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave** come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.

L'importo per i premi non deve complessivamente superare **750,00 euro** al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36), e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 38. Tale importo **deve** comprendere anche i premi **relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni** indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 36;

'39' per i **premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana**. La detrazione riguarda i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.

L'importo non deve complessivamente superare **1.291,14 euro**, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36) e dei premi per le assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (codice 38), e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 39;

'40' per le **spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale**.

La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso per un importo complessivo non superiore a 250 euro.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 40. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2024 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 40;

'43' per i **premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi** stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018 e relative a unità immobiliari ad uso abitativo.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 43;

‘44’ per le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA). La detrazione spetta fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici informatici di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso. L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 44;

‘45’ per le spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.

Il contribuente può fruire della detrazione, fino ad un importo non superiore per ciascun ragazzo a 1.000 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro. Nel limite di reddito deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad esempio i figli). La detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad esempio i genitori). In questo caso sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi. La spesa complessiva non può comunque superare 1.000 euro per ciascun ragazzo.

Se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più righe da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 45 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.

Per fruire della detrazione il contribuente deve effettuare il pagamento con versamento postale o bancario, ovvero con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 45;

‘99’ per le altre spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento.

L’importo deve comprendere le somme indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 99.

I codici, da indicare nei righe da E8 a E10, che identificano le spese per le quali spetta la **detrazione del 26 per cento** sono i seguenti:

61’ per le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 30.000 euro annui a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche dell’importo indicato con il codice ‘20’ nei righe da E8 a E10.

Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta.

L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 61.

Il contribuente che fruisce della detrazione in argomento non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell’ambito di applicazione dell’articolo 15, comma 1.1. del Tuir, delle agevolazioni previste per il cod. 71, il cod. 76, il rigo E36 e il rigo E26, cod. 7.

‘62’ per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro nazionale di cui all’art. 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro. Le medesime erogazioni continuano a considerarsi detraibili anche quando i relativi versamenti sono effettuati, anche in forma di donazione, dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime. L’agevolazione si applica anche alle erogazioni in favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell’iscrizione al registro e dell’ammissione ai benefici, a condizione che entro la fine dell’esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici. Le erogazioni devono essere effettuate tramite banca o ufficio postale o mediante altri sistemi di pagamento (ad esempio carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari), o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell’operazione e l’esatta identificazione soggettiva e reddituale del contribuente.

L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 62.

Il codice, da indicare nei righe da E8 a E10, che identifica le spese per le quali spetta la **detrazione del 30 per cento** è il seguente:

‘71’ per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro.

L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere ‘71’.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020, sono state individuate le tipologie di beni che danno diritto alla detrazione dall’imposta o alla deduzione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione dei beni che possono formare oggetto delle erogazioni liberali in natura.

A decorrere dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, la detrazione è riconosciuta anche per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore (ETS) iscritti nel medesimo Registro (RUNTS).

Il contribuente che fruisce della detrazione in argomento non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 83, comma 1, primo periodo, del codice del Terzo Settore, delle agevolazioni previste per il cod. 61, il cod. 76, il rigo E36 e il rigo E26, cod. 7.

Il codice, da indicare nei righi da E8 a E10, che identifica le spese per le quali spetta la **detrazione del 35 per cento** è il seguente:

'76' per le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere '76'.

A decorrere dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, la detrazione è riconosciuta anche per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore (ETS) iscritti nel medesimo Registro (RUNTS).

Le erogazioni in denaro indicate con i codici 71 e 76 devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta. È possibile fruire delle detrazioni a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate dagli ETS per lo svolgimento dell'attività statutaria volta al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il contribuente che fruisce della detrazione in argomento, non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 83, comma 1, secondo periodo, del codice del Terzo Settore, delle agevolazioni previste per il cod. 61, il cod. 71, il rigo E36 e il rigo E26 cod. 7.

Il codice, da indicare nei righi da E8 a E10, che identifica le spese per le quali spetta la **detrazione del 90 per cento** è il seguente:

'81' per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate contestualmente alla cessione ad un'impresa di assicurazione del credito d'imposta relativo agli interventi sisma bonus per cui si può fruire della percentuale di detrazione del 110 per cento. Non è possibile fruire di questa agevolazione per gli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003. Per ulteriori informazioni si rinvia alla sezione III A, dedicata alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche, per il bonus facciate, per il superbonus e bonus verde, e alle voci d'Appendice "Superbonus". L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere '81'.

Rigo E14 - Spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale

Ai titolari dei contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari stipulati dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2020 spetta una detrazione dall'imposta.

La detrazione riguarda i canoni e i relativi oneri accessori derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.

La detrazione spetta nella misura del 19 per cento e alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi per mutui ipotecari per l'acquisto di abitazione principale di cui al rigo E7 a cui si rinvia.

Colonna 1 (Data stipula leasing): indicare la data di stipula del contratto di locazione finanziaria dell'immobile da adibire ad abitazione principale.

Colonna 2 (Numero anno): indicare il numero di anno per cui si fruisce dell'agevolazione. Per l'anno d'imposta 2020 indicare il numero 5.

Colonna 3 (Importo canone di leasing): indicare l'ammontare dei canoni di leasing pagati nel 2024. L'importo dei canoni di leasing non può superare:

- il limite di 8.000 euro annui se alla data di stipula del contratto di leasing il contribuente aveva **meno di 35 anni**;
- il limite di 4.000 euro annui se a tale data il contribuente aveva **un'età uguale o superiore a 35 anni**.

Colonna 4 (Prezzo di riscatto): indicare l'importo del prezzo di riscatto pagato nel 2024 per acquistare la proprietà dell'immobile da adibire ad abitazione principale oggetto del contratto di locazione finanziaria. Il prezzo di riscatto non può superare:

- il limite di 20.000 euro se alla data di stipula del contratto di leasing il contribuente aveva **meno di 35 anni**;
- il limite di 10.000 euro se a tale data il contribuente aveva **un'età uguale o superiore a 35 anni**.

SEZIONE II - Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo

In questa sezione vanno indicate:

- le spese e gli oneri per i quali è prevista la deduzione dal reddito complessivo;
- le somme tassate dal datore di lavoro, ma che non avrebbero dovuto essere conteggiate tra i redditi di lavoro dipendente e assimilati.



In questa sezione non vanno riportati gli oneri e le spese già considerati dal datore di lavoro nella determinazione del reddito di lavoro dipendente o assimilato. L'ammontare totale di questi oneri è indicato nel punto 431 della Certificazione Unica. Nei punti da 432 a 437 della Certificazione Unica sono fornite le informazioni di dettaglio in merito al tipo di onere e al relativo ammontare già considerato dal datore di lavoro. Per quanto riguarda gli oneri deducibili certificati ai punti 411 e seguenti della Certificazione Unica, vedi le istruzioni dei rigi da E27 a E30.

Rigo E21 - Contributi previdenziali e assistenziali

Indicare l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all'ente pensionistico di appartenenza. La deduzione spetta anche se gli oneri sono stati sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.

Rientrano tra queste spese anche:

- i contributi agricoli unificati versati all'Inps – Gestione ex Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti);
- i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);
- i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente all'ente pensionistico di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi, per il riscatto degli anni di laurea e degli anni di frequenza degli ITS Academy (sia ai fini pensionistici sia ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria e per il cosiddetto "fondo casalinghe".

Rigo E22 - Assegno periodico corrisposto al coniuge

Colonna 1: indicare il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici.

Colonna 2: indicare gli assegni periodici, compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, disposti dal giudice (c.d. "contributo casa") corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento o annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nell'importo non devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli. Se il provvedimento non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare. Inoltre, non sono deducibili le somme corrisposte in un'unica soluzione al coniuge separato.

Rigo E23 - Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari: indicare i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2024 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione - art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 3.

L'importo massimo deducibile è di **1.549,37 euro**.

Rigo E24 - Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose: indicare le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:

- Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
- Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- Chiesa Evangelica Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per gli stessi fini delle Chiese e degli enti che fanno parte dell'ordinamento valdese;
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per gli stessi fini delle Chiese e degli enti che fanno parte dell'Unione;
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità a essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Unione delle Comunità ebraiche italiane, per cui sono deducibili anche i contributi annuali;
- Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, enti da essa controllati e comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza;
- Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni per attività di religione o di culto, per attività dirette alla predicazione del Vangelo, celebrazione di riti e cerimonie religiose, svolgimento dei servizi di culto, attività missionarie e di evangelizzazione, educazione religiosa, cura delle necessità delle anime, rimborso delle spese dei ministri di culto e dei missionari;
- Chiesa Apostolica in Italia ed enti e opere da essa controllati, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza;
- Unione Buddhista Italiana e gli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il sostentamento dei ministri di culto e le attività di religione o di culto;
- Unione Induista Italiana e gli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il sostentamento dei ministri di culto, le esigenze di culto e le attività di religione o di culto;
- Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai (IBISG), per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Istituto e delle attività indicate all'articolo 12, comma 1, lettera a) della legge 28 giugno 2016, n. 130;
- Associazione "Chiesa d'Inghilterra", degli enti da essa controllati e delle comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. Le modalità di deduzione sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Ciascuna di queste erogazioni, deducibile fino ad un importo di **1.032,91 euro**, deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, carta di debito, di credito, prepagate, assegno bancario o circolare e può essere documentata conservando le ricevute di versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce la carta. È necessario inoltre che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del versamento.

Le erogazioni liberali effettuate nei confronti della Chiesa Evangelica Valdese, Unioni delle Chiese metodiste e valdesi, possono risultare anche dall'attestazione o certificazione rilasciata dalla Tavola Valdese, su appositi stampati da questa predisposti e numerati che devono contenere il numero progressivo dell'attestazione o certificazione, cognome, nome e comune di residenza del donante, l'importo dell'erogazione liberale e la relativa causale. Le medesime precisazioni fornite per le erogazioni liberali a favore della Tavola Valdese devono ri-

tenersi valide anche per le erogazioni liberali effettuate a favore: dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana, dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione, dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, della Chiesa Evangelica Luterana in Italia, dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane.

Per ulteriori informazioni circa le modalità di versamento e di documentazione delle erogazioni si rimanda a quanto precisato nella circolare n. 7/E del 24 aprile 2018 dell'Agenzia delle entrate e nella risoluzione 19 giugno 2017, n. 72.

Rigo E25 - Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità: indicare l'importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dalle persone con disabilità. Per una definizione delle persone con disabilità si vedano le istruzioni del rigo E3 della sezione I di questo quadro.

Le spese di assistenza specifica sostenute dalle persone con disabilità sono quelle relative a:

- assistenza infermieristica e riabilitativa;
- personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- personale con la qualifica di educatore professionale;
- personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono deducibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012).

Se la persona con disabilità viene ricoverata in un istituto di assistenza, non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le paramediche di assistenza specifica che deve risultare distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto.

Le spese sanitarie per l'acquisto di medicinali sono deducibili se certificate da fattura o scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante"), in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.

Le spese indicate in questo rigo sono deducibili anche se sostenute per i seguenti familiari, anche se non fiscalmente a carico:

- | | |
|--|---|
| ■ coniuge; | ■ generi e nuore; |
| ■ figli, compresi quelli adottivi | ■ suoceri e suocere; |
| ■ discendenti dei figli; | ■ fratelli e sorelle (anche unilaterali); |
| ■ genitori (compresi quelli adottivi); | ■ nonni e nonne. |



Le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonché per i mezzi di accompagnamento, locomozione, deambulazione, sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici volti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione sostenute dalle persone con disabilità vanno indicate nei rigi E1, E2, E3 e E4 della Sezione I.

Rigo E26 - Altri oneri deducibili: indicare gli oneri deducibili diversi da quelli riportati nei rigi precedenti.

Colonna 1: indicare il codice che identifica l'onere sostenuto;

Colonna 2: indicare l'importo pagato.

I codici che identificano gli oneri da indicare in questi rigi sono:

'6' per i **contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale** per un importo complessivo non superiore a **3.615,20 euro**. Con questo codice possono essere indicati esclusivamente i contributi versati ai **fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale** (art. 10, comma 1, lettera e-ter del Tuir). Per tali contributi la deduzione spetta **anche** se la spesa è stata sostenuta **per le persone fiscalmente a carico** (v. paragrafo "Familiari a carico" del capitolo "Guida alla compilazione della dichiarazione") per la parte non dedotta da queste ultime.

Nella verifica del limite di **3.615,20 euro** concorre anche l'importo indicato con il codice '13' e anche quello riportato nel punto 441 della Certificazione Unica 2025, che è già stato dedotto dal datore di lavoro e che non deve pertanto essere indicato in questo rigo. L'importo indicato nel punto 441 della Certificazione Unica concorre per l'intero ammontare alla verifica del limite di **3.615,20 euro**, anche se parte di esso è relativo a contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, anche in favore di familiari non fiscalmente a carico del lavoratore.

Modalità di versamento delle erogazioni identificate dai successivi codici 7, 8 e 9

Queste erogazioni sono deducibili se effettuate con versamento postale o bancario, carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali fatte con carta di credito, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, è sufficiente esibire l'estratto conto della società che gestisce la carta.

"7" per i **contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.**

Chi presta l'assistenza fiscale porterà in deduzione questi importi nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca).

È necessario conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle somme erogate.

Per consultare l'elenco delle ONG riconosciute idonee si può consultare il sito www.esteri.it.

Il contribuente che fruisce di tale deduzione non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, comma 1, lett. g) del Tuir, delle agevolazioni previste per i codici 61, 71 e 76 da indicare nei righi da E8 a E10 e quelle previste per il rigo E36.

'8' per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di alcune fondazioni e associazioni riconosciute.

Queste liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di:

- fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);
- fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate dal D.P.C.M. 9 ottobre 2023 (G.U. n. 209 del 17 novembre 2023).

Chi presta l'assistenza fiscale dedurrà gli importi nel limite del 10 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro.

Si ricorda che i soggetti che fruiscono dell'agevolazione in argomento non possono fruire per le medesime erogazioni liberali, sia per erogazioni analoghe, anche se effettuate a diversi beneficiari, sempreché siano ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 14 del decreto-legge n. 35 del 2005, di altre agevolazioni fiscali a titolo di detrazione o di deduzione di imposta contenute in altre disposizioni di legge;

'9' per le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati, nonché degli enti parco regionali e nazionali.

Queste liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di:

- università e fondazioni universitarie;
- istituzioni universitarie pubbliche;
- enti di ricerca pubblici ed enti di ricerca vigilati dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
- enti parco regionali e nazionali.

I soggetti che fruiscono dell'agevolazione in argomento non possono fruire sia per le medesime erogazioni liberali, sia per erogazioni liberali analoghe, anche se effettuate a soggetti diversi, sempreché ricompresi tra quelli cui si applica l'articolo 10, comma 1, lett. l- quater) del Tuir, di altre agevolazioni fiscali a titolo di detrazione o di deduzione di imposta contenute in altre disposizioni di legge.

'12' per le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali.

Queste liberalità possono essere dedotte nel limite del 20 per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui, se erogate in favore di:

- trust
- fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di ONLUS riconosciute come persone giuridiche, che operano nel settore della beneficenza. Si considera attività di beneficenza anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione e sport dilettantistico, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale;

'13' per i contributi versati direttamente dai lavoratori in quiescenza, anche per i familiari non a carico, a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali (art. 51, comma 2, lett. a, del Tuir), che prevedono la possibilità per gli ex lavoratori, che a tali casse hanno aderito durante il rapporto di lavoro, di rimanervi iscritti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, continuando a corrispondere in proprio il contributo previsto senza alcun onere a carico del datore di lavoro. Tali versamenti devono essere d'importo complessivo non superiore a 3.615,20 euro. Nella verifica del limite di 3.615,20 euro concorre anche l'importo indicato con il codice '6';

'21' per gli altri oneri deducibili.

Tra questi oneri, diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici, rientrano:

- gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in base a un testamento o a una donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari versati ai familiari (indicati nell'art. 433 del codice civile);
- i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati. Sono deducibili anche i contributi obbligatori relativi ad immobili non locati e non affittati, il cui reddito non concorre al complessivo in conseguenza dell'effetto di sostituzione dell'Irpef da parte dell'Imu, sempreché il contributo obbligatorio non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale. La deduzione dei contributi ai consorzi obbligatori non è invece ammessa in relazione agli immobili ad uso abitativo locati con opzione per la cedolare secca (vedi risoluzione n. 44/E del 4 luglio 2013);
- le indennità per la perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani non adibiti ad abitazione;
- le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione;
- il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2024 (art. 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42);
- le erogazioni liberali per oneri difensivi delle persone che fruiscono del patrocinio legale gratuito dello Stato;
- il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri (per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Adozione di minori stranieri").

Righi da E27 a E30 - Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali e ai sottoconti PEPP: in questi righi vanno indicati i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, relativi sia a fondi negoziali sia a fondi, e ai sottoconti di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP).



Il contribuente non è tenuto alla compilazione dei righi da E27 a E30 se non ha contributi per previdenza complementare da far valere in dichiarazione. Questa situazione si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi non dedotti, relativi ad altre forme di previdenza integrativa, non è indicato alcun importo al punto 413 della Certificazione Unica 2025.

I contributi versati a forme pensionistiche complementari, comprese quelle istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, e i contributi versati ai sottoconti italiani di PEPP, inclusi quelli esteri, sono deducibili dal reddito complessivo per un **importo complessivo non superiore a 5.164,57 euro**.

Il limite non si applica ai contribuenti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che possono dedurre tutti i contributi versati nell'anno d'imposta.

Per consentire a chi presta l'assistenza fiscale di determinare la deduzione effettivamente spettante, il contribuente deve compilare il rigo corrispondente alla forma pensionistica a cui risulta iscritto. Se il contribuente ha aderito a più di un fondo pensione o anche a sottoconti di PEPP, versando contributi per i quali è applicabile un diverso limite di deducibilità, deve compilare più di un rigo.

Rigo E27 - Contributi a deducibilità ordinaria: indicare, entro il limite di **5.164,57 euro**, le somme versate alle forme pensionistiche complementari relative sia a fondi negoziali sia alle forme pensionistiche individuali e le somme versate ai sottoconti PEPP; nel suddetto limite si devono considerare i versamenti a carico del contribuente e del datore di lavoro. Per i contributi versati a fondi negoziali e ai sottoconti PEPP tramite il sostituto di imposta, se nel punto 411 della Certificazione Unica è indicato il codice 1, i dati da indicare sono quelli riportati nei punti 412 e 413 della Certificazione Unica. Per i contributi versati ai fondi negoziali, nonché alle forme pensionistiche individuali, senza il tramite del sostituto di imposta, si dovrà indicare l'ammontare dei versamenti di cui si richiede la deduzione.

Dall'anno d'imposta 2018 anche i dipendenti pubblici compilano questo rigo per indicare tutti i contributi versati ai fondi pensione, inclusi i fondi negoziali a essi riservati, e i contributi ai sottoconti PEPP.

In particolare:

- **colonna 1:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall'imponibile, indicato nel punto 412 della Certificazione Unica. Se è stato compilato il punto 421 della Certificazione Unica – previdenza per familiari a carico – la cifra da riportare nella colonna 1 è pari alla differenza tra gli importi indicati nei seguenti punti della Certificazione Unica: punto 412 e punto 422 (contributo dedotto dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico);
- **colonna 2:** riportare l'importo degli oneri di previdenza complementare dei quali si chiede la deduzione in dichiarazione:
 - contributi versati tramite il sostituto di imposta, indicati nel punto 413 della Certificazione Unica. Se è stato compilato il punto 421 della Certificazione Unica – previdenza per familiari a carico – la cifra da riportare nella colonna 2 è pari alla differenza tra gli importi indicati nei seguenti punti della Certificazione Unica: punto 413 e punto 423 (contributo non dedotto dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico);
 - somme versate sia ai fondi negoziali e sia alle forme pensionistiche individuali senza il tramite del sostituto di imposta.

Rigo E28 - Contributi versati da lavoratori di prima occupazione: i lavoratori di prima occupazione, successiva al 1° gennaio 2007, oppure i contribuenti che a quella data non avevano una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria possono dedurre i contributi versati entro il limite di **5.164,57 euro**. Se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari o di apertura di sottoconti italiani di PEPP hanno effettuato versamenti di importo inferiore, possono godere di un maggior limite di deducibilità, a partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e di apertura dei sottoconti italiani di PEPP e per i venti anni successivi, nella misura annuale di 5.164,57 euro incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore ad 2.582,29 euro. Ai fini del calcolo dei predetti limiti concorrono le deduzioni fruiti con riferimento ai contributi versati alle forme pensionistiche complementari e quelli versati ai sottoconti italiani di PEPP. A partire dall'anno 2012, per i lavoratori iscritti dal 2007 alle forme pensionistiche obbligatorie, è possibile usufruire per la prima volta di tale incentivo. Se nel punto 411 della Certificazione Unica 2025 è indicato il codice 3, i dati da indicare in questo rigo sono quelli riportati nei punti 412, 413 e 417 della Certificazione Unica 2025.

In particolare:

- **colonna 1:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall'imponibile, risultante dalla somma degli importi indicati nei punti 412 e 417 della Certificazione Unica 2025;
- **colonna 2:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha dedotto dall'imponibile, indicato nel punto 413 della Certificazione Unica 2025, e le somme versate ai fondi negoziali, nonché alle forme pensionistiche individuali e ai sottoconti italiani di PEPP, senza il tramite del datore di lavoro.

Rigo E29 - Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario: per i contributi versati a fondi in squilibrio finanziario non è previsto alcun limite di deducibilità. Se nel punto 411 della Certificazione Unica 2025 è indicato il codice 2, i dati da indicare in questo rigo sono riportati nei punti 412 e 413 della Certificazione Unica 2025.

In particolare:

- **colonna 1:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall'imponibile, indicato nel punto 412 della Certificazione Unica 2025;

- **colonna 2:** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha dedotto dall'imponibile, indicato nel punto 413 della Certificazione Unica 2025.

Rigo E30 - Contributi versati per familiari a carico: indicare le somme versate per i familiari fiscalmente a carico per la parte da questi non dedotta. Sono considerati a carico coloro che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro. Sono considerati a carico anche i figli di età non superiore a 24 anni che possiedono un reddito complessivo non superiore a 4.000 euro.

Se i contributi per familiari a carico sono stati versati tramite il datore di lavoro e, quindi, è compilato il punto 421 della Certificazione Unica 2025, indicare:

- nella **colonna 1**, l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall'imponibile, desumibile dal punto 422 della Certificazione Unica 2025;
- nella **colonna 2**, l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha dedotto dall'imponibile, desumibile dal punto 423 della Certificazione Unica 2025.

Rigo E32 - Spese per l'acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione

Al soggetti titolari del diritto di proprietà dell'unità immobiliare, in relazione alla quota di proprietà, che acquistano o costruiscono immobili abitativi da destinare alla locazione, è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo.

L'agevolazione riguarda:

- l'acquisto, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute al 12 novembre 2014;
- l'acquisto, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, o di restauro e di risanamento conservativo;
- la costruzione, da ultimarsi entro il 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori, per cui prima del 12 novembre 2014 sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio, comunque denominato.

Per fruire dell'agevolazione l'immobile acquistato deve essere destinato, entro sei mesi dall'acquisto alla locazione per almeno otto anni. Se l'acquisto è avvenuto prima del 3 dicembre 2015, il periodo di sei mesi decorre da tale data.

Nel caso di costruzione di unità immobiliari il periodo di sei mesi decorre dal rilascio del certificato di agibilità o dalla data di formazione del silenzio assenso al rilascio di tale certificato.

La deduzione è pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari medesime, oppure, nel caso di costruzione, delle spese sostenute per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, attestate dall'impresa che esegue i lavori. Il limite massimo complessivo di spesa, anche nel caso di acquisto o costruzione di più immobili, è pari a 300.000 euro, comprensivi di IVA.

La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dall'anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.

Per altre informazioni sulle condizioni necessarie per il riconoscimento della deduzione, vedere in Appendice la voce "Acquisto o costruzione di abitazioni nuove o ristrutturate da dare in locazione".

Colonna 1 (Data stipula locazione): indicare la data di stipula del contratto di locazione dell'immobile acquistato o costruito.

Colonna 2 (Spesa acquisto/costruzione): indicare la spesa sostenuta per l'acquisto o la costruzione dell'immobile dato in locazione, entro il limite di 300.000 euro.

Colonna 3 (Interessi passivi sui mutui): indicare l'importo degli interessi passivi pagati nell'anno e dipendenti dai mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari oggetto dell'agevolazione.

Se la deduzione spetta per l'acquisto o la costruzione di più immobili è necessario compilare un rigo per ciascun immobile utilizzando ulteriori moduli, secondo le istruzioni fornite nella parte II, paragrafo "Modelli aggiuntivi". L'ammontare complessivo delle spese indicate non può comunque essere superiore a 300.000 euro.

Rigo E33 - Somme restituite al soggetto erogatore in periodi d'imposta diversi da quello in cui sono state assoggettate a tassazione

A partire dall'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'ammontare delle somme restituite al soggetto erogatore in un periodo d'imposta diverso da quello in cui sono state assoggettate a tassazione, anche separata, possono essere portate in deduzione dal reddito complessivo nell'anno di restituzione o, se in tutto o in parte non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione, nei periodi d'imposta successivi; in alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale, di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale o altro).



Non costituiscono oneri deducibili le somme restituite al netto della ritenuta subita al momento dell'erogazione. Non è possibile chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto delle somme restituite al netto della ritenuta subita.

Colonna 1 (Somme restituite nell'anno): indicare l'ammontare residuo indicato al punto 440 della Certificazione Unica o, nel caso in cui non si è chiesto al sostituto di effettuare la deduzione, l'importo delle somme restituite nel 2024 al soggetto erogatore. Non vanno indicate le somme restituite al netto della ritenuta subita.

Colonna 2 (Residuo precedente dichiarazione): questa colonna va compilata se il sostituto non ha operato la deduzione degli importi non dedotti nel 2023. In tal caso indicare l'ammontare riportato nel rigo 149 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2024 (colonna 1 per il dichiarante, colonna 2 per il coniuge) oppure nel rigo RN47, colonna 36, del modello REDDITI Persone fisiche 2024.

Rigo E36 - Erogazioni liberali in denaro o in natura in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e degli enti del terzo settore (ETS)

A partire dall'anno d'imposta 2018 le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato.

Dal 2022 la stessa agevolazione è prevista anche per le erogazioni in denaro o in natura erogate a favore degli enti del terzo settore (ETS) iscritti nel Registro unico del terzo settore (RUNTS).

È possibile fruire della deduzione a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate dagli ETS per lo svolgimento dell'attività statutaria volta al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020, sono state individuate le tipologie di beni che danno diritto alla detrazione dall'imposta o alla deduzione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione dei beni che possono formare oggetto delle erogazioni liberali in natura.

Colonna 1 (Importo): riportare l'importo delle erogazioni liberali effettuate nel corso del 2024.

Colonna 2 (Residuo 2023): indicare l'importo riportato nel rigo 153, colonna 4 (8 per il coniuge), del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2024 o quello indicato nel rigo RN47, colonna 38, del Mod. REDDITI PF 2024.

Colonna 3 (Residuo 2022): indicare l'importo riportato nel rigo 153, colonna 3 (7 per il coniuge), del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2024 o quello indicato nel rigo RN47, colonna 37, del Mod. REDDITI PF 2024.

Colonna 4 (Residuo 2021): indicare l'importo riportato nel rigo 153, colonna 2 (6 per il coniuge), del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2024 o quello indicato nel rigo RN47, colonna 43, del Mod. REDDITI PF 2024.

Colonna 5 (Residuo 2020): indicare l'importo riportato nel rigo 153, colonna 1 (5 per il coniuge), del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2024 o quello indicato nel rigo RN47, colonna 47, del Mod. REDDITI PF 2024.



Il contribuente che fruisce della deduzione in argomento, non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 83, comma 2, del codice del Terzo Settore, delle agevolazioni previste per i codici 61, 71 e 76 da indicare nei righe da E8 a E10 e quelle previste per il rigo E26, cod. 7.

SEZIONE III A - Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche anche quelle per cui è possibile fruire del superbonus, spese per cui è possibile fruire del bonus facciate e del bonus verde

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2024 o negli anni precedenti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e in particolare:

- per la ristrutturazione di immobili;
- le spese sostenute per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. È possibile indicare anche le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per l'installazione di sistemi monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici se l'installazione avviene congiuntamente con l'effettuazione di interventi antisismici per cui è possibile fruire della detrazione del Superbonus;
- per l'acquisto o l'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati;
- per la sistemazione del verde (bonus verde);
- per il recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (bonus facciate);
- per l'installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica e l'installazione dei sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici;
- per l'installazione di impianti fotovoltaici da parte delle comunità energetiche cui aderiscono i condomini;



Non possono essere indicate in questa sezione le spese sostenute nel 2024 che sono state indicate con i codici da 13 a 20 e 26, 27, 28 e 32 nella Comunicazione per l'esercizio delle opzioni di cessione o sconto e relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici. Dal 17 febbraio 2023 non è più possibile fruire dello sconto in fattura o della cessione del credito derivante dal Superbonus e dagli altri bonus edilizi, fatte salve le specifiche deroghe e fatte salve le spese per barriere architettoniche per cui era possibile fruire dello sconto o cedere la relativa detrazione fino al 31 dicembre 2023. A partire dal 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del D.L. n. 39/2024) non è più possibile fruire dello sconto in fattura e della cessione del credito anche per le spese sostenute per barriere architettoniche, fatte salve le specifiche deroghe (per maggiori dettagli si veda la voce d'appendice "Superbonus – Deroghe al divieto di cessione o sconto").

TABELLA DI RACCORDO TRA I CODICI DEL MODELLO DI COMUNICAZIONE ONLINE CESSIONE O SCONTO E 730/2025

INTERVENTI	ARTICOLI DECRETO-LEGGE N. 34/2020	CODICI DEL MODELLO COMUNICAZIONE ONLINE CESSIONE O SCONTO	CODICI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (Righi da E41 a E43)
Interventi antisismici	Art. 119 - Comma 4 e 4-bis	13	5
		14	6 e 8
		15	7 e 9
Impianti solari fotovoltaici, bonus facciate e altri interventi	Art. 119 - Comma 16-bis e 16-ter	16	18 (quota spesa fino a 20 Kw)
			19 (quota spesa oltre i 20 Kw e fino a 200)
	Art. 121	17	Righi da E41 ad E43 senza compilazione colonna 2
		18	15
	Art. 119 - Comma 5	19	16
	Art. 119 - Comma 6	20	17
Acquisto di unità immobiliari antisismiche	Art. 119 - Comma 4	26	10
		27	11
Abbattimento barriere architettoniche	Art. 119 - Commi 2 e 4	28	20
Superamento ed eliminazione barriere architettoniche	Art. 119-ter	32	21 e 22

Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili

La detrazione spetta in relazione alle spese sostenute per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:

- interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
- interventi di restauro e risanamento conservativo;
- interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, all'adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all'esecuzione di opere interne;
- interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
- ulteriori interventi quali, ad esempio, quelli di bonifica dall'amianto o quelli finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi o all'eliminazione delle barriere architettoniche, oppure interventi di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici;
- interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione;
- interventi finalizzati al recupero o al restauro delle facciate degli edifici esistenti (bonus facciate).

La detrazione spetta anche in relazione alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, compresa l'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, tra i quali rientrano gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.



Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022, per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, spetta una detrazione dall'imposta lorda, da ripartire in 5 rate (10 rate dal 1° gennaio 2024), nella misura del 75% del limite di spesa calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l'edificio è composto. Per usufruire dell'agevolazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989. Dal 30 dicembre 2023 il rispetto dei requisiti deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati. Fino al 29 dicembre 2023, salvo che ricorrano le condizioni elencate più avanti, la detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito. Qualora le spese sostenute nel 2023, rappresentino una prosecuzione di interventi già iniziati in anni precedenti per le quali spetta la detrazione al 110%, fermi restando tutti i requisiti richiesti per l'applicazione di tale agevolazione, il contribuente può scegliere se continuare a fruire del Superbonus nel limite di spesa di 96.000 euro, comprensivo anche delle spese sostenute nel 2022 per il medesimo intervento, oppure fruire della nuova detrazione nella misura del 75 per cento delle spese sostenute e comunque nei limiti di spesa previsti dalla norma.

Per le spese sostenute dal 30 dicembre 2023 la detrazione spetta per gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti e aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, salvo che entro il 29 dicembre 2023:

- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Può fruire della detrazione chi possiede o detiene l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato).

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. È ammessa la detrazione anche nei casi in cui le fatture e i bonifici non siano intestati al familiare convivente, purché la percentuale della spesa sostenuta dallo stesso sia indicata nella fattura (per approfondimenti si veda la circolare 11/E del 21 maggio 2014).

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016, la detrazione spetta al convivente *more uxorio* del possessore o detentore dell'immobile anche in assenza di un contratto di comodato, alla stregua di quanto chiarito per i familiari conviventi.

Condizioni per fruire della detrazione

- Pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino:
 - causale del versamento (per le spese sostenute dal 1° gennaio 2014 va indicato l'art. 16-bis del Tuir);
 - codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento;
 - codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
- Indicazione nella dichiarazione dei redditi (righe da E51 a E53) delle seguenti informazioni:
 - dati catastali identificativi dell'immobile;
 - estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore;
 - altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.
- Il contribuente deve, inoltre, conservare ed esibire, a richiesta dell'Ufficio, i documenti individuati dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 (ad esempio le fatture e le ricevute fiscali relative alle spese sostenute).

Documenti da trasmettere

La Legge di Bilancio 2018, per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico ottenuto grazie alla realizzazione degli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e che accedono alle detrazioni fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie, ha introdotto l'obbligo di trasmettere all'ENEA le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus).

Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in materia di «Ecobonus e Sismabonus fino al 110 per cento per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici», nonché al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi di ristrutturazione edilizia e acquisto mobili e grandi elettrodomestici, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus), sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati alla conclusione degli stessi. La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Per gli interventi terminati nel 2022 la comunicazione va trasmessa entro 90 giorni dalla data di fine lavori, attraverso il sito <https://bonusfiscali.enea.it/>. Se la data di fine lavori è compresa tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, il termine di 90 giorni decorre dal 1° aprile 2022, giorno di messa on line del sito medesimo. Per gli interventi terminati nel 2023 la comunicazione va trasmessa entro 90 giorni dalla data di fine lavori, attraverso il sito di cui sopra. Se la data di fine lavori è compresa tra il 1° e il 31 gennaio 2023, il termine di 90 giorni decorre dal 1° febbraio 2023, giorno di messa on line del sito in questione. Se la data di fine lavori è compresa tra il 1° e il 31 gennaio 2024, il termine di 90 giorni decorre dal 26 gennaio 2024, data di messa on line del menzionato sito. La mancata o tardiva trasmissione delle informazioni non comporta la perdita del diritto alla detrazione.

Sul sito internet www.acs.enea.it è disponibile una guida rapida, denominata «Detrazioni ristrutturazioni», in cui sono elencati gli interventi edilizi e tecnologici per cui vi è l'obbligo della comunicazione all'ENEA.

Il decreto-legge n. 39/2024, ha introdotto l'obbligo, per gli interventi agevolati con il Superbonus, di comunicare le spese sostenute nel 2024 e nel 2025.

La comunicazione deve contenere:

- i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
- l'ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 39/2024);
- l'ammontare delle spese che si prevede saranno sostenute successivamente al 30 marzo 2024 e fino al 31 dicembre 2025;
- la percentuale delle detrazioni spettanti riferite alle spese di cui ai due punti precedenti.

La comunicazione deve essere trasmessa al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (PNCS), nel caso di interventi antisismici e all'ENEA, nel caso di interventi finalizzati al risparmio energetico.

Per maggiori dettagli sulle modalità ed i termini di invio dei dati si veda il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 settembre 2024, pubblicato sul sito del Governo il 26 settembre 2024.

Possono usufruire della detrazione anche gli **acquirenti di box o posti auto pertinenziali** già realizzati, tuttavia la detrazione spetta esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, a condizione che siano attestate dal venditore. Anche in questo caso nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati i dati catastali dell'immobile.

Per gli acquisti effettuati fino al 2017, non si ha diritto alla detrazione per l'importo dell'IVA relativa alle spese di realizzazione del box o dei posti auto pertinenziali e per il quale il contribuente si sia avvalso dell'agevolazione che consente di detrarre il 50 per cento dell'IVA pagata al costruttore (rigo E59).

La **detrazione d'imposta** che verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale è pari al **50 per cento** per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2024, per alcuni interventi (antisismici e di recupero e restauro delle facciate) è possibile fruire di una maggiore detrazione.

La detrazione viene ripartita in **10 rate di pari importo** da chi presta l'assistenza fiscale.

La **spesa** su cui applicare la percentuale non può superare il **limite di 96.000 euro** per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2024.

Il limite va riferito alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati i lavori. Quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (comproprietari ecc.), il limite va ripartito tra loro.

In caso di vendita o di donazione dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica o al donatario.

In caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile.

L'inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche quando la locazione o il comodato terminano.

Conserva il diritto alla detrazione anche il **familiare convivente** del proprietario dell'immobile anche se viene ceduta l'unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti gli interventi.

In caso di costituzione del diritto di usufrutto, sia a titolo oneroso che gratuito, le quote di detrazione non fruita non si trasferiscono all'usufruttuario ma rimangono al nudo proprietario.

In caso di vendita dell'immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori e contestuale costituzione del diritto di usufrutto le quote di detrazione non fruita dal venditore si trasferiscono al nudo proprietario in quanto a quest'ultimo si trasferisce la titolarità dell'immobile.

Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità le cui procedure autorizzatorie sono state attivate entro il 31 dicembre 2016

Per le spese sostenute dal 1° agosto 2015 al 31 dicembre 2016 per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, del Tuir), le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dopo il 4 agosto 2013 ed entro il 31 dicembre 2016, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale (nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente) o ad attività produttive, spetta una detrazione d'imposta nella misura del **65 per cento**, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a **96.000 euro** per unità immobiliare. Per fruire di questa maggior percentuale di detrazione è necessario indicare il codice '4' nella colonna 2 dei righi da E41 a E43.

Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dopo il 1° gennaio 2017 ovvero, dal 1° gennaio 2021, sia stato rilasciato il titolo edilizio

Spetta una detrazione dall'imposta lorda per le spese sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2024 per gli interventi di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, del Tuir) e per la classificazione e verifica sismica degli immobili, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nelle zone sismiche 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive.



Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020, per gli interventi di riduzione del rischio sismico effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, su edifici residenziali, o su edifici non residenziali che al termine dei lavori diventino a destinazione residenziale, trova applicazione la disciplina del Superbonus, non sussistendo la possibilità per il contribuente di scegliere quale agevolazione applicare (Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 02/02/2021, prot. n. 1156).



Dal 30 dicembre 2023 per i lavori oggetto della disciplina del Superbonus effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a partire dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, in relazione a spese per interventi avviati successivamente al 30 dicembre 2023, i beneficiari sono tenuti a stipulare entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto delle suddette agevolazioni, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy saranno stabilite le modalità di attuazione del menzionato obbligo.

La **detrazione d'imposta** che verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale è pari al:

- **50 per cento**;
- **70 per cento** se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- **80 per cento** se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.

La detrazione viene ripartita fino al 31 dicembre 2023 in **5 rate di pari importo** e dal 1° gennaio 2024 in **10 rate di pari importo** da chi presta l'assistenza fiscale.

La **spesa** su cui applicare la percentuale non può superare il **limite di 96.000 euro** per unità immobiliare per ciascun anno.

Per quanto riguarda l'ammontare complessivo della spesa agevolabile in caso di effettuazione sul medesimo immobile di interventi antisismici, di interventi di manutenzione straordinaria e di interventi di riqualificazione energetica si precisa che il limite di spesa di euro 96.000 è unico in quanto riferito al singolo immobile. Nel predetto limite di spesa non sono compresi, invece, gli interventi di riqualificazione globale dell'edificio, gli interventi su strutture opache e infissi e sostituzioni impianti termici per i quali il contribuente può beneficiare della detrazione del 65 per cento nei limiti specifici (Risoluzione n. 147/E del 29 novembre 2017).

Qualora gli interventi siano realizzati **sulle parti comuni di edifici condominiali**, le detrazioni dall'imposta che verranno calcolate da chi presta l'assistenza fiscale sono pari al:

- **75 per cento** se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- **85 per cento** se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.

La detrazione viene ripartita fino al 31 dicembre 2023 in **5 rate di pari importo** e dal 1° gennaio 2024 in **10 rate di pari importo** da chi presta l'assistenza fiscale

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il **limite di 96.000 euro** moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.



Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020, per gli interventi di riduzione del rischio sismico effettuati dai condomini, trova applicazione la disciplina del Superbonus (descritta nei paragrafi successivi a cui si rinvia per gli eventuali approfondimenti), non sussistendo la possibilità per il contribuente di scegliere quale agevolazione applicare (Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 02/02/2021, prot. n. 1156).

Qualora gli interventi siano realizzati **nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3** ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedono, entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, la detrazione dell'imposta che verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale è pari al:

- **75 per cento** del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita, se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- **85 per cento** del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita, se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.

La detrazione viene ripartita fino al 31 dicembre 2023 in **5 rate di pari importo** e dal 1° gennaio 2024 in **10 rate di pari importo** da chi presta l'assistenza fiscale

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il **limite di 96.000 euro** per unità immobiliare per ciascun anno.

Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dopo il 1° gennaio 2017 ovvero, dal 1° gennaio 2021, sia stato rilasciato il titolo edilizio e le spese sono state sostenute dal 1° luglio 2020.

Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020, la detrazione prevista dall'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013 è elevata al **110 per cento**.

Si tratta, nello specifico, degli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, inclusi quelli dai quali deriva la riduzione di una o due classi di rischio sismico, anche realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio (commi da 1-bis a 1-sexies dell'art. 16 del D.L. n. 63 del 2013 - codici da 5 a 9 da indicare nella colonna 2 dei righi da E41 ad E43).

L'aliquota più elevata si applica, infine, anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche, vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006) oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell'immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro 30 mesi dal termine dei lavori provvedano alla successiva rivendita (comma 1-septies dell'art. 16 del D.L. n. 63 del 2013 - codici 10 e 11 da indicare nella colonna 2 dei righi da E41 ad E43).

Il Superbonus spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, eseguita congiuntamente ad uno dei citati interventi antisismici (commi da 1-bis a 1-septies dell'art. 16 del D.L. n. 63 del 2013) nel rispetto dei limiti di spesa previsti per tali interventi.

I limiti di spesa ammessi al Superbonus sono i medesimi di quelli indicati per interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017.

La detrazione viene ripartita in **5 rate di pari importo** da chi presta l'assistenza fiscale se le spese sono state sostenute fino al 31/12/2021; per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, la detrazione viene ripartita in 4 quote annuali di pari importo.

Dal 1° gennaio 2024, la detrazione viene ripartita in **10 rate di pari importo**.

Se il credito corrispondente alla detrazione spettante è ceduto ad un'impresa di assicurazione e **contestualmente viene stipulata una polizza** che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spettante per i premi assicurativi versati prevista **nella misura del 19 per cento è elevata al 90 per cento**.

Al riguardo si precisa che la detrazione per i premi assicurativi non può essere ceduta. In sostanza, l'impresa di assicurazione potrà acquisire il credito corrispondente al Sismabonus ma non il credito corrispondente alla detrazione spettante per il premio assicurativo.

Inoltre, per espressa previsione normativa, gli interventi antisismici possono essere effettuati su tutte le unità abitative, anche in numero superiore alle due unità in quanto, l'unico requisito richiesto è che tali unità si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

In aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti ai fini della detrazione antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, è inoltre necessario ai fini del Superbonus, acquisire l'asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. In particolare, per gli interventi relativi alla adozione di misure antisismiche ammessi al Superbonus, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, nel rispetto della normativa di settore applicabile, attestano la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Dal 1° gennaio 2021, nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi fiscali sisma bonus e quelli per l'abbattimento delle barriere architettoniche spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

Per altre informazioni sull'agevolazione, vedere in appendice le voci "Superbonus" e la tabella 13.

Spese sostenute per l'acquisto o l'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati

La detrazione d'imposta spetta anche nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.

All'acquirente o assegnatario dell'immobile spetta una detrazione da calcolare su un ammontare forfetario pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione.

La detrazione è riconosciuta agli acquirenti in relazione alla quota di proprietà dell'immobile e spetta a condizione che la vendita o l'assegnazione dell'immobile sia effettuata entro 18 mesi dal termine dei lavori di ristrutturazione.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2024, la detrazione spetta all'acquirente o assegnatario nella misura del 50 per cento. L'importo pari al 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di 96.000 euro.

Il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare e, quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (comproprietari ecc.) il limite di spesa va ripartito tra loro.

Gli acconti, per i quali si è usufruito in anni precedenti della detrazione, concorrono al raggiungimento del limite massimo. Pertanto, nell'anno in cui viene stipulato il rogito, l'ammontare sul quale calcolare la detrazione sarà costituito dal limite massimo diminuito degli acconti già considerati per il riconoscimento del beneficio.

È possibile fruire della detrazione anche se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori riguardanti l'intero fabbricato. In tal caso, la detrazione può essere fruita solo dall'anno d'imposta in cui detti lavori siano stati ultimati.

Per gli acquisti effettuati fino al 2017, se si intende fruire anche della detrazione del 50 per cento dell'IVA pagata al costruttore (rigo E59), dall'importo delle spese sostenute per l'acquisto va sottratto l'importo del 50 per cento dell'IVA pagata.

La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale.

Interventi di "sistemazione a verde" delle aree private scoperte

Per gli anni dal 2018 al 2024 spetta una detrazione dall'imposta lorda per un importo pari al **36 per cento** delle spese documentate di ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

Sono detraibili le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

- "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute **per interventi effettuati sulle parti comuni** esterne degli edifici condominiali, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Tra le spese sono comprese anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione di tali interventi.

La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Bonus facciate

Per le spese documentate, sostenute negli anni **2020 e 2021** relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al **90 per cento** dell'intera spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico del contribuente. Per le spese **sostenute nel 2022**, la detrazione compete nella misura **del 60 per cento**.

Resta fermo il potere dell'amministrazione, nell'ambito dell'attività di controllo, di verificare la congruità tra il costo delle spese sostenute oggetto di detrazione e il valore dei relativi interventi eseguiti.

Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al bonus facciate esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. La detrazione spetta fino a concorrenza dell'imposta lorda.

Installazione degli impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica

Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per l'installazione degli impianti fotovoltaici si applica la percentuale di detrazione Superbonus nei seguenti casi:

- per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici pubblici e privati di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero, dal 1° gennaio 2021, per l'installazione di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali degli edifici;
- installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici.

L'applicazione della percentuale maggiore è subordinata alla:

- installazione degli impianti eseguita **congiuntamente** ad uno degli interventi **"trainanti"** di isolamento termico delle superfici opache (interventi indicati con i codici 30, 31 nella sezione IV del quadro E) o di sostituzione degli impianti di climatizzazione (interventi indicati con i codici 32 e 33 nella sezione IV del quadro E) e sempreché assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta e a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi, nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto al Superbonus (interventi indicati con i codici da 5 a 11 nella presente sezione del quadro E);
- cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.A. dell'energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo.

Con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota più elevata, gli interventi "trainati" siano effettuati congiuntamente agli interventi "trainanti" ammessi al Superbonus, tale condizione si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

Ciò implica che, ai fini dell'applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi "trainanti" devono essere effettuate nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione, mentre le spese per gli interventi "trainati" devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi "trainanti".

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 euro e, comunque, nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico.

La detrazione è riconosciuta anche in caso di installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici ammessi al Superbonus, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo previsti per gli interventi di installazione di impianti solari e, comunque, nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kW di capacità di accumulo dei predetti sistemi.

Il limite di spesa per l'installazione dell'impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nel caso in cui sia contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), e) e f) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Il limite di 48.000 euro va distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti.

La detrazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Per altre informazioni sull'agevolazione, vedere in appendice le voci "Superbonus" e la tabella 13.

Maggiorazione limiti di spesa per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici

I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus, sostenute entro il 31 dicembre 2024, sono aumentate del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma del 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (i fabbricati devono essere ubicati nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229) e dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 (i fabbricati devono essere ubicati nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77), nonché, a partire dal 1° gennaio 2021, dai fabbricati situati nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.

Per altre informazioni sull'agevolazione, vedere in appendice le voci "Superbonus" e la tabella 13.

Righi da E41 a E43: per ogni anno e per ogni unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio va compilato un rigo diverso. Anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali va compilato un rigo a parte.

Se i righi disponibili nel modello non sono sufficienti occorre seguire le istruzioni fornite nella parte II, paragrafo "Modelli aggiuntivi".

Colonna 1 (Anno): indicare l'anno in cui sono state sostenute le spese (dal 2015 al 2024) o, nel caso di acquisto di unità immobiliari facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati, la data di fine lavori, se successiva alla data del rogito.

Colonna 2 (Tipologia): compilare questa colonna solo nei seguenti casi: spese sostenute per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche dal 2015 al 2024 e spese di sistemazione a verde sostenute dal 2018 al 2024 e dal 2020 spese per bonus facciate, per installazione di impianti fotovoltaici e altri interventi riguardanti il Superbonus.

Indicare uno dei seguenti codici:

- '4' spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 per interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche** su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive (detrazione del 65%);
- '5' spese sostenute dal 2020 al 2024 per interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche** su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (detrazione del 50%) e nella zona sismica 3. Se si ha diritto anche alla percentuale di detrazione del Superbonus, le spese sostenute dal 1° luglio 2020, sono indicate in un rigo separato avendo cura di compilare la casella di colonna 7;
- '6' spese sostenute dal 2020 al 2024 per interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche** su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il **passaggio ad una classe di rischio inferiore** (detrazione del 70%). Se si ha diritto anche alla percentuale di detrazione del Superbonus, le spese sostenute dal 1° luglio 2020, sono indicate in un rigo separato avendo cura di compilare la casella di colonna 7;
- '7' spese sostenute dal 2020 al 2024 per interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche** su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il **passaggio a due classi di rischio inferiore** (detrazione dell'80%). Se si ha diritto anche alla percentuale di detrazione del Superbonus le spese sostenute dal 1° luglio 2020, sono indicate in un rigo separato avendo cura di compilare la casella di colonna 7;
- '8' spese sostenute dal 2020 al 2024 per interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali** ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il **passaggio ad una classe di rischio inferiore** (detrazione del 75%). Se si ha diritto anche alla percentuale di detrazione del Superbonus, le spese sostenute dal 1° luglio 2020, sono indicate in un rigo separato avendo cura di compilare la casella di colonna 7;

- '9' spese sostenute dal 2020 al 2024 per interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali** ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, riferite a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini **il passaggio a due classi di rischio inferiore** (detrazione dell'85%). Se si ha diritto anche alla percentuale di detrazione del Superbonus, le spese sostenute dal 1° luglio 2020, sono indicate in un rigo separato avendo cura di compilare la casella di colonna 7;
- '10' spese sostenute dal 2020 al 2024 per l'**acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti** ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato **il passaggio ad una classe di rischio inferiore** (detrazione del 75%). Se si ha diritto anche alla percentuale di detrazione del Superbonus, le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, sono indicate in un rigo separato avendo cura di compilare la casella di colonna 7. In tal caso, sussistendo le condizioni di cui all'art. 119, comma 4, terzo periodo, D.L. n. 34 del 2020, l'atto di compravendita poteva essere concluso entro il 31 dicembre 2022;
- '11' spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024 per l'**acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti** ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato **il passaggio a due classi di rischio inferiore** (detrazione dell'85%). Se si ha diritto anche alla percentuale di detrazione del Superbonus, le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, sono indicate in un rigo separato avendo cura di compilare la casella di colonna 7. In tal caso, sussistendo le condizioni di cui all'art. 119, comma 4, terzo periodo, D.L. n. 34 del 2020, l'atto di compravendita poteva essere concluso entro il 31 dicembre 2022;
- '12' spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2024 per le spese di "**sistemazione a verde**" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
- '13' spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2024 per spese di "**sistemazione a verde**" sostenute **per interventi effettuati sulle parti comuni** esterne degli edifici condominiali;
- '15' spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 per interventi finalizzati al **recupero o restauro della facciata esterna** degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico (detrazione del **90%**), per le spese sostenute nel **2022**, la detrazione compete nella misura del **60%**;
- '16' spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici esistenti, eseguita congiuntamente a uno degli interventi "trainanti" di isolamento termico delle superfici opache (interventi indicati con i codici 30, 31 nella sezione IV del quadro E) o di sostituzione degli impianti di climatizzazione (interventi indicati con i codici 32 e 33 nella sezione IV del quadro E) o antisismici in zona sismica 1, 2 e 3 che danno diritto alla percentuale di detrazione del Superbonus (codici da 5 a 11);
- '17' spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 per l'installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati se contestuale o successiva agli interventi di cui al codice 16;
- '18' quota di spese corrispondente alla potenza fino a 20kW sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da condomini che aderiscono alle configurazioni energetiche di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- '19' quota di spese corrispondente alla potenza eccedente i 20kW e fino a 200 kW sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 da parte dei condomini che aderiscono alle configurazioni energetiche di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- '20' spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024 per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti Superbonus (codici 30, 31, 32 e 33 della sezione IV-Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico) o, per le spese sostenute dal 1° giugno 2021, per interventi Sismabonus (codici da 5 a 11). Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui ai codici 30, 31, 32 e 33 della sezione IV-Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica anche se gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche non sono eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai codici 30, 31, 32 e 33, fermi restando i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- '21' spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione spetta nella misura del **75 %** delle spese sostenute nel limite di euro **50.000** per gli interventi effettuati su **edifici unifamiliari** o su unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno.
Per le spese sostenute dal 30 dicembre 2023 la detrazione spetta per gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti e aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici;
- '22' spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione spetta nella misura del **75 %** delle spese sostenute nel limite di euro **40.000** moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, **per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari oppure euro 30.000**, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, **per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari**.

Per le spese sostenute dal 30 dicembre 2023 la detrazione spetta per gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti e aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

Colonna 3 (Codice fiscale): la colonna va compilata solo nei seguenti casi:

■ **Lavori su parti comuni condominiali**

Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, i singoli condomini devono indicare il codice fiscale del condominio e devono barrare la casella di colonna 2 "Condominio" di uno dei rigi da E51 a E53, senza riportare i dati catastali identificativi dell'immobile. Tali dati saranno indicati dall'amministratore di condominio nel quadro K o AC della propria dichiarazione dei redditi.

Per gli interventi su parti comuni di un condominio minimo per cui non è stato richiesto il codice fiscale, i contribuenti, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica, per la quota di spettanza, indicano il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico.

In tal caso, il contribuente esibirà al CAF o agli altri intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla detrazione, un'autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.

■ **Interventi da parte di soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir**

Per gli interventi effettuati dal 14 maggio 2011 da parte di uno dei soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir (es. società di persone), i soggetti cui si imputano i redditi a norma dello stesso articolo devono indicare in questa colonna il codice fiscale della società o ente e devono riportare i dati catastali identificativi dell'immobile nella sezione III-B del quadro E.

■ **Acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati**

Per l'acquisto o l'assegnazione di unità immobiliari che fanno parte di edifici ristrutturati deve essere indicato il codice fiscale dell'impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori.

Colonna 4 (Interventi particolari): la colonna va compilata solo in presenza dei seguenti interventi particolari indicando il codice:

'1' nel caso in cui le **spese relative ad un singolo intervento siano state sostenute in più anni**. Per calcolare il limite massimo di spesa detraibile occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni precedenti;

'4' nel caso di spese sostenute per l'**acquisto o assegnazione di immobili** che fanno parte di edifici **ristrutturati**. La detrazione spetta su un importo pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile.

Il contribuente che non rientra nei casi precedenti non dovrà indicare alcun codice.

Colonna 5 (Acquisto, eredità o donazione): indicare il codice:

'4' se il contribuente nell'anno 2024 ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da una persona che aveva rateizzato la spesa, sostenuta in anni precedenti.

Colonna 6 (Maggiorazione sisma): barrare la casella se in colonna 2 sono indicati i codici da 5 a 9 e si possiedono le condizioni per fruire dell'aumento del limite di spesa del 50 per cento.

Colonna 7 (Percentuale): la casella va compilata se in colonna 2 sono indicati i codici da 5 a 9, 16, 17, 18 e 20 e le spese per i relativi interventi sono state sostenute a partire dal 1° luglio 2020 e si hanno i requisiti per fruire della detrazione del Superbonus, in particolare indicare:

'1' se ricorrono le condizioni per l'applicazione della percentuale di detrazione del 110 per cento;

'2' se ricorrono le condizioni per l'applicazione della percentuale di detrazione del 70 per cento; se in colonna 1 (anno) è stato indicato 2023 sarà applicata la percentuale di detrazione del 90 per cento.

Se in colonna 2 sono indicati i codici 10 e 11, se le spese per i relativi interventi sono state sostenute a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 30 giugno 2022 e si hanno i requisiti per fruire del Superbonus (vedi istruzioni ai codici 10 e 11), la casella può essere compilata con il solo codice '1'.

Colonna 8 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2024. Per le spese sostenute nel 2024 va indicato il numero '1'.

Su opzione del contribuente, per le spese relative al Superbonus, sostenute nel **2022**, è possibile ripartire la spesa in dieci quote annuali di pari importo a condizione che la menzionata spesa non sia già stata indicata nel 730/2023 o nel modello REDDITI PF 2023. L'opzione si intende esercitata con l'indicazione del numero '2' in questa colonna e dell'anno '2022' nella colonna '1'.

Colonna 8A (Opzione 2023)

Barrare la casella in caso di opzione per la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo delle spese Superbonus sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Tale facoltà può essere esercitata – su opzione irrevocabile del contribuente – tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo d'imposta 2023, da presentare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024.

Se dalla dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest'ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024.

Colonna 9 (Importo spesa): indicare l'intero importo delle spese sostenute nell'anno riportato in colonna 1. Nel caso di acquisto di immobili ricostruiti (codice '10' o codice '11' in colonna 2), l'importo da indicare è pari al prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita. Nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati (codice '4' in colonna 4), l'importo da indicare è pari al 25 per cento del prezzo di acquisto. Nel caso di spese sostenute per lavori che proseguono in più anni (codice '1' in colonna 4), se le spese sostenute nel 2024 riguardano la prosecuzione di un intervento iniziato in anni precedenti, su una singola unità immobiliare posseduta da un unico proprietario, l'importo da indicare nella colonna 9 non può essere superiore alla differenza tra 96.000 euro e quanto speso negli anni pregressi dal contribuente, in relazione allo stesso intervento. Per gli acquisti o le assegnazioni di immobili facenti parte di edifici ristrutturati e per la realizzazione di box o posti auto pertinenziali, effettuati fino al 2017, se si intende fruire anche della detrazione del 50 per cento dell'IVA pagata al costruttore (rigo E59), dall'importo delle spese sostenute va sottratto l'importo del 50 per cento dell'IVA pagata.

Colonna 10 (N. d'ordine immobile): per le spese sostenute nel 2024 devono essere compilate questa colonna e la successiva sezione III-B, relativa ai dati identificativi dell'immobile oggetto dei lavori.

Nella presente colonna 10 va indicato un numero progressivo per identificare l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione. Riportare lo stesso numero anche nella colonna 1 della seguente sezione III-B.

Se sono stati effettuati più interventi sullo stesso immobile e quindi sono stati compilati più righi della sezione III-A, va riportato lo stesso numero d'ordine identificativo nella colonna 10 di tutti i righi compilati per il medesimo immobile e va compilato un unico rigo nella sezione III-B. Gli interventi su parti comuni condominiali devono comunque essere individuati con uno specifico numero progressivo.

Esempi di compilazione

Esempio 1 Spese di ristrutturazione sostenute nel 2023: 30.000,00 euro;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2024, in prosecuzione del medesimo intervento: 10.000,00 euro.
L'importo da indicare in colonna 9 è di 10.000,00 euro.

Esempio 2 Spese di ristrutturazione sostenute nel 2022: 30.000,00 euro;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2023, in prosecuzione del medesimo intervento: 10.000,00 euro;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2024, in prosecuzione del medesimo intervento: 60.000,00 euro.

In questo caso, essendo stato superato il limite massimo di 96.000,00 euro, **l'importo da indicare in colonna 9 è di 56.000,00 euro**, dato dalla seguente operazione:
96.000,00 (limite massimo) – 40.000,00 (somma complessiva sostenuta negli anni 2022 e 2023).

SEZIONE III B - Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 2011, nella dichiarazione dei redditi vanno indicati i dati catastali identificativi degli immobili e gli altri dati necessari per fruire della detrazione.

La presente sezione deve essere compilata per le spese sostenute nel 2024. Per le spese sostenute dal 2015 al 2023 non è obbligatorio indicare nuovamente i dati identificativi degli immobili, se questi sono già stati riportati nelle dichiarazioni dei redditi presentate con riferimento a tali anni d'imposta.

Se i righi disponibili nel modello non sono sufficienti occorre compilare dei moduli aggiuntivi secondo le istruzioni fornite nel paragrafo "Modelli aggiuntivi", parte II, capitolo 7.

Oltre alla presente sezione deve essere compilata anche la colonna 10 della precedente sezione III-A.

Righi E51 e E52 - Dati catastali identificativi dell'immobile

Colonna 1 (N. d'ordine immobile): riportare il numero progressivo, che identifica l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, indicato nella colonna 10 della Sezione III A del quadro E. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi siano stati compilati più righi della Sezione III-A indicando lo stesso numero d'ordine nella colonna 10, nella presente sezione deve essere compilato un solo rigo.

Colonna 2 (Condominio): la casella deve essere barrata nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali. I singoli condomini, barrando questa casella, dichiarano che la spesa riportata nella sezione III-A del quadro E si riferisce ad interventi effettuati su parti comuni condominiali. In questo caso nella colonna 3 della sezione III-A va riportato il codice fiscale del condominio o del condomino che ha effettuato il bonifico se si tratta del così detto "condominio minimo" per cui non è stato richiesto il codice fiscale. Non devono essere compilate le successive colonne dei rigi E51 e E52, relative ai dati catastali dell'immobile, in quanto tali dati saranno indicati dall'amministratore di condominio, ove nominato, nel quadro K (o AC se utilizza il Mod. REDDITI 2025) della propria dichiarazione dei redditi.

Colonna 3 (Codice Comune): indicare il codice catastale del comune dove è situata l'unità immobiliare. Il codice Comune può essere a seconda dei casi di quattro o cinque caratteri come indicato nel documento catastale.

Colonna 4 (Terreni/Urbano): indicare: 'T' se l'immobile è censito nel catasto terreni; 'U' se l'immobile è censito nel catasto edilizio urbano.

Colonna 5 (Sezione Urbana/Comune Catastale): riportare le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, se presenti. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice "Comune catastale".

Colonna 6 (Foglio): riportare il numero di foglio indicato nel documento catastale.

Colonna 7 (Particella): riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice.

Colonna 8 (Subalterno): riportare, se presente, il numero di subalterno indicato nel documento catastale.

Rigo E53 - Altri dati (estremi di registrazione del contratto e dati della domanda di accatastamento): se i lavori sono effettuati dal conduttore (o comodatario), devono essere indicati, oltre ai dati catastali identificativi dell'immobile (rigi E51 e E52) anche gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato (colonne da 3 a 6 del rigo E53 ovvero colonna 7 se in possesso del codice identificativo del contratto).

Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento (colonne da 8 a 10 del rigo E53).

Colonna 1 (N. d'ordine immobile): riportare il numero progressivo, che identifica l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, indicato nella colonna 10 della sezione III A del quadro E. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi siano stati compilati più righi della sezione III A indicando lo stesso numero d'ordine nella colonna 10, nella presente sezione deve essere compilato un solo rigo.

Colonna 2 (Condominio): seguire le istruzioni relative alla colonna 2 dei rigi E51 e E52. Se è barrata questa casella non devono essere compilate le successive colonne del rigo E53.

Conduttore - Estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato

Le colonne da 3 a 6 vanno compilate se il contratto di locazione è stato registrato presso l'Ufficio.

Se il contratto di locazione è stato registrato tramite Siria, Iris, Locazioni web o Contratti online oppure tramite il nuovo modello RLI, in alternativa può essere compilata la colonna 7 (Codice identificativo del contratto).

Colonna 3 (Data): indicare la data di registrazione del contratto.

Colonna 4 (Serie): indicare il codice relativo alla modalità di registrazione:

- '1T' registrazione telematica tramite pubblico ufficiale;
- '3' registrazione del contratto presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- '3P' registrazione telematica tramite Siria e Iris;
- '3T' registrazione telematica tramite altre applicazioni (Locazioni Web, Contratti online e modello RLI);
- '3A' e '3B' codici di serie in uso in passato presso gli uffici;
- '3X' registrazione telematica del comodato/preliminare tramite l'applicazione RAP (Registrazione di Atto Privato).

Colonna 5 (Numero e sottonumero): indicare il numero e l'eventuale sottonumero di registrazione del contratto.

Colonna 6 (Codice Ufficio Agenzia Entrate): indicare il codice identificativo dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il contratto. I codici degli uffici dell'Agenzia delle Entrate sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella apposita tabella presente nella sezione relativa ai contratti di locazione.

Colonna 7 (Codice identificativo del contratto), indicare il codice identificativo del contratto composto da 16 o 17 caratteri e reperibile nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall'ufficio o, per i contratti registrati per via telematica, nella ricevuta di registrazione. Se sono state compilate le colonne da 3 a 6 questa colonna non va compilata.

Domanda di accatastamento

Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento.

Colonna 8 (Data): indicare la data di presentazione della domanda di accatastamento.

Colonna 9 (Numero): indicare il numero della domanda di accatastamento.

Colonna 10 (Provincia Ufficio Agenzia Entrate): indicare la sigla della Provincia in cui è situato l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stata presentata la domanda.

SEZIONE III C - Altre spese per le quali spetta la detrazione del 50%, del 70%, del 90% e del 110%

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute per le quali spetta la detrazione d'imposta del 50 per cento, del 70 per cento, del 90 per cento e del 110 per cento, in particolare:

- le spese per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. "pace contributiva") e per l'installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici;
- le spese per l'arredo degli immobili ristrutturati;
- le spese per arredo dell'abitazione principale delle giovani coppie;
- l'importo dell'IVA pagata per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici.

Rigo E56 - Pace contributiva o colonnine per ricarica

Indicare le spese sostenute per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. "pace contributiva") e quelle per l'installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.

Indicare:

- nella **colonna 1** il codice che identifica la spesa;
- nella **colonna 2** l'anno in cui è stata sostenuta la spesa;
- nella **colonna 3** la spesa sostenuta;
- nella **colonna 4**, se in colonna 2 è indicato l'anno 2023 e in colonna 1 è stato indicato il codice '3', '4' o '5', indicare il codice '1' se si applica la percentuale di detrazione del 110 per cento, indicare il codice '2', se si applica la percentuale di detrazione del 90 per cento. Se in colonna 2 è indicato l'anno 2024 e in colonna 1 è stato indicato il codice '3', '4' o '5', indicare il codice '1' se si applica la percentuale di detrazione del 110 per cento, indicare il codice '3', se si applica la percentuale di detrazione del 70 per cento;
- nella **colonna 5**, se in colonna 2 è indicato l'anno 2022 e in colonna 1 è stato indicato il codice '3' o il codice '4' o il codice '5', indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2024.

Su opzione del contribuente, per le spese sostenute nel **2022**, è possibile ripartire la spesa in dieci quote annuali di pari importo a condizione che la menzionata spesa non sia già stata indicata nel 730/2023 o nel modello REDDITI PF 2023. L'opzione si intende esercitata con l'indicazione del numero '2' in questa colonna e dell'anno '2022' nella colonna '2'.

- **colonna 5A**, barrare la casella in caso di opzione per la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo delle spese per l'acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e indicate con i codici '3', '4' o '5'.

Tale facoltà può essere esercitata – su opzione irrevocabile del contribuente – tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo d'imposta 2023, da presentare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024.

Se dalla dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest'ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024.

I codici che identificano le spese per le quali spetta la detrazione del 50 per cento sono i seguenti:

- '1' per il **riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. "pace contributiva")**. Possono fruire del riscatto dei periodi non coperti da contribuzione coloro che al 31 dicembre 1995 non avevano anzianità contributiva. La detrazione spetta anche ai superstiti dell'assicurato o dai suoi parenti ed affini entro il secondo grado che hanno presentato domanda e sostenuto l'onere per conto dell'assicurato

stesso. La detrazione spetta sull'ammontare effettivamente versato nel corso dell'anno d'imposta ed è ripartita in 5 rate di pari importo. Non può essere indicata la spesa sostenuta nel 2024 che nello stesso anno è stata fruita in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicata nel punto 582 e/o 602 della Certificazione Unica 2025.

Non possono essere indicate in questo rigo le somme per cui spetta la detrazione prevista per gli inoccupati (Righi da E8 a E10, codice 32) o per cui spetta la deduzione dal reddito complessivo (rigo E21);

- '2' per l'acquisto e posa in opera di **strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica**. La detrazione spetta per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza aggiuntiva fino ad un massimo di 7 kW, incluse le opere strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento. Deve trattarsi di infrastrutture dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard e non accessibili al pubblico. Le spese devono essere di ammontare non superiore a 3.000 euro e la detrazione è ripartita in 10 rate di pari importo. Possono beneficiare della detrazione i contribuenti che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese sono rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l'immobile o l'area in base ad un titolo idoneo. La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali.

I pagamenti sono effettuati dai contribuenti con bonifico bancario o postale ovvero con altri mezzi di pagamento tracciabili quali, ad esempio, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Tali modalità di pagamento non sono richieste per i versamenti da effettuarsi con modalità obbligate in favore di pubbliche amministrazioni. Il contribuente è tenuto a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture, le ricevute fiscali, la ricevuta del bonifico e altra idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute.

I codici che identificano le spese per le quali spetta la detrazione del Superbonus sono i seguenti:

- '3' per l'acquisto e posa in opera di **strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica eseguite congiuntamente agli interventi Superbonus**. Questo codice va utilizzato esclusivamente per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 **congiuntamente** a uno degli interventi c.d. trainanti e individuati con i codici '30', '31', '32' e '33' della sezione IV. In tal caso la detrazione è ripartita in **5 quote annuali**. Questo codice va utilizzato anche per le spese sostenute nel 2024 per lavori iniziati nel 2020 e proseguiti negli anni successivi. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 la detrazione va ripartita in **4 quote annuali**. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 la detrazione va ripartita in **10 quote annuali**. Per ulteriori informazioni vedere le istruzioni alla sezione IV, dedicata alle spese per interventi finalizzati al risparmio energetico, e le voci d'appendice "Superbonus";
- '4' per l'acquisto e posa in opera di **strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica in edifici unifamiliari eseguite congiuntamente agli interventi Superbonus**. Questo codice va utilizzato esclusivamente per le spese sostenute dal **1° gennaio 2021 congiuntamente** a uno degli interventi c.d. trainanti e individuati con i codici '30', '31', '32' e '33' della sezione IV per gli interventi su edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno. In tal caso la detrazione è ripartita in **5 quote annuali** e il limite di spesa è pari a 2.000 euro. Per ulteriori informazioni vedere le istruzioni alla sezione IV, dedicata alle spese per interventi finalizzati al risparmio energetico, e le voci d'appendice "Superbonus". Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 la detrazione va ripartita in **4 quote annuali**. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 la detrazione va ripartita in **10 quote annuali**;
- '5' per l'acquisto e posa in opera di **strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica in edifici plurifamiliari o condomini eseguite congiuntamente agli interventi Superbonus**. Questo codice va utilizzato esclusivamente per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 **congiuntamente** a uno degli interventi c.d. trainanti e individuati con i codici '30', '31', '32' e '33' della sezione IV per gli interventi su edifici plurifamiliari o i condomini. In tal caso la detrazione è ripartita in **5 quote annuali** e il limite di spesa è pari a 1.500 euro per un numero massimo di otto colonnine, è pari a 1.200 euro per il numero delle colonnine eccedenti le prime otto. L'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare. Per ulteriori informazioni vedere le istruzioni alla sezione IV, dedicata alle spese per interventi finalizzati al risparmio energetico, e le voci d'appendice "Superbonus". Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 la detrazione va ripartita in **4 quote annuali**. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 la detrazione va ripartita in **10 quote annuali**.

Rigo E57 - Spese per l'arredo degli immobili ristrutturati

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione del 50 per cento prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (sezione III-A), è riconosciuta una **detrazione del 50 per cento** per l'acquisto di **mobili** e di **grandi elettrodomestici** di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, **finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione**. Per le spese sostenute dal 2022 si deve tener conto delle nuove etichette energetiche previste per gli elettrodomestici e, pertanto, la detrazione spetta per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica. Le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

La detrazione spetta solo se sono state sostenute spese per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:

- manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
- ristrutturazione di interi fabbricati, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro sei mesi dal termine dei lavori all'alienazione o assegnazione dell'immobile.

Ulteriori interventi riconducibili alla manutenzione straordinaria sono quelli finalizzati al risparmio energetico volti all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o alla sostituzione di componenti essenziali degli impianti tecnologici.

Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali è ammessa la detrazione solo per gli acquisti dei beni agevolati finalizzati all'arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere).

La data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione. Qualora l'acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici è destinato ad un unico immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, per data "inizio lavori" si intende la data di acquisto o di assegnazione dell'immobile.

La detrazione spetta per le spese sostenute per l'acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi.

In particolare, rientrano tra i grandi elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici. È consentito portare in detrazione anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

La detrazione spetta su un ammontare massimo di **10.000 euro** per le spese di arredo sostenute nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2016 se le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono state sostenute a decorrere dal 26 giugno 2012. A partire dall'anno d'imposta 2017 e fino al 31 dicembre 2020, la detrazione spetta su un ammontare massimo di **10.000 euro** per le spese di arredo sostenute in ciascun anno, purché i connessi interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati non prima del 1° gennaio dell'anno precedente. Per gli interventi di ristrutturazione effettuati nel corso dell'anno d'imposta oggetto della dichiarazione ovvero iniziati nell'anno precedente e proseguiti nell'anno d'imposta oggetto della dichiarazione, nella definizione del limite di 10.000 euro concorrono anche le spese di arredo sostenute nell'anno precedente per le quali si è già fruito della detrazione.

Ad esempio, la detrazione spetta su un ammontare massimo di **10.000 euro** per le spese di arredo sostenute nel 2020 se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono iniziati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020. Per gli interventi di ristrutturazione effettuati nel 2019 ovvero iniziati nel 2019 e proseguiti nel 2020, nella definizione del limite di 10.000 euro concorrono anche le spese di arredo sostenute nel 2019 per le quali si è già fruito della detrazione.

Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, la detrazione spetta su un ammontare massimo di spesa non superiore a **16.000 euro**.

Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, la detrazione spetta su un ammontare massimo di spesa non superiore a **10.000 euro**.

Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la detrazione spetta su un ammontare massimo di spesa non superiore a **8.000 euro**.

Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, la detrazione spetta su un ammontare massimo di spesa non superiore a **5.000 euro**.

La detrazione è ripartita in **10 rate** di pari importo. I limiti di spesa sono riferiti alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.

Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifici bancari o postali (in tal caso non è necessario utilizzare l'apposito bonifico soggetto a ritenuta previsto per le spese di ristrutturazione edilizia) oppure mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

È necessario conservare la documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

È ammessa la detrazione anche per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con il finanziamento a rate.

Per ulteriori informazioni si rinvia alle circolari n. 29/E del 18 settembre 2013, n. 11/E del 21 maggio 2014, n. 12/E dell'8 aprile 2016 e n. 28/E del 25 luglio 2022.

Documenti da trasmettere

La Legge di Bilancio 2018, per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico ottenuto grazie alla realizzazione degli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e che accedono alle detrazioni fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie, ha introdotto l'obbligo di trasmettere all'ENEA le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus).

Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in materia di «Ecobonus e Sismabonus fino al 110 per cento per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici», nonché al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi di ristrutturazione edilizia e acquisto mobili e grandi elettrodomestici, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus), sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati alla conclusione degli stessi.

La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Per gli interventi terminati nel 2022 la comunicazione va trasmessa entro 90 giorni dalla data di fine lavori, attraverso il sito <https://bonusfiscali.enea.it/>. Se la data di fine lavori è compresa tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, il termine di 90 giorni decorre dal 1° aprile 2022, giorno di messa on line del sito medesimo. Per gli interventi terminati nel 2023 la comunicazione va trasmessa entro 90 giorni dalla data di fine lavori, attraverso il sito di cui sopra. Se la data di fine lavori è compresa tra il 1° e il 31 gennaio 2023, il termine di 90 giorni decorre dal 1° febbraio 2023, giorno di messa on line del sito in questione. Se la data di fine lavori è compresa tra il 1° e il 31 gennaio 2024, il termine di 90 giorni decorre dal 26 gennaio 2024, data di messa on line del menzionato sito. La mancata o tardiva trasmissione delle informazioni non comporta la perdita del diritto alla detrazione.

Sul sito internet www.acs.enea.it è disponibile una guida rapida denominata "Detrazioni ristrutturazioni" in cui sono elencati gli interventi edilizi e tecnologici per cui vi è l'obbligo della comunicazione all'ENEA.

Il Decreto-legge n. 39/2024, ha introdotto l'obbligo, per gli interventi agevolati con il Superbonus, di comunicare le spese sostenute nel 2024 e nel 2025.

La comunicazione deve contenere:

- i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
- l'ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del Decreto-legge n. 39/2024);
- l'ammontare delle spese che si prevede saranno sostenute successivamente al 30 marzo 2024 e fino al 31 dicembre 2025;
- la percentuale delle detrazioni spettanti riferite alle spese di cui ai due punti precedenti.

La comunicazione deve essere trasmessa al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (PNCS), nel caso di interventi antisismici e all' ENEA, nel caso di interventi finalizzati al risparmio energetico.

Per maggiori dettagli sulle modalità ed i termini di invio dei dati si veda il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 settembre 2024, pubblicato sul sito del Governo il 26 settembre 2024.

Colonna 1 e 3 (Numero rata): indicare per ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione il numero di rata.

Colonna 2 e 4 (Spesa arredo immobile): indicare la spesa sostenuta entro il limite di 5.000 euro per le spese sostenute nel 2024, 8.000 euro per le spese sostenute nel 2023, 10.000 euro per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2020 o nel 2022, e 16.000 euro per le spese sostenute nel 2021.

Ad esempio, se nel 2015 sono state sostenute spese per l'arredo di un immobile pari a 15.000 euro, indicare '10' nella colonna 1 "Numero rata" e 10.000 nella colonna 2 "Spesa arredo immobile".

In presenza di più di un immobile ristrutturato va compilato un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello.

Rigo E58 (Spese per l'arredo degli immobili giovani coppie)

Alle giovani coppie è riconosciuta una detrazione del 50 per cento delle spese sostenute nel **2016** per l'acquisto di mobili nuovi destinati all'arredo dell'abitazione principale. **La detrazione non compete per l'acquisto di grandi elettrodomestici.**



La detrazione "per l'arredo degli immobili giovani coppie" non è cumulabile con il bonus "arredo immobili ristrutturati" (rigo E57) e pertanto non è consentito fruire di entrambe le agevolazioni per l'arredo della medesima unità abitativa.

Per fruire dell'agevolazione era necessario:

- essere una coppia coniugata nell'anno 2016;
- oppure essere una coppia di fatto, convivente da almeno tre anni, e tale condizione doveva risultare soddisfatta nell'anno 2016. Tale condizione doveva essere attestata o dall'iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante un'autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- almeno uno dei due componenti la coppia doveva -avere una età non superiore ai 35 anni al 31 dicembre 2016;
- avere acquistato a titolo oneroso o gratuito un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale della giovane coppia nel 2015 o nel 2016. L'acquisto poteva essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi o da uno solo di essi purché chi ha effettuato l'acquisto non aveva superato il trentacinquesimo anno di età;
- l'unità immobiliare doveva essere stata destinata ad abitazione principale della coppia.

L'acquisto dei mobili poteva essere effettuato anche prima che si verificassero i requisiti sopra elencati sempreché essi si siano verificati nel corso del 2016 e l'unità immobiliare sia stata destinata ad abitazione principale al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2016. Con la circolare n. 7/E del 31 marzo 2017 è stato chiarito che per consentire la fruizione della detrazione delle spese per arredo degli immobili delle giovani coppie, la destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare acquistata doveva sussistere al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi.

La detrazione spetta su un ammontare massimo di 16.000 euro ed è ripartita in dieci rate annuali di pari importo. Il limite di 16.000 euro è riferito alla coppia pertanto se le spese sostenute superano il predetto importo la detrazione deve essere calcolata sull'ammontare massimo di 16.000 euro e ripartita fra i coniugi o i conviventi in base all'effettivo sostenimento della spesa da parte di ciascuno.

Il pagamento delle spese doveva essere effettuato mediante bonifico bancario o postale, senza la necessità di utilizzare l'apposito bonifico previsto per le spese di ristrutturazione edilizia, o carta di credito o di debito. In tal caso la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziato nella ricevuta telematica di avvenuta transazione. Se il pagamento era stato effettuato con bonifico bancario o postale non era necessario utilizzare l'apposito bonifico previsto per le spese di ristrutturazione edilizia (bonifico soggetto a ritenuta). Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

È necessario conservare la documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti o gli scontrini parlanti.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla circolare n. 7/E del 31 marzo 2017.

Colonna 1 (Meno di 35 anni): barrare la casella se il requisito anagrafico è posseduto dal coniuge o dal convivente more uxorio nel 2016.

Colonna 2 (Spesa sostenuta nel 2016): indicare la spesa sostenuta nel 2016 per l'arredo dell'immobile entro il limite di 16.000 euro.

Rigo E59 (Iva per acquisto abitazione classe energetica A o B)

Ai soggetti che hanno acquistato dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, è riconosciuta una detrazione del 50 per cento dell'IVA pagata. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali.

Il beneficio spetta anche per l'acquisto della pertinenza purché tale acquisto avvenga contestualmente all'acquisto dell'unità abitativa e l'atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale (cfr. circolare n. 20/E del 18 maggio 2016).

All'importo dell'IVA per la quale il contribuente abbia fruito della nuova detrazione, non può essere applicata l'agevolazione prevista per le spese sostenute per l'acquisto o assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati o quella prevista per l'acquisto di box o posti auto pertinenziali. Ciò perché non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla circolare n. 20/E del 18 maggio 2016, paragrafo 10 e alla circolare n. 12/E dell'8 aprile 2016, paragrafo 7.1, e alla circolare n. 7/E del 31 marzo 2017.

La detrazione spetta anche per gli acquisti di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, effettuati nel 2023.

Colonna 1 (Numero rata): indicare il numero di rata che per gli acquisti effettuati nel 2016 sarà pari a 9 e per quelli effettuati nel 2017 sarà pari a 8. Per gli acquisti effettuati nel 2023 il numero di rata sarà pari a 2.

Colonna 2 (Importo IVA pagata): indicare l'importo dell'IVA pagata all'impresa da cui è stato acquistato l'immobile.

SEZIONE IV - Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute dal 2008 al 2024 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale.



Non possono essere indicate in questa sezione le spese sostenute nel 2024 che sono state indicate con i codici da 1 a 12 e da 22 a 25 nella Comunicazione per l'esercizio delle opzioni di cessione o sconto e relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici. Dal 17 febbraio 2023 non è più possibile fruire dello sconto in fattura o della cessione del credito derivante dal Superbonus e dagli altri bonus edilizi, fatte salve le specifiche deroghe. A partire dal 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del D.L. n. 39/2024) è stata definitivamente abolita la possibilità di fruire dello sconto in fattura e della cessione del credito fatte salve le specifiche deroghe (per maggiori dettagli si veda la voce d'appendice 'Superbonus - Deroghe al divieto di cessione o sconto').

Per le spese sostenute dal 2015 al 2024 la detrazione è ripartita in **dieci rate annuali** di pari importo (entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato) da chi presta l'assistenza fiscale.

Le spese sostenute nel 2008 possono essere ancora detratte se dal 2015 al 2017 si è acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un immobile, oggetto di lavori nel corso del 2008, e se si è provveduto a rideterminare il numero delle rate (dieci) scelte da chi aveva sostenuto la spesa.

Per le **spese Superbonus** sostenute fino al 2021 la detrazione è ripartita in 5 rate annuali. Dal 2022 e fino al 31 dicembre 2023 la detrazione è ripartita in 4 rate annuali. A partire dal 1° gennaio 2024 la detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Per le spese sostenute nel 2022 è possibile optare per la rateizzazione in dieci rate annuali purché le spese non siano state indicate nel modello 730/2023 o nel modello REDDITI PF 2023. Per le spese Superbonus sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è possibile optare per la ripartizione in 10 rate annuali di pari importo mediante presentazione di una dichiarazione integrativa di quella presentata per il periodo d'imposta 2023, da presentare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024. L'opzione è irrevocabile e la maggiore imposta eventualmente dovuta è versata entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024 senza applicazione di sanzioni o interessi.

In appendice sono disponibili delle tabelle contenenti l'elenco delle spese per cui spetta la detrazione suddivise in base alle varie percentuali di detrazione:

- **Tabella 14: Interventi Superbonus (110% - 70% - 90%) - Risparmio energetico;**
- **Tabella 15: Interventi per i quali spetta la detrazione del 65 per cento;**
- **Tabella 16: Interventi per i quali spetta la detrazione del 70 e del 75 per cento;**
- **Tabella 17: Interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici per i quali spetta la detrazione dell'80 e dell'85 per cento;**
- **Tabella 18: Interventi per i quali spetta la detrazione del 50 per cento.**

La prova dell'esistenza dell'edificio è fornita dall'iscrizione in catasto oppure dalla richiesta di accatastamento, oltre che dal pagamento dell'Ici o dell'Imu, se dovuta. Sono esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile.

Possono fruire della detrazione sia coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi per conseguire il risparmio energetico, sia i condòmini nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano intestati a lui.

In caso di vendita o di donazione dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica o al donatario.

Nel caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile.

In questi casi, l'acquirente o gli eredi possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua a condizione che le spese siano state sostenute nell'anno 2008.

L'inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche se la locazione o il comodato cessano.

Conserva il diritto alla detrazione anche il familiare convivente del proprietario dell'immobile anche se viene ceduta l'unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti gli interventi.

In caso di costituzione del diritto di usufrutto, sia a titolo oneroso che gratuito, le quote di detrazione non fruito non si trasferiscono all'usufruttuario ma rimangono al nudo proprietario.

In caso di vendita dell'immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori e contestuale costituzione del diritto di usufrutto le quote di detrazione non fruite dal venditore si trasferiscono al nudo proprietario in quanto a quest'ultimo si trasferisce la titolarità dell'immobile.

Si ricorda che la detrazione per gli interventi di risparmio energetico non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per gli stessi interventi, come ad esempio la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio.

La detrazione fiscale per gli interventi di risparmio energetico, se compatibile con specifici incentivi disposti a livello comunitario o a livello locale da regioni, province e comuni, può essere richiesta per la parte di spesa eccedente gli incentivi concessi dagli enti territoriali.

Sono comprese tra le spese detraibili quelle relative alle prestazioni professionali (rese sia per la realizzazione degli interventi sia per la certificazione indispensabile per fruire della detrazione) e alle opere edilizie funzionali all'intervento destinato al risparmio energetico.

Il **pagamento** delle spese deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del contribuente e il numero di partita IVA o il codice fiscale del beneficiario del bonifico.

Il **limite massimo di detrazione** spettante va riferito all'unità immobiliare e, pertanto, va suddiviso tra i detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in base all'importo effettivamente sostenuto. Anche per gli interventi su parti condominiali l'ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ogni unità immobiliare che compone l'edificio, a eccezione del caso in cui l'intervento si riferisca all'intero edificio e non a parti di esso.

Documenti necessari per ottenere la detrazione

Per fruire della detrazione è necessario acquisire i seguenti documenti:

- la **fattura** dell'impresa che esegue i lavori;
- l'**asseverazione** di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti. In caso di più interventi sullo stesso edificio l'asseverazione può fornire i dati e le informazioni richieste in modo unitario. Inoltre, nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi o di sostituzione di caldaie a condensazione con potenza non superiore a 100 kW, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori. L'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori anche nei seguenti casi: caldaie a condensazione con potenza minore di 100 KW, pompe di calore di potenza elettrica assorbita minore di 100 KW e dei sistemi di dispositivi multimediali. Inoltre, l'asseverazione può essere:
 - sostituita da quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (D.M. 6 agosto 2009);
 - esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici da depositare presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia dei lavori, da parte del proprietario dell'immobile o di chi ne ha titolo.

Inoltre, nelle ipotesi di autocostruzione dei pannelli solari, è sufficiente l'attestato di partecipazione ad un apposito corso di formazione;

- l'**attestato di certificazione (o qualificazione) energetica** che contiene i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio ed è prodotta successivamente all'esecuzione degli interventi, in base alle procedure indicate dai Comuni o dalle Regioni. In assenza di tali procedure, dopo l'esecuzione dei lavori, può essere prodotto l'attestato di "qualificazione energetica", in luogo di quello di "certificazione energetica" predisposto secondo lo schema riportato in allegato al decreto interministeriale del 19 febbraio 2007 come modificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008 e dal decreto interministeriale del 6 agosto 2009. Dal 6 giugno 2013 l'attestato di certificazione energetica (ACE) è stato soppresso ed è stato introdotto, in sua sostituzione, l'attestato di prestazione energetica (APE), che deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori e deve essere conservato dal contribuente.

Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008, per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l'installazione di pannelli solari non occorre più presentare l'attestato di prestazione energetica.

Tale certificazione non è più richiesta per gli interventi, realizzati a partire dal 15 agosto 2009, riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

L'attestato di prestazione energetica non è richiesto:

- per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
- per l'installazione di impianti di climatizzazione dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili se le detrazioni sono richieste ai sensi del comma 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- per l'acquisto e l'installazione di dispositivi multimediali;
- la **scheda informativa** relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E del decreto attuativo, se l'intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l'installazione di pannelli solari. La scheda descrittiva dell'intervento di cui all'allegato F può essere compilata anche dall'utente finale. Per gli interventi terminati nell'anno 2018 e successivi deve essere compilata la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati, che sostituisce gli allegati E ed F che andavano utilizzati in precedenza. La scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando quello delle spese professionali, e l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione. Le informazioni contenute nell'attestato di prestazione energetica sono comunicate attraverso la sezione "dati da APE" della scheda descrittiva.

L'asseverazione, l'attestato di certificazione/qualificazione/prestazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari. Tutti i documenti sopraindicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.

Documenti da trasmettere

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, devono essere trasmessi all'ENEA telematicamente (attraverso il sito internet www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica) i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica o di prestazione energetica, nonché la scheda informativa relativa agli interventi realizzati. Se la data di fine lavori è compresa tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, il termine di 90 giorni decorre dal 1° aprile 2022, giorno di messa *on line* del sito <https://bonusfiscali.enea.it>. Per gli interventi

terminati nel 2023 la comunicazione va trasmessa entro 90 giorni dalla data di fine lavori, attraverso il sito <https://bonusfiscali.enea.it>. Se la data di fine lavori è compresa tra il 1° gennaio e il 31 gennaio 2023, il termine di 90 giorni decorre dal 1° febbraio 2023, giorno di messa on line del sito <https://bonusfiscali.enea.it>. Se la data di fine lavori è compresa tra il 1° e il 31 gennaio 2024, il termine di 90 giorni decorre dal 26 gennaio 2024, data di messa on line del menzionato sito.

La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l'invio della documentazione all'Enea, coincide con il giorno del cosiddetto "collaudo" (e non di effettuazione dei pagamenti). Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.

Se la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'ENEA, la documentazione può essere inviata, in copia, entro 90 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: "Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica".

Il Decreto-legge n. 39/2024, ha introdotto l'obbligo, **per gli interventi Superbonus** finalizzati al risparmio energetico ed antisismici, di comunicare le spese sostenute nel 2024 e nel 2025.

La comunicazione deve essere trasmessa al **Portale nazionale delle classificazioni sismiche (PNCS)**, nel caso di interventi antisismici e all' **ENEA**, nel caso di interventi finalizzati al risparmio energetico.

la comunicazione deve contenere:

- i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
- l'ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del Decreto-legge n. 39/2024);
- l'ammontare delle spese che si prevede saranno sostenute successivamente al 30 marzo 2024 e fino al 31 dicembre 2025;
- la percentuale delle detrazioni spettanti riferite alle spese di cui ai due punti precedenti.

Per maggiori dettagli sulle modalità ed i termini di invio dei dati si veda il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 settembre 2024, pubblicato il 26 settembre 2024 sul sito del Governo.

Documenti da conservare

Per fruire dell'agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire, su richiesta, all'amministrazione finanziaria l'asseverazione, la ricevuta dell'invio della documentazione all'ENEA, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bonifico che attesta il pagamento. Se gli interventi riguardano parti comuni di edifici deve essere acquisita e conservata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Se le spese sono state sostenute dal detentore (locatario o comodatario) deve essere acquisita e conservata la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori resa dal possessore (proprietario o titolare di altro diritto reale).

Per ulteriori informazioni sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico si rinvia al decreto interministeriale del 19 febbraio 2007, così come modificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008, e alle circolari dell'Agenzia delle entrate n. 29/E del 18 settembre 2013, n. 7/E del 4 aprile 2017, n. 7/E del 27 aprile 2018 e n. 13/E del 31 maggio 2019.

Bonus facciate influente dal punto di vista termico

I lavori di rifacimento della facciata, non di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che influiscono anche dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, devono soddisfare specifici requisiti per essere ammessi al bonus:

- i "requisiti minimi" previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015 (decreto "requisiti minimi") che definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l'utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e delle unità immobiliari;
- i valori limite di trasmittanza termica delle strutture componenti l'involucro edilizio stabiliti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008 (tabella 2 dell'allegato B), aggiornato dal decreto ministeriale del 26 gennaio 2010.

Per godere del bonus è comunque necessario che i valori delle trasmittanze termiche delle strutture opache verticali da rispettare siano quelli inferiori tra i valori indicati nell'Allegato B alla Tabella 2 del citato decreto 11 marzo 2008 e quelli riportati nell'appendice B all'allegato 1 del decreto 26 giugno 2015. La detrazione spetta per le spese sostenute nel 2022, nella misura del 60%, si ricorda che per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 la detrazione spettava nella misura del 90%.

Superbonus

È riconosciuta una detrazione sull'ammontare delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 nella misura del **110 per cento (o del 90 per cento o del 70 per cento** a seconda dell'anno di sostenimento della spesa) per i seguenti interventi di efficienza energetica:

- di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno, sita all'interno di edifici plurifamiliari. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;
- di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto

unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è **riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica** dell'impianto sostituito. Nel caso di interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro **30.000** ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

La detrazione Superbonus è riconosciuta anche a fronte delle spese sostenute per gli altri interventi di efficientamento energetico (indicati con i codici tra 2 e 7 e tra 12 e 14 e 16 della presente sezione), nei limiti di detrazione o di spesa previsti per ciascun intervento, se eseguiti congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate e di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti che danno diritto all'applicazione della detrazione Superbonus (interventi indicati con i codici 30, 31, 32 e 33 nella presente sezione).

Con riferimento alla condizione richiesta che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota più elevata, gli altri interventi di riqualificazione energetica ("trainati") siano effettuati congiuntamente agli interventi "trainanti" ammessi al Super bonus, tale condizione si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi "trainanti". Ciò implica che, ai fini dell'applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi "trainanti" devono essere effettuate nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione, mentre le spese per gli interventi "trainati" devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi "trainanti".

Per aver diritto al super bonus, gli interventi devono essere realizzati:

- su parti comuni di edifici residenziali in "condominio" (sia trainanti, sia trainati);
- su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati).

Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 la detrazione è ripartita in **5 rate annuali** di pari importo (entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato) da chi presta l'assistenza fiscale. A partire dall'anno d'imposta 2022 sino al 31 dicembre 2023 la detrazione è ripartita in **4 rate annuali** di pari importo. Dal 1° gennaio 2024 la detrazione è ripartita in **10 rate annuali** di pari importo.

Per altre informazioni sull'agevolazione Superbonus, vedere in appendice le voci "Superbonus".

Maggiorazione limiti di spesa per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici

I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus, sostenute entro il 31 dicembre 2024, sono aumentate del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma del 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (i fabbricati devono essere ubicati nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229) e dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 (i fabbricati devono essere ubicati nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77), nonché, a partire dal 1° gennaio 2021, dai fabbricati situati nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.

Dal 1° gennaio 2023 la detrazione Superbonus spetta nella percentuale del **90 per cento** per le spese sostenute entro il **31 dicembre 2023** dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. La detrazione si applica anche alle spese sostenute dalle persone fisiche per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e di ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 (T.U. edilizia). La detrazione spetta ai medesimi soggetti nella misura del **70 per cento** per le spese sostenute **nell'anno 2024** e del **65 per cento** per quelle sostenute **nell'anno 2025**.

Si applica nella misura del **90 per cento** anche alle spese sostenute entro il **31 dicembre 2023** relative agli interventi avviati dal **1° gennaio 2023**, a condizione che il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (per la determinazione del reddito di riferimento v. la voce d'appendice "Superbonus – reddito di riferimento")

La detrazione del **110 per cento** continua ad applicarsi fino al **31 dicembre 2023** nei seguenti casi:

- interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) risulti presentata alla data del 25 novembre 2022;
- interventi effettuati dai condomini per i quali la CILA risulti presentata alla data del 31 dicembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 18 novembre 2022. La data della delibera assembleare deve essere attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dall'amministratore di condominio, ovvero dal condòmino che ha presieduto l'assemblea, nel caso dei c.d. mini condomini nei quali non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto;
- interventi effettuati dai condomini per i quali la CILA risulti presentata alla data del 25 novembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022. La data della delibera assembleare deve essere attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dall'amministratore di condominio, ovvero dal condòmino che ha presieduto l'assemblea, nel caso dei c.d. mini condomini nei quali non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto;
- interventi che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali al 31 dicembre 2022 risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

La mancata presentazione della CILA nei termini sopra indicati preclude di poter fruire della detrazione secondo le disposizioni previgenti con percentuale del 110 per cento sino al 31 dicembre 2023. Le ipotesi di deroga sopra elencate sono tassative ed escludono pertanto casi non riconducibili a quelli elencati.

Il Superbonus continua ad applicarsi nella misura del **110 per cento** per le spese sostenute entro il **31 dicembre 2023** per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa arti e professioni, su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze e su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze, a condizione che alla data del **30 settembre 2022** siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

Si continua ad applicare la percentuale di detrazione del **110 per cento** delle spese sostenute per interventi effettuati su edifici residenziali o a prevalente destinazione residenziale, ivi compresi gli edifici unifamiliari, situati in uno dei Comuni di cui alle Regioni interessate da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Per altre informazioni sull'agevolazione, vedere in appendice le voci "Superbonus".

Righi da E61 a E62

Per indicare più di due codici, occorre compilare un ulteriore modulo, secondo le istruzioni fornite nel paragrafo "Modelli aggiuntivi", parte II, capitolo 7.

L'elenco dei codici è riportato nelle tabelle presenti in Appendice.

Colonna 1 (Tipo intervento): indicare il codice che individua il tipo di intervento effettuato:

- '1' **Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti.** Sono gli interventi diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria per soddisfare i bisogni connessi a un uso standard dell'edificio, che permettono di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008 - Allegato A. Rientrano in questo tipo di intervento la sostituzione o l'installazione di climatizzatori invernali anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione che non hanno le caratteristiche richieste per la loro inclusione negli interventi descritti ai punti successivi;
- '2' **Interventi sull'involucro degli edifici esistenti.** Sono gli interventi su edifici esistenti o parti di essi relativi a strutture opache verticali (pareti), orizzontali (coperture e pavimenti), fornitura e posa in opera di materiale coibente, materiale ordinario, nuove finestre comprensive di infissi, miglioramento termico di componenti vetrati esistenti, demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K, definiti nell'allegato B del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 6 gennaio 2010. Dall'anno d'imposta 2018 gli interventi relativi all'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi vanno indicati con il codice 12;
- '3' **Installazione di pannelli solari.** Sono gli interventi per l'installazione di pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico;
- '4' **Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.** Sono gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Dal 1° gennaio 2008 vi rientrano anche i lavori di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia. Dal 1° gennaio 2012 sono compresi anche gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Dall'anno d'imposta 2018 vi rientrano anche gli interventi finalizzati alla sostituzione con impianti dotati di apparecchi ibridi e le spese sostenute per l'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione. Dall'anno d'imposta 2018 non è più possibile fruire dell'agevolazione per la sostituzione con caldaie a condensazione di classe inferiore alla A. Gli interventi relativi alla sostituzione con caldaie a condensazioni almeno pari alla classe A vanno indicati con il codice 13. Gli interventi di sostituzione con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti possono continuare a essere indicati con il codice 4;
- '5' **Acquisto e posa in opera di schermature solari.** Sono gli interventi effettuati fino al 31 dicembre 2017 per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari a protezione di una superficie vetrata, applicate in modo solidale con l'involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall'utente. Possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all'interno, all'esterno o integrate purché siano mobili e "tecniche". Non fruiscono dell'agevolazione le schermature solari autonome (aggettanti) applicate a superfici vetrate esposte a nord (art. 14, comma 2, lett. b), del decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 74, della legge n. 208 del 2015). Agli interventi effettuati dal 1° gennaio 2018 si applica la percentuale del 50 per cento;
- '6' **Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse.** Sono gli interventi effettuati fino al 31 dicembre 2017 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, comma 2-bis, del decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 74, della legge n. 208 del 2015). Agli interventi effettuati dal 1° gennaio 2018 si applica la percentuale del 50 per cento;
- '7' **Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto.** Sono gli interventi per l'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche. Tali dispositivi devono, in particolare:
 - mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
 - mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
 - consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

La detrazione spetta con riferimento alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

Il decreto interministeriale del 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 05 ottobre 2020, ha previsto che per gli interventi con data di inizio dei lavori a partire dal 6 ottobre 2020, l'importo della detrazione per l'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto non può essere superiore a 15.000 euro. Tali spese vanno indicate con il codice 16;

- '8' Interventi sull'involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti.** Sono interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;
- '9' Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti.** Sono interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015;
- '10' Interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio ad una classe di rischio inferiore.** Sono interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica che determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore (la fruizione di tale detrazione è alternativa a quella prevista per gli interventi sull'involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti di cui al precedente codice 8 e alla detrazione prevista per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al codice 8 da indicare nei righi da E41 a E43);
- '11' Interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio a due classi di rischio inferiore.** Sono interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiore (la fruizione di tale detrazione è alternativa a quella prevista per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti di cui al precedente codice 9 e alla detrazione prevista per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al codice 9 da indicare nei righi da E41 a E43);
- '12' Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;**
- '13' Acquisto e posa in opera di caldaie a condensazione.** Sono interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A;
- '14' Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori.** Sono gli interventi di acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti. Per poter beneficiare della detrazione gli interventi devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20 per cento;
- '15' Bonus facciate.** Sono gli interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
- '16' Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto con limite spesa.** Sono gli interventi per l'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche di cui al codice '7' a cui si applica il limite di spesa di 23.077 e di detrazione di 15.000 euro di cui al decreto interministeriale del 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 05 ottobre 2020;
- '30' Interventi di isolamento termico che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% effettuati sugli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari in edifici plurifamiliari.** Sono gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- '31' Interventi di isolamento termico che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% effettuati su unità immobiliari facenti parte di condomini.** Sono gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio;
- '32' Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.** Sono gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti **con impianti centralizzati** per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza **almeno pari alla classe A** di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, **anche abbinati** all'installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica (v. art. 119, comma 5, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) e relativi sistemi di accumulo (di cui al comma 6 del citato art. 119), ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, **esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione** n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Con questo codice vanno indicate anche le spese sostenute per l'installazione di sonde geotermiche utilizzati per impianti geotermici;
- '33' Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari in edifici plurifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.** Sono gli interventi sugli edifici **unifamiliari** o sulle **unità immobiliari** situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per **la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale** esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica (v. art. 119, comma 5, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) e relativi sistemi di accumulo (di cui al comma 6 del citato art. 119), ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, **esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione** n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie

a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Con questo codice vanno indicate anche le spese sostenute per l'installazione di sonde geotermiche utilizzati per impianti geotermici.

Colonna 2 (Anno): indicare l'anno in cui sono state sostenute le spese;

Colonna 4 (Casi particolari) indicare il codice:

'1' nel caso di spese sostenute per lavori iniziati tra il 2009 e il 2023 e ancora in corso nel 2024;

'2' nel caso in cui le spese sostenute in anni precedenti al 2024 riguardino un immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione nel 2024;

'3' nel caso in cui siano presenti entrambe le ipotesi descritte dai codici '1' e '2' (lavori che proseguono in più anni ed immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione).

Colonna 5 (Periodo 2008 - Rideterminazione rate): i contribuenti che dal 2015 al 2017 hanno acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un immobile, oggetto di lavori nel corso del 2008, se hanno rideterminato il numero delle rate scelte da chi ha sostenuto la spesa, indicano in questa colonna il numero delle rate in cui è stata inizialmente ripartita la detrazione.

Colonna 6 (Percentuale): la casella va compilata, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020, se in colonna 1 sono indicati i codici degli interventi c.d. trainati individuati dai codici: da '2' a '6', e '7' (per gli interventi con data d'inizio di lavori antecedente al 6 ottobre 2020) e da '12' a '14' e '16' e sempreché tali interventi siano stati eseguiti **congiuntamente** a uno degli interventi c.d. trainanti, individuati dai codici '30', '31', '32' e '33', in particolare indicare:

'1' se ricorrono le condizioni per l'applicazione della percentuale di detrazione del 110 per cento;

'2' se ricorrono le condizioni per l'applicazione della percentuale di detrazione del 70 per cento; se in colonna 1 (anno) è stato indicato 2023 sarà applicata la percentuale di detrazione del 90 per cento.

Se l'anno in cui sono state sostenute le spese è il 2023 o il 2024 la casella 'percentuale' va compilata anche per gli interventi trainanti individuati dai codici '30', '31', '32' e '33'.

Colonna 7 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza nell'anno 2024.

Ad esempio, indicare 3 per le spese sostenute nel 2022, 2 per le spese del 2023 e 1 per le spese del 2024;

Per le spese sostenute nel periodo compreso **tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022**, è possibile, su opzione del contribuente e a condizione che la spesa relativa al **periodo d'imposta 2022** non sia già stata indicata nella dichiarazione 2023, ripartire la spesa in 10 quote annuali di pari importo. In tal caso indicare '2' in questa colonna e '2022' nella colonna '2' relativa all'anno.

Colonna 7A (Opzione 2023): barrare la casella in caso di opzione per la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo delle spese Superbonus sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Tale facoltà può essere esercitata – su opzione irrevocabile del contribuente – tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo d'imposta 2023, da presentare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024.

Se dalla dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest'ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024;

Colonna 8 (Importo spesa): indicare l'ammontare delle spese sostenute che, ad eccezione delle spese indicate con il codice "7" e "15", dovranno essere indicate entro determinati limiti per il cui importo si rinvia alle tabelle presenti in Appendice. Se sullo stesso immobile sono stati realizzati interventi:

- sull'involucro degli edifici esistenti (**codice "2"**) e di installazione degli infissi (**codice 12**) l'ammontare della spesa indicato dovrà essere tale che il totale della detrazione spettante non superi i 60.000 euro;
- per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (**codice "4"**) e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A (**codice 13**) l'ammontare della spesa indicato dovrà essere tale che il totale della detrazione spettante non superi i 30.000 euro.

Colonna 9 (Maggiorazione sisma): barrare la casella se in colonna 1 sono indicati i codici da 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 30, 31, 32 e 33 e si possiedono le condizioni per fruire dell'aumento del limite di spesa del 50 per cento.

SEZIONE V - Detrazioni per gli inquilini con contratto di locazione

Sono previste delle detrazioni per gli inquilini che stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale. Queste detrazioni vengono riconosciute e graduate in relazione all'ammontare del reddito complessivo (aumentato del reddito dei fabbricati locati assoggettati alla cedolare secca). Dal 2022 ai giovani fino ai 31 anni non compiuti è riconosciuta una detrazione per i primi 4 anni di locazione di immobili o parti di essi da adibire a residenza. Le detrazioni saranno calcolate da chi presta l'assistenza fiscale sulla base degli importi indicati nella tabella 2 "Detrazioni per canoni di locazione", riportata dopo l'Appendice.

Se la detrazione risulta superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta.

Le detrazioni non sono cumulabili, ma il contribuente ha la facoltà di scegliere quella a lui più favorevole. Se, invece, nel corso dell'anno il contribuente si trova in situazioni diverse, può beneficiare di più detrazioni. Per indicare nel rigo E71 più tipologie di detrazioni contraddistinte da codici diversi, va compilato un quadro aggiuntivo per ogni codice ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello. In tale caso la somma dei giorni indicati nelle colonne 2 del rigo E71 e nella colonna 1 del rigo E72 non può essere superiore a 365.

In relazione alle spese rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione - art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 97, il contribuente non potrà beneficiare delle agevolazioni previste.

Rigo E71 - Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale**Colonna 1 (Tipologia):** indicare il codice relativo alla detrazione.

'1' Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale. Questo codice deve essere indicato dai contribuenti che hanno stipulato o rinnovato il contratto di locazione di immobili destinati ad abitazione principale, in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431).

'2' Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale. Questo codice deve essere indicato dai contribuenti intestatari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (c.d. contratti convenzionali - art. 2, comma 3, e art. 4, commi 2 e 3 della legge n. 431 del 1998).

Si ricorda che per fruire di tale agevolazione, nel caso di contratti di locazione a canone concordato "non assistiti" occorre verificare la necessità dell'attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell'accordo, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all'Accordo Territoriale. Per ulteriori informazioni si rimanda a quanto precisato nella circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 dell'Agenzia delle Entrate.

In virtù della modifica introdotta dall'art. 7 del D.L. n. 73 del 2022, l'attestazione può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino a che non intervengano eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'accordo territoriale del comune a cui essa si riferisce.

In altri termini, qualora non sia intervenuto un nuovo accordo territoriale, oppure non siano variate le caratteristiche dell'immobile locato (superficie, posto auto, balconi, terrazze, ascensore, ecc.), la stipula di un nuovo contratto non richiede il rilascio di una nuova attestazione atteso che non sono considerate rilevanti le variazioni del conduttore o del canone di locazione, purché rimanga entro il limite stabilito dall'accordo territoriale indicato nell'attestazione stessa (confronta Circolare n. 15/E del 19 giugno 2023);

'4' Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l'abitazione destinata a propria residenza. Questo codice va indicato dai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, che hanno stipulato un contratto di locazione, ai sensi della legge n. 431 del 1998, per l'unità immobiliare o per una porzione di essa da destinare a propria residenza purché il contratto sia stipulato prima del compimento del trentunesimo anno d'età. In tal caso la detrazione spetta solo fino all'anno d'imposta in cui si sono compiuti i 31 anni. Se i 31 anni sono compiuti il 1° gennaio 2024, per il 2024 la detrazione non spetta. Il requisito dell'età è soddisfatto se ricorre anche per una parte dell'anno in cui si intende fruire della detrazione. È necessario che l'immobile affittato sia diverso dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge. La detrazione spetta per i primi quattro anni dalla stipula del contratto. Ad esempio, se il contratto è stato stipulato nel 2024 la detrazione può essere fruita fino al 2027. La detrazione spetta nella misura del 20% del canone di locazione fino ad un massimo di 2.000 euro. Essa non può essere inferiore a 991,60 euro.

Colonna 2 (n. giorni): indicare il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale.

Colonna 3 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante. Ad esempio, due contribuenti cointestatari del contratto di locazione dell'abitazione principale devono indicare '50'. Se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola persona va, invece, indicato '100'.

Colonna 4 (canone): indicare l'ammontare del canone di locazione. La colonna va compilata se in colonna 1 è indicato il codice '4'.

Rigo E72 - Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

Questo rigo va compilato dai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale situate nel nuovo comune di residenza a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione.

La detrazione può essere fruita nei primi tre anni dal trasferimento della residenza. Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2022, si può beneficiare della detrazione per gli anni d'imposta 2022, 2023 e 2024.

La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Se il contribuente, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione a partire dall'anno d'imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.

Colonna 1 (n. giorni): indicare il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale.

Colonna 2 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante. Ad esempio, due contribuenti cointestatari del contratto di locazione dell'abitazione principale devono indicare '50'. Se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola persona va, invece, indicato '100'.

SEZIONE VI - Dati per fruire di altre detrazioni d'imposta

Rigo E81 - Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida: barrare la casella per usufruire della detrazione forfetaria di **1.000 euro**. La detrazione spetta esclusivamente al cieco (e non anche alle persone di cui questi risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta. Dall'anno d'imposta 2020 la fruizione di questa detrazione varia in base all'importo del reddito complessivo. In particolare essa spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. In caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro. Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca.

Rigo E83 - Altre detrazioni: indicare le altre detrazioni diverse da quelle riportate nei precedenti rigi contraddistinte dal relativo codice. In particolare:

- con il **codice 1** deve essere indicato l'importo della borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione. Possono fruire di questo beneficio le persone che al momento della richiesta hanno scelto di avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, n. 106;

- con il **codice 2** deve essere indicato l'importo delle donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera" di Genova finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. Chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà questa detrazione nei limiti del 30 per cento dell'imposta lorda.

10. QUADRO F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati

Nel quadro F vanno indicati:

- i versamenti di acconto e i saldi relativi all'Irpef, alle addizionali regionale e comunale e alla cedolare secca sulle locazioni;
- le eventuali eccedenze che risultano dalle precedenti dichiarazioni, nonché i crediti non rimborsati dal datore di lavoro per l'Irpef e per le addizionali regionale e comunale e il credito d'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria;
- le ritenute e gli acconti che sono stati sospesi a causa di eventi eccezionali;
- gli importi dell'acconto Irpef, dell'addizionale comunale all'Irpef e della cedolare secca sulle locazioni per il 2024, che il contribuente può chiedere di trattenere in misura inferiore rispetto a quanto risulta dalla liquidazione della dichiarazione, e il numero di rate per la rateizzazione dei versamenti delle imposte risultanti dalla liquidazione della dichiarazione;
- i dati da indicare nel modello integrativo;
- le soglie di esenzione dell'addizionale comunale fissate da alcuni comuni;
- altri dati (es. eccedenze relative al versamento di imposte sostitutive);
- le ritenute del 21 per cento, applicate sull'importo del canone o corrispettivo lordo indicato nel contratto, relative ai contratti di locazione breve conclusi con l'intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve.

SEZIONE I - Acconti IRPEF, Addizionale comunale e Cedolare secca relativi al 2024

Rigo F1: indicare l'importo dei versamenti di acconto relativi all'anno 2024, senza considerare le maggiorazioni dovute per la rateazione o il ritardato pagamento.



Dichiarazione congiunta: i contribuenti che presentano la dichiarazione congiunta devono compilare ciascuno nel proprio modello il rigo F1, indicando l'importo degli acconti versati con riferimento alla propria Irpef e alla propria addizionale comunale all'Irpef e alla propria cedolare secca.

Se anche la precedente dichiarazione è stata presentata in forma congiunta è possibile ricavare dalla Certificazione Unica 2025 gli importi degli acconti dovuti dal dichiarante e dal coniuge.

Colonna 1 (Prima rata di acconto Irpef 2024)

Se nell'anno 2024 è stato presentato il modello 730/2024, riportare l'importo indicato nel punto 121 (321 per il coniuge) della Certificazione Unica 2025 (acconto trattenuto con il modello 730/2024).

Se nell'anno 2024 il versamento di acconto è stato eseguito autonomamente, ad esempio perché è stato presentato il modello REDDITI PF 2024, riportare l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 4033 e l'anno 2024.

Casi particolari

- Se nell'anno 2024 è stato presentato un modello 730/2024 senza sostituto riportare l'importo indicato nel rigo 141 del modello 730-3/2024 aumentato dell'importo eventualmente versato con il modello F24 con il codice tributo 4033 e l'anno 2024.
Se risulta compilato il rigo 114 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2024, il versamento effettuato con il Mod. F24 va imputato tra i due coniugi in misura proporzionale agli importi indicati nei rigi 94 e 114 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2024.
- Se il rimborso risultante dal modello 730/2024 invece che dal sostituto è stato erogato dall'Agenzia delle Entrate, riportare l'importo indicato nel rigo 94 (114 per il coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2024.

Colonna 2 (Seconda o unica rata di acconto Irpef 2024)

Se nell'anno 2024 è stato presentato il modello 730/2024 riportare l'importo indicato nel punto 122 (322 per il coniuge) della Certificazione Unica 2025 (acconto trattenuto con il modello 730/2024).

Se il rimborso risultante dal modello 730/2024 con sostituto è stato erogato dall'Agenzia delle entrate o se nell'anno 2024 è stato presentato un modello 730/2024 senza sostituto o è stato presentato un modello REDDITI PF 2024, riportare l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 4034 e l'anno 2024 (versamento di acconto eseguito autonomamente).

Colonna 3 (Acconto addizionale comunale 2024)

Se nell'anno 2024 è stato presentato il modello 730/2024 riportare l'importo indicato nel punto 124 (324 per il coniuge) della Certificazione Unica 2025 (acconto trattenuto con il modello 730/2024).

Se nell'anno 2024 il versamento di acconto è stato eseguito autonomamente, ad esempio perché è stato presentato il modello REDDITI PF 2024, riportare l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 3843 e l'anno 2024.

Casi particolari

- Se nell'anno 2024 è stato presentato un modello 730/2024 senza sostituto riportare l'importo indicato nel rigo 142 del modello 730-3/2024 aumentato dell'importo eventualmente versato con il modello F24 con il codice tributo 3843 e l'anno 2024.
Se risulta compilato il rigo 117 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2024, l'eventuale versamento effettuato con il Mod. F24 va imputato tra i due coniugi in misura proporzionale agli importi indicati nei rigi 97 e 117 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2024.
Se risulta compilato anche il rigo 243 (domicilio diverso tra dichiarante e coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2024, ciascun coniuge dovrà indicare l'importo effettivamente versato con il modello F24 per il proprio comune di residenza.
- Se il rimborso risultante dal modello 730/2024 con sostituto è stato erogato dall'Agenzia delle entrate riportare l'importo indicato nel rigo 97 (117 per il coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2024.

Colonna 5 (Prima rata di acconto cedolare secca 2024)

Se nell'anno 2024 è stato presentato il modello 730/2024 riportare l'importo indicato nel punto 126 (326 per il coniuge) della Certificazione Unica 2025 (acconto trattenuto con il modello 730/2024).

Se nell'anno 2024 il versamento di acconto è stato eseguito autonomamente, ad esempio perché è stato presentato il modello REDDITI PF 2023, riportare l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 1840 e l'anno 2024.

Casi particolari

- Se nell'anno 2024 è stato presentato un modello 730/2024 senza sostituto riportare l'importo indicato nel rigo 143 del modello 730-3/2024 aumentato dell'importo eventualmente versato con il modello F24 con il codice tributo 1840 e l'anno 2024.
Se risulta compilato il rigo 120 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2024, l'eventuale versamento effettuato con il Mod. F24 va imputato tra i due coniugi in misura proporzionale agli importi indicati nei rigi 100 e 120 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2024.
- Se il rimborso risultante dal modello 730/2024 con sostituto è stato erogato dall'Agenzia delle entrate riportare l'importo indicato nel rigo 100 (120 per il coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2024.

Colonna 6 (Seconda o unica rata di acconto cedolare secca 2024)

Se nell'anno 2024 è stato presentato il modello 730/2024 riportare l'importo indicato nel punto 127 (327 per il coniuge) della Certificazione Unica 2025 (acconto trattenuto con il modello 730/2024).

Se il rimborso risultante dal modello 730/2024 con sostituto è stato erogato dall'Agenzia delle entrate o se nell'anno 2024 è stato presentato un modello 730/2024 senza sostituto o è stato presentato un modello REDDITI PF 2024, riportare l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 1841 e l'anno 2024.

Devono essere indicati anche gli acconti dell'Irpef e della cedolare secca che non sono stati versati per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Al riguardo, vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali". L'importo di questi acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e i termini che saranno previsti dall'apposito decreto per la ripresa della riscossione delle somme sospese.

SEZIONE II - Altre ritenute subite

Rigo F2: indicare le altre ritenute subite.

Colonna 1: indicare il codice che identifica il tipo di ritenuta subita:

- il codice 1 per quelle relative ai trattamenti assistenziali erogati dall'Inail;
- il codice 2 per quelle relative ai contributi erogati dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (ex Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo che ha assunto in materia le competenze dell'ex ASSI e di conseguenza quelle dell'ex UNIRE) agli allevatori come incentivi all'allevamento e altro.

Colonne 2, 3 e 4: indicare rispettivamente le ritenute Irpef a titolo d'acconto, le addizionali regionali e le addizionali comunali diverse da quelle indicate nei quadri C e D di questo modello 730/2025.

Se gli importi da indicare nelle colonne 2, 3 e 4 sono relativi a più tipologie di ritenute occorre compilare più rigi F2 riportando in ognuno di essi il codice specifico per ogni tipologia di ritenuta e l'importo delle relative ritenute.

Colonna 5: indicare il totale dell'addizionale regionale trattenuta che risulta nei punti 12 e 13 della Certificazione Unica – Lavoro autonomo rilasciata da chi ha erogato somme per attività sportive dilettantistiche, per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche. La colonna deve essere compilata se è stato indicato il codice 7 o 11 nella colonna 3 del rigo D4 o il codice 4 o 5 nella colonna 1 del rigo D3.

Colonna 6: indicare il totale dell'addizionale comunale trattenuta che risulta nei punti 15 e 16 della Certificazione Unica – Lavoro autonomo rilasciata da chi ha erogato somme per attività sportive dilettantistiche, per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche. La colonna deve essere compilata se è stato indicato il codice 7 o 11 nella colonna 3 del rigo D4 o il codice 4 o 5 nella colonna 1 del rigo D3.

Colonna 7: indicare le ritenute Irpef sui compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili in regime agevolato. Queste informazioni si trovano nel punto 498 della Certificazione Unica. Si rimanda alle indicazioni fornite con riferimento alla colonna 1 dei rigi da C1 a C3 per il codice 3.

Colonna 8: indicare l'addizionale regionale all'Irpef sui compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili in regime agevolato. L'informazione si trova nel punto 499 della Certificazione Unica. Si rimanda alle indicazioni fornite con riferimento alla colonna 1 dei rigi da C1 a C3 del quadro C per il codice 3.

SEZIONE III - Eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni



Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione".

Rigo F3 - Eccedenze che risultano dalla precedente dichiarazione

Colonna 1: riportare l'eventuale credito Irpef che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2023, indicato nella colonna 5 del rigo RX1 del Mod. REDDITI PF 2024 o nel punto 64 della Certificazione Unica 2025 (credito Irpef non rimborsato dal sostituto), oppure nelle dichiarazioni degli anni precedenti se il contribuente, ricorrendo le condizioni di esonero, non ha presentato la dichiarazione per l'anno 2023.

In caso di comunicazione dell'Agenzia delle Entrate relativa al controllo della dichiarazione REDDITI PF 2024 con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX1 colonna 5):

- se il credito comunicato è maggiore dell'importo dichiarato, va riportato l'importo comunicato;
- se il credito comunicato (es: 800,00 euro) è inferiore all'importo dichiarato (es: 1.000,00 euro), bisogna riportare l'importo inferiore (nell'esempio 800,00 euro). Se a seguito della comunicazione, il contribuente ha versato con il Mod. F24 la differenza tra il credito dichiarato e il credito riconosciuto (nell'esempio 200,00 euro), deve essere indicato l'intero credito dichiarato (nell'esempio 1.000,00 euro).

Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2024 e si è verificata almeno una delle seguenti situazioni:

- richiesta di utilizzo del credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 delle imposte non comprese nel modello 730;
- presenza di un credito non superiore a 12 euro nel caso di modello 730 presentato in assenza di sostituto;

e tali crediti non sono stati utilizzati in compensazione con il Mod. F24, anche solo in parte, va riportata in questa colonna 1 anche la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 191 (rigo 211 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2024.

Inoltre, nella colonna 2 di questo rigo F3 va indicato l'eventuale credito utilizzato in compensazione con il Mod. F24.

Colonna 2: indicare l'importo dell'eccedenza Irpef eventualmente utilizzato in compensazione con il modello F24. In questa colonna deve essere compreso anche l'eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell'Agenzia delle Entrate e ugualmente utilizzato in compensazione.

Colonna 3: indicare l'eventuale credito d'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria (quadro RT del Mod. REDDITI PF 2024), riportato nella colonna 5 del rigo RX20 del Mod. REDDITI PF 2024.

Colonna 4: indicare l'importo del credito d'imposta sostitutiva eventualmente utilizzato in compensazione con il modello F24.

Colonna 5: riportare l'eventuale credito di cedolare secca che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2023, indicato nella colonna 5 del rigo RX4 del Mod. REDDITI PF 2024 o nel punto 94 della Certificazione Unica 2025 (credito cedolare secca non rimborsato dal sostituto).

Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2024 e si è verificata almeno una delle seguenti situazioni:

- richiesta di utilizzo del credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 delle imposte non comprese nel modello 730;
- presenza di un credito non superiore a 12 euro nel caso di modello 730 presentato in assenza di sostituto;

e tali crediti non sono stati utilizzati in compensazione con il Mod. F24, anche solo in parte, va riportata in questa colonna 5 anche la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 194 (rigo 214 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2024.

Inoltre nella colonna 6 di questo rigo F3 va indicato l'eventuale credito utilizzato in compensazione con il Mod. F24.

Colonna 6: indicare l'importo dell'eccedenza di cedolare secca eventualmente utilizzato in compensazione con il modello F24.

Colonna 7: indicare il codice regione relativo al domicilio 1° gennaio 2023. Questa indicazione è obbligatoria solo se sono compilate le successive colonne di questo rigo. Per il codice regione vedere in Appendice la voce "Tabella Codici Regione".

Colonna 8: riportare l'eventuale eccedenza dell'addizionale regionale all'Irpef che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2023, indicata nella colonna 5 del rigo RX2 del Mod. REDDITI PF 2024 o nel punto 74 della Certificazione Unica 2025 (credito addizionale regionale non rimborsato dal sostituto). Se lo scorso anno è stato presentato il Mod. 730/2024 e si è verificata almeno una delle seguenti situazioni:

- richiesta di utilizzo del credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 delle imposte non comprese nel modello 730;
- presenza di un credito non superiore a 12 euro nel caso di modello 730 presentato in assenza di sostituto;

e tali crediti non sono stati utilizzati in compensazione con il Mod. F24, anche solo in parte, va riportata in questa colonna 8 anche la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 192 (rigo 212 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2024.

Inoltre, nella colonna 9 di questo rigo F3 va indicato l'eventuale credito per addizionale regionale utilizzato in compensazione con il Mod. F24.

Colonna 9: indicare l'eccedenza dell'addizionale regionale all'Irpef eventualmente utilizzata in compensazione con il modello F24.

Colonna 10: indicare il codice Comune relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2023. Questa indicazione è obbligatoria solo se sono compilate le successive colonne di questo rigo. Per il codice comune vedere dopo l'Appendice l'elenco dei "Codici Catastali Comunali".

Colonna 11: riportare l'eventuale eccedenza dell'addizionale comunale all'Irpef che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2023, indicata nella colonna 5 del rigo RX3 del Mod. REDDITI PF 2024 o nel punto 84 della Certificazione Unica 2025 (credito addizionale comunale non rimborsato dal sostituto).

Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2024 e si è verificata almeno una delle seguenti situazioni:

- richiesta di utilizzo del credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 delle imposte non comprese nel modello 730;
- presenza di un credito non superiore a 12 euro nel caso di modello 730 presentato in assenza di sostituto;

e tali crediti non sono stati utilizzati in compensazione con il Mod. F24, anche solo in parte, va riportata in questa colonna 11 anche la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 193 (rigo 213 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2024.

Inoltre, nella colonna 12 di questo rigo F3 va indicato l'eventuale credito per addizionale comunale utilizzato in compensazione con il Mod. F24.

Colonna 12: indicare l'eccedenza dell'addizionale comunale all'Irpef eventualmente utilizzata in compensazione con il modello F24.

Colonna 13: riportare le eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione relative ai premi di risultato.

Colonna 14: riportare l'importo delle eccedenze, già indicate in colonna 13, eventualmente utilizzate in compensazione con il modello F24.

Rigo F4 - Eccedenze che risultano da dichiarazioni integrative a favore presentate oltre l'anno successivo

Il rigo è compilato dai soggetti che, nel corso del 2024, hanno presentato una o più dichiarazioni integrative a favore oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa.

L'eccedenza a credito (derivante da minor debito o da maggiore credito), non già chiesta a rimborso e risultante dalle dichiarazioni integrative a favore ultrannuali, deve essere indicata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa a favore.

Ad esempio, il rigo può essere utilizzato dai contribuenti che nel corso del 2024 hanno presentato una dichiarazione integrativa a favore per l'anno d'imposta 2019 utilizzando il modello REDDITI Persone fisiche 2020. L'eccedenza di credito, risultante da tale dichiarazione, non chiesta a rimborso, va indicata nel modello 730/2025 o nel modello REDDITI Persone fisiche 2025.

Tale eccedenza concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dalla presente dichiarazione.



L'eventuale eccedenza a credito risultante dalle dichiarazioni integrative presentate nel corso del 2024 per l'anno d'imposta 2023 va indicata nel rigo F3.



Nelle colonne 2, 3, 4, 6, 8 e 9 va indicato solo l'importo corrispondente al maggior credito o al minor debito, non già chiesto a rimborso, risultante dalla dichiarazione integrativa ultrannuale.

Colonna 1: indicare l'anno d'imposta (2018, 2019, 2020, 2021 e 2022) per cui nel corso del 2024 è stata presentata la dichiarazione integrativa a favore.

Colonna 2: riportare l'eventuale **eccedenza a credito Irpef** risultante dalla dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2024 e relativa al periodo d'imposta indicato in colonna 1.

Nel caso in cui, nel corso del 2024, siano state presentate più dichiarazioni integrative a favore relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare un distinto rigo per ciascun periodo d'imposta.

Colonna 3: riportare l'eventuale **eccedenza a credito d'imposta sostitutiva sui redditi di natura finanziaria** risultante dalla dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2024 e relativa al periodo d'imposta indicato in colonna 1.

Nel caso in cui, nel corso del 2024, siano state presentate più dichiarazioni integrative a favore relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare un distinto rigo per ciascun periodo d'imposta.

Colonna 4: riportare l'eventuale **eccedenza a credito di cedolare secca** risultante dalla dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2024 e relativa al periodo d'imposta indicato in colonna 1.

Nel caso in cui, nel corso del 2024, siano state presentate più dichiarazioni integrative a favore relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare un distinto rigo per ciascun periodo d'imposta.

Colonna 5: indicare il codice regione relativo al domicilio 1° gennaio dell'anno indicato in colonna 1. Questa indicazione è obbligatoria solo se sono compilate le successive colonne di questo rigo. Per il codice regione vedere in Appendice la voce "Tabella Codici Regione".

Colonna 6: riportare l'eventuale **eccedenza a credito di addizionale regionale all'Irpef** risultante dalla dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2024 e relativa al periodo d'imposta indicato in colonna 1.

Nel caso in cui, nel corso del 2024, siano state presentate più dichiarazioni integrative a favore relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare un distinto rigo per ciascun periodo d'imposta.

Colonna 7: indicare il codice Comune relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno indicato in colonna 1. Questa indicazione è obbligatoria solo se sono compilate le successive colonne di questo rigo. Per il codice comune vedere dopo l'Appendice l'elenco dei "Codici Catastali Comunali".

Colonna 8: riportare l'eventuale **eccedenza a credito di addizionale comunale all'Irpef** risultante dalla dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2024 e relativa al periodo d'imposta indicato in colonna 1.

Nel caso in cui, nel corso del 2024, siano state presentate più dichiarazioni integrative a favore relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare un distinto rigo per ciascun periodo d'imposta.

Colonna 9: riportare l'eventuale **eccedenza a credito d'imposta sostitutiva sulla produttività** risultante dalla dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2024 e relativa al periodo d'imposta indicato in colonna 1.

Nel caso in cui, nel corso del 2024, siano state presentate più dichiarazioni integrative a favore relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare un distinto rigo per ciascun periodo d'imposta.

SEZIONE IV - Ritenute e acconti sospesi per eventi eccezionali

Rigo F5: indicare le ritenute e gli acconti sospesi per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

Colonna 1: indicare il codice dell'evento riportato in Appendice alla voce "Eventi eccezionali", per il quale si è usufruito della sospensione delle ritenute e/o degli acconti che vanno indicati nelle colonne successive.

Colonna 2: indicare le ritenute e gli acconti Irpef sospesi, risultanti dai punti 30 e 131 della Certificazione Unica 2025 (punto 331 per gli acconti Irpef sospesi del coniuge) e 500 per i redditi da lavori socialmente utili.

Colonna 3: indicare l'addizionale regionale all'Irpef sospesa, risultante dal punto 31 della Certificazione Unica 2025 e 501 per i redditi da lavori socialmente utili.

Colonna 4: indicare l'addizionale comunale all'Irpef sospesa (saldo e acconto), risultante dai punti 33, 34 e 132 della Certificazione Unica 2025 (punto 332 per l'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef sospeso del coniuge).

Colonna 5: indicare l'imposta sostitutiva per premi di risultato sospesa, risultante ai punti 577 e 597 della Certificazione Unica 2025.

Colonna 6: indicare l'acconto della cedolare secca sospesa, risultante dal punto 133 della Certificazione Unica 2025 (punto 333 per il coniuge).

Colonna 7: riportare l'imposta sostitutiva per R.I.T.A. sospesa, indicata nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2025 con il codice AX.



Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali".

SEZIONE V - Misura degli acconti per l'anno 2025 e rateazione del saldo 2024

Rigo F6: questo rigo deve essere compilato se si ritiene di non dover versare o di versare in misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale gli acconti dell'Irpef (colonna 1 o colonna 2), dell'addizionale comunale (colonna 3 o colonna 4) e della cedolare secca (colonna 5 o colonna 6) per l'anno 2025. Questa eventualità può verificarsi ad esempio per effetto di oneri sostenuti o per il venir meno di redditi. Inoltre, se il contribuente chiede di rateizzare il versamento di quanto eventualmente dovuto a saldo per il 2024 deve compilare la colonna 7.

Colonna 1: barrare la casella se si ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto Irpef per il 2025.

Colonna 2: indicare la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta se si ritiene che sia dovuto un minore acconto Irpef per il 2025 (in questo caso non deve essere barrata la casella di colonna 1).

Colonna 3: barrare la casella se si ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto dell'addizionale comunale per il 2025.

Colonna 4: indicare la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta se si ritiene che sia dovuto un minore acconto dell'addizionale comunale per il 2025 (in questo caso non deve essere barrata la casella di colonna 3).

Colonna 5: barrare la casella se si ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto della cedolare secca per il 2025.

Colonna 6: indicare la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta se si ritiene che sia dovuto un minore acconto della cedolare secca per il 2025 (in questo caso non deve essere barrata la casella di colonna 5).

Colonna 7: indicare il numero delle rate compreso tra 2 e 6 (massimo 5 per i pensionati), in cui si vuole frazionare il versamento delle seguenti somme eventualmente dovute:

- per il 2024: saldo dell'Irpef, delle addizionali regionale e comunale e della cedolare secca;
- per il 2025: prima rata di acconto Irpef, acconto dell'addizionale comunale, prima rata di acconto della cedolare secca;
- acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata.

Per effetto delle modifiche recate dal decreto legislativo n. 1 del 2024, il pagamento rateale delle suddette somme di saldo e acconto deve concludersi entro il 16 del mese di dicembre. Di conseguenza, il sostituto d'imposta che effettua le operazioni di conguaglio dovrà adeguare il numero di rate eseguibili affinché sia rispettato il suddetto termine, con l'effetto che l'ultima trattenuta potrà essere effettuata insieme alle ritenute operate nel mese di novembre, da versare entro il 16 dicembre, e provvederà a calcolare gli interessi dovuti per la rateazione, pari allo 0,33 per cento mensile.

Nel caso di 730 senza sostituto, il numero di rate è compreso tra 2 e 7 (con le stesse scadenze previste per i pagamenti derivanti dal Mod. Redditi Persone fisiche 2025).

Colonna 8: barrare la casella se si ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto dell'imposta cripto-attività per il 2025.

Colonna 9: indicare la minore somma che si intende versare con il modello F24 se si ritiene che sia dovuto un minore acconto dell'imposta cripto-attività per il 2025 (in questo caso non deve essere barrata la casella di colonna 8).

Colonna 10: barrare la casella se si ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto dell'IVIE per il 2025.

Colonna 11: indicare la minore somma che si intende versare con il modello F24 se si ritiene che sia dovuto un minore acconto dell'IVIE per il 2025 (in questo caso non deve essere barrata la casella di colonna 10).

Colonna 12: barrare la casella se si ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto dell'IVAFE per il 2025.

Colonna 13: indicare la minore somma che si intende versare con il modello F24 se si ritiene che sia dovuto un minore acconto dell'IVAFE per il 2025 (in questo caso non deve essere barrata la casella di colonna 12).

Colonna 14: barrare la casella se si ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni per il 2025.

Colonna 15: indicare la minore somma che si intende versare con il modello F24 se si ritiene che sia dovuto un minore acconto sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni per il 2025 (in questo caso non deve essere barrata la casella di colonna 14).

SEZIONE VI - Soglie di esenzione addizionale comunale

Questa sezione deve essere compilata solo dai contribuenti che risiedono in uno dei **comuni che hanno stabilito**, con riferimento all'addizionale comunale dovuta per il 2024 e per l'acconto relativo al 2025, **una soglia di esenzione in presenza di particolari condizioni che non possono essere ricavate dai dati presenti nel modello di dichiarazione** (ad esempio la composizione del nucleo familiare o l'ISEE – indicatore situazione economica equivalente) e che si trovano nelle condizioni previste dalla delibera che ha stabilito la soglia di esenzione.

Le esenzioni deliberate dai Comuni sono consultabili sul sito "www.finanze.gov.it" ("fiscalità locale, addizionale comunale all'IRPEF").

Con la compilazione del rigo F7 il contribuente attesta il possesso dei requisiti previsti dalla delibera comunale per usufruire dell'agevolazione prevista.

Rigo F7: indicare nella **colonna 1** del rigo l'importo della soglia di esenzione deliberata dal comune con riferimento all'anno 2024. Nella **colonna 2** va indicato il codice "1" in presenza di un'esenzione non collegata con il reddito imponibile o il codice "2" in presenza di altre agevolazioni. Le due colonne sono tra loro alternative.

Indicare nella **colonna 3** del rigo l'importo della soglia di esenzione deliberata dal comune con riferimento all'anno 2025. Nella **colonna 4** va indicato il codice "1" in presenza di un'esenzione non collegata con il reddito imponibile o il codice "2" in presenza di altre agevolazioni. Le due colonne sono tra loro alternative.

SEZIONE VII - Locazioni brevi

Rigo F8: indicare l'importo delle ritenute riportato nel quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2025 al punto 20 e relative ai corrispondenti redditi di locazione indicati nel quadro B e D per il quale nella relativa casella del punto 4 è indicato l'anno "2024". Se in possesso di più quadri della Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2025 o se sono compilati più righe dello stesso quadro (punti 20, 120, 220, 320 e 420 per i quali nella relativa casella del punto 4 è indicato l'anno "2024") indicare la somma delle ritenute.

Se nella CU 2025 nella relativa casella del punto 4 è indicato l'anno 2023, riportare le ritenute indicate nel punto 20, salvo che non siano già state indicate nella dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2023.

Se nella CU 2025 nella casella del punto 4 è indicato l'anno 2025, le ritenute andranno indicate nella dichiarazione dei redditi relative all'anno d'imposta 2025.

Se in possesso di una CU 2024 in cui nella casella del punto 4 è indicato l'anno 2024, indicare le ritenute indicate al punto 20 e relative ai redditi indicati nel quadro B.

SEZIONE VIII - Dati da indicare nel Mod. 730 integrativo

Questa sezione è riservata solo ai contribuenti che presentano il Mod. 730/2025 integrativo e che hanno indicato il codice '1' nella casella "730 integrativo" presente nel frontespizio.

Rigo F9 - Crediti rimborsati

Colonna 1: indicare l'importo del credito Irpef rimborsato che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2025 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 91, colonna 5, del 730-3/2025. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma

congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo del rigo 111, colonna 5, del 730-3/2025.

Colonna 2: indicare l'importo del credito relativo all'addizionale regionale all'Irpef rimborsato che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2025 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 92, colonna 5, del 730-3/2025. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo del rigo 112, colonna 5, del 730-3/2025.

Colonna 3: indicare l'importo del credito relativo all'addizionale comunale all'Irpef rimborsato che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2025 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 93, colonna 5, del 730-3/2025. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo del rigo 113, colonna 5, del 730-3/2025.

Colonna 4: indicare l'importo del credito relativo alla cedolare secca sulle locazioni rimborsato che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2025 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 99, colonna 5, del 730-3/2025. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa colonna l'importo del rigo 119, colonna 5, del 730-3/2025.

Rigo F10 - (Crediti utilizzati con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte)

Colonna 1: indicare l'ammontare del credito Irpef, riportato nella colonna 4 del rigo 91 (o nella colonna 4 del rigo 111 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2025 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte. Ad esempio se nella colonna 4 del rigo 91 del Mod. 730-3/2025 originario è indicato un credito Irpef di 100 euro ma entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo il credito utilizzato in compensazione è pari a 60 euro, occorre riportare in questa colonna 4 l'importo di 60 euro.

Colonna 2: indicare l'ammontare del credito di addizionale regionale, riportato nella colonna 4 del rigo 92 (o nella colonna 4 del rigo 112 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2025 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte.

Colonna 3: indicare l'ammontare del credito di addizionale comunale, riportato nella colonna 4 del rigo 93 (o nella colonna 4 del rigo 113 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2025 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte.

Colonna 4: indicare l'ammontare del credito di cedolare secca sulle locazioni, riportato nella colonna 4 del rigo 99 (o nella colonna 4 del rigo 119 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2025 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte.

Colonna 5: indicare uno dei seguenti codici corrispondenti ai crediti derivanti da imposta sostitutiva:

- '1' credito di imposta sostitutiva cripto-attività;
- '2' credito di imposta sostitutiva IVIE;
- '3' credito di imposta sostitutiva IVAFE;
- '4' credito di imposta sostitutiva redditi capitale fonte estera;
- '5' credito di imposta sostitutiva mance settore turistico alberghiero;
- '8' credito di imposta sostitutiva su bonus e stock option;
- '9' credito di imposta sostitutiva da attività di noleggio occasionale imbarcazioni e navi da diporto;
- '10' credito di imposta sostitutiva redditi da beni sequestrati;
- '11' credito di imposta sostitutiva sulle lezioni private;
- '13' credito di imposta sostitutiva da plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva.

Colonna 6: indicare l'ammontare del credito di imposta sostitutiva che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte, corrispondente al codice indicato in colonna 5:

- '1' credito di imposta sostitutiva cripto-attività riportato nella colonna 7 del rigo 301 (o nella colonna 7 del rigo 351 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2025 originario;
- '2' credito di imposta sostitutiva IVIE riportato nella colonna 7 del rigo 304 (o nella colonna 7 del rigo 354 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2025 originario;
- '3' credito di imposta sostitutiva IVAFE riportato nella colonna 7 del rigo 307 (o nella colonna 7 del rigo 357 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2025 originario;
- '4' credito di imposta sostitutiva redditi capitale fonte estera riportato nella colonna 7 del rigo 310 (o nella colonna 7 del rigo 360 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2025 originario;
- '5' credito di imposta sostitutiva mance settore turistico alberghiero riportato nella colonna 7 del rigo 311 (o nella colonna 7 del rigo 361 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2025 originario;
- '8' credito di imposta sostitutiva su bonus e stock option riportato nella colonna 7 del rigo 314 (o nella colonna 7 del rigo 364 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2025 originario;
- '9' credito di imposta sostitutiva da attività di noleggio occasionale imbarcazioni e navi da diporto riportato nella colonna 7 del rigo 315 (o nella colonna 7 del rigo 365 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2025 originario;
- '10' credito di imposta sostitutiva redditi da beni sequestrati riportato nella colonna 7 del rigo 316 (o nella colonna 7 del rigo 366 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2025 originario;
- '11' credito di imposta sostitutiva sulle lezioni private riportato nella colonna 7 del rigo 317 (o nella colonna 7 del rigo 367 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2025 originario;
- '13' credito di imposta sostitutiva da plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva riportato nella colonna 7 del rigo 321 (o nella colonna 7 del rigo 371 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2025 originario.

SEZIONE IX - Altri Dati

Rigo F11 - (Detrazioni incapiienti rimborsate): deve essere compilato dai contribuenti ai quali il sostituto d'imposta ha rimborsato per l'anno 2024 delle somme per detrazioni che non hanno trovato capienza nell'imposta lorda.

Colonna 2: indicare il credito riconosciuto dal sostituto d'imposta con riferimento alla detrazione per canoni di locazione che non ha trovato capienza nell'imposta lorda, risultante dal punto 371 della Certificazione Unica 2025 (*"Credito riconosciuto per canoni di locazione"*).

Rigo F14 - Eccedenza versamento imposte sostitutive

Nella **colonna 1 (codice imposta)**: indicare uno dei seguenti codici corrispondenti alle eccedenze di versamento da imposta sostitutiva:

- '1' eccedenza di versamento di imposta sostitutiva su crypto-attività;
- '2' eccedenza di versamento di imposta sostitutiva IVIE;
- '3' eccedenza di versamento di imposta sostitutiva IVAFE;
- '4' eccedenza di versamento di imposta sostitutiva redditi capitale fonte estera;
- '5' eccedenza di versamento di imposta sostitutiva da mance settore turistico alberghiero;
- '6' eccedenza di versamento di imposta sostitutiva su proventi delle obbligazioni non assoggettabili a imposta sostitutiva
- '7' eccedenza di versamento di imposta sostitutiva da proventi derivanti da depositi in garanzia;
- '8' eccedenza di versamento di imposta sostitutiva su bonus e stock option;
- '9' eccedenza di versamento di imposta sostitutiva da attività di noleggio occasionale imbarcazioni e navi da diporto;
- '10' eccedenza di versamento di imposta sostitutiva redditi da beni sequestrati;
- '11' eccedenza di versamento di imposta sostitutiva sulle lezioni private;
- '12' eccedenza di versamento di imposta sostitutiva pensionati esteri;
- '13' eccedenza di imposta sostitutiva da plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva;
- '14' eccedenza di versamento di imposta sostitutiva da plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva crypto-attività;
- '15' eccedenza di versamento di imposta sostitutiva frontalieri su retribuzioni svizzere.

Nella **colonna 2 (importo)**: indicare l'ammontare dell'eccedenza da versamento di imposta sostitutiva corrispondente al codice indicato in colonna 1.

11. QUADRO G - Crediti d'imposta

In questo quadro vanno indicati:

- i crediti d'imposta relativi ai fabbricati;
- il credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione;
- il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero;
- il credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo;
- il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione;
- il credito d'imposta per l'acquisto della prima casa *under 36*;
- il credito d'imposta erogazioni liberali a sostegno della cultura - Art bonus;
- il credito d'imposta per negoziazione e arbitrato;
- il credito d'imposta per erogazioni liberali a sostegno degli investimenti in favore della scuola – School bonus;
- il credito d'imposta per la videosorveglianza;
- il credito d'imposta per le mediazioni;
- il credito d'imposta per il contributo unificato
- il credito d'imposta per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE);
- il credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi e per la realizzazione di nuove strutture sportive - Sport bonus;
- il credito d'imposta per erogazioni liberali per bonifica ambientale;
- il credito d'imposta per sanificazione e acquisto dispositivi di protezione;
- il credito d'imposta per depuratori acqua e riduzione consumo di plastica;
- il credito d'imposta social bonus;
- il credito d'imposta per attività fisica adattata;
- il credito d'imposta per accumulo energia da fonti rinnovabili;
- il credito d'imposta per le erogazioni liberali a favore delle fondazioni ITS Academy;
- il credito d'imposta per le erogazioni liberali a favore delle fondazioni ITS Academy che operano in zone con alta disoccupazione.

SEZIONE I - Crediti d'imposta relativi ai fabbricati

In questa sezione devono essere indicati il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa e quello per i canoni di locazione non percepiti.

Rigo G1 - Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa: deve essere compilato dai contribuenti che hanno maturato un credito d'imposta a seguito del riacquisto della prima casa.

Questo rigo non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito di imposta:

- per ridurre l'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina;
- per ridurre le imposte di registro, ipotecarie e catastali, oppure le imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione): riportare il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 131 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del mod. 730/2024, o nel rigo RN47, col. 11, del Mod. REDDITI PF 2024.



Per individuare le condizioni per fruire dei benefici sulla prima casa si rimanda alle informazioni contenute nelle "Guide fiscali" reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Colonna 2 (Credito anno 2024): indicare il credito d'imposta maturato nel 2024. L'importo del credito è pari all'imposta di registro o all'IVA pagata per il primo acquisto agevolato; in ogni caso questo importo non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA dovuta in relazione al secondo acquisto.

Il credito d'imposta spetta quando ricorrono le seguenti condizioni:

- l'immobile è stato acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di presentazione della dichiarazione dei redditi;
- l'acquisto è stato effettuato entro un anno dalla vendita di un altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa oppure se la vendita dell'altro immobile acquistato usufruendo dell'agevolazione prima casa è effettuata entro un anno dall'acquisto della nuova prima casa. È stata disposta la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 ottobre 2023, dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio 'prima casa' e ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della 'prima casa'. I predetti termini sospesi hanno iniziato a decorrere o hanno ripreso a decorrere dal 31 ottobre 2023. Tale sospensione si è resa necessaria allo scopo di impedire la decadenza dal beneficio, attese le difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- i contribuenti interessati non sono decaduti dal beneficio prima casa.

Si precisa che il credito d'imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l'abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni per la "prima casa"), purché dimostrino che alla data di acquisto dell'immobile ceduto erano comunque in possesso dei requisiti necessari in base alla normativa vigente in materia di acquisto della c.d. "prima casa", e questa circostanza risulti nell'atto di acquisto dell'immobile per il quale il credito è concesso.

Colonna 3 (Credito compensato nel Mod. F24): riportare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione del 730/2025.

Rigo G2 - Credito d'imposta per i canoni di locazione non percepiti: indicare il credito d'imposta spettante per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo scaduti e non percepiti, come risulta accertato nel provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità. In proposito vedere in Appendice la voce "Credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti".

SEZIONE II - Credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione e sottoconti di PEPP

I contribuenti che aderiscono alle forme pensionistiche complementari e che sono titolari di sottoconti di PEPP possono richiedere, per determinate esigenze (ad esempio spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni e acquisto della prima casa), un'anticipazione delle somme relative alla posizione individuale maturata. Sulle somme anticipate è applicata una ritenuta a titolo d'imposta.

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Tale versamento contributivo ha lo scopo di ricostituire la posizione individuale esistente all'atto dell'anticipazione. La reintegrazione può avvenire in unica soluzione o mediante contribuzioni periodiche.

Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Chi aderisce deve rendere un'espressa dichiarazione al fondo con la quale dispone se e per quale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro. La comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è effettuato il reintegro. Il credito d'imposta spetta solo con riferimento alle somme qualificate come reintegro nel senso sopra descritto. Per approfondimenti si vedano il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, la circolare n. 70 del 18 dicembre 2007, e la risposta ad interpello n. 193 del 14 aprile 2022 dell'Agenzia delle Entrate.

Rigo G3

Colonna 1 (Anno anticipazione) Indicare l'anno in cui è stata percepita l'anticipazione delle somme relative alla posizione contributiva individuale maturata.

Colonna 2 (Reintegro totale/parziale): indicare uno dei seguenti codici relativi alla misura del reintegro:

- **codice 1** se l'anticipazione è stata reintegrata totalmente;
- **codice 2** se l'anticipazione è stata reintegrata solo in parte.

Colonna 3 (Somma reintegrata): indicare l'importo che è stato versato nel 2024 per reintegrare l'anticipazione percepita.

Colonna 4 (Residuo precedente dichiarazione): indicare il credito d'imposta che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 134 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2024 o nel rigo RN47, col. 13, del Mod. REDDITI PF 2024.

Colonna 5 (Credito): indicare l'importo del credito d'imposta spettante con riferimento alla somma reintegrata.

Colonna 6 (di cui compensato in F24): indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

SEZIONE III - Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero

Questa sezione è riservata ai contribuenti che hanno percepito redditi in un Paese estero nel quale sono state pagate imposte a titolo definitivo per le quali chi presta l'assistenza fiscale può riconoscere un credito d'imposta. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte che non possono essere più rimborsate. Pertanto, non vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.

Le imposte da indicare in questa sezione sono quelle divenute definitive a partire dal 2024 (se non sono state già indicate nella dichiarazione precedente) fino al termine di presentazione del 730/2025, anche se riferite a redditi percepiti negli anni precedenti.

Per maggiori dettagli riguardo la disciplina dei crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero, in particolare in merito alla documentazione da conservare ai fini della verifica della detrazione e quella idonea a dimostrare l'avvenuto pagamento delle imposte all'estero, si rinvia alla circolare n. 9/E del 5 marzo 2015.

Rigo G4

Colonna 1 (Codice Stato estero): indicare il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito, rilevabile dalla tabella n. 10 presente in Appendice. Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 377 della stessa certificazione.

Colonna 2 (Anno): indicare l'anno d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero. Se il reddito è stato prodotto nel 2024 indicare "2024". Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 378 della stessa certificazione.

Colonna 3 (Reddito estero): indicare il reddito prodotto all'estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Se questo è stato prodotto nel 2024 va riportato il reddito già indicato nei quadri C e D del 730/2025 per il quale compete il credito. In questo caso non devono essere compilate le colonne 5, 6, 7, 8 e 9 del rigo G4. Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 379 della stessa certificazione.

Colonna 4 (Imposta estera): indicare le imposte pagate all'estero divenute definitive a partire dal 2024 e fino alla data di presentazione del 730/2025 per le quali non si è già usufruito del relativo credito d'imposta nelle precedenti dichiarazioni. Ad esempio, se per redditi prodotti all'estero nel 2021 nello Stato A, è stata pagata un'imposta complessiva di 300 euro, diventata definitiva per 200 euro entro il 31 dicembre 2023 (già riportata nel rigo G4 del modello 730/2024) e per 100 euro entro il 31 dicembre 2024, nella colonna 4 di questo rigo G4 deve essere indicato l'importo di 100 euro, relativo alla sola imposta divenuta definitiva nel 2024. Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 380 della stessa certificazione. Si precisa che se il reddito prodotto all'estero ha concorso solo in parte alla formazione del reddito complessivo in Italia anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente.

Colonna 5 (Reddito complessivo): indicare il reddito complessivo relativo all'anno d'imposta indicato in colonna 2, aumentato eventualmente dei crediti d'imposta sui fondi comuni e dei crediti d'imposta sui dividendi (se ancora in vigore nell'anno di produzione del reddito). Per l'anno 2023 l'importo è dato dall'ammontare indicato nel rigo 11 del Mod. 730-3/2024 o dal risultato della seguente formula: rigo RN1 (col. 2 – col. 3) + col. 5 del Mod. REDDITI PF 2024.

Colonna 6 (Imposta lorda): indicare l'imposta lorda italiana relativa all'anno d'imposta riportato in colonna 2. Per l'anno 2023 il dato si trova nel rigo RN5 del Mod. REDDITI PF 2024 o nel rigo 16 del Mod. 730-3/2024.

Colonna 7 (Imposta netta): indicare l'imposta netta italiana relativa all'anno d'imposta indicato in colonna 2. Per l'anno 2023 il dato si trova nel rigo RN26, colonna 2, del Mod. REDDITI PF 2024 o nel rigo 50 del Mod. 730-3/2024.

Colonna 8 (Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni): indicare il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti all'estero nell'anno indicato in colonna 2, indipendentemente dallo Stato estero di riferimento. Pertanto, può essere necessario compilare questa colonna se nelle precedenti dichiarazioni dei redditi è stato compilato il rigo relativo al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero (quadro G, rigo G4 del Mod. 730/2024 o del Mod. 730/2023 o quadro RU o quadro CE, Sez. I del Fascicolo 3 del Mod. REDDITI PF 2024 o del Mod. REDDITI PF 2023).

■ Contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti nell'anno indicato in col. 2 nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2023

I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello 730/2024 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 corrisponde a quello indicato in colonna 2 del rigo G4 della precedente dichiarazione. In questo caso, riportare in questa colonna l'importo, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, indicato nella colonna 2 "Totale credito utilizzato" del rigo 145 (o 146 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2024.

I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello REDDITI PF 2024 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 corrisponde a quello indicato in colonna 2 dei rigi da CE1 a CE3 del Fascicolo 3 del modello REDDITI PF 2024. In questo caso riportare in questa colonna l'importo, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, indicato nella colonna 4 dei rigi CE4 e CE5 del Fascicolo 3 del Mod. REDDITI PF 2024.

Colonna 9 (Credito relativo allo Stato estero indicato in col. 1): indicare il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per redditi prodotti nello stesso anno indicato in colonna 2 e nello Stato estero indicato in colonna 1.

L'importo da riportare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8. Di conseguenza, la colonna 9 non va compilata se non risulta compilata la colonna 8.

La compilazione di questa colonna è necessaria quando l'imposta complessivamente pagata in uno Stato estero è diventata definitiva in diversi anni di imposta e pertanto si è usufruito del relativo credito d'imposta in dichiarazioni relative ad anni di imposta diversi.

Nel caso ipotizzato nell'esempio che segue:

Stato estero	Anno di produzione del reddito	Reddito prodotto all'estero	Imposta estera		
			Imposta pagata all'estero	di cui resasi definitiva nel corso del 2023	di cui resasi definitiva nel corso del 2024
A	2023	1.000	350	200	150

l'importo da indicare nella colonna 9 è di 200 euro, pari al credito utilizzato nella dichiarazione relativa ai redditi del 2023 per la parte d'imposta divenuta definitiva.

Credito già utilizzato nel Mod. 730/2024

Se nella dichiarazione Mod. 730/2024 è stato compilato un rigo G4 nel quale sono stati indicati uno Stato estero e un anno di produzione identici a quelli riportati in questo rigo G4, l'importo da riportare nella colonna 9 è indicato nel rigo 145 (o 146 per il coniuge) del Mod. 730-3/2024, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, colonna 4 o 6 "Credito utilizzato", riferita al medesimo Stato estero.

Se i redditi sono stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto modello. Analogamente occorre procedere se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in anni diversi.

SEZIONE IV - Credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo

Questa sezione è riservata ai contribuenti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo ai quali è stato riconosciuto, a seguito di apposita domanda presentata al Comune del luogo dove è situato l'immobile, un credito d'imposta per le spese sostenute per gli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, oppure per l'acquisto di una nuova abitazione principale equivalente a quella distrutta.

Rigo G5 - Abitazione principale: il credito d'imposta riconosciuto per l'abitazione principale è utilizzabile in diminuzione dell'IRPEF e ripartito in 20 quote costanti relative all'anno in cui la spesa è stata sostenuta e ai successivi anni.

Si precisa che se il credito è stato riconosciuto per la ricostruzione sia dell'abitazione principale sia delle parti comuni dell'immobile, devono essere compilati due distinti righi, utilizzando un quadro aggiuntivo.

Colonna 1 (Codice fiscale): indicare il codice fiscale della persona che ha presentato, anche per conto del dichiarante, la domanda per l'accesso al contributo. La colonna non va compilata se la domanda è stata presentata dal dichiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali va indicato il codice fiscale del condominio. Per gli interventi su unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa va indicato il codice fiscale della cooperativa.

Colonna 2 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2024.

Colonna 3 (Totale credito): indicare l'importo del credito d'imposta riconosciuto per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell'abitazione principale danneggiata o distrutta, oppure per l'acquisto di una nuova abitazione equivalente all'abitazione principale distrutta.

Colonna 4 (Residuo precedente dichiarazione): riportare il credito d'imposta per l'acquisto dell'abitazione principale che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 133 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2024, o quello indicato nel rigo RN47, col. 21, del Mod. REDDITI PF 2024. Se il credito d'imposta è stato riconosciuto per la ricostruzione sia dell'abitazione principale sia delle parti comuni dell'immobile, il credito residuo derivante dalla precedente dichiarazione va riportato esclusivamente nel primo modulo compilato.

Si fa presente che se la quota del credito spettante per l'anno d'imposta 2024 è superiore all'imposta netta, chi presta l'assistenza fiscale riporterà nel rigo 133 del Mod. 730-3 l'ammontare del credito che non ha trovato capienza e che potrà essere utilizzato dal contribuente nella successiva dichiarazione dei redditi.

Rigo G6 - Altri immobili: per gli interventi riguardanti immobili diversi dall'abitazione principale spetta un credito d'imposta da ripartire, a scelta del contribuente in 5 o in 10 quote costanti e che non può eccedere, in ciascuno degli anni, l'imposta netta.

Se è stato riconosciuto il credito con riferimento a più immobili deve essere compilato un rigo per ciascun immobile utilizzando quadri aggiuntivi. Il credito spetta nel limite complessivo di 80.000 euro.

Colonna 1 (Impresa/professione): barrare la casella se l'immobile locato per il quale è stato riconosciuto il credito è adibito all'esercizio d'impresa o della professione.

Colonna 2 (Codice fiscale): indicare il codice fiscale di chi ha presentato, anche per conto del dichiarante, la domanda per l'accesso al contributo. Si rimanda ai chiarimenti forniti con le istruzioni alla colonna 1 del rigo G5.

Colonna 3 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2024.

Colonna 4 (Rateazione): indicare il numero di quote (5 o 10) in cui si è scelto di ripartire il credito d'imposta.

Colonna 5 (Totale credito): indicare l'importo del credito d'imposta riconosciuto per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell'immobile diverso dall'abitazione principale danneggiato o distrutto.

Chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà la quota di credito che spetta per l'anno d'imposta 2024 nei limiti dell'imposta netta.

SEZIONE VI - Credito d'imposta per l'acquisto della prima casa under 36

Rigo G8 - Credito d'imposta per l'acquisto della prima casa under 36: deve essere compilato dai contribuenti che hanno maturato un credito d'imposta a seguito dell'acquisto nel corso del 2024 della prima casa assoggettata ad IVA.

L'agevolazione "prima casa under 36" può trovare applicazione in relazione agli atti definitivi stipulati entro la data del 31 dicembre 2024 anche relativi a contratti preliminari sottoscritti e registrati prima dell'entrata in vigore dell'articolo 64 del decreto-legge n. 73 del 2021 (Principio di diritto n. 5/E del 2024), a condizione che sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione entro il termine finale di cui al comma 9 del citato articolo 64, ossia entro il 31 dicembre 2023 (cfr., in tal senso, Circolare n. 14/E del 18 giugno 2024).

Si precisa che per gli atti definitivi di acquisto della casa di abitazione stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 29 febbraio 2024, il credito d'imposta è attribuito in misura pari alle imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso rispetto a quelle che sarebbero state dovute ai sensi dell'articolo 64, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Il credito d'imposta non è riconosciuto in via automatica agli acquirenti. La fruizione del credito presuppone, infatti, che il contribuente renda al notaio una dichiarazione, con un atto integrativo redatto secondo le medesime formalità giuridiche dell'atto di trasferimento, in cui manifesti la volontà di avvalersi dei benefici fiscali "prima casa under 36" e dichiarare di essere in possesso dei relativi requisiti richiesti dalla legge.

Per poter fruire del beneficio è necessario che gli acquirenti non abbiano compiuto 36 anni nel corso dell'anno in cui hanno acquistato la prima casa e abbiano un valore dell'Isee (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 40mila euro annui.

Il relativo credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il codice tributo 6928, ovvero in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione. Il credito d'imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.



Per individuare le condizioni per fruire dei benefici sulla prima casa si rimanda alle informazioni contenute nelle "Guide fiscali" reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione): riportare il credito d'imposta per l'acquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 156 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2024, o indicato nel rigo RN47, col. 44, del Mod. REDDITI PF 2024.

Colonna 2 (Credito anno 2024): indicare il credito d'imposta maturato nel 2024 e che non è stato indicato nella precedente dichiarazione. L'importo del credito è pari all'IVA pagata in occasione dell'acquisto della prima casa.

Colonna 3 (di cui compensato nel Mod. F24): riportare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione del 730/2025.

Colonna 4 (di cui compensato in atto): riportare il credito d'imposta utilizzato in compensazione negli atti stipulati successivamente all'acquisto della prima casa assoggettata ad IVA.

SEZIONE VII - Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (art bonus)

Rigo G9

Colonna 1 (Spesa 2024): indicare l'ammontare delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso del 2024:

- a sostegno di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- a sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione e, dal 27 dicembre 2017, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione. Dal 19 maggio 2020 anche per quelle a sostegno dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti;
- per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Il credito è riconosciuto anche per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi (articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106).

Il credito d'imposta spetta anche per le erogazioni liberali effettuate a favore (art. 17 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229):

- del Ministero della Cultura per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose;
- dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.

Colonna 2 (Residuo 2023): indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 130 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2024, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 26, del Mod. REDDITI PF 2024.

Colonna 3 (Rata credito 2023): indicare l'importo riportato nel rigo 160, colonna 2 (colonna 4 per il coniuge), del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2024, o l'ammontare indicato nel rigo RN30, colonna 1, del Mod. REDDITI PF 2024.

Colonna 4 (Rata credito 2022): indicare l'importo riportato nel rigo 160, colonna 1 (colonna 3 per il coniuge), del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2024, o l'ammontare indicato nel rigo CR14, colonna 3, del Mod. REDDITI PF 2024.

Per le predette erogazioni liberali è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 65 per cento.

Il credito d'imposta spetta nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo. La parte della quota annuale non utilizzata (rigo 130 del Modello 730-3) è fruibile negli anni successivi ed è riportata in avanti nelle dichiarazioni dei redditi.

Le erogazioni liberali devono essere state effettuate esclusivamente mediante uno dei seguenti sistemi di pagamento:

- banca;
- ufficio postale;
- sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Per ulteriori approfondimenti consultare la circolare n. 24/E del 31 luglio 2014.



Per le liberalità a sostegno della cultura, contraddistinte dai codici 26, 27 e 28 da indicare nei righe da E8 a E10 della sezione I del quadro E, la detrazione dall'imposta lorda spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel presente credito.

SEZIONE XIII - Altri crediti d'imposta

Nel rigo G15 vanno indicati i crediti d'imposta diversi da quelli indicati nelle precedenti sezioni.

Per indicare più crediti d'imposta, occorre compilare più moduli, secondo le istruzioni fornite nel paragrafo "Modelli aggiuntivi", parte II, capitolo 7.

Nella **colonna 1 (codice)** indicare i seguenti codici:

- '2' credito d'imposta **Ape**. È il credito d'imposta che l'Inps ha riconosciuto ai contribuenti che si sono avvalsi dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE). L'APE è un prestito corrisposto a quote mensili per dodici mensilità che va restituito a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore, al pensionato è riconosciuto dall'Inps un credito d'imposta annuo nella misura massima del 50 per cento dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall'INPS per l'intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione;

- '3'** credito d'imposta **sport bonus**. Ai contribuenti, indicati nella tabella A allegata al decreto del 12 agosto 2020 e al decreto del 15 dicembre 2020, spetta un credito d'imposta in misura pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate fino all'anno 2020 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi. Il credito d'imposta spettante è riconosciuto nel limite del 20 per cento del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. I soggetti che effettuano tali erogazioni liberali non possono cumulare il credito d'imposta con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.
- Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le erogazioni liberali devono essere effettuate tramite bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari;
- '4'** credito d'imposta per **bonifica ambientale**. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018 e comunque dopo la pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2021 (G.U. n. 32 dell'8 febbraio 2022), per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta spettante è riconosciuto nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Le disposizioni attuative sono individuate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2021;
- '6'** credito d'imposta per **l'incremento dell'occupazione**. Credito d'imposta istituito dall'articolo 2, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a favore dei datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, hanno incrementato il numero di lavoratori dipendenti (ad esempio colf e badanti) con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree svantaggiate delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise. Il credito d'imposta è utilizzabile anche in compensazione nel modello F24. È possibile indicare solamente la quota annuale non utilizzata nell'anno precedente;
- '7'** credito d'imposta **per le erogazioni liberali a sostegno della scuola (school bonus)**. Il credito d'imposta spettava a chi effettuava erogazioni in denaro in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione, cioè istituzioni scolastiche statali, istituzioni scolastiche paritarie private e degli enti locali.
- In particolare, veniva riconosciuto per queste tipologie di investimenti:
- realizzazione di nuove strutture scolastiche;
 - manutenzione e potenziamento di quelle esistenti;
 - interventi per il miglioramento dell'occupabilità degli studenti.
- Dall'anno d'imposta 2020 è possibile indicare solamente la quota annuale non utilizzata nell'anno precedente;
- '8'** credito d'imposta **per videosorveglianza**. Credito d'imposta per le spese sostenute per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché connesse a contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali. Il credito d'imposta era pari all'importo delle spese indicate nell'istanza presentata all'Agenzia delle Entrate entro il 20 marzo 2017. Il credito d'imposta è utilizzabile anche in compensazione nel modello F24. È possibile indicare solamente la quota annuale non utilizzata nell'anno precedente;
- '9'** credito d'imposta **per sanificazione e acquisto dispositivi di protezione**. Alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento di attività di bed and breakfast, spetta un credito d'imposta in misura pari al **30 per cento** delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10 novembre 2021 è stato stabilito che la percentuale di fruizione del credito d'imposta è pari al 100%. Il credito d'imposta è utilizzabile anche in compensazione nel modello F24. A partire dall'anno d'imposta 2022 è possibile indicare in dichiarazione il solo importo portato a nuovo dalla dichiarazione dell'anno precedente;
- '10'** credito d'imposta **per depuratori acqua e riduzione consumo di plastica**. Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, spetta un credito d'imposta nella misura del **50 per cento** delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Se si fruisce del credito d'imposta per più unità immobiliari, occorre compilare un rigo per ciascuna di esse. Il credito d'imposta è utilizzabile anche in compensazione nel modello F24. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 22 marzo 2024 è stabilita la misura del credito effettivamente spettante con riferimento alle spese sostenute nel 2023. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo dei contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile conseguita, in analogia a quanto previsto per in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, le informazioni sugli interventi effettuati sono trasmesse per via telematica all'ENEA;
- '11'** credito d'imposta per **social bonus**. Alle persone fisiche è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore degli enti del terzo settore e comunque nel limite del 15% del reddito imponibile. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è fruibile a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata effettuata l'erogazione liberale. La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi d'imposta successivi, fino ad esaurimento del credito. Le erogazioni liberali vanno effettuate in favore degli enti del Terzo settore che hanno presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, assegnati ai suddetti Enti del Terzo Settore e da questi utilizzati esclu-

sivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali, e che sono stati approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Le erogazioni liberali vanno effettuate esclusivamente mediante sistemi di pagamento che ne garantiscano la tracciabilità, tramite banche, uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. Per le suddette erogazioni non è possibile fruire delle agevolazioni previste per il cod. 61, il cod. 71, il cod. 76 da indicare nei righi da E8 a E10, il rigo E36 e il rigo E26, cod. 7;

- '12' credito d'imposta **per attività fisica adattata**. Per l'anno di imposta 2022 è stato riconosciuto un credito d'imposta per le spese documentate sostenute per fruire di attività fisica adattata. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio e per il suo recupero in caso di utilizzo illegittimo. Il credito d'imposta è fruibile in dichiarazione in diminuzione delle imposte e la quota non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei redditi relativi ai successivi periodi d'imposta. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia 24 marzo 2023 è stata stabilita la misura del credito d'imposta spettante;
- '13' credito d'imposta per **installazione di sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili**. Per l'anno di imposta 2022 è stato riconosciuto, un credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Il credito d'imposta è fruibile in dichiarazione in diminuzione delle imposte e la quota non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei redditi relativi ai successivi periodi d'imposta. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia 5 aprile 2023 è stabilita la misura del credito d'imposta spettante. L'utilizzo del credito non consente la fruizione di altre agevolazioni previste per la medesima tipologia di spesa;
- '14' credito d'imposta per erogazioni liberali in favore delle **fondazioni ITS Academy**. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy e per le donazioni, i lasciti, i legati e gli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche con espressa destinazione all'incremento del patrimonio delle stesse fondazioni, spetta un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate;
- '15' credito d'imposta per erogazioni liberali in favore delle **fondazioni ITS Academy in province con alta disoccupazione**. Qualora le erogazioni, le donazioni, i lasciti, i legati e gli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche con espressa destinazione all'incremento del patrimonio delle stesse fondazioni, sia effettuata in favore di fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il credito d'imposta è pari al 60 per cento del valore delle menzionate liberalità.

I crediti d'imposta di cui ai codici '14' e '15' sono riconosciuti a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del D.Lgs. n. 241 del 1997, ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è effettuata l'elargizione. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato può essere fruito nei periodi d'imposta successivi.

- '16' credito d'imposta **mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali**. Alle parti che raggiungono un accordo di conciliazione è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta agli organismi di mediazione.

Nei casi in cui si è tenuti preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi.

Tali crediti d'imposta sono utilizzabili nel limite complessivo di seicento euro per procedura e comunque fino ad un importo massimo annuale di duemilaquattrocento euro. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della metà.

La domanda di attribuzione dei crediti di imposta conciliazione e mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito www.giustizia.it **entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di conclusione delle relative procedure deflative**.

Il Ministero, **entro il 30 aprile dell'anno in cui è presentata la domanda di attribuzione** dei crediti d'imposta, comunica al richiedente l'importo del credito d'imposta spettante.

I crediti di imposta non danno luogo a rimborso e sono utilizzabili anche in compensazione con il modello F24 a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione del Ministero della Giustizia. Il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate, pena di rifiuto dell'operazione di versamento.

- '17' credito d'imposta **per negoziazione e arbitrato**. Alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri, è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso e comunque fino a 250 euro.

A decorrere dal 7 agosto 2023 la domanda di attribuzione dei crediti di imposta negoziazione e arbitrato deve essere presentata, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito www.giustizia.it **entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di conclusione delle relative procedure deflative**.

Il Ministero, **entro il 30 aprile dell'anno in cui è presentata la domanda di attribuzione** dei crediti d'imposta, comunica al richiedente l'importo del credito d'imposta spettante.

I crediti di imposta non danno luogo a rimborso e sono utilizzabili anche in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione del Ministero della Giustizia tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell'operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate.

- '18' credito d'imposta **contributo unificato**. Quando è raggiunto l'accordo in caso di mediazione demandata dal giudice, alle parti è riconosciuto un credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di cinquecentodiciotto euro.

La domanda di attribuzione del credito di imposta contributo unificato deve essere presentata, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito www.giustizia.it **entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di conclusione delle relative procedure deflative**.

Il Ministero, entro il 30 aprile dell'anno in cui è presentata la domanda di attribuzione dei crediti d'imposta, comunica al richiedente l'importo del credito d'imposta spettante.

Il credito di imposta non dà luogo a rimborso ed è utilizzabile anche in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione del Ministero della Giustizia tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell'operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Nella **colonna 2 (Importo)**:

- se in colonna 1 è stato indicato il codice '2' (**Ape**), indicare l'importo indicato nel punto 381 del modello di Certificazione Unica 2025;
- se in colonna 1 è stato indicato il codice '4' (**bonifica ambientale**), se in possesso dell'attestazione rilasciata dal portale gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex Ministero della Transizione ecologica), indicare l'importo delle erogazioni liberali effettuate;
- se in colonna 1 è stato indicato il codice '11' (**social bonus**) indicare l'importo dell'erogazioni liberali effettuate;
- se in colonna 1 è stato indicato il codice '14' (**fondazioni ITS Academy**) o '15' (**fondazioni ITS Academy in province con alta disoccupazione**), indicare l'importo dell'erogazioni liberali effettuate;
- se in colonna 1 è stato indicato il codice '16' (**mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali**) o '17' (**per negoziazione e arbitrato**) o '18' (**contributo unificato**), indicare l'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione del Ministero della giustizia, ricevuta entro il 30 aprile 2025.

Colonna 3 (Residuo 2023): indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 157, colonna 1 (colonna 2 per il coniuge) del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2024, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 39, del Mod. REDDITI PF 2024, se in colonna 1 è indicato il codice '3' (**sport bonus**).

Se in colonna 1 è indicato il codice '4' (**bonifica ambientale**), riportare l'importo che è esposto nel rigo 157, colonna 3 (colonna 4 per il coniuge) del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2024, o quello indicato nel rigo RN47, col. 40, del quadro RN del Mod. REDDITI PF 2024.

Se in colonna 1 è indicato il codice '6' (**incremento dell'occupazione**), riportare l'importo che è esposto nel rigo 157, colonna 5 (colonna 6 per il coniuge) del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2024, o quello indicato nel rigo RN47, col. 12, del quadro RN del Mod. REDDITI PF 2024.

Se in colonna 1 è indicato il codice '7' (**school bonus**), indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 157, colonna 7 (colonna 8 per il coniuge) del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2024, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 27, del Mod. REDDITI PF 2024.

Se in colonna 1 è indicato il codice '8' (**videosorveglianza**), indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 157, colonna 9 (colonna 10 per il coniuge) del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2024, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 28, del Mod. REDDITI PF 2024.

Se in colonna 1 è stato indicato il codice '9' (**sanificazione e acquisto dispositivi di protezione**), indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 157, colonna 11 (colonna 12 per il coniuge) del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2024, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 45, del Mod. REDDITI PF 2024.

Se in colonna 1 è stato indicato il codice '10' (**depuratori acqua e riduzione consumo di plastica**), indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 157, colonna 13 (colonna 14 per il coniuge) del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2024, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 46, del Mod. REDDITI PF 2024.

Se in colonna 1 è stato indicato il codice '12' (**attività fisica adattata**), indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 157, colonna 17 (colonna 18 per il coniuge) del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2024, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 51, del Mod. REDDITI PF 2024.

Se in colonna 1 è stato indicato il codice '13' (**installazione di sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili**), indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 157, colonna 19 (colonna 20 per il coniuge) del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2024, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 52, del Mod. REDDITI PF 2024.

Se in colonna 1 è stato indicato il codice '14' (**fondazioni ITS Academy**), indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 157, colonna 21 (colonna 22 per il coniuge) del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2024, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 53, del Mod. REDDITI PF 2024.

Se in colonna 1 è stato indicato il codice '15' (**fondazioni ITS Academy in province con alta disoccupazione**), indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 157, colonna 23 (colonna 24 per il coniuge) del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2024, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 54, del Mod. REDDITI PF 2024.

Se in colonna 1 è stato indicato il codice '16' (**mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali**) indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 157, colonna 25 (colonna 26 per il coniuge) del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2024, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 14, del Mod. REDDITI PF 2024.

Se in colonna 1 è stato indicato il codice '17' (**per negoziazione e arbitrato**) indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 157, colonna 27 (colonna 28 per il coniuge) del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2024, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 15, del Mod. REDDITI PF 2024.

Se in colonna 1 è stato indicato il codice '18' (**contributo unificato**) indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 157, colonna 29 (colonna 30 per il coniuge) del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2024, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 56, del Mod. REDDITI PF 2024.

Colonna 4 (Rata/Spesa 2022): indicare l'importo della rata del **credito d'imposta per bonifica ambientale (codice 4)** riportato nel rigo 159, colonna 1 (colonna 3 per il coniuge), del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2024, o l'ammontare indicato nel rigo RN32, colonna 6, del Mod. REDDITI PF 2023, se in colonna 1 è indicato il codice 4 (**bonifica ambientale**). Se in colonna 1 è indicato il codice '14' o '15', indicare l'importo delle erogazioni liberali effettuate nel 2022.

Colonna 5 (Rata/Spesa 2023): indicare l'importo della rata del **credito d'imposta per bonifica ambientale (codice 4)** riportato nel rigo 159, colonna 2 (colonna 4 per il coniuge), del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2024, o l'ammontare indicato nel rigo

RN32 colonna 6 del Mod. REDDITI PF 2024. Se in colonna 1 è indicato il codice '14' o '15', indicare l'importo delle erogazioni liberali effettuate nel 2023.

Colonna 6 (di cui compensato in F24): se in colonna 1 è stato indicato il codice '6' (incremento dell'occupazione), '8' (videosorveglianza), '9' (sanificazione e acquisto dispositivi di protezione), '10' (depuratori acqua e riduzione consumo di plastica), '14' (fondazioni ITS Academy), '15' (fondazioni ITS Academy in province con alta disoccupazione), '16' mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali), '17' (negoziante e arbitro) e '18' (contributo unificato) indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

12. QUADRO I - Imposte da compensare

Questo quadro può essere compilato dal contribuente che sceglie di utilizzare l'eventuale credito che risulta dal modello 730/2025 **per pagare, mediante compensazione nel Mod. F24, le imposte non comprese nel modello 730 che possono essere versate con il Mod. F24.**

In conseguenza di questa scelta il contribuente non otterrà il rimborso corrispondente alla parte del credito che ha chiesto di compensare per pagare le altre imposte.

Per utilizzare in compensazione il credito che risulta dal 730, il contribuente deve compilare e presentare il modello di pagamento F24 **esclusivamente** mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nei termini di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.

Il presente quadro può essere compilato anche nel caso di modello 730 presentato dai lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio.

Per utilizzare in compensazione un credito di importo superiore a 5.000 euro (articolo 3 del decreto-legge n. 50 del 2017) è necessario richiedere l'apposizione del visto di conformità (Legge di stabilità 2014, art. 1, comma 574).

Rigo I1

Nella **casella 1** indicare l'ammontare delle imposte che si intende versare con il modello F24 utilizzando il credito che risulta dal modello 730 con riferimento alle imposte principali (Irpef, Addizionali regionali e comunali, Cedolare secca).

Se dalla dichiarazione risulta un credito superiore all'importo indicato nella casella 1, la parte eccedente del credito sarà rimborsata dal sostituto d'imposta (per la parte che eccede il debito derivante dalle imposte sostitutive di cui al rigo C16 del quadro C, nonché di quelle relative ai redditi indicati nei quadri M, T e W); se, invece, il credito che risulta dalla dichiarazione è inferiore all'importo indicato nella casella 1, il contribuente potrà utilizzare il credito in compensazione, ma sarà tenuto a versare la differenza (sempre con il Mod. F24).

In alternativa alla compilazione della casella 1, è possibile barrare la **casella 2** se si intende utilizzare in compensazione con il modello F24 l'intero importo del credito che risulta dalla dichiarazione per il versamento delle altre imposte. In questo caso l'intero credito non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta.

L'importo del **credito che può effettivamente essere utilizzato in compensazione** per il pagamento delle altre imposte (importo che potrebbe non coincidere con quello indicato nel quadro I) è riportato nel prospetto modello **730-3/2025** consegnato al contribuente da chi presta l'assistenza, in particolare nei righi da 501 a 506 (da 551 a 556 per il coniuge).

In questi righi sono riportate anche le informazioni relative al codice tributo, all'anno di riferimento, al codice regione e al codice comune, da utilizzare per la compilazione del modello F24.

In caso di presentazione della **dichiarazione in forma congiunta**, i coniugi possono scegliere autonomamente se e in quale misura utilizzare il credito che risulta dalla liquidazione della propria dichiarazione per il pagamento delle imposte dovute da ciascuno di essi. Pertanto, non è consentito utilizzare il credito di un coniuge per il pagamento delle imposte dovute dall'altro coniuge.

In caso di presentazione del **modello 730 integrativo**, il contribuente che nel modello 730 originario ha compilato il quadro I e che, entro la data di presentazione del modello 730 integrativo, ha già utilizzato in compensazione nel modello F24 il credito che risulta dalla dichiarazione originaria, deve indicare nel quadro I del modello 730 integrativo un importo non inferiore al credito già utilizzato in compensazione. Il contribuente che, invece, non ha compilato il quadro I nel modello 730 originario, oppure pur avendolo compilato non ha utilizzato il credito che risulta dalla dichiarazione originaria, può non compilare o compilare anche in modo diverso il quadro I del modello integrativo.

Rigo I2

Nella **casella 1** indicare l'ammontare delle imposte che si intende versare con il modello F24 utilizzando il credito derivante dalle imposte sostitutive di cui al rigo C16 del quadro C, nonché di quelle relative ai redditi indicati nei quadri M, T e W.

Se dalla dichiarazione risulta un credito superiore all'importo indicato nella casella 1, la parte eccedente del credito sarà rimborsata dall'Amministrazione finanziaria (per la parte che eccede il debito derivante dalle medesime imposte sostitutive); se, invece, il credito che risulta dalla dichiarazione è inferiore all'importo indicato nella casella 1, il contribuente potrà utilizzare il credito in compensazione, ma sarà tenuto a versare la differenza (sempre con il Mod. F24).

In alternativa alla compilazione della casella 1, è possibile barrare la **casella 2** se si intende utilizzare in compensazione con il modello F24 l'intero importo del credito derivante dalle imposte sostitutive di cui al rigo C16 del quadro C, nonché di quelle relative ai redditi indicati nei quadri M, T e W per il versamento delle altre imposte. In questo caso l'intero credito non sarà rimborsato dall'Amministrazione finanziaria.

L'importo del **credito che può effettivamente essere utilizzato in compensazione** per il pagamento delle altre imposte (importo che potrebbe non coincidere con quello indicato nel quadro I) è riportato nel prospetto modello **730-3/2025** consegnato al contribuente da chi presta l'assistenza, in particolare nei righi da 507 a 529 (da 557 a 579 per il coniuge).

In questi righi sono riportate anche le informazioni relative al codice tributo e all'anno di riferimento, da utilizzare per la compilazione del modello F24.

In caso di presentazione della **dichiarazione in forma congiunta**, i coniugi possono scegliere autonomamente se e in quale misura utilizzare il credito che risulta dalla liquidazione della propria dichiarazione per il pagamento delle imposte dovute da ciascuno di essi. Pertanto, non è consentito utilizzare il credito di un coniuge per il pagamento delle imposte dovute dall'altro coniuge.

13. QUADRO L - Ulteriori dati

In sede di conversione del decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2019, il legislatore ha innovato le agevolazioni già previste per Campione d'Italia. A seguito di tale modifica, a decorrere dall'anno d'imposta 2018, tutti i redditi prodotti in euro dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari al 30 per cento, con un abbattimento minimo di euro 26.000.

Si considerano iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel Comune di Campione d'Italia, sono iscritte nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso Comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.

Al fine di godere dell'agevolazione, il contribuente compilerà il modello 730/2025 nel modo usuale e successivamente indicherà nel quadro L l'ammontare dei soli redditi prodotti in euro, già indicati nei rispettivi quadri A, B, D e M, per i quali intende usufruire dell'agevolazione.

Dall'anno d'imposta 2020 l'imposta netta dovuta dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, relativa ai redditi prodotti in euro e in franchi svizzeri nel periodo in cui si è stati iscritti nei predetti registri, è ridotta nella misura del 50 per cento per dieci periodi d'imposta.

L'agevolazione si applica ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Pertanto, i soggetti per cui l'agevolazione costituisce aiuto di Stato, ai fini della legittimazione della sua fruizione, sono tenuti all'indicazione dell'aiuto nel prospetto degli "Aiuti di Stato" presente nel modello REDDITI PF3 e quindi non possono utilizzare il modello 730.

Rigo L1 - Redditi prodotti in euro Campione d'Italia

Colonna 1 (Codice): indicare il codice identificativo dei redditi prodotti in euro;

'1' redditi dominicali;

'2' redditi agrari;

'3' redditi da fabbricati;

'6' redditi diversi di cui al quadro D e redditi di cui al quadro M.

Colonna 2 (Importo): indicare l'ammontare dei redditi prodotti in euro.

Rigo L2 - Redditi prodotti in franchi svizzeri Campione d'Italia

Colonna 1 (Codice): indicare il codice identificativo dei redditi prodotti in franchi svizzeri;

'1' redditi dominicali;

'2' redditi agrari;

'3' redditi da fabbricati;

'4' redditi da lavoro dipendente, pensione e assimilati (punto 12 Certificazione Unica 2025);

'5' redditi diversi di cui al quadro D e redditi di cui al quadro M.

Colonna 2 (Importo): indicare l'ammontare dei redditi prodotti in franchi svizzeri.

14. QUADRO W - Investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale

SEZIONE I - Dati relativi agli investimenti e alle attività

Il quadro W deve essere compilato dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione per l'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti (cd "monitoraggio fiscale") ed anche per le cripto-attività detenute attraverso "portafogli", "conti digitali" o altri sistemi di archiviazione o conservazione.

Il quadro W va compilato anche per determinare le seguenti imposte correlate al possesso degli investimenti e attività estere:

- Imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE);
- Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero (IVAFE);
- Imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività.

IL MONITORAGGIO FISCALE

L'**obbligo di comunicazione ai fini del monitoraggio fiscale** prevede che nel quadro W sia indicata la consistenza degli investimenti e delle attività detenute all'estero nel periodo d'imposta; questo obbligo sussiste anche se il contribuente nel corso del periodo d'imposta ha totalmente disinvestito.

L'obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000 euro, ma il quadro W va compilato anche in tali casi qualora sia dovuta l'IVAFE.

Il quadro W non va compilato per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

Se i prodotti finanziari o patrimoniali sono in comunione o cointestati, l'obbligo di compilazione del quadro W è a carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento all'intero valore delle attività e con l'indicazione della percentuale di possesso.

Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all'estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione (come, ad esempio, la delega al prelievo su un conto corrente estero).

Inoltre, sono tenute all'obbligo di monitoraggio fiscale anche le persone fisiche che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano "titolari effettivi" come definito dalla normativa antiriciclaggio.

GLI INVESTIMENTI

Gli **investimenti** sono i beni patrimoniali collocati all'estero e che sono suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia.

Questi beni vanno sempre indicati nel presente quadro indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d'imposta (ad esempio, gli immobili esteri, gli oggetti preziosi all'estero anche se custoditi in cassette di sicurezza, oppure le imbarcazioni iscritte nei pubblici registri esteri).

Vanno altresì indicate le attività patrimoniali detenute per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, qualora il contribuente risulti essere "titolare effettivo".

Sono considerati "detenuti all'estero", ai fini del monitoraggio, gli immobili ubicati in Italia posseduti per il tramite fiduciarie estere o di un soggetto interposto residente all'estero.

LE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA

Le **attività estere di natura finanziaria** sono quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.

Queste attività vanno sempre indicate nel presente quadro in quanto di per sé produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia (ad esempio, le attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, le obbligazioni estere, gli investimenti e i metalli preziosi detenuti all'estero).

MODALITÀ DICHIARATIVE



Per ulteriori informazioni relative ai dati da inserire nel presente quadro, si rinvia alle istruzioni concernenti il quadro RW del Modello REDDITI PF 2025.

Il contribuente dovrà compilare il quadro W per assolvere sia agli obblighi di monitoraggio fiscale che per il calcolo delle imposte dovute (IVIE, IVAFE e imposta sul valore delle cripto-attività). In caso sia richiesto di assolvere ai soli obblighi di monitoraggio, va barrata la colonna 16 e le caselle relative alla liquidazione delle imposte non dovranno essere compilate.

Considerato che il quadro riguarda la rilevazione delle attività finanziarie e investimenti all'estero detenuti nel periodo d'imposta, occorre compilare il quadro anche se l'investimento non è più posseduto al termine del periodo d'imposta (ad esempio nel caso di un conto corrente all'estero chiuso nel corso del 2024).

Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia emanato ai fini dell'individuazione dei cambi medi mensili agli effetti delle norme contenute nei titoli I e II del Tuir.

Gli obblighi dichiarativi non sussistono per gli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, fatti salvi i versamenti dovuti relativi all'IVIE. Ai soli fini della corretta determinazione dell'IVIE complessivamente dovuta, in caso di variazioni intervenute anche per un solo immobile, il quadro va compilato con l'indicazione di tutti gli immobili situati all'estero compresi quelli non variati.

Nei **righi da W1 a W5:**

- nella **colonna 1 (Codice titolo possesso)** indicare il codice che contraddistingue a che titolo i beni sono detenuti:
 - '1' proprietà
 - '2' usufrutto
 - '3' nuda proprietà
 - '4' altro (altro diritto reale, beneficiario di trust, ecc.)
- nella **colonna 2 (Tipo contribuente)** va indicato il codice 1 se il contribuente è un soggetto delegato al prelievo o alla movimentazione del conto corrente oppure il codice 2 se il contribuente risulta il titolare effettivo;
- nella **colonna 3 (Codice individuazione bene)** indicare il codice di individuazione del bene, rilevato dalla tabella 19 e denominata "Codici investimenti all'estero e attività estera di natura finanziaria" posta in Appendice.
- nella **colonna 4 (Codice Stato estero)** indicare il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella 10 "Elenco Paesi e Territori esteri" posta in Appendice; tale codice non è obbligatorio nel caso di compilazione per dichiarare "valute virtuali";
- nella **colonna 5 (Quota di possesso)** indicare la quota di possesso (in percentuale) dell'investimento;
- nella **colonna 6 (Criterio determin. valore)** indicare il codice che contraddistingue il criterio di determinazione del valore:
 - '1' valore di mercato;
 - '2' valore nominale;
 - '3' valore di rimborso;
 - '4' costo d'acquisto;
 - '5' valore catastale;
 - '6' valore dichiarato nella dichiarazione di successione o in altri atti;
- nella **colonna 7 (Valore iniziale)** indicare il valore all'inizio del periodo d'imposta o al primo giorno di detenzione dell'attività;
- nella **colonna 8 (Valore finale)** indicare il valore al termine del periodo di imposta ovvero al termine del periodo di detenzione dell'attività. Per i conti correnti e libretti di risparmio va indicato il valore medio di giacenza;
- nella **colonna 9 (Valore massimo c/c paesi non collaborativi)** indicare l'ammontare massimo che il prodotto finanziario ha raggiunto nel corso del periodo d'imposta se il prodotto riguarda conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi non collaborative;
- nella **colonna 10 (Giorni IVAFE - Cripto-attività)** indicare il numero di giorni di detenzione per i beni per i quali è dovuta l'IVAFA o l'imposta sulle cripto-attività (il campo è da compilare solo nel caso in cui sia dovuta l'IVAFA ovvero l'imposta sulle cripto-attività);
- nella **colonna 11 (Mesi IVIE)** indicare il numero di mesi di possesso per i beni per i quali è dovuta l'IVIE; si considerano i mesi in cui il possesso è durato almeno 15 giorni (il campo è da compilare solo nel caso in cui sia dovuta l'IVIE);
- nella **colonna 12 (Credito d'imposta)** riportare il credito d'imposta pari al valore dell'imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile o prodotto finanziario nonché cripto attività. L'importo indicato in questa colonna non può comunque essere superiore all'ammontare dell'imposta dovuta;

- nella **colonna 13 (Detrazioni IVIE)** riportare la detrazione di 200 euro rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'immobile e relative pertinenze sono state adibite ad abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (il campo è da compilare solo nel caso in cui sia dovuta l'IVIE);
- nella **colonna 14 (Codice)** va indicato un codice per indicare la compilazione di uno o più quadri reddituali conseguenti al cespite indicato oggetto di monitoraggio ovvero se il bene è infruttifero. In particolare, indicare:
 - '1' compilazione quadro D, rigo D4 codici 5 e 8;
 - '2' compilazione quadro M, rigo M31;
 - '3' compilazione quadro T;
 - '4' compilazione contemporanea di due o tre ipotesi descritte con i codici precedenti;
 - '5' nel caso in cui i redditi relativi ai prodotti finanziari verranno percepiti in un successivo periodo d'imposta ovvero se i predetti prodotti finanziari sono infruttiferi. In questo caso è opportuno che gli interessati acquisiscano dagli intermediari esteri documenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza;
- nella **colonna 15 (Quota partecipazione - IVAFE)** indicare la percentuale di partecipazione nella società o nell'entità giuridica nel caso in cui il contribuente risulti titolare effettivo;
- barrare la **colonna 16 (Solo monitoraggio)** nel caso in cui il contribuente adempia ai soli obblighi relativi al monitoraggio fiscale, ma per qualsiasi ragione non è tenuto alla liquidazione della IVIE, dell'IVAFAE ovvero dell'imposta sul valore delle crypto-attività;
- nella **colonna 17 (Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo - IVAFE)** inserire il codice fiscale o il codice identificativo della società o altra entità giuridica nel caso in cui il contribuente risulti titolare effettivo (in questo caso la colonna 2 va compilata con il codice 2 e la colonna 15 va compilata con la percentuale relativa alla partecipazione);
- nelle **colonne 18 e 19 (Codice fiscale altri contestatari)** inserire i codici fiscali degli altri soggetti che a qualsiasi titolo sono tenuti alla compilazione della presente sezione nella propria dichiarazione dei redditi. Barrare la **colonna 20 (Presenza più cointestatari)** nel caso in cui i cointestatari siano più di due;
- nella **colonna 21 (Regime fiscalità privilegiata)** deve essere barrata nel caso di prodotti finanziari detenuti in stati o territori a regime fiscale privilegiato.

SEZIONE II - Versamenti e residui IVAFAE

Il **rigo W6** va compilato dal contribuente come di seguito indicato:

- in **colonna 2 (Eccedenza dichiarazione precedente)** riportare l'eventuale credito dell'imposta sul valore delle attività finanziarie possedute all'estero che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2023, indicato nella colonna 7 del rigo 307 (o nella colonna 7 del rigo 357 per il coniuge dichiarante) del modello 730-3 2024 o nella colonna 5 del rigo RX26 del Mod. REDDITI PF 2024;
- in **colonna 3, (Eccedenza compensata modello F24)**, indicare l'importo dell'eccedenza di IVAFAE eventualmente compensata utilizzando il modello F24;
- in **colonna 4, (Acconti versati)**, indicare l'ammontare complessivo degli importi versati con il modello F24 indicando i codici tributo 4047 (primo acconto) e 4048 (secondo acconto) e l'anno 2024.

SEZIONE III - Versamenti e residui IVIE

Il **rigo W7** deve essere compilato dal contribuente per indicare:

- in **colonna 2, (Eccedenza dichiarazione precedente)** riportare l'eventuale credito dell'imposta sul valore degli immobili posseduti all'estero che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2023, indicato nella colonna 7 del rigo 304 (o nella colonna 7 del rigo 354 per il coniuge dichiarante) del modello 730-3 2024 o nella colonna 5 del rigo RX25 del Mod. REDDITI PF 2024;
- in **colonna 3, (Eccedenza compensata modello F24)**, indicare l'importo sul valore degli immobili posseduti all'estero eventualmente compensata utilizzando il modello F24;
- in **colonna 4, (Acconti versati)**, indicare l'ammontare complessivo degli importi versati con il modello F24 indicando i codici tributo 4044 (primo acconto) e 4045 (secondo acconto) e l'anno 2024.

SEZIONE IV - Versamenti e residui Imposta crypto-attività

Il **rigo W8** deve essere compilato dal contribuente per indicare:

- in **colonna 2, (Eccedenza dichiarazione precedente crypto-attività)** riportare l'eventuale credito dell'imposta sul valore delle crypto-attività possedute all'estero che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2023;
- in **colonna 3, (Eccedenza compensata modello F24 crypto-attività)**, indicare l'importo dell'eccedenza dell'imposta sulle crypto-attività eventualmente compensata utilizzando il modello F24;
- in **colonna 4, (Acconti versati)**, indicare l'ammontare complessivo degli importi versati con il modello F24 indicando i codici tributo 1728 (primo acconto) e 1729 (secondo acconto) e l'anno 2024.

15. QUADRO M - Redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva. Rivalutazione dei terreni

In questo quadro devono essere indicati alcuni redditi soggetti a tassazione separata, nonché alcuni redditi di capitale percepiti all'estero, ai quali si applica la disposizione dell'art. 18 del Tuir, i redditi di capitale sui quali non è stata applicata l'imposta sostitutiva, i valori dei terreni rideterminati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, e successive modificazioni, i valori dei beni sequestrati da parte del curatore giudiziario, i compensi da lezioni private e ripetizioni sui quali è applicata l'imposta sostitutiva e i redditi per i quali è possibile esercitare l'opzione prevista dall'art. 24-ter del Tuir.

In caso di plusvalenza da "exit tax" (applicata in alcune ipotesi di trasferimento all'estero della residenza fiscale) l'opzione per la tassazione separata va esercitata nel quadro TR del Modello Redditi PF.

Si ricorda, inoltre, che gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento, inerenti ai crediti sui quali sono maturati, sono imponibili secondo il regime tributario applicabile ai crediti ai quali detti interessi si riferiscono.

Si rammenta, altresì, che sui redditi soggetti a tassazione separata (artt. 7, comma 3, e 17 del Tuir) da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte è dovuto il versamento di un acconto pari al 20 per cento.

Il quadro si articola in tre sezioni.

Nella prima sezione indicare tutti i redditi soggetti a tassazione separata.

Nella seconda sezione indicare i redditi soggetti a imposizione sostitutiva, i redditi per i quali il contribuente può esercitare l'opzione per l'imposta sostitutiva prevista sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno (art. 24-ter del Tuir) e i redditi derivanti da imprese estere partecipate.

Nella terza sezione indicare altri dati (premi per assicurazione sulla vita in caso di riscatto del contratto, rivalutazione dei terreni e redditi derivanti da procedure di pignoramento).

SEZIONE I - Redditi a tassazione separata

Rigo M1 - Indennità e anticipazioni

Nel rigo M1 indicare:

- A) le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche;
- B) le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione da funzioni notarili;
- C) le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite da lavoratori subordinati sportivi al termine dell'attività sportiva se non rientranti fra le indennità indicate nell'art. 17, comma 1, lett. a) del Tuir.

Ciò premesso, indicare:

- nella **colonna 1 (Tipo)**, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione sopra riportata;
- nella **colonna 2 (Anno)**, l'anno di insorgenza del diritto a percepire i redditi ovvero, in caso di anticipazioni, l'anno 2024;
- nella **colonna 3 (Reddito nell'anno)**, l'ammontare dell'indennità, degli acconti e delle anticipazioni;
- nella **colonna 4 (Reddito totale)**, la somma degli importi percepiti nel 2024 e in anni precedenti relativamente allo stesso rapporto ovvero, in mancanza di precedenti erogazioni, l'importo di colonna 3;
- nella **colonna 5 (Ritenute nell'anno)**, l'ammontare delle ritenute d'acconto subite nel 2024 (comprese quelle eventualmente sospese);
- nella **colonna 6 (Ritenute totali)**, la somma delle ritenute di colonna 5 e quelle eventualmente subite in anni precedenti (comprese quelle eventualmente sospese);
- nella **colonna 7 (Opzione tassazione ordinaria)**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. In caso di precedenti anticipazioni o acconti deve essere comunque mantenuto lo stesso regime di tassazione originariamente prescelto.

Rigo M2 - Indennità plusvalenze e redditi

Nel rigo M2 indicare i redditi, le indennità e le plusvalenze di seguito elencate (si ricorda che per i seguenti redditi il contribuente ha la facoltà di optare per la tassazione ordinaria):

- 1) le indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;
- 2) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Al riguardo si precisa che per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria si intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione e che la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni (per maggiori chiarimenti vedere in Appendice, voce "Calcolo delle plusvalenze da cessione di terreni");
- 3) le plusvalenze e le altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo. Si ricorda che tale fattispecie interessa i soli contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o, per opzione, tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la predetta ritenuta che, in tal caso, si considera a titolo di acconto;
- 4) i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lett. a), b), f), g) e g-bis) comma 1, dell'art. 44 del Tuir, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni;
- 5) le indennità per la perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e le indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare.

Ciò premesso, indicare:

- nella **colonna 1 (Tipo)**, il codice corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione sopra riportata;
- nella **colonna 2 (Anno)**, l'anno di insorgenza del diritto a percepirli;
- nella **colonna 3 (Reddito)**, l'ammontare del reddito, della indennità o della plusvalenza;
- nella **colonna 4 (Ritenute)**, l'importo delle ritenute subite nel 2024 (comprese quelle eventualmente sospese);
- nella **colonna 5 (Opzione tassazione ordinaria)**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria.

Rigo M3 - Rimborsi di oneri per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta

Nel rigo M3 indicare le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti e che nell'anno 2024 sono state oggetto di sgravio, rimborso o comunque di restituzione (anche sotto forma di credito d'imposta) da parte degli uffici finanziari o di terzi. Vanno indicati anche i canoni di locazione non assoggettati a tassazione negli anni precedenti che sono stati percepiti nel corso del 2024.

Non vanno indicate in questa sezione le spese sanitarie deducibili o per le quali spetta la detrazione, rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione versati dal contribuente o da altri e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo.

Ciò premesso, nel rigo M3 indicare:

■ nella **colonna 1 (Tipo)**:

- il **codice 1** per somme conseguite a titolo di rimborso di oneri che hanno dato diritto ad una detrazione. Tra questi ad esempio:
 - a) i contributi erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto dei predetti contributi;
 - b) la quota di interessi passivi per i quali il contribuente ha fruito della detrazione in anni precedenti, a fronte di mutui contratti per interventi di recupero edilizio o per la costruzione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, riferito all'importo di mutuo non utilizzato per la relativa spesa alla costruzione;
 - c) le spese sanitarie deducibili o per le quali spetta la detrazione, rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione versati dal contribuente o da altri e per i quali spetta la detrazione d'imposta o che sono deducibili dal suo reddito complessivo o dai redditi che concorrono a formarlo;
 - d) i canoni di locazione non assoggettati a tassazione negli anni precedenti che sono stati percepiti nel corso del 2024;



Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla voce di Appendice "Imposte ed oneri rimborsati - casi particolari".

- il **codice 2** per i contributi erogati per interventi relativi al recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico per i quali il contribuente ha usufruito della detrazione in anni precedenti a fronte delle spese direttamente sostenute.
- nella **colonna 2 (Anno)**, l'anno d'imposta in cui si è fruito della detrazione o, nel caso di interventi relativi al recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico per i quali il contribuente ha usufruito della detrazione, l'anno in cui è stata sostenuta la spesa;
- nella **colonna 3 (Reddito)**, le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta; si precisa che va indicato l'importo dell'onere rimborsato e non l'ammontare della detrazione;
- nella **colonna 4 (Opzione tassazione ordinaria)**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria.

Rigo M4 - Rimborsi di oneri dedotti dal reddito complessivo

Nel rigo M4 indicare:

- nella **colonna 1 (Reddito)**, le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo;
- nella **colonna 2 (Opzione tassazione ordinaria)**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria.

Deve essere indicato in questo rigo, ad esempio, l'importo del CSSN, dedotto in anni precedenti e restituito nel 2024.

Rigo M5 - Redditi percepiti in qualità di erede o legatario

Nel rigo M5 vanno indicati i redditi che gli eredi o i legatari hanno percepito nel 2024 in caso di morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari, di impresa e derivanti dall'esercizio di arti e professioni. I redditi di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), b) e c) del Tuir, erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte, nonché i ratei di stipendio o di pensione, non devono essere dichiarati anche se percepiti dagli eredi o dai legatari.

I redditi percepiti dagli eredi o dai legatari devono essere determinati secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza (con riferimento al defunto) e sono assoggettati a tassazione separata.

I curatori di eredità giacente e gli amministratori di eredità devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti devono indicare in questa sezione i menzionati redditi di cui all'art. 7, comma 3, del Tuir, i quali, se il chiamato all'eredità è persona fisica o non è noto, sono in via provvisoria tassati separatamente con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito, salvo conguaglio dopo l'accettazione dell'eredità.

Ciò premesso, compilare il rigo M5, indicando:

■ nella **colonna 1 (Tipo)**:

- il **codice '1'**, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia o residenti o domiciliati in Stati o Territori a regime fiscale non privilegiato prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- il **codice '2'**, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Paesi o Territori a regime fiscale privilegiato;
- il **codice '3'**, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Paesi o Territori a regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
- il **codice '4'**, per i soggetti di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000 in caso di utili e di altri proventi prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali sia stato dimostrato il rispetto, fin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b, dell'art. 47-bis del Tuir e sia stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello probatorio;
- il **codice '5'**, per gli altri redditi di capitale;
- il **codice '6'**, per redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente o derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
- il **codice '7'**, per redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, escluse le indennità di fine rapporto che non devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi;
- il **codice '8'**, per i redditi, già maturati in capo al defunto e percepiti nel 2024 dagli eredi o dai legatari a causa di morte degli aventi diritto, derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.);
- il **codice '9'**, per i redditi derivanti dall'attività di levata di protesti esercitata dai segretari comunali;
- il **codice '10'**, per gli altri redditi percepiti nel 2024, ad esclusione dei redditi fondiari, d'impresa e derivanti dall'esercizio di arti e professioni e dei redditi già elencati ai precedenti codici;

- il **codice '11'**, per gli utili e gli altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia o in Stati a regime fiscale non privilegiato prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- il **codice '12'**, in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali sia stato dimostrato il rispetto, fin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b, dell'art. 47-bis del Tuir per i soggetti di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000 e sia stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello probatorio, prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- il **codice '13'** in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato, formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
- il **codice '14'** per i soggetti di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000 in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali sia stato dimostrato il rispetto, fin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b, dell'art. 47-bis del Tuir e sia stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle entrate a seguito di interpello probatorio, formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
- il **codice '15'** in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b, dell'art. 47-bis del Tuir per i soggetti di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000 qualora non abbiano presentato l'istanza di interpello probatorio ovvero, avendola presentata, non abbiano ricevuto risposta favorevole, formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
- nella **colonna 2 (Anno)**, l'anno di apertura della successione;
- nella **colonna 3 (Reddito)**, il reddito percepito, al lordo della quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione;
- nella **colonna 4 (Quota imposta sulle successioni)**, la quota dell'imposta sulle successioni;
- nella **colonna 5 (Ritenute)**, le ritenute d'acconto relative ai redditi dichiarati;
- nella **colonna 6 (Opzione tassazione ordinaria)**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria.

Per quanto riguarda l'esposizione dei redditi derivanti da utili di partecipazioni, si fa riferimento alle istruzioni del rigo D1.

Si ricorda che per gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente e per le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro a progetto che gli eredi devono indicare nella presente sezione, l'Agenzia delle entrate provvede a iscrivere a ruolo l'imposta dovuta senza applicazione degli interessi e delle sanzioni (ovvero a operare i rimborsi spettanti) e ad applicare la tassazione ordinaria se più favorevole per il contribuente. Per gli altri redditi, invece, può essere esercitata l'opzione per la tassazione ordinaria (es.: indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche, per la cessazione da funzioni notarili, ecc.).

Rigo M6 - Emolumenti arretrati di lavoro dipendente anni precedenti

Nel rigo M6 indicare nella **colonna 1 (Reddito)** l'importo degli emolumenti arretrati di lavoro dipendente.

Si ricorda che per i redditi indicati in questa sezione l'Agenzia delle Entrate provvede a richiedere l'imposta dovuta senza applicazione degli interessi e delle sanzioni (ovvero a operare i rimborsi spettanti) e ad applicare la tassazione ordinaria se più favorevole per il contribuente. Si ricorda che l'imposta risultante va versata utilizzando nella delega di pagamento (modello F24) il codice tributo 4200.

L'acconto non va versato nel caso di emolumenti arretrati di lavoro dipendente soggetti a pignoramento presso terzi per i quali sono state già operate le ritenute da parte del terzo erogatore. In tal caso, nel rigo M81 in colonna 1 va indicato il riferimento al rigo M6, in colonna 2 il numero del modulo progressivo compilato ed in colonna 4 l'ammontare delle ritenute da scomputare dall'acconto dovuto.

Rigo M7 - Indennità e anticipazioni per cessazione rapporti

Nel rigo M7, indicare le indennità, nonché gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o per lavori a progetto assoggettabili a tassazione separata e cioè quelle indennità per le quali il diritto alla percezione risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, comprese le somme ed i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, riportando:

- nella **colonna 1 (Anno)**, l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione ovvero, in caso di anticipazioni, l'anno 2024;
- nella **colonna 2 (Reddito nell'anno)**, l'importo delle somme percepite nell'anno;
- nella **colonna 3 (Reddito totale)**, l'ammontare complessivo dell'importo maturato.

Si ricorda che l'imposta risultante va versata utilizzando nella delega di pagamento (modello F24) il codice tributo 4200.

SEZIONE II A - Redditi soggetti a imposta sostitutiva

Rigo M31 - Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva

Nel rigo M31 indicare i redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente (che vanno dichiarati nel quadro D), percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti. Tali redditi sono soggetti ad imposizione sostitutiva nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 18 del Tuir).

Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva e in tal caso compete il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

Per gli utili e gli altri proventi assimilati di natura qualificata e non qualificata provenienti da società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, vedere istruzioni quadro D.

Inoltre, nel rigo M31 vanno indicati i proventi di cui al comma 1 dell'art. 26-quinquies del D.P.R. n. 600 del 1973 percepiti, senza applicazione della ritenuta, al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale; in tal caso, tali proventi sono assoggettati ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta. In questa sezione vanno altresì indicati i proventi di cui alla lett.

g) dell'art. 44, comma 1, del Tuir derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alla direttiva comunitaria 2009/65/CE istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) ai quali non sia stata applicata la ritenuta del 20 per cento.

Ciò premesso, nel rigo M31, indicare:

- nella **colonna 1 (Tipo)**, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione riportata in APPENDICE alla voce "Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva". Nel caso dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia (diversi dagli OICR immobiliari) e a quelli istituiti in Lussemburgo, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, percepiti senza applicazione della ritenuta, al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale, indicare la lettera J "proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari istituiti in Italia, diversi dagli OICR immobiliari, e a quelli istituiti in Lussemburgo, percepiti da persone fisiche senza applicazione della ritenuta a titolo d'imposta";
- nella **colonna 2 (Codice Stato estero)**, il codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto (vedere in Appendice la tabella "Elenco Paesi e Territori esteri"). Nel caso di redditi derivanti dalla partecipazione agli OICR istituiti in Italia e a quelli istituiti in Lussemburgo non è necessario compilare questa colonna;
- nella **colonna 3 (Ammontare reddito)**, l'ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subite nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto;
- nella **colonna 4 (Aliquota %)**, l'aliquota applicabile;
- nella **colonna 5 (Credito IVCA)**, il credito IVCA.

La **colonna 6 (Proventi particolari)** va barrata se trattasi dei proventi di cui al comma 1 dell'art. 26-*quinquies* del D.P.R. n. 600 del 1973. La **colonna 7 (Opzione tassazione ordinaria)**, va barrata in caso di opzione per la tassazione ordinaria. In tal caso, per i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero compete il credito per le imposte eventualmente pagate all'estero.

Rigo M32 - Proventi delle obbligazioni non assoggettati a imposta sostitutiva

In tale rigo indicare gli interessi, i premi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli simili, pubblici e privati, ai quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. In tal caso i suddetti proventi vanno dichiarati per la parte maturata nel periodo di possesso e incassata, in modo esplicito o implicito, nel periodo d'imposta. Per effetto delle disposizioni dell'art. 4, comma 2, del citato decreto legislativo 239 del 1996, per tali redditi non è ammessa l'opzione per la tassazione ordinaria.

Ciò premesso, indicare:

- nella **colonna 1 (Ammontare reddito)**, l'ammontare del reddito che non è stato assoggettato ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
- nella **colonna 2 (Aliquota %)**, l'aliquota a cui assoggettare l'ammontare del reddito indicato nella colonna 1.

Rigo M33 - Proventi derivanti da depositi in garanzia

Nel rigo M33 va compilato per indicare i proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti percepiti nell'anno 2024, maturati fino al 31 dicembre 2011 di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 7 del decreto-legge n. 323 del 1996 anche se abrogati dal comma 25, lettera b), dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011.

In questa sezione vanno quindi indicati i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli simili, costituiti fuori dal territorio dello Stato, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari non assoggettati al prelievo alla fonte. Su detti proventi è dovuta la somma del 20 per cento, anche nel caso in cui gli stessi siano esenti e indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo per essi previsto. Ciò premesso, nel rigo M33, indicare nella **colonna 1 (Ammontare reddito)**, l'ammontare dei proventi derivanti dai depositi a garanzia.

Rigo M34 - Bonus e stock option

Ai compensi percepiti a titolo di bonus e stock options da dirigenti e collaboratori di imprese che operano nel settore finanziario, per la parte eccedente l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione, si applica un'aliquota addizionale del 10% (art. 33 DL n. 78/2010).

Nel caso in cui l'addizionale non sia stata trattenuta in tutto o in parte (ad esempio per i dirigenti del settore finanziario residenti in Italia con datore di lavoro estero), il contribuente stesso compila questa sezione per determinare l'imposta addizionale del 10%.

In particolare, nel rigo M34 indicare:

- nella **colonna 1 (Importo totale Bonus)**, l'ammontare totale erogato del bonus e delle stock option;
- nella **colonna 2 (Imponibile)**, l'ammontare del bonus e delle stock option che eccede la parte fissa della retribuzione;
- nella **colonna 3 (Importo trattenuto dal sostituto)**, la trattenuta operata dal sostituto d'imposta;

Rigo M35 - Proventi da attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto

Il rigo M35 va compilato dalle persone fisiche titolari di imbarcazioni e navi da diporto ovvero dagli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria che hanno effettuato, in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità e che si avvalgono della facoltà prevista dall'art. 49-bis, comma 5, del decreto legislativo del 18 luglio 2005, n. 171.

Tale disposizione consente, a richiesta del percipiente, di assoggettare a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, i proventi derivanti dall'attività di noleggio, di durata complessiva non superiore a quarantadue giorni, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

La compilazione della presente sezione vale come richiesta di applicazione dell'imposta sostitutiva.

In particolare, nel rigo M35 indicare:

- nella **colonna 1 (Importo totale proventi)**, l'ammontare dei proventi totali derivanti dall'attività di noleggio;

- nella **colonna 2 (Spese)**, le spese sostenute riferite ai proventi di colonna 1; si precisa che tale importo assume rilievo solo ai fini dell'acconto Irpef 2025.

Rigo M36 - Redditi da beni sequestrati

Il rigo M36 va compilato dal curatore giudiziario per dichiarare i beni percepiti a seguito di sequestro giudiziario dalle persone fisiche beneficiarie.

I beni sequestrati si configurano fiscalmente come un patrimonio separato assimilabile all'eredità giacente. Analogamente a quanto avviene per l'eredità, anche nel caso dei beni sequestrati, se il soggetto beneficiario è una persona fisica, i redditi sono in via preliminare tassati con aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito (23%), salvo conguaglio dopo la definizione della titolarità delle quote.

Nel rigo M36 indicare in **colonna 1 (Imponibile)** l'imponibile;

Il relativo versamento dovrà essere effettuato utilizzando il codice tributo 4040.

Rigo M37 - Compensi lezioni private

Il rigo M37 è riservato all'indicazione dell'imposta sostitutiva, con aliquota del 15 per cento, dovuta sul reddito imponibile derivante dai compensi dell'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado.

Nella **colonna 1 (Importo totale compensi)** indicare il totale dei compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni.

Nella **colonna 2 (Eccedenza dichiarazione)** riportare l'eventuale credito di imposta sostitutiva dovuta sulle lezioni private e ripetizioni che risulta dal rigo RX18 colonna 5 del modello Redditi PF 2024.

Nella **colonna 3 (Eccedenza compensata mod. F24)** indicare l'importo dell'eccedenza di imposta sostitutiva dovuta sulle lezioni private e ripetizioni eventualmente compensata utilizzando il modello F24.

Nella **colonna 4 (Acconti versati)** indicare l'ammontare degli acconti di imposta sostitutiva dovuta sulle lezioni private e ripetizioni versati per l'anno 2024. Riportare in questa colonna l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con i codici tributo 1854 e 1855 e l'anno 2024.

Nella **colonna 5 (Acconti sospesi)** indicare l'importo degli acconti dovuti ma non ancora versati alla data di presentazione della dichiarazione in quanto si è goduto della sospensione dei termini sulla base di specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali. L'importo di questi acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e nei termini che saranno previsti da un apposito decreto per la ripresa delle riscossioni delle somme sospese.

La **colonna 6 (Opzione tassazione ordinaria)** va barrata in caso di opzione per la tassazione ordinaria.

Si ricorda che i termini di versamento che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Se il contribuente prevede una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta. In tal caso indicare gli importi nella colonna 15 del rigo F6, quadro F.

Rigo M38 - Imposta sostitutiva frontalieri su retribuzioni svizzere

Il rigo M38 va compilato dai frontalieri svizzeri residenti in Italia, a cui non si applica il regime transitorio che consente di mantenere la tassazione esclusiva in Svizzera, i quali possono optare per un'imposta sostitutiva pari al 25% delle imposte pagate in Svizzera sui redditi da lavoro dipendente. L'opzione è riservata ai lavoratori residenti in determinati comuni italiani situati entro 20 km dal confine svizzero, in presenza di specifiche condizioni. La scelta per l'imposta sostitutiva esclude la possibilità di portare in detrazione dal proprio reddito le imposte pagate alla Confederazione Elvetica. Per i lavoratori che optano per la misura di tassazione sostitutiva rimangono valide le disposizioni della legge di bilancio per il 2024 relativamente al versamento di una quota di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale; i frontalieri, però, maturano una detrazione dall'imposta sostitutiva pari al 20% di quanto versato.

Nella **colonna 1 (Redditi da lavoro dipendente Svizzera)** indicare l'ammontare dei redditi da lavoro dipendente percepito in Svizzera;

Nella **colonna 2 (Imposta assolta in Svizzera)** indicare l'ammontare dell'imposta assolta in Svizzera;

Nella **colonna 3 (Contributo detraibile)** indicare il contributo, di cui all'art.1, commi da 237 a 239 della legge n. 213 del 2023, detraibile dall'imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento di quanto versato.

SEZIONE II B - Opzione per l'imposta sostitutiva pensionati esteri

Nella presente sezione devono essere riportati i dati generali relativi al regime opzionale introdotto dal 1° gennaio 2019 dall'art. 24-ter del Tuir per le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia o in uno dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, o in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, avente comunque una popolazione non superiore a 20.000 abitanti.

I soggetti in possesso dei requisiti sopra esposti possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione a condizione che non siano stati fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace e che trasferiscano la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.

L'opzione per l'imposta sostitutiva è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta e per i primi nove periodi d'imposta successivi a quello in cui diviene efficace.



Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla voce di Appendice "Opzione imposta sostitutiva pensionati esteri".

Rigo M51

Nel rigo M51 barrare la **colonna 1 (Opzione)** se si intende esercitare l'opzione prevista dall'art. 24-ter del Tuir.

Nella **colonna 2 (1° anno di esercizio dell'opzione)** va indicato l'anno di primo esercizio dell'opzione, ossia l'anno in cui il contribuente ha stabilito la residenza in Italia in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata,

Abruzzo, Molise e Puglia con popolazione non superiore a 20.000 abitanti e in uno dei Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Nella **colonna 3 (Codice comune)** indicare il codice del Comune dove si è trasferita la residenza.

Nelle **colonne 4 e 5 (Dichiara l'assenza della residenza in Italia ai sensi dell'art. 2 del Tuir per cinque periodi d'imposta precedenti l'inizio di validità dell'opzione)** barrare la casella SÌ per attestare l'assenza della residenza fiscale nel territorio dello Stato italiano nei cinque periodi di imposta precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione, ovvero la casella NO nel caso contrario.

La **colonna 6 (Revoca dell'opzione)** va barrata se è esercitata la revoca da parte del soggetto. La revoca sarà efficace a partire dall'anno d'imposta in relazione al quale è stata effettuata in dichiarazione.

Rigo M52 - Altra cittadinanza

Nel rigo M52, nella **colonna 1 (Codice Stato estero)** e nella **colonna 2 (Codice Stato estero)**, indicare il possesso di altra cittadinanza, indicando il codice (o i codici) del relativo Stato estero (vedere la tabella "Elenco Paesi e Territori esteri"). In caso di cittadinanza plurima occorre indicare i codici dei diversi Stati di cittadinanza.

Rigo M53

Nel rigo M53 (**sezione denominata "Giurisdizione o giurisdizioni di ultima residenza fiscale"**), in **colonna 1 (Codice Stato estero)** e in **colonna 2 (Codice Stato estero)**, indicare il codice della giurisdizione o delle diverse giurisdizioni in cui il contribuente ha avuto l'ultima residenza fiscale. Nelle ipotesi in cui il contribuente, per effetto delle regole di determinazione della residenza tra i vari Paesi, possa, nel periodo antecedente l'esercizio dell'opzione non avere la residenza in alcuno Stato o territorio, indicare il codice della giurisdizione o delle diverse giurisdizioni in cui ha avuto l'ultima residenza fiscale.

L'Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione.

Nel caso in cui il contribuente non intenda avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in alcuni Stati o territori esteri, indica, nella sezione denominata "**Giurisdizioni non ricomprese nell'esercizio dell'opzione**", in **colonna 3 (Codice Stato estero)** e in **colonna 4 (Codice Stato estero)**, il codice dello Stato estero delle giurisdizioni per cui non esercita l'opzione. La facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, può essere esercitata anche nelle dichiarazioni relative ai periodi di imposta successivi a quello di esercizio dell'opzione. Gli Stati o territori esteri per i quali il contribuente ha esercitato la facoltà di non avvalersi dell'applicazione del regime di imposta sostitutiva possono essere integrati da ulteriori Stati o territori nella dichiarazione dei redditi relativa a uno dei periodi d'imposta successivi a quello della presente dichiarazione.

Per i redditi prodotti in quei Paesi o territori per i quali il contribuente non ha ritenuto di esercitare l'opzione valgono le ordinarie regole di tassazione vigenti per le persone fisiche residenti in Italia con eventuale diritto al beneficio del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, se spettante. Si precisa, tuttavia, che tale credito d'imposta non è in alcun modo compensabile con l'imposta sostitutiva forfettaria.

Rigo M54

Nel rigo M54 va indicato nella **colonna 1 (Stato soggetto estero erogante)** lo Stato di residenza del soggetto estero erogante i redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a, del Tuir.

Nella **colonna 2 (Redditi da pensione estera)** l'ammontare dei redditi da pensione estera e nella **colonna 3 (Redditi prodotti all'estero)** l'ammontare dei redditi prodotti all'estero. Tali redditi non vanno assoggettati ad imposta ordinaria, pertanto, non vanno indicati in altri quadri della presente dichiarazione dei redditi.

SEZIONE III A - Altri dati - Premi per assicurazioni sulla vita in caso di riscatto del contratto

Nella **Sezione III A** va indicato l'ammontare dei versamenti integrativi per i quali si è fruito della detrazione di imposta relativi a contratti di assicurazione sulla vita del contribuente stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000 e successivamente integrati senza che ciò configuri una novazione oggettiva (cfr. Ris. n. 378/E del 2002) nell'ipotesi di riscatto nel corso dei cinque anni successivi alla data della predetta integrazione del contratto. Ciò premesso, nel rigo **M71 (Premi per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta)** indicare:

- nella **colonna 1 (Anno)**, l'anno d'imposta relativo all'ultima dichiarazione nella quale il contribuente ha usufruito della detrazione;
- nella **colonna 2 (Reddito)**, l'ammontare dei premi integrativi per i quali si è fruito della detrazione d'imposta;
- nella **colonna 3 (Ritenute)**, l'ammontare delle ritenute d'acconto subite nel 2024 (comprese quelle eventualmente sospese), risultante dalla certificazione consegnata dall'impresa assicuratrice.

SEZIONE III B - Altri dati - Rivalutazione del valore dei terreni

Nella **Sezione III B** vanno indicati i valori dei terreni di cui all'art. 67, comma 1 lett. a) e b) del Tuir rideterminati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282.

Nei **rigli M76 e M77** devono essere distintamente indicate, per il periodo d'imposta 2024, le operazioni relative alla rideterminazione del valore dei terreni edificabili, dei terreni agricoli e dei terreni oggetto di lottizzazione, per i quali il valore di acquisto deve essere rideterminato con perizia giurata di stima da redigere entro il 30 novembre 2024 e per i quali l'imposta sostitutiva o la prima rata, nella misura del 16 per cento, è stata versata entro il 30 novembre 2024. Il versamento dell'imposta sostitutiva può essere effettuato entro i termini di cui sopra, in un'unica soluzione oppure può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo da versare contestualmente a ciascuna rata.

I soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2024 possono scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta l'imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi terreni, sempreché non abbiano già presentato istanza di rimborso. In caso di versamento rateale la rata deve essere determinata scomputando dall'imposta dovuta quanto già versato e dividendo il risultato per il numero delle rate.

Nel caso di comproprietà di un terreno o di un'area rivalutata sulla base di una perizia giurata di stima, ciascun comproprietario deve dichiarare il valore della propria quota per la quale ha effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta.

Nel caso di versamento cumulativo dell'imposta per più terreni o aree va distintamente indicato il valore del singolo terreno o area con la corrispondente quota dell'imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi. Per la compilazione del rigo, in particolare, indicare:

- nella **colonna 1 (Valore rivalutato)**, il valore rivalutato risultante della perizia giurata di stima;
- nella **colonna 2 (Imposta sostitutiva dovuta)**, l'imposta sostitutiva dovuta;
- nella **colonna 3 (Imposta versata)**, l'imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni che può essere scomputata dall'imposta sostitutiva dovuta relativa alla nuova rideterminazione;
- nella **colonna 4 (Imposta da versare)**, l'imposta residua da versare è pari all'importo della differenza tra l'imposta di colonna 2 e quella di colonna 3; qualora il risultato sia negativo il campo non va compilato;
- nella **colonna 5 (Rateizzazione)**, va barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva residua da versare di colonna 4 è stato rateizzato;
- nella **colonna 6 (Versamento cumulativo)**, va barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva residua da versare di colonna 4 indicata nella colonna 2 è parte di un versamento cumulativo.

SEZIONE III C - Altri dati - Redditi derivanti da procedura di pignoramento presso terzi

Nella presente sezione devono essere riportati i dati relativi ai redditi percepiti nell'ambito della procedura di pignoramento presso terzi. Il creditore pignoratizio, infatti, è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi i redditi percepiti e le ritenute subite da parte del terzo erogatore anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva. Le ritenute subite possono essere scomputate dall'imposta risultante dalla dichiarazione. Le somme percepite a seguito della procedura di pignoramento presso terzi vanno indicate nel relativo quadro di riferimento (ad es. se si tratta di redditi di lavoro dipendente questi vanno riportati nel quadro C). Nel caso di redditi derivanti da TFR, altre indennità connesse e arretrati di lavoro dipendente soggetti a tassazione separata va utilizzata la sezione IV del quadro RM della dichiarazione Modello Redditi.

Le ritenute subite da parte del terzo erogatore devono invece essere indicate nel rigo M81 (Redditi presenti in dichiarazione), riportando il rigo della dichiarazione e l'eventuale modulo aggiuntivo nel quale è stato indicato il relativo reddito.

Se il reddito percepito nell'ambito della procedura di pignoramento presso terzi non è compreso in alcun quadro della dichiarazione dei redditi, in quanto ordinariamente non va esposto in dichiarazione (ad es. interessi derivanti da conti correnti bancari assoggettati ad imposta sostitutiva del 26 per cento), ovvero non è possibile esporlo nella sezione IV del quadro RM del Modello Redditi PF (ad es. indennità di fine servizio, altre indennità e prestazioni in forma di capitale) compilare il rigo RM82 del Modello Redditi PF (Redditi non presenti in dichiarazione), riportando tutte le informazioni necessarie per la corretta liquidazione dell'imposta dovuta.

In particolare, nel rigo **M81** (redditi presenti in dichiarazione), indicare:

- nella **colonna 1 (Quadro - Rigo)** il quadro e il rigo della dichiarazione nel quale è stato indicato il reddito percepito tramite pignoramento presso terzi;
- nella **colonna 2 (Numero modello)**, se sono stati compilati più moduli, il numero del modulo nel quale è stato indicato il reddito percepito tramite pignoramento presso terzi;
- nella **colonna 3 (Ritenute a tassazione ordinaria)** l'ammontare delle ritenute subite da parte del terzo erogatore relative a redditi da assoggettare a tassazione ordinaria;
- nella **colonna 4 (Altre ritenute)** l'ammontare delle ritenute subite da parte del terzo erogatore relative a redditi da assoggettare a tassazione diversa da quella ordinaria.

16. QUADRO T - Plusvalenze di natura finanziaria

Questo quadro va compilato per indicare i redditi derivanti dalle cessioni di partecipazioni non qualificate, obbligazioni e altri strumenti che generano plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. da c)-bis a c)-quinquies del Tuir, nonché le plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate, di cui all'art. 67, comma 1, lett. c) del Tuir.

In particolare, le sezioni I, II, III, IV e V, vanno utilizzate dal contribuente per inserire i dati utili al calcolo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze.

Ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva utilizzare il codice tributo "1100" sia per le plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. da c)-bis a c)-quinquies del Tuir, sia per le plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. c) del Tuir realizzate dal 1° gennaio 2024.

Nel quadro vanno, inoltre, indicati i dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 e successive modificazioni.

SEZIONE I - Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 20%

Questa sezione va compilata per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria indicati nell'art. 67, comma 1, lettere da c)-bis a c)-quinquies, del Tuir, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 30 giugno 2014, per i quali è dovuta l'imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento.

In questa sezione vanno, altresì, dichiarate le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011, per i quali è dovuta l'imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento; in tal caso, nei righe T1 e T2, i corrispettivi ed i costi vanno riportati per il 62,50 per cento del loro ammontare.

Ai fini dell'individuazione delle plusvalenze e dei redditi diversi di natura finanziaria prodotti in Italia dai soggetti non residenti si veda la voce di Appendice "Plusvalenze e redditi diversi di natura finanziaria dei soggetti non residenti".

Per la determinazione della base imponibile l'art. 68, comma 6, del Tuir, prevede che le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito (ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati) ed il costo (ovvero il valore d'acquisto), aumentato di

ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, le spese notarili, le commissioni d'intermediazione, ecc., ad eccezione degli interessi passivi (vedere voce di Appendice "Criteri di determinazione della base imponibile").



Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla voce di Appendice "Plusvalenze: criteri di determinazione della base imponibile (art. 68 Tuir)".

I **rigli da T1 a T6** devono essere utilizzati dal contribuente per indicare i dati utili al calcolo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri redditi diversi derivanti da partecipazioni non qualificate e da titoli non partecipativi, certificati, valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari, i cui corrispettivi siano stati percepiti nel corso del presente periodo d'imposta con riferimento a plusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati fino al 30 giugno 2014.

Nel **rigo T1, colonna 1 (Totale dei corrispettivi)**, indicare il totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi, ad eccezione delle cessioni aventi ad oggetto partecipazioni il cui costo sia stato rideterminato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 2 del decreto-legge n. 282 del 2002 e successive modificazioni.

Nel **rigo T1, colonna 2 (Totale dei costi o dei valori di acquisto)**, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, valute, metalli preziosi o rapporti. Per i metalli preziosi, in mancanza della documentazione attestante il costo di acquisto, indicare il 75 per cento dell'importo del relativo corrispettivo indicato nella colonna 1.

La casella di **colonna 1 (Costo rideterminato)** del **rigo T2** va barrata nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla rideterminazione del costo delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 2 del decreto-legge n. 282 del 2002 e successive modificazioni. La casella di **colonna 2 (Costo affrancato)** del **rigo T2** va barrata nel caso in cui il contribuente si sia avvalso dell'opzione per l'affrancamento dei plusvalori di cui all'art. 2, comma 29, del decreto-legge n. 138 del 2011.

Nel **rigo T2, colonna 3 (Corrispettivo)**, indicare l'importo del corrispettivo derivante dalla singola cessione di partecipazioni non qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi e nel **rigo T2, colonna 4 (Costo o valore di acquisto rideterminato o affrancato)**, indicare il relativo costo fiscalmente riconosciuto.



Nel caso di più cessioni per le quali il contribuente abbia provveduto alla rideterminazione o affrancamento, va compilato un rigo per ogni singola cessione.

Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d'acquisto di partecipazioni, in società non quotate, qualificate e non qualificate, effettuata con perizia giurata di stima, l'assunzione del valore "rideterminato" – in luogo del costo del valore d'acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze. Inoltre, in occasione di cessioni delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale anche nell'ipotesi di rideterminazione parziale del costo della partecipazione.

Nel **rigo T3 (Eccedenza minusvalenze anni precedenti)**, vanno riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT92 e nel rigo RT93 del quadro RT del Modello Redditi 2024 Persone fisiche, da portare in compensazione con le plusvalenze indicate nella presente Sezione che non sono state compensate con le plusvalenze della sezione II.

Nel **rigo T4 (Eccedenza delle minusvalenze certificate dagli intermediari)**, devono essere indicate le eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermediari (indicate in **colonna 2**) anche se relative ad anni precedenti ma non oltre il quarto, che vengono indicate in **colonna 1 (di cui anni precedenti)**.

Nel **rigo T5 (Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata)**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza dell'importo della plusvalenza risultante dalla Sez. II, che non è stata utilizzata in compensazione. A tal fine si tiene conto delle eccedenze dell'imposta sostitutiva riportate nel rigo RX20, colonna 5 del quadro RX del Modello Redditi 2024 Persone fisiche, al netto dell'importo già compensato, utilizzando il modello F24.

Nel **rigo T6 (Plusvalenze da cessione di partecipazioni in paesi a regime fiscale privilegiato)** indicare l'ammontare delle plusvalenze di cui alla lett. c-bis) del comma 1 dell'art. 67 del Tuir, realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), del Tuir e contratti di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), del medesimo testo unico emessi o stipulati da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui al comma 1 dell'articolo 47-bis del Tuir qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lett. b) del comma 2 dell'art. 47-bis del Tuir (per i soggetti di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000, qualora non abbiano presentato l'istanza di interpello probatorio prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbiano ricevuto risposta favorevole).

SEZIONE II - Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 26%

Questa Sezione va compilata dalle persone fisiche residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria indicati nell'art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del Tuir, realizzate a decorrere dal 1° luglio 2014, per le quali è dovuta l'imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento.

La presente sezione va utilizzata anche per dichiarare le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate di cui all'art. 67, comma 1, lett. c) del Tuir nonché le plusvalenze realizzate da investitori non istituzionali attraverso la cessione a titolo oneroso di quote di partecipazione a fondi immobiliari, anche di diritto estero, superiori al 5 per cento del patrimonio del fondo, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Per quanto concerne l'individuazione delle plusvalenze e gli altri proventi da indicare nella presente sezione e i criteri di determinazione della base imponibile si rinvia alle istruzioni della sezione I e della sezione III (vedere voce di appendice "Criteri di determinazione della base imponibile").



Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla voce di Appendice “Plusvalenze: criteri di determinazione della base imponibile (art. 68 Tuir)”.

I **rigli** da **T11** a **T16** devono essere utilizzati dal contribuente per indicare i dati utili al calcolo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri redditi diversi derivanti da partecipazioni non qualificate e dal 1 gennaio 2018 dalle partecipazioni e da titoli non partecipativi, certificati, valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari, i cui corrispettivi siano stati percepiti nel corso del presente periodo d'imposta con riferimento a plusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014.

Nel **riglo T11, colonna 1 (Totale dei corrispettivi)**, indicare il totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi, ad eccezione delle cessioni aventi ad oggetto partecipazioni il cui costo sia stato rideterminato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 2 del decreto-legge n. 282 del 2002 e successive modificazioni.

Nel **riglo T11, colonna 2 (Totale dei costi o dei valori di acquisto)**, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, valute, metalli preziosi o rapporti. Per i metalli preziosi, in mancanza della documentazione attestante il costo di acquisto, indicare il 75 per cento dell'importo del relativo corrispettivo indicato nella colonna 1 (per queste operazioni, poste in essere dal 1 gennaio 2024, le plusvalenze sono determinate in misura pari al corrispettivo della cessione di cui alla colonna 1).

La casella di **colonna 1 (Costo rideterminato)** del **riglo T12** va barrata nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla rideterminazione del costo delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 2 del decreto-legge n. 282 del 2002 e successive modificazioni.

Nella casella di **colonna 2 (Costo affrancato)** del **riglo T12** va indicato:

- il **codice 1**, nel caso in cui il contribuente si sia avvalso dell'opzione per l'affrancamento dei plusvalori di cui all'art. 2, comma 29, del decreto-legge n. 138 del 2011;
- il **codice 2**, nel caso in cui il contribuente si sia avvalso dell'opzione per l'affrancamento dei plusvalori di cui all'art. 3, comma 15, del decreto legge n. 66 del 2014;
- il **codice 3**, nel caso in cui il contribuente si sia avvalso di entrambe le suddette opzione.

Nel **riglo T12, colonna 3 (Corrispettivo)**, indicare l'importo del corrispettivo derivante dalla singola cessione di partecipazioni non qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi e nel **riglo T12, colonna 4 (Costo o valore di acquisto rideterminato o affrancato)**, il relativo costo fiscalmente riconosciuto.



Nel caso di più cessioni per le quali il contribuente abbia provveduto alla rideterminazione o affrancamento, deve essere compilato un riglo per ogni singola cessione.

Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d'acquisto di partecipazioni, in società non quotate, qualificate e non qualificate, effettuata con perizia giurata di stima, l'assunzione del valore “rideterminato” – in luogo del costo del valore d'acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze. Inoltre, in occasione di cessioni delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale anche nell'ipotesi di rideterminazione parziale del costo della partecipazione.

Nel **riglo T13 (Eccedenza minusvalenze anni precedenti)**, vanno riportate le minusvalenze indicate nel riglo RT93 e nel riglo RT92, queste ultime per una quota pari al 76,92 per cento del loro ammontare, del quadro RT del Modello Redditi 2024 Persone fisiche, che non sono state compensate con le plusvalenze della sezione I, da portare in compensazione con le plusvalenze indicate nella presente sezione.

Nel **riglo T14 (Eccedenza delle minusvalenze certificate dagli intermediari)**, devono essere indicate le eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermediari, indicate in **colonna 2**, anche se relative ad anni precedenti ma non oltre il quarto indicate in **colonna 1 (di cui anni precedenti)**. Si precisa che qualora dette minusvalenze siano state realizzate in un regime di tassazione al 12,50 per cento, le stesse sono deducibili per una quota pari al 48,08 per cento del loro ammontare, mentre se sono state realizzate in un regime di tassazione al 20 per cento, le stesse sono deducibili per una quota pari al 76,92 per cento del loro ammontare.

Nel **riglo T15 (Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata)**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza dell'importo dell'imposta sostitutiva che non è stata utilizzata in compensazione nella sezione I. A tal fine si tiene conto delle eccedenze dell'imposta sostitutiva riportate nel riglo RX20, colonna 5 del quadro RX del Modello Redditi 2024 Persone fisiche, al netto dell'importo già compensato, utilizzando il modello F24.

Nel **riglo T16 (Plusvalenze da cessione di partecipazioni in paesi a regime fiscale privilegiato)** indicare l'ammontare delle plusvalenze di cui alla lett. c-bis) del comma 1 dell'art. 67 del Tuir, realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), del Tuir e contratti di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), del medesimo testo unico emessi o stipulati da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui al comma 1 dell'articolo 47-bis del Tuir qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lett. b) del comma 2 dell'art. 47-bis del Tuir (per i soggetti di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000, qualora non abbiano presentato l'istanza di interpello probatorio prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbiano ricevuto risposta favorevole).

SEZIONE III - Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate

La presente Sezione va compilata dalle persone fisiche residenti in Italia e dai soggetti non residenti per dichiarare le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate di cui all'art. 67, comma 1, lettera c), del Tuir, nonché le plusvalenze realizzate da investitori non istituzionali attraverso la cessione a titolo oneroso di quote di partecipazione a fondi immobiliari anche di diritto estero, superiori al 5 per cento del patrimonio del fondo.

Le plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso subiscono un diverso trattamento fiscale a seconda del periodo in cui la cessione è stata effettuata; infatti quelle poste in essere antecedentemente all'1° gennaio 2009, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40 per cento del loro ammontare, mentre le plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2009 fino al 31 dicembre 2017 concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72 per cento del loro ammontare. Le plusvalenze poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018 concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 58,14 per cento del loro ammontare.

Le plusvalenze poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2019 vanno indicate nella sezione II in quanto assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento.

Qualora la sezione non fosse sufficiente per indicare tutte le plusvalenze, il contribuente dovrà utilizzare un ulteriore modulo.



Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla voce di Appendice "Plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate".

I righe da **T21** a **T30** devono essere utilizzati per il calcolo del reddito imponibile relativo alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate i cui corrispettivi sono stati percepiti nel corso del presente periodo d'imposta, distinguendo tra quelli derivanti dalle cessioni antecedenti al 1° gennaio 2009, da quelli posti in essere dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2017 ed infine da quelli posti in essere dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.

CESSIONI ANTECEDENTI AL 1° GENNAIO 2009

Nel rigo **T21 colonna 1 (Totale dei corrispettivi)**, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni qualificate poste in essere antecedentemente al 1° gennaio 2009 ad eccezione delle cessioni aventi ad oggetto partecipazioni il cui costo sia stato rideterminato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 2 del decreto-legge n. 282 del 2002 e successive modificazioni, e in **colonna 2 (Totale dei costi o dei valori di acquisto)** il relativo costo di acquisto.

Nel rigo **T22, colonna 1 (Corrispettivo)**, indicare l'importo del corrispettivo derivante dalla singola cessione di partecipazioni qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla rideterminazione del costo delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 2 del decreto-legge n. 282 del 2002 e successive modificazioni e nel rigo **T22, colonna 2 (Costo o valore di acquisto rideterminato)**, il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

Nel rigo **T23 colonna 1 (Eccedenza minusvalenze anni precedenti)** possono essere riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT95 del quadro RT del Modello Redditi 2024 Persone fisiche, da portare in compensazione con le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate della presente sezione.

Nel rigo **T23 colonna 2 (Imposta sostitutiva versata)** indicare l'imposta sostitutiva versata anche mediante un intermediario (imposta sostitutiva a credito) ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 461 del 1997, con riferimento a plusvalenze relative a partecipazioni di natura qualificata.



Nel caso di più cessioni per le quali il contribuente abbia provveduto alla rideterminazione o affrancamento, va compilato un rigo per ogni singola cessione.

CESSIONI DAL 1° GENNAIO 2009 AL 31 DICEMBRE 2017

Nel rigo **T24 colonna 1 (Totale dei corrispettivi)**, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni qualificate poste in essere tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2017 ad eccezione delle cessioni aventi ad oggetto partecipazioni il cui costo sia stato rideterminato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 2 del decreto-legge n. 282 del 2002 e successive modificazioni, e in **colonna 2 (Totale dei costi o dei valori di acquisto)** il relativo costo di acquisto.

Nel rigo **T25, colonna 1 (Corrispettivo)**, indicare l'importo del corrispettivo derivante dalla singola cessione di partecipazioni qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla rideterminazione del costo delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 2 del decreto-legge n. 282 del 2002 e successive modificazioni e nel rigo **T25, colonna 2 (Costo o valore di acquisto rideterminato)**, il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

Nel rigo **T26 colonna 1 (Eccedenza minusvalenze anni precedenti)** possono essere riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT95 del quadro RT del Modello Redditi 2024 Persone fisiche, da portare in compensazione con le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate della presente sezione.

Nel rigo **T26 colonna 2 (Imposta sostitutiva versata)** indicare l'imposta sostitutiva versata anche mediante un intermediario (imposta sostitutiva a credito) ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 461 del 1997, con riferimento a plusvalenze relative a partecipazioni di natura qualificata.



Nel caso di più cessioni per le quali il contribuente abbia provveduto alla rideterminazione o affrancamento, va compilato un rigo per ogni singola cessione.

CESSIONI DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2018

Nel rigo **T27 colonna 1 (Totale dei corrispettivi)**, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni qualificate poste in essere tra il 1° gennaio al 31 dicembre 2018 ad eccezione delle cessioni aventi ad oggetto partecipazioni il cui costo sia stato rideterminato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 2 del decreto-legge n. 282 del 2002 e successive modificazioni, e in **colonna 2 (Totale dei costi o dei valori di acquisto)** il relativo costo di acquisto.

Nel **rigo T28, colonna 1 (Corrispettivo)**, indicare l'importo del corrispettivo derivante dalla singola cessione di partecipazioni qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla rideterminazione del costo delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 2 del decreto-legge n. 282 del 2002 e successive modificazioni e nel **rigo T28, colonna 2 (Costo o valore di acquisto rideterminato)**, il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

Nel **rigo T29 colonna 1 (Eccedenza minusvalenze anni precedenti)** possono essere riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT95 del quadro RT del Modello Redditi 2024 Persone fisiche, da portare in compensazione con le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate della presente sezione.

Nel **rigo T29 colonna 2 (Imposta sostitutiva versata)** indicare l'imposta sostitutiva versata anche mediante un intermediario (imposta sostitutiva a credito) ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 461 del 1997, con riferimento a plusvalenze relative a partecipazioni di natura qualificata.



Nel caso di più cessioni per le quali il contribuente abbia provveduto alla rideterminazione o affrancamento, va compilato un rigo per ogni singola cessione.



L'importo indicato nel rigo RT95 del Modello REDDITI 2024 Persone fisiche non può essere superiore alla somma dei rigi T23 colonna 1, T26 colonna 1 e T29 colonna 1.

Nel **rigo T30 (Plusvalenze da cessione di partecipazioni in paesi a regime fiscale privilegiato)** indicare l'ammontare delle plusvalenze di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 67 del Tuir realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), del Tuir e contratti di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), del medesimo testo unico emessi o stipulati da imprese o enti residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui al comma 1 dell'articolo 47-bis del Tuir qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza della condizione indicata nella lett. b) del comma 2 dell'art. 47-bis del Tuir (per i soggetti di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000, qualora non abbiano presentato l'istanza di interpello probatorio prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbiano ricevuto risposta favorevole).

SEZIONE IV - Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in Paesi a regime fiscale privilegiato o di OICR immobiliari esteri

La sezione va compilata dalle persone fisiche residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze ed i proventi indicati nell'art. 67, comma 1, lettera c) e c) bis, del Tuir derivanti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui al comma 1 dell'articolo 47-bis del Tuir, le quali concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 100 per cento del loro ammontare. Tale regime impositivo si applica anche alle plusvalenze derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza e da strumenti finanziari simili alle azioni stipulati o emessi da tali imprese o enti.

In questa sezione non vanno indicate le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate negoziate nei mercati regolamentati, in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Tale esclusione vale anche per le partecipazioni qualificate negoziate nei mercati regolamentati realizzate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. Vanno inoltre indicati i proventi relativi a contratti stipulati con associanti non residenti le cui remunerazioni sono deducibili dal reddito dell'associante.

La presente sezione, inoltre, va compilata per dichiarare le plusvalenze derivanti dalla cessione di quote di partecipazioni in organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari di diritto estero (OICR) non conformi alla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011 e il cui gestore non sia soggetto a forme di vigilanza, realizzate dai partecipanti, diversi da quelli indicati nel comma 3 dell'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio dell'organismo. Tali plusvalenze concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 100 per cento del loro ammontare (art. 13, comma 7, del decreto legislativo n. 44 del 2014). Ai fini della individuazione delle partecipazioni qualificate e della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze si rinvia a quanto illustrato nella sezione III.



Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla voce di Appendice "Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in Paesi a regime fiscale privilegiato o di OICR immobiliari esteri".

I rigi da **T31 a T35** devono essere utilizzati per il calcolo del reddito imponibile relativo alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni e/o quote, i cui corrispettivi sono stati percepiti nel corso del presente periodo d'imposta.

Nel **rigo T31 colonna 1 (Totale corrispettivi cessioni in Paesi a regime fiscale privilegiato)**, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni in imprese o enti, residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, non negoziate nei mercati regolamentati, ad eccezione delle cessioni aventi ad oggetto partecipazioni il cui costo sia stato rideterminato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 2 del decreto-legge n. 282 del 2002 e successive modificazioni ed in **colonna 2 (Totale costi o valori di acquisto in Paesi a regime fiscale privilegiato)** il relativo costo di acquisto.

Nel **rigo T32, colonna 1 (Corrispettivo acquisto in Paesi a regime fiscale privilegiato)**, indicare l'importo derivante dalla cessione avvenuta qualora il contribuente si sia avvalso della rideterminazione e in **colonna 2** il relativo costo di acquisto.



Nel caso di più cessioni per le quali il contribuente abbia provveduto alla rideterminazione o affrancamento, va compilato un rigo per ogni singola cessione.

Nel **rigo T33 colonna 1 (Totale corrispettivi cessioni da OICR immobiliari non conformi)** indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di quote di partecipazioni in OICR immobiliari di diritto estero non conformi alla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e

del Consiglio, dell'8 giugno 2011 e il cui gestore non sia soggetto a forme di vigilanza ed in **colonna 2 (Totale costi o valori acquisto cessioni da OICR immobiliari non conformi)** il relativo costo di acquisto.

Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d'acquisto di partecipazioni in società non quotate, qualificate e non qualificate effettuata con perizia giurata di stima, l'assunzione del valore "rideterminato" – in luogo del costo del valore d'acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze. Inoltre, in occasione di cessioni delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale anche nell'ipotesi di rideterminazione parziale del costo della partecipazione.

Nel **rigo T34 (Eccedenza minusvalenze anni precedenti)**, possono essere riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT96 del quadro RT del Modello Redditi 2024 Persone fisiche, da portare in compensazione con le plusvalenze derivanti da partecipazioni della presente sezione.

Nel **rigo T35 (Imposta sostitutiva versata)**, indicare l'imposta sostitutiva pagata anche mediante un intermediario (imposta sostitutiva a credito) ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 461 del 1997, con riferimento a plusvalenze relative a partecipazioni di natura qualificata e non qualificata

SEZIONE V - Plusvalenze derivanti dalla cessione di crypto-attività 26%

Questa sezione va compilata per dichiarare le plusvalenze e gli altri proventi, per la parte che eccede la soglia di euro 2.000 nel periodo d'imposta sulle cessioni di crypto-attività, intese come rappresentazioni digitali di valore o di diritti, per le quali è dovuta l'imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento.

Le plusvalenze di cui alla lett. c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle crypto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero. I proventi derivanti dalla detenzione di crypto-attività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione.

In caso di esercizio della facoltà di cui all'art. 1, comma 133, della legge n. 197 del 2022, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui alla lett. c-sexies) del comma 1 dell'art. 67 del Tuir, per ciascuna crypto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'articolo 9 del Tuir.

Nel **rigo T41 colonna 1 (Totale dei corrispettivi)**, indicare il totale dei corrispettivi percepiti ovvero il valore normale (in caso di permuta) realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di crypto-attività, comunque denominate e in **colonna 2 (Totale dei costi o dei valori di acquisto)** il relativo costo di acquisto.

Nel **rigo T42, colonna 1 (Corrispettivo acquisto)**, indicare l'importo derivante dalla cessione avvenuta qualora il contribuente si sia avvalso dell'opzione per la rideterminazione del valore di ciascuna crypto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023 e in **colonna 2 (Costo o valore di acquisto rideterminato)** il relativo costo di acquisto.

Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d'acquisto delle crypto-attività, l'assunzione del valore "rideterminato" – in luogo del costo o del valore d'acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 68 del Tuir.

Nel **rigo T43 (Eccedenza minusvalenze anni precedenti)**, vanno indicate le minusvalenze degli anni precedenti indicate nel rigo RT94 del quadro RT del Modello Redditi 2024 PF da portare in compensazione con le plusvalenze indicate nella presente sezione.

Nel **rigo T44 (Eccedenza delle minusvalenze certificate dagli intermediari)**, **colonna 2**, devono essere indicate le eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermediari anche se relative ad anni precedenti ma non oltre il quarto (indicate in **colonna 1**).

Nel **rigo T45 (Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata)**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza dell'imposta sostitutiva.

SEZIONE VII - Minusvalenze non compensate nell'anno

In questa sezione vanno riportate le minusvalenze residue che non si sono potute compensare nel presente quadro. In particolare, indicare:

- nel **rigo T101 (Sezione I)**, colonne da 1 a 4 suddivise per ciascun periodo d'imposta, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalla sezione I delle dichiarazioni Modello Redditi PF relative ai periodi d'imposta 2020, 2021, 2022, 2023.
- nel **rigo T102 (Sezione II)** colonne da 1 a 4, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalla sezione II delle dichiarazioni Modello Redditi PF relative ai periodi d'imposta 2020, 2021, 2022, 2023.
- nel **rigo T103 (Sezione III)**, colonne da 1 a 4, suddivise per ciascun periodo d'imposta, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni Modello Redditi PF relative ai periodi d'imposta, 2020, 2021, 2022, 2023.
- nel **rigo T104 (Sezione IV)**, colonne da 1 a 4, l'eventuale quota residua delle minusvalenze risultante dalle dichiarazioni Modello Redditi PF relative ai periodi d'imposta 2020, 2021, 2022, 2023.
- nel **rigo T105 (Sezione V)**, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni Modello Redditi PF relative ai periodi d'imposta 2023.

Nei righe T101 e T102 non devono essere indicate le minusvalenze certificate dagli intermediari.

SEZIONE VIII - Riepilogo importi a credito**Rigo T111 - Imposta a credito Sez. I e II**

Nel rigo T111, indicare:

- in **colonna 1 (Eccedenza precedente)**, l'ammontare delle eccedenze d'imposta sostitutiva risultanti dalla precedente dichiarazione e riportate nel rigo RX20, colonna 5, del Modello Redditi 2024;
- in **colonna 2 (Compensata nel Mod. F24)**, la parte dell'eccedenza compensata utilizzando il modello F24;

Rigo T112 - Imposta a credito Sez. V

Nel rigo T112, indicare:

- in **colonna 1 (Eccedenza precedente)**, l'ammontare delle eccedenze d'imposta sostitutiva risultanti dalla precedente dichiarazione;
- in **colonna 2 (Compensata nel Mod. F24)**, la parte dell'eccedenza compensata utilizzando il modello F24;

SEZIONE IX - Partecipazioni rivalutate

Nei **righe T116 e T117** vanno indicati i dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, quote o diritti negoziati o non negoziati nei mercati regolamentati, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 e successive modificazioni secondo le disposizioni previste dall'art. 5, legge n. 448 del 2001.

Possono essere oggetto di rivalutazione i valori delle partecipazioni, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati ovvero delle partecipazioni quotate, possedute alla data del 1° gennaio 2024, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato con perizia giurata di stima redatta entro il 30 novembre 2024.

Il versamento dell'imposta sostitutiva, del 16 per cento per le partecipazioni qualificate e per le partecipazioni non qualificate, andava effettuato entro il 30 novembre 2024 in un'unica soluzione oppure rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo da versare contestualmente a ciascuna rata.

Per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2024, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a), del Tuir, con riferimento al mese di dicembre 2023, a condizione che il predetto valore sia assoggettato alla medesima imposta sostitutiva prevista per le partecipazioni non negoziate.

I soggetti che si avvalgono della rideterminazione del valore delle partecipazioni possono scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta l'imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento alle medesime partecipazioni, sempreché non abbiano già presentato istanza di rimborso.

In caso di versamento rateale la rata è determinata scomputando dall'imposta dovuta quanto già versato e dividendo il risultato per il numero delle rate.

Nel caso di versamento cumulativo dell'imposta sostitutiva con riferimento a più partecipazioni, quote o diritti va distintamente indicato il valore della singola partecipazione, quota o diritto, con la corrispondente imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi. A tal fine, qualora necessario, possono essere utilizzati ulteriori moduli del quadro T. In particolare, indicare:

- nella **colonna 1 (Valore della produzione)**, il valore rivalutato risultante dalla perizia giurata di stima o, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, il valore normale;
- nella **colonna 2 (Imposta dovuta)**, l'imposta sostitutiva dovuta;
- nella **colonna 3 (Imposta versata)** l'imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni che può essere scomputata dall'imposta sostitutiva dovuta relativa alla nuova rideterminazione;
- nella **colonna 4 (Imposta da versare)**, l'imposta da versare pari all'importo della differenza tra l'imposta di colonna 2 e quella di colonna 3; qualora il risultato sia negativo il campo non va compilato;
- nella **colonna 5 (Rateizzazione)**, va barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva da versare di colonna 4 è stato rateizzato;
- nella **colonna 6 (Versamento cumulativo)**, va barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva da versare indicata nella colonna 5 è parte di un versamento cumulativo.

17. QUADRO K - Comunicazione dell'amministratore di condominio

Il quadro K deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio negli edifici, in carica al 31 dicembre 2024, per effettuare i seguenti adempimenti:

- 1) comunicazione dei dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali;
- 2) comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605).

Qualora sia necessario compilare più quadri in relazione ad uno stesso condominio i dati identificativi del condominio devono essere riportati su tutti i quadri.

In presenza di più condomini amministrati devono essere compilati distinti quadri per ciascun condominio.

In ogni caso, tutti i quadri compilati, sia che attengano a uno o più condomini, devono essere numerati, utilizzando il campo "Mod. N.", con un'unica numerazione progressiva.

Nei casi in cui l'amministratore di condominio sia esonerato dalla presentazione della propria dichiarazione dei redditi, la comunicazione deve essere presentata utilizzando il quadro AC che deve essere presentato unitamente al frontespizio del Mod. REDDITI 2025 con le modalità e i termini previsti per la presentazione di quest'ultimo modello.

SEZIONE I - Dati identificativi del condominio

Nel **rigo K1** devono essere indicati, relativamente a ciascun condominio:

- nel **campo 1**, il codice fiscale;
- nel **campo 2**, l'eventuale denominazione.

SEZIONE II - Dati catastali del condominio (interventi di recupero del patrimonio edilizio)

In questa sezione vanno indicati i dati catastali identificativi del condominio al fine di fruire della detrazione d'imposta prevista per le spese sostenute per l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione edilizia sulle parti comuni condominiali, con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali è stato eliminato l'obbligo della comunicazione al Centro operativo di Pescara (decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011).

Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento.

Rigo K2 - Dati catastali del condominio

Colonna 1 (Codice Comune): indicare il codice catastale del comune dove è situato il condominio. Il codice Comune può essere a seconda dei casi di quattro o cinque caratteri come indicato nel documento catastale.

Colonna 2 (Terreni/Urbano): indicare: 'T' se l'immobile è censito nel catasto terreni; 'U' se l'immobile è censito nel catasto edilizio urbano.

Colonna 4 (Sezione Urbana/Comune Catastale): riportare le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, se presenti. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice "Comune catastale".

Colonna 5 (Foglio): riportare il numero di foglio indicato nel documento catastale.

Colonna 6 (Particella): riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice.

Colonna 7 (Subalterno): riportare, se presente, il numero di subalterno indicato nel documento catastale.

Rigo K3 - Domanda di accatastamento

Colonna 1 (Data): indicare la data di presentazione della domanda di accatastamento.

Colonna 2 (Numero): indicare il numero della domanda di accatastamento.

Colonna 3 (Provincia Ufficio Agenzia Entrate): indicare la sigla della Provincia in cui è situato l'Ufficio Provinciale dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stata presentata la domanda.

SEZIONE III - Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi

Nella presente sezione devono essere indicati, per ciascun fornitore, i dati identificativi e l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.

Tale obbligo sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell'ambito di un condominio con non più di otto condomini.

Tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomini, super condomini, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto somme superiori a euro 258,23 annue, a qualsiasi titolo.

Non devono essere comunicati i dati relativi:

- alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
- agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare che risultano, al lordo dell'IVA gravante sull'acquisto, non superiori complessivamente a euro 258,23 per singolo fornitore;
- alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte, le quali somme e ritenute operate sugli stessi devono essere esposte nella dichiarazione dei sostituti d'imposta che il condominio è obbligato a presentare nel periodo di imposta di riferimento.

Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si applicano le disposizioni dell'art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, in via generale, le cessioni dei beni si intendono effettuate al momento della stipulazione del contratto, se riguardano beni immobili, e al momento della consegna o spedizione, nel caso di beni mobili. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo; qualora, tuttavia, sia stata emessa fattura anteriormente al pagamento del corrispettivo o quest'ultimo sia stato pagato parzialmente, l'operazione si considera effettuata rispettivamente alla data di emissione della fattura o a quella del pagamento parziale, relativamente all'importo fatturato o pagato.

Nei righi da **K4** a **K9**, devono essere indicati:

- nel **campo 1**, il codice fiscale, o la partita Iva, del fornitore;
- nel **campo 2**, il cognome, se il fornitore è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, se soggetto diverso da persona fisica;
- nei **campi da 3 a 7**, che devono essere compilati esclusivamente se il fornitore è persona fisica, rispettivamente, il nome e gli altri dati anagrafici (sesso, data, comune e provincia di nascita);
- nel **campo 8**, deve essere indicato l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare;
- nel **campo 9**, deve essere indicato il codice stato estero.



La presente sezione può non essere compilata da parte dell'amministratore nelle ipotesi in cui sia stata operata dalle banche una ritenuta alla fonte sulle somme pagate dal condominio all'impresa che ha effettuato gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (cfr. Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 67 del 20 settembre 2018).

IV. APPENDICE

▣ Abbreviazioni

Art.	Articolo
A.s.l.	Azienda Sanitaria Locale
Caf	Centri di Assistenza Fiscale
c.c.	Codice Civile
CU	Certificazione unica
D.L.	Decreto legge
D.Lgs.	Decreto legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
D.P.C.M.	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
G.U.	Gazzetta Ufficiale
Ici	Imposta comunale sugli immobili
Imu	Imposta municipale unica
Ires	Imposta sul reddito delle società
Irpef	Imposta sui redditi delle persone fisiche
Iva	Imposta sul valore aggiunto
IVAFE	Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero
IVIE	Imposta sul valore degli immobili situati all'estero
Let.	Lettera
L.	Legge
Mod.	Modello
n.	Numero
S.O.	Supplemento ordinario
Tuir	Testo unico delle imposte sui redditi
UE	Unione Europea

▣ Acquisto o costruzione di abitazioni nuove o ristrutturate da dare in locazione

Per l'acquisto, effettuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione, invendute alla data di entrata in vigore della legge 11 novembre 2014, n. 164, od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) e c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è riconosciuta all'acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari medesime.

Sono definite invendute le unità immobiliari che, alla data del 12 novembre 2014, erano già interamente o parzialmente costruite ovvero quelle per le quali alla medesima data era stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio comunque denominato, nonché quelle per le quali era stato dato concreto avvio agli adempimenti propedeutici all'edificazione quali la convenzione tra Comune e soggetto attuatore dell'intervento, ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale.

La deduzione spetta anche per le spese sostenute dal contribuente per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, per la costruzione di una o più unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. Ai fini della deduzione le predette spese di costruzione sono attestate dall'impresa che esegue i lavori attraverso fattura. Tale deduzione è riconosciuta per la costruzione di unità immobiliari, da ultimare entro il 31 dicembre 2017, per le quali è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio comunque denominato anteriormente alla data del 12 novembre 2014. La deduzione è riconosciuta per le spese attestate nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017 ed è ripartita in otto quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione.

La deduzione, spetta a condizione che:

- l'unità immobiliare acquistata sia destinata, entro sei mesi dall'acquisto o dalla data del rilascio del certificato di agibilità, ovvero dalla data in cui si è formato il silenzio-assenso di cui all'articolo 25 del D.P.R. n. 380 del 2001, alla locazione per almeno otto anni e purché tale periodo abbia carattere continuativo; il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto; per gli immobili acquistati prima della pubblicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze del 8 settembre 2015, il termine per la conclusione del contratto di locazione decorre dal 3 dicembre 2015;
- l'unità immobiliare medesima sia a destinazione residenziale, e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'unità immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

- l'unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente;
- il canone di locazione non sia superiore a quello indicato nella convenzione di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e quello stabilito ai sensi dell'articolo 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario;
- accertata esecuzione di opere edilizie conformi a quelle assentite o comunicate.

Le persone fisiche non esercenti attività commerciale possono cedere in usufrutto, anche contestualmente all'atto di acquisto e anche prima della scadenza del periodo minimo di locazione di otto anni, le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo, a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore dell'alloggio sociale, come definito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, a condizione che venga mantenuto il vincolo alla locazione alle medesime condizioni stabilite dal comma 4, lettera e), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 e che il corrispettivo di usufrutto, calcolato su base annua, non sia superiore all'importo dei canoni di locazione calcolati con le modalità stabilite dal medesimo comma 4, lettera e). La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dall'anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze del 8 settembre 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2015 e alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 3 del 2 marzo 2016.

▣ Adozione di minori stranieri

È deducibile il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri certificate nell'ammontare complessivo dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 476 del 1998.

L'albo degli enti autorizzati è stato approvato dalla Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri con delibera del 18 ottobre 2000, pubblicata sul S.O. n. 179 alla G.U. n. 255 del 31 ottobre 2000 e successive modificazioni. L'albo degli enti autorizzati è, comunque, consultabile sul sito Internet www.commissioneadozioni.it.

Si precisa che tra le spese deducibili sono comprese anche quelle riferibili all'assistenza che gli adottanti hanno ricevuto, alla legalizzazione o traduzione dei documenti, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno all'estero, all'eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti, ad altre spese documentate finalizzate all'adozione del minore. Le spese sostenute in valuta estera devono essere convertite seguendo le indicazioni riportate nelle istruzioni della sezione II del quadro E.

▣ Aggiuntiva regionale casi particolari

La **Regione Veneto** ha previsto un'aliquota agevolata dello 0,9% a favore di:

- persone con disabilità ai sensi dell'art. 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, con un reddito imponibile per l'anno 2024 non superiore ad euro 50.000. In tal caso, per usufruire dell'agevolazione, occorre indicare il codice '2' nella casella "Casi particolari aggiuntiva regionale" presente nel riquadro del domicilio fiscale;
- contribuenti con un familiare con disabilità ai sensi della citata legge n. 104/1992, fiscalmente a carico con un reddito imponibile per l'anno 2024 non superiore ad euro 50.000. In questo caso qualora la persona con disabilità sia fiscalmente a carico di più soggetti l'aliquota dello 0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a carico, non sia superiore ad euro 50.000. In presenza di queste condizioni, per usufruire dell'aliquota agevolata dell'0,9, occorre indicare il codice '1' nella casella "Casi particolari aggiuntiva regionale" presente nel riquadro del domicilio fiscale.

La **Regione Marche** ha previsto un'aliquota agevolata dell'1,23% per i contribuenti con un reddito imponibile, ai fini dell'aggiuntiva regionale all'IRPEF, fino a 50.000,00 euro con uno o più figli portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, comunque a carico ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, l'aliquota dell'1,23% si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'aggiuntiva regionale all'IRPEF di tali soggetti non sia superiore a 50.000,00 euro. L'aliquota agevolata dell'1,23% si applica alle condizioni previste e a prescindere

dall'età dei figli portatori di handicap, fermo restando il limite di reddito che considera a carico i figli con un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, per i figli di età non superiore a 24 anni tale limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro. Solo in quest'ultima ipotesi va compilata, indicando il codice '1', la casella "Casi particolari addizionale regionale" presente nel riquadro del domicilio fiscale.

■ Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura

L'art. 14, comma 3, della L. 15 dicembre 1998, n. 441, modificato dall'art. 66 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, prevede che non si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (prevista rispettivamente nella misura dell'80 per cento e del 70 per cento) per i periodi d'imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani che:

- non hanno ancora compiuto quaranta anni;
- hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria. In quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale deve essere detenuta da giovani in possesso delle qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto.

Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare l'acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo dell'affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso.

■ Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

- a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
- b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
- b-bis) le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10, entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento che sarà definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che individua, per i terreni, nuove classi e qualità di coltura al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, e disciplina le modalità di dichiarazione in catasto dell'utilizzazione degli immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati per attività di produzione di vegetali e le modalità di determinazione della relativa superficie agraria di riferimento;
- b-ter) le attività dirette alla produzione di beni, anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l'allevamento e la silvicoltura che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni, registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, derivanti dall'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile;
- c) le attività di cui al terzo comma dell'art. 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali. Si considerano altresì produttive di reddito agrario la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica di fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, nonché le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi nei limiti di cui all'art. 32, c. 2, lett. b).

Se le attività menzionate alle lettere b), b-bis) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nella sez. I del capo II del titolo II del Tuir e per questo motivo non è possibile utilizzare il presente modello. Se le attività menzionate alla lettera b-ter) eccedono i limiti stabiliti, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 25 per cento e per questo motivo non è possibile utilizzare il presente modello.

Se il criterio di prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile non può essere rispettato a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizootie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, l'imprenditore mantiene la qualifica di "imprenditore agricolo" fino alla ripresa dell'attività agricola e comunque per un periodo non superiore a tre anni purché si approvvigioni di prodotti agricoli del com-

parto agronomico in cui opera e che questi prodotti siano acquistati in prevalenza da altri imprenditori agricoli.

Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b), ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, qualora il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.

■ Calcolo delle plusvalenze da cessione di terreni

Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere prima aumentato di tutti gli altri costi inerenti e poi rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l'eventuale Invim pagata. Per i terreni acquistati per effetto di successione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nella relativa dichiarazione, od in seguito definito e liquidato, aumentato dell'imposta di successione nonché di ogni altro costo successivo inerente. Per i terreni acquistati per effetto di donazione si assume come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante aumentato dell'imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente.

A partire dall'anno 2002 è consentito assumere, ai fini della determinazione della plusvalenza in luogo del costo d'acquisto o del valore dei terreni edificabili, il valore ad essi attribuito mediante una perizia giurata di stima, previo pagamento di un'imposta sostitutiva, che dal 1° gennaio 2023 è pari al 16%. L'amministrazione finanziaria può prendere visione degli atti di stima giurata e dei dati identificativi dell'estensore richiedendoli al contribuente il quale, pertanto, è tenuto a conservarli.

I costi sostenuti per la relazione giurata di stima, qualora siano stati effettivamente sostenuti e rimasti a carico del contribuente, possono essere portati in aumento del valore iniziale da assumere ai fini del calcolo della plusvalenza in quanto costituiscono costo inerente del bene.

■ Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche, e indennità di trasferta, ecc.

Sono previste particolari modalità di tassazione relativamente alle indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (ex Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo che aveva assunto in materia le competenze dell'ex ASSI e di conseguenza quelle dell'ex Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE)). In particolare (art. 37 della Legge n. 342 del 21 novembre 2000 e successive modificazioni) è previsto che:

- i primi 10.000 euro, complessivamente percepiti nel periodo d'imposta non concorrono alla formazione del reddito;
- sugli ulteriori 20.658,28 euro, è operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%);
- sulle somme eccedenti, è operata una ritenuta a titolo d'acconto (con aliquota del 23%).

La parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito.

Si precisa che sono esclusi dall'imposizione i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio ed al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Fino al 30 giugno 2023 queste particolari modalità di tassazione si applicano anche:

- alle indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva, dagli enti VSS (Verband der Südtiroler Sportvereine - Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (Unione delle società sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
- ai compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.

Alle menzionate somme percepite dal 1° luglio 2023, invece, si applica la disciplina prevista dal Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, secondo la quale i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15.000 euro, così come le retribuzioni percepite dagli atleti e dalle atlete di età inferiore a 23 anni nell'ambito del settore professionistico ai fini del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all'importo annuo massimo di 15.000 euro.

In ogni caso, nel corso del 2023, per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali non può superare l'importo complessivo annuo di 15.000 euro.

■ Comuni ad alta densità abitativa

Nell'ambito applicativo delle agevolazioni previste dall'articolo 8 della legge n. 431 del 1998, rientrano unicamente le unità immobiliari concesse in locazione a canone convenzionale sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale situate nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni. Si tratta, in particolare, degli immobili situati:

- nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;
- negli altri comuni capoluoghi di provincia;
- nei comuni, considerati ad alta tensione abitativa, individuati nella delibera CIPE 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi tellurici dei primi anni ottanta.

Il sopracitato art. 8 della L. 431/98 al comma 4 dispone che il CIPE provveda ogni 24 mesi all'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta densità abitativa. Al riguardo, si fa presente che, se in seguito all'aggiornamento periodico operato dal CIPE, il comune ove è sito l'immobile non rientri più nell'elenco di quelli ad alta tensione abitativa, il locatore non è più ammesso a fruire dell'agevolazione fiscale prevista ai fini dell'Irpef sin dall'inizio del periodo d'imposta in cui interviene la delibera del CIPE.

■ Condizioni per essere considerati residenti

Si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d'imposta (ossia 183 giorni in un anno, o 184 giorni in caso di anno bisestile):

- hanno la residenza, ai sensi del codice civile, nel territorio dello Stato;
- hanno il domicilio, nella definizione resa dal medesimo articolo 2, comma 2, del TUIR, nel territorio dello Stato, secondo la quale per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona;
- sono presenti nel territorio dello Stato, tenuto conto anche delle frazioni di giorno;
- sono iscritte nell'anagrafe della popolazione residente, condizione, quest'ultima, che non riveste più carattere di "presunzione assoluta" bensì di "presunzione relativa" che ammette la prova contraria.

La residenza fiscale delle persone fisiche si considera in Italia al ricorrere, per la maggior parte del periodo d'imposta, di uno dei quattro criteri tra loro alternativi di collegamento indicati dall'articolo 2 del TUIR.

Ai fini del computo della maggior parte del periodo d'imposta, si ha riguardo anche a periodi non consecutivi nel corso dell'anno, sommandoli, quindi, tra loro. Pertanto, ai fini della residenza fiscale in Italia, non è necessario che i criteri di collegamento richiesti dalla norma ricorrano in modo continuativo ed ininterrotto, ma è sufficiente che si verifichino per 183 – o 184 in caso di anno bisestile – giorni nel corso di un anno solare.

La circolare n. 20/E del 4 novembre 2024 chiarisce che i criteri per essere considerati fiscalmente residenti in Italia restano quelli previsti dall'articolo 2 del TUIR (come illustrati nel precedente paragrafo) e non subiscono alcun mutamento per coloro che svolgono un'attività lavorativa in smart working. In ogni caso, ai sensi della legislazione italiana, sono sempre considerati residenti, salvo prova contraria, coloro che sono stati cancellati dalle anagrafi della popolazione residente in quanto emigrati in territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con DM 4 maggio 1999.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla Circolare n. 20/E del 4 novembre 2024.

■ Credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti

L'art. 26 del Tuir dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.

Per determinare il credito d'imposta spettante è necessario calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base all'accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.

Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto della rendita catastale degli immobili e di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.

Ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante non rileva, invece, quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.

Attenzione: l'eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d'imposta come sopra determinato, comporterà l'obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato, anche nell'ipotesi di contratto di locazione per il quale il contribuente abbia deciso di avvalersi dell'opzione per la "cedolare secca".

Il credito d'imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.

In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d'imposta nell'ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.

Per quanto riguarda i periodi d'imposta utili cui fare riferimento per la rideeterminazione delle imposte e del conseguente credito, vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2014, sempreché per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell'ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2024.

■ Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione

Se il contribuente non fa valere l'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione nella dichiarazione dei redditi successiva o se questa non è presentata perché ricorrono le condizioni di esonero, può chiederne il rimborso presentando un'apposita istanza agli uffici dell'Agenzia delle Entrate competenti in base al domicilio fiscale.

Resta fermo che se il contribuente nell'anno successivo a quello in cui dalla dichiarazione è emerso un credito, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione dei redditi, può indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata.

■ Eventi eccezionali

I contribuenti nei confronti dei quali opera la sospensione dei termini relativi all'adempimento degli obblighi di natura tributaria sono identificati dai seguenti codici:

- 1 per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale;

99 per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

Ai predetti contribuenti che usufruiscono dell'assistenza fiscale non sono applicabili anche le eventuali proroghe dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Infatti, l'applicazione di tali proroghe non è attuabile in un sistema complesso, quale quello dell'assistenza fiscale che vede coinvolti, oltre al contribuente e all'amministrazione finanziaria, anche i sostituti d'imposta, i Centri di assistenza fiscale e i professionisti.

■ Familiari a carico - Casi particolari di compilazione della casella F1

Si precisa che, anche se le detrazioni per familiari a carico, non prevedono una distinzione tra il primo figlio e i figli successivi, la casella F1 del prospetto "Familiari a carico" deve, comunque, essere compilata per consentire al soggetto che presta l'assistenza fiscale l'applicazione al primo figlio in caso di mancanza del coniuge, della detrazione prevista per quest'ultimo se più favorevole. Pertanto, se per il figlio non spettano le detrazioni per i figli a carico (ad esempio perché nato a maggio 2024), la casella F1 non va compilata. Si illustrano i seguenti esempi relativi ad alcuni casi particolari:

1. Presenza di due figli fiscalmente a carico, di cui il primo, con 21 anni o più, abbia contratto matrimonio il 31 luglio 2024 e da tale data sia divenuto a carico del proprio coniuge.

Nel caso in esame il secondo figlio, di minore età anagrafica, riveste fiscalmente per i primi sette mesi la qualifica di "secondo figlio", mentre per i successivi cinque mesi, se ha 21 anni o più, esso assume la veste di "primo figlio". Pertanto, ai fini della compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre compilare due caselle F1 e, conseguentemente, compilare due distinti prospetti del predetto modello: uno per descrivere la situazione del primo periodo, indicando il codice fiscale del figlio che ha contratto matrimonio ed il numero dei mesi (7) sino a tale data; l'altro per rappresentare la situazione del secondo periodo, indicando il codice fiscale dell'altro figlio rimasto fiscalmente a carico ed il numero dei mesi (5) per i quali quest'ultimo viene considerato "primo figlio".

Se il secondo figlio ha meno di 21 anni, considerato che dal 1° marzo 2022 per questi figli non spettano più le detrazioni per figli a carico, occorrerà compilare una sola casella F1 e, pertanto, verrà compilato un solo prospetto del modello.

In particolare, nel rigo 2 del prospetto dei familiari a carico, oltre a barrare la casella F1 e indicare la lettera C nella colonna 7, nella colonna 4 oc-

correrà indicare il codice fiscale del figlio che ha contratto matrimonio. Nella colonna 5 andrà indicato il numero dei mesi per cui è stato a carico (7) e nella colonna 10 il numero 5.

Nel rigo 3 andrà barrata la casella F e nella colonna 7 andrà indicata la percentuale di detrazione spettante. Nella colonna 4 andrà indicato il codice fiscale del secondo figlio; nella colonna 5 il numero dei mesi per cui è stato a carico (12). La colonna 10 non andrà compilata poiché da marzo in poi, per lui, non spettano più le detrazioni per figli a carico.

2. **Contribuente con un unico figlio fiscalmente a carico al 50% per i primi 4 mesi ed al 100% per i successivi 8 mesi dell'anno.**

Qualora nel corso dell'anno 2024 si sia verificata una variazione della percentuale di spettanza della detrazione, per la compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre procedere come precisato nel caso precedente e, quindi, utilizzare due distinti prospetti, ciascuno corrispondente ai diversi periodi.

In tali prospetti va indicato in entrambi il codice fiscale del figlio fiscalmente a carico ed, in particolare, nella casella F1 relativo al primo prospetto, il numero di mesi (4) e la relativa percentuale di spettanza (50%) e nella casella F1 relativo al secondo prospetto, il numero di mesi (8) e la relativa percentuale di spettanza (100%). Se il figlio ha avuto 21 anni o più per tutto il 2024, in entrambi i prospetti occorre compilare anche la colonna 10.

3. **Contribuente con due figli rimasto vedovo del coniuge fiscalmente a carico nel corso del mese di luglio dell'anno 2024.**

Nel caso in esame, relativamente al primo figlio, se a luglio risulta aver compiuto 21 anni o più, possono spettare nel corso dell'anno due detrazioni diverse: quella relativa al primo figlio per il periodo in cui il coniuge è in vita e quella relativa al coniuge per il periodo successivo al suo decesso.

Nella compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre tenere presente che essendo stato il coniuge in vita solo nei primi mesi dell'anno, nel rigo dei predetti prospetti ad esso riservato va indicato il codice fiscale del coniuge a carico ed il numero di mesi in cui questo è stato in vita (in questo caso 7) in corrispondenza della colonna "mesi a carico".

Per il primo figlio (con 21 anni o più) occorre compilare due righe: un primo rigo in cui va qualificato come primo figlio, barrando la casella F1 ed indicando "7" nella colonna dedicata al numero di mesi a carico; un secondo rigo in cui nella casella "percentuale" va riportata la lettera "C" ed il numero dei mesi corrispondenti al secondo periodo dell'anno (in questo caso 5) nella colonna relativa al periodo in cui spetta la detrazione.

Per il secondo figlio deve, invece, essere compilato un unico rigo in cui va riportato il numero "12" quale numero di mesi a carico, non essendo intervenuta per tale figlio alcuna variazione nel corso dell'anno 2024.

■ Immobili inagibili

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determina l'ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell'accertamento catastale.

Tale procedura consiste nell'invio ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate, di una denuncia di variazione, corredata dall'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi; ciò, naturalmente, sempreché l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare il codice 3 nella colonna 7 del quadro B relativa ai casi particolari, devono dichiarare la nuova rendita attribuita dai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate e, in mancanza, la rendita presunta.

Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.

L'obbligo di produrre la predetta denuncia di variazione viene meno se l'immobile è distrutto o reso inagibile a seguito di eventi calamitosi e ciò risulta da un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità totale o parziale del fabbricato. Nel caso in cui l'evento calamitoso si sia verificato nel corso del 2024 è necessario compilare due righe per lo stesso immobile: uno per il periodo antecedente alla data della calamità, ed un altro per il periodo successivo (sino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dell'immobile) indicando in colonna 7 il codice 1 e barrando la casella di colonna 8 al fine di specificare che si tratta dello stesso fabbricato.

■ Imposte ed oneri rimborsati - Casi particolari

Se l'onere rimborsato è relativo a spese sanitarie per le quali nella precedente dichiarazione si è optato per la rateizzazione in quattro rate, in questo rigo deve essere riportato l'importo rimborsato diviso quattro.

Per le restanti tre rate il contribuente dovrà indicare nel rigo E6 del quadro E, a partire dalla presente dichiarazione, il totale della spesa rateizzata ridotto dell'importo rimborsato. Se l'onere rimborsato è relativo a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per risparmio energetico, va riportata la parte della somma rimborsata per la quale negli anni precedenti si è beneficiato della detrazione.

■ Indennità di esproprio

Con tale espressione si fa riferimento alle plusvalenze ed alle altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo e a seguito di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione.

Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando il legittimamente un suolo privato e destinandolo irreversibilmente a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.

In forza delle citate disposizioni, le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

Non vanno assoggettate a ritenuta e, pertanto, non vanno dichiarate le indennità percepite in relazione all'esproprio di aree diverse da quelle indicate (quali quelle di tipo E ed F) indipendentemente dall'uso cui sono destinate. Va precisato che le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell'ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva conseguente a occupazioni d'urgenza divenute illegittime, come avanti individuate, compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze ai sensi dell'art. 11, comma 5, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, e vanno, pertanto, determinate secondo i criteri di cui all'art. 68, comma 2, ultimi due periodi, del Tuir. Vedere in questa Appendice la voce "Calcolo delle plusvalenze da cessione di terreni". Invece le somme percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno luogo, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della citata L. n. 413 del 1991, a redditi diversi di cui all'art. 67 del Tuir e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare.

Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'art. 11, comma 7, della citata L. n. 413 del 1991. Non devono, altresì, essere assoggettate a tassazione quali indennità di esproprio le somme relative ad indennità di esproprio di fabbricati ed annesse pertinenze, né le indennità aggiuntive spettanti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. n. 865 del 1971, ai coloni, mezzadri, fittavoli ed altri coltivatori diretti del terreno espropriato. Per ulteriori informazioni sulle indennità in questione si rinvia ai chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 194/E del 24 luglio 1998.

■ Lottizzazione

Questa voce interessa, in particolare, i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. a), del Tuir.

Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'art. 8 della L. 6 agosto 1967, n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici, in sede di istruzioni alle disposizioni di cui alla citata L. n. 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.

Assume rilievo, ai fini della normativa in esame, ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione di opere per l'edificabilità di terreni, anche se realizzata al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.

A tal fine si richiama l'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che definisce lottizzazione qualsiasi trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni anche quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

■ Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale

L'art. 15 del Tuir prevede che si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 2.582,28 euro. Deve trattarsi di oneri sostenuti per interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché per quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti re-

sidenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.

Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, comma 1, lett. d), della L. 5 agosto 1978, n. 457.

Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:

- l'unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
 - l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;
 - il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale;
- il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi alla data di inizio dei lavori di costruzione; se invece si tratta di mutui stipulati in data antecedente al 1° dicembre 2007, i termini sono di sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione.

Attenzione: la condizione del trasferimento della dimora abituale nell'immobile destinato ad abitazione principale non è richiesta per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile.

La detrazione si applica unicamente con riferimento agli interessi e relativi oneri accessori nonché alle quote di rivalutazione derivanti da contratti di mutuo ipotecari stipulati ai sensi dell'art. 1813 del c.c., dal 1° gennaio 1998 e limitatamente all'ammontare di essi riguardante l'importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell'immobile.

In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di 2.582,28 euro, si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), del Tuir, soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato per abitazione principale. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. La mancata destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione. In tal caso è dalla data di conclusione dei lavori di costruzione che decorre il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine previsto dal provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia edilizia che ha consentito la costruzione dell'immobile stesso (salva la possibilità di proroga); in tal caso è da tale data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Il diritto alla detrazione non viene meno se per ritardi imputabili esclusivamente all'Amministrazione comunale, nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o i termini previsti nel precedente periodo non sono rispettati.

Per fruire della detrazione occorre conservare, esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari, le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, la copia del contratto di mutuo ipotecario (dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione dell'immobile da destinare ad abitazione principale), le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia e le copie delle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese di costruzione dell'immobile stesso.

Le condizioni e modalità applicative della detrazione in questione appena illustrate, sono contenute nel regolamento n. 311 del 30 luglio 1999 (G.U. 8 settembre 1999, n. 211).

Attenzione: la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative alla costruzione dell'immobile. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per gli anni precedenti si è fruito della detrazione è necessario che siano dichiarati nella Sezione I "Redditi a tassazione separata" del quadro M.

■ Oneri sostenuti dalle società semplici

I seguenti oneri sostenuti dalle società semplici sono deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili:

- somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
- contributi, donazioni e oblazioni corrisposti per i paesi in via di sviluppo per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
- indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione.

Ai singoli soci sono riconosciute, inoltre, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, detrazioni d'imposta:

- nella misura del 19 per cento per i seguenti oneri:
 - interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari;
 - interessi passivi fino a 2.065,83 euro complessivi, per mutui ipotecari stipulati prima del 1° gennaio 1993 per l'acquisto di altri immobili;
 - interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione fino a 2.582,28 euro per mutui stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici;
 - spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro del patrimonio storico, artistico e archivistico;
 - erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
 - erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
 - erogazioni liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art.1 del D. Lgs. 29 giugno 1996, n. 367;
 - erogazioni liberali fino a 2.065,83 euro a favore di popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati;
 - costo specifico o valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione a favore dello Stato delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza fine di lucro svolgono o promuovono attività di studio di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
 - erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso per un importo non superiore a 1.300 euro;
 - erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia;
 - nella misura del 26 per cento per le erogazioni liberali fino a 30.000 euro a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
 - nella misura del 30 per cento per le erogazioni liberali fino a 30.000 euro a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle associazioni di promozione sociale;
 - nella misura del 35 per cento per le erogazioni liberali fino a 30.000 euro a favore delle organizzazioni di volontariato;
 - nella misura del 50 per cento per le spese riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
 - nella misura del 36 per cento per le spese riguardanti gli interventi relativi alla sistemazione a verde (c.d. bonus verde);
 - nella misura del 50 per cento per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavastoviglie e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali è prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione;
 - nella misura del 50, 65, 70, 75, 80, 85 e 110 per cento per le spese sostenute per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche;
 - nella misura dell'80 e dell'85 per cento per le spese sostenute per gli interventi volti contemporaneamente al risparmio energetico e alla riduzione del rischio sismico;
 - nella misura del 50, 55, 65, 70, 75 e 110 per cento per le spese riguardanti gli interventi finalizzati al risparmio energetico;
 - nella misura del 90 e 60 per cento le spese sostenute fino al 2022 e riguardanti gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
 - nella misura del 50 e 110 per cento per le spese sostenute per acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;
 - nella misura del 75 e del 110 per cento per le spese sostenute per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.
- La deducibilità e la detrazione dal reddito complessivo dei singoli soci di oneri diversi da quelli elencati è effettuata nel modello REDDITI PF.

Opzione imposta sostitutiva pensionati esteri

Per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno è prevista un'opzione per l'imposta sostitutiva in luogo della tassazione ordinaria (art. 24-ter del Tuir), fruibile a determinate condizioni.

Una di queste riguarda il numero di abitanti dei Comuni in cui è trasferita la residenza, che non deve essere superiore a 20.000.

A tal fine, si considera il dato riferito al Comune in questione come risultante dalla "Rilevazione comunale annuale del movimento e calcolo della popolazione" pubblicata sul sito dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) riferito al 1° gennaio dell'anno antecedente al primo anno di validità dell'opzione. L'opzione rimane efficace, anche qualora a partire dal secondo periodo di imposta di validità dell'opzione, il contribuente trasferisca la residenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del Tuir, in un altro Comune delle regioni su citate. Per detto Comune, ai fini della individuazione del dato della popolazione, si fa riferimento al criterio sopra indicato riferito al 1° gennaio dell'anno antecedente a quello di trasferimento della residenza.

Tali soggetti possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero, a un'imposta sostitutiva, con aliquota del 7 per cento, per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione purché non siano stati fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace e che trasferiscano la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa, ossia i Paesi europei e, più in generale, quelli con cui l'Italia ha siglato una Convenzione per evitare le doppie imposizioni, un TIEA (Tax Information Exchange Agreement), ovvero che aderiscono alla Convenzione OCSE - Consiglio d'Europa sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale - (<https://www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-comunitaria-e-internazionale/convenzioni-e-accordi/>).

Detta imposta sostitutiva si applica ai redditi prodotti all'estero individuati dall'articolo 165, comma 2, del medesimo Tuir.

Le persone fisiche che intendono esercitare l'opzione indicano la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione.

Tale opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta e per i primi nove periodi d'imposta successivi.

Le persone fisiche che possono optare per l'imposta sostitutiva possono manifestare la facoltà di non avvalersene, dandone specifica indicazione in dichiarazione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per detti redditi si applica il regime ordinario e compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.

Il contribuente che ha esercitato l'opzione può revocarla in uno dei periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata esercitata, comunicandolo nella dichiarazione dei redditi relativa all'ultimo periodo di imposta di validità dell'opzione, anche nell'ipotesi di trasferimento della residenza fiscale all'estero o in un Comune italiano diverso da quelli per cui è valida l'opzione, anche qualora abbia già versato l'imposta sostitutiva relativa al medesimo periodo d'imposta.

In tale ipotesi, l'imposta già versata, ma non dovuta, potrà essere utilizzata in compensazione o richiesta a rimborso. Nel caso di revoca da parte del contribuente sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. Il soggetto che esercita l'opzione decade dal regime nei seguenti casi:

- a) se vengono meno i requisiti di cui all'articolo 24-ter, commi 1 e 2;
- b) in caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva entro la data prevista per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi, con effetto dal periodo d'imposta rispetto al quale doveva essere eseguito tale versamento, salvo che il versamento dell'imposta sostitutiva venga effettuato entro la data di scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo d'imposta successivo a quello a cui l'omissione si riferisce;
- c) in caso di trasferimento della residenza fiscale in un Comune italiano diverso da quelli previsti dall'art. 24-ter comma 1, con effetto dal periodo d'imposta in cui varia la residenza;
- d) in caso di trasferimento della residenza fiscale all'estero.

La revoca dell'opzione e la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione. Gli effetti del regime di imposizione sostitutiva dei redditi prodotti all'estero cessano, in ogni caso, decorsi i nove anni successivi al periodo d'imposta in cui è esercitata l'opzione.

Periodo di lavoro - Casi particolari

Nei casi di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato che prevedono prestazioni "a giornata" (ad es. per i lavoratori edili e i braccianti agricoli) le festività, i giorni di riposo settimanale e i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro devono essere determinati proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato all'unità successiva.

In caso di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri Enti le detrazioni per lavoro dipendente spettano nell'anno in cui si dichiarano i relativi redditi.

In tali casi nel rigo C5 colonna 1 vanno indicati i giorni (la cui somma non può essere superiore a 365) che hanno dato diritto a tali indennità, anche se relativi ad anni precedenti.

Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare nel rigo C5 colonna 1 è quello compreso nel periodo dedicato allo studio (anche se relativo ad anni precedenti) per il quale è stata concessa la borsa di studio. Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la detrazione spetta per l'intero anno; se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista.

Per l'indennità speciale in agricoltura i giorni da indicare nel rigo C5 colonna 1 sono quelli risultanti dalla relativa certificazione e per i quali il contribuente ha percepito l'indennità di disoccupazione.

Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali già si è fruito in precedenza delle deduzioni o delle detrazioni.

Plusvalenze: criteri di determinazione della base imponibile (art. 68 Tuir)**Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 20%**

Nel caso di acquisto per successione si assume come costo di acquisto il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. Per i titoli esenti da tale imposta si assume come costo il valore normale alla data di apertura della successione. Per le successioni aperte dopo il 25 ottobre 2001 e fino al 2 ottobre 2006 si assume come costo quello sostenuto dal *de cuius*. Nel caso di acquisto per donazione il contribuente assume il costo del donante cioè quello che il donante avrebbe assunto come costo o valore di acquisto se, invece di donare l'attività finanziaria in suo possesso, l'avesse ceduta a titolo oneroso. Il costo di acquisto dei titoli partecipativi è comprensivo anche dei conferimenti, in denaro o in natura, a fondo perduto o in conto capitale e della rinuncia ai crediti vantati nei confronti della società da parte dei soci o partecipanti. Per le partecipazioni nelle società indicate dall'art. 5 del Tuir, il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio, scomputando gli utili distribuiti al socio fino a concorrenza dei redditi già imputati. In caso di rideterminazione del valore delle partecipazioni, il contribuente può utilizzare quest'ultimo in luogo del costo o del valore di acquisto.

Per le plusvalenze derivanti dalla cessione a termine di valute, si assume come costo il valore della valuta calcolato in base al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione. Nel caso, invece, di cessione a pronti di valute estere prelevate da depositi e conti correnti, la base imponibile è pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione ed il costo della valuta, rappresentato dal cambio storico calcolato secondo il criterio "L.I.F.O.", costo che va documentato dal contribuente. Qualora non sia possibile determinare il costo per mancanza di documentazione, si fa riferimento al minore dei cambi mensili determinati con l'apposito decreto ministeriale nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è stata conseguita.

In caso di cessione a titolo oneroso di titoli diversi da quelli partecipativi, la base imponibile è determinata per differenza tra il prezzo di cessione ed il costo di acquisto, calcolato secondo il criterio "L.I.F.O." ed incrementato degli oneri strettamente inerenti.

In caso di cessione derivante dall'esercizio in forma specifica di una "opzione", la plusvalenza è determinata tenendo conto del premio pagato o incassato, il cui importo va, quindi, dedotto o aggiunto al corrispettivo percepito.

Per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso o il rimborso delle quote o azioni di OICVM, possedute al 30 giugno 2011, il costo o il valore di acquisto è aumentato o diminuito di un ammontare pari, rispettivamente, alla differenza positiva o negativa fra il valore delle quote e azioni medesime rilevato dai prospetti periodici alla predetta data e quello rilevato alla data di sottoscrizione o acquisto. Per quanto riguarda gli OICR, si ricorda che non essendo più prevista, dal 1° luglio 2011, l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,50 per cento sul risultato di gestione conseguito annualmente dagli organismi di diritto italiano, in caso di risultato di gestione negativo, detto risultato è imputato direttamente al partecipante sotto forma di minusvalenza. Pertanto, nel caso in cui si determini una differenza negativa tra corrispettivo percepito e costo di acquisto, anche nel caso in cui questa derivi dal risultato di gestione dell'OICR e non da negoziazione, la stessa rappresenta una minusvalenza compensabile, secondo le modalità indicate nel predetto art. 68 del Tuir, con le eventuali plusvalenze realizzate (circolare 15 luglio 2011, n. 33/E). In caso di esercizio dell'opzione di cui all'art. 2, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del Tuir, in luogo del costo o valore di acquisto, o del valore determinato ai sensi dell'art. 14, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo n. 461 del 1997, può essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti al 31 dicembre 2011.

In seguito alla modifica dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 461 del 1997, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui

all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, sono computati nella misura del 62,50 per cento dell'ammontare realizzato (nella formulazione previgente alle modifiche apportate dall'art. 3 del decreto-legge n. 66 del 2014). Le perdite derivanti dalla partecipazione a OICR che si considerano riferibili alle obbligazioni e altri titoli equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del Tuir realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare, e/o realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014, per una quota pari al 48,08 per cento del loro ammontare.

Per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli non partecipativi, la base imponibile è determinata scomputando dal corrispettivo percepito (o dalla somma rimborsata) i redditi di capitale maturati ma non ancora riscossi (sia quelli a maturazione periodica quali gli interessi, che quelli a maturazione non periodica, quali i proventi degli OICR). Tale principio non si applica agli utili derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società.

Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo.

Per quanto concerne la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le stesse sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione (per queste operazioni, se poste in essere dal 1° gennaio 2024, le plusvalenze sono determinate in misura pari al corrispettivo della cessione).

I redditi da contratti derivati e da altri contratti a termine di natura finanziaria sono costituiti dalla somma algebrica sia dei differenziali, positivi o negativi, che degli altri proventi ed oneri che la società ha percepito o sostenuto in relazione a ciascuno dei rapporti di cui alla citata disposizione dell'art. 67, lett. c-quater). Per i contratti derivati di tipo traslativo che comportano la consegna dell'attività sottostante, eseguiti mediante tale consegna e non mediante il pagamento del differenziale, la base imponibile va determinata secondo le disposizioni previste per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli, strumenti finanziari o di valute estere.

Per le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso o la chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante la cessione a titolo oneroso ovvero il rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui all'art. 67, comma 1, lettera c-quinquies), del Tuir, la base imponibile è costituita dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti (ovvero le somme rimborsate) ed i corrispettivi pagati (ovvero le somme corrisposte), aumentati di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Da ciò deriva che nei casi di specie non è ammessa la deducibilità delle minusvalenze e dei differenziali negativi.

Plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 26%

Per tali plusvalenze, la base imponibile è determinata con gli stessi criteri indicati alla voce "plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 20%", salvo le seguenti eccezioni.

Per le plusvalenze e gli altri redditi diversi realizzati successivamente alla data del 30 giugno 2014, la base imponibile si determina deducendo da esse le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi di cui all'art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater) del Tuir, con le seguenti modalità (fermi restando i limiti temporali di cui all'art. 68, comma 5, del Tuir e dall'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461):

- a) per una quota pari al 48,08 per cento, se realizzati fino al 31 dicembre 2011;
- b) per una quota pari al 76,92 per cento, se realizzati dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014.

Per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del Tuir, realizzate a partire dal 1° luglio 2014, in luogo del costo o valore di acquisto o del valore determinato secondo quanto disposto dall'art. 14, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 o dell'art. 2, commi 29 e seguenti, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, può essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti, alla data del 30 giugno 2014.

In seguito alla modifica dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 461 del 1997, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura del 48,08 per cento dell'ammontare realizzato.

Per i redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettera c-ter), del Tuir derivanti dalla partecipazione ad OICR, l'aliquota del 26 per cento, si applica sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014. Sui proventi realizzati a de-

correre dal 1° luglio 2014 e riferibili ad importi maturati al 30 giugno 2014 si applica l'aliquota in vigore fino al 30 giugno 2014.

Le disposizioni fiscali applicabili ai fondi comuni di investimento immobiliare, contenute nell'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, si intendono riferite anche alle società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche (art. 9 del D.lgs. 4 marzo 2014, n. 44).

■ Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in Paesi a regime fiscale privilegiato o di OICR immobiliari esteri

Per tali plusvalenze, da indicare nella sezione IV del quadro T, a norma del comma 4 dell'articolo 68, nonostante la partecipazione sia relativa ad un soggetto residente o localizzato in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata, è possibile dimostrare, tramite interpello da inoltrare all'Agenzia delle Entrate, che dal possesso delle partecipazioni non sia conseguito l'effetto di localizzare i redditi nello Stato o territorio a fiscalità privilegiata.

Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza della condizione indicata nella lett. b) del comma 2 dell'art. 47-bis del Tuir, per i soggetti di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000 qualora non abbiano presentato l'istanza di interpello probatorio prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbiano ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti esteri residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri del comma 1 dell'articolo 47-bis del Tuir va segnalata negli appositi rigli delle sezioni precedenti.

La condizione indicata nell'art. 47-bis, comma 2, lett. b), deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque periodi d'imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori al realizzo stesso.

■ Plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze si applicano i criteri previsti dall'articolo 68. Tuttavia, concorre alla formazione del reddito complessivo il 49,72 per cento (il 40 per cento in caso di cessioni poste in essere antecedentemente al 1° gennaio 2009) della differenza tra le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e di quote di partecipazione a fondi immobiliari, anche di diritto estero, superiori al 5 per cento del patrimonio del fondo e quelle ad esse assimilate, e le relative minusvalenze. Le plusvalenze poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018 concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 58,14 per cento del loro ammontare.

In deroga ai criteri ordinari di determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, concorrono a formare integralmente il reddito complessivo del contribuente le plusvalenze relative a partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (come stabilito dal comma 4 dell'articolo 68 del Tuir).

Nel caso in cui l'ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusvalenze (o redditi) l'eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza delle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale situazione sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui essa si è verificata.

Le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate non possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze di partecipazioni non qualificate e viceversa. Tali minusvalenze possono essere compensate con le plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 26% realizzate dal 1° gennaio 2024. Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Agenzia delle Entrate.

■ Plusvalenze e redditi diversi di natura finanziaria dei soggetti non residenti

Per i soggetti non residenti costituiscono plusvalenze e redditi diversi di natura finanziaria quelli derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti (presunzione assoluta di territorialità - art. 23 del TUIR). Per i titoli diversi da quelli rappresentativi di una partecipazione in società residenti, ai fini di individuarne il regime impositivo, occorre verificare se gli stessi si trovino o meno nel territorio dello Stato. La presunzione assoluta di territorialità non opera per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate di cui alla lett. c-bis), comma 1, dell'art. 67 del TUIR, in società italiane se le stesse sono negoziate nei mercati regolamentati. Pertanto, tali plusvalenze non si considerano prodotte nel territorio dello Stato, anche se le partecipazioni sono detenute in Italia. Detta non imponibilità riguarda anche le cessioni di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, a condizione che siano anch'essi negoziati in mercati regolamentati. Non sono imponibili per carenza del presupposto territoriale neanche le plusvalenze di cui alla lettera c-ter) dell'art. 67 del TUIR derivanti dalla cessione

a titolo oneroso ovvero dal rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati nei mercati regolamentati, nonché dalla cessione o dal prelievo di valute estere rinvenienti da depositi e conti correnti. L'esclusione riguarda altresì i redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento di intermediari, in mercati regolamentati. L'irrelevanza delle predette operazioni riguarda sia le plusvalenze ed i differenziali positivi sia le minusvalenze ed i differenziali negativi che, pertanto, non possono più essere computati in diminuzione delle plusvalenze derivanti da altre operazioni imponibili. Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 461 del 1997, non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell'art. 67 del TUIR realizzate da enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, da investitori istituzionali esteri ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni nonché da soggetti che risiedono in detti Paesi: si tratta degli Stati elencati nella cosiddetta "white list" di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modifiche (da ultimo il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 marzo 2017). In ogni caso, qualora più favorevoli al contribuente, possono trovare applicazione le disposizioni in materia, contenute nelle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni.

■ Proventi sostitutivi e interessi

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i crediti si riferiscono.

Rientrano tra gli altri in questa categoria: la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, le somme che derivano da transazioni di qualunque tipo e l'assegno alimentare corrisposto in via provvisoria a dipendenti per i quali pende il giudizio innanzi all'Autorità giudiziaria.

Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni vanno dichiarate nella Sezione I "Redditi a tassazione separata" del **quadro M**.

■ Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposizione sostitutiva

Con questa denominazione viene fatto riferimento ad una serie di redditi di capitale per i quali il legislatore ha disposto, in linea generale, l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo soggetto all'Irpef in quanto trattasi di redditi che, se conseguiti in Italia per il tramite di un soggetto al quale viene attribuita la veste di sostituto d'imposta, sarebbero stati assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

Tali redditi vengono assoggettati ad un'imposizione sostitutiva nella misura della ritenuta o in taluni casi specificatamente individuati dell'imposta sostitutiva applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 18 del Tuir).

Solitamente per tali categorie di redditi è prevista la facoltà per il contribuente di optare per la tassazione ordinaria. Fra i redditi di fonte estera si devono quindi ricomprendere le seguenti tipologie:

- A. gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e degli altri titoli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonché gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti, che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti. Per tali categorie di redditi non è prevista l'opzione per la tassazione ordinaria;
- B. i proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie, percepiti da persone fisiche senza applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26 per cento;
- C. i proventi derivanti dalle operazioni di finanziamento in valori mobiliari di cui all'art. 7 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, corrisposti da soggetti non residenti, compresi i proventi derivanti da mutuo di titoli garantito divenuti esigibili a partire dal 1° luglio 1998;
- D. i proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute, divenuti esigibili a partire dal 1° luglio 1998, sempreché corrisposti da soggetti non residenti;
- E. i proventi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione ed i proventi relativi ai rendimenti delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale derivanti da contratti assicurativi stipulati con imprese di assicurazione non residenti, come previsto dall'art. 44, comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies) del TUIR;

- F. i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e titoli simili, costituiti presso soggetti non residenti, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di intermediari;
- G. gli interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero;
- H. gli utili di fonte estera derivanti da partecipazioni di cui alla lettera c e c-bis) dell'art. 67 del Tuir assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta del 26 per cento. La predetta ritenuta, a titolo definitivo, viene applicata anche ai proventi di fonte estera derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, con un apporto diverso da opere e servizi. Per tale categoria di redditi non è possibile esercitare l'opzione per la tassazione ordinaria;
- I. altri redditi di capitale di fonte estera che non concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente;
- J. proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari istituiti in Italia, diversi dagli OICR immobiliari, e a quelli istituiti in Lussemburgo, percepiti da persone fisiche senza applicazione della ritenuta a titolo d'imposta.

■ Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito

Ai fini dell'esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sent. n. 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale):

- le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonché di sottufficiali (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
- le pensioni tabellari corrisposte ai Carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco e ai militari volontari sempreché la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio.

Sono altresì esenti:

- la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della L. 29 dicembre 1988, n. 544;
- l'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della L. 23 luglio 1991, n. 223, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
- l'assegno di maternità, previsto dalla L. n. 448 del 1998, per la donna non lavoratrice;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi nell'adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;
- gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, dall'Enea e dall'ASI;
- gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40;
- gli assegni per situazioni di famiglia a favore del personale a contratto delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero (art. 38-bis, decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122);
- bonus cultura diciottenni (art. 1, comma 357, legge 30 dicembre 2021, n. 234);
- somme corrisposte in esecuzione di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo (art. 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2019, n. 160);
- somme per sostegno ai nuclei monoparentali con figli a carico con disabilità (art. 1, commi 365 e 366, della legge 30 dicembre 2020, n. 178);
- rimborso delle spese legali sostenute nel processo penale (art. 1, comma 1016, legge 30 dicembre 2020, n. 178).

Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:

- le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base al decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria e dalla provincia autonoma di Bolzano, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;
- le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell'ambito del programma "Socrates" istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo

e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall'Università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;

- le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
- borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest'ultimi (legge 23 novembre 1998, n. 407);
- le borse di studio nazionali per il merito e per la mobilità erogate dalla Fondazione Articolo 34 (art. 1, comma 285, legge 11 dicembre 2016, n. 232);
- per l'intera durata del programma «Erasmus +», le borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013.

Le rendite Inail, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi non residenti.

Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall'Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno produrre all'Agenzia delle Entrate - Divisione Contribuenti - Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali - Settore Controllo - Ufficio Analisi e controllo, tramite PEC all'indirizzo agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it, una certificazione rilasciata dallo Stato estero o, ove non se ne disponga, un'autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita. Tale certificazione deve essere presentata una sola volta, e quindi se presentata per anni precedenti, non deve essere riprodotta. Anche coloro che hanno già adempiuto a tale onere informativo con le vecchie modalità, dovranno reiterare l'invio della documentazione richiesta, una sola volta, secondo le modalità sopra descritte.

■ Rinegoziazione di un contratto di mutuo

In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo per l'acquisto di propria abitazione si modificano per mutuo consenso alcune condizioni del contratto di mutuo in essere, come ad esempio il tasso d'interesse. In tal caso le parti originarie (banca mutuante e soggetto mutuatario) e il cespite immobiliare concesso in garanzia restano invariati. Il diritto alla detrazione degli interessi compete nei limiti riferiti alla residua quota di capitale (incrementata delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione nonché degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera). Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

■ Società semplici e imprese familiari in agricoltura

Le società semplici operanti in agricoltura, ai fini della dichiarazione dei redditi, compilano il Mod. REDDITI Società di persone ed equiparate, indicando il reddito agrario del terreno in conduzione e il reddito dominicale, qualora ne siano anche proprietarie.

Il socio che intende avvalersi dell'assistenza fiscale compila il Mod. 730, indicando nel quadro A la quota di spettanza risultante dal Mod. REDDITI Società di persone ed equiparate, per il reddito agrario e, qualora i terreni siano in proprietà, la propria quota per quanto concerne il reddito dominicale.

In presenza di costituzione di impresa familiare, avvenuta con le modalità previste dall'art. 5, comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il titolare della medesima impresa non può avvalersi dell'assistenza fiscale, ma è tenuto a presentare il Mod. REDDITI Persone fisiche indicando la quota spettante del reddito agrario sulla base di quanto risulta dall'atto di costituzione dell'impresa familiare e la propria quota per quanto concerne il reddito dominicale. Nella stessa dichiarazione provvede ad imputare ai familiari partecipanti la quota di partecipazione agli utili sulla base di quanto risulta dal predetto atto di costituzione dell'impresa familiare, nonché ad attestare che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta.

Gli altri componenti l'impresa familiare, diversamente dal titolare, possono presentare il Mod. 730 indicando nel quadro A la quota di spettanza del reddito agrario, nel limite non eccedente il 49 per cento, oltre la propria quota di proprietà per quanto riguarda il reddito dominicale.

■ Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

La detrazione d'imposta riconosciuta in relazione ai lavori di recupero del patrimonio edilizio spetta a fronte delle spese sostenute, ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale, di una serie di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

La detrazione spetta a tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo

(ad esempio, proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato), l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio.

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

Qualora gli interventi siano eseguiti su immobili storici ed artistici di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 che dal 1° maggio 2004 ha abrogato il D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) si può fruire, per le spese sostenute, anche della detrazione d'imposta del 19 per cento, ridotta del 50 per cento.

Le categorie di intervento edilizio ammesse a fruire della detrazione in questione sono:

- manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali);
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- eliminazione delle barriere architettoniche (su tali spese non si può fruire contemporaneamente della detrazione per spese sanitarie prevista in alcune ipotesi indicate alla voce spese sanitarie);
- opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
- opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico;
- opere finalizzate al risparmio energetico;
- opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica;
- interventi di messa a norma degli edifici;
- opere interne;
- opere finalizzate alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi;
- opere finalizzate alla prevenzione d'infortuni domestici;
- realizzazione di parcheggi pertinenziali;
- interventi di bonifica dall'amianto;
- sistemazione a verde;
- recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti;
- sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano quelle sostenute per:

- progettazione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- esecuzione dei lavori;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo d'intervento;
- relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
- perizie e sopralluoghi;
- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
- oneri di urbanizzazione;
- la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998.

È possibile fruire della detrazione a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel quale le spese sono state sostenute a condizione che:

- per gli interventi iniziati a partire dal 14 maggio 2011, il contribuente indichi nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore, e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;
- per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, il contribuente abbia trasmesso al Centro Operativo di Pescara la comunicazione preventiva di inizio lavori, relativa ad ogni singola unità immobiliare iscritta al catasto o per la quale sia stata presentata domanda di accatastamento in relazione alla quale s'intende fruire della detrazione. Per gli interventi iniziati dal 1° gennaio al 13 maggio 2011 tale comunicazione non è necessaria se sono stati indicati i dati catastali dell'immobile nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011;
- le spese siano effettuate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, ai sensi del regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998, attuativo delle norme dettate dall'art. 1 della L. n. 449 del 1997.

Non è necessario attestare mediante bonifico bancario:

- le spese relative agli oneri di urbanizzazione;
- le ritenute di acconto operate sui compensi;
- l'imposta di bollo;
- i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.

Nel caso in cui per gli oneri corrisposti ai Comuni il pagamento avvenga comunque mediante bonifico si consiglia di indicare nella motivazione del bonifico il Comune come soggetto beneficiario e la causale di versamento (ad esempio: oneri di urbanizzazione, tosap, etc.). Si consiglia, inoltre, di non utilizzare l'apposito modulo predisposto dalla banca o dall'ufficio postale per il bonifico riferito agli interventi edilizi.

Il contribuente deve conservare ed esibire, a richiesta dell'Ufficio, i documenti individuati dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011: abilitazioni amministrative richieste in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori); se non è previsto alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi rientrano tra quelli agevolabili; per gli immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento; ricevute di pagamento dell'Ici; delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese; in caso di lavori effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori; comunicazione preventiva all'Asl, se dovuta, indicante la data di inizio dei lavori; fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute; ricevute dei bonifici di pagamento. Per quanto riguarda gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, per i quali era previsto l'invio al Centro Operativo di Pescara della comunicazione preventiva di inizio lavori, si precisa che la trasmissione del modulo di comunicazione deve essere effettuata prima di iniziare i lavori ma non necessariamente prima di aver effettuato tutti i pagamenti delle relative spese di ristrutturazione. Infatti, alcuni pagamenti possono essere precedenti all'invio del modulo come ad esempio quelli relativi alle pratiche amministrative per l'esecuzione dei lavori.

In caso di lavori di ristrutturazione e/o pagamenti a cavallo di due anni non è necessario inviare una nuova comunicazione, anche se resta fermo che, ai fini della detrazione, le spese devono essere imputate all'anno nel corso del quale sono state sostenute (criterio di cassa). In presenza di una pluralità di soggetti aventi diritto alla detrazione e dell'indicazione sul bonifico bancario del solo codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modulo di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette o al Centro Operativo di Pescara, la detrazione è consentita anche nell'ipotesi in cui non ci sia coincidenza tra intestazione della fattura e ordinanti del bonifico bancario se nell'apposito spazio della dichiarazione dei redditi viene esposto il codice fiscale già riportato sul bonifico bancario, fermo restando il rispetto delle altre condizioni. Il contribuente ha l'obbligo di conservare ed esibire, a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, le fatture o le ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effettuati, la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato eseguito il pagamento, nonché ogni altra prevista documentazione. In luogo di detta documentazione, per gli interventi realizzati sulle parti comuni la detrazione è ammessa anche nelle ipotesi in cui il contribuente utilizzi una certificazione dell'amministratore del condominio che attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione. In tutti i casi descritti, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha eventualmente presentato anche per conto del dichiarante il modulo di comunicazione (ad es. il comproprietario o contitolare di diritto reale sull'immobile); in caso di interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa se la dichiarazione è presentata da uno dei soci.

■ Spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA)

È possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA), per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici informativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.

La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso.

Per fruire della detrazione, il beneficiario deve essere in possesso di un certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che attesti per sé ovvero per il proprio familiare, nel caso in cui la spesa è sostenuta nell'interesse di un familiare a carico, la diagnosi di DSA. La detrazione spetta a condizione che il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnostico risulti dalla certificazione di cui al comma precedente ovvero dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico e che le spese sostenute siano documentate da fattura o scontrino fiscale, nel quale indicare il codice fiscale della persona con DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato.

Si considerano strumenti compensativi, gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria. Tra gli strumenti compensativi essenziali sono compresi, in via esemplificativa, come indicato nelle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA, allegate al decreto del Ministro per l'Istruzione, dell'Università e della ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669:

- la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito d'ascolto;
- il registratore, che consente all'alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;

- i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l'affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
- la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
- altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.

Si considerano sussidi tecnici ed informativi le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, quali, ad esempio, i computer necessari per i programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, l'accesso all'informazione e alla cultura.

■ Spese sanitarie detraibili

È possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute per:

- prestazioni chirurgiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- prestazioni specialistiche;
- acquisto o affitto di protesi sanitarie;
- prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
- ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'Istituto (nel caso di ricovero di anziano disabile vedere le istruzioni del **rigo E25**);
- acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici);
- spese relative all'acquisto o all'affitto di dispositivi medici (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna) purché dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 13/05/2011);
- spese relative al trapianto di organi;
- importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

È possibile fruire della detrazione d'imposta del 19 per cento anche per le spese di assistenza specifica sostenute per:

- assistenza infermieristica e riabilitativa (per es. fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale;
- importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono detraibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012).

Documentazione da conservare

Per le spese indicate nei rigi E1, E2, E3, ed E25 occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme.

Ad esempio:

- per le spese mediche generiche e acquisto di farmaci anche omeopatici:
 - relative all'acquisto di medicinali, occorre conservare gli scontrini fiscali parlanti in cui sono indicati la natura e quantità dei medicinali acquistati, il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale e il codice fiscale del destinatario dei medicinali;
 - relative ai certificati medici per usi sportivi, per la patente, per l'apertura e chiusura di malattie o infortuni, per pratiche assicurative e legali occorre conservare la ricevuta fiscale o la fattura rilasciata dal medico;
- per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute, intestate alla persona con disabilità o al familiare, a cui la persona disabile risulta a carico fiscalmente, che ha sostenuto l'onere, anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto con certificazione d'invalidità ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992 o specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la disabilità della persona, richiesta dal D.M. 14 marzo 1998 per l'aliquota IVA agevolata. Nonché una certificazione attestante la disabilità fisica,

psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva rilasciata dalla Commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992 o da Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità di guerra di cui all'art. 14 del T.U. n. 915 del 1978 e per i soggetti ad essi equiparati, è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata. È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità;

- per le spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti la certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la patologia con l'indicazione dell'eventuale codice numerico identificativo, il certificato medico che attesti il collegamento tra le spese e la patologia esente, ovvero autocertificazione che attesti il possesso di tale certificazione, il modello 730-3 o REDDITI dal quale si evinca la parte di spesa che non ha trovato capienza nell'Irpef del soggetto affetto dalla malattia, le fatture, le ricevute fiscali ed eventuali scontrini dai quali risulti che le spese sono state sostenute dal familiare che intende beneficiare della detrazione, anche con apposita annotazione del soggetto affetto dalla patologia per i documenti a questo intestati, l'annotazione dovrà riportare anche la misura delle spese attribuibili al familiare. Se il soggetto non ha presentato alcuna dichiarazione non essendovi tenuto, conserva l'autocertificazione del soggetto affetto da patologia che attesti di non essere tenuto a presentare la dichiarazione.

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti sulla documentazione da conservare si rinvia alla circolare n. 14/E del 19 giugno 2023 e la circolare n. 15/E del 19 giugno 2023.

Spese mediche all'estero

Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata.

Si ricorda che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all'estero sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie.

Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.

Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.

La documentazione sanitaria straniera eventualmente redatta in sloveno può non essere corredata da una traduzione italiana, se il contribuente, residente nella Regione Friuli Venezia Giulia, appartiene alla minoranza slovena.

■ Spese sanitarie per persone con disabilità

Tra le spese sanitarie rientrano le:

- spese per mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di persone con disabilità riconosciute tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992, per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (riga E3). Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per:
 - l'acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulant e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
 - le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza della persona con disabilità (spesa di accompagnamento). In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di euro 129,11;
 - l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
 - la trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
 - la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
 - l'installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per persone disabili.

Attenzione: si può fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 50 o del 75 o del 90 o del 110 per cento per le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (righe da E41 a E53)

- spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità d'integrazione delle persone disabili riconosciute tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l'acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telematico (riga E3);
- spese per i mezzi necessari alla locomozione di persone con disabilità con ridotte o impedita capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (riga E4). Sono tali le spese sostenute per l'acquisto di motoveicoli e autoveicoli di cui, rispettivamente, agli artt. 53, comma 1,

lett. b), c) ed f) e 54, comma 1, lett. a), c), f) ed m), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie.

Le impedita capacità motorie permanenti, ad eccezione del caso in cui la patologia stessa escluda o limiti l'uso degli arti inferiori, devono risultare dalla certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104 del 1992, o da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.

I certificati rilasciati dalle Commissioni mediche integrate ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, oltre ad accertare lo stato d'invalidità civile, sordità, cecità, handicap e disabilità del soggetto, devono stabilire anche se sono soddisfatti i requisiti per poter chiedere il contrassegno di parcheggio per disabili e se sono soddisfatti quelli richiesti dalle norme fiscali per poter fruire delle agevolazioni per l'acquisto di veicoli e, dal 17 luglio 2020, per i sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità. Essi sono rilasciati in due distinte versioni. La prima copia riporta le indicazioni sopra esposte in forma estesa, la seconda, invece, è rilasciata in versione "Omissis" e indica, nella parte relativa alle agevolazioni fiscali, i soli riferimenti normativi (art. 8 della legge n. 449 del 1997, art. 30, comma 7, della legge n. 388/2000, art. 6 della legge n. 488/1999 e art. 50 della legge n. 342/2000).

Per i verbali privi di tali riferimenti normativi il contribuente, per accedere ai benefici fiscali, dovrà richiedere l'integrazione/rettifica del certificato emesso dalla Commissione medica integrata di cui all'art. 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, salvo che dal certificato medesimo non sia possibile evincere inequivocabilmente la spettanza delle agevolazioni.

Tra i mezzi necessari per la locomozione sono compresi anche gli autoveicoli non adattati destinati alla locomozione dei non vedenti (legge 3 aprile 2001, n. 138) e dei sordi, (legge 26 maggio 1970, n. 381).

La detrazione sui veicoli spetta, a prescindere dall'adattamento, anche:

- 1) ai soggetti con disabilità psichica o mentale per cui è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento;
- 2) agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione;
- 3) ai soggetti con pluriamputazioni.

Il requisito per fruire della detrazione è una disabilità grave, così come definita dall'art. 3, c. 3, della L. n. 104 del 1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

La gravità dell'handicap deve essere certificata con verbale dalla commissione di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992. Per i soggetti di cui al punto 1) è, inoltre, necessario il certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, emesso dalla commissione per l'accertamento dell'invalidità civile.

Per le persone con disabilità che non risultano contemporaneamente "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione", le "ridotte o impedita capacità motorie permanenti" sussistono ogni qualvolta l'invalidità accertata comporti di per sé l'impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori; in tal caso, pertanto, non si rende necessaria l'esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria sul certificato di invalidità.

Vi possono comunque essere altre fattispecie di patologie che comportano "ridotte o impedita capacità motorie permanenti" la cui valutazione richiedendo specifiche conoscenze mediche non può essere effettuata dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

In tali casi è necessaria una certificazione aggiuntiva attestante le ridotte o impedita capacità motorie permanenti, rilasciata dalla Commissione di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992, o in alternativa la copia della richiesta avanzata alla ASL diretta ad ottenere dalla predetta Commissione la certificazione aggiuntiva da cui risulti che la disabilità comporta ridotte o impedita capacità motorie permanenti, ai sensi dell'art. 8 della L. n. 449 del 1997.

Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cambio automatico di serie, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che alla struttura della carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, rientrano:

- pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- paranco ad azionamento meccanico/ elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole girevole simultaneamente atto a facilitare l'accesso nell'abitacolo della persona con disabilità;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
- sportello scorrevole.

Qualora a causa della natura della disabilità i veicoli necessitino di adattamenti diversi da quelli sopra contemplati, la detrazione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra la disabilità e la tipologia di adattamento.

I grandi invalidi di guerra di cui all'art. 14, del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone con disabilità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai

sensi dell'art. 4 della Legge n. 104 del 1992. In questo caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

La sussistenza delle condizioni personali, a richiesta degli uffici, potrà essere fornita anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) attestante che l'invalidità comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento di invalidità, considerato che non compete al singolo la definizione del tipo dell'invalidità medesima.

Si precisa che per i soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, titolari di patente speciale, la detrazione per le spese di acquisto di veicoli con obbligo di adattamento spetta sempreché il veicolo sia adattato al sistema di guida o anche alla carrozzeria e alla sistemazione interna dei veicoli, per consentire alla persona disabile di guidare. Invece, per le persone disabili con impedito o ridotte capacità motorie, non titolari di patente speciale, la detrazione spetta a condizione che gli adattamenti siano riferiti alla struttura della carrozzeria o alla sistemazione interna dei veicoli per consentire l'accompagnamento del disabile.

Si tratta per i motoveicoli che fruiscono della detrazione di:

- **motocarrozze:** veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria (lett. b) - art. 53);
- **motoveicoli per trasporto promiscuo:** veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente (lett. c) - art. 53);
- **motoveicoli per trasporti specifici:** veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (lett. f) - art. 53).

Le persone non vedenti e i sordi non possono fruire della detrazione per l'acquisto di motoveicoli.

Gli autoveicoli che fruiscono della detrazione sono:

- **autovetture:** veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. a);
- **autoveicoli per trasporto promiscuo:** veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. c);
- **autoveicoli per trasporti specifici:** veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (art. 54, lett. f);
- **autocaravan:** veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54, lett. m).

▣ **Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero**

Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni e i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:

- a) prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
- b) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
- c) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.

Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 165 del Tuir. Nei casi previsti dalla lettera c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro Paese, non ha diritto al credito d'imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all'autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite.

Si indicano qui di seguito, per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi, i redditi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in Italia.

Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell'elenco o provenienti da altri paesi è necessario consultare le singole convenzioni.

1. Stipendi

Per quanto riguarda gli stipendi, pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel Paese estero per meno di 183 giorni;

- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
- l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

2. Redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto

I redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto non sono più esclusi dalla base imponibile in seguito all'abrogazione dell'art. 3 c. 3 lettera c) del Tuir. Ai sensi del nuovo comma 8-bis dell'art. 51 del Tuir il reddito dei dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Per l'anno 2024, si fa riferimento al decreto interministeriale del 6 marzo 2024 pubblicato sulla G.U. n. 66 del 19 marzo 2024.

Si tratta di quei soggetti che pur avendo soggiornato all'estero per più di 183 giorni sono considerati residenti in Italia in quanto hanno mantenuto in Italia i propri legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali. I redditi dei soggetti residenti nel territorio dello stato, derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, per l'anno 2024 sono imponibili ai fini Irpef per la parte eccedente 10.000 euro.

Se si richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, deve essere dichiarato l'intero ammontare del reddito prodotto all'estero, compresa quindi la quota esente, all'ufficio che eroga la prestazione per la valutazione della propria situazione economica.

3. Pensioni

Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito del lavoro prestato in quello Stato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni Paesi sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.

Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.

Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario.

Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti Paesi sono così assoggettate a tassazione:

- **Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela - Le pensioni pubbliche** sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana. Le *pensioni private* sono assoggettate a tassazione solo in Italia;
- **Belgio - Germania - Le pensioni pubbliche** sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale Paese. Le *pensioni private* sono assoggettate a tassazione solo in Italia;
- **Francia - Le pensioni pubbliche** di fonte francese sono di norma tassate solo in Francia. Tuttavia le stesse sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese. Le *pensioni private* francesi sono tassate, secondo una regola generale, solo in Italia, tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Francia indica come pensioni pagate in base alla legislazione di "sicurezza sociale" sono imponibili in entrambi gli Stati;
- **Australia - Sia le pensioni pubbliche sia le pensioni private** sono assoggettate a tassazione solo in Italia;
- **Canada - Sia le pensioni pubbliche sia quelle private** sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 12.000 dollari canadesi o l'equivalente in euro. Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada e in Italia spetta il credito per l'imposta pagata in Canada in via definitiva. Nel caso siano state percepite pensioni canadesi "di sicurezza sociale", ad esempio la pensione OAS (Old Age Security), o pensioni pubbliche esse sono tassabili esclusivamente in Canada;
- **Svizzera - Le pensioni pubbliche** sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità svizzera; in caso contrario sono tassate solo in Italia. Le *pensioni private* sono tassate solo in Italia. Le rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia se assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta dall'istituto italiano che le ha erogate. Le rendite corrisposte da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi

comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate, non devono essere dichiarate se assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta dall'intermediario che le ha erogate.

4. Borse di studio

Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria e dalla provincia autonoma di Bolzano (L. 30 novembre 1989, n. 398).

La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati ed è pagato da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest'ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l'imposta pagata all'estero.

■ Superbonus

L'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito "decreto Rilancio"), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 (ulteriormente prorogato dalla legge di bilancio 2023 - legge 29 dicembre 2022, n. 197 e modificato dal decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 e dal decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38), spettante nella misura del 110 per cento delle spese stesse a fronte di specifici interventi, effettuati su unità immobiliari residenziali e su parti comuni condominiali o di edifici in condominio. La detrazione spetta nella misura del 90 per cento per le spese sostenute nel 2023 per interventi avviati dal 1° gennaio dello stesso anno e nella misura del 110 per cento nel caso ricorrano determinate condizioni.

Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus), nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. sismabonus) attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

Il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi "trainanti") nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi "trainati"). In entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati:

- su parti comuni di edifici residenziali in "condominio" (sia trainanti, sia trainati);
- su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati).

Con riferimento alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023 la detrazione Superbonus spetta nella percentuale del 90 per cento per le spese sostenute dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. La detrazione si applica anche alle spese sostenute dalle persone fisiche per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e di ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. edilizia). La detrazione spetta ai medesimi soggetti nella misura del 70 per cento per le spese sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025.

La detrazione si applica nella misura del 90 per cento anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, per interventi avviati dal 1° gennaio 2023, a condizione che il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 (per la determinazione del reddito di riferimento v. la voce d'appendice "Superbonus - reddito di riferimento").

L'articolo 121 del medesimo decreto Rilancio, stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021 e 2022, spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, per taluni interventi di recupero del patri-

monio edilizio (compresi quelli antisismici) di cui ai citati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, ivi inclusi quelli che accedono al Superbonus ai sensi del predetto articolo 119 del decreto Rilancio, nonché per gli interventi che accedono al bonus facciate possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in fattura).

In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione. Le modalità attuative delle disposizioni da ultimo citate, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono state definite con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847, 12 ottobre 2020, prot. n. 326047, 22 febbraio 2021, prot. n. 51374, 30 marzo 2021, prot. n. 83933, 20 luglio 2021, prot. n. 196548, 12 novembre 2021, prot. n. 312528, 1° dicembre 2021, prot. n. 340450, 3 febbraio 2022 prot. n. 35873 e 10 giugno 2022, prot. n. 202205. Dal 17 febbraio 2023 non è più possibile fruire dello sconto in fattura o della cessione del credito derivante dal Superbonus e dagli altri bonus edilizi, fatte salve le specifiche deroghe disposte dal D.L. 11/2023, come modificato dal D.L. n. 212/2023 e dal D.L. n. 39/2024 (vedi la successiva voce 'Superbonus - Deroghe al divieto di cessione o sconto').

Per quanto di interesse, si rileva che la citata circolare n. 24/E del 2020, secondo quanto stabilito ai commi 1 e 4 del citato articolo 119, definisce come "trainanti o principali" i seguenti interventi:

- di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno, sita all'interno di edifici plurifamiliari;
- di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari;
- antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus).

Gli interventi "trainati", invece, comprendono:

- le spese sostenute per tutti gli interventi di efficientamento energetico indicati nell'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. "ecobonus"), nei limiti di detrazione o di spesa previsti da tale articolo per ciascun intervento;
- l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013.

Rientrano tra gli interventi "trainati" (art. 1, comma 66, lettera d), legge 30 dicembre 2020, n. 178) anche le spese sostenute per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche se sostenute congiuntamente alle spese di:

- di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno, sita all'interno di edifici plurifamiliari;
- di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari;

Le spese sostenute per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sono considerati interventi "trainati" anche se sostenute congiuntamente alle spese per gli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus) (art. 33, comma 1, lettera a) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108).

Come precisato nella risoluzione 28 settembre 2020, n. 60/E, nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. È possibile fruire della

corrispondente detrazione a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi – non essendo possibile fruire per le medesime spese di più agevolazioni – e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione. Nei predetti limiti, il Superbonus spetta anche per i costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento dei suddetti interventi.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla citata circolare n. 24/E del 2020, alla circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020, alla risoluzione n. 60/E del 2020, alla circolare n. 16/E del 2021, alla risoluzione n. 8/E del 15 febbraio 2022, alle circolari n. 19/E del 27 maggio 2022, n. 23/E del 23 giugno 2022 e n. 28/E del 25 luglio 2022, alla circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022, alla risoluzione n. 77/E del 15 dicembre 2022, alle circolari n. 13/E del 13 giugno 2023 e n. 27/E del 7 settembre 2023 e alle informazioni rese disponibili nell'apposita area tematica del sito web dell'agenzia delle entrate: www.agenziaentrate.gov.it.

■ Superbonus - Deroghe al divieto di cessione o sconto

Dal 17 febbraio 2023 non è più possibile fruire dello sconto in fattura o della cessione del credito derivante dal Superbonus e dagli altri bonus edilizi, fatte salve le specifiche deroghe disposte dal D.L. n. 11 del 2023 come modificato dal D.L. n. 212/2023 e dal D.L. n. 39/2024.

Di seguito sono elencate le deroghe per le quali è stato possibile, nel corso del 2024, continuare a esercitare l'opzione per lo sconto in fattura e per la cessione dei crediti d'imposta:

- spese relative al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui ai codici 21 e 22 da indicare nella colonna 2 dei righi da E41 a E43 per le quali, prima dell'entrata in vigore del D.L. 212/2023 (29 dicembre 2023) e fino al 29 marzo 2024: sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo. Fino al 29 marzo 2024 potevano usufruire dello sconto in fattura e della cessione del credito i seguenti soggetti:
 - condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
 - persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (il requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi della L. n. 104/1992).

Le suddette eccezioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente al 30 marzo 2024 soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a tale data (art. 1, c. 4, D.L. n. 39/2024):

- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo;

- interventi Superbonus per i quali alla data del 16 febbraio 2023 risulti:
 - presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) nei casi di interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;
 - adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA nei casi di interventi effettuati dai condomini.

Per entrambi questi interventi edilizi, iniziati in data antecedente all'introduzione dell'obbligo di presentazione della CILA, ai fini dell'applicazione della deroga in commento, la data di presentazione del diverso titolo abilitativo richiesto dalla normativa all'epoca vigente;

- presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici. Per tali interventi la possibilità di fruire dello sconto in fattura o della cessione del credito derivante dal Superbonus è stata prorogata ulteriormente per i casi in cui l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo sia stata presentata fino al 29 dicembre 2023. La deroga è circoscritta agli interventi per i quali siano state sostenute spese alla data del 29/03/2024, documentate da fattura, per lavori già effettuati;

- interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali risulti già presentata la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, le spese relative agli interventi già rientranti nelle agevolazioni Superbonus di cui al precedente numero 2, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati. Tali piani di recupero e di riqualificazione urbana, tuttavia, devono presentare contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, i quali, al 17 febbraio 2023, risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrano al risparmio energetico e all'adeguamento sismico dei fabbricati. La deroga è circoscritta agli interventi per i quali siano sta-

te sostenute spese alla data del 29/03/2024, documentate da fattura, per lavori già effettuati;

- spese sostenute per gli interventi diversi da quelli Superbonus per i quali alla data del 16 febbraio 2023:

- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo ove necessario;
- siano già iniziati i lavori per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori; nel caso in cui al 17 febbraio 2023 non risultino versati acconti, l'attestazione che i lavori abbiano avuto inizio entro il 16 febbraio 2023, o entro detta data sia avvenuta la stipula di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori, devono essere forniti dal cedente o committente e dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi rientranti negli interventi agevolabili di seguito elencati:
 - realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune (articolo 16-bis, comma 1, lettera d, del TUIR);
 - restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile (articolo 16-bis, comma 3, del TUIR);
 - interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell'immobile ubicato in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (individuato dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006) da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro trenta mesi dal termine dei lavori provvedano alla successiva rivendita (articolo 16, comma 1-septies, del D.L. n. 63 del 2013).

La deroga è circoscritta agli interventi per i quali siano state sostenute spese alla data del 29/03/2024, documentate da fattura, per lavori già effettuati;

- interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022, siti nei territori della regione Marche. La deroga è circoscritta ai soli procedimenti edilizi avviati entro il 29 marzo 2024 e per i quali (entro la stessa data) siano stati avviati i lavori, oppure, nel caso in cui i lavori non siano iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e (per gli interventi che non necessitano di autorizzazione) sia stato versato un acconto.

Il D.L. n. 39/2024 ha abrogato la disposizione che consentiva a istituti autonomi case popolari (IACP), a cooperative di abitazione a proprietà indivisa, alle Onlus, alle Organizzazioni di Volontariato (OdV) e Associazioni di Promozione Sociale (Aps) di fruire dello sconto in fattura e della cessione del credito per i nuovi interventi. Per questi soggetti le opzioni successive al 29 marzo 2024 sono circoscritte ai soli interventi attuati con procedimenti edilizi avviati entro la predetta data e per i quali siano stati avviati i lavori entro la stessa data, oppure, qualora i lavori non siano iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori ovvero, per gli interventi che non necessitano di autorizzazione, sia stato versato un acconto. Il D.L. n. 39 ha inoltre abrogato la disposizione che consentiva di fruire dello sconto in fattura e della cessione del credito per l'effettuazione di nuovi interventi su immobili danneggiati dagli eventi sismici.

Entro determinati limiti di stanziamento è possibile utilizzare la cessione del credito e lo sconto in fattura per gli interventi di cui all'art. 119, commi 1-ter e 4-quater, del D.L. n. 34/2020, effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 06/04/2009 e a far data dal 24/08/2016, per i quali le istanze o le dichiarazioni siano state presentate a partire dal 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del D.L. 39/2024).

Per ulteriori chiarimenti si rinvia alla circolare n. 27/E del 7 settembre 2023, al D.L. n. 212/2023 e al D.L. n. 39/2024.

■ Superbonus - Reddito di riferimento

Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lett. b), dell'articolo 119, del decreto legge n. 34 del 2020, la detrazione spetta nella misura del 90 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell'articolo 119, non superiore a 15.000 euro. Sulla base di tale disposizione normativa il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal sog-

getto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all'articolo 12 del Tuir, presenti nel suo nucleo familiare, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del citato articolo 12, per un numero di parti determinato secondo la tabella 1-bis, allegata al decreto n. 34 del 2020. Per ulteriori chiarimenti si rinvia alla circolare n. 13/E del 13 giugno 2023.

■ Tabella Codici Regione

Regione	Codice
Abruzzo	01
Basilicata	02
Bolzano	03
Calabria	04
Campania	05
Emilia Romagna	06
Friuli Venezia Giulia	07
Lazio	08
Liguria	09
Lombardia	10
Marche	11
Molise	12
Piemonte	13
Puglia	14
Sardegna	15
Sicilia	16
Toscana	17
Trento	18
Umbria	19
Valle d'Aosta	20
Veneto	21

■ Utili e proventi equiparati prodotti all'estero

Per utili e proventi equiparati prodotti all'estero e percepiti da residenti in Italia si intendono quelli distribuiti o comunque provenienti da società o enti residenti all'estero.

A seguito della riforma della tassazione dei redditi di capitale introdotta con la legge di bilancio 2018, che ha previsto un periodo transitorio durante il quale si continua ad applicare il regime impositivo previgente, i redditi di fonte estera che concorrono alla formazione del reddito complessivo sono gli utili e gli altri proventi derivanti da partecipazioni qualificate e prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

Concorrono alla formazione del reddito complessivo, anche se formati dopo il 31 dicembre 2017, i redditi derivanti da:

- partecipazione di natura non qualificata in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
- partecipazioni qualificate in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato.

L'importo da inserire è quello al lordo delle eventuali ritenute operate all'estero a titolo definitivo e in Italia a titolo d'acconto. Tale importo è desumibile dalla certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2024.

Premesso che sugli utili e proventi equiparati di fonte estera spetta un credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, è utile precisare che:

- tale credito d'imposta consiste nella detrazione dalle imposte dovute in Italia e risultanti dalla dichiarazione dei redditi, delle imposte pagate all'estero in via definitiva sui redditi ivi prodotti;
- la detrazione spetta nei limiti in cui i redditi prodotti all'estero concorrono a formare il reddito complessivo dichiarato;
- la detrazione spetta fino a concorrenza della quota dell'imposta italiana corrispondente al rapporto fra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo dichiarato;
- la detrazione va richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le imposte estere sono state pa-

gate a titolo definitivo. Pertanto, se un reddito prodotto all'estero ha concorso a formare il reddito complessivo in un anno, ma detto reddito è stato tassato all'estero in via definitiva l'anno successivo, il credito d'imposta spetta nell'anno successivo. In tal caso, tuttavia, è necessario calcolare il limite di spettanza, rappresentato dalle imposte italiane corrispondenti al reddito estero, sulla base degli elementi di reddito del precedente esercizio in cui il reddito ha concorso a formare il reddito complessivo.

Si precisa che in presenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, qualora il prelievo sia stato effettuato nell'altro Stato contraente in misura eccedente l'aliquota prevista dal Trattato, la maggiore imposta subita (vale a dire la differenza tra il prelievo effettivamente subito e l'aliquota convenzionale) non può essere recuperata attraverso il credito d'imposta, bensì mediante un'istanza di rimborso da presentare alle Autorità fiscali estere con le modalità e nei termini stabiliti dalla relativa legislazione. Pertanto, nei casi in cui sia stata applicata un'aliquota in misura maggiore a quella convenzionale, il contribuente può usufruire, presentando la dichiarazione dei redditi, esclusivamente del credito d'imposta sulla base delle aliquote convenzionali riportate nella tabella 9. Il calcolo del credito d'imposta spettante viene effettuato dal soggetto che presta l'assistenza fiscale. Nella documentazione da conservare a cura del contribuente, vanno specificati, in un'apposita distinta, oltre allo Stato o agli Stati esteri di produzione dei redditi, anche le relative imposte pagate all'estero in via definitiva.

La certificazione degli utili e degli altri proventi equiparati può validamente sostituire la predetta documentazione qualora in essa sia riportata non solo l'imposta effettivamente subita in via definitiva, ma anche l'aliquota di tassazione nella misura convenzionale.

■ Variazioni di coltura dei terreni

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura e il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia. Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del Comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare. La determinazione del reddito dominicale ed agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:

- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata. Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale e agrario ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle.

Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

Tale denuncia di variazione culturale è sostituita – per taluni contribuenti – dalla dichiarazione sull'uso del terreno presentata all'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per la richiesta dei contributi agricoli CE. Si precisa che tale modalità operativa è limitata ai contribuenti che beneficiano dei suddetti contributi, tutti gli altri contribuenti devono presentare la denuncia di variazione culturale, applicandosi in caso di inadempimento la sanzione prevista (sempreché la variazione culturale determini un aumento di reddito).

TABELLA 1 - CALCOLO DELL'IRPEF

REDDITO (per scaglioni)			ALIQUOTA (per scaglioni)	IMPOSTA DOVUTA SUI REDDITI INTEREDI COMPRESI NEGLI SCAGLIONI		
	fino a euro	28.000,00	23	23% sull'intero importo		
oltre euro	28.000,00	e fino a euro	50.000,00	35	6.440,00 + 35% parte eccedente	28.000,00
	oltre a euro	50.000,00	43	14.140,00 + 43% parte eccedente	50.000,00	

TABELLA 2 - DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE

RIGO	CODICE	DETRAZIONE (1)
E71	1 (colonna 1)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 300,00 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro ■ 150,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro
	2 (colonna 1)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro ■ 247,90 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro
	4 (colonna 1)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 20 per cento del canone di locazione se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro. L'importo della detrazione non può essere inferiore a 991,60 euro e non può essere maggiore di 2.000 euro.
E72		<ul style="list-style-type: none"> ■ 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro ■ 495,80 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro

(1) Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

TABELLA 3 - DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO

La detrazione prevista per il coniuge a carico è pari a:

- a) **800,00 euro** se il reddito complessivo non supera 15.000,00 euro;
b) **690,00 euro** se il reddito complessivo è superiore a 15.000,00 euro ma non a 40.000,00 euro;
c) **690,00 euro** se il reddito complessivo è superiore a 40.000,00 euro ma non a 80.000,00 euro.

Le detrazioni di cui ai punti a) e c) sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito.

La detrazione di cui al punto b) spetta invece in misura fissa, ma per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 29.000,00 euro e inferiore a 35.200,00 euro la stessa detrazione è aumentata di un importo che varia da 10 euro a 30 euro.

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (EURO)
non superiore a euro 15.000	$800 - \frac{(110 \times \text{reddito complessivo})^{(2) (3)}}{15.000}$
da euro 15.001 a euro 29.000	690
da euro 29.001 a euro 29.200	700
da euro 29.201 a euro 34.700	710
da euro 34.701 a euro 35.000	720
da euro 35.001 a euro 35.100	710
da euro 35.101 a euro 35.200	700
da euro 35.201 a euro 40.000	690
da euro 40.001 a euro 80.000	$690 \times \frac{(80.000 - \text{reddito complessivo})}{40.000}$
oltre euro 80.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

(2) Se il rapporto è uguale a 1, la detrazione compete nella misura di 690 euro.

(3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali.

TABELLA 4 - DETRAZIONE ORDINARIA PER FIGLI A CARICO

Dal mese di marzo 2022 la detrazione di 950 euro spetta soltanto per i figli a carico con 21 anni o più.

Le detrazioni previste per i figli a carico sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito.

Se l'altro coniuge manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si ha diritto, se più conveniente, alla detrazione prevista per il coniuge a carico; pertanto, il soggetto che presta l'assistenza fiscale riconoscerà la detrazione più favorevole. Tali detrazioni sono alternative tra loro.

Figli fino a 21 anni	0
Figli con 21 anni o più	950

TABELLA 5 - DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI A CARICO
(DA RAPPORTARE ALLA PERCENTUALE DI DETRAZIONE)

La detrazione prevista per ogni altro familiare a carico è di **750,00 euro**.

$750 \times \frac{(80.000 - \text{reddito complessivo})}{80.000}$ ⁽¹⁾
(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

TABELLA 6 - DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

La detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nella sez. 1 del quadro C, è rapportata al periodo di lavoro.

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (2) (4)
non superiore a euro 15.000	1.955 ⁽³⁾
compreso tra euro 15.001 e 28.000	$1.910 + \frac{1.190 \times (28.000 - \text{reddito complessivo})}{13.000}$
compreso tra euro 28.001 e 50.000	$1.910 \times \frac{50.000 - \text{reddito complessivo}}{22.000}$
oltre euro 50.000	0
(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni. (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali. (3) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato. (4) La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 35.000 euro.	

TABELLA 7 - DETRAZIONE PER I REDDITI DI PENSIONE

La detrazione è rapportata al periodo di pensione nell'anno e non è cumulabile con quella prevista per i redditi di lavoro dipendente se riferito allo stesso periodo.

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (2) (4)
non superiore a euro 8.500	1.955 ⁽³⁾
compreso tra euro 8.501 e 28.000	$700 + \frac{1.255 (28.000 - \text{reddito complessivo})}{19.500}$
compreso tra euro 28.001 e 50.000	$700 \times \frac{50.000 - \text{reddito complessivo}}{22.000}$
oltre euro 50.000	0
(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni. (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali. (3) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro. (4) La detrazione spettante è aumentata di 50 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 29.000 euro.	

TABELLA 8 - DETRAZIONE PER REDDITI ASSIMILATI A QUELLI PER LAVORO DIPENDENTE INDICATI NELLA SEZIONE II, QUADRO C E PER ALTRI REDDITI INDICATI NEL QUADRO D, RIGO D3 E RIGO D5

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (2) (3)
non superiore a euro 5.500	1.265
compreso tra euro 5.501 e 28.000	$500 + \frac{765 \times (28.000 - \text{reddito complessivo})}{22.500}$
compreso tra euro 28.001 e 50.000	$500 \times \frac{50.000 - \text{reddito complessivo}}{22.000}$
oltre euro 50.000	0
(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni. (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali. (3) La detrazione spettante è aumentata di 50 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 11.001 euro e 17.000 euro.	

TABELLA 9 - ALIQUOTA CONVENZIONALE MASSIMA APPLICABILE SUI DIVIDENDI ESTERI

PAESI	ALIQUOTA MASSIMA	PAESI	ALIQUOTA MASSIMA
Kuwait	5%	Georgia, Siria, Arabia Saudita	5 - 10% ⁽¹⁾
Albania, Arzərbaycan, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cina, Etiopia, Hong Kong, Jugoslavia, Polonia, Romaniaa, Federazione Russa, Serbia Montenegro, Singapore, Tanzania, Ungheria, Uzbekistan, Venezuela	10%	Armenia	5 - 10% ⁽²⁾
		Oman	5 - 10% ⁽³⁾
Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Brasile, Canada, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Ecuador, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Indonesia, Irlanda, Israele, Kazakistan, Kirghisistan, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Marocco, Messico, Mozambico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Senegal, Slovacchia, Spagna, Sri Lanka, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Tunisia, Türkiye, Ucraina, Uganda, Vietnam, Zambia	15%	Ghana, Lettonia	5 - 15% ⁽¹⁰⁾
		Islanda, Libano	5 - 15% ⁽¹¹⁾
		Bielorussia, Slovenia	5 - 15% ⁽¹²⁾
		Thailandia	15 - 20% ⁽¹³⁾
		Qatar San Marino e Stati Uniti	5 - 15% ⁽¹⁴⁾
		India, Pakistan	15 - 25% ⁽¹⁵⁾
Egitto	20% ⁽¹⁾	Trinidad e Tobago	10 - 20% ⁽¹⁶⁾
Costa d'Avorio	15 - 18% ⁽²⁾	Giappone	10 - 15% ⁽¹⁷⁾
Emirati Arabi, Moldova	5 - 15% ⁽³⁾	Colombia	5 - 15% ⁽¹⁸⁾
Grecia	15 - 35% ⁽⁴⁾	Giamaica	5 - 10% ⁽¹⁹⁾
Malta	0 - 15% ⁽⁵⁾	Panama	5 - 10% ⁽²⁰⁾
Mauritius	15 - 40% ⁽⁶⁾		

Attenzione Per ulteriori informazioni sugli accordi vigenti in materia di convenzioni contro le doppie imposizioni si veda il sito www.finanze.it (tra le aree tematiche presenti sulla home page selezionare "Fiscalità internazionale" e quindi "Convenzioni e accordi").

- (1) Se i dividendi sono pagati da una società che è residente in Egitto per un residente in Italia, tali dividendi sono soggetti alle imposte vigenti in Egitto. Se i dividendi sono pagati ad una persona fisica, l'imposta prelevata sul reddito complessivo può essere applicata ad un tasso non superiore al 20 per cento.
- (2) Il 18 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi quando gli stessi sono pagati da una società residente nella Repubblica ivoriana che sia esonerata dall'imposta pagata sugli utili o non corrisponda detta imposta con aliquota normale e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
- (3) Il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario possiede, direttamente o indirettamente, almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
- (4) Il 35 per cento se gli utili della società residente in Grecia, in base alla legislazione di tale Paese, sono imponibili soltanto a carico degli azionisti e il 15 per cento in tutti gli altri casi.
- (5) Il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se gli stessi sono pagati con profitti od utili prodotti negli anni per i quali la società beneficia di agevolazioni fiscali, non è prevista imposizione in tutti gli altri casi.
- (6) Il 40 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi pagati da una società residente nelle Mauritius ad un residente italiano se, in base alla legislazione di tale Paese, gli stessi sono ammessi in deduzione nella determinazione degli utili imponibili della società e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
- (7) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società che possiede almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi.
- (8) Il 5 per cento se il beneficiario effettivo è una società che ha posseduto almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi (questa quota deve essere di almeno 100.000 dollari USA o del suo equivalente in altra valuta) nel corso di un periodo di almeno 12 mesi precedenti la data in cui i dividendi sono stati dichiarati.
- (9) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (non di persone) che detiene direttamente almeno il 15 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi.
- (10) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che ha detenuto almeno il 10 per cento del capitale della società che paga o distribuisce i dividendi.
- (11) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che ha posseduto direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi anteriormente alla data in cui sono stati dichiarati i dividendi.
- (12) Il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario possiede direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
- (13) Il 15 per cento se il beneficiario del dividendo è una società residente in Thailandia che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con potere di voto della società che paga i dividendi.
- (14) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che ha posseduto direttamente o indirettamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi anteriormente alla data in cui sono stati dichiarati i dividendi.
- (15) India: il 15 per cento se il beneficiario è una società che possiede almeno il 10 per cento delle azioni con diritto di voto della società che paga tali dividendi; il 25 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in ogni altro caso. Pakistan: il 15 per cento se il beneficiario è una società che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con diritto di voto della società che paga tali dividendi; il 25 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in ogni altro caso.
- (16) Il 10 per cento se il beneficiario è una società che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con diritto di voto della società che paga tali dividendi; il 20 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in ogni altro caso.
- (17) Il 10 per cento se il beneficiario è una società che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con diritto di voto della società che paga tali dividendi durante i sei mesi immediatamente precedenti la fine del periodo contabile per il quale ha luogo la distribuzione degli utili; il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in ogni altro caso.
- (18) Il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una partnership) che detiene direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi.
- (19) Il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una partnership) che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi.
- (20) Il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi.

TABELLA 10 - ELENCO DEI PAESI E DEI TERRITORI ESTERI

ABU DHABI	238	CIAD	144	GUINEA BISSAU	185	MONTERRAT	208	SINT MAARTEN	294
AFGHANISTAN	002	CILE	015	GUINEA EQUATORIALE	167	MOZAMBICO	134	SIRIA	065
AJMAN	239	CINA	016	GUYANA	159	MYANMAR	083	SLOVACCA REPUBBLICA	276
ALAND ISOLE	292	CIPRO	101	HAITI	034	NAMIBIA	206	SLOVENIA	260
ALBANIA	087	CITTÀ DEL VATICANO	093	HEARD AND MCDONALD ISLAND	284	NAURU	109	SOMALIA	066
ALGERIA	003	CLIPPERTON	223	HONDURAS	035	NEPAL	115	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH ISLANDS	283
AMERICAN SAMOA	148	COCOS (KEELING) ISLAND	281	HONG KONG	103	NICARAGUA	047	SPAGNA	067
ANDORRA	004	COLOMBIA	017	INDIA	114	NIGER	150	SRI LANKA	085
ANGOLA	133	COMORE, ISOLE	176	INDONESIA	129	NIGERIA	117	ST. HELENA	254
ANGUILLA	209	CONGO	145	IRAN	039	NIUE	205	ST. VINCENTE E LE GRENADINE	196
ANTARTIDE	180	CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)	018	IRAQ	038	NORFOLK ISLAND	285	STATI UNITI D'AMERICA	069
ANTIGUA E BARBUDA	197	COOK ISOLE	237	IRLANDA	040	NORVEGIA	048	SUD SUDAN	297
ARABIA SAUDITA	005	COREA DEL NORD	074	ISLANDA	041	NUOVA CALEDONIA	253	SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
ARGENTINA	006	COREA DEL SUD	084	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252	NUOVA ZELANDA	049	SUDAN	070
ARMENIA	266	COSTA D'AVORIO	146	ISRAELE	182	OMAN	163	SURINAM	124
ARUBA	212	COSTA RICA	019	JERSEY C.I.	202	PAESI BASSI	050	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS	286
ASCENSION	227	CROAZIA	261	KAZAKISTAN	269	PAKISTAN	036	SVEZIA	068
AUSTRALIA	007	CUBA	020	KENYA	116	PALAU	216	SVIZZERA	071
AUSTRIA	008	CURACAO	296	KIRGHIZISTAN	270	PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI)	279	SWAZILAND	138
AZERBAIGIAN	268	DANIMARCA	021	KIRIBATI	194	PANAMA	051	TAGIKISTAN	272
AZZORRE ISOLE	234	DOMINICA	192	KOSOVO	291	PAPUA NUOVA GUINEA	186	TAIWAN	022
BAHAMAS	160	DOMINICANA (REPUBBLICA)	063	KUWAIT	126	PARAGUAY	052	TANZANIA	057
BAHRAIN	169	DUBAI	240	LAOS	136	PENON DE ALHUCEMAS	232	TERRITORI FRANCESI DEL SUD	183
BANGLADESH	130	ECUADOR	024	LESOTHO	089	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
BARBADOS	118	EGITTO	023	LETTONIA	258	PERÙ	053	THAILANDIA	072
BELGIO	009	ERITREA	277	LIBANO	095	PITCAIRN	175	TIMOR EST	287
BELIZE	198	ESTONIA	257	LIBERIA	044	POLINESIA FRANCESE	225	TOGO	155
BENIN	158	ETIOPIA	026	LIBIA	045	POLONIA	054	TOKELAU	236
BERMUDA	207	FAEROER (ISOLE)	204	LICHTENSTEIN	090	PORTOGALLO	055	TONGA	162
BHUTAN	097	FALKLAND (ISOLE)	190	LITUANIA	259	PORTORICO	220	TRINIDAD E TOBAGO	120
BIELORUSSIA	264	FUJI, ISOLE	161	LUSSEMBURGO	092	PRINCIPATO DI MONACO	091	TRISTAN DA CUNHA	229
BOLIVIA	010	FILIPPINE	027	MACAO	059	QATAR	168	TUNISIA	075
BONAIRE SAINT EUSTATIUS AND SABA	295	FINLANDIA	028	MACE DONIA	278	RAS EL KAIMAH	242	TURKIYE	076
BOSNIA-ERZEGOVINA	274	FRANCIA	029	MADAGASCAR	104	REGNO UNITO	031	TURKMENISTAN	273
BOTSWANA	098	FUJYRAH	241	MADEIRA	235	REUNION	247	TURKS E CAICOS (ISOLE)	210
BOUVET ISLAND	280	GABON	157	MALAWI	056	ROMANIA	061	TUVALU	193
BRASILE	011	GAMBIA	164	MALAYSIA	106	RUANDA	151	UCRAINA	263
BRUNEI DARUSSALAM	125	GEORGIA	267	MALDIVE	127	RUSSIA (FEDERAZIONE DI)	262	UGANDA	132
BULGARIA	012	GERMANIA	094	MALI	149	SAHARA OCCIDENTALE	166	UMM AL QAIWAIN	244
BURKINA FASO	142	GHANA	112	MALTA	105	SAINT KITTS E NEVIS	195	UNGHERIA	077
BURUNDI	025	GIAMBAICA	082	MAN ISOLA	203	SAINT LUCIA	199	URUGUAY	080
CAMBOGIA	135	GIAPPONE	088	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)	219	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222	UZBEKISTAN	271
CAMERUN	119	GIBILTERRA	102	MAROCCO	107	SAINT-PIERRE E MIQUELON	248	VANUATU	121
CAMPIONE D'ITALIA	139	GIBUTI	113	MARSHALL (ISOLE)	217	SALOMONE ISOLE	191	VENEZUELA	081
CANADA	013	GIORDANIA	122	MARTINICA	213	SALVADOR	064	VERGINI AMERICANE (ISOLE)	221
CANARIE ISOLE	100	GOUGH	228	MAURITANIA	141	SAO TOME E PRINCIPE	187	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)	249
CAPO VERDE	188	GRECIA	032	MAURITIUS	128	SENEGAL	152	Vietnam	062
CAROLINE ISOLE	256	GRENADA	156	MAYOTTE	226	SEYCHELLES	189	WAKE ISOLE	178
CAYMAN (ISOLE)	211	GROENLANDIA	200	MELILLA	231	SERBIA	289	WALLIS E FUTUNA	218
CECA (REPUBBLICA)	275	GUADALUPA	214	MOLDOVIA	265	SHARJAH	243	YEMEN	042
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)	143	GUAM	154	MONGOLIA	110	SIERRA LEONE	153	ZAMBIA	058
CEUTA	246	GUATEMALA	033	MONTENEGRO	290	SINGAPORE	147	ZIMBABWE	073
CHAFARINAS	230	GUAYANA FRANCESE	123						
CHAGOS ISOLE	255	GUERNSEY	201						
CHRISTMAS ISLAND	282	GUINEA	137						

TABELLA 11 - ELENCO DEI CODICI IDENTIFICATIVI

DA INDICARE NELLA CASELLA “FUSIONE COMUNI” DEL RIGO “DOMICILIO FISCALE AL 1° GENNAIO 2024”

DATA FUSIONE	NUOVI COMUNI NATI DAL 2020 AL 1° GENNAIO 2024 DA FUSIONE COMUNI	CODICE IDENTIFICATIVO COMUNE	PROVINCIA	COMUNI DI ORIGINE	CODICE IDENTIFICATIVO EX COMUNE
01/01/2024	UGGIATE con RONAGO	M435	CO	Ex comune di RONAGO UGGIATE-TREVANO	H521 L487

TABELLA 12 - ELENCO DEI CODICI IDENTIFICATIVI

DA INDICARE NELLA CASELLA “FUSIONE COMUNI” DEL RIGO “DOMICILIO FISCALE AL 1° GENNAIO 2025”

DATA FUSIONE	NUOVI COMUNI NATI DAL 2020 AL 2024 DA FUSIONE COMUNI	CODICE IDENTIFICATIVO COMUNE	PROVINCIA	COMUNI DI ORIGINE	CODICE IDENTIFICATIVO EX COMUNE
01/01/2024	UGGIATE CON RONAGO	M435	CO	Ex comune di RONAGO UGGIATE-TREVANO	H521 L487
22/01/2024	SANTA CATERINA d'ESTE	M438	PD	Carceri VIGHIOZZOLO d'ESTE	B749 L878

TABELLA 13 - INTERVENTI SUPERBONUS (110% - 70%) - RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO - NUMERO RATE 10 (DAL 1/1/2024)

CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI SPESA ¹	LIMITE DI SPESA ¹ 110%	LIMITE DI SPESA ¹ CON COLONNA MAGGIORAZIONE SISMA BARRATA 110%
5	Adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (detrazione del 50%) e nella zona sismica 3	96.000	96.000	144.000
6	Adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore			
7	Adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore			
8	Adozione di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore	Quota parte di (euro 96.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio)	Quota parte di (euro 96.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio)	Quota parte di (euro 144.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio)
9	Adozione di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, riferite a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore	Quota parte di (euro 96.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio)	Quota parte di (euro 96.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio)	Quota parte di (euro 144.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio)
10	Acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato il passaggio ad una classe di rischio inferiore	96.000	96.000	144.000
11	Acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato il passaggio a due classi di rischio inferiore			
16	Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici esistenti, eseguita congiuntamente a uno degli interventi "trainanti" di isolamento termico delle superfici opache (codici 30 e 31 della sezione IV del quadro E) o di sostituzione degli impianti di climatizzazione (codici 32 e 33 nella sezione IV del quadro E) o antisismici in zona sismica 1, 2 e 3 che danno diritto all'applicazione dell'aliquota del 110% (codici da 5 a 11)		48.000	
17	Installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati se contestuale o successiva agli interventi di cui al codice 16		48.000	
18	Quota di spese corrispondente alla potenza fino a 20kW sostenute dal 1° luglio 2020 per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da condomini che aderiscono alle configurazioni energetiche di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8		48.000	
20	Interventi di eliminazione delle barriere eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui agli interventi sismabonus (codici da 5 a 11) o agli interventi trainanti superbbonus (codici 30, 31, 32 e 33 della sezione IV-Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico), salvo che l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, o gli interventi di cui ai codici 30, 31, 32 e 33 della sezione IV-Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali	96.000	96.000	

¹ Il limite di spesa è annuale (salvo che si tratti di lavori che sono la prosecuzione di quelli iniziati in anni precedenti) e riguarda il singolo immobile. In caso di effettuazione sul medesimo edificio di interventi di natura diversa (ad esempio manutenzione straordinaria e sismabonus), il limite di spesa è unico in quanto riferito all'immobile.

TABELLA 14 - INTERVENTI SUPERBONUS (110% - 70%) - RISPARMIO ENERGETICO - NUMERO RATE 10 (DAL 1/1/2024)

INTERVENTI TRAINANTI				
CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI DETRAZIONE (in euro)	LIMITE DI SPESA (in euro)	
			SUPERBONUS	CASELLA MAGGIORAZIONE SISMA BARRATA
30	Interventi di isolamento termico che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% effettuati sugli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari in edifici plurifamiliari		50.000	75.000
31	Interventi di isolamento termico che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% effettuati su unità immobiliari facenti parte di condomini		Quota parte di (euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari); + Quota parte di (euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari)	Quota parte di (euro 60.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari); + Quota parte di (euro 45.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari)
32	Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti		Quota parte di (euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari); + Quota parte di (euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari)	Quota parte di (euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari); + Quota parte di (euro 22.500 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari)
33	Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari in edifici plurifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti		30.000	45.000

INTERVENTI TRAINATI				
CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI DETRAZIONE (in euro)	LIMITE DI SPESA (in euro)	
			SUPERBONUS	CASELLA MAGGIORAZIONE SISMA BARRATA
2	Intervento su involucro di edificio esistente (dal 1° gennaio 2018 tranne acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi)	60.000 (alla formazione di tale limite concorrono anche le spese indicate con il codice 12 e riferite allo stesso immobile)	• 70%: 85.714 • 110%: 54.545	• 70%: 128.571 • 110%: 81.817
3	Intervento di installazione di pannelli solari – collettori solari	60.000	• 70%: 85.714 • 110%: 54.545	• 70%: 128.571 • 110%: 81.817
4	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale	30.000 (alla formazione di tale limite concorrono anche le spese indicate con il codice 13 e riferite allo stesso immobile)	• 70%: 42.857 • 110%: 27.273	• 70%: 64.286 • 110%: 40.909
5	Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all'allegato M del d. lgs. 311/2006	60.000	• 70%: 85.714 • 110%: 54.545	• 70%: 128.571 • 110%: 81.817
6	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse	30.000	• 70%: 42.857 • 110%: 27.273	• 70%: 64.286 • 110%: 40.909
7	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto			
12	Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi	60.000 (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 2 e riferite allo stesso immobile)	• 70%: 85.714 • 110%: 54.545	• 70%: 128.571 • 110%: 81.817
13	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A	30.000 (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 4 e riferite allo stesso immobile)	• 70%: 42.857 • 110%: 27.273	• 70%: 64.286 • 110%: 40.909
14	Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori	100.000	• 70%: 142.257 • 110%: 90.909	• 70%: 214.286 • 110%: 153.846
16	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto con limite spesa	15.000	• 70%: 21.429 • 110%: 13.636	• 70%: 32.144 • 110%: 20.454

TABELLA 15 - INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 65 PER CENTO

CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI DETRAZIONE	LIMITE DI SPESA	PERIODO
1	Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente (no climatizzatori invernali con caldaie a biomasse)	100.000	153.846,15 (181.818,18 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	Dal 2008 al 31 dicembre 2024
2	Intervento su involucro di edificio esistente (dal 1° gennaio 2018 tranne acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi)	60.000 (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 12 e riferite allo stesso immobile)	92.307,69 (109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	Dal 2008 al 31 dicembre 2024
3	Intervento di installazione di pannelli solari - collettori solari	60.000	92.307,69 (109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	Dal 2008 al 31 dicembre 2024
4	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale	30.000 (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 13 e riferite allo stesso immobile)	46.153,84 (54.545,45 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	Dal 2008 al 31 dicembre 2024
5	Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all'allegato M del d. lgs. 311/2006	60.000	92.307,69	Dal 2015 al 31 dicembre 2017
6	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse	30.000	46.153,84	Dal 2015 al 31 dicembre 2017
7	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto			Dal 2016 al 5 ottobre 2020
14	Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori	100.000	153.846,15	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2024
16	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto	15.000	23.077	Dal 6 ottobre 2020 al 31 dicembre 2024

TABELLA 16 - INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 70 E DEL 75 PER CENTO

CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI SPESA	PERIODO
8	Interventi sull'involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti	Quota parte di (40.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	Dal 2017 al 31 dicembre 2024
9	Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti	Quota parte di (40.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	Dal 2017 al 31 dicembre 2024

TABELLA 17 - INTERVENTI EFFETTUATI SULLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DELL'80 E DELL'85 PER CENTO

CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI SPESA	PERIODO
10	Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di una classe del rischio sismico	Quota parte di (136.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2024
11	Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di due classi del rischio sismico	Quota parte di (136.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2024

TABELLA 18 - INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50 PER CENTO

CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI DETRAZIONE	LIMITE DI SPESA	PERIODO
12	Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi	60.000 (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 2 e riferite allo stesso immobile)	120.000	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2024
13	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A	30.000 (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 4 e riferite allo stesso immobile)	60.000	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2024
5	Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all'allegato M del d.lgs. 311/2006	60.000	120.000	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2024
6	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse	30.000	60.000	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2024

TABELLA 19 - CODICI INVESTIMENTI ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA

CONTI CORRENTI E DEPOSITI ESTERI.....1	POLIZZE DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E DI CAPITALIZZAZIONE8	ALTRE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA14
PARTECIPAZIONI AL CAPITALE O AL PATRIMONIO DI SOCIETÀ NON RESIDENTI.....2	CONTRATTI DERIVATI E ALTRI RAPPORTI FINANZIARI CONCLUSI AL DI FUORI DEL TERRITORIO DELLO STATO...9	BENI IMMOBILI.....15
OBBLIGAZIONI ESTERE E TITOLI SIMILARI.....3	METALLI PREZIOSI ALLO STATO GREZZO O MONETATO DETENUTI ALL'ESTERO10	BENI MOBILI REGISTRATI (es. yacht e auto di lusso).....16
TITOLI NON RAPPRESENTATIVI DI MERCE E CERTIFICATI DI MASSA EMESSI DA NON RESIDENTI.....4	PARTECIPAZIONI PATRIMONIO DI TRUST, FONDAZIONI O ALTRE ENTITÀ GIURIDICHE DIVERSE DALLE SOCIETÀ ...11	OPERE D'ARTE E GIOIELLI.....17
VALUTE ESTERE DA DEPOSITI E CONTI CORRENTI.....5	FORME DI PREVIDENZA GESTITE DA SOGGETTI ESTERI...12	ALTRI BENI PATRIMONIALI18
TITOLI PUBBLICI ITALIANI EMESSI ALL'ESTERO.....6	ALTRI STRUMENTI FINANZIARI ANCHE DI NATURA NON PARTECIPATIVA.....13	IMMOBILE ESTERO ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE...19
CONTRATTI DI NATURA FINANZIARIA STIPULATI CON CONTROPARTI NON RESIDENTI.....7		CONTO DEPOSITO TITOLI ALL'ESTERO20
		CRIPTO-ATTIVITÀ.....21

CODICI CATASTALI COMUNALI

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
A001	ABANO TERME	PD	A137	ALBAREDO D'ADIGE	VR	A271	ANCONA	AN	A401	ARICCIA	RM	A535	BACOLI	NA
A004	ABBADIA CERRETO	LO	A138	ALBARETO	PR	A272	ANDALI	CZ	A402	ARIELLI	CH	A536	BADALUCCO	IM
A005	ABBADIA LARIANA	LC	A139	ALBARETO DELLA TORRE	CN	A273	ANDALO VALTELLINO	SO	A403	ARIENZO	CE	A537	BADIA ABTEI.	BZ
A006	ABBADIA SAN SALVATORE	SI	A143	ALBAVILLA	CO	A274	ANDALO	TN	A405	ARIGNANO	TO	A538	BADIA PAVESE	PV
A007	ABBASANTA	OR	A145	ALBENGA	SV	A275	ANDEZENO	TO	A407	ARITZO	NU	A539	BADIA POLESINE	RO
A008	ABBATEGGIO	PE	A146	ALBERA LIGURE	AL	A278	ANDORA	SV	A409	ARIZZANO	VB	A540	BADIA CALAVENA	VR
A010	ABBIATEGRASSO	MI	A149	ALBEROBELLO	BA	A280	ANDORNO MICCA	BI	A412	ARLENA DI CASTRO	VT	A541	BADIA TEDALDA	AR
A013	ABRIOLA	PZ	A150	ALBERONA	FG	A281	ANDRANO	LE	A413	ARLUNO	MI	A542	BADOLATO	CZ
A014	ACATE	RG	A153	ALBESE CON CASSANO	CO	A282	ANDRATE	TO	A414	ARMENO	NO	A544	BAGALADI	RC
A015	ACCADIA	FG	A154	ALBETTONI	VI	A283	ANDREIS	PN	A415	ARMENTO	PZ	A546	BAGHERIA	PA
A016	ACCEGLIO	CN	A155	ALBI	CZ	A284	ANDRETTA	AV	A418	ARMO	IM	A547	BAGNACAVALLLO	RA
A017	ACCETTURA	MT	A157	ALBIANO D'IVREA	TO	A285	ANDRIA	BT	A419	ARMUNGIA	SU	A550	BAGNARIA	PV
A018	ACCIANO	AQ	A158	ALBIANO	TN	A286	ANDRIANO ANDRIAN.	BZ	A421	ARNARA	FR	A551	BAGNARA DI ROMAGNA	RA
A019	ACCUMOLI	RI	A159	ALBIATE	MB	A287	ANELA	SS	A422	ARNASCO	SV	A552	BAGNARA CALABRA	RD
A020	ACERENZA	PZ	A160	ALBIDONA	CS	A288	ANFO	BS	A424	ARNAD	AO	A553	BAGNARIA ARSA	UD
A022	CERMES TSCHERMS.	BZ	A161	ALBIGNASEGO	PD	A290	ANGERA	VA	A425	ARNESANO	LE	A555	BAGNASCO	CN
A023	ACERNO	SA	A162	ALBINEA	RE	A291	ANGHIARI	AR	A427	AROLA	VB	A557	BAGNATICA	BG
A024	ACERRA	NA	A163	ALBINO	BG	A292	ANGIARI	VR	A429	ARONA	NO	A560	BAGNI DI LUCCA	LU
A025	ACI BONACCORSI	CT	A164	ALBILOLO	CO	A293	ANGOLO TERME	BS	A430	AROSIO	CO	A561	MONTECATINI-TERME	PT
A026	ACI CASTELLO	CT	A165	ALBISSOLA MARINA	SV	A294	ANGRI	SA	A431	ARPAIA	BN	A562	SAN GIULIANO TERME	PI
A027	ACI CATENA	CT	A166	ALBISOLA SUPERIORE	SV	A295	ANGROGNA	TO	A432	ARPAISE	BN	A564	BAGNO A RIPOLI	FI
A028	ACIREALE	CT	A167	ALBIZZATE	VA	A296	ANGUILLARA VENETA	PD	A433	ARPINO	FR	A565	BAGNO DI ROMAGNA	FC
A029	ACI SANT'ANTONIO	CT	A171	ALBONESE	PV	A297	ANGUILLARA SABAZIA	RM	A434	ARQUA' PETRARCA	PD	A566	BAGNOLI IRPINO	AV
A032	ACQUAFONDATA	FR	A172	ALBOSAGGIA	SO	A299	ANNICCO	CR	A435	ARQUA' POLESINE	RO	A567	BAGNOLI DEL TRIGNO	IS
A033	ACQUAFORMOSA	CS	A173	ALBUGNANO	AT	A300	CASCELLO DI ANNONE	AT	A436	ARQUATA SCRIVIA	AL	A568	BAGNOLI DI SOPRA	PD
A034	ACQUAFREDDA	BS	A175	ALBUZZANO	PV	A301	ANNONE DI BRIANZA	LC	A437	ARQUATA DEL TRONTO	AP	A569	BAGNOLO MELLA	BS
A035	ACQUALAGNA	PU	A176	ALCAMO	TP	A302	ANNONE VENETO	VE	A438	ARRE	PD	A570	BAGNOLO CREMASCO	CR
A038	ACQUANEGRA SUL CHIESE	MN	A177	ALCARA LI FUSI	ME	A303	ANOA	RC	A439	ARRONE	TR	A571	BAGNOLO PIEMONTE	CN
A039	ACQUANEGRA CREMONESE	CR	A178	ALDENO	TN	A304	ANTEGNATE	BG	A440	ARZAGO D'ADDA	BG	A572	BAGNOLO DEL SALENTO	LE
A040	ACQUAPENDENTE	VT	A179	ALDINO ALDEIN.	BZ	A305	ANTEY-SAINT-ANDRE'	AO	A441	ARSAGO SEPRIO	VA	A573	BAGNOLO IN PIANO	RE
A041	ACQUAPPESA	CS	A180	ALES	OR	A306	ANTERVIO ALTREI.	BZ	A443	ARSIE'	BL	A574	BAGNOLO DI PO	RO
A043	ACQUARO	VV	A181	ALESSANDRIA DELLA ROCCA	AG	A308	LA MAGDELEINE	AO	A444	ARSIERO	VI	A575	BAGNOLO SAN VITO	MN
A044	ACQUASANTA TERME	AP	A182	ALESSANDRIA	AL	A309	ANTICOLI CORRADO	RM	A445	ARSITA	TE	A576	BAGNONE	MS
A045	ACQUASPARTA	TR	A183	ALESSANDRIA DEL CARRETTO	CS	A310	FIUGGI	FR	A446	ARSOLI	RM	A577	BAGNOREGIO	VT
A047	ACQUAVIVA PICENA	AP	A184	ALESSANO	LE	A312	ANTIGNANO	AT	A447	ARTA TERME	UD	A578	BAGOLINO	BS
A048	ACQUAVIVA DELLE FONTI	BA	A185	ALEZIO	LE	A313	ANTILLO	ME	A448	ARTEGNA	UD	A579	BAIA E LATINA	CE
A049	ACQUAVIVA PLATANI	CL	A186	ALFANO	SA	A314	ANTONIMINA	RC	A449	ARTENA	RM	A580	BAIANO	AV
A050	ACQUAVIVA COLLECROCE	CB	A187	ALFEDENA	AQ	A315	ANTODOCO	RI	A451	ARTOGNE	BS	A581	BAIARDO	IM
A051	ACQUAVIVA D'ISERNIA	IS	A188	ALFANELLO	BS	A317	ANTRONA SCHIERANCO	VB	A452	ARVIER	AO	A584	BAIRO	TO
A052	ACQUI TERME	AL	A189	ALFIANO NATTA	AL	A318	ANVERSA DEGLI ABRUZZI	AQ	A453	ARZACHENA	SS	A586	BAISO	RE
A053	ACRI	CS	A191	ALFONSINE	RA	A319	ANZANO DEL PARCO	CO	A454	ARZANA	NU	A587	BALANGERO	TO
A054	ACUTO	FR	A192	ALGHERO	SS	A320	ANZANO DI PUGLIA	FG	A455	ARZANO	NA	A588	BALDICHIERI D'ASTI	AT
A055	ADELFA	BA	A193	ALGUA	BG	A321	ANZI	PZ	A458	ARZERGRANDE	PD	A589	BALDISSERO D'ALBA	CN
A056	ADRANO	CT	A194	ALI'	ME	A323	ANZIO	RM	A459	ARZIGNANO	VI	A590	BALDISSERO CANAVESE	TO
A057	ADRARA SAN MARTINO	BG	A195	ALIA	PA	A324	ANZOLA DELL'EMILIA	BO	A460	ASCEA	SA	A591	BALDISSERO TORINESE	TO
A058	ADRARA SAN ROCCO	BG	A196	ALIANO	MT	A325	ANZOLA D'OSSOLA	VB	A461	ASCIANO	SI	A592	BALESTRATE	PA
A059	ADRIA	RO	A197	ALICE BEL COLLE	AL	A326	AOSTA	AO	A462	ASCOLI PICENO	AP	A593	BALESTRINO	SV
A060	ADRO	BS	A198	ALICE CASTELLO	VC	A327	APECCHIO	PU	A463	ASCOLI SATRIANO	FG	A594	BALLABIO	LC
A061	AFFI	VR	A200	ALIFE	CE	A328	APICE	BN	A464	ASCREA	RI	A597	BALLAO	SU
A062	AFFILE	RM	A201	ALI' TERME	ME	A329	APIRO	MC	A465	ASIAGO	VI	A599	BALME	TO
A064	AFRAGOLA	NA	A202	ALIMENA	PA	A330	APOLLOSA	BN	A466	ASIGLIANO VERCELLESE	VC	A600	BALMUCCIA	VC
A065	AFRICO	RC	A203	ALMINUSA	PA	A332	APPIANO SULLA STRADA DEL VINO. EPPAN	BN	A467	ASIGLIANO VENETO	VI	A601	BALOCCHO	VC
A067	AGAZZANO	PC	A204	ALLAI	OR	AN DER.		BZ	A468	SINALUNGA	SI	A603	BALSORANO	AQ
A068	AGEROLA	NA	A205	ALLEIN	AO	A333	APPIANO GENTILE	CO	A470	ASOLA	MN	A604	BALVANO	PZ
A069	AGGIUS	SS	A206	ALLEGHE	BL	A334	APPIGNANO	MC	A471	ASOLO	TV	A605	BALZOLA	AL
A070	AGIRA	EN	A207	ALLERONA	TR	A335	APPIGNANO DEL TRONTO	AP	A472	CASPERIA	RI	A606	BANARI	SS
A071	AGLIANA	PT	A208	ALLISTE	LE	A337	APRICA	SO	A473	ASSAGO	MI	A607	BANCHETTE	TO
A072	AGLIANO TERME	AT	A210	ALLUMIERE	RM	A338	APRICALE	IM	A474	ASSEMINI	CA	A609	VILLA VERDE	OR
A074	AGLIE'	TO	A214	ALME'	BG	A339	APRICENA	FG	A475	ASSISI	PG	A610	BANNIO ANZINO	VB
A075	AGNA	PD	A215	VILLA D'ALME'	BG	A340	APRIGLIANO	CS	A476	ASSO	CO	A612	BANZI	PZ
A076	AGNADELLO	CR	A216	ALMENNO SAN BARTOLOMEO	BG	A341	APRILIA	LT	A477	ASSOLO	OR	A613	BAONE	PD
A077	AGNANA CALABRA	RC	A217	ALMENNO SAN SALVATORE	BG	A343	AQUARA	SA	A478	ASSORO	EN	A614	BARADILI	OR
A080	AGNONE	IS	A218	ALMESE	TO	A344	AQUILA D'ARROSCIA	IM	A479	ASTI	AT	A615	BARAGIANO	PZ
A081	VILLA LATINA	FR	A220	ALONTE	VI	A345	L'AQUILA	AQ	A480	ASUNI	OR	A616	BARANELLO	CB
A082	AGNOSINE	BS	A221	ALPETTE	TO	A346	AQUILEIA	UD	A481	ATELETA	AQ	A617	BARANO D'ISCHIA	NA
A083	AGORDO	BL	A222	ALPIGNANO	TO	A347	AQUILONIA	AV	A482	ATELLA	PZ	A618	BARANZATE	MI
A084	AGOSTA	RM	A223	ALSENSO	PC	A348	AQUINO	FR	A484	ATENA LUCANA	SA	A619	BARASSO	VA
A085	AGRA	VA	A224	ALSERIO	CO	A350	ARADEO	LE	A485	ATESSA	CH	A621	BARATILI SAN PIETRO	OR
A087	AGRATE BRIANZA	MB	A225	ALTAMURA	BA	A351	ARAGONA	AG	A486	ATINA	FR	A625	BARBANIA	TO
A088	AGRATE CONTURBIA	NO	A226	ALTARE	SV	A352	ARAMENGO	AT	A487	ATRANI	SA	A626	BARBARA	AN
A089	AGRIGENTO	AG	A227	ALTAVILLA MONFERRATO	AL	A354	ARBA	PN	A488	ATRI	TE	A628	BARBARANO ROMANO	VT
A091	AGROPOLI	SA	A228	ALTAVILLA IRPINA	AV	A355	TORTOLI'	NU	A489	ATRIPALDA	AV	A629	BARBARESCO	CN
A092	AGUGLIANO	AN	A229	ALTAVILLA MILICIA	PA	A357	ARBOREA	OR	A490	ATTIGLIANO	TR	A630	BARBARIGA	BS
A093	AGUGLIARO	VI	A230	ALTAVILLA SILENTINA	SA	A358	ARBORIO	VC	A491	ATTIMIS	UD	A631	BARBATA	BG
A094	AYAS	AO	A231	ALTAVILLA VICENTINA	VI	A359	ARBUS	SU	A492	AZZARA	NU	A632	BARBERINO DI MUGELLO	FI
A096	AICURZIO	MB	A233	ALTIDONA	FM	A360	ARCADE	TV	A494	AUGUSTA	SR	A634	BARBIANELLO	PV
A097	AIDOMAGGIORE	OR	A234	ALTILIA	CS	A363	ARCE	FR	A495	AULETTA	SA	A635	BARBIANO BARBIAN.	BZ
A098	AIDONE	EN	A235	ALTINO	CH	A365	ARCENE	BG	A496	AULLA	MS	A637	BARBONA	PD
A100	AIELLI	AQ	A236	ALTISSIMO	VI	A366	ARCEVIA	AN	A497	AURANO	VB	A638	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	ME
A101	AIELLO DEL SABATO	AV	A237	ALTIVOLE	TV	A367	ARCHI	CH	A499	AURIGO	IM	A640	BARCIS	PN
A102	AIELLO CALABRO	CS	A238	ALTO	CN	A368	SAN NICOLO' D'ARCIDANO	OR	A501	AURONZO DI CADORE	BL	A643	BARO	AO
A103	AIELLO DEL FRIULI	UD	A239	ALTOFONTE	PA	A369	ARCIDOSO	GR	A502	AUSONIA	FR	A645	BARDELLO	VA
A105	AIETA	CS	A240	ALTOMONTE	CS	A370	ARCINAZZO ROMANO	RM	A503	AUSTIS	NU	A646	BARDI	PR
A106	AILANO	CE	A241	ALTOPASCIO	LU	A371	ARCISATE	VA	A506	AVEGNO	GE	A647	BARDINETO	SV
A107	AILOICHE	BI	A242	ALVIANO	TR	A372	ARCO	TN	A507	AVELENGIO HAFLING.	BZ	A650	BARDOLINO	VR
A108	AYMAVILLES	AO	A243	ALVIGNANO	CE	A373	ARCOLA	SP	A508	AVELLA	AV	A651	BARDONECCHIA	TO
A109	AIRASCA	TO	A244	ALVITO	FR	A374	ARCOLE	VR	A509	AVELLINO	AV	A652	BAREGGIO	MI
A110	AIROLA	BN	A245	ALZANO SCRIVIA	AL	A375	ARCONATE	MI	A511	AVERARA	BG	A653	BARENGO	NO
A111	AIROLE	IM	A246	ALZANO LOMBARDO	BG	A376	ARCORE	MB	A512	AVERSA	CE	A655	BARESSA	OR
A112	AIRUNO	LC	A249	ALZATE BRIANZA	CO	A377	ARCUGNANO	VI	A514	AVETRANA	TA	A656	BARETE	AQ
A113	AISONE	CN	A251	AMALFI	SA	A379	ARDARA	SS	A515	AVEZZANO	AQ	A657	BARGA	LU
A115	ALA' DEI SARDI	SS	A252	AMANDOLA	FM	A380	ARDAULI	OR	A516	AVIANO	PN	A658	BARGAGLI	GE
A116	ALA	TN	A253	AMANTEA	CS	A382	ARDENNO	SO	A517	AVIATICO	BG	A660	BARGE	CN
A117	ALA DI STURA	TO	A254	AMARO	UD	A383	ARDESIO	BG	A518	AVIGLIANA	TO	A661	BARGHE	BS
A118	ALAGNA	PV	A255	AMARONI	CZ	A385	ARDORE	RC	A519	AVIGLIANO	PZ	A662	BARI	BA
A119	ALAGNA VALSESIA	VC	A256	AMASENO	FR	A386	ARENA	VV	A520	AVIO	TN	A663	BARI SARDO	NU
A120	ALANNO	PE	A257	AMATO	CZ	A387	ARENA PO	PV	A521	AVISE	AO	A664	BARIANO	BG
A122	ALASSIO	SV	A258	AMATRICE	RI	A388	ARENZANO	GE	A522	AVOLA	SR	A665	BARICELLA	BO
A123	ALATRI	FR	A259	AMBIVERE	BG	A389	ARESE	MI	A523	AVOLASCA	AL	A666	BARILE	PZ
A124	ALBA	CN	A261	AMEGLIA	SP	A390	AREZZO	AR	A525	AZEGLIO	TO	A667	BARISCIANO	AQ
A125	ALBA ADRIATICA	TE	A262	AMELIA	TR	A391	ARGEENO	CO	A526	AZZANELLO	CR	A668	BARLASSINA	MB
A126	ALBAGIARA	OR	A263	AMENDOLARA	CS	A392	ARGELATO	BO	A527	AZZANO D'ASTI	AT	A669	BARLETTA	BT
A127	ALBAIRATE	MI	A264	AMENO	NO	A393	ARGENTA	FE						

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
A681	BARUMINI	SU	A817	BERZO INFERIORE	BS	A977	BONO	SS	B124	BRAONE	BS	B280	BURONZO	VC
A683	BARZAGO	LC	A818	BESANA IN BRIANZA	MB	A978	BONORVA	SS	B126	BREBBIA	VA	B281	BUSACHI	OR
A684	BARZANA	BG	A819	BESANO	VA	A979	BONVICINO	CN	B128	BREDA DI PIAVE	TV	B282	BUSALLA	GE
A686	BARZANO'	LC	A820	BESATE	MI	A981	BORBONA	RI	B129	CASTELVERDE	CR	B284	BUSANO	TO
A687	BARZIO	LC	A821	BESENELLO	TN	A982	BORCA DI CADORE	BL	B131	BREGANO	VA	B285	BUSCA	CN
A689	BASALUZZO	AL	A823	BESENZONE	PC	A983	BORDANO	UD	B132	BREGANZE	VI	B286	BUSCATE	MI
A690	BASCAPE'	PV	A825	BESNATE	VA	A984	BORDIGHERA	IM	B134	BREGNANO	CO	B287	BUSCEMI	SR
A691	BASCHI	TR	A826	BESOZZO	VA	A986	BORDOLANO	CR	B137	BREMBATE	BG	B288	BUSETO PALIZZOLO	TP
A692	BASCIANO	TE	A827	BESSUDE	SS	A987	BORE	PR	B138	BREMBATE DI SOPRA	BG	B289	BUSNAGO	MB
A694	BASELGA DI PINE'	TN	A831	BETTOLA	PC	A988	BORETTO	RE	B141	BREMBIO	LO	B292	BUSSEMO	MI
A696	BASELICE	BN	A832	BETTONA	PG	A989	BORGARELLO	PV	B142	BREME	PV	B293	BUSSETO	PR
A697	BASIANO	MI	A834	BEURA-CARDEZZA	VB	A990	BORGARO TORINESE	TO	B143	BRENDOLA	VI	B294	BUSSI SUL TIRINO	PE
A698	BASICO'	ME	A835	BEVAGNA	PG	A991	BORGETTO	PA	B144	BRENNA	CO	B295	BUSSO	CB
A699	BASIGLIO	MI	A836	BEVERINO	SP	A992	BORGHETTO DI VARA	SP	B145	BRENNERO .BRENNER.	BZ	B296	BUSSOLENO	VR
A700	BASILIANO	UD	A837	BEVILACQUA	VR	A993	BORGHETTO D'ARROSCIA	IM	B149	BRENO	BS	B297	BUSSOLENO	AT
A701	VASANELLO	VT	A841	BIANCAVILLA	CT	A995	BORGHETTO LODIGIANO	LO	B150	BRENTA	VA	B300	BUSTO ARSIZIO	VA
A702	BASSANO BRESCIANO	BS	A842	BIANCHI	CS	A996	BORGIO VELINO	RI	B152	BRENTINO BELLUNO	VR	B301	BUSTO GAROLFO	MI
A703	BASSANO DEL GRAPPA	VI	A843	BIANCO	RC	A998	BORGHETTO DI BORBERA	AL	B153	BRENTONICO	TN	B302	BUTERA	CL
A704	BASSANO ROMANO	VT	A844	BIANDRATE	NO	A999	BORGHETTO SANTO SPIRITO	SV	B154	BRENZONE SUL GARDA	VR	B303	BUTI	PI
A705	TRONZANO LAGO MAGGIORE	VA	A845	BIANDRONNO	VA	B001	BORGHI	FC	B156	BRESCELLO	RE	B304	BUTTAPIETRA	VR
A706	BASSANO IN TEVERINA	VT	A846	BIANZANO	BG	B002	BORGIA	CZ	B157	BRESCIA	BS	B305	BUTTIGLIERA ALTA	TO
A707	BASSIANO	LT	A847	BIANZE'	VC	B003	BORGIALLO	TO	B158	BRESIMO	TN	B306	BUTTIGLIERA D'ASTI	AT
A708	BASSIGNANA	AL	A848	BIANZONE	SO	B005	BORGIO VEREZZI	SV	B159	BRESSANA BOTTARONE	PV	B309	BUTTRIO	UD
A709	BASTIA MONDOVI'	CN	A849	BIASSONO	MB	B006	BORGIO VALSUGANA	TN	B160	BRESSANONE .BRIXEN.	BZ	B310	SAN PAOLO D'ARGON	BG
A710	BASTIA UMBRA	PG	A850	BIBBIANO	RE	B007	BORGIO A MOZZANO	LU	B161	BRESSANVIDO	VI	B311	CABELLA LIGURE	AL
A712	BASTIDA PANCARANA	PV	A851	BIBBIENA	AR	B008	BORGOROSE	RI	B162	BRESSO	MI	B312	CASTELLO CABIAGLIO	VA
A713	BASTIGLIA	MO	A852	BIBBONA	LI	B009	BORGIO D'ALE	VC	B166	BREZZO DI BEDERO	VA	B313	CABIATE	CO
A714	BATTAGLIA TERME	PD	A853	BIBIANA	TO	B010	BORGIO DI TERZO	BG	B167	BRIAGLIA	CN	B314	CABRAS	OR
A716	BATTIFOLLO	CN	A854	BICCARI	FG	B012	MOTTEGGIANA	MN	B169	BRIATICO	VV	B315	CACCAMO	PA
A717	BATTIPAGLIA	SA	A855	BICINICCO	UD	B014	SUARDI	PV	B171	BRICHERASIO	TO	B317	POGGIO SANNITA	IS
A718	BATTUDA	PV	A856	BIDONI'	OR	B015	BORGOFRANCO D'IVREA	TO	B172	BRIENNO	CO	B319	CACCURI	KR
A719	BAUCINA	PA	A857	BLERA	VT	B016	BORGOLAVEZZARO	NO	B173	BRIENZA	PZ	B326	CADEGLIANO-VICONAGO	VA
A720	BOVILLE ERNICA	FR	A859	BIELLA	BI	B017	BORGIO SAN GIOVANNI	LO	B175	BRIGA ALTA	CN	B328	CADELBOSCO DI SOPRA	RE
A721	BAULADU	OR	A861	BIENNO	BS	B018	BORGOMALE	CN	B176	BRIGA NOVARESE	NO	B332	CADEO	PC
A722	BAUNEI	NU	A863	BIENO	TN	B019	BORGOMANERO	NO	B178	BRIGNANO GERA D'ADDA	BG	B335	CADERZONE TERME	TN
A725	BAVENO	VB	A864	BIENTINA	PI	B020	BORGOMARO	IM	B179	BRIGNANO-FRASCATA	AL	B345	CADONEGHE	PD
A728	BEDERO VALCUVIA	VA	A870	BINAGO	CO	B021	BORGOMASINO	TO	B180	BRINDISI	BR	B346	CADORAGO	CO
A729	BEDIZZOLE	BS	A872	BINASCO	MI	B024	BORGONE SUSA	TO	B181	BRINDISI MONTAGNA	PZ	B349	CAERANO DI SAN MARCO	TV
A730	BEDOLLO	TN	A874	BINETTO	BA	B025	BORGONOVO VAL TIDONE	PC	B182	BRINZIO	VA	B350	CAFASSE	TO
A731	BEDONIA	PR	A876	BIOGLIO	BI	B026	BORGIO PACE	PU	B183	BRIONA	NO	B351	CAGGIANO	SA
A732	BEDULITA	BG	A877	BIONAZ	AO	B028	BORGIO PRIOLO	PV	B184	BRIONE	BS	B352	CAGLI	PU
A733	BEE	BG	A878	BIONE	BS	B029	BORGORATTO ALESSANDRINO	AL	B187	BRIOSCO	MB	B354	CAGLIARI	CA
A734	BEINASCO	TO	A880	BIRORI	NU	B030	BORGORATTO MORMOROLO	PV	B188	BRISIGHELLA	RA	B355	CAGLIO	CO
A735	BEINETTE	CN	A881	BISACCIA	AV	B031	BORGORICCO	PD	B191	BRISSAGO-VALTRAVAGLIA	VA	B357	CAGNANO VARANO	FG
A736	BELCASTRO	CZ	A882	BISACQUINO	PA	B033	BORGIO SAN DALMAZZO	CN	B192	BRISSOGNE	AO	B358	CAGNANO AMITERNO	AQ
A737	BELFIORE	VR	A883	BISCEGLIE	BT	B034	FIDENZA	PR	B193	BRITTOLE	PE	B361	CAIANELLO	CT
A738	BELFORTE MONFERRATO	AL	A884	BISEGNA	AQ	B035	BORGIO SAN GIACOMO	BS	B194	BRIVIO	LC	B362	CAIAZZO	CE
A739	BELFORTE DEL CHIENTI	MC	A885	BISENTI	TE	B036	BORGIO SAN LORENZO	FI	B195	BROCCOSTELLA	FR	B364	CAINES .KUENS.	BZ
A740	BELFORTE ALL'ISAURO	PU	A887	BISIGNANO	CS	B037	BORGIO SAN MARTINO	AL	B196	BROGLIANO	VI	B365	CAINO	BS
A741	BELGIOIOSO	PV	A889	BISTAGNO	AL	B038	BORGIO SAN SIRO	PV	B197	BROGNATURO	VV	B366	CAIOLO	SO
A742	BELGIRATE	VB	A891	BISUSCHIO	VA	B040	BORGOSATOLLO	BS	B198	BROLO	ME	B367	CAIRANO	AV
A743	BELLA	PZ	A892	BITETTO	BA	B041	BORGOSIESA	VC	B200	BRONDELLO	CN	B368	CAIRATE	VA
A745	BELLANO	LC	A893	BITONTO	BA	B042	BORGIO VAL DI TARO	PR	B201	BRONI	PV	B369	CAIRO MONTENOTTE	SV
A746	BELLANTE	TE	A894	BITRITTO	BA	B043	BORGIO TICINO	NO	B202	BRONTE	CT	B371	CAIVANO	NA
A747	BELLARIA-IGEA MARINA	RN	A895	BITTI	NU	B044	BORGIO TOSSIGNANO	BO	B203	BRONZOLO .BRANZOLL.	BZ	B374	CALABRITTO	AV
A749	BELLEGRA	RM	A896	BIVONA	AG	B046	BORGIO VERCELLI	VC	B204	BROSSASCO	CN	B375	CALALZO DI CADORE	BL
A750	BELLINO	CN	A897	BIVONGI	RC	B048	BORMIDA	SV	B205	BROSSO	TO	B376	CALAMANDRANA	AT
A751	BELLINZAGO LOMBARDO	MI	A898	BIZZARONE	CO	B049	BORMIO	SO	B207	BRIVELLO-CARPUGNINO	VB	B377	CALAMONACI	AG
A752	BELLINZAGO NOVARESE	NO	A902	BLEGGIO SUPERIORE	TN	B051	BORNASCO	PV	B209	BROZOLO	TO	B378	CALANGIANUS	SS
A755	BELLONA	CE	A903	BLELLO	BG	B054	BORNO	BS	B212	BRUGHERIO	MB	B379	CALANNA	RC
A756	BELLOSQUARDO	SA	A904	BLESSAGNO	CO	B055	BORONEDDU	OR	B213	BRUGINE	PD	B380	CALASCA-CASTIGLIONE	VB
A757	BELLUNO	BL	A905	BLEVIO	CO	B056	BORORE	NU	B214	BRUGNATO	SP	B381	CALASCIBETTA	EN
A759	BELLUSCO	MB	A906	BOARA PISANI	PD	B057	BORRELLO	CH	B215	BRUGNERA	PN	B382	CALASCIO	AQ
A760	BELMONTE PICENO	FM	A909	BOBBIO	PC	B058	BORRIANA	BI	B216	BRUINO	TO	B383	CALASETTA	SU
A761	BELMONTE DEL SANNIO	IS	A910	BOBBIO PELLICE	TO	B061	BORSO DEL GRAPPA	TV	B217	BRUMANO	BG	B384	CALATABIANO	CT
A762	BELMONTE CALABRO	CS	A911	BOCA	NO	B062	BORTIGALI	NU	B218	BRUNATE	CO	B385	CALATAFIMI SEGESTA	TP
A763	BELMONTE CASTELLO	FR	A912	BOCCHIGLIERO	CS	B063	BORTIGIADAS	SS	B219	BRUNELLO	VA	B387	LUNGAVILLA	PV
A764	BELMONTE MEZZAGNO	PA	A914	BOCCIOLETO	VC	B064	BORUTTA	SS	B220	BRUNICO .BRUNECK.	BZ	B388	CALCAT	VA
A765	BELMONTE IN SABINA	RI	A916	BOCENAGO	TN	B067	BORZONASCA	GE	B221	BRUNO	AT	B389	CALCERANICA AL LAGO	TN
A766	BELPASSO	CT	A918	BODIO LOMNAGO	VA	B068	BOSA	OR	B223	BRUSAPORTO	BG	B390	CALCI	PI
A768	BELSITO	CS	A919	BOFFALORA D'ADDA	LO	B069	BOSARO	RO	B225	BRUSASCO	TO	B391	CALCIANO	MT
A769	BELVEDERE OSTRENSE	AN	A920	BOFFALORA SOPRA TICINO	MI	B070	BOSCHI SANT'ANNA	VR	B227	BRUSCIANO	NA	B392	CALCINAIA	PI
A770	BELVGLIO	AT	A922	BOGLIASCO	GE	B071	BOSCO MARENGO	AL	B228	BRUSIMPIANO	VA	B393	CALCINATE	BG
A771	LIZZANO IN BELVEDERE	BO	A925	BOGNANO	VB	B073	BOSCO CHIESANUOVA	VR	B229	BRUSNENGO	BI	B394	CALCINATO	BS
A772	BELVEDERE DI SPINELLO	KR	A929	BOGOGNO	NO	B075	BOSCONERO	TO	B230	BRUSSON	AO	B395	CALCIO	BG
A773	BELVEDERE MARITIMO	CS	A930	BOJANO	CB	B076	BOSCOREALE	NA	B232	BRUZOLO	TO	B396	CALCO	LC
A774	BELVEDERE LANGHE	CN	A931	BOISSANO	SV	B077	BOSCOTRECASE	NA	B234	BRUZZANO ZEFFIRIO	RC	B397	CALDARO SULLA STRADA DEL VINO	
A776	BELVI'	NU	A932	BOLANO	SP	B079	BOSIA	CN	B235	BUBBIANO	MI		KALTEN AN DE.	BZ
A777	BEMA	SO	A937	BOLGARE	BG	B080	BOSIO	AL	B236	BUBBIO	AT	B398	CALDAROLA	MC
A778	BENE LARIO	CO	A940	BOLLATE	MI	B081	BOSISIO PARINI	LC	B237	BUCCHERI	SR	B399	CALDERARA DI RENO	BO
A779	BENE VAGIENNA	CN	A941	BOLLENGO	TO	B082	BOSNASCO	PV	B238	BUCCIANICO	CH	B400	CALDES	TN
A780	BENESTARE	RC	A942	NOVA SIRI	MT	B083	BOSICO	BG	B239	BUCCIANO	BN	B402	CALDIERO	VR
A781	BENETUTTI	SS	A944	BOLOGNA	BO	B084	BOSSOLASCO	CN	B240	BUCCINASCO	MI	B403	CALDOGNO	VI
A782	BENEVELLO	CN	A945	BOLOGNANO	PE	B085	BOTRICELLO	CZ	B242	BUCCINO	SA	B404	CALDONAZZO	TN
A783	BENEVENTO	BN	A946	BOLOGNETTA	PA	B086	BOTRUGNO	LE	B243	BUCINE	AR	B405	CALENDASCO	PC
A784	BENNA	BI	A947	BOLOGNOLA	MC	B088	BOTTANUOCO	BG	B246	BUDDUSO'	SS	B406	CALENZANO	FI
A785	BENTIVOGLIO	BO	A948	BOLOTANA	NU	B091	BOTTICINO	BS	B247	BUDOIA	PN	B408	CALESTANO	PR
A786	BERBENNO	BG	A949	BOLSENA	VT	B094	BOTTIDDA	SS	B248	BUDONI	SS	B409	CALICE LIGURE	SV
A787	BERBENNO DI VALTELLINA	SO	A950	BOLTIERE	BG	B097	BOVA	RC	B249	BUDRIO	BO	B410	CALICE AL CORNOVIGLIO	SP
A788	BERCETO	PR	A952	BOLZANO .BOZEN.	BZ	B098	BOVALINO	RC	B250	BUGGERRU	SU	B413	CALIMERA	LE
A789	BERCHIDDA	SS	A953	BOLZANO NOVARESE	NO	B099	BOVA MARINA	RC	B251	BUGGIANO	PT	B415	CALITRI	AV
A791	BEREGAZZO CON FIGLIARO	CO	A954	BOLZANO VICENTINO	VI	B100	BOVEGNO	BS	B255	BUGLIO IN MONTE	SO	B416	CALIZZANO	SV
A792	BEREGUARDO	PV	A955	BOMARZO	VT	B101	BOVES	CN	B256	BUGNARA	AQ	B417	CALLABIANA	BI
A793	BERGAMASCO	AL	A956	BOMBA	CH	B102	BOVEZZO	BS	B258	BUGUGGIATE	VA	B418	CALLIANO	AT
A794	BERGAMO	BG	A957	BOMPENSIERE	CL	B104	BOVINO	FG	B259	BUJA	UD	B419	CALLIANO	TN
A795	BERGANTINO	RO	A958	BOMPIETRO	PA	B105	BOVISIO-MASCIAGO	MB	B261	BULCIAGO	LC	B423	CALOLZIOCORTE	LC
A796	BERGEGGI	SV	A959	BOMPORITO	MO	B106	BOVOLENTA	PD	B262	BULGAROGROSSO	CO	B424	CALOPEZZATI	CS
A798	BERGOLO	CN	A960	BONARCADO	OR	B107	BOVOLONE	VR	B264	BULTEI	SS	B425	CALOSSO	AT
A799	BERLINGO	BS	A961	BONASSOLA	SP	B109	BOZZOLE	AL	B265	BULZI	SS	B426	CALOVETO	CS
A801	BERNALDA	MT	A962	BONATE SOTTO	BG	B110	BOZZOLO	MN	B266	BUONABITACOLO	SA	B427	CALTABELLOTTA	AG
A802	BERNAREGGIO	MB	A963	BONATE SOPRA	BG	B111	BRZA	CN	B267	BUONALBERGO	BN	B428	CALTAGIRONE	CT
A804	BERNATE TICINO	MI	A964	BONAVIGO	VR	B112	BRACCA	BG	B268	MONTABELLO SUL SANGRO	CH	B429	CALTANISSETTA	CL
A805	BERNEZZO	CN	A965	BONDENO	FE	B114	BRACCIANO							

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
B439	CALVATONE	CR	B578	CANARO	RO	B711	CAPRIOLO	BS	B857	CASABONA	KR	B989	CASOREZZO	MI
B440	CALVELLO	PZ	B579	CANAZEI	TN	B712	CAPRIVA DEL FRIULI	GO	B858	CASACALENDA	CB	B990	CASORIA	NA
B441	CALVENE	VI	B580	CANCELLARA	PZ	B715	CAPUA	CE	B859	CASACANDITELLA	CH	B991	CASORZO	AT
B442	CALVENZANO	BG	B581	CANCELLO ED ARNONE	CE	B716	CAPURSO	BA	B860	CASAGIOVE	CE	B993	CASPOGGIO	SO
B443	CALVERA	PZ	B582	CANDA	RO	B717	CARAFFA DI CATANZARO	CZ	B861	CASALANGUIDA	CH	B994	CASSACCO	UD
B444	CALVI	BN	B584	CANDELA	FG	B718	CARAFFA DEL BIANCO	RC	B862	CASALATTICO	FR	B996	CASSAGO BRIANZA	LC
B445	CALVI RISORTA	CE	B586	CANDELO	BI	B719	CARAGLIO	CN	B864	CASALBELTRAME	NO	B997	CASSANO IRPINO	AV
B446	CALVI DELL'UMBRIA	TR	B587	CANDIA LOMELLINA	PV	B720	CARAMAGNA PIEMONTE	CN	B865	CASALBORDINO	CH	B998	CASSANO DELLE MURGE	BA
B447	CALVIGNANO	PV	B588	CANDIA CANAVESE	TO	B722	CARAMANICO TERME	PE	B866	CASALBORE	AV	B999	CASSANO VALCUVIA	VA
B448	CALVIGNASCO	MI	B589	CANDIANA	PD	B724	CARAPELLE	FG	B867	CASALBORGONE	TO	C002	CASSANO ALL'ONIO	CS
B450	CALVISANO	BS	B590	CANDIDA	AV	B725	CARAPELLE CALVISIO	AQ	B868	CASALBUONO	SA	C003	CASSANO D'ADDA	MI
B452	CALVIZZANO	NA	B591	CANDIDONI	RC	B726	CARASCO	GE	B869	CASALBUTTANO ED UNITI	CR	C004	CASSANO MAGNAGO	VA
B453	CAMAGNA MONFERRATO	AL	B592	CANDIOLO	TO	B727	CARASSAI	AP	B870	CASAL CERMELLI	AL	C006	CASSARO	SR
B455	CAMAIORE	LU	B593	CANEGRATE	MI	B729	CARATE BRIANZA	MB	B871	CASALCIPRANO	CB	C007	CASSIGLIO	BG
B457	CAMANDONA	BI	B594	CANELLI	AT	B730	CARATE URIO	CO	B872	CASAL DI PRINCIPE	CE	C013	PERO	
B460	CAMASTRA	AG	B595	ORVINIO	RI	B731	CARAVAGGIO	BG	B873	CASALDUNI	BN	C014	CASSINA DE' PECCHI	MI
B461	CAMBIAGO	MI	B597	CANEPINA	VT	B732	CARAVATE	VA	B875	CASALE LITTA	VA	C020	CASSINA RIZZARDI	CO
B462	CAMBIANO	TO	B598	CANEVA	PN	B733	CARAVINO	TO	B876	CASALE CORTE CERRO	VB	C022	CASSINASCO	AT
B463	CAMBIASCA	VB	B602	CANICATTI'	AG	B734	CARAVONICA	IM	B877	CASALE DI SCODOSIA	PD	C024	CASSINA VALSASSINA	LC
B465	CAMBURZANO	BI	B603	CANICATTINI BAGNI	SR	B735	CARBOGNANO	VT	B878	CASALE MARITTIMO	PI	C027	CASSINE	AL
B466	SAnteLENA SANNITA	IS	B604	CANINO	VT	B736	CARBONARA SCRIVIA	AL	B879	CASALE SUL SILE	TV	C030	CASSINELLE	AL
B467	CAMERANA	CN	B605	CANISCHIO	TO	B738	VILLASIMIUS	SU	B880	CASALECCHIO DI RENO	BO	C033	CASSINETTA DI LUGAGNANO	MI
B468	CAMERANO	AN	B606	CANISTRO	AQ	B740	CARBONARA DI NOLA	NA	B881	CASALE CREMASCO-VIDOLASCO	CR	C034	CASSINO	FR
B469	CAMERANO CASASCO	AT	B607	CANNA	CS	B741	CARBONARA AL TICINO	PV	B882	CASALEGGIO BOIRO	AL	C037	CASSOLA	VI
B470	CAMERATA PICENA	AN	B608	CANNALONGA	SA	B742	CARBONATE	CO	B883	CASALEGGIO NOVARA	NO	C038	CASSOLNOVO	PV
B471	CAMERATA CORNELLO	BG	B609	CANNARA	PB	B743	CARBONE	PZ	B885	CASALE MONFERRATO	AL	C040	CASTEL CASTAGNA	TE
B472	CAMERATA NUOVA	RM	B610	CANNERO RIVIERA	VG	B744	CARBONERA	TV	B886	CASALEONE	VR	C041	CASTAGNARO	VR
B473	CAMERI	NO	B612	CANNETO SULL'OGLIO	MN	B745	CARBONIA	SU	B887	CASALETTO LODIGIANO	LO	C044	CASTAGNETO CARDUCCI	LI
B474	CAMERINO	MC	B613	CANNETO PAVESE	PV	B748	CARCARE	SV	B888	CASALETTO SPARTANO	SA	C045	CASTAGNETO PO	TO
B476	CAMEROTA	SA	B615	CANNOBIO	VB	B752	CARCOFORO	VC	B889	CASALETTO CEREDANO	CR	C046	CASTAGNITO	CN
B477	CAMIGLIANO	CE	B616	CANNOLE	LE	B754	CARDANO AL CAMPO	VA	B890	CASALETTO DI SOPRA	CR	C047	CASTAGNOLE MONFERRATO	AT
B481	CAMINI	RC	B617	CANOLO	RC	B755	CARDE'	CN	B891	CASALETTO VAPRIO	CR	C048	CASTAGNOLE PIEMONTE	TO
B482	CAMINO	AL	B618	CANONICA D'ADDA	BG	B756	CARDETO	RC	B892	CASALFIUMANESE	BO	C049	CASTAGNOLE DELLE LANZE	AT
B483	CAMINO AL TAGLIAMENTO	UD	B619	CANOSA DI PUGLIA	BT	B758	CARDINALE	CZ	B893	CASALGRANDE	RE	C050	CASTANA	PV
B484	CAMISANO	CR	B620	CANOSA SANNITA	CH	B759	CARDITO	NA	B894	CASALGRASSO	CN	C051	CASTELL'UMBERTO	ME
B485	CAMISANO VICENTINO	VI	B621	CANOSIO	CN	B760	CAREGGINE	LU	B895	CASAL VELINO	SA	C052	CASTANO PRIMO	MI
B486	CAMMARATA	AG	B624	CANSANO	AQ	B762	CAREMA	TO	B896	CASALINCONTRADA	CH	C053	CASTEGGIO	PV
B490	CAMOGLI	GE	B626	CANTAGALLO	PO	B763	CARENNO	LC	B897	CASALINO	NO	C055	CASTEGNATO	BS
B491	CHAMOIS	AO	B627	CANTALICE	RI	B765	CARENTINO	AL	B898	CASALMAGGIORE	CR	C056	CASTEGNERO	VI
B492	CAMPAGNA	SA	B628	CANTALUPA	TO	B766	CARERI	RC	B899	CASALMAIOCCO	LO	C057	CASTELBALDO	PD
B493	CAMPAGNA LUPIA	VE	B629	CANTALUPO LIGURE	AL	B767	CARESANA	VC	B900	CASALMORANO	CR	C058	CASTEL BARONIA	AV
B494	CASTEL CAMPAGNANO	CE	B630	CANTALUPO NEL SANNIO	IS	B768	CARESANABLOT	VC	B901	CASALMORO	MN	C059	CASTELBELFORTE	MN
B496	CAMPAGNANO DI ROMA	RM	B631	CANTALUPO IN SABINA	RI	B769	CAREZZANO	AL	B902	CASALNOCETO	AL	C060	CASTELBELINO	AN
B497	CAMPAGNATICO	GR	B632	MANDELA	RM	B771	CARFIZZI	KR	B903	VILLAPIANA	CS	C062	CASTELBELLO CIARDES KASTELBELL	
B498	CAMPAGNOLA CREMASCA	CR	B633	CANTARANA	AT	B772	CARGEGHE	SS	B904	CASALNUOVO MONTEROTARO	FG		TSCHARS.	BZ
B499	CAMPAGNOLA EMILIA	RE	B634	CANTELLO	VA	B774	CARIATI	CS	B905	CASALNUOVO DI NAPOLI	NA	C063	CASTELBIANCO	SV
B500	CAMPANA	CS	B635	CANTERANO	RM	B776	CARIFE	AV	B906	SAN PAOLO ALBANESE	PZ	C064	CASTEL BOGLIONE	AT
B501	CAMPARADA	MB	B636	CANTIANO	PU	B777	CARIGNANO	TO	B907	CASALOLDO	MN	C065	CASTEL BOLOGNESE	RA
B502	CAMPEGINE	RE	B637	CANTOIRA	TO	B778	CARIMATE	CO	B910	CASALPUSTERLENGO	LO	C066	CASTELBOTTAACCIO	CB
B504	CAMPELLO SUL CLITUNNO	PG	B639	CANTU'	CO	B779	CARINARO	CE	B911	CASALROMANO	MN	C067	CASTELBUONO	PA
B505	CAMPERTOGNO	VC	B640	CANZANO	TE	B780	CARINI	PA	B912	CASALSERUGO	PD	C069	CASTELCIVITA	SA
B506	CAMPI SALENTINA	LE	B641	CANZO	CO	B781	CARINOLA	CE	B914	POZZAGLIO ED UNITI	CR	C070	SERVIGLIANO	FM
B507	CAMPI BISENZIO	FI	B642	CAORLE	VE	B782	CARISIO	VC	B915	TRINITAPOLI	BT	C072	CASTELCOVATI	BS
B509	CAMPIGLIA MARITTIMA	LI	B643	CAORSO	PC	B783	CARISOLO	TN	B916	CASALUCE	CE	C073	CASTELCUOCO	TV
B510	VALPRATO SOANA	TO	B644	CAPACCIO PAESTUM	SA	B784	CARLANTINO	FG	B917	CASALVECCCHIO DI PUGLIA	FG	C074	CASTELDACCIA	PA
B511	CAMPIGLIA DEI BERICI	VI	B645	CAPACI	PA	B785	CARLAZZO	CO	B918	CASALVECCCHIO SICULO	ME	C075	CASTEL D'AIANO	BO
B512	CAMPIONE FENILE	TO	B646	CAPALBIO	GR	B787	CARLENTINI	SR	B919	CASALVIERI	FR	C076	CASTEL D'ARIO	MN
B513	CAMPIONE D'ITALIA	CO	B647	CAPANNOLI	PI	B788	CARLINO	UD	B920	CASALVOLONE	NO	C078	CASTEL D'AZZANO	VR
B514	CAMPITELLO DI FASSA	TN	B648	CAPANNORI	LU	B789	CARLOFORTE	SU	B921	CASALZUIGNO	VA	C079	CASTELLI CALEPIO	BG
B515	CAMPILI	TE	B649	CAPENA	RM	B790	CARLOPOLI	CZ	B922	CASAMARCIANO	NA	C080	CASTELDELICI	RN
B516	CAMPO CALABRO	RC	B650	CAPERGNANICA	CR	B791	CARMAGNOLA	TO	B923	CASAMASSIMA	BA	C081	CASTELDELFINO	CN
B519	CAMPOBASO	CB	B651	CAPESTRANO	AQ	B792	CARMIANO	LE	B924	CASAMICCIOLA TERME	NA	C082	CASTEL DEL GIUDICE	IS
B520	CAMPOBELLO DI LICATA	AG	B653	CAPIGAO INTIMIANO	CO	B794	CARMIGNANO	PO	B925	CASANDRINO	NA	C083	CASTEL DEL MONTE	AQ
B521	CAMPOBELLO DI MAZARA	TP	B655	CAPISTRANO	VV	B795	CARMIGNANO DI BRENTA	PD	B927	CASANOVA LERRONE	SV	C085	CASTEL DEL PIANO	GR
B522	CAMPOCHIARO	CB	B656	CAPISTRELLO	AQ	B796	CARNAGO	VA	B928	CASANOVA ELVO	VC	C086	CASTEL DEL RIO	BO
B524	CAMPODARSEGO	PD	B658	CAPITIGNANO	AQ	B798	CARNATE	MB	B929	CASANOVA LONATI	PV	C089	CASTELDIDONE	CR
B525	CAMPODENNO	TN	B660	CAPIZZI	ME	B799	CORNEDD ALL'ISARCO_KARNEID.	BZ	B932	CASAPE	RM	C090	CASTEL DI IERI	AQ
B526	CAMPO DI GIOVE	AQ	B661	CAPIZZONE	BG	B801	CARBOBBIO DEGLI ANGELI	BG	B933	CASAPINTA	BI	C091	CASTEL DI IUDICA	CT
B527	CAMPODIMELE	LT	B662	PONTE NELLE ALPI	BL	B802	CAROLEI	CS	B934	CASAPROTA	RI	C093	CASTEL DI LAMA	AP
B528	CAMPODIPIETRA	CB	B663	CAPODIMONTE	VT	B803	CARONA	BG	B935	CASAPULLA	CE	C094	CASTEL DI LUCIO	ME
B529	CAMPO DI TRENS_FREIENFELD.	BZ	B664	CAPO DI PONTE	BS	B804	CARONIA	ME	B936	CASARANO	LE	C096	CASTEL DI SANGRO	AQ
B530	CAMPODOLCINO	SO	B666	CAPO D'ORLANDO	ME	B805	CARONNO PERTUSELLA	VA	B937	CASARGO	LC	C097	CASTEL DI SASSO	CE
B531	CAMPODORO	PD	B667	CAPODRISE	CE	B807	CARONNO VARESINO	VA	B938	CASARILE	MI	C098	CASTEL DI TORA	RI
B532	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	PA	B669	CAPOLIVERI	LI	B808	CAROSINO	TA	B939	CASARZA LIGURE	GE	C100	CASTELFIDARDO	AN
B533	CAMPOFELICE DI FITALIA	PA	B670	CAPOLONA	AR	B809	CAROVIGNO	BR	B940	CASARZA DELLA DELIZIA	PN	C101	CASTELFIORENTINO	FI
B534	CAMPOFILONE	FM	B671	CAPONAGO	MB	B810	CAROVILLI	IS	B941	CASASCO	AL	C102	CASTEL FOCIGNANO	AR
B535	CAMPOFIORITO	PA	B672	CAPORCIANO	AQ	B812	CARPANETO PIACENTINO	PC	B943	CASATENOV0	LC	C104	CASTELFORTE	LT
B536	CAMPOFORMIDO	UD	B674	CAPOSELE	AV	B813	CARPANZANO	CS	B945	CASATISMA	PV	C105	CASTELFRANCI	AV
B537	CAMPOFRANCO	CL	B675	CAPOTERRA	CA	B816	CARPEGNA	PU	B946	CASAVATORE	NA	C106	CASTELFRANCO IN MISCANO	BN
B538	CAMPO LIGURE	GE	B676	CAPOVALLI	BS	B817	CARPENEDOLO	BS	B947	CASAZZA	BG	C107	CASTELFRANCO EMILIA	MO
B539	CAMPOGALLIANO	MO	B677	CAPPADOCIA	AQ	B818	CARPENETO	AL	B948	CASCIA	PG	C108	CASTROLIBERO	CS
B540	CHAMPORCHER	AO	B678	CAPPELLA MAGGIORE	TV	B819	CARPI	MO	B949	CASCIAGO	VA	C110	CASTEL VITTORIO	IM
B541	CAMPOLATTARO	BN	B679	CAPPELLA CANTONE	CR	B820	CARPIANO	MI	B950	CASCINA	PI	C111	CASTELFRANCO VENETO	TV
B542	CAMPOLI DEL MONTE TABURNO	BN	B680	CAPPELLA DE' PICENARDI	CR	B822	CARPIGNANO SALENTINO	LE	B952	SAN GIACOMO VERCELLESE	VC	C113	CASTELFRANCO DI SOTTO	PI
B543	CAMPOLI APPENNINO	FR	B681	CAPPELLE SUL TAVO	PE	B823	CARPIGNANO SESIA	NO	B953	CASCINETTE D'IVREA	TO	C114	CASTEL FRENTANO	CH
B544	CAMPOLIETO	CB	B682	CAPRACOTTA	IS	B824	CURA CARPIGNANO	PV	B954	CASEI GEROLA	PV	C115	CASTEL GABBIANO	CR
B546	CAMPOLONGO MAGGIORE	VE	B684	CAPRAIA E LIMITE	FI	B825	CARPINETI	RE	B955	CASELETTE	TO	C116	CASTEL GANDOLFO	RM
B549	CAMPOMAGGIORE	PZ	B685	CAPRAIA ISOLA	LI	B826	CARPINETO SINELLO	CH	B956	CASELLA	GE	C117	CASTEL GIORGIO	TR
B550	CAMPOMARINO	CB	B686	CAPRALBA	CR	B827	CARPINETO DELLA NORA	PE	B958	CASELLE LURANI	LO	C118	CASTEL GOFFREDO	MN
B551	CAMPOMORONE	GE	B687	CAPRANICA PRENESTINA	RM	B828	CARPINETO ROMANO	RM	B959	CASELLE IN PITTARI	SA	C119	CASTELGOMBERTO	VI
B553	CAMPO NELL'ELBA	LI	B688	CAPRANICA	VT	B829	CARPINO	FG	B960	CASELLE TORINESE	TO	C120	CASTELGRANDE	PZ
B554	CAMPONOGGIO	VE	B689	MARZABOTTO	BO	B830	CARPINONE	IS	B961	CASELLE LANDI	LO	C121	CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	BO
B555	CAMPORA	SA	B690	CAPRARICA DI LECCE	LE	B832	CARRARA	MS	B962	SCANDICCI	FI	C122	CASTELGUGLIELMO	RO
B556	CAMPORALE	PA	B691	CAPRAROLA	VT	B835	CARRE'	VI	B963	CASERTA	CE	C123	CASTELGUIDONE	CH
B557	CAMPORGIANO	LU	B692	CAPRAUNA	CN	B836	CARREGA LIGURE	AL	B965	CASIER	TV	C125	CASTELLABATE	SA
B559	CAMPOROSSO	IM	B693	CAPRESE MICHELANGELO	AR	B838	CARRO	SP	B966	CASIGNANA	RC	C126	CASTELLAFIUME	AQ
B561	CAMPOROTONDO ETNEO	CT	B694	CAPREZZO	VB	B839	CARRODANO	SP	B967	CASINA	RE	C127	CASTELL'ALFERO	AT
B562	CAMPOROTONDO DI FIASTRONE	MC	B695	CAPRI LEONE	ME	B840	CARROSIOS	AL	B968	CASTELSILANO	KR	C128	CASTELLALTO	NA
B563	CAMPOMASPIERO	PD	B696	CAPRI	NA	B841	CARRU'	CN	B969	CASTEL DI CASIO	BO	C129	CASTELLAMMARE DI STABIA	TE
B564	CAMPO SAN MARTINO	PD	B697	CAPRIANA	TN	B842	CARSOLI	AQ	B971	CASIRATE D'ADDA	BG	C130	CASTELLAMMARE DEL	

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
C147	CASTELL'AZZARA	GR	C285	CAULONIA	RC	C422	CEGGIA	VE	C560	CERZETO	CS	C707	CINISELLO BALSAMO	MI
C148	CASTELLAZZO BORMIDA	AL	C286	CASTELVETRANO	TP	C424	CEGLIE MESSAPICA	BR	C561	CESA	CE	C708	CINISI	PA
C149	CASTELLAZZO NOVARESE	NO	C287	CASTELVETRO DI MODENA	MO	C426	CELANO	AQ	C563	CESANA BRIANZA	LC	C709	CINO	SO
C152	CASTELLEONE DI SUASA	AN	C288	CASTELVETRO PIACENTINO	PC	C428	CELENZA SUL TRIGNO	CH	C564	CESANA TORINESE	TO	C710	CINQUEFRONDI	RC
C153	CASTELLEONE	CR	C289	CASTEL VISCARDI	TR	C429	CELENZA VALFOTORE	FG	C565	CESANO BOSCONI	MI	C711	CINTANO	TN
C154	CASTELLERO	AT	C290	CASTELVISCONTI	CR	C430	CELICO	CS	C566	CESANO MADERNO	MB	C712	CINTE TESINO	TO
C155	CASTELLETO CERVO	BI	C291	CASTEL VOLTURNO	CE	C432	CELLA MONTE	AL	C567	CESARA	VB	C713	CINTO EUGANEO	PD
C156	CASTELLETO D'ERRO	AL	C292	CASTENASO	BO	C435	CELLA DATI	CR	C568	CESARO'	ME	C714	CINTO CAOMAGGIORE	VE
C157	CASTELLETO DI BRANDUZZO	PV	C293	CASTENEDOLO	BS	C436	CELLAMARE	BA	C569	CESATE	MI	C715	CINZANO	TO
C158	CASTELLETO D'ORBA	AL	C294	CHATILLON	AO	C437	CELLARA	CS	C573	CESENA	FC	C716	CIORLANO	CE
C160	CASTELLETO MERLI	AL	C296	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	BO	C438	CELLARENGO	AT	C574	CESENATICO	FC	C717	SANTA MARIA DEL CEDRO	CS
C161	CASTELLETO MOLINA	AT	C297	CASTIGLIONE DI SICILIA	CT	C439	CELLATICA	BS	C576	CESINALI	AV	C718	CIPRESSA	IM
C162	CASTELLETO MONFERRATO	AL	C298	CASTIGLIONE MESSER MARINO	CH	C440	CELLE ENOMONDO	AT	C577	CESIOMAGGIORE	BL	C719	CIRCELLO	BN
C165	CASTELLETO STURA	CN	C300	CASTIGLIONE OLONA	VA	C441	CELLE DI MACRA	CN	C578	CESIO	IM	C722	CIRIE'	MT
C166	CASTELLETO SOPRA TICINO	NO	C301	CASTIGLIONE COSENTINO	CS	C442	CELLE DI SAN VITO	FG	C580	CESALTALTO	TV	C723	CIRIGLIANO	TO
C167	CASTELLETO UZZONE	CN	C302	CASTIGLIONE CHIAVARESE	GE	C443	CELLE LIGURE	SV	C581	CESSANITI	VV	C724	CIRIMIDO	CO
C169	CASTELLI	TE	C303	CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	LU	C444	CELLE DI BULGHERIA	SA	C582	CESSAPALOMBO	MC	C725	CIRO'	KR
C172	CASTELLINA IN CHIANTI	SI	C304	CASTIGLIONE D'ADDA	LO	C446	CELLENO	VT	C583	CESSOLE	AT	C726	CIRO' MARINA	KR
C173	CASTELLINALE D'ALBA	CN	C306	CASTIGLIONE DEL GENOVESI	SA	C447	CELLERE	VT	C584	CETARA	SA	C727	CIS	TN
C174	CASTELLINA MARITTIMA	PI	C307	CASTIGLIONE TORINESE	TO	C448	CELLINO SAN MARCO	BR	C585	CETO	BS	C728	CISANO BERGAMASCO	BG
C175	CASTELLINO DEL BIFERNO	CB	C308	CASTIGLIONE A CASAURIA	PE	C449	CELLINO ATTANASIO	TE	C587	CETONA	SI	C729	CISANO SUL NEVA	SV
C176	CASTELLINO TANARO	CN	C309	CASTIGLIONE DEL LAGO	PG	C453	CENADI	CZ	C588	CETRARO	CS	C730	CISERANO	BG
C177	CASTELLIRI	FR	C310	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	GR	C456	CENATE SOPRA	BG	C589	CEVA	CN	C732	CISLAGO	VA
C178	CASTELLO DEL MATESE	CE	C311	COLLEDARA	TE	C457	CENATE SOTTO	BG	C591	CEVO	BS	C733	CISLIANO	MI
C181	CASTELVECCANA	VA	C312	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	MN	C458	CENECINGHE AGORDINO	BL	C593	CHALLAND-SAINT-ANSELME	AO	C735	CISON DI VALMARINO	TV
C183	CASTEL CONDINO	TN	C313	CASTIGLIONE D'ORCIA	SI	C459	CENE	BG	C594	CHALLAND-SAINT-VICTOR	AO	C738	CISSONE	CN
C184	CASTELLO D'AGOGNA	PV	C314	CASTIGLIONE FALLETTO	CN	C461	CENSELLI	RO	C595	CHAMBAVE	AO	C739	CISTERNA D'ASTI	AT
C185	CASTELLO D'ARGILE	BO	C315	CASTIGLIONE IN TEVERINA	VT	C463	CENGIO	SV	C596	CHAMPDEPRAZ	AO	C740	CISTERNA DI LATINA	LT
C186	CASTELLO DELL'ACQUA	SO	C316	CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	TE	C466	CENTALTO	CN	C598	CHARVENSOD	AO	C741	CISTERNINO	BR
C187	CASTELLO DI BRIANZA	LC	C317	CASTIGLIONE TINELLA	CN	C469	CENTO	FE	C599	CHERASCO	CN	C742	CITERNA	PG
C188	CASTELLO DI CISTERNA	NA	C318	CASTIGLION FIBOCCHI	AR	C470	CENTOLA	SA	C600	CHERMULE	SS	C743	CITTADELLA	PD
C189	CASTELLO-MOLINA DI FIEEMME	TN	C319	CASTIGLION FIORENTINO	AR	C471	CENTURPIE	EN	C604	CHIALAMBERTO	TO	C744	CITTA' DELLA PIEVE	PG
C190	CASTELLO DI GODEGO	TV	C321	CASTIGNANO	AP	C472	CENTRACHE	CZ	C605	CHIAMPO	VI	C745	CITTA' DI CASTELLO	PG
C194	CASTELLO TESINO	TN	C322	CASTILENTI	TE	C474	CEPAGATTI	PE	C606	CHIANCHE	AV	C746	CITTA'DUCALE	RI
C195	CASTELLUCCHIO	MN	C323	CASTINO	CN	C476	CEPPALONI	BN	C608	CHIANCIANO TERME	SI	C747	CITTANOVA	RC
C197	CASTELMAURO	CB	C324	CASTIONE DELLA PRESOLANA	BG	C478	CEPPO MORELLI	VB	C609	CHIANNI	PI	C749	CITTAREALE	RI
C198	CASTELLUCCIO DEI SAURI	FG	C325	CASTIONE ANDEVENNO	SO	C479	CEPRANO	FR	C610	CHIANOCOCO	TO	C750	CITTA' SANT'ANGELO	PE
C199	CASTELLUCCIO INFERIORE	PZ	C327	CASTIONS DI STRADA	UD	C480	CERAMI	EN	C612	CHIARAMONTE GULFI	RG	C751	CITTIGLIO	VA
C200	CASTELVERRINO	IS	C329	CASTIRAGA VIDARDO	LO	C481	CERANESI	GE	C613	CHIARAMONTI	SS	C752	CIVATE	LC
C201	CASTELLUCCIO SUPERIORE	PZ	C330	CASTO	BS	C482	CERANO D'INTELLI	CO	C614	CHIARANO	TV	C755	CIVEZZA	IM
C202	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	FG	C331	CASTORANO	AP	C483	CERANO	NO	C615	CHIARAVALLE	AN	C756	CIVEZZANO	TN
C203	CASTEL MADAMA	RM	C332	CASTREZZATO	BS	C484	CERANOVA	PV	C616	CHIARAVALLE CENTRALE	CZ	C757	CIVIASCO	VC
C204	CASTEL MAGGIORE	BO	C334	CASTRI DI LECCE	LE	C485	CERASO	SA	C618	CHIARI	BS	C758	CIVIDALE DEL FRIULI	UD
C205	CASTELMAGNO	CN	C335	CASTRIGNANO DE' GRECI	LE	C486	CERCEMAGGIORE	CB	C619	CHIAROMONTE	PZ	C759	CIVIDATE AL PIANO	BG
C206	CASTELMARTE	CO	C336	CASTRIGNANO DEL CAPO	LE	C487	CERENASCO	TO	C620	CHIAUCI	IS	C760	CIVIDATE CAMUNO	BS
C207	CASTELMASSA	RO	C337	CASTRO	BG	C488	CERCEPICCOLA	CB	C621	CHIAVARI	GE	C763	CIVITA	CS
C208	CASTEL MELLA	BS	C338	CASTRO DEI VOLSCI	FR	C489	CERCHIARA DI CALABRIA	CS	C623	CHIAVENNA	SO	C764	CIVITACAMPOMARANO	CB
C209	CASTELMEZZANO	PZ	C339	CASTROCARO TERMIE E TERRA DEL SOLE	FC	C492	CERCHIO	AQ	C624	CHIAVERANO	TO	C765	CIVITA CASTELLANA	VT
C210	CASTELMOLA	ME	C340	CASTROCIELO	FR	C493	CERCINO	SO	C625	CHIENES KIENS.	BZ	C766	CIVITA D'ANTINO	AQ
C211	CASTEL MORRONE	CE	C341	CASTROFILIPPO	AG	C494	CERCIVENTO	UD	C627	CHIERI	TO	C767	LANUVIO	RM
C213	CASTELNOVETTO	PV	C342	ENNA	EN	C495	CERCOLA	NA	C628	CHIESA IN VALMALENCO	SO	C768	CIVITALUPARELLA	CH
C214	CASTELNUOVO DI CEVA	CN	C343	CASTRONNO	VA	C496	CERDA	PA	C629	CHIESANUOVA	TO	C769	CIVITANOVA DEL SANNIO	IS
C215	CASTELNUOVO BARIANO	RO	C344	CASTRONOVO DI SICILIA	PA	C497	CERES	TO	C630	CHIES D'ALPAGO	BL	C770	CIVITANOVA MARCHE	MC
C216	CASTELNUOVO	TN	C345	CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA	PZ	C498	CEREA	VR	C631	CHIESINA UZZANESE	PT	C771	CIVITAQUANA	PE
C217	CASTELNUOVO DEL FRIULI	PN	C346	CASTROPIGNANO	CB	C500	CEREGNANO	RO	C632	CHIETI	CH	C772	DURONIA	CB
C218	CASTELNUOVO DI SOTTO	RE	C347	CASTRORREALE	ME	C501	CERENZIA	KR	C633	CHIETI	FG	C773	CIVITAVECCHIA	RM
C219	CASTELNUOVO NE' MONTI	RE	C348	CASTRORREGIO	CS	C502	CERESARA	MN	C634	CHIEVE	CR	C774	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	AR
C220	CASTELNUOVO BOZZENTE	CO	C349	CASTROVILLARI	CS	C503	CERRESETO	AL	C635	CHIGNOLO D'ISOLA	BG	C776	CIVITELLA MESSER RAIMONDO	CH
C222	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	FG	C351	CATANIA	CT	C504	CERESOLE ALBA	CN	C637	CHIGNOLO PO	PV	C777	CIVITELLA DI ROMAGNA	FC
C223	CASTELNUOVO PARANO	FR	C352	CATANZARO	CZ	C505	CERESOLE REALE	TO	C638	CHIOGGIA	VE	C778	CIVITELLA ALFEDENA	AQ
C224	CASTELNUOVO DI FARFA	RI	C353	CATENANOVOVA	EN	C506	CERETE	BG	C639	CHIOMONTE	TO	C779	CIVITELLA CASANOVA	PE
C225	CASTELNUOVO DEL GARDA	VR	C354	CATIGNANO	PE	C507	CERRETO GRUE	AL	C640	CHIONS	PN	C780	CIVITELLA D'AGLIANO	TE
C226	CASTELNUOVO BELBO	AT	C356	CATTOLICA ERACLEA	AG	C508	CERRETTO LOMELLINA	PV	C641	CHIOPRIS VISCONI	UD	C781	CIVITELLA DEL TRONTO	VT
C227	CASTELNUOVO BERARDENGA	SI	C357	CATTOLICA	RN	C509	CERNAGO	PV	C648	CHITIGNANO	AR	C782	CIVITELLA PAGANICO	GR
C228	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	LO	C359	CAUTANO	BN	C510	CERIALLE	SV	C649	CHIUDUNO	BG	C783	CIVITELLA ROVETO	AQ
C229	CASTELNUOVO BORMIDA	AL	C360	CAVA MANARA	PV	C511	CERIANIA	IM	C650	CHIUPPANO	VI	C784	CIVITELLA SAN PAOLO	RM
C230	CASTELNUOVO CALCEA	AT	C361	CAVA DE' TIRRENI	SA	C512	CERIANO LAGHETTO	MB	C651	CHIURO	SO	C785	CIVO	SO
C231	CASTELNUOVO CILENTO	SA	C363	CAVAGLIA'	BI	C513	CERIGNALE	PC	C652	CHIUSA KLAUSEN.	BZ	C787	CLAINO CON OSTENO	CO
C232	CASTELNUOVO DON BOSCO	AT	C364	CAVAGLIETTO	NO	C514	CERIGNOLA	FG	C653	CHIUSA DI PESIO	CA	C789	UBIALE CLANEZZO	BG
C235	CASTELNUOVO DI CONZA	SA	C365	CAVAGLIO D'AGOGNA	NO	C515	CERISANO	CS	C654	CHIUSA SCLAFANI	PN	C790	CLAUT	PN
C236	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	LU	C369	CAVAGNOLO	TO	C516	CERMENATE	CO	C655	CHIUSA DI SAN MICHELE	TO	C791	CLAUZETTO	PN
C237	CASTELNUOVO DI PORTO	RM	C370	CAVAION VERONESE	VR	C517	CERRIGNANO	TE	C656	CHIASAFORTE	UD	C792	CLAVESANA	CN
C240	CASTELNUOVO MAGRA	SP	C372	CAVALESE	TN	C518	CERRETTO LAZIALE	RM	C657	CHIASANICO	IM	C793	CLAVIERE	TO
C241	CASTELNUOVO NIGRA	TO	C375	CAVALLERLEONE	CN	C520	CERNOBBIO	CO	C658	CHIASANO D'ASTI	AT	C794	CLES	TN
C242	CASTELNUOVO RANGONE	MO	C376	CAVALLERMAGGIORE	CN	C521	CERNUSCO LOMBARDONE	LC	C659	CHIASANO DI SAN DOMENICO	AV	C795	CLETO	CS
C243	CASTELNUOVO SCRIVIA	AL	C377	CAVALLINO	LE	C523	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI	C660	CHIASAVECCHIA	IM	C796	CLIVIO	VA
C244	CASTELNUOVO VAL DI CECINA	PI	C378	CAVALLIRO	NO	C524	CERRETO D'ESI	AN	C661	CHIUSSINO	SI	C800	CLUSONE	BG
C245	CASTELPAGANO	BN	C380	CAVARENO	TN	C525	CERRETO SANNTA	BN	C662	CHIUSI	SI	C801	COASSOLO TORINESE	TO
C246	CASTELPETROSO	IS	C381	CAVARGNA	CO	C527	CERRETO DI SPOLETO	PG	C663	CHIUSI DELLA VERNA	AR	C803	COAZZE	AT
C247	CASTELPIZZUTTO	IS	C382	CAVARIA CON PREMEZZO	VA	C528	CERRETO D'ASTI	AT	C665	CHIVASSO	TO	C804	COAZZOLO	TO
C248	CASTELPLANIO	AN	C383	CAVARZERE	VE	C529	CERRETO GUIDI	FI	C668	CIANCIANA	AG	C806	COCCAGLIO	BS
C250	CASTELPOTO	BN	C384	CAVASO DEL TOMBA	TV	C530	CERRETTO LANGHE	CN	C669	CANOSSA	RE	C807	COCCONATO	AT
C251	CASTELRAIMONDO	MC	C385	CAVASO NUOVO	PN	C531	CERRINA MONFERRATO	AL	C670	GROCCETTA DEL MONTELO	TV	C810	COCQUIO-TREVISAGO	VA
C252	CASTEL RITALDI	PG	C387	CAVATORE	AL	C532	CERRIONE	BI	C672	CIBIANA DI CADORE	BL	C811	COCULLO	AQ
C253	CASTEL ROCCHERO	AT	C388	JESOLO	VE	C533	CERRO TANARO	AT	C673	CICAGNA	GE	C812	CODEVIGO	PD
C254	CASTELROTTO KASTELRUTH.	BZ	C389	CAZZAGO CARNICO	UD	C534	CERRO AL VOLTURNO	IS	C674	CICALA	CZ	C813	CODEVILLA	PV
C255	CASTEL ROZZONE	BG	C390	CAVE	RM	C536	CERRO AL LAMBRO	MI	C675	CICCIANO	NA	C814	CODIGORO	FE
C259	CASTEL SAN GIORGIO	SA	C392	CAVEDAGO	TN	C537	CERRO MAGGIORE	MI	C676	CICERALE	SA	C815	CODOGNE'	TV
C261	CASTEL SAN GIOVANNI	PC	C393	CAVEDINE	TN	C538	CERRO VERONESE	VR	C677	CICILIANO	RM	C816	CODOGNO	LO
C262	CASTEL SAN LORENZO	SA	C394	CAVENAGO D'ADDA	LO	C539	CERSOSIMO	PZ	C678	CICOGNOLO	CR	C817	CODROIPO	UD
C263	CASTEL SAN NICCOLO'	AR	C395	CAVENAGO DI BRIANZA	MB	C540	CERTALDO	FI	C679	CICONIO	TO	C818	CODRONGIANOS	SS
C265	CASTEL SAN PIETRO TERME	BO	C396	CAVERNAGO	BG	C541	CERTOSA DI PAVIA	PV	C680	CIGLIANO	VC	C819	COGGIOLA	BI
C266	CASTEL SAN PIETRO ROMANO	RM	C398	CAVEZZO	MO	C542	CERVA	CZ	C681	CIGLIE'	CN	C820	COGLIATE	MB
C267	CASTELSANTANGELO SUL NERA	MC	C400	CAVIZZANA	TN	C543	CERVARA DI ROMA	RM	C684	CIGOGNOLA	PV	C821	COGNE	AO
C268	CASTEL SANT'ANGELO	RI	C404	CAVOUR	TO	C544	CERVARESE SANTA CROCE	PD	C685	CIGOLE	BS	C823	COGOLETO	GE
C269	CASTEL SANT'ELIA	VT	C405	CAVRIAGO	RE	C545	CERVARO	FR	C686	CILAVEGNA	PV	C824	COGGOLLO DEL CENGIO	VI
C270	CASTEL SAN VINCENTO	IS	C406	CAVRIANA	MN	C547	CERVASCA	CN	C689	CIMADOLMO	TV	C826	COGORNO	GE
C271	CASTELSARACENO	PZ	C407	CAVRIGLIA	AR	C548	CERVATTO	VC	C691	CIMBERGO	BS	C829	COLAZZA	NO
C272	CASTELSARDO	SS	C408	CAZZAGO SAN MARTINO	BS	C54								

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
C851	COLLE BRIANZA	LC	C999	CORFINIO	AQ	D151	CREMOSANO	CR	D314	DOGLIANI	CN	D471	FALCIANO DEL MASSICO	CE
C852	COLLECCHIO	PR	D003	CORI	LT	D154	CRESCENTINO	VC	D315	DOGLIOIA	CH	D472	FALCONARA MARITTIMA	AN
C853	COLLECORVINO	PE	D004	CORIANO	RN	D156	CRESPIADORO	VI	D316	DOGNA	UD	D473	FALCONARA ALBANESE	CS
C854	COLLE D'ANCHISE	CB	D006	CORIGLIANO D'OTRANTO	LE	D159	CRESPIATICA	LO	D317	DOLCE'	VR	D474	FALCONE	ME
C855	COLLEDIMACINE	CH	D007	CORINALDO	AN	D161	CRESPINO	RO	D318	DOLCEACQUA	IM	D475	FALERIA	VT
C856	COLLEDIMEZZO	CH	D008	CORIO	TO	D162	CRESSA	NO	D319	DOLCEDO	IM	D476	FALERNA	CZ
C857	COLLE DI TORA	RI	D009	CORLEONE	PA	D165	CREVACUORE	BI	D321	DOLEGNA DEL COLLIO	GO	D477	FALERONE	FM
C858	COLLEFERRO	RM	D010	CORLETO PERTICARA	PZ	D166	CREVALCORE	BO	D323	DOLIANOVA	SU	D480	FALLO	CH
C859	COLLEGIOVE	RI	D011	CORLETO MONFORTE	SA	D168	CREVOLADOSSOLA	VB	D324	SAN DORLIGU DELLA VALLE	TS	D482	FALOPPIO	CO
C860	COLLEGNO	TO	D012	COURMAYEUR	AO	D170	CRISPANO	NA	D325	DOLO	VE	D483	FALVATERRA	FR
C862	COLLELONGO	AQ	D013	CORMANO	MI	D171	CRISPANO	TA	D327	DOLZAGO	LC	D484	FALZES .PFALZEN.	BZ
C864	COLLEPARDO	FR	D014	CORMONS	GO	D172	CRISSOLO	CN	D328	DOMANICO	CS	D486	FANANO	MO
C865	COLLEPASSO	LE	D015	CORNA IMAGNA	BG	D175	CROCEFIESCHI	GE	D329	DOMASO	CO	D487	FANNA	PU
C866	COLLEPIETRO	AQ	D016	CORNALBA	BG	D177	CRODO	VB	D330	DOMEGGE DI CADORE	BL	D488	FANO	PU
C867	COLLERETTO CASTELNUOVO	TO	D018	CORNAREDO	MI	D179	CROGNALETO	TE	D331	DOMICELLA	AV	D489	FANO ADRIANO	TE
C868	COLLERETTO GIACOSA	TO	D019	CORNATE D'ADDA	MB	D180	CROPALATI	CS	D332	DOMODOSSOLA	VB	D490	FARA GERA D'ADDA	BG
C869	COLLESALVETTI	LI	D020	CORNEDO VICENTINO	VI	D181	CROPAN	CZ	D333	DOMUS DE MARIA	SU	D491	FARA OLIVANA CON SOLA	BG
C870	COLLE SAN MAGNO	FR	D021	CORNEGLIANO LAUDENSE	LO	D184	CROSIA	CS	D334	DOMUSNOVAS	SU	D492	FARA NOVARESE	NO
C871	COLLESANO	PA	D022	CORNELIANO D'ALBA	CN	D185	CROSIO DELLA VALLE	VA	D338	DONNAS	AO	D493	FARA IN SABINA	RI
C872	COLLE SANTA LUCIA	BL	D024	TARQUINIA	VT	D186	CROTTA D'ADDA	CR	D339	DONATO	BI	D494	FARA FILIORUM PETRI	CH
C875	COLLETORTO	CB	D026	CORNIGLIO	PR	D187	CROVA	VC	D341	DONGO	CO	D495	FARA SAN MARTINO	CH
C876	COLLEVECCIO	RI	D027	CORNO DI ROSAZZO	UD	D188	CROVIANA	TN	D344	DOMORI	SU	D496	FARA VICENTINO	VI
C877	COLLI DEL TRONTO	AP	D028	CORNO GIOVINE	LO	D189	CRUCOLI	KR	D345	DORGALI	NU	D497	FARDELLA	PZ
C878	COLLI A VOLTURNO	IS	D029	CORNOVECCHIO	LO	D192	CUASSO AL MONTE	VA	D346	DORIO	LC	D499	FARIGLIANO	CN
C879	COLLIANO	SA	D030	CORNUDA	TV	D193	VERONELLA	VR	D347	DORMELLETO	NO	D501	FARINDOLA	PE
C880	COLLI SUL VELINO	RI	D033	MORIMONDO	MI	D195	CUCCARO VETERE	SA	D348	DORNO	PV	D502	FARINI	PC
C882	COLLINAS	SU	D037	CORREGGIO	RE	D196	CUCCIAGO	CO	D350	DORZANO	BI	D503	FARNESE	VT
C883	COLLIO	BS	D038	CORREZZANA	MB	D197	CUCEGLIO	TO	D351	DOSOLO	MN	D504	FARRA D'ISONZO	GO
C884	COLLOBIANO	VC	D040	CORREZZOLA	PD	D198	CUGGIONO	MI	D352	DOSSENA	BG	D505	FARRA DI SOLIGO	TV
C885	COLLOREDO DI MONTE ALBANO	UD	D041	CORRIDO	CO	D199	CUGLIATE-FABIASCO	VA	D355	DOSSO DEL LIRO	CO	D508	FASANO	BR
C886	COLMURANO	MC	D042	CORRIDONIA	MC	D200	CUGLIERI	OR	D356	DOUES	AO	D509	FASCIA	GE
C888	COLOBRARO	MT	D043	CORROPOLI	TE	D201	CUGNOLI	PE	D357	DOVADOLA	FC	D510	FAUGLIA	PI
C890	COLOGNA VENETA	VR	D044	CORSANO	LE	D202	CUMIANA	TO	D358	DOVERA	CR	D511	FAULE	CN
C893	COLOGNE	BS	D045	CORSICO	MI	D203	CUMIGNANO SUL NAVIGLIO	CR	D360	DOZZA	BO	D512	FAVALE DI MALVARO	GE
C894	COLOGNO AL SERIO	BG	D046	CORSIONE	AT	D204	CUNARDO	VA	D361	DRAGONI	CE	D513	VALSINNI	MT
C895	COLOGNO MONZESE	MI	D048	CORTACCIA SULLA STRADA DEL VINO		D205	CUNEO	CN	D364	DRAPIA	VV	D514	FAVARA	AG
C897	COLOGNOLA AI COLLI	VR		KURTATSCH A.	BZ	D207	CUNICO	AT	D365	DRENA	TN	D518	FAVIGNANA	TP
C900	COLONNA	RM	D049	CORTALE	CZ	D208	CUORGINE'	TO	D366	DRENCHIA	UD	D520	FAVRIA	TO
C901	COLONNELLA	TE	D050	CORTANDONE	AT	D209	CUPELLO	CH	D367	DRESANO	MI	D522	ORCO FEGLINO	SV
C902	COLONNO	CO	D051	CORTANZE	AT	D210	CUPRA MARITTIMA	AP	D371	DRO	TN	D523	FEISOGGIO	CN
C903	COLORINA	SO	D052	CORTAZZONE	AT	D211	CUPRAMONTANA	AN	D372	DRONERO	CN	D524	FELETO	TO
C904	COLORNO	PR	D054	CORTE BRUGNATELLA	PC	D214	CURCURIS	OR	D373	DRUENTO	TO	D526	FELINO	PR
C905	COLOSIMI	CS	D056	CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE	CR	D216	CUREGGIO	NO	D374	DRUOGNO	VB	D527	FELITTO	SA
C908	COLTURANO	MI	D057	CORTE DE' FRATI	CR	D217	CURIGLIA CON MONTEVASCO	VA	D376	DUALCHI	NU	D528	FELIZZANO	AL
C910	COLZATE	BG	D058	CORTE FRANCA	BS	D218	CURINGA	CZ	D377	DUBINO	SO	D530	FELTRE	BL
C911	COMABIBIO	VA	D061	CORTEMAGGIORE	PC	D219	CURINO	BI	D379	DUEVILLE	VI	D531	FENEGRÒ'	CO
C912	COMACCHIO	FE	D062	CORTEMLIA	CN	D221	CURNO	BG	D380	DUGENTA	BN	D532	FENESTRELLE	TO
C914	COMANO	MS	D064	CORTENO GOLGI	BS	D222	CURON VENOSTA .GRAUN IM VINSCHGAU.	BZ	D383	DUINO-AURISINA	TS	D537	FENIS	AO
C917	COMAZZO	LO	D065	CORTENOVA	LC	D223	CURSI	LE	D384	DUMENZA	VA	D538	FERENTILLO	TR
C918	COMEGLIANS	UD	D066	CORTENUOVA	BG	D226	CURTAROLO	PD	D385	DUNO	VA	D539	FERENTINO	FR
C919	SANTO STEFANO DI CADORE	BL	D068	CORTE PALASIO	LO	D227	CURTATONE	MN	D386	DURAZZANO	BN	D540	FERLA	SR
C920	COMELICO SUPERIORE	BL	D072	CORTIGLIONE	AT	D228	CURTI	CE	D388	DUSINO SAN MICHELE	AT	D541	FERMIGNANO	PU
C922	COMERIO	VA	D075	CORTINA SULLA STRADA DEL VINO		D229	CUSAGO	MI	D390	EBOLI	SA	D542	FERMO	FM
C925	COMIZZANO-CIZZAGO	BS		.KURTINIG AN D.	BZ	D230	CUSANO MUTRI	BN	D391	EDOLO	BS	D543	FERNO	VA
C926	COMIGNAGO	NO	D076	CORTINO	TE	D231	CUSANO MILANINO	MI	D392	EGNA .NEUMARKT.	BZ	D544	FEROLETO ANTICO	CZ
C927	COMISO	RG	D077	CORTONA	AR	D232	CUSINO	CO	D394	ELICE	PE	D545	FEROLETO DELLA CHIESA	RC
C928	COMITINI	AG	D078	CORVARA	PE	D233	CUSIO	BG	D395	ELINI	NU	D546	PIANOPOLI	CZ
C929	COMIZIANO	NA	D079	CORVARA IN BADIA .CORVARA.	BZ	D234	CUSTONACI	TP	D398	ELLO	LC	D547	FERRANDINA	MT
C930	COMMESSAGGIO	MN	D081	CORVINO SAN QUIRICO	PV	D236	CUTRO	KR	D399	ELMAS	CA	D548	FERRARA	FE
C931	COMMEZZADURA	TN	D082	CORZANO	BS	D237	CUTROFIANO	LE	D401	ELVA	CN	D549	FERRARA DI MONTE BALDO	VR
C933	COMO	CO	D085	COSEANO	UD	D238	CUVEGLIO	VA	D402	EMARESE	AO	D550	FERRAZZANO	CB
C934	COMPIANO	PR	D086	COSENZA	CS	D239	CUVIO	VA	D403	EMPOLI	FI	D551	FERRERA DI VARESE	VA
C935	COMUNANZA	AP	D087	COSIO D'ARROSCIA	IM	D244	DAIRAGO	MI	D406	ENDINE GAIANO	BG	D552	FERRERA ERBOGNONE	PV
C936	VALSOLDA	CO	D088	COSIO VALTELLINO	SO	D245	DALMINNE	BG	D407	ENEGO	VI	D553	MONCENISIO	AT
C937	COMUN NUOVO	BG	D089	COSOLETO	RC	D246	DAMBEL	TN	D408	ENEMONZO	UD	D554	FERRERE	TO
C938	CONA	VE	D092	COSSANO CANAVESE	TO	D247	DANTA DI CADORE	BL	D410	ENTRACQUE	CN	D555	FERRIERE	PC
C939	CONCA DELLA CAMPANIA	CE	D093	COSSANO BELBO	CN	D251	DARFO BOARIO TERME	BS	D411	ENTRATICO	BG	D557	FERRUZZANO	RC
C940	CONCA DEI MARINI	SA	D094	COSSATO	BI	D253	DASA'	VV	D412	ENVIE	CN	D559	FRACONALTO	AL
C941	CONCA CASALE	IS	D095	COSSERIA	SV	D255	DAVAGNA	GE	D414	EPISCOPIA	PZ	D560	FIAMIGNANO	RI
C943	CONCAMARISE	VR	D096	COSSIGNANO	AP	D256	DAVERIO	VA	D415	ERACLEA	VE	D561	FIANO ROMANO	RM
C946	CONCERVIANO	RI	D099	COSSOGNO	VB	D257	DAVOLI	CZ	D416	ERBA	CO	D562	FIANO	TO
C948	CONCESIO	BS	D100	COSSOINE	SS	D258	DAZIO	SO	D419	ERBE'	VR	D564	FIASTRA	MC
C950	CONCORDIA SAGITTARIA	VE	D101	COSSOMBRATO	AT	D259	DECIMOMANNU	CA	D420	ERBEZZO	VR	D565	FAVE'	TN
C951	CONCORDIA SULLA SECCHIA	MO	D102	COSTA VESCOVATO	AL	D260	DECIMOPUTZU	SU	D421	ERBUSCO	BS	D566	POGGIO SAN VICINO	MC
C952	CONCOREZZO	MB	D103	COSTA VALLE IMAGNA	BG	D261	DECOLMATURA	CZ	D422	ERCHIE	BR	D567	FICARAZZI	PA
C954	CONDOFURI	RC	D105	COSTA DI ROVIGO	RO	D264	DEGO	SV	D423	ERICE	TP	D568	FICAROLO	RO
C955	CONDOVE	TO	D107	COSTABISSARA	VI	D265	DEIVA MARINA	SP	D424	ERLI	SV	D569	FICARRA	ME
C956	CONDRÒ'	ME	D108	COSTACCIARO	PG	D266	DELEBIO	SO	D426	ERTO E CASSO	PN	D570	FICULLE	TR
C957	CONEGLIANO	TV	D109	COSTA DE' NOBILI	PV	D267	DELIA	CL	D428	ERVE	LC	D571	RIE' ALLO SCILARI .VOELS AM SCHLERN.	BZ
C958	CONFENZIA	PV	D110	COSTA DI MEZZATE	BG	D268	DELIANUOVA	RC	D429	ESANATOGLIA	MC	D573	FIEROZZO	TN
C959	CONFIGNI	RI	D111	COSTA SERINA	BG	D269	DELICETO	FG	D430	ESCALAPLANO	SU	D574	FIESCO	CR
C960	CONFLENTI	CZ	D112	COSTA MASNAGA	LC	D270	DELLO	BS	D431	ESCOLCA	SU	D575	FIESOLE	FI
C962	CONIOLO	AL	D113	COSTANZANA	VC	D271	DEMONTÉ	CN	D433	EXILLES	TO	D576	FIESSE	BS
C963	CONSELICE	RA	D114	COSTARAINERA	IM	D272	DENICE	AL	D434	ESINE	BS	D577	FIESSO UMBERTIANO	RO
C964	CONSELVE	PD	D117	COSTA VOLPINO	BG	D273	DENNO	TN	D436	ESINO LARIO	LC	D578	FIESSO D'ARTICO	VE
C968	CONTESSA ENTELLINA	PA	D118	COSTERMANO SUL GARDA	VR	D277	DERNICE	AL	D440	ESPERIA	FR	D579	FIGINO SERENZA	CO
C969	CONTIGLIANO	RI	D119	COSTIGLIOLE D'ASTI	AT	D278	DEROVERE	CR	D441	ESPORLATU	SS	D582	FIGLINE VEGLIATURO	CS
C971	CONTRADA	AV	D120	COSTIGLIOLE SALUZZO	CN	D279	DERUTA	PG	D442	ESTE	PD	D585	GONNOSINO'	OR
C972	CONTROGUERRA	TE	D121	COTIGNOLA	RA	D280	DERVIO	LC	D443	ESTERZILI	SU	D586	FILACCIANO	RM
C973	CONTRONE	SA	D122	CROTONE	KR	D281	DESANA	VC	D444	ETROUBLES	AO	D587	FILADELFIA	VV
C974	CONTURSI TERME	SA	D123	COTRONEI	KR	D284	DESENZANO DEL GARDA	BS	D445	EUPILIO	CO	D588	FILAGO	BG
C975	CONVERSANO	BA	D124	COTTANELLO	RI	D286	DESIO	MB	D447	FABBRICA CURONE	AL	D589	FILANDARI	VB
C976	CONZA DELLA CAMPANIA	AV	D126	COVO	BG	D287	DESULO	NU	D450	FABBRICO	RE	D590	FILATTIERA	MS
C977	CONZANO	AL	D127	COZZO	PV	D289	DIAMANTE	CS	D451	FABRIANO	AN	D591	FILETTINO	FR
C978	COPERTINO	LE	D128	CRACO	MT	D290	SCIGLIANO	CS	D452	FABRICA DI ROMA	VT	D592	FILETTO	CH
C979	COPIANO	PV	D131	CRANDOLA VALSASSINA	LC	D291	DIANO D'ALBA	CN	D453	FABRIZIA	VV	D593	FILIANO	PZ
C980	COPPARO	FE	D132	CRAVAGLIANA	VC	D292	TEGGIANO	SA	D454	FABRO	TR	D594	FILIGHIERA	PV
C982	CORANA	PV	D133	CRAVANZANA	CN	D293	DIANO ARENTINO	IM	D455	FAEDIS	UD	D595	FILIGNANO	IS
C983	CORATO	BA	D134	CRAVEGGIA	VB	D296	DIANO CASTELLO	IM	D456	FAEDO VALTELLINO	SO	D596	FILOGASO	VV
C984	CORBARA	SA	D136	CREAZZO	VI	D297	DIANO MARINA	IM	D458	FAENZA	RA	D597	FILOTTANO	AN
C986	CORBETTA	MI	D137	CRECCHIO	CH	D298	DIANO SAN PIETRO	IM	D459	FAETO	FG	D599	FINALE EMILIA	MO
C987	CORBOLA	RO	D139	CREDARO	BG	D299	DICOMANO	FI	D461	FAGAGNA	UD	D600	FINALE LIGURE	SV
C988	CORCHIANO	VT	D141	CREDERA RUBBIANO	CR	D300	DIGNANO	UD	D462	FAGGETO LARIO	CO	D604	FINO DEL MON	

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
D614	FIRMO	CS	D758	FRAMURA	SP	D890	GAMALERO	AL	E029	GIGNOD	AO	E171	GREZZANA	VR
D615	FISCIANO	SA	D759	FRANCAVILLA BISIO	AL	D891	GAMBARA	BS	E030	GILDONE	CB	E172	GRIANTE	CO
D617	FIUMALBO	MO	D760	FRANCAVILLA D'ETE	FM	D892	GAMBARANA	PV	E031	GIMGLIANO	CZ	E173	GRICIGNANO DI AVERSA	CE
D619	FIUMARA	RC	D761	FRANCAVILLA FONTANA	BR	D894	GAMBASCA	CN	E033	GINESTRA	PZ	E177	GRIGNASCO	NO
D621	FIUME VENETO	PN	D762	FRANCAVILLA ANGITOLA	VV	D895	GAMBASSI TERME	FI	E034	GINESTRA DEGLI SCHIAVONI	BN	E178	GRIGNO	TN
D622	FIUMEDINISI	ME	D763	FRANCAVILLA AL MARE	CH	D896	GAMBATESA	CB	E036	GINOSA	TA	E179	GRIMACCO	UD
D623	FIUMEFREDDO DI SICILIA	CT	D764	FRANCAVILLA MARITTIMA	CS	D897	GAMBELLARA	VI	E037	GIOI	SA	E180	GRIMALDI	CS
D624	FIUMEFREDDO BRUZIO	CS	D765	FRANCAVILLA DI SICILIA	ME	D898	GAMBERALE	CH	E038	GIOIA DEL COLLE	BA	E182	GRINZANE CAVOUR	CN
D628	FIUMINATA	MC	D766	FRANCAVILLA IN SINNI	PZ	D899	GAMBETTOLA	FC	E039	GIOIA SANNITICA	CE	E184	GRISIGNANO DI ZOCCO	VI
D629	FIVIZZANO	MS	D767	FRANCAICA	VV	D901	GAMBOLO'	PV	E040	GIOIA DEI MARSI	AQ	E185	GRISOLIA	CS
D630	FLAIBANO	UD	D768	FRANCOFONTE	SR	D903	GANDELLINO	BG	E041	GIOIA TAURO	RC	E187	GRIZZANA MORANDI	BO
D634	FLERO	BS	D769	FRANCOLISE	CE	D905	GANDINO	BG	E043	GIOIOSA MAREA	ME	E188	GROGNARDO	AL
D635	FLORESTA	ME	D770	FRASCARO	AL	D906	GANDOSSO	BG	E044	GIOIOSA IONICA	RC	E189	GROMO	BG
D636	FLORIDIA	SR	D771	FRASCAROLO	PV	D907	GANGI	PA	E045	GIOVE	TR	E191	GRONDONA	AL
D637	FLORINAS	SS	D773	FRASCATI	RM	D909	GARAGUSO	MT	E047	GIOVINAZZO	BA	E192	GRONE	BG
D638	FLUMERI	AV	D774	FRASCINETO	CS	D910	GARBAGNA	AL	E048	GIOVO	TN	E193	GRONTARDO	CR
D639	FLUMINIMAGGIORE	SU	D775	FRASSILONGO	TN	D911	GARBAGNA NOVARESE	NO	E049	GIRASOLE	NU	E195	GROPELLO CAIROLI	PV
D640	FLUSSIO	OR	D776	FRASSINELLE POLESINE	RO	D912	GARBAGNATE MILANESE	MI	E050	GIRIFALCO	CZ	E196	GROPPARELLO	PC
D641	FOBELLO	VC	D777	FRASSINELLO MONFERRATO	AL	D913	GARBAGNATE MONASTERO	LC	E052	GISSI	CH	E199	GROSCAVALLO	TO
D643	FOGGIA	FG	D780	FRASSINETO PO	AL	D915	GARDA	VR	E053	GIUGGIANELLO	LE	E200	GROSIO	SO
D644	FOGLIANISE	BN	D781	FRASSINETTO	TO	D917	GARDONE RIVIERA	BS	E054	GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA	E201	GROSOTTO	SO
D645	FOGLIANO REDIPUGLIA	GO	D782	FRASSINO	CN	D918	GARDONE VAL TROMPIA	BS	E055	GIURANA	PA	E202	GROSSETO	GR
D646	FOGLIZZO	TO	D783	FRASSINORO	MO	D920	GARESSIO	CN	E056	GIULIANO TEATINO	CH	E203	GROSSO	TO
D649	FOIANO DELLA CHIANA	AR	D784	FRASSO TELESINO	BN	D921	GARGALLO	NO	E057	GIULIANO DI ROMA	FR	E204	GROTTOFERRATA	RM
D650	FOIANO DI VAL FORTORE	BN	D785	FRASSO SABINO	RI	D923	GARGAZZONE GARGAZON.	BZ	E058	GIULIANOVA	TE	E205	GROTTAGLIE	TA
D651	FOLGARIA	TN	D786	UMBERTIDE	PG	D924	GARGNANO	BS	E060	GIUNGAO	SA	E206	GROTTAMINARDA	AV
D652	FOLIGNANO	AP	D787	FRATTA TODINA	PG	D925	GARLASCO	PV	E061	GIURDIGNANO	LE	E207	GROTTAMMARE	AP
D653	FOLIGNO	PG	D788	FRATTA POLESINE	RO	D926	GARLATE	LC	E062	GIUSSAGO	PV	E208	GROTTAZZOLINA	FM
D654	FOLLINA	TV	D789	FRATTAMAGGIORE	NA	D927	GARLENDIA	SV	E063	GIUSSANO	MB	E209	GROTTE	AG
D655	FOLLO	SP	D790	FRATTAMINORE	NA	D928	GARNIGIA TERME	TN	E064	GIUSTENICE	SV	E210	GROTTE DI CASTRO	VT
D656	FOLLONICA	GR	D791	FRATTE ROSA	PU	D930	GARZENO	CO	E065	GIUSTINO	TN	E212	GROTTERIA	RC
D660	FOMBIO	LO	D793	FRAZZANO'	ME	D931	GARZIGLIANA	TO	E066	GIUSVALLA	SV	E213	GROTTOLE	MT
D661	FONDACHELLI-FANTINA	ME	D794	FREGONA	TV	D932	GASSPERINA	CZ	E067	GIVOLETTO	TO	E214	GROTTOLELLA	AV
D662	FONDI	LT	D796	FRESAGRANDINARIA	CH	D933	GASSINO TORINESE	TO	E068	GIZZERIA	CZ	E215	GRUARO	VE
D665	FONNI	NU	D797	FRESONARA	AL	D934	GATTATICO	RE	E069	GLORENZA GLURNS.	BZ	E216	GRUGLIASCO	TO
D666	FONTAINEMORE	AO	D798	FRIGENTO	AV	D935	GATTEO	FC	E070	SESTA GODANO	SP	E217	GRUMELLO CREMONESE ED UNITI	CR
D667	FONTANA LIRI	FR	D799	FRIGNANO	CE	D938	GATTINARA	VC	E071	GODEGA DI SANT'URBANO	TV	E219	GRUMELLO DEL MONTE	BG
D668	FONTANELICE	BO	D801	VILLA DI BRIANO	CE	D940	GAVARDO	BS	E072	GODIASCO SALICE TERME	PV	E221	GRUMENTO NOVA	PA
D670	FONTANAFREDDA	PN	D802	FRINCO	AT	D942	GAVELLO	RO	E074	GODRANO	PA	E223	GRUMO APPULA	BZ
D671	FONTANAROSA	AV	D803	FRISA	CH	D943	GAVERINA TERME	BG	E078	GOITO	MN	E224	GRUMO NEVANO	NA
D672	FONTANELLA	BG	D804	FRISANCO	PN	D944	GAVI	AL	E079	GOLASECCA	VA	E226	GRUMOLO DELLE ABBADESSE	VI
D673	FONTANELLATO	PR	D805	FRONT	TO	D945	GAVIGNANO	RM	E081	GOLFERENZO	PV	E227	GUAGNANO	LE
D674	FONTANELLE	TV	D807	FRONTINO	PU	D946	GAVIRATE	VA	E082	GOMBITO	CR	E228	GUALDO	MC
D675	FONTANETO D'AGOGNA	NO	D808	FRONTONE	PU	D947	GAVOI	NU	E083	GONARIS	UD	E229	GUALDO CATTANEO	PG
D676	FONTANETTO PO	VC	D810	FROSINONE	FR	D948	GAVERRANO	GR	E084	GONI	SU	E230	GUALDO TADINO	PG
D677	FONTANIGORDA	GE	D811	FROSOLONE	IS	D949	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	MN	E085	GONNOSFANADIGA	SU	E232	GUALTIERI	RE
D678	FONTANILE	AT	D812	FROSSASCO	TO	D951	GAZZADA SCHIANNO	VA	E086	GONNESA	SU	E233	GUALTIERI 'SICAMINO'	ME
D679	FONTANIVA	PD	D813	FRUGAROLO	AL	D952	GAZZANIGA	BG	E087	GONNOSCODINA	OR	E234	GUAMAGGIORE	SU
D680	FORTE	TV	D814	FUBINE MONFERRATO	AL	D956	GAZZO	PD	E088	GONNOSTRAMATZA	OR	E235	GUANZATE	CO
D681	FONTECCHIO	AQ	D815	FUCECCHIO	FI	D957	GAZZO VERONESE	VR	E089	GONZAGA	MN	E236	GUARCINO	FR
D682	FONTECHIARI	FR	D817	FUIPIANO VALLE IMAGNA	BG	D958	GAZZOLA	PC	E090	GORDONA	SO	E237	GUARDABOSONE	VC
D683	FONTEGRECA	CE	D818	FUMANE	VR	D959	GAZZUOLO	MN	E091	GORGA	RM	E238	GUARDAMIGLIO	LO
D684	FONTENO	BG	D819	FUMONE	FR	D960	GELA	CL	E092	GORGIO AL MONTICANO	TV	E239	GUARDAVALLE	CZ
D685	FONTEVIVVO	PR	D821	FUNES VILLNOESS.	BZ	D961	GEMMANO	RN	E093	GORGOLIONE	MT	E240	GUARDA VENETA	RO
D686	FONZASO	BL	D823	FURCI	CH	D962	GEMONA DEL FRIULI	UD	E094	GORGONZOLA	MI	E241	GUARDEA	TR
D688	FOPPOLO	BG	D824	FURCI SICULO	ME	D963	GEMONIO	VA	E096	GORIANO SICOLI	AQ	E242	GUARDIA PIEMONTESE	CS
D689	FORANO	RI	D825	FURNARI	ME	D964	GENAZZANO	RM	E098	GORIZIA	GO	E243	GUARDIAGRELE	CH
D690	SAN GIOVANNI TEATINO	CH	D826	FURORE	SA	D965	GENGA	AN	E100	GORLAGO	BG	E244	GUARDIALEFIERA	CB
D691	FORCE	AP	D827	FURTEI	SU	D966	GENIVOLTA	CR	E101	GORLA MAGGIORE	VA	E245	GUARDIA LOMBARDI	AV
D693	FORCHIA	BN	D828	FUSCALDO	CS	D967	GENOLA	CN	E102	GORLA MINORE	VA	E246	GUARDIA PERTICARA	PZ
D694	FORCOLA	SO	D829	FUSIGNANO	RA	D968	GENONI	SU	E103	GORLE	BG	E248	GUARDIAREGIA	CB
D695	FORDONGIANUS	OR	D830	FUSINE	SO	D969	GENOVA	GE	E104	GORNATE-OLONA	VA	E249	GUARDIA SANFRAMONDI	BN
D696	FORENZA	PZ	D832	FUTANI	SA	D970	GENURI	SU	E106	GORNO	BG	E250	GUARDISTALLO	PI
D697	FORESTO SPARSO	BG	D834	GABBIONETA BINANUOVA	CR	D971	GENZANO DI LUCANIA	PZ	E107	GORO	FE	E251	GUARENTE	CN
D700	FORGARIA NEL FRIULI	UD	D835	GABIANO	AL	D972	GENZANO DI ROMA	RM	E109	GORRETO	GE	E252	GUASILA	SU
D701	FORINO	AV	D836	GABICCE MARE	PU	D974	GERA LARIO	CO	E111	GORZEGNO	CN	E253	GUASTALLA	RE
D702	FORIO	NA	D839	GABY	AO	D975	GERACE	RC	E113	GOSALDO	BL	E255	GUAZZORA	AL
D703	FORLI' DEL SANNIO	IS	D841	GADESCO PIEVE DELMONA	CR	D976	LOCRI	RC	E114	GOSOLENGO	PC	E256	GUBBIO	PG
D704	FORLI'	FC	D842	GADONI	NU	D977	GERACI SICULO	PA	E115	GOTTASECCA	CN	E258	GUDO VISCONTI	MI
D705	FORLIMPOPOLI	FC	D843	GAETA	LT	D978	GERANO	RM	E116	GOTTOLENGO	BS	E259	GUGLIONESI	CB
D706	FORMAZZA	VB	D844	GAGGI	ME	D980	GERENZAGO	PV	E118	GOVONE	CN	E261	GUIDIZZOLO	MN
D707	FORMELLO	RM	D845	GAGGIANO	MI	D981	GERENZANO	VA	E120	GOZZANO	NO	E263	GUIDONIA MONTECELIO	RM
D708	FORMIA	LT	D847	GAGGIO MONTANO	BO	D982	GERGEI	SU	E122	GRADARA	PU	E264	GUIGLIA	MO
D709	FORMICOLA	CE	D848	GAGLIANICO	BI	D983	GERMAGNANO	TO	E124	GRADISCA D'ISONZO	GO	E265	SIZIANO	PV
D710	FORMIGARA	CR	D849	GAGLIANO CASTELFERRATO	EN	D984	GERMAGNO	VB	E125	GRADO	GO	E266	GUILMI	CH
D711	FORMIGINE	MO	D850	GAGLIANO ATERNO	AQ	D987	GERMIGNAGA	VA	E126	GRADOLI	VT	E269	GURRO	VB
D712	FORMIGLIANA	VC	D851	GAGLIANO DEL CAPO	LE	D988	GEROCARNE	VV	E127	GRAFFIGNANA	LO	E270	GUSPINI	SU
D714	FORNACE	TN	D852	GAGLIATO	CZ	D990	GEROLA ALTA	SO	E128	GRAFFIGNANO	VT	E271	GUSSAGO	BS
D715	FORNELLI	IS	D853	GAGLIOLE	MC	D993	GERRE DE' CAPRIOLI	CR	E130	GRAGLIA	BI	E272	GUSSOLA	CR
D717	TONEZZA DEL CIMONE	VI	D854	GAIRARINE	TV	D994	GESICO	SU	E131	GRAGNANO	NA	E273	HONE	AO
D718	FORNI AVOLTRI	UD	D855	GAIBA	RO	D995	GESSATE	MI	E132	GRAGNANO TREBBIENSE	PC	E274	JACURSO	CZ
D719	FORNI DI SOPRA	UD	D856	GAIOLA	CN	D996	GESSOPALENA	CH	E133	GRAMMICHELE	CT	E280	IDRO	BS
D720	FORNI DI SOTTO	UD	D858	GAIOLE IN CHIANTI	SI	D997	GESTURI	SU	E134	GRANA	AT	E281	IGLESIAS	SU
D725	FORNO CANAVESE	TO	D859	GAIRO	NU	D998	GESUALDO	AV	E136	GRANAROLO DELL'EMILIA	BO	E282	IGLIANO	CN
D727	FORNOVO SAN GIOVANNI	BG	D860	GAIS. GAIS.	BZ	D999	GHEDI	BS	E139	GRANDATE	CO	E283	ILBONO	NU
D728	FORNOVO DI TARO	PR	D861	GALATI MAMERTINO	ME	E001	GHEMME	NO	E141	GRANDOLA ED UNITI	CO	E284	ILLASI	VR
D730	FORTE DEI MARMI	LU	D862	GALATINA	LE	E003	GHIFFA	VB	E142	GRANITI	ME	E285	ILLORAI	SS
D731	FORTEZZA FRANZENSFESTE.	BZ	D863	GALATONE	LE	E004	GHILARZA	OR	E143	GRANOZZO CON MONTICELLO	NO	E287	IMBERSAGO	LC
D732	FORTUNAGO	PV	D864	GALATRO	RC	E006	GHISALBA	BG	E144	GRANTOLA	VA	E288	IMER	TN
D733	FORZA D'AGRO'	ME	D865	GALBIATE	LC	E007	GHISLARENGO	VC	E145	GRANTORTO	PD	E289	IMOLA	BO
D734	FOSCIANDORA	LU	D867	GALEATA	FC	E008	GIACCIANO CON BARUCHELLA	RO	E146	GRANZE	PD	E290	IMPERIA	IM
D735	FOSDINOVO	MS	D868	GALGAGNANO	LO	E009	GIAGLIONE	TO	E147	GRASSANO	MT	E291	IMPRUNETA	FI
D736	FOSSA	AQ	D869	GALLARATE	VA	E010	GANICO	BS	E148	GRASSOBBIO	BG	E292	INARZO	VA
D737	FOSSALTO	CB	D870	GALLESE	VT	E011	GIANO VETUSTO	CE	E149	GRATTERI	PA	E295	INCISA SCAPACCINO	AT
D738	FOSSACESIA	CH	D871	GALLIATE LOMBARDO	VA	E012	GIANO DELL'UMBRIA	PG	E152	GRAVELLONA LOMELLINA	PV	E297	INCUDINE	BS
D740	FOSSALTA DI PIAVE	VE	D872	GALLIATE	NO	E013	GIARDINELLO	PA	E153	GRAVELLONA TOCE	VB	E299	INDUNO OLONA	VA
D741	FOSSALTA DI PORTOGRUARO	VE	D873	GALLIAVOLE	PV	E014	GIARDINI-NAXOS	ME	E154	GRAVERE	TO	E301	INGRIA	VA
D742	FOSSANO	CN	D874	GALLICANO	LU	E015	GIAROLE	AL	E155	GRAVINA IN PUGLIA	BA	E304	INTRAGNA	VB
D744	FOSSATO SERRALTA	CZ	D875	GALLICANO NEL LAZIO	RM	E016	GIARRATANA	RG	E156	GRAVINA DI CATANIA	CT	E305	INTROBIO	LC
D745	FOSSATO DI VICO	PG	D876	GALLICCHIO	PZ	E017	GIARRE	CT	E158	GRAZZANISE	CE	E306	INTROD	AO
D746	MONTABELLO JONICO	RC	D878	GALLIERA	BO	E019	GIAVE	SS	E159	GRAZZANO BADOGLIO	AT	E307	INTRODACQUA	AQ
D748	FOSSO'	VE	D879	GALLIERA VENETA	PD	E020	GIAVENO	TO	E160	GRECCIO	RI	E3		

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
E325	IRMA	BS	E464	LAS PLASSAS	SU	E610	LISCATE	MI	E769	LUVINATE	VA	E908	MARANO EQUO	RM
E326	IRSINA	MT	E465	LASTEBASSE	VI	E611	LISCIA	CH	E770	LUZZANA	BG	E910	MARANO LAGUNARE	UD
E327	ISASCA	CN	E466	LASTRA A SIGNA	FI	E613	LUSCIANO NICCONE	PG	E772	LUZZARA	RE	E911	MARANO DI VALPOLICELLA	VR
E328	ISCA SULLO IONIO	CZ	E467	LATERA	VT	E615	LISIO	CN	E773	LUZZI	CS	E912	MARANO VICENTINO	VI
E329	ISCHIA	NA	E469	LATERZA	TA	E617	LISSONE	MB	E777	MACCASTORNA	LO	E914	MARANO MARCHESATO	CS
E330	ISCHIA DI CASTRO	VT	E470	LA THUILE	AO	E618	MILENA	CL	E778	MACCHIA D'ISERNIA	IS	E915	MARANO PRINCIPATO	CS
E332	ISCHITELLA	FG	E471	LATIANO	BR	E620	LIVERI	NA	E779	MACCHIAGODENA	IS	E917	MARANZANA	AT
E333	ISEO	BS	E472	LATINA	LT	E621	LIVIGNO	SO	E780	MACCHIA VALFORTORE	CB	E919	MARATEA	PZ
E334	ISERA	TN	E473	LATISANA	UD	E622	LIVINALONGO DEL COL DI LANA	BL	E782	MACELLO	TO	E921	MARCALLO CON CASONE	MI
E335	ISERNIA	IS	E474	LATRONICO	PZ	E623	LIVO	CO	E783	MACERATA	MC	E922	MARCARIA	MN
E336	ISILI	SU	E475	LATTARICO	CS	E624	LIVO	TN	E784	MACERATA CAMPANIA	CE	E923	MARCEDUSA	CZ
E337	ISNELLO	PA	E476	LAUCO	UD	E625	LIVORNO	LI	E785	MACERATA FELTRIA	PU	E924	MARCELLINA	RM
E338	ISOLA D'ASTI	AT	E479	LAUREANA DI BORRELLO	RC	E626	LIVORNO FERRARIS	VC	E786	MACHERIO	MB	E925	MARCELLINARA	CZ
E339	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	KR	E480	LAUREANA CILENTO	SA	E627	LIVRAGA	LO	E787	MACLODIO	BS	E927	MAR CETELLI	RI
E340	ISOLA DEL LIRI	FR	E481	LAUREGNO LAUREIN.	BZ	E629	LUZZANELLO	LE	E788	MACOMER	NU	E928	MARCHENO	BS
E341	ISOLA DEL CANTONE	GE	E482	LAURENZANA	PZ	E630	LUZZANO	TA	E789	MACRA	CN	E929	MARCHIROLO	VA
E342	MADESIMO	SO	E483	LAURIA	PZ	E632	LOANO	SV	E790	MACUGNAGA	VB	E930	MARCIANA	LI
E343	ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA	TE	E484	L'AURIANO	TO	E633	LOAZZOLO	AT	E791	MADDALONI	CE	E931	MARCIANA MARINA	LI
E345	ISOLABELLA	TO	E485	LAURINO	SA	E635	LOCANA	TO	E793	MADIGNANO	CR	E932	MARCIANISE	CE
E346	ISOLABONA	IM	E486	LAURITO	SA	E638	LOCATE VARESINO	CO	E794	MADONE	BG	E933	MARCIANO DELLA CHIANA	AR
E348	ISOLA DEL GIGLIO	GR	E487	LAURO	AV	E639	LOCATE DI TRIULZI	MI	E795	MADONNA DEL SASSO	VB	E934	MARCONAGO	PV
E349	ISOLA DELLA SCALA	VR	E488	LAVAGNA	GE	E640	LOCATELLO	BG	E798	MAENZA	LT	E936	MARCON	VE
E350	ISOLA DELLE FEMMINE	PA	E489	LAVAGNO	VR	E644	LOCERI	NU	E799	MAFALDA	CB	E938	MAREBBE ENNEBERG.	BZ
E351	ISOLA DEL PIANO	PU	E490	LA VALLE AGORDINA	BL	E645	LOCOROTONDO	BA	E800	MAGASA	BS	E939	MARENE	CN
E353	ISOLA DI FONDRÀ	BG	E491	LA VALLE WENGEN.	BZ	E646	LOCULI	NU	E801	MAGENTA	MI	E940	MARENO DI PIAVE	TV
E354	ISOLA VICENTINA	VI	E492	LAVARONE	TN	E647	LODE'	NU	E803	MAGGIORA	NO	E941	MARENTINO	TO
E356	ISOLA DOVARESE	CR	E493	LAVELLO	PZ	E648	LODI	LO	E804	MAGHERNO	PV	E944	MARETTO	AT
E358	ISOLA RIZZA	VR	E494	LAVENA PONTE TRESA	VA	E649	LODINE	NU	E805	MAGIONE	PG	E945	MARGARITA	CN
E360	ISOLA SANT'ANTONIO	AL	E496	LAVENO-MOMBELLO	VA	E651	LODI VECCHIO	LO	E806	MAGISANO	CZ	E946	MARGHERITA DI SAVOIA	BT
E363	ISOLE TREMITI	FG	E497	LAVENONE	BS	E652	LODRINO	BS	E807	MAGLIANO DI TENNA	FM	E947	MARGNO	LC
E364	ISORELLA	BS	E498	LAVIANO	SA	E654	LOGRATO	BS	E808	MAGLIANO ALPI	CN	E949	MARIANA MANTOVANA	MN
E365	ISPANI	SA	E500	LAVIS	TN	E655	LOIANO	BO	E809	MAGLIANO ALFIERI	CN	E951	MARIANO COMENSE	CO
E366	ISPICA	RG	E502	LAZISE	VR	E656	LOMAGNA	LC	E810	MAGLIANO IN TOSCANA	GR	E952	MARIANO DEL FRIULI	GO
E367	ISPRA	VA	E504	LAZZATE	MB	E659	LOMAZZO	CO	E811	MAGLIANO DE' MARSI	AQ	E953	MARIANOPOLI	CL
E368	ISSIGLIO	TO	E505	LECCE NEI MARSI	AQ	E660	LOMBARDORE	TO	E812	MAGLIANO SABINA	RI	E954	MARIGLIANELLA	NA
E369	ISSIME	AO	E506	LECCE	LE	E661	LOMBRIASCO	TO	E813	MAGLIANO ROMANO	RM	E955	MARIGLIANO	NA
E370	ISSO	BG	E507	LECCO	LC	E662	LOMELLO	PV	E814	MAGLIANO VETERE	SA	E956	MARINA DI GIOIOSA IONICA	RC
E371	ISSOGNE	AO	E509	LEFFE	BG	E664	LONA LASES	TN	E815	MAGLIE	LE	E957	MARINEO	PA
E372	VASTO	CH	E510	LEGGIUNO	VA	E665	LONATE CEPPINO	VA	E816	MAGLIOLO	SV	E958	MARINO	RM
E373	ISTRANA	TV	E512	LEGNAGO	VR	E666	LONATE POZZOLO	VA	E817	MAGLIONE	TO	E959	MARLENGO MARLING.	BZ
E374	ITALA	ME	E514	LEGNANO	MI	E668	LONDA	FI	E818	MAGNACAVALLI	MN	E960	MARLIANA	PT
E375	ITRI	LT	E515	LEGNARO	PD	E669	LONGANO	IS	E819	MAGNAGO	MI	E961	MARMENTINO	BS
E376	ITTIREDDU	SS	E517	LEI	NU	E671	LONGARE	VI	E820	MAGNANO IN RIVIERA	UD	E962	MARMIROLO	MN
E377	ITTIRI	SS	E518	LEINI	TO	E673	LONGHENA	BS	E821	MAGNANO	BI	E963	MARMORA	CN
E379	IVREA	TO	E519	LEIVI	GE	E674	LONGI	ME	E825	MAGOMADAS	OR	E965	MARNATE	VA
E380	IZANO	CR	E520	LEMIE	TO	E675	LONGIANO	FC	E829	MAGRE' SULLA STRADA DEL VINO		E967	MARONE	BS
E381	JELSI	CB	E522	LENDINARA	RO	E677	LONGOBARDI	CS		MARGREID AN DE.	BZ	E968	MAROPATI	RC
E382	JENNE	RM	E523	LENI	ME	E678	LONGOBUCCO	CS	E830	MAGREGLIO	CO	E970	MAROSTICA	VI
E386	JERAGO CON ORAGO	VA	E524	LENNA	BG	E679	LONGONE AL SEGRINO	CO	E833	MAJANO	UD	E971	MARRADI	FI
E387	JERZU	NU	E526	LENO	BS	E680	PORTO AZZURRO	LI	E834	MAIDA	CZ	E972	MARRUBIU	OR
E388	JESI	AN	E527	LENOLA	LT	E681	LONGONE SABINO	RI	E835	MAIERA'	CS	E973	MARSAGLIA	CN
E389	JOPPOLO	VV	E528	LENTA	VC	E682	LONGIO	VI	E836	MAIERATO	VV	E974	MARSALA	TP
E390	JOPPOLO GIANCAXIO	AG	E530	LENTATE SUL SEVESO	MB	E683	LORANZE'	TO	E837	MAIOLATI SPONTINI	AN	E975	MARSCIANO	PG
E391	JOVENCAN	AO	E531	LENTELLA	CH	E684	LOREGGIA	PD	E838	MAIOLO	RN	E976	MARSICO NUOVO	PZ
E392	LABICO	RM	E532	LENTINI	SR	E685	LOREGLIA	VB	E839	MAIORI	SA	E977	MARSICOVETERE	PZ
E393	LABRO	RI	E535	LEONESSA	RI	E687	LORENZAGO DI CADORE	BL	E840	MAIRAGO	LO	E978	MARTA	VT
E394	LA CASSA	TO	E536	LEONFORTE	EN	E689	LOREO	RO	E841	MAIRANO	BS	E979	MARTANO	LE
E395	LACCHIARELLA	MI	E537	LEPORANO	TA	E690	LORETO	AN	E842	MAISSANA	SP	E980	MARTELLAGO	VE
E396	LACCO AMENO	NA	E538	LEQUILE	LE	E691	LORETO APRUTINO	PE	E843	MALAGNINO	CR	E981	MARTELLO MARTELL.	BZ
E397	LACEDONIA	AV	E539	LEQUIO TANARO	CN	E692	LORIA	TV	E844	MALALBERGO	BO	E982	MARTIGNACCO	UD
E398	LACES LATSCH.	BZ	E540	LEQUIO BERRIA	CN	E693	LORO CUFFENNA	AR	E847	MALBORGHETTO-VALBRUNA	UD	E983	MARTIGNANA DI PO	CR
E400	LACONI	OR	E541	LERCARA FRIDDI	PA	E694	LORO PICENO	MC	E848	MALCESINE	VR	E984	MARTIGNANO	LE
E401	LAERRU	SS	E542	LERICI	SP	E695	LORSICA	GE	E850	MALE'	TN	E986	MARTINA FRANCA	TA
E402	LAGANADI	RC	E543	LERMA	AL	E698	LOSINE	BS	E851	MALEGRNO	BS	E987	MARTINENGO	BG
E403	LAGHI	VI	E544	LESA	NO	E700	LOTZORAI	NU	E852	MALEO	LO	E988	MARTINIANA PO	CN
E405	LAGLIO	CO	E546	LESEGNIO	CN	E704	LOVERE	BG	E853	MALESCO	VB	E989	MARTINSICURO	TE
E406	LAGNASCO	CN	E547	LESIGNANO DE' BAGNI	PR	E705	LOVERO	SO	E854	MALETTO	CT	E990	MARTIRANO	CZ
E407	LAGO	CS	E548	TERENZO	PR	E706	LOZIO	BS	E855	MALFA	ME	E991	MARTIRANO LOMBARDO	CZ
E409	LAGONEGRO	PZ	E549	LESINA	FG	E707	LOZZA	VA	E856	MALGESSO	VA	E992	MARTIS	SS
E410	LAGOSANTO	FE	E550	LESMO	MB	E708	LOZZO DI CADORE	BL	E858	MALGRATE	LC	E993	MARTONE	RC
E412	LAGUNDO ALGUND.	BZ	E551	LESSOLO	TO	E709	LOZZO ATESTINO	PD	E859	MALITO	CS	E994	MARUDO	LO
E413	LAIATICO	PI	E553	LESTIZIA	UD	E711	LOZZOLO	VC	E860	MALLARE	SV	E995	MARUGGIO	TA
E414	LAIGUEGLIA	SV	E554	LETINO	CE	E713	LUBRIANO	VT	E862	MALLES VENOSTA MALS.	BZ	E997	MARZANO DI NOLA	AV
E415	LAINATE	MI	E555	LETOJANNI	ME	E714	LUCCA SICULA	AG	E863	MALNATE	VA	E998	MARZANO APPIO	CE
E416	LAINO	CO	E557	LETTERE	NA	E715	LUCCA	LU	E864	MALO	VI	E999	MARZANO	PV
E417	LAINO BORGO	CS	E558	LETTOMANOPPELLO	PE	E716	LUCCERA	FG	E865	MALONNO	BS	F001	MARZI	CS
E419	LAINO CASTELLO	CS	E559	LETTOPALENA	CH	E718	LUCIGNANO	AR	E868	MALTIGNANO	AP	F002	MARZIO	VA
E420	LAION LAJEN.	BZ	E560	LEVANTO	SP	E719	LUCINASCO	IM	E869	MALVAGNA	ME	F003	MASATE	MI
E421	LAIVES LEIFERS.	BZ	E562	LEVATE	BG	E722	LUCITO	CB	E870	MALVICINO	AL	F004	MASCALI	CT
E422	LALLIO	BG	E563	LEVERANO	LE	E723	LUCO DEI MARSI	AQ	E872	MALVITO	CS	F005	MASCALUCIA	CT
E423	LA LOGGIA	TO	E564	LEVICE	CN	E724	LUCOLI	AQ	E873	MAMMOLA	RC	F006	MASCHITO	PZ
E424	LAMA DEI PELIGNI	CH	E565	LEVICO TERME	TN	E726	LUGAGNANO VAL D'ARDA	PC	E874	MAMOIADA	NU	F007	MASCIAGO PRIMO	VA
E425	LA MADDALENA	SS	E566	LEVONE	TO	E729	LUGNANO IN TEVERINA	TR	E875	MANCIANO	GR	F009	MASER	TV
E426	LAMA MOCOGNO	MO	E569	LEZZENO	CO	E730	LUGO	RA	E876	MANDANICI	ME	F010	MASERA	VB
E428	LAMBRUGO	CO	E570	LIBERI	CE	E731	LUGO DI VICENZA	VI	E877	MANDAS	SU	F011	MASERA' DI PADOVA	PD
E429	LAMON	BL	E571	LIBRIZZI	ME	E734	LUINO	VA	E878	MANDATORICCIO	CS	F012	MASERADA SUL PIAVE	TV
E430	LA MORRA	CN	E573	LICATA	AG	E735	LUISAGO	CO	E879	MANDELLO DEL LARIO	LC	F013	MASI	PD
E431	LAMPEDUSA E LINOSA	AG	E574	LICCIANA NARDI	MS	E736	LULA	NU	E880	MANDELLO VITTA	NO	F015	MASIO	AL
E432	LAMPORECCHIO	PT	E576	LICENZA	RM	E737	LUMARZO	GE	E882	MANDURIA	TA	F016	MASI TORELLLO	FE
E433	LAMPORO	VC	E578	LICODIA EUBEIA	CT	E738	LUMEZZANE	BS	E883	MANERBA DEL GARDA	BS	F017	MASLIANICO	CO
E434	LANA LANA.	BZ	E581	LIERNA	LC	E742	LUNAMATRONA	SU	E884	MANERBIO	BS	F020	MASONE	GE
E435	LANCIANO	CH	E583	LIGNANA	VC	E743	LUNANO	PU	E885	MANFREDONIA	FG	F021	MASSA FERMANA	FM
E436	LANDIONA	NO	E584	LIGNANO SABBIAADORO	UD	E745	LUNGRO	CS	E887	MANGO	CN	F022	MASSA D'ALBE	AQ
E437	LANDRIANO	PV	E587	LILLIANES	AO	E746	LUOGOSANO	AV	E888	MANGONE	CS	F023	MASSA	MS
E438	LANGHIRANO	PR	E588	LIMANA	BL	E747	LUOGOSANTO	SS	E889	MANIAGO	PN	F024	MASSA MARTANA	PG
E439	LANGOSCO	PV	E589	LIMATOLA	BN	E748	LUPARA	CB	E891	MANOCALZATI	AV	F025	MASSA E COZZILE	PT
E441	LANUSEI	NU	E590	LIMBADI	VV	E749	LURAGO D'ERBA	CO	E892	MANOPPELLO	PE	F027	MASSAFRA	TA
E443	LANZADA	SO	E591	LIMBIATE	MB	E750	LURAGO MARINONE	CO	E893	MANSUE'	TV	F028	MASSALENGO	LO
E445	LANZO TORINESE	TO	E592	LIMENA	PD	E751	LURANO	BG	E894	MANTA	CN	F029	MASSA LOMBARDA	RA
E447	LAPEDONA	FM	E593	LIMIDO COMASCO	CO	E752	LURAS	SS	E896	MANTELLLO	SO	F030	MASSA LUBRENSE	NA
E448	LAPIO	AV	E594	LIMINA	ME	E753	LURATE CACCIVIO	CO	E897	MANTOVA	MN	F032	MASSA MARITTIMA	GR
E450	LAPPANO	CS	E596	LIMONE SUL GARDA	BS	E754	LUSCIANO	CE	E899	MANZANO	UD	F033	MASSANZAGO	PD
E451	LARCIANO	PT	E597	LIMONE PIEMONTE	CN	E757	LUSERNA	TN	E900	MANZIANA	RM	F035	MASSAROSA	LU
E454	LARDIRAGO	PV	E599	LIMOSANO	CB	E758	LUSERNA SAN GIOVANNI</							

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
F047	MASSINO VISCONTI	NO	F194	MIGGIANO	LE	F343	MONCUCCO TORINESE	AT	F483	MONTECRESTESE	VB	F610	MONTEROSSO ALMO	RG
F048	MASSIOLA	VB	F196	MIGLIANICO	CZ	F346	MONDAINO	RN	F484	MONTECRETO	MO	F611	MONTEROTONDO	GR
F050	MASULLA	OR	F200	MIGLIERINA	CH	F347	MONDAIVO	PU	F486	MONTE DI MALO	VI	F612	MONTEROTONDO MARITTIMO	RM
F051	MATELICA	MC	F201	MIGLIONICO	MT	F348	MONDOLFO	PU	F487	MONTE D'INOVE	AP	F614	MONTERUBBIANO	FM
F052	MATERA	MT	F202	MIGNANEGO	GE	F351	MONDOVI'	CN	F488	MONTE DI PROCIDA	NA	F616	MONTE SAN BIAGIO	LT
F053	MATHI	TO	F203	MIGNANO MONTE LUNGO	CE	F352	MONDRAGONE	CE	F489	MONTE D'ORO	CL	F618	MONTE SAN GIACOMO	SA
F054	MATINO	LE	F205	MILANO	MI	F354	MONEGLIA	GE	F491	MONTEFALCIONE	AV	F619	MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA	RI
F055	MATRICE	CB	F206	MILAZZO	ME	F355	MONESIGLIO	CN	F492	MONTEFALCO	PG	F620	MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	FR
F058	MATTIE	TO	F207	MILETO	VV	F356	MONFALCONE	GO	F493	MONTEFALCONE APPENNINO	FM	F621	MONTE SAN GIUSTO	MC
F059	MATTINATA	FG	F208	MILIS	OR	F357	SERRAMAZZONI	MO	F494	MONTEFALCONE DI VAL FORTORE	BN	F622	MONTE SAN MARTINO	MC
F061	MAZARA DEL VALLO	TP	F209	MILITELLO IN VAL DI CATANIA	CT	F358	MONFORTE D'ALBA	CN	F495	MONTEFALCONE NEL SANNIO	CB	F623	MONTESANO SALENTINO	LE
F063	MAZZANO	BS	F210	MILITELLO ROSMARINO	ME	F359	MONFORTE SAN GIORGIO	ME	F496	MONTEFANO	MC	F625	MONTESANO SULLA MARCELLANA	SA
F064	MAZZANO ROMANO	RM	F213	MILLESIMO	SV	F360	MONFUMO	TV	F497	MONTEFELCINO	PU	F626	MONTE SAN PIETRANGELI	FM
F065	MAZZARINO	CL	F214	MILÒ	CT	F361	MONGARDINO	AT	F498	MONTEFERRANTE	CH	F627	MONTE SAN PIETRO	BO
F066	MAZZARRA' SANT'ANDREA	ME	F216	MILZANO	BS	F363	MONGHIDORO	BO	F499	MONTEFIASCONE	VT	F628	MONTE SAN SAVINO	AR
F067	MAZZE'	TO	F217	MINEO	CT	F364	MONGIANA	VV	F500	MONTEFINO	TE	F629	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	PG
F068	MAZZIN	TN	F218	MINERBE	VR	F365	MONGIARDINO LIGURE	AL	F501	MONTEFIORE DELL'ASO	AP	F631	MONTE SANT'ANGELO	FG
F070	MAZZO DI VALTELLINA	SO	F219	MINERBIO	BO	F367	MONT'JOVET	AO	F502	MONTEFIORE CONCA	RN	F632	POTENZA PICENA	MC
F073	MEANA SARDO	NU	F220	MINERVINO MURGE	BT	F368	MONGIUFFI MELIA	ME	F503	MONTEFIORINO	MO	F634	MONTE SAN VITO	AN
F074	MEANA DI SUSA	TO	F221	MINERVINO DI LECCE	LE	F369	MONGRANDO	BI	F504	MONTEFLAVIO	RM	F636	MONTESARCHIO	BN
F078	MEDA	MB	F223	MINORI	SA	F370	MONGRASSANO	CS	F506	MONTEFORTE IRPINO	AV	F637	MONTESCAGLIOSO	MT
F080	MEDE	PV	F224	MINTURNO	LT	F371	MONTGUELFO-TESIDO .WELSBERG-TAISTEN.	BZ	F507	MONTEFORTE CILENTO	SA	F638	MONTESCANO	PV
F081	MEDEA	GO	F225	MINUCCIANO	LU				F508	MONTEFORTE D'ALPONE	VR	F639	MONTESCHENO	VB
F082	MEDESANO	PR	F226	MIOGLIA	SV	F372	MONGUZZO	CO	F509	MONTEFORTINO	FM	F640	MONTESCUDAIÒ	PI
F083	MEDICINA	BO	F229	MIRA	VE	F373	MONIGA DEL GARDA	BS	F510	MONTEFRANCO	TR	F642	MONTESE	MO
F084	MEDIGLIA	MI	F230	MIRABELLA ECLANO	AV	F374	MONLEALE	AL	F511	MONTEFREDDANE	AV	F644	MONTESEGALE	PV
F085	MEDOLAGO	BG	F231	MIRABELLA IMBACCARI	CT	F375	MONNO	BS	F512	MONTEFUSCO	AV	F646	MONTESILVANO	PE
F086	MEDOLE	MN	F232	MIRABELLO MONFERRATO	AL	F376	MONOPOLI	BA	F513	MONTGABBIONE	TR	F648	MONTESPERTOLI	FI
F087	MEDOLLA	MO	F233	MIRABELLO SANNITICO	CB	F377	MONREALE	PA	F514	MONTÉGALDA	VI	F651	MONTEU DA PO	TO
F088	MEDUNA DI LIVENZA	TV	F238	MIRADOLO TERME	PV	F378	MORNUPINO	TS	F515	MONTÉGALDELLA	VI	F653	MONTE URANO	FM
F089	MEDUNO	PN	F239	MIRANDA	IS	F379	MONSAMPietro MORICO	FM	F516	MONTÉGALLO	AP	F654	MONTEU ROERO	CN
F092	Megliadino San Vitale	PD	F240	MIRANDOLA	MO	F380	MONSAMPOLO DEL TRONTO	AP	F517	MONTE GIBERTO	FM	F655	MONTEVAGO	AG
F093	MEINA	NO	F241	MIRANO	VE	F381	MONSANO	AN	F518	MONTegioCO	AL	F656	MONTEVARCHI	AR
F095	MELARA	RO	F242	MIRTO	ME	F382	MONSELICE	PD	F519	MONTegiORDANO	CS	F657	MONTEVECCHIA	LC
F096	MELAZZO	AL	F243	MISANO DI GERA D'ADDA	BG	F383	MONSERRATO	CA	F520	MONTegiORGIO	FM	F660	MONTEVERDE	AV
F097	MELDOLA	FC	F244	MISANO ADRIATICO	RN	F384	MONSUMMANO TERME	PT	F522	MONTegranARO	FM	F661	MONTEVERDI MARITTIMO	PI
F098	MELE	GE	F246	MISILMERI	PA	F385	MONTA'	CN	F523	MONTegRIDOLFO	RN	F662	MONTEVIALE	VI
F100	MELEGNANO	MI	F247	MISINTO	MB	F386	MONTABONE	AT	F524	MONTE GRIMANO TERME	PU	F664	MONTE VIDON COMBATTE	FM
F101	MELENDUGNO	LE	F248	MISSAGLIA	LC	F387	MONTACUTO	AL	F526	MONTegrINO VALTRAVAGLIA	VA	F665	MONTE VIDON CORRADO	FM
F102	MELÉTI	LO	F249	MISSANELLO	PZ	F390	MONTAFIA	AT	F527	MONTegROSSO D'ASTI	AT	F666	MONTENZEMOLO	CN
F104	MELFI	PZ	F250	MISTERBIANCO	CT	F391	MONTAGANO	CB	F528	MONTegROSSO PIAN LATTE	IM	F667	MONTI	SS
F105	MELICUCCA'	RC	F251	MISTRETTA	ME	F392	MONTAGNA MONTAN.	BZ	F529	MONTegROTTO TERME	PD	F668	MONTIANO	FC
F106	MELICUCCO	RC	F254	MOASCA	AT	F393	MONTAGNA IN VALTELLINA	SO	F531	MONTelIASI	TA	F669	MONTICELLO D'ALBA	CN
F107	MELLILLI	SR	F256	MOCONESI	GE	F394	MONTAGNANA	PD	F532	MONTE ISOLA	BS	F670	MONTICELLI PAVESE	PV
F108	MELISSA	KR	F257	MODENA	MO	F395	MONTAGNAREALE	ME	F533	MONTelABBATE	PU	F671	MONTICELLI D'ONGINA	PC
F109	MELISSANO	LE	F258	MODICA	RG	F397	MONTAGUTO	AV	F534	MONTelANICO	RM	F672	MONTICELLI BRUSATI	BS
F110	MELITO IRPINO	AV	F259	MODIGLIANA	FC	F398	MONTAIONE	FI	F535	MONTelAPIANO	CH	F674	MONTICELLO BRIANZA	LC
F111	MELITO DI NAPOLI	NA	F260	TAVAZZANO CON VILLAVESCO	LO	F399	MONTALBANO JONICO	MT	F536	MONTelEONE DI FERMO	FM	F675	MONTICELLO CONTE OTTO	VI
F112	MELITO DI PORTO SALVO	RC	F261	MODULO	OR	F400	MONTALBANO ELICONA	ME	F537	VIBO VALENTIA	VV	F676	MONTICIANO	SI
F113	MELIZZANO	BN	F262	MODUGNO	BA	F401	OSTRA	AN	F538	MONTelEONE DI PUGLIA	FG	F677	MONTIERI	GR
F114	MELLE	CN	F263	MOENA	TN	F403	MONTALDEO	AL	F540	MONTelEONE DI SPOLETO	PG	F679	MONTIGNOSO	MS
F115	MELLO	SO	F265	MOGGIO	LC	F404	MONTALDO BORMIDA	AL	F541	MONTelEONE SABINO	RI	F680	MONTIRONE	BS
F116	SILEA	TV	F266	MOGGIO UDINESE	UD	F405	MONTALDO DI MONDOVI'	CN	F542	MONTelEONE ROCCA DORIA	SS	F681	MONTODINE	CR
F117	MELPIGNANO	LE	F267	MOGLIA	MN	F407	MONTALDO TORINESE	TO	F543	MONTelEONE D'ORVIETO	TR	F682	MONTOGGIO	GE
F118	MELTINA MOELTEN.	BZ	F268	MOGLIANO	MC	F408	MONTALDO ROERO	CN	F544	MONTelEPRE	PA	F685	MONTONE	PG
F119	MELZO	MI	F269	MORGIANO VENETO	TV	F409	MONTALDO SCARAMPI	AT	F545	MONTelIBRETTI	RM	F686	MONTOPOLI IN VAL D'ARNO	PI
F120	MENAGGIO	CO	F270	MOGORELLA	OR	F410	MONTALE	PT	F546	MONTELLA	AV	F687	MONTOPOLI DI SABINA	RI
F122	MENCONICO	PV	F271	RUINAS	OR	F411	MONTALENGHE	TO	F547	MONTELLO	BG	F688	MONTORFANO	CO
F123	MENDATICA	IM	F272	MOGORO	OR	F414	MONTALLEGRO	AG	F548	MONTelONGO	CB	F689	MONTORIO NEI FRENTANI	CB
F125	MENDICINO	CS	F274	MOIANO	BN	F415	MONTALTO DELLE MARCHE	AP	F549	MONTelPARO	FM	F690	MONTORIO AL ROMANO	TE
F126	MENFI	AG	F275	MOIMACCO	UD	F416	MONTALTO UFFUGO	CS	F550	MONTelUPO ALBESE	CN	F692	MONTORIO ROMANO	RM
F127	MENTANA	RM	F276	MOIO DE' CALVI	BG	F417	MONTALTO PAVESE	PV	F551	MONTelUPO FIORENTINO	FI	F696	MONTORSO VICENTINO	VI
F130	MEOLO	VE	F277	MOIO ALCANTARA	ME	F419	MONTALTO DI CASTRO	VT	F552	MONTelUPONE	MC	F697	MONTOTONE	FM
F131	MERANA	AL	F278	MOIO DELLA CIVITELLA	SA	F420	MONTALTO DORA	TO	F553	MONTemAGGIORE BELSITO	PA	F698	MONTRESTA	OR
F132	MERANO MERAN.	BZ	F279	MOIOLA	CN	F422	MONTANARO	TO	F556	MONTemAGNO	AT	F701	MONTU' BECCARIA	PV
F133	MERATE	LC	F280	MOLA DI BARI	BA	F423	MONTANASO LOMBARDO	LO	F557	SANT'ARCANGELO TRIMONTE	BN	F703	MONVALLE	VA
F134	MERCALLO	VA	F281	MOLARE	AL	F424	MONTANERA	CN	F558	MONTemALE DI CUNEO	CN	F704	MONZA	MB
F135	MERCATELLO SUL METAURO	PU	F283	MOLAZZANA	LU	F426	MONTANO ANTILIA	SA	F559	MONTemARANO	AV	F705	MONZAMBANO	MN
F136	MERCATINO CONCA	PU	F284	MOLFETTA	BA	F427	MONTANO LUCINO	CO	F560	MONTemARCIAANO	AN	F706	MONZUNO	BO
F137	NOVAFELTRIA	RN	F287	MOLINARA	BN	F428	MONTAPPONE	FM	F561	MONTemARENZO	LC	F707	MORANO SUL PO	AL
F138	MERCATO SAN SEVERINO	SA	F288	MOLINELLA	BO	F429	MONTAQUILA	IS	F562	MONTemARZINO	AL	F708	MORANO CALABRO	CS
F139	MERCATO SARACENO	FC	F290	MOLINI DI TRIORA	IM	F430	MONTASOLA	RI	F563	MONTemESOLA	TA	F709	MORANSENGO	AT
F140	MERCENASCO	TO	F293	MOLINO DEI TORTI	AL	F432	MONTAURIO	CZ	F564	MONTemEZZO	CO	F710	MORARO	GO
F141	MERCOGLIANO	AV	F294	MOLISE	CB	F433	MONTAZZOLI	CH	F565	MONTemIGNAIO	AR	F711	MORAZZONE	VA
F144	MERETO DI TOMBA	UD	F295	MOLITERNO	PZ	F434	MONTA CREMASCO	CR	F566	MONTemILETTO	AV	F712	MORBEGNO	SO
F145	MERGO	AN	F297	MOLLIA	VC	F437	MONTE ARGENTARIO	GR	F567	POLLENZA	MC	F713	MORBELLO	AL
F146	MERGOZZO	VB	F299	PORRO EMPEDOCLE	AG	F440	MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA	PV	F568	MONTemILONE	PZ	F715	MORCIANO DI ROMAGNA	RN
F147	MERÌ	ME	F301	MOLOCHIO	RC	F441	MONTEBELLO DI BERTONA	PE	F569	MONTemITRO	CB	F716	MORCIANO DI LEUCA	LE
F148	MERLARA	PD	F304	MOLTENO	LC	F442	MONTEBELLO VICENTINO	VI	F570	MONTemONACO	AP	F717	MORCONE	BN
F149	MERLINO	LO	F305	MOLTRASIO	CO	F443	MONTEBRUSO	TV	F572	MONTemURLO	PO	F718	MORDANO	BO
F151	MERONE	CO	F307	MOLVENO	TN	F445	MONTEBRUNO	GE	F573	MONTemURRO	PZ	F720	MORENGO	BG
F152	MESAGNE	BR	F308	MOMBALDONE	AT	F446	MONTEBUONO	RI	F574	MONTENARS	UD	F721	MORES	SS
F153	MESE	SO	F309	MOMBARCARO	CN	F448	MONTecalVO IRPINO	AV	F576	MONTENERO DI BISACCIA	CB	F722	MORESCO	FM
F154	MESENZANA	VA	F310	MOMBAROCCIO	PU	F449	MONTecalVO VERSIGLIA	PV	F578	MONTENERODOMO	CH	F723	MORETTA	CN
F155	MESERO	MI	F311	MOMBARUZZO	AT	F450	MONTecalVO IN FOGLIA	PU	F579	MONTENERO SABINO	RI	F724	MORFASSO	PC
F156	MESOLA	FE	F312	MOMBASIGLIO	CN	F452	MONTecalRO	LU	F580	MONTENERO VAL COCCHIARA	IS	F725	MORGANO	TV
F157	MESORACA	KR	F313	MOMBELLO MONFERRATO	AL	F453	MONTecAROTTO	AN	F581	OSTRA VETERE	AN	F726	MORGEX	AO
F158	MESSINA	ME	F315	MOMBELLO DI TORINO	TO	F454	MONTecASSIANO	MC	F582	MONTEODORISIO	CH	F727	MORGONGIORI	OR
F161	MESTRINO	PD	F316	MOMBERCELLI	AT	F455	MONTecASTELLO	AL	F585	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE	F728	MORI	TN
F162	META	NA	F317	MOMO	NO	F456	MONTE CASTELLO DI VIBIO	PG	F586	MONTepAONE	CZ	F729	MORIAGO DELLA BATTAGLIA	TV
F165	MEZZAGO	MB	F318	MOMPANTERO	TO	F457	MONTecASTRILLI	TR	F587	MONTeparANO	TA	F730	MORICONE	RM
F167	MEZZANA MORTIGLIENGO	BI	F319	MOMPEO	RI	F458	MONTecATINI VAL DI CECINA	PI	F589	MONTE PORZIO	PU	F731	MORIGERATI	SA
F168	MEZZANA	TN	F320	MOMPERONE	AL	F460	MONTE CAVALLO	MC	F590	MONTE PORZIO CATONE	RM	F732	MORINO	AQ
F170	MEZZANA BIGLI	PV	F322	MONACILIONI	CB	F461	MONTecCHIA DI CROSARA	VR	F591	MONTepRANDONE	AP	F733	MORIONDO TORINESE	TO
F171	MEZZANA RABATTONÉ	PV	F323	MONALE	AT	F462	MONTecCHIO	TR	F592	MONTepULCIANO	SI	F734	MORLUPO	RM
F172	MEZZANE DI SOTTO	VR	F324	MONASTERACE	RC	F463	MONTecCHIO EMILIA	RE	F594	MONTERCHI	AR	F735	MORMIANO	CS
F173	MEZZANEGO	GE	F325	MONASTERO BORMIDA	AT	F464	MONTecCHIO MAGGIORE	VI	F595	MONTEREALE	AQ	F736	MORNAGO	VA
F175	MEZZANINO	PV	F326	MONASTERO DI VASCO	CN	F465	MONTecCHIO PRECALCINO	VI	F596	MONTEREALE VALCELLINA	PN	F737	MORNESE	AL
F176	MEZZANA	TN	F327	MONASTERO DI LANZO	TO	F467	MONTE CERIGNONE	PU	F597	MONTENZIO	BO	F738	MORNICO AL SERIO	BG
F182	MEZZENILE	TO	F328	MONASTEROLO DEL CASTELLO	BG	F468	MONTecHIARO D'ASTI	AT	F598	MONTERIGGIONI	SI	F739	MORNICO LOSANA	PV
F183	MEZZOCORONA	TN	F											

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
F754	MORTARA	PV	F906	NOASCA	TO	G041	OLIVETTA SAN MICHELE	IM	G185	OSTIANO	CR	G312	PANNI	FG
F756	MORTEGLIANO	UD	F907	NOCARA	CS	G042	OLIVOLA	AL	G186	OSTIGLIA	MN	G315	PANTELLERIA	TP
F758	MORTERONE	LC	F908	NOCCIANO	PE	G043	OLLASTRA	OR	G187	OSTUNI	BR	G316	PANTIGLIATE	MI
F760	MORUZZO	UD	F910	NOCERA TERINESE	CZ	G044	OLLOLAI	NU	G188	OTRANTO	LE	G317	PAOLA	CS
F761	MOSCAZZANO	CR	F911	NOCERA UMBRA	PG	G045	OLLOMONT	AO	G189	OTRICOLI	TR	G318	PAOLISI	BN
F762	MOSCHIANO	AV	F912	NOCERA INFERIORE	SA	G046	OLMEDO	SS	G190	OTTAVIANO	NA	G319	VALDERICE	TP
F764	MOSCIANO SANT'ANGELO	TE	F913	NOCERA SUPERIORE	SA	G047	OLMENETA	CR	G191	OTTANA	NU	G320	PAPASIDERO	CS
F765	MOSCUFO	PE	F914	NOCETO	PR	G048	OLMO GENTILE	AT	G192	OTTATI	SA	G323	PAPOZZE	RO
F766	MOSO IN PASSIRIA .MOOS IN PASSEIER	BZ	F915	NOCI	BA	G049	OLMO AL BREMBO	BG	G193	OTTIGLIO	AL	G324	PARABIAGO	MI
F767	MOSSA	GO	F916	NOCIGLIA	LE	G050	OLTRE IL COLLE	BG	G194	OTTOBIANO	PV	G325	PARABITA	LE
F770	MOTTA DI LIVENZA	TV	F917	NOEPOLI	PZ	G054	OLTRESSENDA ALTA	BG	G195	OTTONE	PC	G327	PARATICO	BS
F771	MOTTA BALUFFI	CR	F918	NOGARA	VR	G056	OLTRONA DI SAN MAMETTE	CO	G196	OULX	TO	G328	PARCINES .PARTSCHINS.	BZ
F772	MOTTA CAMASTRA	ME	F920	NOGAREDO	TN	G058	OLZAI	NU	G197	OVADA	AL	G330	PARELLA	TO
F773	MOTTA D'AFERMO	ME	F921	NOGAROLE ROCCA	VR	G061	OME	BS	G198	OVARO	UD	G331	PARENTI	CS
F774	MOTTA DE' CONTI	VC	F922	NOGAROLE VICENTINO	VI	G062	OMEGNA	VB	G199	OVIGLIO	AL	G333	PARETE	CE
F775	MOTTAFOLLONE	CS	F923	NOICATTARO	BA	G063	OMIGNANO	SA	G200	OVINDOLI	AQ	G334	PARETO	AL
F776	MOTTALCIATA	BI	F924	NOLA	NA	G064	ONANI	NU	G201	OVODDA	NU	G335	PARGHELIA	VV
F777	MOTTA MONTECORVINO	FG	F925	NOLE	TO	G065	ONANO	VT	G202	OZEGNA	TO	G336	PARLASCO	LC
F779	MOTTA SAN GIOVANNI	RC	F926	NOLI	SV	G066	ONCINO	CN	G203	OZIERI	SS	G337	PARMA	PR
F780	MOTTA SANTA LUCIA	CZ	F927	NOMAGLIO	TO	G068	ONETA	BG	G204	OZZANO MONFERRATO	AL	G338	PARODI LIGURE	AL
F781	MOTTA SANTANASTASIA	CT	F929	NOMI	TN	G070	ONIFAI	NU	G205	OZZANO DELL'EMILIA	BO	G339	PAROLO	CN
F783	MOTTA VISCONTI	MI	F930	NONANTOLA	MO	G071	ONIFERI	NU	G206	OZZERO	MI	G340	PAROLISE	AV
F784	MOTTOLA	TA	F931	NONE	TO	G074	ONO SAN PIETRO	BS	G207	PABILLONIS	SU	G342	PARONA	PV
F785	MOZZAGROGNA	CH	F932	NONIO	VB	G075	ONORE	BG	G208	PACECO	TP	G344	PARRANO	TR
F786	MOZZANICA	BG	F933	NORAGUGUME	NU	G076	ONZO	SV	G209	PACE DEL MELA	ME	G346	PARRE	BG
F788	MOZZATE	CO	F934	NORBELLO	OR	G078	OPERA	MI	G210	PACENTRO	AQ	G347	PARTANNA	TP
F789	MOZZECANE	VR	F935	NORCIA	PG	G079	OPI	AQ	G211	PACHINO	SR	G348	PARTINICO	PA
F791	MOZZO	BG	F937	NORMA	LT	G080	OPPEANO	VR	G212	PACIANO	PG	G349	PARUZZARO	NO
F793	MUCCIA	MC	F939	NOSATE	MI	G081	OPPIDO LUCANO	PZ	G213	PADENGHE SUL GARDA	BS	G350	PARZANICA	BG
F795	MUGGIA	TS	F941	PONTE NOSSA	BG	G082	OPPIDO MAMERTINA	RC	G215	PADERNA	AL	G352	PASIAN DI PRATO	UD
F797	MUGGIO'	MB	F942	NOTARESCO	TE	G083	ORA .AJER.	BZ	G217	PADERNO FRANCIACORTA	BS	G353	PASIANO DI PORDENONE	PN
F798	MUGNANO DEL CARDINALE	AV	F943	NOTO	SR	G084	ORANI	NU	G218	PADERNO D'ADDA	LC	G354	PASPARDO	BS
F799	MUGNANO DI NAPOLI	NA	F944	NOVA MILANESE	MB	G086	ORATINO	CB	G220	PADERNO DUGNANO	MI	G358	PASSERANO MARMORITO	AT
F801	MULAZZANO	LO	F947	NOVALESSO	TN	G087	ORBASSANO	TO	G222	PADERNO PONCHIELLI	CR	G359	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	PG
F802	MULAZZO	MS	F948	NOVALESA	TO	G088	ORBATELLO	GR	G223	ROBBIATE	LC	G361	PASSIRANO	BS
F806	MURA	BS	F949	NOVA LEVANTE .WELSCHNOFEN.	BZ	G090	ORCIANO PISANO	PI	G224	PADOVA	PD	G362	PASTENA	FR
F808	MURAVERA	SU	F950	NOVA PONENTE .DEUTSCHNOFEN.	BZ	G093	ORERO	GE	G225	PADRIA	SS	G364	PASTORANO	CE
F809	MURAZZANO	CN	F951	NOVARA DI SICILIA	ME	G095	ORGIANO	VI	G226	PADULA	SA	G365	PASTRENGO	VR
F810	SALCEDO	VI	F952	NOVARA	NO	G096	PIEVE FISSIRAGA	LO	G227	PADULI	BN	G367	PASTURANA	AL
F811	MURELLO	CN	F955	NOVATE MILANESE	MI	G097	ORGOSOLO	NU	G228	PAESANA	CN	G368	PASTURO	LC
F813	MURIALDO	SV	F956	NOVATE MEZZOLA	SO	G098	ORIA	BR	G229	PAESE	TV	G370	PATERNOPOLE	AV
F814	MURISENGO	AL	F957	NOVE	VI	G102	ORICOLA	AQ	G230	PAGANI	SA	G371	PATERNO'	CT
F815	MURLO	SI	F958	NOVEDRATE	CO	G103	ORIGGIO	VA	G232	PAGANICO SABINO	RI	G372	PATERNO CALABRO	CS
F816	MURO LECCESE	LE	F960	NOVELLARA	RE	G105	ORINO	VA	G233	PAGAZZANO	BG	G374	PATRICA	FR
F817	MURO LUCANO	PZ	F961	NOVELLO	CD	G107	ORIO LITTA	LO	G234	PAGLIARA	ME	G376	PATTADA	SS
F818	MUROS	SS	F962	NOVENTA PADOVANA	PN	G108	ORIO AL SERIO	BG	G237	PAGLIETA	CH	G377	PATTI	ME
F820	MUSCOLINE	BS	F963	NOVENTA DI PIAVE	VE	G109	ORIO CANAVESE	TO	G238	PAGNACCO	UD	G378	PATU'	LE
F822	MUSEI	SU	F964	NOVENTA VICENTINA	VI	G110	ORIOLO	CS	G240	PAGNO	CN	G379	PAU	OR
F826	MUSILE DI PIAVE	VE	F965	NOVI LIGURE	AL	G111	ORIOLO ROMANO	VT	G241	PAGNONA	LC	G381	PAULARO	AV
F828	MUSSO	CO	F966	NOVI DI MODENA	MO	G113	ORISTANO	OR	G242	PAGO DEL VALLO DI LAURO	AV	G382	PAULI ARBAREI	SU
F829	MUSSOLENTE	VI	F967	NOVI VELIA	SA	G114	ORMEA	CN	G243	PAGO VEIANO	BN	G383	SAN NICOLO' GERREI	SU
F830	MUSSOMELI	CL	F968	NOVIGLIO	MI	G115	ORMELLE	TV	G247	PAISCO LOVENO	BS	G384	PAULILATINO	OR
F831	PINETO	TE	F970	NOVOLI	LE	G116	ORNAGO	MB	G248	PAITONE	BS	G385	PAULLO	MI
F832	MUZZANA DEL TURGNANO	UD	F972	NUCETTO	CN	G117	ORNAVASSO	VB	G249	PALADINA	BG	G386	PAUPISI	BN
F833	MUZZANO	BI	F974	NUGHEDU SANTA VITTORIA	OR	G118	ORNICA	BG	G250	PALAGANO	MO	G387	PAVAROLO	TO
F835	NAGO-TORBOLE	TN	F975	NUGHEDU SAN NICOLO'	SS	G119	OROSEI	NU	G251	PALAGIANELLO	TA	G388	PAVIA	PV
F836	NALLES .NALS.	BZ	F976	NULE	SS	G120	OROTELLI	NU	G252	PALAGIANO	TA	G389	PAVIA DI UDINE	UD
F838	NANTO	VI	F977	NULVI	SS	G121	ORRIA	SA	G253	PALAGONIA	CT	G391	PAVONE DEL MELLA	BS
F839	NAPOLI	NA	F978	NUMANA	AN	G122	ORROLI	SU	G254	PALAJA	PI	G392	PAVONE CANAVESE	TO
F840	NARBOLIA	OR	F979	NUORO	NU	G123	ORSAGO	TV	G255	PALANZANO	PR	G393	PAVULLO NEL FRIGNANO	MO
F841	NARCAO	SU	F980	NURACHI	OR	G124	ORSARA BORMIDA	AL	G257	PALATA	CB	G394	PAZZANO	RC
F842	NARDO'	LE	F981	NURAGUS	SU	G125	ORSARA DI PUGLIA	FG	G258	PALAU	SS	G395	PECCIOLI	PI
F843	NARDODIPACE	VV	F982	NURALLAO	SU	G126	ORSENIGO	CO	G259	PALAZZAGO	BG	G397	PECETTO DI VALENZA	AL
F844	NARNI	TR	F983	NURAMINIS	SU	G128	ORSOGNA	CH	G260	PALAZZO PIGNANO	CR	G398	PECETTO TORINESE	TO
F845	NARO	AG	F985	NURECI	OR	G129	ORSOMARSO	CS	G261	PALAZZO SAN GERVASIO	PZ	G402	PEDARA	CT
F846	NARZOLE	CN	F986	NURRI	SU	G130	ORTA DI ATELLA	CE	G262	PALAZZO CANAVESE	TO	G403	PEDASO	FM
F847	NASINO	SV	F987	NUS	AO	G131	ORTA NOVA	FG	G263	PALAZZO ADRIANO	PA	G404	PEDAVENA	BL
F848	NASO	ME	F988	NUSCO	AV	G133	ORTACESUS	SU	G264	PALAZZOLO SULL'OGLIO	BS	G406	PEDEMONTE	VI
F849	NATURNO .NATURNS.	BZ	F989	NUVOLENTO	BS	G134	ORTA SAN GIULIO	NO	G266	PALAZZOLO VERCELLESE	VC	G407	SAN PAOLO	BS
F851	NAVE	BS	F990	NUVOLERA	BS	G135	ORTE	VT	G267	PALAZZOLO ACREIDE	SR	G408	PEDEROBBA	TV
F852	NAVELLI	AQ	F991	NUXIS	SU	G136	ORTELLE	LE	G268	PALAZZOLO DELLO STELLA	UD	G410	PEDESINA	SO
F856	NAZ-SCIAVES .NATZ-SCHABS.	BZ	F992	OCCHIEPPO INFERIORE	BI	G137	ORTEZZANO	FM	G270	PALAZZUOLO SUL SENIO	FI	G411	PEDIVIGLIANO	CS
F857	NAZZANO	RM	F993	OCCHIEPPO SUPERIORE	BI	G139	ORTIGNANO RAGGIOLO	AR	G271	ORTIGNANO	CH	G412	PEDRENGO	BG
F858	NE	GE	F994	OCCHIOBELLO	RO	G140	ORTISEI .ST ULRICH.	BZ	G272	PALERMITI	CZ	G415	PEGLIO	CO
F859	NEBBIUNO	NO	F995	OCCIMIANO	AL	G141	ORTONA	CH	G273	PALERMO	PA	G416	PEGLIO	PU
F861	NEGRAR DI VALPOLICELLA	VR	F996	OCRE	AQ	G142	ORTONA DEI MARSÌ	AQ	G274	PALESTRINA	RM	G417	PEGOGNAGA	MN
F862	NEIRONE	GE	F997	ODALENGO GRANDE	AL	G143	LUNI	SP	G275	PALESTRO	PV	G418	PEIA	BG
F863	NEIVE	CN	F998	ODALENGO PICCOLO	AL	G144	ORTOVERO	SV	G276	PALIANO	FR	G419	PEIO	TN
F864	NEMBRO	BG	F999	ODERZO	TV	G145	ORTUCCHIO	AQ	G277	PALIZZI	RC	G420	PELAGO	FI
F865	NEMI	RM	G001	ODOLO	BS	G146	ORTUERI	NU	G278	PALLAGORIO	KR	G421	PELLA	NO
F866	NEMOLI	PZ	G002	OFENA	AQ	G147	ORUNE	NU	G280	PALLANZENO	VB	G424	PELLEGRINO PARMENSE	PR
F867	NEONELI	OR	G003	OFFAGNA	AN	G148	ORVIETO	TR	G281	PALLARE	SV	G426	PELLEZZANO	SA
F868	NEPI	VT	G004	OFFANENGO	CR	G149	ORZINUOVI	BS	G282	PALMA DI MONTECHIARO	AG	G428	PELLUZZANO	TN
F870	NERETO	TE	G005	OFFIDA	AP	G150	ORZIVECCHI	BS	G283	PALMA CAMPANIA	NA	G429	PELUGO	TN
F871	NEROLA	RM	G006	OFFLAGA	BS	G151	OSASCO	TO	G284	PALMANOVA	UD	G430	PENANGO	AT
F872	NERVESIA DELLA BATTAGLIA	TV	G007	OGGEBBIO	VB	G152	OSASIO	TO	G285	PALMARIGGI	LE	G431	POGGIRIDENTI	SO
F874	NERVIANO	MI	G008	OGGIONA CON SANTO STEFANO	VA	G153	OSCHIRI	SS	G286	PALMAS ARBOREA	OR	G432	PENNA IN TEVERINA	TR
F876	NESPOLO	RI	G009	OGGIONO	LC	G154	OSIDDA	NU	G287	SAN GIOVANNI SUERGII	SU	G433	PENNABILLI	RN
F877	NESSO	CO	G010	OGLIANICO	TO	G155	OSIGLIA	SV	G288	PALMI	RC	G434	PENNADOMO	CH
F878	NETRO	BI	G011	OGLIASTRO CILENTO	SA	G156	OSILO	SS	G289	PALMIANO	AP	G435	PENNAPIEDIMONTE	CH
F880	NETTUNO	RM	G012	OYACE	AO	G157	OSIMO	AN	G290	PALMOLI	CH	G436	PENNA SAN GIOVANNI	MC
F881	NEVIANO	LE	G015	OLBIA	SS	G158	OSINI	NU	G291	PALO DEL COLLE	BA	G437	PENNA SANT'ANDREA	TE
F882	NEVIANO DEGLI ARDUINI	PR	G016	OLCENENGO	VC	G159	OSIO SOPRA	BG	G292	PALOMONTE	SA	G438	PENNE	PE
F883	NEVIGLIE	CN	G018	OLDENICO	VC	G160	OSIO SOTTO	BG	G293	PALOMBARA SABINA	RM	G439	PENTONE	CZ
F884	NIARDO	BS	G019	OLEGGIO	NO	G161	OSNAGO	LC	G294	PALOMBARO	CH	G441	PERANO	CH
F886	NIBBIOLA	NO	G020	OLEGGIO CASTELLO	NO	G163	OSOPPO	UD	G295	PALOSCO	BG	G442	PERAROLO DI CADORE	BL
F887	NIBBIONO	LC	G021	OLEVANO DI LOMELLINA	PV	G164	OSPEDALETTI	IM	G296	PALU' DEL FERSINA	TN	G443	PERCA .PERCHA.	BZ
F889	NICHELINO	TO	G022	OLEVANO ROMANO	RM	G165	OSPEDALETTO D'ALPINOLO	AV	G297	PALU'	VR	G444	PERCILE	RM
F890	NICOLOSI	CT	G023	OLEVANO SUL TUSCIANO	SA	G166	OSPEDALETTO LODIGIANO	LO	G298	PALUDI	CS	G445	PERDASDEFOGU	NU
F891	NICORVO	PV	G025	OLGIATE COMASCO	CO	G167	OSPEDALETTO EUGANEO	PD	G299	PLAUS .PLAUS.	BZ	G446	PERDAXIUS	SU
F892	NICOSIA	EN	G026	OLGIATE MOLGORA	LC	G168	OSPEDALETTO	TN	G300	PLAUZZA	UD	G447	PERDIFUMO	SA
F893	NICOTERA	VV	G028	OLGIATE OLONA	VA	G169	OSPITALE DI CADORE	BL	G302	PAMPARATO	CN	G449	PERETO	AQ
F894	NIELLA BELBO	CN	G030	OLGINATE	LC	G170	OSPITALETTO	BS	G303	PANCALIERI	TO			

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
G459	PERLOZ	AO	G603	PIERANICA	CR	G747	PODENZANO	PC	G875	PONZANO VENETO	TV	H027	PRELA'	IM
G461	PERNUMIA	PD	G604	PIETRAMONTECORVINO	FG	G749	POFI	FR	G877	PONZONE	AL	H028	PREMANA	LC
G462	PEROSA CANAVESE	TO	G605	PIETRA LIGURE	SV	G751	POGGIARDO	LE	G878	POPOLI	PE	H029	PREMARIACCO	UD
G463	PEROSA ARGENTINA	TO	G606	PIETRABONDANTE	IS	G752	POGGIBONSI	SI	G879	POPPI	AR	H030	PREMENO	VB
G465	PERRERO	TO	G607	PIETRABRUNA	IM	G753	POGGIO RUSCO	MN	G881	PORANO	TR	H033	PREMIA	VB
G467	SAN GIOVANNI IN PERSICETO	BO	G608	PIETRACAMELA	TE	G754	POGGIO A CAIANO	PO	G882	PORCARI	LU	H034	PREMILCUORE	FC
G469	PERSICO DOSIMO	CR	G609	PIETRACATELLA	CB	G756	POGGIO BUSTONE	RI	G886	PORCIA	PN	H036	PREMOLO	BG
G471	PERTENGO	VC	G610	PIETRACUPA	CB	G757	POGGIO CATINO	RI	G887	STELLA CILENTO	SA	H037	PREMOSELLO-CHIOVENDA	VB
G474	PERTICA ALTA	BS	G611	PIETRADEFUSI	AV	G758	POGGIODOMO	PG	G888	PORDENONE	PN	H038	PREONE	UD
G475	PERTICA BASSA	BS	G612	PIETRA DE' GIORGI	PV	G760	POGGIOFIORITO	CH	G889	PORLEZZA	CO	H040	PREPOTTO	UD
G476	PERTOSA	SA	G613	PIETRAFERRAZZANA	CH	G761	POGGIO IMPERIALE	FG	G890	PORNASSIO	IM	H042	PRE'-SAINT-DIDIER	AO
G477	PERTUSIO	TO	G614	SATRIANO DI LUCANIA	PZ	G762	POGGIOMARINO	NA	G891	PORPETTO	UD	H043	PRESEGLIE	BS
G478	PERUGIA	PG	G615	PIETRAFITTA	CS	G763	POGGIO MIRTETO	RI	G894	PORTACOMARO	AT	H045	PRESENZANO	CE
G479	PESARO	PU	G616	PIETRAGALLA	PZ	G764	POGGIO MOIANO	RI	G895	POTALBERA	PV	H046	PRESEZZO	BG
G480	PESCAGLIA	LU	G618	PIETRALLUNGA	PG	G765	POGGIO NATIVO	RI	G900	PORTE	TO	H048	PRESSANA	VR
G481	PESCONTINA	VR	G619	PIETRA MARAZZI	AL	G766	POGGIO PICENZE	AQ	G902	PORITICI	NA	H052	PRETORO	CH
G482	PESCARA	PE	G620	PIETRAMELARA	CE	G767	POGGIOREALE	TP	G903	PORFICO DI CASERTA	CE	H055	PREVALLE	BS
G483	PESCAROLO ED UNITI	CR	G621	PIETRANICO	PE	G768	POGGIO RENATICO	FE	G904	PORFICO E SAN BENEDETTO	FC	H056	PREZZA	AQ
G484	PESCASSEROLI	AQ	G622	PIETRAPAOA	CS	G769	POGGIORSINI	BA	G905	PORFUGLIOLA	RC	H059	PRIERO	CN
G485	PESCATO	LC	G623	PIETRAPERITOSA	PZ	G770	POGGIO SAN LORENZO	RI	G906	PORTO CERESIO	VA	H061	PRIGNANO SULLA SECCHIA	MO
G486	PESCHCE	IS	G624	PIETRAPERZIA	EN	G771	POGGIO SAN MARCELLO	AN	G907	PORTO VALTRAVAGLIA	VA	H062	PRIGNANO CILENTO	SA
G487	PESCHICI	FG	G625	PIETRAPORZIO	CN	G772	POGLIANO MILANESE	MI	G909	PORTOBUFFOLE'	TV	H063	PRIMALUNA	LC
G488	PESCHIERA BORROMEO	MI	G626	PIETRAROJA	BN	G773	POGNANA LARIO	CO	G910	PORTOCANNONE	CB	H068	PRIORCA	CN
G489	PESCHIERA DEL GARDA	VR	G627	PIETRARUBBIA	PU	G774	POGNANO	BG	G912	PORTOFERRAIO	LI	H069	PRIOLA	CN
G491	PESCIA	PT	G628	PIETRASANTA	LU	G775	POGNO	NO	G913	PORTOFINO	GE	H070	PRIZZI	PA
G492	PESCINA	AQ	G629	PIETRASTORININA	AV	G776	POLIANA MAGGIORE	VI	G914	PORTOGRUARO	VE	H071	PROCENO	VT
G493	PESCOCOSTANZO	AQ	G630	PIETRAVAIRANO	CE	G777	POIRINO	TO	G916	PORTOMAGGIORE	FE	H072	PROCIDA	NA
G494	PESCO SANNITA	BN	G631	PIETRELCINA	BN	G779	POLAVENO	BS	G917	PORTO MANTOVANO	MN	H073	PROPATA	GE
G495	PESCOLANCIANO	IS	G632	PIEVE DI TECO	IM	G780	POLCENIGO	PN	G919	PORTO RECANATI	MC	H074	PROSERPIO	CO
G496	PESCOPAGANO	PZ	G634	PIEVE EMANUELE	MI	G782	POLSELLA	RO	G920	PORTO SAN GIORGIO	FM	H076	PROSSEDI	LT
G497	PESCOPENNATARO	IS	G635	PIEVE ALBIGNOLA	PV	G784	POLIA	RM	G921	PORTO SANTELPIDIO	FM	H077	PROVAGLIO VAL SABBIA	BS
G498	PESCOROCCHIANO	RI	G636	PIEVE A NIEVOLE	PT	G785	POLLI	VV	G922	PORTOSCUSO	SU	H078	PROVAGLIO D'ISEO	BS
G499	PESCOSANSONESCO	PE	G639	PIEVE DEL CAIRO	PV	G786	POLICORO	MT	G923	PORTO TOLLE	RO	H081	PROVES .PROVEIS.	BZ
G500	PESCOSOLIDO	FR	G642	PIEVE DI CADORE	BL	G787	POLIGNANO A MARE	BA	G924	PORTO TORRES	SS	H083	PROVIDENTI	CB
G502	PESSANO CON BORNAGO	MI	G643	PIEVE DI CENTO	BO	G788	SAN PIETRO IN CERRO	PC	G925	PORTOVENERE	SP	H085	PRUNETTO	CN
G504	PESSINA CREMONESE	CR	G645	PIEVE DI SOLIGO	TV	G789	POLINAGO	MO	G926	PORTO VIRO	RO	H086	PUEGNAGO DEL GARDA	BS
G505	PESSINETTO	TO	G646	PIEVE LIGURE	GE	G790	POLINO	TR	G927	PORFULA	BI	H087	PUGLIANELLO	BN
G506	PETACCIATO	CB	G647	PIEVE D'OLMI	CR	G791	POLISTENA	RC	G929	POSADA	NU	H088	PULA	CA
G507	PETRANA	RI	G648	PIEVE FOSCIANA	LU	G792	POLIZZI GENEROSA	PA	G931	POSINA	VI	H089	PULFERO	UD
G508	PETILIA POLICASTRO	KR	G649	PIEVPELAGO	MO	G793	POLLA	SA	G932	POSITANO	SA	H090	PULSANO	TA
G509	PETINA	SA	G650	PIEVE PORTO MORONE	PV	G794	POLLEIN	AO	G933	POSSAGNO	TV	H091	PUMENENGO	BG
G510	PETRALIA SOPRANA	PA	G651	PIEVE SAN GIACOMO	CR	G795	POLLENA TROCCHIA	NA	G934	POSTA	RI	H094	PUSIANO	CO
G511	PETRALIA SOTTANA	PA	G653	PIEVE SANTO STEFANO	AR	G796	POLLICIA	SA	G935	POSTA FIBRENO	FR	H095	PUTIFIGARI	SS
G512	PETRELLA TIFERININA	CB	G656	PIEVE TESINO	TN	G797	POLLINA	PA	G936	POSTAL .BURGSTALL.	BZ	H096	PUTIGNANO	BA
G513	PETRELLA SALTO	RI	G657	PIEVE TORINA	MC	G798	POLLONE	BI	G937	POSTALESIO	SO	H097	QUADRELLE	AV
G514	PETRIANA	PU	G658	PIEVE VERGONTE	VB	G799	POLLUTRI	CH	G939	POSTIGLIONE	SA	H098	QUADRI	CH
G515	PETRIOLO	MC	G659	PIGLIO	FR	G800	POLONGHERA	CN	G940	POSTUA	VC	H100	QUAGLIUZZO	TO
G516	PETRITOLI	FM	G660	PIGNA	IM	G801	POLPENAZZE DEL GARDA	BS	G942	POTENZA	PZ	H101	QUALIANO	NA
G517	PETRIZZI	CZ	G661	PIGNATARO MAGGIORE	CE	G802	POLVERARA	PD	G943	POVE DEL GRAPPA	VI	H102	QUARANTI	AT
G518	PETRONA'	CZ	G662	PIGNATARO INTERAMNA	FR	G803	POLVERIGI	AN	G944	POVEGLIANO	TV	H104	QUARGNENTO	AL
G519	PETRURIO IRPINO	AV	G663	PIGNOLA	PZ	G804	POMARANACE	PI	G945	POVEGLIANO VERONESE	VR	H106	QUARNA SOPRA	PV
G520	PETTENASCO	NO	G664	PIGNONE	SP	G805	POMARETTO	TO	G947	POVIGLIO	RE	H107	QUARNA SOTTO	VB
G521	PETTINENGO	BI	G665	PIGRA	CO	G806	POMARICO	MT	G949	POVOLETTO	UD	H108	QUARONA	VC
G522	PETTINEO	ME	G666	PILA	VC	G807	POMARO MONFERRATO	AL	G951	POZZAGLIA SABINA	RI	H109	QUARRATA	PT
G523	PETTORANELLO DEL MOLISE	IS	G669	PIMENTEL	SU	G808	POMAROLO	TN	G953	POZZALLO	RG	H110	QUART	AO
G524	PETTORANO SUL GIZIO	AQ	G670	PIMONTE	NA	G809	POMBIA	NO	G954	POZZILLI	IS	H114	QUARTO	NA
G525	PETTORAZZA GRIMANI	RO	G671	PINAROLO PO	PV	G811	POMEZIA	RM	G955	POZZO D'ADDA	MI	H117	QUARTO D'ALTINO	VE
G526	PEVERAGNO	CN	G672	PINASCA	TO	G812	POMIGLIANO D'ARCO	NA	G957	POZZOLEONE	VI	H118	QUARTU SANTELENA	CA
G528	PEZZANA	VC	G673	PINCARA	RO	G813	POMPEI	NA	G959	POZZOLENGO	BS	H119	QUARTUCCIU	CA
G529	PEZZAZE	BS	G674	PINEROLO	TO	G814	POMPEIANA	IM	G960	POZZOL GROPPO	AL	H120	QUASSOLO	TO
G532	PEZZOLO VALLE UZZONE	CN	G676	PINO D'ASTI	AT	G815	POMPIANO	BS	G961	POZZOLO FORMIGARO	AL	H121	QUATTORDIO	AL
G534	PIACENZA D'ADIGE	PD	G678	PINO TORINESE	TO	G816	POMPONESCO	MN	G962	POZZOMAGGIORE	SS	H122	QUATTRO CASTELLA	RE
G535	PIACENZA	PC	G680	PINZANO AL TAGLIAMENTO	PN	G817	POMPU	OR	G963	POZZONOV	PD	H126	QUILIANO	SV
G538	PIAGGINE	SA	G681	PINZOLO	TN	G818	PONCARALE	BS	G964	POZZUOLI	NA	H127	QUINCINETTO	TO
G540	VALLE DELL'ANGELO	SA	G682	PIOBBICO	PU	G820	PONDERANO	BI	G965	POZZUOLO MARTESANA	MI	H128	QUINDICI	AV
G541	PIANA DI MONTE VERNA	CE	G683	PIOBESI D'ALBA	CN	G821	PONNA	CO	G966	POZZUOLO DEL FRIULI	UD	H129	QUINGENTOLE	MN
G542	PIANA CRIXIA	SV	G684	PIOBESI TORINESE	TO	G822	PONSASSO	PI	G968	PRADALUNGA	BG	H130	QUINTANO	CR
G543	PIANA DEGLI ALBANESI	PA	G685	PIODE	VC	G823	PONSO	PD	G969	PRADAMANO	UD	H131	QUINTO DI TREVISO	TV
G545	PONTOBOSSET	AO	G686	PIOLTELLO	MI	G825	PONTASSIEVE	FI	G970	PRADLEVES	CN	H132	QUINTO VERCELLESE	VC
G546	PIAN CAMUNO	BS	G687	PIOMBINO	LI	G826	PONT CANAVESE	TO	G972	SASSO MARCONI	BO	H134	QUINTO VICENTINO	VI
G547	PIANCASTAGNAIO	SI	G688	PIOMBINO DESE	PD	G827	PONTE	BN	G973	PRAGELATO	TO	H140	QUINZANO D'OGLIO	BS
G549	PIANCOGNO	BS	G690	PIORACO	MC	G829	PONTE IN VALTELLINA	SO	G974	PRAY	BI	H143	QUISTELLO	MN
G551	PIANDIMELETO	PU	G691	PIOSSASCO	TO	G830	PONTE GARDENA .WALDBRUCK.	BZ	G975	PRAGA A MARE	CS	H146	RABBI	TN
G553	PIANE CRATI	CS	G692	PIOVA' MASSAIA	AT	G831	PONTEBBA	UD	G976	PRAIANO	SA	H147	RACALE	LE
G555	PIANELLA	PE	G693	PIOVE DI SACCO	PD	G833	PONTE BUGGIANESE	PT	G977	PRALBOINO	BS	H148	RACALMUTO	AG
G556	PIANELLO DEL LARIO	CO	G694	PIOVENE ROCCHETTE	VI	G834	PONTECAGNANO FAIANO	SA	G978	PRALI	TO	H150	RACCONIGI	CN
G557	PIANELLO VAL TIDONE	PC	G696	PIOZZANO	PC	G836	PONTECCHIO POLESINE	RO	G979	PRALORMO	TO	H151	RACCUJA	ME
G558	PIANENGO	CR	G697	PIOZZO	CN	G837	PONTECHIANALE	CN	G980	PRALUNGO	BI	H152	RACINES .RATSCHINGS.	BZ
G559	PIANEZZA	TO	G698	PIVERNO	LT	G838	PONTECORVO	FR	G981	PRAMAGGIORE	VE	H153	RADDA IN CHIANTI	SI
G560	PIANEZZE	VI	G699	PIRAINO	ME	G839	PONTECURONE	AL	G982	PRAMOLLO	TO	H154	RADDUSA	CT
G561	PIANFIE	CN	G702	PISA	PI	G840	PONTEDASSIO	IM	G985	PRAROLO	VC	H156	RADIOFANI	SI
G564	PIANICO	BG	G703	PISANO	NO	G842	PONTE DELL'OLIO	PC	G986	PRAROSTINO	TO	H157	RADICONDOLI	SI
G565	PIANIGA	VE	G704	PISONIANO	RM	G843	PONTEFEDERA	PI	G987	PRASCO	AL	H159	RAFFADALI	AG
G566	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	BO	G705	PISCINA	TO	G844	PONTE DI LEGNO	BS	G988	PRASCORSANO	TO	H161	RAGOGNA	UD
G568	PIANO DI SORRENTO	NA	G707	PISCIOTTA	SA	G846	PONTE DI PIAVE	TV	G990	PRATA DI PRINCIPATO ULTRA	AV	H163	RAGUSA	RG
G570	PIANORO	BO	G710	PISGONE	BS	G847	PONTE LAMBRO	CO	G991	PRATA SANNITA	CE	H165	RUVIANO	CE
G571	PIANSANO	VT	G712	PISTICCI	MT	G848	PONTELANDOLFO	BN	G992	PRATA D'ANSIDONIA	AQ	H166	RAIANO	AQ
G572	PIANTEDO	SO	G713	PISTOIA	PT	G849	PONTELATONE	CE	G993	PRATA CAMPORTACCIO	SO	H168	RAMACCA	CT
G574	PIARIO	BG	G716	PITIGLIANO	GR	G850	PONTELONGO	PD	G994	PRATA DI PORDENONE	PN	H173	RANCIO VALCUIA	VA
G575	PIASCO	CN	G717	PIUBEGA	MN	G851	PONTE NIZZA	PV	G995	PRATELLA	CE	H174	RANCO	VA
G576	PIATEDA	SO	G718	PIURO	SO	G852	PONTENURE	PC	G997	PRATIGLIONE	TO	H175	RANDAZZO	CT
G577	PIATTO	BI	G719	PIVERONE	TO	G853	PONTERANICA	BG	G999	PRATO	PO	H176	RANICA	BG
G579	PIAZZA BREMBANA	BG	G720	PIZZALE	PV	G854	PONT-SAINT-MARTIN	AO	H001	PRATO SESIA	NO	H177	RANZANICO	BG
G580	PIAZZA ARMERINA	EN	G721	PIZZIGHETTONE	CR	G855	PONTE SAN NICOLO'	PD	H002	PRATO CARNICO	UD	H180	RANZO	IM
G582	PIAZZA AL SERCHIO	LU	G722	PIZZO	VV	G856	PONTE SAN PIETRO	BG	H004	PRATO ALLO STELVIO .PRAD AM STILFSE-	BG	H182	RAPAGNANO	FM
G583	PIAZZATORRE	BG	G724	PIZZOFERRATO	CH	G858	PONTESTURA	AL	JOCH. BZ			H183	RAPALLO	GE
G587	PIAZZOLA SUL BRENTA	PD	G726	PIZZOLI	AQ	G859	PONTEVICO	BS	H006	PRATOLA SERRA	AV	H184	RAPINO	CH
G588	PIAZZOLO	BG	G727	PIZZONE	IS	G860	PONTEY	AO	H007	PRATOLA PELIGNA	AQ	H185	RAPOLANO TERME	SI
G589	PICCIANO	PE	G728	PIZZONI	VV	G861	PONTI	AL	H010	PRAVISDOMINI	PN	H186	RAPOLLA	PZ
G590	PICERNO	PZ	G729	PLACANICA	RC	G862	PONTI SUL MINCIO	MN	H011	PRAZZO	CN	H187	RAPONE	PZ
G591	PICINISCO	FR	G733	PLATACI	CS	G864	PONTIDA	BG</						

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
H203	RE	VB	H354	RIVODUTRI	RI	H484	ROE' VOLCIANO	BS	H633	RUFFIA	CN	H782	SAN BIASE	CB
H204	REA	PV	H355	RIVOLI	TO	H485	ROFRANO	SA	H634	RUFFRE'-MENDOLA	TN	H783	SAN BONIFACIO	VR
H205	REALMONTE	AG	H356	RIVOLI VERONESE	VR	H486	ROGENO	LC	H635	RUFINA	FI	H784	SAN BUONO	PZ
H206	REANA DEL ROJALE	UD	H357	RIVOLTA D'ADDA	CR	H488	ROGGIANO GRAVINA	CS	H639	RUMO	TN	H785	SAN CALOGERO	VV
H207	REANO	TO	H359	RIZZICONI	RC	H489	ROGHUDI	RC	H641	RUOTI	PZ	H786	SAN CANDIDO .INNICHEN.	BZ
H210	RECALE	CE	H361	ROANA	VI	H490	ROGLIANO	CS	H642	RUSSI	RA	H787	SAN CANZIAN D'ISONZO	GO
H211	RECANATI	MC	H362	ROASCHIA	CN	H491	ROGNANO	PV	H643	RUTIGLIANO	BA	H789	SAN CARLO CANAVESE	TO
H212	RECCO	GE	H363	ROASCIO	CN	H492	ROGNO	BG	H644	RUTINO	SA	H790	SAN CASCIANO DEI BAGNI	SI
H213	RECETTO	NO	H364	ROVASENDA	VC	H493	ROGOLO	SO	H645	RUVO DI PUGLIA	BA	H791	SAN CASCIANO IN VAL DI PESA	FI
H214	RECORAIO TERME	VI	H365	ROASIO	VC	H494	ROIATE	RM	H646	RUVO DEL MONTE	PZ	H792	SAN CATALDO	CL
H216	REDAAVALL	PV	H366	ROATTO	AT	H495	ROIO DEL SANGRO	CH	H647	SABAUDIA	LT	H793	SAN CESARIO DI LECCE	LE
H218	REDONDESCO	MN	H367	ROBASSOMERO	TO	H497	ROISAN	AO	H650	SABBIO CHIESE	BS	H794	SAN CESARIO SUL PANARO	MO
H219	REFRANCORE	AT	H369	ROBBIO	PV	H498	ROLETTO	TO	H652	SABBIONETA	MN	H795	SAN CHIRICO NUOVO	PZ
H220	REFRONTOLO	TV	H371	ROBECCHETTO CON INDUNO	MI	H500	ROLO	RE	H654	SACCO	SA	H796	SAN CHIRICO RAPARO	PZ
H221	REGALBUTO	EN	H372	ROBECCO D'OGLIO	CR	H501	ROMA	RM	H655	SACCOLONGO	PD	H797	SAN CIPIRELLO	PA
H222	REGGELLO	FI	H373	ROBECCO SUL NAVIGLIO	MI	H502	ROMAGNANO SESIA	NO	H657	SACILE	PN	H798	SAN CIPRIANO D'AVERSA	CE
H223	REGGIO NELL'EMILIA	RE	H375	ROBECCO PAVESE	PV	H503	ROMAGNANO AL MONTE	SA	H658	SACROFANO	RM	H799	SAN CIPRIANO PO	PV
H224	REGGIO DI CALABRIA	RC	H376	ROBELLA	AT	H505	ROMAGNESE	PV	H659	SADALI	SU	H800	SAN CIPRIANO PICENTINO	SA
H225	REGGIOLO	RE	H377	ROBILANTE	CN	H507	ROMANA	SS	H661	SAGAMA	OR	H801	SAN CLEMENTE	RN
H227	REINO	BN	H378	ROBURENT	CN	H508	ROMANENGO	CR	H662	SAGLIANO MICCA	BI	H802	SAN COLOMBANO CERTENOLI	GE
H228	REITANO	ME	H379	ROCCA PIETORE	BL	H509	ROMANO DI LOMBARDIA	BG	H665	SAGRADO	GO	H803	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	MI
H229	REMANZACCO	UD	H380	ROCCAAVALDINA	ME	H511	ROMANO CANAVESE	TO	H666	SAGRON MIS	TN	H804	SAN COLOMBANO BELMONTE	TO
H230	REMEDELLO	BS	H382	ROCCABASCERANA	AV	H512	ROMANO D'EZZELINO	VI	H669	SAINT-CHRISTOPHE	AO	H805	SAN CONO	CT
H233	RENATE	MB	H383	ROCCABERNARDA	KR	H514	ROMANS D'ISONZO	GO	H670	SAINT-DENIS	AO	H806	SAN COSMO ALBANESE	CS
H235	RENDE	CS	H384	ROCCABIANCA	PR	H516	ROMBIOLO	VV	H671	SAINT-MARCEL	AO	H807	SAN COSTANTINO CALABRO	VV
H236	RENON .RITTEN.	BZ	H385	ROCCABRUNA	CN	H517	ROMENO	TN	H672	SAINT-NICOLAS	AO	H808	SAN COSTANTINO ALBANESE	PZ
H238	RESANA	TV	H386	ROCCA CANAVESE	TO	H518	ROMENTINO	NO	H673	SAINT-OYEN	AO	H809	SAN COSTANZO	PU
H240	RESCALDINA	MI	H387	ROCCA CANTERANO	RM	H519	ROMETTA	ME	H674	SAINT-PIERRE	AO	H810	SAN CRISTOFORO	AL
H242	RESIA	UD	H389	ROCCACASALE	AQ	H521	RONAGO	CO	H675	SAINT-RHEMY-EN-BOSSES	AO	H811	SAN DAMIANO D'ASTI	AT
H243	ERCOLANO	NA	H390	ROCCAFUVIONE	AP	H522	RONCA'	VR	H676	SAINT-VINCENT	AO	H812	SAN DAMIANO MACRA	CN
H244	RESIUTTA	UD	H391	ROCCA CIGLIE'	CN	H523	RONCADE	TV	H677	SALA MONFERRATO	AL	H814	SAN DAMIANO AL COLLE	PV
H245	RESUTTANO	CL	H392	ROCCA D'ARAZZO	AT	H525	RONCADELLE	BS	H678	SALA BOLOGNESE	BO	H815	SAN DANIELE PO	CR
H246	RETORBIDO	PV	H393	ROCCADARCE	FR	H527	RONCARO	PV	H679	SALA COMACINA	CO	H816	SAN DANIELE DEL FRIULI	UD
H247	REVELLO	CN	H394	ROCCADASPIDE	SA	H528	RONCEGNO TERME	TN	H681	SALA BIELLESE	BI	H818	SAN DEMETRIO CORONE	CS
H250	REVIGLIASCO D'ASTI	AT	H395	ROCCA DE' BALDI	CN	H529	RONCELLO	MB	H682	SALA BAGANZA	PR	H819	SAN DEMETRIO NE' VESTINI	AQ
H253	REVINE LAGO	TV	H396	ROCCA DE' GIORGI	PV	H531	RONCHI DEI LEGIONARI	GO	H683	SALA CONSILINA	SA	H820	SAN DIDERO	TO
H255	REZZAGO	CO	H398	ROCCA D'EVANDRO	CE	H532	RONCHI VALSUGANA	TN	H684	SALBERTRAND	TO	H821	SANDIGLIANO	BI
H256	REZZATO	BS	H399	ROCCA DI BOTTE	AQ	H533	RONCHIS	UD	H686	SALENTO	SA	H822	SAN DONACI	BR
H257	REZZO	IM	H400	ROCCA DI CAMBIO	AQ	H534	RONCIGLIONE	VT	H687	SALANDRA	MT	H823	SAN DONA' DI PIAVE	VE
H258	REZZOAGLIO	GE	H401	ROCCA DI CAVE	RM	H535	RONCOBELLO	BG	H688	SALAPARUTA	TP	H824	SAN DONATO VAL DI COMINO	FR
H259	VAL REZZO	CO	H402	ROCCA DI MEZZO	AQ	H536	RONCO SCRIVIA	GE	H689	SALARA	RO	H825	SAN DONATO DI NINEA	CS
H262	RHEMES-NOTRE-DAME	AO	H403	ROCCA DI NETO	KR	H537	RONCO BRIANTINO	MB	H690	SALASCO	VC	H826	SAN DONATO DI LECCE	LE
H263	RHEMES-SAINT-GEORGES	AO	H404	ROCCA DI PAPA	RM	H538	RONCO BIELLESE	BI	H691	SALASSA	TO	H827	SAN DONATO MILANESE	MI
H264	RHO	MI	H405	ROCCAFIORITA	ME	H539	RONCO CANAVESE	TO	H693	SALCITO	CB	H829	SANDRIGO	VI
H265	RIACE	RC	H406	ROCCAFORTE LIGURE	AL	H540	RONCO ALL'ADIGE	VR	H694	SALE	AL	H831	SAN FELE	PZ
H266	RIALTO	SV	H407	ROCCAFORTE MONDOVI'	CN	H541	RONCOFERRARO	MN	H695	SALE DELLE LANGHE	CN	H833	SAN FELICE DEL MOLISE	CB
H267	RIANO	RM	H408	ROCCAFORTE DEL GRECO	RC	H542	RONCOFREDDO	FC	H699	SALE MARASINO	BS	H834	SAN FELICE A CANCELLO	CE
H268	RIARDO	CE	H409	ROCCAFORZATA	TA	H544	RONCOLA	BG	H700	SALEMI	TP	H835	SAN FELICE SUL PANARO	MO
H269	RIBERA	AG	H410	ROCCAFRANCA	BS	H546	RONDANINA	GE	H701	SALERANO SUL LAMBRO	LO	H836	SAN FELICE CIRCEO	LT
H270	RIBORDONE	TO	H411	ROCCAGIOVINE	RM	H547	RONDISONE	TO	H702	SALERANO CANAVESE	TO	H838	SAN FELICE DEL BENACO	BS
H271	RICADI	VV	H412	ROCCAGLIORIOSA	SA	H549	RONSECCO	VC	H703	SALERNO	SA	H839	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	BT
H272	RICALDONE	AL	H413	ROCCAGORGIA	LT	H552	RONZONE	TN	H704	SALE SAN GIOVANNI	CN	H840	SAN FERMO DELLA BATTAGLIA	CO
H273	RICCIA	CB	H414	ROCCA GRIMALDA	AL	H553	ROPPOLE	BI	H706	SALGAREDA	TV	H841	SAN FILI	CS
H274	RICCIONE	RN	H416	ROCCA IMPERIALE	CS	H554	RORA'	TO	H707	SALI VERCELLESE	VC	H842	SAN FILIPPO DEL MELA	ME
H275	RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA	SP	H417	ROCCALBEGNA	GR	H555	ROURE	TO	H708	SALICE SALENTINO	LE	H843	SAN FIOR	TV
H276	RICENGO	CR	H418	ROCCALUMERA	ME	H556	ROSA'	VI	H710	SALICETO	CN	H844	SAN FIORANO	LO
H277	RICIGLIANO	SA	H420	ROCCAMANDOLFI	IS	H558	ROSARNO	RC	H712	SAN MAURO DI SALINE	VR	H845	SAN FLORIANO DEL COLLIO	GO
H280	RIESE PIO X	TV	H421	ROCCA MASSIMA	LT	H559	ROSASCO	PV	H713	SALISANO	RI	H846	SAN FLORO	CZ
H281	RIESI	CL	H422	ROCCAMENA	PA	H560	ROSATE	MI	H714	SALIZZOLE	VR	H847	SAN FRANCESCO AL CAMPO	TO
H282	RIETI	RI	H423	ROCCAMONFINA	CE	H561	ROSAZZA	BI	H715	SALLE	PE	H848	AGLIENTU	SS
H284	RIFIANO .RIFFIAN.	BZ	H424	ROCCAMONTEPIANO	CH	H562	ROSCIANO	PE	H716	SALMOUR	CN	H850	SAN FRATELLO	ME
H285	RIFREDDO	CN	H425	ROCCAMORICE	PE	H564	ROSCIGNO	SA	H717	SALO'	BS	H851	SANFRE'	CN
H286	RIGNANO SULL'ARNO	FI	H426	ROCCANOVA	PZ	H565	ROSE	CS	H719	SALORNO SULLA STRADA DEL VINO		H852	SANFRONT	CN
H287	RIGNANO GARGANICO	FG	H427	ROCCANTICA	RI	H566	ROSELLO	CH		SALURN AN DER	BZ	H855	SANGANO	TO
H288	RIGNANO FLAMINIO	RM	H428	ROCCAPALUMBA	PA	H568	ROSETO VALFORTORE	FG	H720	SALSCOMAGGIORE TERME	PR	H856	SAN GAVINO MONREALE	SU
H289	RIGOLATO	UD	H429	ROCCA PIA	AQ	H569	ROSIGNANO MONFERRATO	AL	H723	SALTRIO	VA	H857	SAN GEMINI	TR
H293	RIMELLA	VC	H431	ROCCAPIEMONTE	SA	H570	ROSIGNANO MARITTIMO	LI	H724	SALUDECIO	RN	H858	SAN GENESIO ATESINO .JENESIEN.	BZ
H294	RIMINI	RN	H432	ROCCA PRIORA	RM	H572	ROSETO CAPO SPULICO	CS	H725	SALUGGIA	VC	H859	SAN GENESIO ED UNITI	PV
H296	RIO SALICETO	RE	H433	ROCCARAINOLA	NA	H573	ROSOLINA	RO	H726	SALUSSOLA	BI	H860	SAN GENNARO VERSUVIANO	NA
H299	RIO DI PUSTERIA .MUEHLBACH.	BZ	H434	ROCCARASO	AQ	H574	ROSOLINI	SR	H727	SALUZZO	CN	H861	SAN GERMANO VERCELLESE	VC
H300	RIOFREDDO	RM	H436	ROCCAROMANA	CE	H575	ROSORA	AN	H729	SALVE	LE	H862	SAN GERMANO CHISONE	TO
H301	RIOLA SARDO	OR	H437	ROCCA SAN CASCIANO	FC	H577	ROSSA	VC	H730	SAVOIA DI LUCANIA	PZ	H865	SAN GERVASIO BRESCIANO	BS
H302	RIOLO TERME	RA	H438	ROCCA SAN FELICE	AV	H578	ROSSANA	CN	H731	SALVIROLA	CR	H867	SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI	CB
H303	RIOLUNATO	MO	H439	ROCCA SAN GIOVANNI	CH	H580	ROSSANO VENETO	VI	H732	SALVITELLE	SA	H868	SAN GIACOMO FILIPPO	SO
H304	RIOMAGGIORE	SP	H440	ROCCA SANTA MARIA	TE	H581	ROSSIGLIONE	GE	H733	SALZA IRPINA	AV	H870	SAN GIACOMO DELLE SEGNAETE	MN
H307	RIONERO IN VULTURE	PZ	H441	ROCCA SANTO STEFANO	RM	H583	ROSTA	TO	H734	SALZA DI PINEROLO	TO	H872	SANGIANO	VA
H308	RIONERO SANNITICO	IS	H442	ROCCASCALEGNA	CH	H584	ROTA D'IMAGNA	BG	H735	SALZANO	VE	H873	SAN GILLIO	TO
H311	RIPABOTTONI	CB	H443	ROCCASECCA	FR	H585	ROTA GRECA	CS	H736	SAMARATE	VA	H875	SAN GIMIGNANO	SI
H312	RIPACANDIDA	PZ	H444	ROCCASECCA DEI VOLSCI	LT	H588	ROTELLA	AP	H738	SAMASSI	SU	H876	SAN GINESIO	MC
H313	RIPALIMOSANI	CB	H445	ROCCASICURA	IS	H589	ROTELLO	CB	H739	SAMATZAI	SU	H877	SANGINETO	CS
H314	RIPALTA ARPINA	CR	H446	ROCCA SINIBALDA	RI	H590	ROTONDA	PZ	H743	SAMBUCA DI SICILIA	AG	H878	SAN GIORGIO MONFERRATO	AL
H315	RIPALTA CREMASCA	CR	H447	ROCCASPARVERA	CN	H591	ROTONDELLA	MT	H744	SAMBURCA PISTOIESE	PT	H880	SAN GIORGIO A LIRI	FR
H316	RIPALTA GUERINA	GR	H448	ROCCASPINALVETI	CH	H592	ROTONDI	AV	H745	SAMBUCI	RM	H881	SAN GIORGIO ALBANESE	CS
H319	RIPARBELLA	PI	H449	ROCCASTRADA	GR	H593	ROTOFFRENO	PC	H746	SAMBUCO	CN	H882	SAN GIORGIO IONICO	TA
H320	RIPA TEATINA	CH	H450	ROCCA SUSELLA	PV	H594	ROTZO	VI	H749	SAMMICHELE DI BARI	BA	H883	SAN GIORGIO BIGARELLO	MN
H321	RIPATRANSONE	AP	H451	ROCCAVERANO	AT	H598	ROVATO	BS	H752	SAMOLACO	SO	H884	SAN GIORGIO SU LEGNANO	MI
H323	RIPE SAN GINESIO	MC	H452	ROCCAVIGNALE	SV	H599	ROVEGNO	GE	H753	SAMONE	TO	H885	SAN GIORGIO DI LOMELLINA	PV
H324	RIPI	FR	H453	ROCCAVIONE	CN	H601	ROVELLASCA	CO	H754	SAMONE	TN	H887	SAN GIORGIO PIACENTINO	PC
H325	RIPOSTO	CT	H454	ROCCAVIVARA	CB	H602	ROVELLO PORRO	CO	H755	SAMPEYRE	CN	H888	SAN GIORGIO LUCANO	MT
H326	RITTANA	CN	H455	ROCCELLA VALDEMONE	ME	H604	ROVERBELLA	MN	H756	SAMUGHEO	OR	H889	SAN GIORGIO MORGETO	RC
H327	RIVAMONTE AGORDINO	BL	H456	ROCCELLA IONICA	RC	H606	ROVERCHIAARA	VR	H757	SANARICA	LE	H890	SAN GIORGIO CANAVESE	TO
H328	RIVA LIGURE	IM	H458	ROCCHETTA A VOLTURNO	IS	H607	ROVERE' DELLA LUNA	TN	H760	SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA	CO	H891	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	PN
H330	RIVA DEL GARDA	TN	H459	ROCCHETTA E CROCE	CE	H608	ROVERE' VERONESE	VR	H763	SAN BARTOLOMEO AL MARE	IM	H892	SAN GIORGIO A CREMANO	NA
H331	RIVA DI SOLT	BG	H460	ROCCHETTA NERVINA	IM	H609	ROVEREDO IN PIANO	PN	H764	SAN BARTOLOMEO IN GALDO	BN	H893	SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	PD
H333	RIVALBA	TO	H461	ROCCHETTA DI VARA	SP	H610	ROVEREDO DI GUAI	VR	H765	SAN BASILE	CS	H894	SAN GIORGIO DEL SANNIO	BN
H334	RIVALTA BORMIDA	AL	H462	ROCCHETTA BELBO	CN	H612	ROVERETO	TN	H766	SAN BASILIO	SU	H895	SAN GIORGIO DI NOGARO	UD
H335	RIVALTA DI TORINO	TO	H465	ROCCHETTA LIGURE	AL	H614	ROVESCALA	PV	H767	SAN BASSANO	CR	H896	SAN GIORGIO DI PIANO	BO
H336	RIVANAZZANO TERME	PV	H466	ROCCHETTA PALAFAEA	AT	H615	ROVETTA	BG	H768	SAN BELLINO	RO	H897	SAN GIORGIO IN BOSCO	PD
H337	RIVA PRESSO CHIERI	TO	H467	ROCCHETTA SAINT'ANTONIO	FG	H618	ROVIANO	RM	H769	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP			

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
H917	SAN GIOVANNI INCARICO	FR	I065	SAN PANCRAZIO .ST PANKRAZ.	BZ	I215	SANTALESSIO SICULO	ME	I363	SANTO STEFANO DI MAGRA	SP	I503	SCANO DI MONTIFERRO	OR
H918	SAN GIOVANNI IN CROCE	CR	I066	SAN PANCRAZIO SALENTO	BR	I216	SANT'ALFIO	CT	I364	VILLA SANTO STEFANO	FR	I504	SCANSANO	GR
H919	SAN GIOVANNI IN FIORE	CS	I071	SAN PAOLO DI JESI	AN	I217	SANTA LUCE	PI	I365	SANTO STEFANO AL MARE	IM	I506	SCANZOROSCIATE	BG
H920	SAN GIOVANNI IN GALDO	CB	I072	SAN PAOLO DI CIVITATE	FG	I219	SANTA LUCIA DI SERINO	AV	I367	SANTO STEFANO BELBO	CN	I507	SCAPOLI	IS
H921	SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	RN	I073	SAN PAOLO BEL SITO	NA	I220	SANTA LUCIA DEL MELA	ME	I368	SANTO STEFANO D'AVETO	GE	I510	SCARLINO	GR
H922	SAN GIOVANNI LA PUNTA	CT	I076	SAN PAOLO SOLBRITO	AT	I221	SANTA LUCIA DI PIAVE	TV	I370	SANTO STEFANO DI CAASTRA	ME	I511	SCARMAGNO	TO
H923	SAN GIOVANNI LIPIONI	CH	I079	SAN PELLEGRINO TERME	BG	I224	SANTA MARGHERITA DI BELICE	AG	I371	SANTO STEFANO IN ASPROMONTE	RC	I512	SCARNAFIGI	CN
H924	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR	I082	SAN PIER D'ISONZO	GO	I225	SANTA MARGHERITA LIGURE	GE	I372	SANTO STEFANO ROERO	CN	I519	SCENA .SCHENNA.	BZ
H926	SAN GIOVANNI ROTONDO	FG	I084	SAN PIER NICETO	ME	I230	SANTA MARGHERITA DI STAFFORA	PV	I373	SAN STINO DI LIVENZA	VE	I520	SCERNI	CH
H928	SAN GIULIANO DEL SANRIO	CB	I086	SAN PIERO PATTI	ME	I232	SANTA MARIA A MONTE	PI	I374	SANTU LUSSURGIU	OR	I522	SCHEGGIA E PASCELUPO	PG
H929	SAN GIULIANO DI PUGLIA	CB	I088	SAN PIETRO DI CADORE	BL	I233	SANTA MARIA A VICO	CE	I375	SANTURBANO	PD	I523	SCHEGGINO	PG
H930	SAN GIULIANO MILANESE	MI	I089	SAN PIETRO AL TANAGRO	SA	I234	SANTA MARIA CAPUA VETERE	CE	I376	SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE	PE	I526	SCHIAVI DI ABRUZZO	CH
H931	SAN GIUSEPPE VESUVIANO	NA	I090	SAN PIETRO VAL LEMINA	TO	I236	TRAVACO' SICCOMARIO	PV	I377	SAN VALENTINO TORIO	SA	I527	SCHIAVON	VI
H933	SAN GIUSEPPE JATO	PA	I092	SAN PIETRO AL NATISONE	UD	I237	SANTA MARIA DELLA VERSA	PV	I381	SAN VENANZO	TR	I529	SCHIGNANO	CO
H935	SAN GIUSTINO	PG	I093	SAN PIETRO A MAIDA	CZ	I238	SANTA MARIA DEL MOLISE	IS	I382	SAN VENDEMIANO	TV	I530	SCHILPARIO	BG
H936	SAN GIUSTO CANAVESE	TO	I095	SAN PIETRO APOSTOLO	CZ	I240	SANTA MARIA DI LICODIA	CT	I384	SAN VERO MILIS	OR	I531	SCHIO	VI
H937	SAN GODENZO	FI	I096	SAN PIETRO AVELLANA	IS	I242	SANTA MARIA DI SALA	VE	I388	SAN VINCENZO LA COSTA	CS	I532	SCHIVENOGLIA	MN
H938	SAN GREGORIO NELLE ALPI	BL	I098	SAN PIETRO CLARENZA	CT	I243	SANTA MARIA HOE'	LC	I389	SAN VINCENZO VALLE ROVETO	AQ	I533	SCIACCA	AG
H939	SAN GREGORIO MATESE	CE	I102	SAN PIETRO DI CARIDA'	RC	I244	SANTA MARIA IMBARO	CH	I390	SAN VINCENZO	LI	I534	SCIARA	PA
H940	SAN GREGORIO DI CATANIA	CT	I103	SAN PIETRO DI FELETTO	TV	I247	SANTA MARIA LA FOSSA	CE	I391	SAN VITALIANO	NA	I535	SCICLI	RG
H941	SAN GREGORIO D'IPPONA	VV	I105	SAN PIETRO DI MORUBIO	VR	I248	SANTA MARIA LA LONGA	UD	I392	SAN VITO DI CADORE	BL	I536	SCIDO	RC
H942	SAN GREGORIO DA SASSOLA	RM	I107	SAN PIETRO IN GU	PD	I249	SANTA MARIA MAGGIORE	VB	I393	SAN VITO SULLO IONIO	CZ	I537	SCILLA	RC
H943	SAN GREGORIO MAGNO	SA	I108	SAN PIETRO IN AMANTEA	CS	I251	SANTA MARIA NUOVA	AN	I394	SAN VITO CHIETINO	CH	I538	SCILLATO	PA
H944	SANGUINETTO	VR	I109	SAN PIETRO IN CARIANO	VR	I253	SANTA MARINA	SA	I396	SAN VITO DEI NORMANNI	BR	I539	SCIOZZE	TO
H945	SAN LAZZARO DI SAVENA	BO	I110	SAN PIETRO IN CASALE	BO	I254	SANTA MARINA SALINA	ME	I400	SAN VITO ROMANO	RM	I540	SCISCIANO	NA
H949	SAN LEO	RN	I113	SAN PIETRO INFINE	CE	I255	SANTA MARINELLA	RM	I401	SAN VITO DI LEGUZZANO	VI	I541	SCLAFFANI BAGNI	PA
H951	SAN LEONARDO	UD	I114	SAN PIETRO IN GUARANO	CS	I256	SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO	FR	I402	SAN VITO	SU	I543	SCONTRONE	AQ
H952	SAN LEONARDO IN PASSIRIA .ST LEONHARD IN PAS.	BZ	I115	SAN PIETRO IN LAMA	LE	I258	SANT'AMBROGIO DI TORINO	TO	I403	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	PN	I544	SCOPIA	VC
H953	SAN LEUCIO DEL SANRIO	BN	I117	SAN PIETRO MUSSOLINO	VI	I260	SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	VR	I404	SAN VITO AL TORRE	UD	I545	SCOPELLO	VC
H955	SAN LORENZELLO	BN	I118	VILLA SAN PIETRO	CA	I261	SAN TAMMARO	CE	I405	SAN VITO DI FAGAGNA	SA	I546	SCOPPTO	AQ
H956	SAN LORENZO DI SEBATO .ST LORENZEN.	BZ	I119	SAN PIETRO VERNOTICO	BR	I262	SANT'ANASTASIA	NA	I408	SAN VITO LO CAPO	TP	I548	SCORDIA	CT
H957	SAN LORENZO AL MARE	IM	I120	SAN PIETRO VIMINARIO	PD	I263	SANT'ANATOLIA DI NARCO	PG	I409	SAN VITTORE OLONA	MI	I551	SCORZE'	VE
H958	SAN LORENZO IN CAMPO	PU	I121	SAN PIO DELLE CAMERE	AQ	I264	SANT'ANDREA DI CONZA	AV	I410	SANZA	SA	I553	SCURCOLA MARSICANA	AQ
H959	SAN LORENZO	RC	I123	SAN POLO D'ENZA	RE	I266	SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO	CZ	I411	SANZENZO	TN	I554	SCURELLE	TN
H961	SAN LORENZO BELLIZZI	CS	I124	SAN POLO DI PIAVE	TV	I271	SANT'ANDREA FRIUS	SU	I412	SAN ZENO NAVIGLIO	BS	I555	SCURZOLENGO	AT
H962	SAN LORENZO DEL VALLO	CS	I125	SAN POLO DEI CAVALIERI	RM	I273	SANT'ANGELO D'ALIFE	CE	I415	SAN ZENONE AL LAMBRO	MI	I558	SECINARO	AQ
H964	SAN LORENZO ISONTINO	GO	I126	SAN PONSIO	TO	I274	SANT'ANGELO LODIGIANO	LO	I416	SAN ZENONE AL PO	PV	I559	SECLI'	LE
H967	SAN LORENZO MAGGIORE	BN	I128	SAN POSSIDONIO	MO	I275	SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO	PD	I417	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	PD	I561	SECUGNAGO	LO
H969	SAN LORENZO NUOVO	VT	I129	SAN POTTIO ULTRA	AV	I276	SANT'ANGELO LOMELLINA	PV	I418	SAONARA	PD	I562	SEDEGLIANO	UD
H970	SAN LUCA	RC	I130	SAN POTTIO SANITICO	CE	I277	SANT'ANGELO A CUPOLI	BN	I420	SAPONARA	ME	I563	SEDCO	BL
H971	SAN LUCIDO	CS	I131	SAN PRISCO	CE	I278	SANT'ANGELO A FASANELLA	SA	I421	SAPPADA	UD	I564	SEDILO	OR
H973	SAN LUPO	BN	I132	SAN PROCOPIO	RC	I279	SANT'ANGELO ALL'ESCA	AV	I422	SAPRI	SA	I565	SEDINI	SS
H974	SANLURI	SU	I133	SAN PROSPERO	MO	I280	SANT'ANGELO A SCALA	AV	I423	SARACENA	CS	I566	SEDRIANO	MI
H975	SAN MANGO SUL CALORE	AV	I135	SAN QUIRICO D'ORCIA	SI	I281	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	AV	I424	SARACINESCO	RM	I567	SEDRINA	BG
H976	SAN MANGO D'AQUINO	CZ	I136	SAN QUIRINO	PN	I282	SANT'ANGELO DEL PESCO	IS	I425	SARCEDO	VI	I569	SEFRO	MC
H977	SAN MANGO PIEMONTE	SA	I137	SAN RAFFAELE CIMENA	TO	I283	SANT'ANGELO DI BROLO	ME	I426	SARCONI	PZ	I570	SEGARIU	SU
H978	SAN MARCELLINO	CE	I138	SANREMO	IM	I284	SANT'ANGELO ROMANO	RM	I428	SARDARA	SU	I571	SEGGLIANO	GR
H979	SAN MARCELLO	AN	I139	SAN ROBERTO	RC	I286	SANT'ANGELO IN PONTANO	MC	I429	SARDIGLIANO	AL	I573	SEGNÌ	RM
H981	SAN MARCO ARGENTANO	CS	I140	SAN ROCCO AL PORTO	LO	I287	SANT'ANGELO IN VADO	PU	I430	SAREGO	VI	I576	SEGONZANO	TN
H982	SAN MARCO D'ALUNZIO	ME	I142	SAN ROMANO IN GARFAGNANA	LU	I288	SANT'ANGELO LE FRATTE	PZ	I431	SARENTINO .SARNTAL.	BZ	I577	SEGRATE	MI
H984	SAN MARCO DEI CAVOTI	BN	I143	SAN RUFO	SA	I289	SANT'ANGELO LIMOSANO	CB	I432	SAREZZANO	AL	I578	SEGUSINO	TV
H985	SAN MARCO IN LAMIS	FG	I144	SAN SALVATORE MONFERRATO	AL	I290	SANT'ANGELO MUXARO	AG	I433	SAREZZO	BS	I580	SELARGIUS	CA
H986	SAN MARCO LA CATOLA	FG	I145	SAN SALVATORE TELESINO	BN	I291	SANTA NINFA	TP	I434	SARMATO	PC	I581	SELCI	RI
H987	SAN MARTINO ALFIERI	AT	I147	SAN SALVATORE DI FITALIA	ME	I292	SANT'ANNA D'ALFAEDO	VR	I435	SARMEDE	TV	I582	SELEGAS	SU
H988	SAN MARTINO IN BADIA .ST MARTIN IN THURN.	BZ	I148	SAN SALVO	CH	I293	SANT'ANTIMO	NA	I436	SARNANO	MC	I585	SELLANO	PG
H989	SAN MARTINO IN PASSIRIA .ST MARTIN IN PASSEL.	BZ	I150	SAN SEBASTIANO CURONE	AL	I294	SANT'ANTIOCO	SU	I437	SARNICO	BG	I588	SELLERO	BS
H990	SAN MARTINO IN PASSIRIA .ST MARTIN IN PASSEL.	BZ	I151	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	NA	I296	SANT'ANTONINO DI SUSÀ	TO	I438	SARNO	SA	I589	SELLIA	CZ
H991	SAN MARTINO IN PENSILIS	CB	I152	SAN SEBASTIANO DA PO	TO	I298	VILLA SANT'ANTONIO	OR	I439	SARNONICO	TN	I590	SELLIA MARINA	CZ
H992	SAN MARTINO SULLA MARRUCINA	CH	I153	SAN SECONDO PARMENSE	PR	I300	SANT'ANTONIO ABATE	NA	I441	SARONNO	VA	I591	SILVA DI VAL GARDENA .WOLKENSTEIN IN GROEDEN.	BZ
H993	SAN MARTINO DI FINITA	CS	I154	SAN SECONDO DI PINEROLO	TO	I301	SANTA PAOLINA	AV	I442	SARRE	AO	I592	SILVA DI CADORE	BL
H994	SAN MARTINO D'AGRI	PZ	I155	SANSEPOLCRO	AR	I302	SANT'APOLLINARE	FR	I443	SARROCH	CA	I593	SILVA DEI MOLINI .MUEHLWALD.	BZ
H996	SAN MARTINO DI VENEZZE	RO	I156	SAN SEVERINO MARCHE	MC	I304	SANTARCANGELO DI ROMAGNA	RN	I444	SARSINA	FC	I593	SILVA DEI MOLINI .MUEHLWALD.	BZ
H997	SAN MARTINO CANAVESE	TO	I157	SAN SEVERINO LUCANO	PZ	I305	SANT'ARCANGELO	PZ	I445	SARTEANO	SI	I594	SILVA DI PROGNO	VR
H999	SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	PN	I158	SAN SEVERO	FG	I306	SANT'ARNO	CE	I447	SARTIRANA LOMELLINA	PV	I595	SILVAZZANO DENTRO	PD
I002	SAN MARTINO SANITA	BN	I162	SAN SIRO	CO	I307	SANT'ARSENIO	SA	I448	SARULE	NU	I597	SILVINO	BG
I003	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR	I163	SAN SOSSIO BARONIA	AV	I308	SANTA SEVERINA	KR	I449	SARZANA	SP	I598	SEMESTENE	SS
I005	SAN MARTINO DALL'ARGINE	MN	I164	SAN SOSTENE	CZ	I309	SANTA SOFIA D'EPIRO	CS	I451	SASSANO	SA	I599	SEMIANA	PV
I007	SAN MARTINO DEL LAGO	CR	I165	SAN SOSTI	CS	I310	SANTA SOFIA	FC	I452	SASSARI	SS	I600	SEMINARA	RC
I008	SAN MARTINO DI LUPARI	PD	I166	SAN SPERATE	SU	I311	SANTA TERESA DI RIVA	ME	I453	SASSELLO	SV	I601	SEMPRONIANO	GR
I011	SAN MARTINO IN RIO	RE	I168	SANTA BRIGIDA	BG	I312	SANTA TERESA GALLURA	SS	I454	SASSETTA	LI	I602	SENAGO	MI
I012	SAN MARTINO IN STRADA	LO	I169	SANTA CATERINA VILLARMOSA	CL	I314	SANTA VENERINA	CT	I455	SASSINORO	BN	I603	SENALE-SAN FELICE	
I014	SAN MARTINO SICCOMARIO	PV	I170	SANTA CATERINA DELLO IONIO	CZ	I315	SANTA VITTORIA IN MATENANO	FM	I457	SASSO DI CASTALDA	PZ	I604	SENARIE LIEBE FRAU IM WALD.	BZ
I016	SAN MARTINO VALLE CAUDINA	AV	I171	SANTA CATERINA ALBANESE	CS	I316	SANTA VITTORIA D'ALBA	CN	I460	SASSOFELTRIO	PU	I604	SENALES .SCHNALS.	BZ
I017	SAN MARZANO OLIVETO	AT	I172	SANTA CESARETA TERME	LE	I317	SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO	SA	I461	SASSOFERRATO	AN	I605	SENEGHE	OR
I018	SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	TA	I173	SANTA CRISTINA VALGARDENA .ST CHRISTINA IN G.	BZ	I318	SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA	TE	I462	SASSUOLO	MO	I606	SENERCHIA	AV
I019	SAN MARZANO SUL SARNO	SA	I174	SANTA CRISTINA GELA	PA	I320	SANT'ELIA A PIANISI	CB	I463	SATRIANO	CZ	I607	SENIGA	BS
I023	SAN MASSIMO	CB	I175	SANTA CRISTINA E BISSONE	PV	I321	SANT'ELIA FIUMERAPIDO	FR	I464	SAURIS	UD	I608	SENIGALLIA	AN
I024	SAN MAURIZIO CANAVESE	TO	I176	SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE	RC	I322	VALLEFIORITA	CZ	I465	SAUZE DI CESANA	TO	I609	SENIS	OR
I025	SAN MAURIZIO D'OPAGLIO	NO	I177	SANTA CROCE SULL'ARNO	PI	I324	SANT'ELPIDIO A MARE	FM	I466	SAUZE D'OULX	TA	I610	SENISE	PZ
I026	SAN MAURO MARCHESATO	KR	I178	SANTA CROCE CAMERINA	RG	I326	SANTE MARIE	AQ	I467	SAVA	IT	I611	SENNÀ COMASCO	CO
I027	SAN MAURO PASCOLI	FC	I179	SANTA CROCE DEL SANRIO	BN	I327	SANTENA	TO	I468	SAVELLI	KR	I612	SENNÀ LODIGIANA	LO
I028	SAN MAURO CASTELVERDE	PA	I181	SANTA CROCE DI MAGLIANO	CB	I328	SAN TEODORO	ME	I469	SAVIANO	NA	I613	SENNARIOLO	OR
I029	SAN MAURO FORTE	MT	I182	SANTADI	SU	I329	SAN TEODORO	SS	I470	SAVIGLIANO	CN	I614	SENNORI	SS
I030	SAN MAURO TORINESE	TO	I183	SANTA DOMENICA TALAO	CS	I330	SANTERAMO IN COLLE	BA	I471	SAVIGNANO IRPINO	AV	I615	SENBORBI	SU
I031	SAN MAURO CILENTO	SA	I184	SANTA DOMENICA VITTORIA	ME	I332	SANT'EUFEMIA A MIAELLA	PE	I472	SAVIGNANO SUL RUBICONE	FC	I618	SEPINO	CB
I032	SAN MAURO LA BRUCA	SA	I185	SANTA ELISABETTA	AG	I333	SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE	RC	I473	SAVIGNANO SUL PANARO	MO	I621	SEQUALS	PN
I034	SAN MICHELE DI SERINO	AV	I187	SANTA FIORA	GR	I335	SANT'EUSANIO DEL SANGRO	CH	I474	SAVIGNONE	GE	I622	SERAVEZZA	LU
I035	SAN MICHELE DI GANZARIA	CT	I188	SANTA FLAVIA	PA	I336	SANT'EUSANIO FORCONESE	AQ	I476	SAVIORE DELL'ADAMELLO	BS	I624	SERDIANA	SU
I037	SAN MICHELE MONDOVI'	CN	I189	SANT'AGAPITO	IS	I337	SANT'ELIA	VC	I477	SAVOCA	ME	I625	SEREGNO	MB
I040	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	VE	I190	SANT'AGATA FOSSILI	AL	I339	SANTI COSMA E DAMIANO	LT	I478	SAVOGNA D'ISONZO	GO	I626	SEREN DEL GRAPPA	BL
I042	SAN MICHELE ALL'ADIGE	TN	I191	SANT'AGATA BOLOGNESE	BO	I341	SANTILARIO DELLO IONIO	RC	I479	SAVONA	SV	I627	SERIGNANO	CR
I045	SAN MICHELE SALENTO	BR	I192	SANT'AGATA DI ESARO	CS	I342	SANTILARIO D'ENZA	RE	I482	SCAFÀ	PE	I628	SERIATE	BG
I046	SAN MINIATO	PI	I193	SANT'AGATA DI PUGLIA	FG	I344	SANTIPPOLITO	PU	I483	SCAFATI	SA	I629	SERINA	BG
I048	SANNAZZARO DE' BURGONDI	PV	I196	SANT'AGATA SUL SANTERNO	RA	I346	SANT'IOLESE	GE	I484	SCAGNELLO	CN	I630	SERINO	AV
I049	SAN NAZZARO	BN	I197	SANT'AGATA DE' GOTI	BN	I347	SAN TOMASO AGORDINO	BL	I485					

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
I646	SERRALUNGA D'ALBA	CN	I794	SOLBIATE OLONA	VA	I937	STALETTI	CZ	L088	TELT	SS	L230	TORO	CB
I647	SERRAMANNA	SU	I796	SOLDANO	IM	I938	STANGHELLA	PD	L089	TELVE	TN	L231	TORPE'	NU
I648	SERRAMEZZANA	SA	I797	SOLEMINIS	SU	I939	STARANZANO	GO	L090	TELVE DI SOPRA	TN	L233	TORRACA	SA
I649	SERRAMONACESCA	PE	I798	SOLETO	AL	I941	STAZZANO	AL	L093	TEMPIO PAUSANIA	SS	L235	TORRALBA	SS
I651	SERRAPETRONA	MC	I799	SOLESINO	PD	I942	STAZZEMA	LU	L094	TEMU'	BS	L237	TORRAZZA COSTE	PV
I652	SERRARA FONTANA	NA	I800	SOLETO	LE	I943	STAZZONA	CO	L096	TENNA	TN	L238	TORRAZZA PIEMONTE	TO
I653	SERRA SAN QUIRICO	AN	I801	SOLFERINO	MN	I945	STEFANACONI	VV	L097	TENNO	TN	L239	TORRAZZO	BI
I654	SERRA SANT'ABONDIO	PU	I802	SOLIERA	MO	I946	STELLA	SV	L100	TEOLO	PD	L240	TORRE DI RUGGIERO	CZ
I655	SERRASTRETTA	CZ	I803	SOLIGNANO	PR	I947	STELLANELLO	SV	L102	TEORA	AV	L241	TORRE MONDOVI'	CN
I656	SERRATA	RC	I804	SULMONA	AQ	I948	STELVIO - STILFS.	BZ	L103	TERAMO	TE	L243	TORRE CAJETANI	FR
I657	SERRAVALLE SCRIVIA	AL	I805	SOLOFRA	AV	I949	STENICO	TN	L104	TERDOBBIA	NO	L244	TORRE DI SANTA MARIA	SO
I659	SERRAVALLE LANGHE	CN	I808	SOLONGHELLO	AL	I950	STERNATIA	LE	L105	TERELLE	FR	L245	TORRE ANNUNZIATA	NA
I660	SERRAVALLE PISTOIESE	PT	I809	SOLOPACA	BN	I951	STIZZANO	BG	L106	TERENTO .TERENTEN.	BZ	L246	TORREANO	UD
I661	SERRAVALLE DI CHIENTI	MC	I812	SOLTO COLLINA	BG	I953	STIENTA	RO	L108	TERLANO .TERLAN.	BZ	L247	TORRE CANAVESE	TO
I662	SERRAVALLE A PO	MN	I813	SOLZA	BG	I954	STIGLIANO	MT	L109	TERLIZZI	BA	L248	TORREBELVICINO	VI
I663	SERRAVALLE SESIA	VC	I815	SOMAGLIA	LO	I955	STIGNANO	RC	L111	TERMENO SULLA STRADA DEL VINO		L250	TORRE BERETTI E CASTELLARO	PV
I666	SERRE	SA	I817	SOMANO	CN	I956	STILO	RC		.TRAMIN AN DER.	BZ	L251	TORRE BOLDONE	BG
I667	SERRENTI	SU	I819	SOMMA LOMBARDO	VA	I959	STIMIGLIANO	RI	L112	TERMINI IMERESE	PA	L252	TORRE BORMIDA	CN
I668	SERRI	SU	I820	SOMMA VESUVIANA	NA	I960	STIO	SA	L113	TERMOI	CB	L253	TORREBRUNA	CH
I669	SERRONE	FR	I821	SOMMACAMPAGNA	VR	I962	STORNARA	FG	L115	TERNATE	VA	L254	TORRECUSO	BN
I671	SERSALE	CZ	I822	SOMMARIVA DEL BOSCO	CN	I963	STORNARELLA	FG	L116	TERNENGO	BI	L256	TORRE D'ARESE	PV
I673	SOVRAMONTE	BL	I823	SOMMARIVA PERNO	CN	I964	STORO	TN	L117	TERNO	TR	L257	TORRE DE' BUSI	BG
I676	SESSA AURUNCA	CE	I824	SOMMATINO	CL	I965	STRA	VE	L118	TERNO D'ISOLA	BG	L258	TORRE DE' PICENARDI	CR
I677	SESSA CILENTO	SA	I825	SOMMO	PV	I968	STRADELLA	PV	L120	TERRACINA	LT	L259	TORRE DEL GRECO	NA
I678	SESSAME	AT	I826	SONA	VR	I969	STRAMBINELLO	TO	L121	TERRAGNOLO	TN	L262	TORRE DE' NEGRI	PV
I679	SESSANO DEL MOLISE	IS	I827	SONCINO	CR	I970	STRAMBINO	TO	L122	TERRALBA	OR	L263	TORRE DE' PASSERI	PE
I681	SESTINO	AR	I828	SONDALO	SO	I973	STRANUOLAGALLI	FR	L123	TERRANUOVA BRACCIOLINI	AR	L265	TORRE DE' ROVERI	BG
I682	SESTO CAMPANO	IS	I829	SONDRIO	SO	I974	STREGNA	UD	L124	TERRANOVA DA SIBARI	CS	L267	TORRE DI MOSTO	VE
I683	SESTO ED UNITI	CR	I830	SONGAVAZZO	BG	I975	STREMBO	TN	L125	TERRANOVA DEI PASSERINI	LO	L269	TORRE D'ISOLA	PV
I684	SESTO FIORENTINO	FI	I831	SONICO	BS	I976	STRESA	VB	L126	TERRANOVA DI POLLINO	PZ	L270	TORREGLIA	PD
I686	SESTO AL REGHENA	PN	I832	SONNINO	LT	I977	STREVI	AL	L127	TERRANOVA SAPPO MINULIO	RC	L271	TORREGROTTA	ME
I687	SESTO .SEXTEN.	BZ	I838	SORA	FR	I978	STRIANO	NA	L131	TERRASINI	PA	L272	TORRE LE NOCELLE	AV
I688	SESTO CALENDE	VA	I839	SORAGA DI FASSA	TN	I980	STRONA	BI	L132	TERRASSA PADOVANA	PD	L273	TORREMACGIORE	FG
I689	SESTOLA	MO	I840	SORAGNA	PR	I981	STRONCONE	TR	L134	TERRAVECCHIA	CS	L274	TORRE ORSAIA	SA
I690	SESTO SAN GIOVANNI	MI	I841	SORANO	GR	I982	STRONGOLI	KR	L136	TERRAZZO	VR	L276	TORRE PALLAVICINA	BG
I692	SESTRIERE	TO	I843	SORBO SERPICO	AV	I984	STROPPIANA	VC	L138	TERRICCIOLA	PI	L277	TORRE PELLICE	TO
I693	SESTRI LEVANTE	GE	I844	SORBO SAN BASILE	CZ	I985	STROPPA	CN	L139	TERRUGGIA	AL	L278	TORRE SAN GIORGIO	CN
I695	SESTU	CA	I847	SORDEVOLO	BI	I986	STROZZA	BG	L140	TERTENIA	NU	L279	TORRE SAN PATRIZIO	FR
I696	SETTALA	MI	I848	SORDIO	LO	I990	STURNO	AV	L142	TERZIGNO	NA	L280	TORRE SANTA SUSANNA	BM
I697	SETTEFRATI	FR	I849	SORESINA	CR	I991	SUBBIANO	AR	L143	TERZO	AL	L281	TORRESINA	CN
I698	SETTIME	AT	I850	SORGA'	VR	I992	SUBIACO	RM	L144	TERZO DI AQUILEIA	UD	L282	TORRETTA	PA
I699	SETTIMO SAN PIETRO	CA	I851	SORGONO	NU	I993	SUCCIVO	CE	L145	TERZOLAS	TN	L284	TORREVECCHIA TEATINA	CH
I700	SETTIMO MILANESE	MI	I852	SORI	GE	I994	SUEGLIO	LC	L146	TERZORIO	IM	L285	TORREVECCHIA PIA	PV
I701	SETTIMO ROTTARO	TO	I853	SORIANELLO	VV	I995	SUELLI	SU	L147	TESERO	TN	L286	TORRI IN SABINA	VI
I702	SETTIMO VITONE	TO	I854	SORIANO CALABRO	VV	I996	SUELLO	LC	L149	TESIMO .TISENS.	BZ	L287	TORRI DEL BENACO	CR
I703	SETTIMO TORINESE	TO	I855	SORIANO NEL CIMINO	VT	I997	SUISIO	BG	L150	TESSENNANO	VT	L290	TORRICE	VR
I704	SETTINGIANO	CZ	I856	SORICO	CO	I998	SULBIATE	MB	L152	TESTICO	SV	L291	TORRICELLA PELIGNA	CH
I705	SETZU	SU	I857	SORISO	NO	L002	SULZANO	BS	L153	TETI	NU	L292	TORRICELLA VERZATE	PV
I706	SEUI	SU	I858	SORISOLE	BG	L003	SUMIRAGO	VA	L154	TEULADA	SU	L293	TORRICELLA IN SABINA	RI
I707	SEULO	SU	I860	SORMANO	CO	L004	SUMMONTE	AV	L155	TEVEROLA	CE	L294	TORRICELLA	TA
I709	SEVESO	MB	I861	SORRADILE	OR	L006	SUNI	OR	L156	TEZZE SUL BRENTA	VI	L295	TORRICELLA SICURA	TE
I711	SEZZADIO	AL	I862	SORRENTO	NA	L007	SUNO	NO	L157	THIENE	VI	L296	TORRICELLA DEL PIZZO	CR
I712	SEZZE	LT	I863	SORSO	SS	L008	SUPERSANO	LE	L158	THIESI	SS	L297	TORRI DI QUARTESOLO	VI
I714	SFRUZ	TN	I864	SORTINO	SR	L009	SUPINO	FR	L160	TIANA	NU	L298	TORRIGLIA	GE
I715	SGONICO	TS	I865	SOSPIRO	CR	L010	SURANO	LE	L164	TICENGO	CR	L299	TORRILE	PR
I716	SGURGOLA	FR	I866	SOSPIROLO	BL	L011	SURBO	LE	L165	TICINETO	AL	L301	TORRIONI	AV
I717	SIAMAGGIORE	OR	I867	SOSSANO	VI	L013	SUSA	TO	L166	TIGGIANO	LE	L302	TORRITA TIBERINA	RM
I718	SIAMANNA	OR	I868	SOSTEGNO	BI	L014	SUSEGANA	TV	L167	TIGLIETO	GE	L303	TORRITA DI SIENA	SI
I720	SIANO	SA	I869	SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII	BG	L015	SUSTINENTE	MN	L168	TIGLIOLE	AT	L304	TORTONA	AL
I721	SIAPICCIA	OR	I871	SOVER	TN	L016	SUTERA	CL	L169	TIGNALE	BS	L305	TORTORA	CS
I723	SICULIANA	AG	I872	SOVERATO	CZ	L017	SUTRI	VT	L172	TINNURA	OR	L306	TORTORELLA	SA
I724	SIDDI	SU	I873	SOVERE	BG	L018	SUTRIO	UD	L173	TIONE DEGLI ABRUZZI	AQ	L307	TORTORETO	TE
I725	SIDERNO	RC	I874	SOVERIA MANNELLI	CZ	L019	SUVERETO	LI	L174	TIONE DI TRENTO	TN	L308	TORTORICI	ME
I726	SIENA	SI	I875	SOVERIA SIMERI	CZ	L020	SUZZARA	MN	L175	TIRANO	SO	L309	TORVISCOSA	UD
I727	SIGILLO	PG	I876	SOVERZENE	BL	L022	TACENO	LC	L176	TIRES .TIERS.	BZ	L310	TUSCANIA	VT
I728	SIGNA	FI	I877	SOVICILLE	SI	L023	TADASUNI	OR	L177	TIRIOLO	CZ	L312	TOSCOLANO MADERNO	BS
I729	SILANDRO .SCHLANDERS.	BZ	I878	SOVICO	MB	L024	TAGGIA	IM	L178	TIROLO .TIROL.	BZ	L314	TOSSICIA	TE
I730	SILANUS	NU	I880	SOZZAGO	NO	L025	TAGLIAZZOZZO	AQ	L180	TISSI	SS	L315	TOVO SAN GIACOMO	SV
I732	SILIGO	SS	I881	SPADAFORA	ME	L026	TAGLIO DI PO	RO	L181	TITO	PZ	L316	TOVO DI SANT'AGATA	SO
I734	SILUQUA	SU	I884	SPADOLA	VV	L027	TAGLIOLO MONFERRATO	AL	L182	TIVOLI	RM	L317	TRABIA	PA
I735	SILIUS	SU	I885	SPARANISE	CE	L030	TAIBON AGORDINO	BL	L183	TIZZANO VAL PARMA	PR	L319	TRADATE	VA
I736	SILLAVENGO	NO	I886	SPARONE	TO	L032	TAINO	VA	L184	TOANO	RE	L321	TRAMATZA	OR
I738	SILVANO D'ORBA	AL	I887	SPECCHIA	LE	L034	TALAMELLO	RN	L185	TOCCO CAUDIO	BN	L322	TRAMBILENO	TN
I739	SILVANO PIETRA	PV	I888	SPELLO	PG	L035	TALAMONA	SO	L186	TOCCO DA CASAURIA	PE	L323	TRAMONTI	SA
I741	SILVI	TE	I891	SPERLINGA	EN	L036	TALANA	NU	L187	TOCENO	VB	L324	TRAMONTI DI SOPRA	PN
I742	SIMALA	OR	I892	SPERLONGA	LT	L037	TALEGGIO	BG	L188	TODI	PG	L325	TRAMONTI DI SOTTO	PN
I743	SIMAXIS	OR	I893	SPERONE	AV	L038	TALLA	AR	L189	TOFFIA	RI	L326	TRAMUTOLA	PZ
I744	SIMBARIO	VV	I894	SPESSA	PV	L039	TALMASSONS	UD	L190	TOIRANO	SV	L327	TRANA	TO
I745	SIMERI CRICHI	CZ	I895	SPEZZANO ALBANESE	CS	L040	TAMBRE	BL	L191	TOLENTINO	MC	L328	TRANI	BT
I747	SINAGRA	ME	I896	SPEZZANO DELLA SILA	CS	L042	TARMINA	ME	L192	TOLFA	RM	L330	TRAONA	SO
I748	SINDIA	NU	I899	SPIAZZO	TN	L046	TARANO	RI	L193	TOLLEGNO	BI	L331	TRAPANI	TP
I749	SINI	OR	I901	SPIGNO MONFERRATO	AL	L047	TARANTA PELIGNA	CH	L194	TOLLO	CH	L332	TRAPPETO	PA
I750	SINIO	CN	I902	SPIGNO SATURNIA	LT	L048	TARANTASCA	CN	L195	TOLMEZZO	UD	L333	TRAREGO VIGGIONA	VB
I751	SINISCOLA	NU	I903	SPILAMBERTO	MO	L049	TARANTO	TA	L197	TOLVE	PZ	L334	TRASACCO	AQ
I752	SINNAI	CA	I904	SPILIMBERGO	PN	L050	TARCENTO	UD	L199	TOMBOLO	PD	L335	TRASAGHIS	UD
I753	SINOPOLI	RC	I905	SPILINGA	VV	L055	TARSIA	CS	L200	TON	TN	L336	TRASQUERA	VB
I754	SIRACUSA	SR	I906	SPINADESCO	CR	L056	TARTANO	SO	L202	TONARA	NU	L337	TRATALIAS	SU
I756	SIRIGNANO	AV	I907	SPINAZZOLA	BT	L057	TARVISIO	UD	L203	TONCO	AT	L339	TRAVAGLIATO	BS
I757	SIRIS	OR	I908	SPINEA	VE	L058	TARZO	TV	L204	TONENGO	AT	L340	TRAVES	TO
I758	SIROLO	AN	I909	SPINEDA	CR	L059	TASSAROLO	AL	L205	TORA E PICCILLI	CE	L342	TRAVEDONA-MONATE	VA
I759	SIRONE	LC	I910	SPINETE	CB	L061	TAURANO	AV	L206	TORANO CASTELLO	CS	L345	TRAVERSELLA	VA
I761	SIRTORI	LC	I911	SPINETE SCRIVIA	AL	L062	TAUARSI	AV	L207	TORANO NUOVO	TE	L346	TRAVERSETOLO	PR
I765	SIURGUS DONIGALA	SU	I912	SPINETOLI	AP	L063	TAURIANOVA	RC	L210	TORBOLE CASAGLIA	BS	L347	TRAVESIO	PN
I767	SIZZANO	NO	I914	SPINO D'ADDA	CR	L064	TAURISANO	LE	L211	TORCEGNO	TN	L348	TRAVO	PC
I771	SLUDERNO .SCHLUDERNS.	BZ	I916	SPINONE AL LAGO	BG	L065	TAVAGNACCO	UD	L212	TORCHIARA	SA	L349	TREBASELEGHE	PD
I774	SMERILLO	FM	I917	SPINOSO	PZ	L066	TAVAGNASCO	TO	L213	TORCHIAROLO	BR	L353	TREBASACCE	CS
I775	SOAVE	VR	I919	SPIRANO	BG	L069	TAVENNA	CB	L214	TORELLA DEI LOMBARDI	AV	L355	TRECASTAGNI	CT
I777	SOCCHIEVE	UD	I921	SPOLETO	PG	L070	TAVERNA	CZ	L215	TORELLA DEL SANNIO	CB	L356	TRECATE	NO
I778	SODDI'	OR	I922	SPOLTORE	PE	L071	TAVERNERIO	CO	L216	TORGIANO	PG	L357	TRECCHINA	PZ
I779	SOGLIANO AL RUBICONE	FC	I923	SPONGANO	LE	L073	TAVERNOLA BERGAMASCA	BG	L217	TORGNON	AO	L359	TRECENTA	RO
I780	SOGLIANO CAVOUR	LE	I924	SPORMAGGIORE	TN	L074	TAVIANO	LE	L218	TORINO DI SANGRO	CH	L361	TREDOZIO	FC
I781	SOGLIO	AT	I925	SPORMINORE	TN	L075	TAVIGLIANO	BI	L219	TORINO	TO	L363	TREGLIO	CH
I782	SOIANO DEL LAGO	BS	I926	SPOTORNO	SV	L078	TAVOLETO	PU	L					

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
L380	TRENZANO	BS	L519	USTICA	PA	L672	VARANO DE' MELEGARI	PR	L830	VIAFRE'	TO	L981	VILLENEUVE	AO
L382	TREPPPO GRANDE	UD	L521	UTA	CA	L673	VARAPODIO	RC	L831	VIANO	RE	L982	VILLANOVA CANAVESE	TO
L383	TREPUIZZI	LE	L522	UZZANO	PT	L675	VARAZZE	SV	L833	VIAREGGIO	LU	L983	VILLANOVA D'ARDENGHI	PV
L384	TREQUANDA	SI	L524	VACCARIZZO ALBANESE	CS	L676	VARCO SABINO	RI	L834	VIARIGI	AT	L984	VILLANOVA D'ASTI	AT
L386	TRESANA	MS	L525	VACONE	RI	L677	VAREDO	MB	L835	VIBONATI	SA	L985	VILLANOVA DEL GHEBBO	RO
L388	TRESCORE BALNEARIO	BG	L526	VACRI	CH	L680	VARENNA	LC	L836	VICALVI	FR	L986	VILLANOVAFORRU	SU
L389	TRESCORE CREMASCO	CR	L527	VADENA .PFATTEN.	BZ	L681	VARESE LIGURE	SP	L837	VICARI	PA	L987	VILLANOVAFRANCA	SU
L392	TRESIVIO	SO	L528	VADO LIGURE	SV	L682	VARESE	VA	L838	VICCHIO	FI	L988	VILLANOVA MARCHESANA	RO
L393	TRESNURAGHES	OR	L529	VAGLIA	FI	L685	VARSIELLA	TO	L840	VICENZA	VI	L989	VILLANOVA MONTELEONE	SS
L396	TREVENZUOLO	VR	L531	VAGLIO SERRA	AT	L686	VARMO	UD	L841	VICOFORTE	CN	L990	VILLANOVA SOLARO	CN
L397	TREVI	PG	L532	VAGLIO BASILICATA	PZ	L687	VARNA .VAHRN.	BZ	L842	VICO DEL GARGANO	FG	L991	VILLANOVA TRUSCHEDU	OR
L398	TREVI NEL LAZIO	FR	L533	VAGLI SOTTO	LU	L689	VARSÌ	PR	L843	VICO NEL LAZIO	FR	L992	VILLANOVA TULO	SU
L399	TREVICO	AV	L535	VAIANO CREMASCO	CR	L690	VARZI	PV	L844	VILLA LITERNO	CE	L994	VILLANTERIO	PV
L400	TREVIGLIO	BG	L537	VAIANO	PO	L691	VARZO	VB	L845	VICO EUQUENSE	NA	L995	VILLANUOVA SUL CLISI	BS
L401	TREVIGNANO ROMANO	RM	L538	VAIE	TO	L693	VASIA	IM	L846	VICOLI	PE	L998	VILLAPUTZU	SU
L402	TREVIGNANO	TV	L539	VAILATE	CR	L696	VASTOGIRARDI	IS	L847	VICOLUNGO	NO	L999	VILLAR DORA	TO
L403	TREVILLE	AL	L540	VAIRANO PATENORA	CE	L698	VAUDA CANAVESE	TO	L848	ZIANO PIACENTINO	PC	M002	VILLARBASSE	TO
L404	TREVIOLO	BG	L544	VALBONDIONE	BG	L699	VAZZANO	VV	L850	VICOPISANO	PI	M003	VILLARBOIT	VC
L406	TREVISO BRESCIANO	BS	L545	VALBREMBO	BG	L700	VAZZOLA	TV	L851	VICOVARO	RM	M004	VILLAREGGIA	TO
L407	TREVISO	TV	L546	VALBREVENNA	GE	L702	VECCHIANO	PI	L854	VIDIGULFO	PV	M007	VILLAR FOCCHIARDO	TO
L408	TREZZANO ROSA	MI	L547	VALBRONA	CO	L703	VEDANO OLONA	VA	L856	VIDOR	TV	M009	VILLAROMAGNANO	AL
L409	TREZZANO SUL NAVIGLIO	MI	L551	VALDAGNO	VI	L704	VEDANO AL LAMBRO	MB	L857	VIDRACCO	TO	M011	VILLAROSA	EN
L410	TREZZO TINELLA	CN	L552	VALDAORA .OLANG.	BZ	L706	VEDELAGO	TV	L858	VIESTE	FG	M013	VILLAR PELLICE	TO
L411	TREZZO SULL'ADDA	MI	L554	VALDASTICO	VI	L707	VEDESETA	BG	L859	VIETRI DI POTENZA	PZ	M014	VILLAR PEROSA	TO
L413	TREZZONE	CO	L555	VAL DELLA TORRE	TO	L709	VEDUGGIO CON COLZANO	MB	L860	VIETRI SUL MARE	SA	M015	VILLAR SAN COSTANZO	CN
L414	TRIBANO	PD	L556	VALDENGIO	BI	L710	VEGGIANO	PD	L865	VIGANO SAN MARTINO	BG	M016	VILLASALTO	SU
L415	TRIBIANO	MI	L557	VALDIDENTRO	SO	L711	VEGLIE	LE	L866	VIGANO'	LC	M017	VILLASANTA	MB
L416	TRIBOGNA	GE	L558	VALDIERI	CN	L712	VEGLIO	BI	L868	VIGARANO MAINARDA	FE	M018	VILLA SAN GIOVANNI	RC
L418	TRICARICO	MT	L561	VALDINA	ME	L713	VEJANO	VT	L869	VIGASIO	VR	M019	VILLA SAN SECONDO	AT
L419	TRICASE	LE	L562	VAL DI NIZZA	PV	L715	VELESO	CO	L872	VIGEVANO	PV	M021	VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI	AQ
L420	TRICERARO	VC	L563	VALDISOTTO	SO	L716	VELEZZO LOMELLINA	PV	L873	VIGGIANELLO	PZ	M022	VILLA SANTA MARIA	CH
L421	TRICESIMO	UD	L564	VAL DI VIZZE .PFITSCH.	BZ	L719	VELLETRI	RM	L874	VIGGIANO	PZ	M023	VILLA SANT'ANGELO	AQ
L423	TRIEI	NU	L565	VALDOBBIADENE	TV	L720	VELLEZZO BELLINI	PV	L876	VIGGIU'	VA	M025	VILLASOR	SU
L424	TRIESTE	TS	L566	VALDUGGIA	VC	L722	VELO VERONESE	VR	L879	VIGLIANO D'ASTI	AT	M026	VILLASPECIOSA	CN
L425	TRIGGIANO	BA	L567	VALEGGIO SUL MINCIO	VR	L723	VELO D'ASTICO	VI	L880	VIGLIANO BIELLESE	BI	M027	VILLASTELLONE	TO
L426	TRIGOLO	CR	L568	VALLEGGIO	PV	L724	VELTURNO .FELDTURNS.	BZ	L881	VIGNALE MONFERRATO	AL	M028	VILLATA	VC
L427	TRINITA'	CN	L569	VALENTANO	VT	L725	VENAFRO	IS	L882	VIGNANELLO	VT	M030	VILLAURBANA	OR
L428	TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA	SS	L570	VALENZA	AL	L726	VENAUS	TO	L883	VIGNATE	MI	M031	VILLAVALLELONGA	AQ
L429	TRINO	VC	L571	VALENZANO	BA	L727	VENARIA REALE	TO	L885	VIGNOLA	MO	M032	VILLAVERLA	VI
L430	TRIORA	IM	L572	VALERA FRATTA	LO	L728	VENAROTTA	AP	L886	VIGNOLA FALESINA	TN	M041	VILLETTA BARREA	AQ
L431	TRIPPI	ME	L573	VALFABBRICA	PG	L729	VENASCA	CN	L887	VIGNOLE BORBERA	AL	M042	VILLETTE	VB
L432	TRISOBBO	AL	L574	VALFENERA	AT	L730	VENDONE	SV	L888	VIGNOLO	CN	M043	VILLESSE	GO
L433	TRISSINO	VI	L575	VALFLORIANA	TN	L733	VENEGONO INFERIORE	VA	L889	VIGNONE	VB	M044	VILLIMPENTA	MN
L434	TRIUGGIO	MB	L576	VALFURVA	SO	L734	VENEGONO SUPERIORE	VA	L890	VIGO DI CADORE	BL	M045	VILLONGO	BG
L435	TRIVENTO	CB	L577	VALGANNA	VA	L735	VENETICO	ME	L892	VIGODARZERE	PD	M048	VILLORBA	TV
L437	TRIVIGLIANO	FR	L578	VALGIOIE	TO	L736	VENEZIA	VE	L894	VIGOLO	BG	M050	VILMINORE DI SCALVE	BG
L438	TRIVIGNANO UDINESE	UD	L579	VALGOGGIO	BG	L737	VENIANO	CO	L897	VIGOLZONE	PC	M052	VIMERCATE	MB
L439	TRIVIGNO	PZ	L580	VALGRANA	CN	L738	VENOSA	PZ	L898	VIGONE	VE	M053	VIMODRONE	MI
L440	TRIVOLZIO	PV	L581	VALGREGHENTINO	LC	L739	VENTICANO	AV	L899	VIGONOVO	VE	M055	VINADIO	CN
L444	TRODENA NEL PARCO NATURALE .TRUDEN IM NATURPA	BZ	L582	VALGRISENCHÉ	AO	L740	VENTIMIGLIA DI SICILIA	PA	L900	VIGONZA	PD	M057	VINCHIATURO	CB
L445	TROFARELLO	TO	L583	VALGUARNERA CAROPEPE	EN	L741	VENTIMIGLIA	IM	L904	VIGUZZOLO	AL	M058	VINCHIO	AT
L447	TROIA	FG	L584	VALLADA AGORDINA	BL	L742	VENTOTENE	LT	L905	VILLA SANTA LUCIA	FR	M059	VINCI	FI
L448	TROINA	EN	L586	VALLANZENGO	BI	L743	VENZONE	UD	L906	VILLADOSSOLA	VB	M060	VINOVO	TO
L449	TROMELLO	PV	L588	VALLARSA	TN	L744	VERANO BRIANZA	MB	L907	VILLA DI CHIAVENNA	SO	M062	VINZAGLIO	NO
L450	TRONTANO	VB	L589	VALLATA	AV	L745	VERANO .VOERAN.	BZ	L908	VILLA DI TIRANO	SO	M063	VIOLA	CN
L451	TRONZANO VERCELLESE	VC	L590	VALLE DI CADORE	BL	L746	VERBANIA	VB	L909	VILLA SANTINA	UD	M065	VIONE	BS
L452	TROPEA	VV	L591	VALLE DI MADDALONI	CE	L747	VERBICARO	CS	L912	VILLA BARTOLOMEA	VR	M067	VIPITENO .STERZING.	BZ
L453	TROVO	PV	L593	VALLE LOMELLINA	PV	L748	VERBANO	CO	L913	VILLA BASILICA	LU	M069	VIRLE PIEMONTE	TO
L454	TROUCCAZZANO	MI	L594	VALLE AGRICOLA	CE	L749	VERCEIA	SO	L915	VILLABASSA .NIEDERDORF.	BZ	M070	VISANO	BS
L455	TUBRE .TAUFERS IM MUENSTERAL.	BZ	L595	VALLE AURINA .AHRNTAL.	BZ	L750	VERCELLI	VC	L916	VILLABATE	PA	M071	VISCHE	TO
L458	TUFARA	CB	L596	VALLEBONA	IM	L751	VERCURAGO	LC	L917	VILLA BISCOSSI	PV	M072	VISCIANO	NA
L459	TUFILLO	CH	L597	VALLE CASTELLANA	TE	L752	VERDELLINO	BG	L919	VILLA CARCINA	BS	M073	VISCO	UD
L460	TUFINO	NA	L598	VALLERCORSA	FR	L753	VERDELLIO	BG	L920	VILLA CASTELLI	BR	M077	VISIONE	AL
L461	TUFO	AV	L599	VALLERCROSA	IM	L758	VERDUNO	CN	L922	VILLA CELIERA	PE	M078	VISSO	MC
L462	TUGLIE	LE	L601	VALLE DI CASIES .GSIES.	BZ	L762	VERGATO	BO	L923	VILLACHIARA	BS	M079	VISTARINO	PV
L463	TUILI	SU	L603	VALLDOLMO	PA	L764	VERGHERETO	FC	L924	VILLACIDRO	SU	M080	VISTRORIO	TO
L464	TULA	SS	L604	VALLDORIA	SS	L765	VERGIATE	VA	L926	VILLA COLLEMANDINA	LU	M081	VITA	TP
L466	TUORO SUL TRASIMENO	PG	L605	VALLEMAIO	FR	L769	VERMIGLIO	TN	L928	VILLA CORTESE	MI	M082	VITERBO	VT
L468	VALVESTINO	BS	L607	VALLELONGA	VV	L771	VERNATE	CN	L929	VILLA D'ADDA	BG	M083	VITICUSO	FR
L469	TURANO LODIGIANO	LO	L609	VALLELUNGA PRATAMENO	CL	L772	VERNASCIA	PC	L931	VILLADEATI	AL	M085	VITO D'ASIO	PN
L470	TURATE	CO	L611	VALLEPIETRA	RM	L773	VERNATE	MI	L933	VILLA DEL BOSCO	BI	M086	VITORCHIANO	VT
L471	TURBIGO	MI	L612	VALLERANO	VT	L774	VERNAZZA	SP	L934	VILLA DEL CONTE	PD	M088	VITTORIA	RG
L472	TURI	BA	L613	VALLERMOSA	SU	L775	VERNO	PO	L936	VILLA DI SERIO	BG	M089	VITTORIO VENETO	TV
L473	TURRI	SU	L614	VALLEROTONDA	FR	L776	VERNOLE	LE	L937	VILLA ESTENSE	PD	M090	VITTORITO	AQ
L474	TURRIACO	GO	L616	VALLÉSACCARDA	AV	L777	VEROLANUOVA	BS	L938	VILLA D'OGNA	BG	M091	VITTUONE	MI
L475	TURRIVALIGNANI	PE	L617	VALLE SALIMBENE	PV	L778	VEROLAVECCHIA	BS	L939	VILLADOSE	RO	M092	VITULAZIO	CE
L477	TURSI	MT	L620	VALLE SAN NICOLAO	BI	L779	VEROLENGIO	TO	L942	VILLAFALLETTO	CN	M093	VITULANO	BN
L478	TUSA	ME	L623	VALLEVE	BG	L780	VEROLI	FR	L943	VILLA FARALDI	IM	M094	VIU'	TO
L480	UBOLDO	VA	L624	VALLI DEL PASUBIO	VI	L781	VERONA	VR	L944	VILLAFRANCA SICULA	AG	M095	VIVARO ROMANO	RM
L482	UCRIA	ME	L625	VALLINFRÉDA	RM	L783	VERRAYES	AO	L945	VILLAFRANCA D'ASTI	AT	M096	VIVARO	PN
L483	UDINE	UD	L626	VALLIO TERME	BS	L784	VERRETTO	PV	L946	VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	MS	M098	VIVERONE	BI
L484	UGENTO	LE	L627	VALLIO DI NERA	PG	L785	VERRONE	BI	L947	VILLAFRANCA PADOVANA	PD	M100	VIZZINI	CT
L485	UGGIANO LA CHIESA	LE	L628	VALLO DELLA LUCANIA	SA	L787	VERRUA SAVOIA	TO	L948	VILLAFRANCA PIEMONTE	TO	M101	VIZZOLA TICINO	VA
L487	UGGIATE-TREVANO	CO	L629	VALLO TORINESE	TO	L788	VERRUA PO	PV	L949	VILLAFRANCA DI VERONA	VR	M102	VIZZOLO PREDABISSI	MI
L488	ULA' TIRSO	OR	L631	VALLORIANTE	CN	L792	VERTEMATTE CON MINOPRIO	CO	L950	VILLAFRANCA TIRRENA	ME	M103	VO'	PD
L489	ULASSAI	NU	L633	VALMACCA	AL	L795	VERTOVA	BG	L951	VILLAFRATI	PA	M104	VOBARNO	BS
L490	ULTIMO .ULTEN.	BZ	L634	VALMADRERA	LC	L797	VERUCCHIO	RN	L952	VILLAGA	VI	M105	VOBBIA	GE
L492	UMBRIATICO	KR	L638	VAL MASINO	SO	L799	VERVIO	SO	L953	VILLAGRANDE STRISAILI	NU	M106	VOCCA	VC
L494	URAGO D'OGGIO	BS	L639	VALMONTONE	RM	L801	VERZEGNIS	UD	L956	VILLA GUARDIA	CO	M108	VODO CADORE	BL
L496	URAS	OR	L640	VALMOREA	CO	L802	VERZINO	KR	L957	VILLA LAGARINA	TN	M109	VOGHERA	PV
L497	URBANA	PD	L641	VALMOZZOLA	PR	L804	VERZUOLO	CN	L958	VILLALGO	AQ	M110	VOGHIERA	FE
L498	URBANIA	PU	L642	VALNEGRO	BG	L805	VESCOVANA	PD	L959	VILLALBA	CL	M111	VOGOGNA	VB
L499	URBE	SV	L643	VALPELLINE	AO	L806	VESCOVATO	CR	L961	VILLALFONSINA	CH	M113	VOLANO	TN
L500	URBINO	PU	L644	VALPERGA	TO	L807	VESIME	AT	L963	VILLALVERNIA	AL	M115	VOLLA	NA
L501	URBISAGLIA	MC	L647	VALSAVARENCHÉ	AO	L808	VESPOLATE	NO	L964	VILLAMAGNA	CH	M116	VOLONGO	CR
L502	URIGNANO	BG	L651	VALSTRONA	VB	L809	VESSALICO	IM	L965	VILLAMAIA	AV	M118	VOLPAGO DEL MONTELLO	TV
L503	URI	SS	L653	VALTOPINA	PG	L810	VESTENANOVA	VR	L966	VILLAMAR	SU	M119	VOLPARA	PV
L505	URURI	CB	L654	VALTOURNENCHÉ	AO	L811	VESTIGNE'	TO	L967	VILLAMARZANA	RO	M120	VOLPEDO	AL
L506	URZULEI	NU	L655	VALTORTA	BG	L812	VESTONE	BS	L968	VILLAMASSARGIA	SU	M121	VOLPEGLINO	AL
L507	USCIO	GE	L656	VALVA	SA	L814	VETRALLA	VT	L969	VILLA MINOZZO	RE	M122	VOLPIANO	TO
L508	USELLUS	OR	L658	VALVERDE	CT	L815	VETTO	RE	L970	VILLAMIROGLIO	AL	M123	VOLTAGGIO	TO
L509	USINI	SS	L660	VANDOIES .VINTL.	BZ	L816	VEZZA D'OGGIO	BS	L971	VILLANDRO .VILLANDERS.	BZ	M124	VOLTAGO AGORDINO	BL
L511	US													

COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.	COD. COM.	COMUNE	PROV.
M138	ZACCANOPOLI	VV	M207	LARIANO	RM	M294	BELLIZZI	SA	M349	ALTAVALLE	TN	M396	BORGO MANTOVANO	MN
M139	ZAFFERANA ETNEA	CT	M208	LAMEZIA TERME	CZ	M295	SAN CESAREO	RM	M350	ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	TN	M397	ALLUVIONI PIOVERA	AL
M140	ZAGARISE	CZ	M209	SANT'ANNA ARRESI	SU	M297	FIUMICINO	RM	M351	AMBLAR-DON	TN	M398	CELLIO CON BREIA	VC
M141	ZAGAROLO	RM	M210	TERME VIGLIATORE	ME	M298	STATTE	TA	M352	BORGO CHIESE	TN	M399	TREPPLO LIGOSULLO	UD
M143	ZAMBRONE	VV	M211	ACQUEDOLCI	ME	M300	DUE CARRARE	PD	M353	BORGO LARES	TN	M400	FIUMICELLO VILLA VICENTINA	UD
M144	ZANDOBBIIO	BG	M212	LADISPOLI	RM	M301	PADRUJ	SS	M354	CASTEL IVANO	TN	M401	BARBARANO MOSSANO	VI
M145	ZANE'	VI	M213	ARDEA	RM	M302	MONTIGLIO MONFERRATO	AT	M355	CEMBRA LISIGNAGO	TN	M402	BORGO VENETO	PD
M147	ZANICA	BG	M214	BADESI	SS	M303	RONZO-CHIENIS	TN	M356	CONTA'	TN	M403	CORIGLIANO-ROSSANO	CS
M150	ZAVATTARELLO	PV	M253	SICIGNANO DEGLI ALBURNI	SA	M308	CAVALLINO-TREPORTI	VE	M357	MADRUZZO	TN	M404	VALLE CANNOBINA	VB
M152	ZECCONE	PV	M255	MOLINA ATERNO	AQ	M309	FORTE NUOVA	RM	M358	FORTE DI RENDENA	TN	M405	VAL DI CHY	TO
M153	ZEDDIANI	OR	M256	SCANZANO JONICO	MT	M311	CAMPOLONGO TAPOGLIANO	UD	M359	PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA	TN	M406	BORGOCARBONARA	MN
M156	ZELBIO	CO	M257	PORTOPALO DI CAPO PASSERO	SR	M312	LONATO DEL GARDA	BS	M360	SELLA GIUDICARIE	TN	M407	TERRE D'ADIGE	TN
M158	ZELO BUON PERSICO	LO	M258	AVIGLIANO UMBRO	TR	M313	LEDRO	TN	M361	TRE VILLE	TN	M408	BARBERINO TAVARNELLE	FI
M161	ZEME	PV	M259	VIDDALBA	SS	M314	COMANO TERME	TN	M362	VALLELAGHI	TN	M409	TRESIGNANA	FE
M162	ZENEVREDO	PV	M260	CASAPESENNA	CE	M315	GRAVEDONA ED UNITI	CO	M363	VILLE D'ANAUNIA	TN	M410	RIVA DEL PO	FE
M163	ZENSON DI PIAVE	TV	M261	CASTRO	LE	M316	MAPPANO	TO	M364	VENTASSO	RE	M411	SORBOLO MEZZANI	PR
M165	ZERBA	PC	M262	CELIOLE	CE	M317	RIVIGNANO TEOR	UD	M365	PIEVE DI BONO-PREZZO	TN	M412	SOLBIATE CON CAGNO	CO
M166	ZERBO	PV	M263	PORTO CESAREO	LE	M318	TRECASTELLI	AN	M366	DIMARO FOLGARIDA	TN	M413	SASSOCORVARO AUDITORE	PU
M167	ZERBOLO'	PV	M264	SAN CASSIANO	LE	M319	FABBRICHE DI VERGEMOLI	LU	M367	POLESINE ZIBELLO	PR	M414	QUAREGNA CERRETO	BI
M168	ZERFALIU	OR	M265	VAJONT	PN	M320	VALSAMOGGIA	BO	M368	MONTESCUDO-MONTE COLOMBO	RN	M415	VALCHIUSSA	TO
M169	ZERI	MS	M266	ORDONA	FG	M321	FIGLINE E INCISA VALDARNO	FI	M369	ALTO RENO TERME	BO	M416	GATTICO-VERUNO	NO
M170	ZERMEGHEDO	VI	M267	ZAPPONETA	FG	M322	CASTELFRANCO PIANDISCO'	AR	M370	BORGOMEZZAVALLE	VB	M417	VALDILANA	BI
M171	ZERO BRANCO	TV	M268	BLUFI	PA	M323	FISCAGLIA	FE	M371	LESSONA	BI	M418	PIADENA DRIZZONA	CR
M172	ZEVIO	VR	M269	PATERNO	PZ	M324	POGGIO TORRIANA	RN	M372	CORTEOLONA E GENZONE	PV	M419	COLLI VERDI	PV
M173	ZIANO DI FIEFME	TN	M270	MASAINAS	SU	M325	SISSA TRECASALI	PR	M373	CAMPUGLIA CERVO	BI	M420	LU E CUCCARO MONFERRATO	AL
M176	ZIBIDO SAN GIACOMO	MI	M271	MAZZARRONE	CT	M326	SCARPERIA E SAN PIERO	FI	M374	VAL DI ZOLDO	BL	M421	BORGO VALBELLUNA	BL
M177	ZIGNAGO	SP	M272	CIAMPINO	RM	M327	CASCIANA TERME LARI	PI	M375	ALPAGO	BL	M422	PIEVE DEL GRAPPA	TV
M178	ZIMELLA	VR	M273	SANTA MARIA LA CARITA'	NA	M328	CRESPINA LORENZANA	PI	M376	ABETONE CUTIGLIANO	PT	M423	VALBRENTA	VI
M179	ZIMONE	BI	M274	GOLFO ARANCI	SS	M329	PRATOVECCHIO STIA	AR	M377	SAN MARCELLO PITEGLIO	PT	M424	VERMEZZO CON ZELO	MI
M180	ZINASCO	PV	M275	LOIRI PORTO SAN PAOLO	SS	M330	MONTORO	AV	M378	MONTALCINO	SI	M425	CADREZZATE CON OSMATE	VA
M182	ZOAGLI	GE	M276	SANT'ANTONIO DI GALLURA	SS	M331	VALLEFOGLIA	PU	M379	TERRE ROVERESCHE	PU	M426	COLCERESA	VI
M183	ZOCCA	MO	M277	SAN FERDINANDO	RC	M333	SANT'OMOBONO TERME	BG	M380	COLLI AL METAURO	PU	M427	LUSIANA CONCO	VI
M184	ZOGNO	BG	M278	VILLAPERUCCIO	SU	M334	VAL BREMBILLA	BG	M381	TERRE DEL RENO	FE	M428	PRESICCE-ACQUARICA	LE
M185	ZOLA PREDOSA	BO	M279	PRIOLO GARGALLO	SR	M335	BELLAGIO	CO	M382	VALFORNACE	MC	M429	BORGO D'ANAUNIA	TN
M187	ZOLLINO	LE	M280	TRECASE	NA	M336	COLVERDE	CO	M383	ALTA VALLE INTELVI	CO	M430	NOVELLA	TN
M188	ZONE	BS	M281	PETROSINO	TP	M337	VERDERIO	LC	M384	VAL LIONA	VI	M431	VILLE DI FIEFME	TN
M189	ZOPPE' DI CADORE	BL	M282	TERGU	SS	M338	CORNALE E BASTIDA	PV	M385	CASALI DEL MANCO	CS	M432	MISILISCEMI	TP
M190	ZOPPOLA	PN	M283	MANIACE	CT	M339	MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA	VA	M386	ALTA VAL TIDONE	PC	M433	BARDELLO CON MALGESSO E BREGANO	VA
M194	ZOVENCEDO	VI	M284	SANTA MARIA COGHINAS	SS	M340	BORGO VIRGILIO	MN	M387	MONTALTO CARPASIO	IM	M434	MORANSENGO-TONENGO	AT
M196	ZUBIENA	BI	M285	CARDEDU	NU	M341	TREMEZZINA	CO	M388	CASSANO SPINOLA	AL	M435	UGGIATE CON RONAGO	CO
M197	ZUCCARELLO	SV	M286	TORRENOVA	ME	M342	LONGARONE	BL	M389	ALTO SERMENZA	VC	M436	SOVIZZO	VI
M199	ZUGLIANO	VI	M287	RAGALNA	CT	M343	VALDAONE	TN	M390	SAN GIOVANNI DI FASSA-SEN JAN	TN	M437	SETTEVILLE	BL
M200	ZUGLIO	UD	M288	CASTIADAS	SU	M344	PREDALIA	TN	M391	RIO	LI	M438	SANTA CATERINA D'ESTE	PD
M201	ZUMAGLIA	BI	M289	MASSA DI SOMMA	NA	M345	SAN LORENZO DORSINO	TN	M392	LATERINA PERGINE VALDARNO	AR			
M202	ZUMAPANO	CS	M290	STINTINO	SS	M346	VALVASONE ARZENE	PN	M393	CASTELGERUNDO	LO			
M203	ZUNGOLI	AV	M291	PISCINAS	SU	M347	SILLANO GIUNCUGNANO	LU	M394	CENTRO VALLE INTELVI	CO			
M204	ZUNGRI	VV	M292	ERULA	SS	M348	LA VALLETTA BRIANZA	LC	M395	VALVARRONE	LC			

**PARTITI POLITICI AMMESSI AL BENEFICIO DELLA DESTINAZIONE VOLONTARIA
DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF**

PARTITO POLITICO	CODICE
Azione	S48
Campobase	S56
Centro Democratico	A10
Coraggio Italia	A52
Democrazia Cristiana con Rotondi	A58
Democrazia Solidale – Demo. S	A41
Europa Verde – Verdi	B30
Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale	C12
Italia dei Valori	C31
Italia Viva	C46
Lega Nord per l'Indipendenza della Padania	D13
Lega per Salvini Premier	D43
L'Italia c'è	D57
Movimento Associativo Italiani all'Estero – MAIE	E14
Movimento 5 Stelle	E54
Movimento politico Forza Italia	F15
Noi Moderati	E50
Partito Autonomista Trentino Tirolese	K18
Partito Democratico	M20
Partito Socialista Italiano	R22
+ Europa	R45
Possibile	S36
Radicali italiani	S47
Sinistra Italiana	T44
Stella Alpina	U37
Sud chiama Nord	U55
Südtiroler Volkspartei	W26
Unione Sudamericana Emigrati Italiani	Z38
Union Valdôtaine	Y27
Volt Italia	Y59

SCADENZE*		SOSTITUTO DI IMPOSTA
ENTRO IL 16 MARZO	<p>Invia all'Agenzia delle Entrate le CU rilasciate.</p> <p>Consegna al contribuente la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite.</p>	
ENTRO IL 15 GIUGNO	<p>Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio.</p> <p>Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte.</p> <p>Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio.</p> <p>Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio.</p>	
ENTRO IL 29 GIUGNO	<p>Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno.</p> <p>Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte.</p> <p>Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno.</p> <p>Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno.</p>	
A PARTIRE DA LUGLIO ED ENTRO NOVEMBRE	<p>Trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33 per cento mensile, le tratterrà dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi.</p>	
ENTRO IL 23 LUGLIO	<p>Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio.</p> <p>Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte.</p> <p>Trasmette telematicamente all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal 21 giugno al 15 luglio.</p> <p>Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio.</p>	
ENTRO IL 15 SETTEMBRE	<p>Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto.</p> <p>Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte.</p> <p>Trasmette telematicamente all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal 16 luglio al 31 agosto.</p> <p>Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto.</p>	
ENTRO IL 30 SETTEMBRE	<p>Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.</p> <p>Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte.</p> <p>Trasmette telematicamente all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal 1° al 30 settembre.</p> <p>Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.</p>	
ENTRO IL 10 NOVEMBRE	<p>Aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef.</p> <p>Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalla retribuzione del mese di dicembre.</p>	

* I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

SCADENZE*	CAF O PROFESSIONISTA
ENTRO IL 15 GIUGNO	<p>Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio.</p> <p>Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte.</p> <p>Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio.</p> <p>Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio.</p>
ENTRO IL 29 GIUGNO	<p>Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno.</p> <p>Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte.</p> <p>Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno.</p> <p>Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno.</p>
ENTRO IL 23 LUGLIO	<p>Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio.</p> <p>Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte.</p> <p>Trasmette telematicamente all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal 21 giugno al 15 luglio.</p> <p>Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio.</p>
ENTRO IL 15 SETTEMBRE	<p>Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto.</p> <p>Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte.</p> <p>Trasmette telematicamente all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal 16 luglio al 31 agosto.</p> <p>Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto.</p>
ENTRO IL 30 SETTEMBRE	<p>Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.</p> <p>Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte.</p> <p>Trasmette telematicamente all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal 1° al 30 settembre.</p> <p>Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.</p>
ENTRO IL 10 NOVEMBRE	<p>Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo; comunica al sostituto il risultato finale della dichiarazione.</p> <p>Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative.</p>

* I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

SCADENZE*	CONTRIBUENTE
ENTRO IL 16 MARZO	Riceve dal sostituto d'imposta la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite.
A PARTIRE DAL 30 APRILE	Può, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, accedere alla dichiarazione precompilata .
ENTRO IL 15 GIUGNO	Riceve dal sostituto d'imposta o dal Caf o dal professionista abilitato la ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio. Riceve dal sostituto d'imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio .
ENTRO IL 29 GIUGNO	Riceve ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta contenente le scelte. Riceve dal sostituto d'imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, per le dichiarazioni a loro presentate dal 1° al 20 giugno .
A PARTIRE DA LUGLIO ED ENTRO NOVEMBRE	Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate , maggiorate dell'interesse dello 0,33 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi.
ENTRO IL 23 LUGLIO	Riceve dal sostituto d'imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal 21 giugno al 15 luglio .
ENTRO IL 15 SETTEMBRE	Riceve dal sostituto d'imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal 16 luglio al 31 agosto .
ENTRO IL 30 SETTEMBRE	Presenta telematicamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione Mod. 730 e il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto, cinque e due per mille dell'Irpef. Nei giorni successivi alla presentazione del Mod. 730 riceve ricevuta telematica dell'avvenuta presentazione. Presenta al proprio sostituto d'imposta, al Caf o professionista abilitato la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto, cinque e due per mille dell'Irpef. Riceve dal sostituto d'imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal 1° al 30 settembre .
ENTRO IL 10 OTTOBRE	Comunica al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.
ENTRO IL 25 OTTOBRE	Può presentare al CAF o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa .
A NOVEMBRE	Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.
ENTRO IL 10 NOVEMBRE	Riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo.

* I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.